REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 23 ottobre 2018 **Anno XLIX - N. 106**

Caprile, frazione di Alleghe (Bl), Monte Civetta e torrente Cordevole.
Nel 2009, l'Unesco ha dichiarato le Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità. Duecentocinquanta milioni di anni fa esisteva solo una vasta e immensa pianura, sommersa da acque tropicali sui cui fondali si accumularono sedimenti di conchiglie, coralli e alghe calcaree. Lo scontro tra l'Africa e il continente europeo provocò l'innalzamento delle rocce di oltre 3000 metri, formando queste maestose e imponenti montagne. Il Civetta è un gruppo montuoso che fa da cornice al comune di Alleghe e separa la Val di Zoldo dall'Agordino. È noto come "parete delle pareti" per la presenza di itinerari di difficoltà molto elevata e rappresenta una sfida ardua e una meta molto ambita per gli alpinisti di tutto il mondo. Il nome deriverebbe dalla somiglianza del profilo della parete di nord ovest con una civetta oppure dalla parola latina "civitas", vedendo nella forma delle rocce una sorta di città turrita. È lambito dal torrente Cordevole, principale affluente del fiume Piave.
(Foto Michaela Colucci)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. **11** del 08 marzo 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale DGRV n. 1120/2014. Ditta TINTESS S.p.A. Installazione di gestione rifiuti liquidi ubicata in via dell'Industria, 25 a Thiene (VI). Proroga presentazione collaudo funzionale. 1
[Ambiente e beni ambientali]

n. **12** del 13 marzo 2018
Fertitalia Srl, con sede legale in Via Frattini, 48, a Legnago (VR) e ubicazione dell'installazione in Località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR). Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 38/2015. 3
[Ambiente e beni ambientali]

n. **13** del 19 marzo 2018
BIOGARDA S.R.L. Impianto di compostaggio in loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR). Riduzione degli impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano. Procedura di V.I.A., approvazione del progetto e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 14
[Ambiente e beni ambientali]

n. **14** del 21 marzo 2018
Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. Attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione dell'installazione in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV). Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche. 76
[Ambiente e beni ambientali]

n. **15** del 23 marzo 2018
Discarica controllata denominata "Ca' Filissine" in Comune di Pescantina. Approvazione progetto di bonifica e messa in sicurezza ed Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 170 del 01.12.2016 e ss.mm.ii. Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate. 79
[Ambiente e beni ambientali]

n. **16** del 26 marzo 2018
Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. Approvazione PMC aggiornato. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna. 82
[Ambiente e beni ambientali]

n. **17** del 27 marzo 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 70/2014 e s.m.i. 87
[Ambiente e beni ambientali]

n. **20** del 05 aprile 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 1345/2014. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR) ed ubicazione installazione in ZAI 2, Nogara (VR). Modifica provvisoria dei limiti quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte dall'impianto di fusione e delle aree per il loro stoccaggio. 96
[Ambiente e beni ambientali]

n. **22** del 10 aprile 2018
Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo, località Pezzan, Comune di Istrana (TV). Gestore: Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata con DDR n. 49/2014. Approvazione revisione Piano di Monitoraggio e Controllo. 98
[Ambiente e beni ambientali]

n. **23** del 10 aprile 2018
Ditta Reno De Medici SpA, con sede legale in Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in località Campo, a Santa Giustina (BL). Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs n. 152/2006. Aggiornamento del decreto autorizzativo per modifica non sostanziale alla centrale termoelettrica per intallazione di una nuova turbina in sostituzione di quella esistente. 101
[Ambiente e beni ambientali]

n. **26** del 16 aprile 2018
Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale in Z.I. Villanova 18 Longarone (BL) e ubicazione installazione in Z. I. Villanova 17/C, in Comune di Longarone . Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 31.07.2012 e s.m.i., attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA. 103
[Ambiente e beni ambientali]

n. **27** del 16 aprile 2018
Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova 18, in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 100 del 30.12.2011 e s.m.i., attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA. 107
[Ambiente e beni ambientali]

n. **29** del 24 aprile 2018
Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV). Gestore: Ditta CO.VE.RI. Scarl in liquidazione, con sede in Via Longhin n.1, Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata con DSR n. 19 del 20 marzo 2012 e ss.mm.ii. Approvazione modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo. 110
[Ambiente e beni ambientali]

n. **33** del 16 maggio 2018
Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD). Gestore: Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio Renatico (FE). Autorizzazione all'inserimento di un macchinario di pressatura. 113
[Ambiente e beni ambientali]

n. **34** del 22 maggio 2018
Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova 18, in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 100 del 30.12.2011 e s.m.i., attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA. 146
[Ambiente e beni ambientali]

n. **35** del 22 maggio 2018
Ditta SIFA S.c.p.a., con sede legale in Via Torino, 141 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008. Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in area 23ha a Marghera - Venezia. Aggiornamento e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con DDR n. 25 del 11.01.2016. 151
[Ambiente e beni ambientali]

n. **36** del 22 maggio 2018
Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR). 156
[Ambiente e beni ambientali]

n. **37** del 28 maggio 2018
Ditta BURGO GROUP S.p.A. Sede legale Via Piave, 1, Altavilla Vicentina (VI) Impianto di combustione con potenza elettrica di 12,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Cartiera di Villorba in via Roma n. 212 a Villorba (TV). Aggiornamento del decreto AIA 98/2008 su istanza della Ditta per comunicazione di modifica non sostanziale. 171
[Ambiente e beni ambientali]

n. **40** del 04 giugno 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. Installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, ed ubicazione installazione a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24. Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006. 172
[Ambiente e beni ambientali]

n. **41** del 07 giugno 2018
Volturazione a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Statale del Santo, 85 Cadoneghe (PD) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31.03.2009 alla Ditta Nuova Amit S.r.l., con sede legale in Via dell'Elettricità, 35 Marghera (VE). Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR). 187
[Ambiente e beni ambientali]

n. **42** del 13 giugno 2018
Approvazione progetto, autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e degli artt. 24 e 25 della L.R. 03/2000 e smi dell'impianto di stoccaggio (D15) e smaltimento (D8) di rifiuti liquidi non pericolosi (Cod. CER 20 03 04) ubicato in Z.I. Paludi in Comune di Alpago (Bl). Ditta: Macrodep s.r.l con sede legale in P.zza dei Martiri n. 52, 32100, nel comune di Belluno (Bl). 190
[Ambiente e beni ambientali]

n. **50** del 20 luglio 2018
COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sita in Via Mestrina 46X, Noale (VE). Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l'introduzione di operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006. 194
[Ambiente e beni ambientali]

n. **51** del 20 luglio 2018
Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo, località Pezzan, Comune di Istrana (TV). Gestore: Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata con DDR n. 49/2014. Approvazione revisione Piano economico e finanziario. 222
[Ambiente e beni ambientali]

n. **54** del 01 agosto 2018
Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Tangenziale E. Mattei 14 - Portogruaro (VE). Approvazione Piano Monitoraggio e Controllo di cui al punto 19 dell'AIA rilasciata con decreto n. 3 del 23.01.2018. 225
[Ambiente e beni ambientali]

n. **58** del 11 settembre 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione installazione in via Svezia, n. 5, Bagnoli di Sopra (PD). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006. 226
[Ambiente e beni ambientali]

n. **61** del 25 settembre 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR n. 221 del 03.03.2016. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR). Riesame dell'AIA per la definizione della procedura di gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo e procedura di controllo radiometrico. 246
[Ambiente e beni ambientali]

n. **63** del 03 ottobre 2018
Volturazione a favore della Società VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 30135 - Venezia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. alla Società SIFAGEST S.c.a.r.l., con sede legale in Via Orlanda, 39 30173 Venezia-Mestre. Piattaforma ambientale denominata SG31 costituita da impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi, ricondizionamento e deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Via della Chimica, 5 a Porto Marghera. 251
[Ambiente e beni ambientali]

n. **64** del 09 ottobre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Albaredo d'Adige (VR) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134. 256
[Ambiente e beni ambientali]

n. **65** del 09 ottobre 2018
Attribuzione delle deleghe alla Provincia di Padova per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica per il Comune di Borgo Veneto (PD), ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134. 258
[Ambiente e beni ambientali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1399** del 25 settembre 2018
Direzione Affari Legislativi e Direzione Organizzazione e Personale. Determinazioni. 260
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1433** del 08 ottobre 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1 e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017". 278
[Affari legali e contenzioso]

n. **1434** del 08 ottobre 2018
Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Programma dei progetti strategici delle Province di Verona, Vicenza e Belluno, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i.. Concessione proroga alla sottoscrizione delle Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza. 281
[Enti locali]

n. **1441** del 08 ottobre 2018
Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione. Durata in carica. 283
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1442** del 08 ottobre 2018
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019. 285
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1443** del 08 ottobre 2018
Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP). Approvazione dei bandi per l'assegnazione della seconda edizione del premio "CompraVerde Veneto" per il migliore bando "verde" e iniziativa di GPP per le pubbliche amministrazioni e per il migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile destinato alle imprese venete. 303
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1444** del 08 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE 323
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1445** del 08 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL076) 342
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1446** del 08 ottobre 2018
Autorizzazione a resistere avanti la Suprema Corte di Cassazione, nel ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, n. 961/2017 pubblicata il 20.2.2018. 346
[Affari legali e contenzioso]

n. **1447** del 08 ottobre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 347
[Affari legali e contenzioso]

n. **1448** del 08 ottobre 2018
N. 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 348
[Affari legali e contenzioso]

n. **1449** del 08 ottobre 2018
Art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i.: istituzione dispensario farmaceutico in Comune di San Nazario (VI). 349
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1452** del 08 ottobre 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione Regionale del Veneto", con sede a Cittadella (PD), in Via Beltramina Sud n.25, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2018-2021. 351
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1453** del 08 ottobre 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2018-2021, dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus", con sede a Venezia, Cannaregio 482/B, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994. 353
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1454** del 08 ottobre 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2018-2021, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali - Sezione di Vicenza", con sede a Vicenza, Via Mantovani n.41, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994. 355
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1455** del 08 ottobre 2018
Approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate: Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale - D.lgs n. 502/1992 art. 8 quinquies e l.r. n. 22/02 art. 17 comma 3. 357
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1456** del 08 ottobre 2018
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanza di autorizzazione al riconoscimento di una quota di extra budget per l'anno 2018 sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8 agosto 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze. 370
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1457** del 08 ottobre 2018
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanze di autorizzazione alle variazioni di budget per il triennio 2018-2020 e all'assegnazione di quote di extra budget per l'anno 2018 sottoposte alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22 giugno 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze. 372
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1462** del 08 ottobre 2018
PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD. "Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C. - PY. Zona A Mare Adriatico". Parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Comuni di localizzazione della Regione Veneto: Ariano del Polesine, Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro (RO). Altri Comuni siti in Regione Emilia Romagna. Procedura di VIA statale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, L.R. n. 4/2016). 376
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1463** del 08 ottobre 2018
Società SANPELLEGRINO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di San Giorgio in Bosco (PD). Modifiche alle linee di produzione - L.R.40/1989. 418
[Acque]

n. **1464** del 08 ottobre 2018
Eventi sismici del mese di maggio 2012 nel territorio della provincia di Rovigo. Trasferimento delle risorse affluite sul conto corrente di solidarietà "Regione Veneto - Emergenza Terremoto in Veneto 2012". 421
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1466** del 08 ottobre 2018
Art. 66, L.R. n. 45/2017. Assegnazione contributo straordinario a favore del Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative. 423
[Servizi sociali]

n. **1467** del 08 ottobre 2018
L.R. n. 16/2007 - Assegnazione di risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore privato. 425
[Servizi sociali]

n. **1469** del 08 ottobre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Serena - Residenza Giardino", via Capitello 2/1 Recoaro Terme (VI) - IPAB Centro Servizi Sociali Villa Serena, Piazza Dante 6/A Valdagno (VI) C.F. e P. Iva 02177820244. (L.R. n. 22/2002). 429
[Servizi sociali]

n. **1470** del 08 ottobre 2018
Approvazione del programma annuale delle attività del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET) e determinazione quota associativa regionale. Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37. 432
[Turismo]

n. **1471** del 08 ottobre 2018
Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii. Approvazione iscrizione al Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale per l'anno 2019. L.R. 8.11.2010, n. 22 - art. 3, comma 1. 437
[Turismo]

n. **1472** del 08 ottobre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni". Assegnazione dell'integrazione al contributo di gestione di cui alla Legge regionale 7.08.2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018 - 2020". 439
[Cultura e beni culturali]

n. **1473** del 08 ottobre 2018
Comuni di Ceneselli (RO) e Giacciano con Baruchella (RO). Proposta di vincolo relativa alle "Cave Danà" e all'area ad esse contigua. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004. 441
[Urbanistica]

n. **1474** del 08 ottobre 2018
Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI). Proposta di vincolo relativa alla "zona collinare e pedecollinare di Lonedo". Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004. 456
[Urbanistica]

n. **1475** del 08 ottobre 2018
Acquisizione di un servizio finalizzato alla creazione di un modello di prodotto informatico di supporto all'attività di promozione dell'offerta turistica. Attuazione Piano Turistico Annuale 2018. DGR. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 468
[Turismo]

n. **1476** del 08 ottobre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Occhiobello (Ro) per la definizione e realizzazione del progetto denominato "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello". Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51. 471
[Cultura e beni culturali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Codice interno: 379436)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 11 del 08 marzo 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale DGRV n. 1120/2014. Ditta TINTESS S.p.A. Installazione di gestione rifiuti liquidi ubicata in via dell'Industria, 25 a Thiene (VI). Proroga presentazione collaudo funzionale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si concede una proroga di giorni 120 alla presentazione del certificato di collaudo funzionale dell'installazione di gestione rifiuti della Ditta Tintess Spa, a seguito di motivata istanza.

Il Direttore

VISTA la DGRV n. 1120 del 01.07.2014 con la quale è stato formulato giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e rilascio dell'AIA, alla Ditta TINTESS Spa, per la conversione da impianto di recupero ad impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;

VISTA la comunicazione in data 17.08.2107, acquisita al prot. reg. n. 251442 del 17.08.2017 con la quale la Ditta TINTESS Spa ha comunicato ai sensi dell'art. 25, c. 3, della L.R. 3/2000 e della DGRV n. 1345/2014, la fine dei lavori di modifica dell'installazione e l'entrata in esercizio provvisorio della medesima, prevista per il 28.08.2017;

CONSIDERATO che l'art. 25, c. 5, della L.R. 3/2000, prescrive che entro centoottanta giorni dalla comunicazione della fine lavori e di avvio dell'esercizio provvisorio, salvo proroga motivata, deve essere presentato il certificato di collaudo funzionale;

VISTA la nota in data 22.02.2018, acquisita al prot. reg. n. 70202 del 22.02.2018, con la quale la Ditta TINTESS Spa ha presentato istanza tendente ad ottenere un proroga di giorni 120 alla presentazione del collaudo funzionale dell'installazione, motivata dalla necessità di verifica delle regolazioni e delle procedure adottate per il contenimento degli odori per un periodo più esteso, nonché valutare più approfonditamente le criticità emerse con la progettazione della copertura del bacino di ossidazione biologica e con gli ulteriori interventi richiesti per il contenimento delle sostanze rilevabili all'olfatto;

CONSIDERATO che la Ditta necessita di prolungare il periodo dell'esercizio provvisorio anche alla luce degli approfondimenti tecnici necessari per affrontare la problematica connessa con i rifiuti contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e loro conseguente scarico;

RITENUTO sulla base di quanto asserito dalla Ditta nell'istanza, di assentire a quanto richiesto concedendo la proroga di giorni centoventi per la presentazione del certificato di collaudo funzionale di cui all'art. 25, c. 5, della L.R. 3/2000;

decreta

1. di concedere alla Ditta TINTESS S.p.A., con sede legale e ubicazione installazione in via dell'Industria, 25 a Thiene (VI), la proroga di giorni centoventi della data di presentazione del collaudo funzionale relativo alle opere di realizzazione delle modifiche dell'installazione di recupero di rifiuti, di cui alla DGRV n. 1120/2014, concernente il giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e rilascio dell'AIA;

2. di stabilire, pertanto, alla data del 28.06.2018 il termine per la presentazione del certificato di collaudo funzionale;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta TINTESS S.p.A., alla Provincia di Vicenza, All'ARPAV Direzione Generale e al Comune di Thiene (VI);

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.;

5. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379437)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 12 del 13 marzo 2018

Fertitalia Srl, con sede legale in Via Frattini, 48, a Legnago (VR) e ubicazione dell'installazione in Località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR). Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 38/2015.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si conclude il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto a seguito dell'istanza presentata dalla ditta per la modifica degli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica e compostaggio (Punto 5.3.b dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.).

Il Direttore

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75/UE del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento.

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e in particolare l'art. 29, comma 2 che prevede che "*i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale*".

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27.10.2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 "Autorizzazione integrata ambientale - modalità per la redazione della relazione di riferimento".

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 17.06.2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46".

VISTA la DGR n. 1298 del 22.07.2014 e la DGR n. 1633 del 09.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 46/2014.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 38 del 07.07.2015 che rilascia, sulla base della domanda presentata dalla ditta Fertitalia Srl e ricevuta con prot. n. 372967 del 05.09.2014, l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta acquisita al protocollo regionale n. 224396 e n. 224434 del 28.05.2015.

PRESO ATTO della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata dalla ditta e acquisita con protocollo regionale n. 412612 del 25.10.2016, secondo cui si ritiene che non vi sia possibilità significativa di contaminazione del suolo e delle acque di falda nelle normali condizioni di processo.

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Società con nota prot. n. 130230 del 04.04.2016 relativa a:

- modifica impiantistico gestionale finalizzata al recupero in energia e materia di tutto il quantitativo di rifiuto autorizzato al cancello mediante:

    a. realizzazione di un nuovo capannone di circa 4.400 mq, con aree di scarico, stoccaggio, pretrattamento e miscelazione dei rifiuti;
    b. nuova sezione di biossidazione con passaggio alla tecnologia del sistema chiuso con reattori a tenuta stagna (n. 9 biocelle);
    c. nuova sezione di digestione anaerobica.

- estensione ad alcune ulteriori tipologie dei rifiuti avviabili a compostaggio e a digestione anaerobica (ulteriori rifiuti ricompresi nel punto 2 dell'Allegato A alla DGR n. 568/2005);
- modifiche impiantistiche per far fronte all'aumento di produzione del biogas mediante installazione di un nuovo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica avente potenza pari a 333 kWe e 942 kWt, di un impianto di upgrading per la produzione di metano con capacità di 1400 Sm^3/h di biogas grezzo e una nuova torcia di combustione con potenzialità pari a 1600 Nm^3/h.

VISTA la nota del 08.06.2016, pervenuta con prot. n. 237764 del 09.06.2015, con cui la ditta chiede di tenere temporaneamente in sospeso, in attesa dell'esito della procedura di screening VIA, le modifiche migliorative descritte nella scheda C e allegati della documentazione di cui al punto precedente.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 5 del 09.10.2016, che stabilisce l'esclusione dalla procedura di VIA delle modifiche proposte dalla ditta, subordinata al rispetto di alcune prescrizioni.

VISTA la richiesta di modifica sostanziale dell'AIA, acquisita a protocollo regionale con le note n. 412563, n. 412563 e n. 412591 del 25.10.2016, con la quale la ditta chiede di essere autorizzata alla realizzazione di una modifica impiantistico gestionale finalizzata al recupero in energia e materia di tutto il quantitativo di rifiuto autorizzato, consistente nella realizzazione di

- una nuova sezione di biossidazione con passaggio alla tecnologia del sistema chiuso con reattori a tenuta stagna (biocelle);
- una nuova sezione di digestione anaerobica con la realizzazione di tre nuovi digestori, estensione dei rifiuti avviabili a compostaggio e digestione anaerobica;
- modifiche impiantistiche connesse all'aumento di biogas prodotto, consistenti nell'installazione di un nuovo gruppo di cogenerazione per produzione di energia elettrica per autoconsumo e di un nuovo impianto di upgrading biometano.

VISTA la nota prot. n. 126688 del 29.03.2017, con cui la Regione del Veneto ha comunicato alla ditta Fertitalia. S.r.l. l'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.D.A. n. 38/2015.

CONSIDERATO che con le successive integrazioni alla richiesta di modifica sostanziale dell'AIA, ricevute con prot.reg. n. 79075, 79121, 79106 del 27.02.2017, n. 119661 del 24.03.2017, n. 294418 del 18.07.2017, n. 44602 del 25.10.2017 con cui la ditta dichiara di voler modificare il progetto già valutato in sede di assoggettabilità alla procedura di VIA provvedendo a:

- ritirare la richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo gruppo di cogenerazione per produzione di energia elettrica per autoconsumo;
- modificare la rete di raccolta delle acque meteoriche predisponendo un nuovo punto di scarico in acque superficiali.

TENUTO CONTO degli elementi emersi nell'incontro tecnico del 14.04.2017, a cui erano presenti i rappresentanti di Regione, ARPAV e della Società, nonchè degli esiti della Conferenza dei servizi del 18.09.2017.

VISTA la nota n. 480026 del 26.11.2017, ricevuta con prot. reg. n. 475168 del 14.11.2017, con cui ARPAV esprime parere favorevole con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) proposto dalla ditta, ricevuto al prot. reg. n. 444602 del 25.10.2017, chiedendo inoltre alcuni chiarimenti;

VISTA la nota ricevuta con prot. reg. n. 480026 del 16.11.2017, con cui la ditta prende atto delle prescrizioni di ARPAV sul PMC e risponde ai chiarimenti richiesti.

VISTA la nota ricevuta con prot. reg. n. 513963 del 07.12.2017 con cui la ditta invia l'aggiornamento del PMC, revisionato sulla base delle considerazioni di ARPAV e corretto, inoltre, per le parti che facevano riferimento al cogeneratore per cui era stata richiesta inizialmente l'autorizzazione.

DATO ATTO che con la nota ricevuta al prot. reg. n. 504352 del 01.12.2017 la ditta ha comunicato l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria ai sensi della DGR 1519/2009.

CONSIDERATO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (n. di Certificato EMS-350/S con scadenza il 13.01.2021) per l'installazione in Loc. Serragli a Villa Bartolomea.

DATO ATTO che la ditta Fertitalia Srl risulta essere iscritta con scadenza al 13/03/2018, all'elenco (c.d. *"white list"*) di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona.

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.D.A. n. 38 del 7 luglio 2015, non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di AIA a favore della società Fertitalia s.r.l. che legittimi il proseguimento dell'attività attualmente svolta in impianto.

decreta

1. Alla Ditta Fertitalia Srl, (P.IVA n. 02617010232), con sede legale in Via Frattini, 48, a Legnago (VR) è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, oggetto di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, riguardante l'installazione sita in Località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR) per l'attività individuata al punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro **12 (dodici) anni** dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato ISO 14001.

    - In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, il termine di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni,** a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
    - Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
    - Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione ISO 14001, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.

3. Sono autorizzate le modifiche sostanziali all'impianto di compostaggio e digestione anaerobica, sito il località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR) della Ditta FERTITALIA Srl, come indicate in premessa e secondo gli elaborati allegati all'istanza ricevuta con prot.reg. nn.412563, 412591 del 25.10.2016, e relative integrazioni (prot.reg. n.79075, 79121, 79106 del 27.02.2017, n.119661 del 24.03.2017, n.294418 del 18.07.2017, n.44602 del 25.10.2017, n.480026 del 16.11.2017, n.513963 del 07.12.2017). In particolare gli interventi sono individuabili in:

    a. una nuova sezione di biossidazione con passaggio alla tecnologia del sistema chiuso con reattori a tenuta stagna (biocelle);
    b. una nuova sezione di digestione anaerobica con realizzazione di tre nuovi digestori ed estensione dei rifiuti avviabili a compostaggio e digestione anaerobica;
    c. modifiche impiantistiche connesse all'aumento di biogas prodotto, consistenti nell'installazione di un impianto di upgrading biometano.

    È inoltre approvato il cronoprogramma con le varie fasi transitorie di avvio delle nuove sezioni impiantistiche e dismissione delle attuali con conseguente collaudo tecnico-funzionale, come descritto nella nota prot.reg.n. 444602 del 25.10.2017 e relative tavole grafiche allegate.

4. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L. R. n. 3/2000, l'avvio degli interventi di cui al precedente articolo, eseguito per stralci funzionali, devono iniziare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi inutilmente detti termini, il presente provvedimento decade automaticamente nella parte che autorizza le modifiche impiantistiche.
5. Per la messa in esercizio provvisorio nella nuova configurazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV la seguente documentazione:

    a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
    b. data di avvio dell'impianto;
    c. certificato di collaudo delle aree di stoccaggio, ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. n. 3/2000;
    d. documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
    e. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.

    Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio di ciascuna sezione impiantistica, come riportato negli allegati alla domanda di modifica sostanziale di AIA, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Regione il certificato di collaudo funzionale relativo alla specifica sezione

impiantistica, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 L.R. 3/2000.

6. Il presente provvedimento legittima i lavori per la realizzazione dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000
7. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

    a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
    b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
    c. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

8. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 38 del 07.07.2015.

A) Esercizio impianto di recupero rifiuti (compostaggio e digestione anaerobica)

9. L'attività consiste nel recupero di sostanze organiche mediante processo di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di compost e biogas (Operazione R3 dell'All. C. alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06). L'impianto è autorizzato alla produzione di:

    - Ammendante compostato di qualità a marchio "Compost Veneto";
    - Ammendante compostato con fanghi (ACF);
    - Ammendante vegetale semplice non compostato;
    - Ammendante compostato verde (ACV);
    - Ammendante compostato misto (ACM).

10. Dovrà comunque essere assicurata l'identificazione e tracciabilità all'interno dell'impianto delle diverse tipologie di compost prodotto. Il compost prodotto deve rispettare i limiti previsti dal D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 e per il compost Veneto dalla DGR n. 568/2005.
11. L'installazione è autorizzata a trattare 185.000 ton/anno di rifiuti, così suddivisi:

    - 95.000 ton/anno nelle nuove biocelle di compostaggio;
    - 18.000 ton/anno nei due digestori da 1500 m^3 cadauno;
    - 72.000 ton/anno nei tre nuovi digestori da 2384 m^3 cadauno.

    È inoltre consentita la messa in riserva (Operazione R13 dell'All. C. alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06) dei seguenti rifiuti:

tipologia rifiuti	**tonnellate**
FORSU e altri rifiuti	1000
Fanghi	600
Verde	450
Totale R13	2050

12. Presso l'impianto potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti riportati nell'**Allegato A**.
13. Il trattamento nelle biocelle deve garantire un'idonea ossidazione e stabilizzazione della miscela, con controllo automatico almeno di temperatura, pH, ossigeno ed umidità.
14. In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle materie prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti, con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Dipartimento di Verona ed Osservatorio Regionale Rifiuti.
15. La miscela avviata alle celle di biossidazione dev'essere conforme alle disposizioni della DGR n. 568/2005; l'ossidazione delle miscele da compostare dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite celle.
16. I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità, nelle biocelle, rilevati automaticamente ed in continuo, dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

17. È vietato l'utilizzo del digestato per l'umidificazione del compost in maturazione.
18. La miscela avviata alle celle di biossidazione dev'essere conforme alle disposizioni della DGR n. 568/2005, in particolare deve contenere non meno del 30% in peso di materiali lignocellulosici e non più del 50% in peso di FORSU. In ogni caso la presenza di sovvalli nella frazione lignocellulosica non può superare il 50%.
19. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla DGR n. 568 del 2005.
20. Deve essere effettuata una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
21. Dev'essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e la gestione; devono essere evitati possibili percorsi preferenziali e/o vie di fughe, che possano limitare l'efficienza del biofiltro. Il materiale del riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee (es. plastiche e rifiuti). Il biofiltro dovrà essere sottoposto a manutenzione mediante costante integrazione del letto al fine di mantenere l'altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Si dovrà inoltre provvedere ad un periodico rivoltamento del letto, con cadenza almeno semestrale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale.
22. Le emissioni dai biofiltri dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e per i parametri polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico (H_2S) e mercaptani, solventi organici volatili (SOV) devono, comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:

Punto di emissione	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm^3)
B1 (sez.1 sez.2 sez.3)	SOV	25
	H_2S e mercaptani	5
	NH_3	25
	polveri	5

23. I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto.
24. I portoni di accesso all'interno dei capannoni destinati al compostaggio come pure le finestrature dovranno essere di norma chiusi, i portoni aperti solo in fase di transito degli automezzi.
25. Con riferimento ai biofiltri la Ditta è tenuta a garantire il rispetto del limite di 500 UO/mc (UNI EN 13725:2004).

B) Esercizio impianti di produzione di energia

26. La Ditta è autorizzata all'emissione in atmosfera degli effluenti gassosi generati dalla combustione del biogas prodotto dai due digestori di potenzialità complessiva di 18.000 t/anno. L'impianto di recupero energetico (Operazione R1 dell'All. C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è costituito da 3 cogeneratori con potenza elettrica nominale complessiva di 999 kWe e dovrà rispettare in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di avvio/arresto e guasti, i seguenti valori limite:

Inquinanti	Valore limite* (mg/Nm^3)
Polveri	10
HCl	10
Carbonio organico totale	150
HF	2
NO_x	450
CO	500

*valori medi calcolati per un periodo di campionamento di un'ora e riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume.

27. Per gli altri inquinanti dovranno essere rispettati i valori limite minimi di emissione così come indicati nel D.Lgs 152/2006;
28. Il biogas dovrà rispettare le seguenti caratteristiche indicate al punto 2 dell'Allegato 2 - Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.:

- contenuto minimo di CH_4: 30% del volume;
- contenuto di H_2S massimo: 1,5% del volume;
- P.C.I. sul tal quale, minimo: 12.500 kJ/Nm3.

29. I camini devono essere dotati di: adeguata struttura fissa di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.lgs.81/2008 e alla appendice A della Norma UNI UN 13284-1; una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica; apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI ISO EN 16911 -1, 2:2013-UN EN 13284-2:2005-UNI EN 15259:2008), in relazione gli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo.

C) Esercizio impianto di upgrading di biometano

30. L'impianto di upgrading di biometano è autorizzato alla produzione di biometano (Operazione R3 dell'All. C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per la cessione a ditte terze mediante carico su carri bombolai; per l'immissione del metano prodotto in rete la ditta dovrà ottenere le autorizzazioni del caso.
31. Le emissioni di offgas dal camino E7 dovranno rispettare i limiti di cui alla parte I dell'All.I della parte V del D.lgs.152/06.
32. La messa in esercizio del nuovo impianto di upgrading del biometano dovrà essere comunicata alla Regione Veneto e all'ARPAV competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
33. Il termine per la messa a regime del nuovo impianto di upgrading del biometano, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due.
34. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime la Ditta dovrà inviare i risultati del monitoraggio di H_2S al camino E7 in termini di concentrazione e flusso di massa.

D) Scarichi idrici

35. Sono autorizzati i seguenti scarichi in corso d'acqua superficiale:

    - SF1: frazione acque meteoriche di seconda pioggia, eccedente i primi 6,5 mm, di dilavamento delle aree di manovra poste lungo il confine nord dell'installazione
    - SF2: acque reflue provenienti dai trattamenti di depurazione del digestato
    - SM7: dato dalla somma dei seguenti scarichi parziali: acque meteoriche di dilavamento dei tetti del nuovo capannone e della nuova palazzina uffici; acque meteoriche di dilavamento della piazzola ospitante l'impianto di produzione del biometano; frazione acque meteoriche di seconda pioggia, eccedente i primi 6,5 mm, di dilavamento delle aree di manovra poste lungo il confine ovest dell'installazione previo passaggio per idoneo pozzetto di campionamento SP2; acque meteoriche di dilavamento dell'area distribuzione gasolio e dell'area impermeabilizzata di caricamento dei carri bombolai, previo passaggio per idoneo pozzetto di campionamento SP1.

36. I parametri allo scarico dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 -colonna "scarico in acque superficiali" dell'Allegato B al Piano Tutela Acque (Delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05.11.2009 e successive modifiche e integrazioni") .
37. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
38. Gli scarichi devono essere resi sempre accessibili per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto.
39. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
40. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell'impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate, coperte e resistenti alle sostanze ivi stoccate. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei liquidi.
41. I pozzetti per il campionamento degli scarichi devono rispettare la norma UNICHIM 92/75.

E) Rumore

42. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non sostanziali del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.
43. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del D.Lgs 04.08.1999 n. 372.

44. Entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto nel suo assetto definitivo, così come modificato sulla base del nuovo lay out, dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico in prossimità dei ricettori maggiormente esposti, per la verifica della conformità ai limiti di zona previsti dal piano di classificazione acustica comunale. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, ai Comuni di Villa Bartolomea e ad ARPAV.

F) Monitoraggio e Controllo

45. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC rev.04 del 06.12.2017, acquisito con prot.reg. n.513963 del 07/12/2017, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
46. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
47. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, alla Provincia di Verona, al Comune di Villa Bartolomea e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

    - un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
    - una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.

48. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http://www.arpa.veneto.it.
49. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGR 1519 del 26 maggio 2009, e s.m.i.
50. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore, la ditta deve comunicare alla Regione del Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

G. Disposizioni finali

51. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione.
52. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
53. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

54. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
55. I serbatoi e i contenitori di rifiuti liquidi, posti fuori terra, devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento. Il volume di tale bacino deve essere almeno pari a quello del serbatoio e/o contenitore, nel caso di più contenitori potrà essere utilizzato un unico bacino di contenimento di volume pari almeno a 1/3 del volume complessivo dei contenitori e comunque non inferiore a quello di maggiore capacità.
56. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in vigore.
57. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Villa Bartolomea un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:

    - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
    - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
    - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
    - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
    - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

58. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Verona della documentazione attestante l'avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.
59. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
60. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
61. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
62. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà presentare una nuova versione aggiornata del piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000 entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
63. Resta salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di AIA, di provvedere all'eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all'art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, su specifica richiesta dell'Autorità Competente.
64. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.
65. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
66. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

67. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta FERTITALIA Srl con sede legale in Via Frattini, 48, a Legnago (VR) e ubicazione impianto in Località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR), al Comune di Villa Bartolomea (VR), alla Provincia di Verona, al ARPAV Dipartimento di Verona e Osservatorio Regionale Rifiuti, e al B.U.R.V..
68. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato al Decreto n. 12 del 13/03/2018 pag. 1/2

Elenco dei rifiuti ammessi in impianto

Codice CER	Descrizione	R13	R3 C	R3 DA	Note
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (1)	**x**	**x**	**x**	–
02 01 02	scarti di tessuti animali (1)	**x**	**x**	**x**	(2)
02 01 03	scarti di tessuti vegetali (1)	**x**	**x**	**x**	–
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	**x**	**x**	**x**	(2)
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	**x**	**x**		-
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (3)	**x**	**x**	**x**	(2)
02 02 02	scarti di tessuti animali (3)	**x**	**x**	**x**	(2)
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)	**x**	**x**	**x**	(2)
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (3)	**x**	**x**	**x**	(2)
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (4)	**x**	**x**	**x**	–
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (4)	**x**	**x**	**x**	–
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (4)	**x**	**x**	**x**	–
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (5)	**x**	**x**	**x**	–
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (6)	**x**	**x**	**x**	(2)
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (6)	**x**	**x**	**x**	–
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (7)	**x**	**x**	**x**	–
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (7)	**x**	**x**	**x**	–
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (8)	**x**	**x**	**x**	–
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (8)	**x**	**x**	**x**	–
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (8)	**x**	**x**	**x**	–
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (8)	**x**	**x**	**x**	–
03 01 01	scarti di corteccia e sughero (9)	**x**	**x**		–
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	**x**	**x**		–
03 03 01	scarti di corteccia e legno (10)	**x**	**x**		–
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	**x**	**x**		–
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	**x**	**x**		-
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	**x**	**x**		-
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio (10)	**x**	**x**	**x**	–
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	**x**	**x**	**x**	–
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	**x**	**x**	**x**	–
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo (11)	**x**	**x**	**x**	–
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	**x**	**x**	**x**	(2)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	**x**	**x**		(2)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	**x**	**x**		(12)
10 01 02	ceneri leggere di carbone	**x**	**x**		(12)

10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	**x**	**x**		(12)
10 01 15	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	**x**	**x**		(12)
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	**x**	**x**		(12)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	**x**	**x**		–
15 01 03	imballaggi in legno		**x**		–
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	**x**	**x**		(13)
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	**x**	**x**		(14)
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	**x**	**x**		–
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	**x**	**x**		(2)
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	**x**	**x**	**x**	–
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	**x**	**x**	**x**	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	**x**	**x**	**x**	(15)
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	**x**	**x**	**x**	(15)
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	**x**	**x**		-
20 01 01	carta e cartone	**x**	**x**		–
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	**x**	**x**	**x**	(16)
20 01 25	oli e grassi commestibili	**x**	**x**	**x**	–
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	**x**	**x**		-
20 02 01	rifiuti biodegradabili	**x**	**x**	**x**	(17)
20 03 02	rifiuti dei mercati	**x**	**x**	**x**	–

Note:

1. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca.
2. In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale.
3. Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale.
4. Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.
5. Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero.
6. Rifiuti dell'industria lattiero-casearia.
7. Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione.
8. Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao).
9. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili.
10. Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone.
11. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce.
12. Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del DM 5 febbraio 1998.
13. Rifiuto integrato nell'elenco CER di cui all'Allegato 1 alla Determinazione DSEP Verona n. 5494 del 25/10/2010 con Determinazione DSEP Verona n. 562/12 del 13/02/2012.
14. Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti codici CER 19 12 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 04.
15. Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali.
16. A digestione anaerobica: FORSU e percolati da impianti di compostaggio di rifiuti biodegradabili (domestici e assimilabili).
17. Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri).

(Codice interno: 379438)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 13 del 19 marzo 2018

BIOGARDA S.R.L. Impianto di compostaggio in loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR). Riduzione degli impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano. Procedura di V.I.A., approvazione del progetto e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva il progetto e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione in loc. Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 181905 del 30.04.2015, la società BIOGARDA S.r.l. con sede legale a Valeggio sul Mincio (VR) in località Bivio Rosalba (C.F. e P.IVA 03153850239), ha presentato istanza di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014;
- contestualmente alla domanda di cui al precedente punto, è stata depositata presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA;
- il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 01.05.2015 sul quotidiano "Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto e la Regione Lombardia, la Provincia di Verona e la Provincia di Mantova, i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN);
- il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12.05.2015 presso la Casa di Riposo Gaetano Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR);
- verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 222256 del 27.05.2015 la Regione del Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento;
- il proponente, nella seduta del 03.06.2015, ha presentato il progetto alla Commissione Regionale V.I.A.;
- in data 16.07.2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

VISTI i pareri e le osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., formulati da:

- Comune di Marmirolo (ricevuta con prot. n. 261048 del 24/6/2015);
- Parco del Mincio (ricevuta con prot. n. 270487 del 1/7/2015);
- Comune di Valeggio sul Mincio (ricevuta con prot. n. 269577 del 1/7/2015);
- Provincia di Mantova (ricevuta con prot. n. 271288 del 1/7/2015);
- Sig.i Foglia, Remelli e Cordioli (ricevuta con prot. n. 278022 del 6/7/2015);
- Sig.i Morandini e Gardoni (ricevuta con prot. n. 278424 del 7/7/2015);
- ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (ricevuta con prot. n. 302679 del 22/7/2015);
- Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 31672 del 27/1/2016).

DATO ATTO che la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 29.07.2015, avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore V.I.A. con nota prot. n. 377942 del 22.09.2015.

CONSIDERATO che con nota del 27.10.2015, acquisita agli atti con prot. n. 434896 del 28.10.2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle suddette integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 04.11.2015 e comunicata con nota prot. n. 455711 del 10/11/2015.

VISTA la documentazione integrativa, trasmessa dalla Società con nota del 20.11.2015, acquisita con prot. n. 474501 del 20.11.2015, successivamente integrata con l'aggiornamento relativo della documentazione AIA del 04.02.2016, ricevuta dal Settore V.I.A. con prot. n. 43486 del 04.02.2016.

CONSIDERATO che, al fine dell'espletamento della procedura valutativa e dell'approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto presso gli uffici regionali in data 04.02.2016, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli

enti locali e il proponente.

PRESO ATTO della nota della Società proponente, ricevuta con prot. n. 51297 del 10.02.2016, con la quale chiede la sospensione dei termini di Giudizio della Commissione V.I.A. al fine di produrre nel più breve tempo possibile la documentazione progettuale relativa alle criticità emerse nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 04.02.2016.

VISTA la nota prot. n. 109256 del 18.03.2016 con cui si comunica che la Commissione V.I.A., nel corso della seduta del 17.02.2016, ha accolto la richiesta di sospensione del 10.02.2016 per un periodo massimo di 45 giorni.

VISTA la "*Documentazione integrativa in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 4/2/2016"*, trasmessa in data 18.03.2016 dalla società BIOGARDA S.r.l., ricevuta al prot. reg. n. 110369 del 21.03.2016.

CONSIDERATO che il proponente ha presentato in data 02.05.2016 (prot. reg. n. 170980 del 02.05.2016) *"Integrazioni volontarie in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 20/4/2016"*, a seguito di quanto emerso ed evidenziato dall'autorità competente nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 20.04.2016.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Verona a seguito delle succitate integrazioni volontarie, trasmesso in data 22.06.2016 (acquisito con prot. n. 243731 del 22.06.2016) che rettifica il precedente parere contrario.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 357601 del 22.09.2016, è stato comunicato al proponente la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

CONSIDERATO che il nuovo gruppo istruttorio ha incontrato in data 05.04.2017, presso gli uffici della Regione del Veneto, il proponente, gli enti locali e gli uffici regionali competenti, al fine di conoscere le caratteristiche dell'intervento proposto e lo stato dell'istruttoria.

DATO ATTO che, in data 07.07.2017 (ricevuta con protocollo n. 281408 del 10/7/2017), la società BIOGARDA S.r.l. ha presentato *"Integrazioni volontarie"* inerenti la linea di produzione di gesso da defecazione da fanghi, sulla quale nel frattempo sono intervenuti aggiornamenti normativi.

VISTE le osservazioni presentate dal Comune di Marmirolo in data 21.07.2017 (ricevute con prot. n. 299874 del 21.07.2017) sulle integrazioni presentate dalla ditta.

DATO ATTO che in data 25.08.2017 i competenti Uffici regionali per la V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 36037, copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

VISTA la nota n. 368191 del 01.09.2017 con cui la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31.08.2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR n. 3173/2006.

DATO ATTO che a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 06/12/2017, ha espresso, all'unanimità dei presenti, il parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame n. 17, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, posto nell'**Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi, convocata il 14.12.2017, ai sensi dagli artt. 29-quater e 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso (**Allegato A**), facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso, altresì, a maggioranza dei presenti parere favorevole all'autorizzazione del progetto e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della medesima Conferenza di Servizi, che è posto nell'**Allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 1229 del 28.02.2018, ha chiarito una aspetto sollevato da questa stessa Regione del Veneto, circa le competenze regionali nell'adozione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che la succitata sentenza spiega in maniera inequivocabile che: *La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione "caso per caso" ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato*

membro. [...] D'altra parte, la previsione della competenza statale in materia di declassificazione "caso per caso" del rifiuto appare del tutto coerente, oltre che con la citata Direttiva UE, anche con l'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

RILEVATO che, il chiarimento di fonte giurisprudenziale solleva non pochi dubbi di legittimità dei procedimenti in itinere e della possibilità di poter avviare nuove iniziative da parte delle Regioni per il rilascio di provvedimenti di cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter del TUA, secondo gli indirizzi già forniti dal Ministero dell'Ambiente, con circolare del 1 luglio 2016.

RITENUTO quindi, di sospendere, in via del tutto cautelativa, nelle more di un intervento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volto a chiarire il ruolo delle autorizzazioni regionali, il rilascio di autorizzazioni alla cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter del TUA, segnatamente alla operazione di recupero della sostanza organica per la produzione di *"gessi di defecazione da fanghi"* (operazione R3), nella nuova linea P2 dell'installazione.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 104/2010;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 159/2011;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTA la L. R. n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26.03.1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTA la DGR n. 21/2018;

CONSIDERATO che la ditta risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2004;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto in questione, a favore della società BIOGARDA Srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la società BIOGARDA Srl risulta aver presentato in data 28.09.2017 l'istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti di domanda di compatibilità ambientale, di approvazione del progetto e di Autorizzazione Integrata Ambientale, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del provvedimento a favore della società Biogarda S.r.l. che legittimi il proseguimento dell'attività attualmente svolta in impianto e la realizzazione degli interventi progettati.

decreta

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di concludere il procedimento avviato in data 27.05.2015, prendendo atto e facendo proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., contenuto nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 17 del 06.12.2017, posto nell'**Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 17 del 06.12.2017, **Allegato A** al presente provvedimento;
4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto comunicato dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) con la nota prot. n. 368191 del 01.09.2017, con cui ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31.08.2017;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
7. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, considerato il parere positivo della Conferenza di Servizi del 14.12.2017 all'approvazione del progetto e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo parere, posto nell'**Allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
8. che alla ditta BIOGARDA srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), è rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione per il recupero dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, sita in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), catastalmente censita al Foglio 65, mappali nn. 311, 312, 314, 294 e 297 del medesimo Comune, per l'attività individuata al Punto 5.3 *b)* dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i. Il presente titolo autorizzativo legittima:

    a. la prosecuzione dell'attività di produzione del Compost effettuata nella linea P1;
    b. la realizzazione degli interventi nelle sezioni impiantistiche di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani, di trattamento e condizionamento fanghi, linee P2 e P3;
    c. la realizzazione degli interventi migliorativi nella linea di compostaggio in conformità agli elaborati progettuali presentati;

8. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro **12 anni** dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.

    - In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni** a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
    - Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
    - Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;

9. che ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

    - autorizzazione alla realizzazione degli interventi descritti in premessa;
    - all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
    - autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

10. di sospendere, in via del tutto cautelativa, il rilascio dell'autorizzazioni alla cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'operazione di recupero della sostanza organica per la produzione di *"gessi di defecazione da fanghi"* (operazione R3), nella linea P2 dell'installazione;
11. che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L. R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto devono iniziare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi inutilmente detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;
12. di stabilire che, per quanto attiene alle modalità realizzative e di gestione provvisoria dell'installazione, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere;

13. di prendere atto che, per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV la seguente documentazione:

    a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
    b. certificato di collaudo funzionale;
    c. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D. Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
    d. documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
    e. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione;

15. di stabilire che, contestualmente al certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell'installazione nella configurazione di esercizio, al fine di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;
16. che, il rilascio di un'AIA definitiva, nella nuova configurazione impiantistica, è demandata ad un successivo provvedimento subordinatamente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L. R. n. 3/2000;
17. di stabilire che, per la prosecuzione dell'attività della linea di produzione del compost (P1) si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Verona, determinazione n. 2440 del 02 luglio 2015 e s.m.i, fino al rilascio dell'AIA nella configurazione di esercizio ordinario della nuova installazione;
18. di prendere atto che la società BIOGARDA srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), risulta aver presentato in data 28.09.2017 l'istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
19. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;
20. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente Atto;
21. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
22. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
23. il presente provvedimento è comunicato alla ditta BIOGARDA Srl con sede legale e ubicazione dell'installazione in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Provincia di Verona, al ARPAV Dipartimento di Verona e Osservatorio Regionale Rifiuti, e al B.U.R.V.;
24. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

COMITATO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

PARERE n. 17 del 6/12/2017

Oggetto: **BIOGARDA S.R.L. – Impianto di compostaggio Biogarda S.r.l., loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR). Riduzione impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano – Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR) – Comuni interessati: Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**

PREMESSA AMMINISTRATIVA

Con nota prot. n. 181905 del 30/4/2015, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società BIOGARDA S.r.l. con sede legale a Valeggio sul Mincio (VR) in località Bivio Rosalba (C.F. e P.IVA 03153850239), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 1/5/2015 sul quotidiano "Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto e la Regione Lombardia, la Provincia di Verona e la Provincia di Mantova, i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/5/2015 presso la Casa di Riposo Gaetano Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR).

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 222256 del 27/5/2015 il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 3/6/2015.

In data 16/7/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Marmirolo (ricevuta con prot. n. 261048 del 24/6/2015);
- Parco del Mincio (ricevuta con prot. n. 270487 del 1/7/2015);
- Comune di Valeggio sul Mincio (ricevuta con prot. n. 269577 del 1/7/2015);
- Provincia di Mantova (ricevuta con prot. n. 271288 del 1/7/2015);
- Sig.i Foglia, Remelli e Cordioli (ricevuta con prot. n. 278022 del 6/7/2015);
- Sig.i Morandini e Gardoni (ricevuta con prot. n. 278424 del 7/7/2015);
- ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (ricevuta con prot. n. 302679 del 22/7/2015);
- Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 31672 del 27/1/2016).

Allegato A
n. 13 del 19 MAR. 2018

Nel corso della seduta del 29/7/2015, la Commissione Regionale V.I.A., avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore. V.I.A. con nota prot. n. 377942 del 22/9/2015.

Con nota del 27/10/2015, acquisita agli atti con prot. n. 434896 del 28/10/2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4/11/2015 e comunicata con nota prot. n. 455711 del 10/11/2015.

In risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni del 22/9/2015 il proponente ha depositato documentazione integrativa con nota del 20/11/2015, acquisita dal Settore V.I.A. con prot. n. 474501 del 20/11/2015 e successivamente integrata con l'aggiornamento relativo della documentazione AIA in data 4/2/2016, ricevuta dal Settore V.I.A. con prot. n. 43486 del 4/2/2016.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa e dell'approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto in data 4/2/2016, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

In data 10/2/2016 la società proponente ha richiesto con nota (ricevuta con prot. n. 51297 del 10/2/2016) la sospensione dei termini di Giudizio della Commissione V.I.A. al fine di produrre nel più breve tempo possibile la documentazione progettuale relativa alle criticità emerse nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 4/2/2016.

Il Vice Presidente della Commissione nella riunione del 2/3/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota prot. n. 109256 del 18/3/2016 il Settore V.I.A. ha comunicato che la Commissione V.I.A. nel corso della seduta del 17/2/2016 ha preso atto della richiesta pervenuta in data 10/2/2016 accogliendola per un periodo massimo di 45 giorni.

In data 18/3/2016 la società BIOGARDA S.r.l. ha inviato *"Documentazione integrativa in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 4/2/2016"*, ricevuta con prot. n. 110369 del 21/3/2016.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa e dell'approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto in data 20/4/2016, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

A seguito di quanto emerso ed evidenziato dall'autorità competente nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 20/4/2016, la società proponente ha presentato in data 2/5/2016 (ricevuta con prot. n. 170980) *"Integrazioni volontarie in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 20/4/2016"*.

In data15/7/2016 si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto, un ulteriore incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

In seguito alle integrazioni volontarie presentate dal proponente, la Provincia di Verona ha inviato in data 22/6/2016 (ricevuta con prot. n. 243731 del 22/6/2016) il proprio parere favorevole rettificando, alla luce delle modifiche proposte, il precedente parere contrario.

Con nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 è stato comunicata alla società proponente la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

La Giunta regionale ha nominato, con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016, i componenti del nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A. ai sensi della L.R. n. 4/2016.

Nel corso della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 1/2/2017 il Presidente del medesimo comitato ha individuato i componenti dei nuovi gruppi istruttori a cui assegnare l'istruttoria delle procedure V.I.A. in itinere.

Il nuovo gruppo nominato per la procedura in oggetto ha incontrato in data 5/4/2017, presso gli uffici della Regione Veneto, il proponente, gli enti locali e gli uffici regionali competenti, al fine di conoscere le caratteristiche dell'intervento proposto e lo stato dell'istruttoria

In data 7/7/2017 (ricevuta con protocollo n. 281408 del 10/7/2017) la società BIOGARDA S.r.l. ha presentato *"Integrazioni volontarie"* inerenti la linea di produzione di gesso da defecazione da fanghi in merito a cui nel frattempo sono intercorsi aggiornamenti normativi.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

In merito alle integrazioni presentate dal proponente in data 10/7/2017, il Comune di Marmirolo ha presentato le proprie osservazioni in data 21/7/2017 (ricevute con prot. n. 299874 del 21/7/2017).

In data 25/8/2017 gli uffici dell'U.O. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 360037 copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all'U.O. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 368191 del 1/9/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31/8/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto dell'impianto attuale, al catasto dei terreni del Comune di Valeggio sul Mincio.
La superficie attuale misura 19.176 mq, quella di ampliamento 22.144 mq.
Il sito in oggetto si trova compreso tra la strada statale n. 249 e la strada provinciale di Mongabia n. 27.

L'istanza riguarda i seguenti aspetti progettuali proposti dalla ditta:

- Riduzione degli impatti odorigeni dell'impianto di compostaggio attraverso:
  1. il confinamento all'interno di nuovi capannoni delle sezioni esterne di stoccaggio del prodotto finito (compost di qualita) e delle matrici in ingresso (materiale lignocellulosico pulito e triturato), attualmente situati all'esterno del capannone sotto tettoie;
  2. nuova linea di aspirazione dell'aria del nuovo capannone di stoccaggio del prodotto finito e ricircolo della stessa per l'insufflazione del materiale durante la fase di biossidazione accelerata nelle platee PL1 e PL2;
  3. nuova linea di aspirazione dell'aria proveniente dal capannone di maturazione e ricircolo della stessa per l'insufflazione del materiale durante la fase di biossidazione accelerata nelle platee PL3 e PL4;
  4. nuovo biofiltro per il trattamento delle arie esauste.
- Posizionamento di una struttura fissa completamente chiusa e in depressione in grado di accogliere lo stoccaggio e il condizionamento e trattamento dei fanghi civili e agroalimentari per successivo spandimento in agricoltura avente potenzialità totale pari a 20.000 ton/anno.
  All'interno del capannone dedicato si potranno effettuare tre tipologie di lavorazione:
  1. Miscelazione e stoccaggio dei fanghi in lotti e stabilizzazione per 60 gg
  2. Condizionamento dei fanghi con calce e produzione di fango stabilizzato
  3. Produzione di gessi di defecazione attraverso il dosaggio controllato di reagenti quali ossido di calcio e acido solforico.
- Installazione di un digestore anaerobico avente potenzialità totale di trattamento pari a 20.000 ton/anno con produzione di biometano e annesso impianto di trattamento del digestato, per produzione gessi di defecazione per successivo spandimento in agricoltura.

Gli interventi in progetto consentono di portare la potenzialità complessiva dell'impianto a 68.000 ton/anno (da una attuale di 28.000 ton/anno) inserendo (oltre alla già esistente sezione di compostaggio - linea di produzione P1, che non viene ampliata):

- una sezione di condizionamento fanghi - linea di produzione P2 (potenzialità 20.000 ton/anno);
- una sezione di digestione anaerobica e produzione biometano - linea di produzione P3 (potenzialità 20.000 ton/anno).

Le operazione che saranno autorizzate sono:

- R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12.
- R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;

La realizzazione delle ulteriori due linee di processo (P2 e P3) comporta la modifica di tutti i presidi ambientali conseguenti di cui verrà data descrizione (solo per lo stato di progetto) nel capitolo 4.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

Stato di fatto autorizzato:

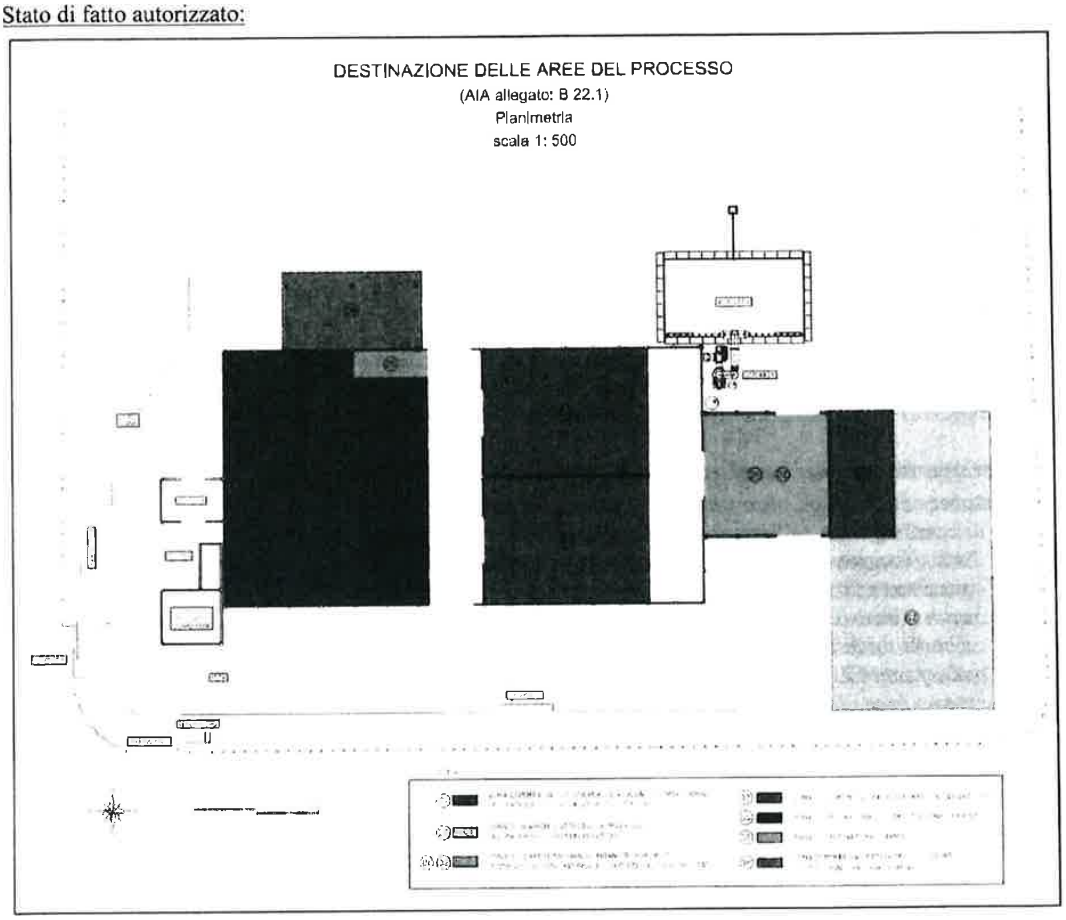

L'impianto attuale consta di un'area scoperta, non pavimentata e non utilizzata per mq 8.375.
La sezione pavimentata, scoperta destinata al transito automezzi è pari a mq 3.957,8. L'area per le piazzole di sosta e per le operazioni di pesatura è contrassegnata con la lettera A.
L'area destinata allo stoccaggio del materialc ligno-cellulosico, sia tal quale che triturato è pari a mq 1.155 ed è individuata dalla lettera C; l'area è coperta da tettoia nella zona C1 per mq 200 e scoperta nella zona C2 per mq 955.

Nelle aree contraddistinte con la U sono presenti le seguenti sezioni:

- U1: Uffici e ricevimento dei mezzi in entrata al primo piano e guardiania al secondo; negli uffici è disponibile la casetta del pronto soccorso, linea telefonica e connessione internet (edificio a due piani);
- U2: tettoia ricovero attrezzi
- U3: officina

L'area contrassegnata dalla lettera D, pari a mq 3.360 complessivi, è destinata all'intero processo produttivo con la sola esclusione dello stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici e relativa triturazione.
All'interno dell'area D sono state determinate le seguenti sotto aree:

- Area D1: scarico dei materiali organici conferiti presso l'impianto per mq 100. La zona è sotto aspirazione funzionante automaticamente per i tempi di utilizzo, poiché è previsto solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico;

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

- Area D2: miscelazione delle varie matrici conferite. E' pari a mq 300 ed è dotata di aspirazione come area presidiata in discontinuità quindi i ricircoli di aria forzata sono legati alle fasi d'uso;
- Area D3: fermentazione accelerata. La zona e dotata di impiantistica completa per lo svolgimento della fermentazione accelerata (insufflazione, aspirazione, controllo di processo, ecc.). Complessivamente e pari a mq 1.400 di cui mq 1.000 di pavimento a platea areata e forzata. L'intera zona e sottoposta ad aspirazione come area non presidiata;
- Area D4: zona di fermentazione per la maturazione e stabilizzazione del compost. Area di mq 1.500 soggetta ad aspirazione come area parzialmente presidiata;
- Area D5: zona dedita alla raffinazione del compost maturo completamente confinata. Area pari a mq 100 in aspirazione puntuale diretta sul vaglio come zona presidiata;
- Area D6: Tettoia di ricovero materiale raffinato, pronto per la consegna alla clientela. Essa e costituito da tettoia avente superficie pari a mq 200, pavimentata, parzialmente confinata.
- Area D7: area di caricamento compost finito prima o dopo la raffinazione, proveniente quindi dalla zona D6 o D4.

Stato di progetto ed ampliamento:

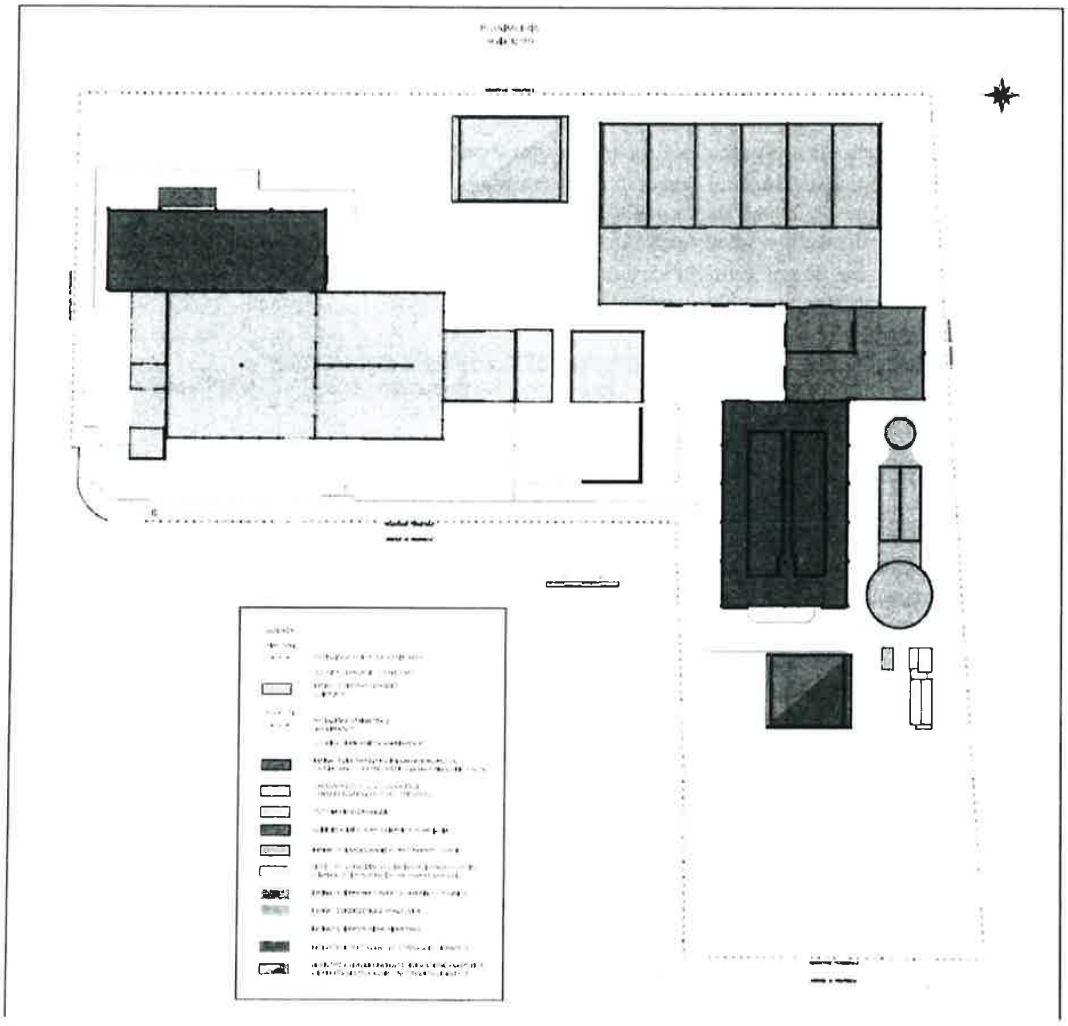

Allegato A al decreto
n. 13 del 09 MAR. 2018

Linea di produzione P1 - impianto di compostaggio

Le modifiche proposte riguardano:

- la costruzione di un capannone in muratura adibito allo stoccaggio del verde triturato per limitare ulteriormente la diffusione di eventuali odori provenienti dalla parziale fermentazione del materiale
- lo spostamento dell'area di ricezione e pre-trattamento del materiale
- la riduzione dell'area scoperta per permettere il transito dei mezzi verso gli altri impianti · Il fabbricato in cls misura 19,50 m x 19,20 m, occupando una superficie pari a 375 mq. E' posizionato in modo da evitare il contatto del materiale triturato stoccato con l'aria che ha direzione prevalente da Est onde evitare l'eventuale diffusione di odori molesti. Possiede quindi tre lati in muratura e un lato aperto orientato a Sud.
- La tettoia di stoccaggio esistente rimane invariata e verrà comunque utilizzata dalla ditta al bisogno.

Verranno inoltre apportate alcune modifiche gestionali per le quali si rimanda alla Relazione.

Tecnica di progetto.

Linea di produzione P2 - impianto di trattamento e condizionamento fanghi

La linea P2 è una linea di nuova introduzione, con una potenzialità di 20.000 ton/anno; in generale l'attività di stoccaggio dei fanghi si può cosi articolare:

- Accumulo dei fanghi di depurazione provenienti dai vari impianti (depuratori o ditte agroalimentari) per ciascuno dei quali sarà stata condotta una fase preliminare di caratterizzazione analitica; l'accumulo dei fanghi avverrà all'interno di diversi lotti nei quali saranno suddivise le vasche di stoccaggio, fino al loro riempimento;
- Miscelazione dei fanghi all'interno di ciascun lotto;
- Aggiunta eventuale di reagenti (calce e/o acido solforico);
- Caratterizzazione analitica del fango o del correttivo in uscita dai singoli lotti, al termine di deposito a lungo termine, sulla base della quale definire i quantitativi di fango da conferire sui terreni agricoli in relazione alle caratteristiche analitiche di questi e alle rotazioni culturali su di essi previste;
- Spandimento dei fanghi presso le aziende agricole ricettrici. Lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi avverrà in un capannone chiuso e presidiato di circa 4.000 mq.

Linea di produzione P3 - impianto di digestione anaerobica e produzione biometano

La potenzialità di trattamento prevista per questo tipo di impianto e pari a 20.000 ton/anno di rifiuto costituito principalmente da F.O.R.S.U..

La linea di produzione P3 sarà costituita quindi dalle seguenti sezioni:

- digestione anaerobica con produzione di biogas
- trattamento di upgrading del biogas a biometano
- trattamento del digestato.

Il biometano prodotto dalla sezione impiantistica di upgrading potrà poi avviarsi a due possibili destinazioni:

- allacciamento diretto alla rete previo ulteriore trattamento di compressione
- stoccaggio sul posto a mezzo di carri bombolai.

Il digestato risultante dalla digestione e successivamente trattato in idoneo impianto per la produzione di gessi di defecazione attraverso il dosaggio di reagenti quali calce viva e acido solforico. Il gesso risultante e successivamente destinato all'utilizzo in agricoltura come correttivo agricolo.

Integrazioni

La ditta ha presentato integrazioni volontarie:

- ha presentato una revisione del progetto recante data 20 novembre 2015 in risposta alle integrazioni richieste con comunicazione avente prot. 377942 del 22/09/2015;
- ha presentato integrazioni volontarie in data 02/05/2016 a seguito della riunione istruttoria avvenuta in data 20/04/2016;
- ha presentato integrazioni volontarie in data 07/07/2017 a seguito delle riunioni istruttorie avvenute in data 05/04/2017 e 31/05/2017.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

Relazione tecnica luglio 2017

La ditta in premessa precisa che

Nelle ultime riunioni istruttorie, la discussione si è incentrata sulle modifiche recentemente introdotte dal D.M. 28.6.2016 (c.d. Collegato Agricoltura 2016) all'All. 3 D.LGS. 75/10 in materia di "gesso di defecazione da fanghi" e, più in particolare, sul coordinamento normativo tra la suddetta novella e la disciplina di cui all'art. 184-ter D.LGS. 75/10.

La Ditta proponente, pur ritenendo che l'attuale quadro normativo risulti chiaro e conforme con l'oggetto della propria domanda di autorizzazione (cfr., al proposito, tutti gli argomenti e le considerazioni di cui al par. 5 del presente elaborato), ha manifestato la propria disponibilità, in ottica collaborativa, a valutare una soluzione progettuale parzialmente diversa da quella oggetto di domanda, che espunga il codice CER 190805 in ingresso alla linea di produzione di gessi di defecazione da fanghi (ma che lo mantenga, al contrario, per la produzione di compost e/o biometano), il tutto nei termini meglio precisati nei par. nn. 3 e 4 del presente elaborato e riassunti nel pannello analitico restrittivo per i rifiuti in ingresso.

Il presente approfondimento intende quindi presentare ed analizzare la suddetta soluzione progettuale, già anticipata ed informalmente discussa con gli Uffici in occasione delle predette riunioni, e deve comunque intendersi quale mero apporto tecnico-collaborativo del privato istante; esso non può essere pertanto interpretato quale rinuncia, nemmeno implicita, all'oggetto della domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta Proponente, che quindi rimane quello indicato nella istanza acquisita al protocollo regionale in data 30/04/2015 al n. 181905, e nei relativi allegati.

La Ditta Proponente, tuttavia, dichiara sin d'ora che qualora l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità in indirizzo, pur non prevedendo l'accoglimento totale della propria domanda, dovesse introdurre, in sede di prescrizioni, le condizioni elencate nel presente elaborato, e queste soltanto, Biogarda s.r.l. si asterrà dal proporre qualsivoglia impugnativa in sede giurisdizionale, prestando quindi preventiva acquiescenza al rigetto parziale della propria domanda nei termini di cui appresso.

La Ditta Proponente si riserva peraltro, in tale ultimo caso (rigetto parziale della propria domanda nei termini qui indicati), di presentare in un secondo momento una nuova domanda di autorizzazione finalizzata ad ottenere tutto quanto richiesto nella propria originaria istanza.

LINEA DI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO FANGHI STATO DI PROGETTO (LINEA DI PRODUZIONE P2)

Tale linea prevedeva la possibilità di differenziare l'attività in tre linee produttive che prevedevano:

1. Trattamento con produzione di fango stabilizzato: ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 2241/2005, allegato A capitolo 1 punto 5, la stabilizzazione dei fanghi avviene mediante: "stoccaggio in lotti a temperatura ambiente senza apporti o prelievi per l'intera durata del trattamento. La durata minima dello stoccaggio è di 60 giorni, utilizzando strutture di stoccaggio idonee ad impedire la dispersione nell'ambiente dei fanghi per dilavamento."
2. Condizionamento con calce con produzione di fango stabilizzato: la miscelazione con calce viva garantisce che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilita del fango, liberando sostanze maleodoranti e permettendo quindi di ottenere un prodotto sicuro, stabilizzato e igienizzato. Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 2241/2005, allegato A capitolo 1 punto 6, la stabilizzazione dei fanghi avviene mediante: "condizionamento con calce che assicuri una miscelazione omogenea di calce e fango. La miscela dovrà raggiungere il pH >12 direttamente dopo calcificazione e mantenere un pH pari almeno a 12 per 24 ore; tale stabilizzazione potrà essere applicata esclusivamente ai fanghi destinati ad essere utilizzati su terreni con pH < 6,5."
3. Trattamento con produzione di fertilizzante (gesso di defecazione): tale attività aziendale prevede la massimizzazione ed ottimizzazione del recupero dei rifiuti conferiti. Si vuole valorizzare il fango conferito fino alla produzione di un fertilizzante – correttivo che, a seguito della miscelazione con calce e dosaggio acido solforico viene depositato in una vasca di trattamento dove rimane per 15 giorni. Tale processo permette, oltre alla stabilizzazione ed igienizzazione, la trasformazione delle matrici organici con formazione di composti umici.

Allegato A al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LINEA DI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO FANGHI (LINEA DI PRODUZIONE P2)

La proposta riguarda solamente il punto 3 del paragrafo precedente per la produzione di gessi di defecazione da fanghi.

PRESENTE FASE AUTORIZZATIVA

Le modifiche riguardano:

- Stralcio del codice CER 190805 per la produzione di gessi di defecazione;
- Applicazione di un pannello analitico restrittivo in ingresso: si applicherà in ingresso il pannello analitico dell'ammendante compostato da fanghi in uscita come previsto dal D.lgs. 75/2010 Allegato 2 (che coincide con il pannello analitico in uscita per i gessi di defecazione da fanghi D.Lgs. 75/2010 Allegato 3).

La produzione e l'utilizzo di compost da fanghi sono applicazioni assodate e testate nel tempo.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del confronto tra i pannelli analitici di interesse:

Cadmio	20	20	1,5	1,5
Cromo totale	750			
Cromo VI			0,5	0,5
Mercurio	10	10	1,5	1,5
Nichel	300	300	100	100
Piombo	750	750	140	140
Rame	1000	1000	230	230
zinco	2500	2500	500	500
IPA (da 25 a 34)	6			6
PCDD/PCDF	50 ngI-TE/kg ss			50 ngI-TE/kg ss
PCB	0,8			0,8

Di conseguenza si sono calcolati i fattori di riduzione che risultano dall'applicazione del pannello analitico dei correttivi agricoli (gessi di defecazione) in ingresso:

Cadmio	20	1,5	13,3
Mercurio	10	1,5	6,7
Nichel	300	100	3,0
Piombo	750	140	5,4
Rame	1000	230	4,3
Zinco	2500	500	5
Cromo totale	1000	-	-
Cromo VI	-	0,5	-

Assumendo tali limiti anche per i rifiuti in ingresso e rinunciando al CODICE CER 190805 la ditta assicura la produzione di un correttivo agricolo conforme alla normativa vigente e a basso contenuto di metalli e altri inquinanti.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

FUTURA FASE AUTORIZZATIVA

Quando lo stallo normativo sarà colmato dall'emanazione di decreti indicanti le caratteristiche appropriate per la definizione di EoW la ditta si riserverà di adeguare il proprio processo e l'ingresso dei rifiuti alle nuove disposizioni.

ELEMENTI CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 184-TER D. LGS 152/06 (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO)

A sostegno il Proponente approfondisce i seguenti temi:

- ✓ utilizzo per scopi specifici: Il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo possono essere dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei prodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli;
- ✓ mercato o domanda per tale sotanza od oggetto: L'obiettivo della produzione dei correttivi agricoli è proprio quello di intervenire sui suoli alcalini o salini delle aziende agricole, aumentando al contempo la sostanza organica in essi contenuta attraverso il recupero di fanghi ed altri prodotti di origine biologica. Tutto questo permette anche la sostituzione dei concimi chimici di sintesi con materiali organici, di valore più stabile e duraturo, recuperando risorse preziose che andrebbero altrimenti perdute. La ditta è in contatto con alcune aziende agricole, ora utilizzatrici dell'ammendante compostato da fanghi, interessate anche all'utilizzo di correttivi agricoli.
- ✓ soddisfacimento dei requisiti tecnici per scopi specifici e rispetto della normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: all'oggi non sono stati elaborati criteri comunitari per tale tipologia di rifiuti. Pertanto, in attesa della loro definizione, la ditta, in questa prima fase autorizzativa, farà riferimento ai criteri riportati nel D. Lgs. 75/2010 (come modificato con il Decreto 28 giugno 2016 pubblicato nella G.U. 12/08/2016, n. 188, art. 1, comma 1).
- ✓ l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana: I fanghi che verranno sottoposti a trattamento sono principalmente fanghi provenienti da industrie agroalimentari e dalle cartiere classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Si ricorda che tutti i fanghi di depurazione conferiti all'impianto sono preventivamente disidratati dal produttore attraverso differenti modalità di trattamento (centrifugazione, nastro pressatura, ecc.) e risultano perciò palabili e non in grado di rilasciare percolati.

Si riassumono di seguito i concetti riportati nella relazione integrativa:

- La potenzialità richiesta per la linea di produzione P2 rimane la medesima pari a 20.000 ton/anno;
- La ditta è disponibile alla rinuncia, per la produzione di gessi di defecazione, dei fanghi caratterizzati dal codice CER 190805;
- Applicazione di un pannello analitico restrittivo ai rifiuti in ingresso;
- E' confermato il rispetto dei requisiti previsti dall'art.184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- E' confermato il rispetto della normativa sui fertilizzanti D.Lgs. 75/2010.

Pertanto la ditta ritiene che la seguente proposta permetta di ottenere un materiale che aderisce alla qualifica di End of Waste, riservandosi come detto in precedenza la possibilità di rivedere e riformulare i propri processi e l'integrazione di altri codici CER non appena la normativa di riferimento sarà chiarita.

Alternative progettuali

Il Proponente ha descritto le considerazioni in merito alle alternative progettuali:

- o l'alternativa zero consiste nel non realizzare gli interventi previsti con conseguente mancata possibilità di evoluzione e miglioramento delle attività di gestione rifiuti.
- o riguardo le alternative strategiche, il presente progetto si presenta già come alternativa strategica, in quanto localizzato in ottima posizione ed in grado si soddisfare in buona misura le esigenze di mercato in materia di gestione rifiuti.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

- per quanto concerne le alternative di localizzazione, è da considerare che la zona scelta non presenta alcun vincolo ostativo tale da limitare od impedire quanto previsto in progetto; inoltre si tratta di implementazione di una autorizzazione già esistente.
- le alternative di processo e strutturali sono quelle relative alle diverse modalità di intervento, di gestione e di mitigazione degli impatti ed è in questa direzione che la ditta ha sviluppato il progetto, anche in ottemperanza ai disposti ed ai criteri definiti dalle MTD. Obiettivo dell'azienda è, infatti, quello di adottare specifici impianti, tecnologie e sistemi di organizzazione e/o gestione delle attività, di monitoraggio e controllo al fine di ridurre al minimo le criticità ambientali e le esternalità negative introdotte nell'ambiente e garantire lo svolgimento di attività compatibili con un ambiente comunque di qualità.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Proponente ha analizzato i seguenti piani e strumenti urbanistici ordinati e sovra-ordianti:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.): secondo tale Piano il sito in esame ricade in fascia di ricarica degli acquiferi; l'area in esame non risulta localizzata all'interno di alcuna zona di tutela paesaggistica, né in aree soggette ad altra tipologia di vincoli o tutele. Inoltre non va ad interessare siti di interesse storico-archeologico individuati dal P.T.R.C..
- Piano d'Area Garda Baldo: secondo tale Piano l'area interessata dal progetto ricade in zona soggetta ad allagamento, nell'ambito con presenza di rilevanti segni storico-testimoniali n. 3 Ambito rurale conoide del Mincio ed in area di rilevante interesse paesistico-ambientale. Il sito non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione. L'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito tale da limitare l'attività di progetto individuato dallo strumento di piano analizzato. Si ricorda che l'impianto è esistente ed in esercizio.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): secondo tale Piano, risulta che l'area di progetto non è interessata da alcuna tipologia di vincolo. Dal punto di vista della classificazione del vincolo sismico, ricade nella classe Bassa. Per quanto concerne la fragilità, ricade in fascia di ricarica degli acquiferi ed in cava estinta e da recuperare.
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.): secondo tale Piano l'area di studio ricade in Ambito del piano cave comunale ed in Area idonea a condizione: attività estrattiva. L'ambito è compreso nell'ATO 3 "Pianura" e una parte dell'area è classificata come zona a Servizio di interesse comune di maggior rilevanza. La tavola 5 Carta delle Azioni di Piano classifica l'ambito in cui ricade l'area di studio come Ambito strategico interessato da Programma complesso. Secondo l'analisi del PAT, il progetto in esame ed i suoi obiettivi si ritengono coerenti con quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.
- Piano degli Interventi (P.I.): secondo tale Piano il progetto in esame ed i suoi obiettivi si ritengono coerenti con quanto disposto dal Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio.

Dalla consultazione degli strumenti settoriali, quali Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali ed il Piano di Assetto Idrogreologico (P.A.I.), si evince che l'area di progetto non risulta interessata da vincoli tali da limitare o impedire le attività in progetto, come si rileva dalle considerazioni riassuntive di seguito riportate:

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.): l'analisi del P.R.T.R.A. del 2004 ha evidenziato che il territorio del Comune di Valeggio sul Mincio è classificato in Zona C per tutti gli inquinanti atmosferici considerati, quali polveri fini (PM10), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), biossido di azoto (NO2), Benzene (C6H6), Ozono (O3), monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2). Sulla base dell'analisi di quanto previsto nel nuovo "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", il Comune di Valeggio sul Mincio ricade in IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura e risulta classificato in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, l'arsenico, il cadmio ed il nichel.

Allegato 4 al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.): secondo tale Piano l'area di progetto in esame ricade nel sottobacino idrografico I026/03 F.T.C.: Tartaro Tione e in zona della ricarica. In riferimento alla Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'area di studio ricade sia in alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi, che in Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po. L'area di progetto non ricade in aree definite sensibili (Carta delle aree sensibili); non ricade in zona vulnerabile né in acquiferi pregiati.
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.): Dall'analisi del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco e della relativa cartografia, nello specifico delle tavole di rischio e pericolo idraulico e delle aree soggette a scolo meccanico, si evince che l'area di progetto qui in esame non ricade in nessuna zona a rischio o pericolo idraulico individuata nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. di cui sopra. Non ricade inoltre in zone a rischio o pericolo geologico e pericolosità da valanga.
- Piano Provinciale Gestione Rifiuti Solidi Urbani: dalla consultazione della cartografia di piano, risulta che l'area di studio ricade all'interno del Piano d'Area Garda Baldo, in permeabilità molto elevata ed in fascia di ricarica degli acquiferi, per cui dovranno essere rispettate le indicazioni delle NTA del Piano, come indicato al capitolo 5 Indicazioni normative del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani.
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali: con nota prot. n. 377942 del 22/9/2015 la Commissione Regionale VIA ha richiesto chiarimenti e integrazioni al proponente riguardo, tra l'altro, la coerenza del progetto con il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (DCR n. 30/2015) con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei vincoli di distanza da abitazioni stabilmente occupate. Il proponente nelle integrazioni presentate il 20/11/2015, facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 delle norme tecniche del Piano rifiuti e ai chiarimenti, a tale riguardo, forniti dalla Direzione Ambiente con nota circolare n. 371117 del 16/09/2015, ha precisato che la proposta progettuale consiste esclusivamente in un ampliamento della capacità complessiva di trattamento limitata ai soli rifiuti non pericolosi, riconducibile pertanto ad una modifica di tipo non sostanziale ai fini programmatori, che non comporta quindi l'applicazione dei vincoli stabiliti dall'art. 13 del Piano rifiuti.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Si rimanda a quanto sintetizzato nel capitolo DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

La ditta ha analizzato le seguenti componenti ambientali:

- uso del suolo: Dalle elaborazioni prodotte si ricava che l'ambito interessato dalle compagini di progetto è classificato come 1.3.1 Aree estrattive e 2.1.1 Seminativi in aree non irrigue, ma si rileva che nell'area indicata come aree estrattive attualmente è presente lo stabilimento della ditta Biogarda, come si ricava dalle immagini tratte da Google earth, e può essere dunque classificato come 1.2.1 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati.
- Atmosfera: Lo stato attuale della qualità dell'aria mostra forti criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri e di biossido di azoto (comunque in miglioramento, negli anni più recenti).
- ambiente idrico: L'area oggetto di studio si trova nella parte settentrionale della Pianura Padana, indicata come "Alta pianura". Nelle immediate vicinanze del progetto non sono presenti, oltre al fiume Mincio, corsi d'acqua naturali mentre è presente sul territorio una rete idrografica artificiale intensamente ramificata, gestita dal Consorzio di Bonifica Veronese. Per quanto riguarda l'aspetto

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

idrogeologico, l'area in esame è posta all'interno del complesso idrogeologico dell'Alta Pianura Veronese che si sviluppa a valle dello sbocco del fiume Adige in pianura e si estende a ventaglio tra l'arco morenico benacense, ad occidente, le propaggini meridionali dei Monti Lessini ad oriente e la fascia delle risorgive a Sud.

- suolo e sottosuolo: Il territorio in esame si trova a Sud-Est delle cerchie moreniche frontali dell'anfiteatro morenico del Garda, e fa quindi parte della piana proglaciale, che costituisce l'Alta Pianura. L'alta pianura, dal punto di vista litostratigrafico è caratterizzata da uno spesso materasso alluvionale a composizione prevalentemente ghiaiosa immerse in una matrice prevalentemente sabbiosa con intercalati livelli a granulometria più fine, limoso-argillosa e talora conglomeratici.
- flora fauna ed ecosistemi: nell'area oggetto di studio e nei pressi della medesima, non sono presenti endemismi floristici e faunistici particolari ne specie rare o in via d'estinzione. La vegetazione è costituita essenzialmente da specie antropofile. La morfologia dell'area è sostanzialmente pianeggiante e l'uso attuale del suolo nell'area vasta di studio è di natura agricola, con diffusi piccoli centri urbani ed ambiti interessati da attività estrattiva o di lavorazione inerti. L'impianto attuale si localizza sul sito di una ex cava, regolarmente restituita allo strumento urbanistico vigente come area agricola.
- Rumore: Sono stati dunque identificati i ricettori potenzialmente più disturbati che rientrano nelle classi III e IV con limiti di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 60 e 50 dB per la classe III e 65 e 55 dB per la classe IV.
- Paesaggio: L'area interessata dalle compagini di progetto si trova inserita in un contesto agricolo ed estrattivo. Infatti l'area in cui sorge l'attuale impianto era una ex cava, regolarmente restituita allo strumento urbanistico vigente come area agricola e poi interessata dalla realizzazione dell'impianto di compostaggio di Biogarda. L'area interessata dall'ampliamento del comparto è attualmente adibita ad area agricola, nello specifico a seminativo.
- salute pubblica: Il comprensorio territoriale verificato dal Proponente comprende il comune di Valeggio sul Mincio. La ditta ha riportato in particolare le ragioni prevalenti di mortalità nel territorio.

Mitigazioni

1. atmosfera: la ditta ipotizza lo scenario di progetto:

- le emissioni odorose provenienti dal sistema di captazione e trattamento arie di progetto che prevede la captazione ed il trattamento di tutte le zone di stoccaggio (2 biofiltri, per un totale di oltre 180.000 Nm3h-1); tale emissione è di tipo attivo poiché convogliata;
- Le emissioni odorose provenienti dal camino di scarico del gas prima dell'upgrading finale, nella sezione di digestione anaerobica; tale emissione è da considerarsi di tipo convogliata e puntale;
- Le emissioni provenienti dal camino posto a servizio della caldaia di riscaldamento dei digestori; tale emissione è da considerarsi di tipo convogliata e puntale;
- L'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori diesel degli automezzi e dei mezzi d'opera a servizio dell'impianto;
- le emissioni in fase di cantierizzazione.

Il Proponente conclude in merito che dopo aver implementato il modello matematico e analizzato i risultati finali si possono formulare le seguenti conclusioni:

- L'area di percezione dell'odore, anche di un solo episodio all'anno (isolinea 1 OUE Nm-3), non raggiunge alcun centro abitato, ma coinvolge le case sparse nell'immediato intorno dell'impianto I limiti imposti dalle citate "Linea guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno", sono ampiamente rispettati;
- il massimo assoluto (per quanto riguarda la media oraria) peggiora di molto poco (mediamente inferiore all'1%) rispetto allo stato attuale;
- il numero di ore di superamento delle soglie di percezione dell'odore migliora nello stato di progetto (con punte di oltre il 3%);

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR 2018

- il fatto di avere due biofiltri (quindi emissioni convogliate, pur con flussi di massa importanti) rispetto alla situazione attuale con 1 biofiltro ed 1 area scoperta (quindi emissione diffusa e non convogliata), comporta picchi lievemente maggiori ma situazioni medie migliori;
- il miglioramento medio valutato sul 98° percentile risulta pari al 15% per lo stato di progetto rispetto allo stato attuale;

Le situazioni meteorologiche associate ai pochi superamenti della soglia di percezione delle unità olfattometriche, sono relative a:

- Periodi estivi, ovvero temperatura dell'aria superiore a 20 gradi;
- Orari notturni, ovvero diminuzione dello spessore dello strato di rimescolamento;
- Umidità relativa elevata, ovvero con valori superiori all'85%;
- Velocità del vento molto bassa (situazione di calma di vento);

2. ambiente idrico:

Il Proponente ritiene che per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, nonostante la bassa soggiacenza della falda e la buona permeabilità dei terreni, alla luce della tipologia di intervento e dei presidi ambientali e strutturali previsti, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

Gli impatti potenziali a carico dei comparti analizzati, originati dalla trasformazione dello stato attuale dell'area in esame, sono i seguenti:

- Alterazione del Regime Idraulico delle Acque Superficiali.
- Alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell'Acquifero di base.
- Contaminazione delle acque superficiali.
- Contaminazione delle Acque di Falda.
- Utilizzo della risorsa idrica.

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, nonostante la bassa soggiacenza della falda e la buona permeabilità dei terreni, alla luce della tipologia di intervento e dei presidi ambientali e strutturali previsti, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, è stata valutata l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche. In ultima analisi è stata valutata la variazione in termini di permeabilità che le opere in progetto comportano. E' così risultato un impatto NULLO per la fase di cantiere e TRASCURABILE per la fase di esercizio.

Per quanto concerne il rischio di alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero di base è stato considerato che il progetto prevede la pressoché totale reimmissione nel terreno delle acque meteoriche. Solo le acque ricadenti sull'area di stoccaggio dei cumuli lignocellulosici depositati all'esterno e, all'occorrenza, per le acque di prima pioggia si prevede il riutilizzo per l'irrigazione dei cumuli. Pertanto, nonostante l'aumento delle superfici di impermeabilizzazione, è risultato un impatto NULLO sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

Per quanto concerne il rischio di contaminazione delle acque superficiali, è stato considerato innanzitutto il fatto che l'opera non interferisce con nessun lineamento idrografico. Considerata la gestione delle acque si può ritenere l'impatto NULLO e per tutte le fasi considerate.

Per quanto concerne il rischio di contaminazione delle acque di falda, si è valutato l'assetto idrogeologico dell'area e verificato il sussistere di una vulnerabilità dell'acquifero elevata a fronte della bassa soggiacienza della falda e della buona permeabilità che caratterizza il primo sottosuolo che, in caso di inquinamento favorisce la propagazione relativamente rapida della contaminazione. Tuttavia, per la fase di cantiere le uniche possibilità di contaminazione sono legate a sversamenti accidentali il cui accadimento si ritiene un'ipotesi abbastanza remota. In fase di esercizio eventuali contaminazioni possono essere riferite unicamente a malfunzionamento del sistema impiantistico. Infatti le acque di processo verranno raccolte in vasche stagne e periodicamente smaltite, le acque meteoriche verranno raccolte, trattate e disperse nel terreno attraverso vasche il cui fondo presenta un franco compreso fra 4 metri in fase di magra e almeno 1 metro in fase di morbida, si ritiene improbabile la possibilità di fenomeni di contaminazione dell'acquifero. Il proponente sostiene che vada peraltro specificata la necessità che tutti i presidi ambientali e strutturali vengano mantenuti nelle perfetta efficienza e che vengano rigorosamente adottate tutte le procedure

Allegato A al decreto
n. 13 del 09 MAR. 2018

gestionali e di controllo previste dal progetto. E' così risultato un impatto TRASCURABILE per entrambe le fasi considerate.
Per quanto concerne l'utilizzo della risorsa idrica (falda), considerando che l'approvvigionamento idrico, effettuato attraverso un pozzo, riguarda esclusivamente i servizi igienici ed eventualmente l'antincendio, non verrà implementato rispetto allo stato attuale, l'impatto è risultato NULLO sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

3. suolo e sottosuolo:
- Sottrazione di suolo e sottosuolo:
La realizzazione dei nuovo fabbricati e di tutte le opere accessorie comporterà la produzione di circa 10.600 mc. Dal momento che il progetto prevede l'integrale riutilizzo in sito del materiale di risulta degli scavi, nella valutazione l'impatto a detta del Proponente è risultato NULLO sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.
- Contaminazione di suolo e sottosuolo:
Nella fase di cantiere, la ditta sostiene che l'assenza di copertura di suolo favorisce una rapida infiltrazione delle perdite e degli eventuali sversamenti alla luce della buona permeabilità dei terreni presenti. Un piano d'intervento, regolamentato e adeguatamente controllato, per la rimozione e lo smaltimento di tali sostanze consentirebbe pertanto di impedire la contaminazione di volumi consistenti di suolo e sottosuolo. Questo ridurrebbe sia le probabilità di accadimento di tali incidenti, che i danni conseguenti, grazie alla possibilità di poter intervenire in maniera rapida ed efficiente, per l'eliminazione dei danni. In tal caso l'impatto legato alla contaminazione delle acque sotterranee è ritenuto TRASCURABILE dalla ditta.
Nella fase di esercizio, l'impermeabilizzazione dei basamenti degli edifici e delle aree esterne, il sistema per la captazione ed il trattamento delle acque di origine meteorica, seguite da una manutenzione ordinaria garantiscono la tutela da possibili eventi di sversamento o infiltrazione nel terreno di sostanze contaminanti; pertanto l'esito degli impatti è ritenuto TRASCURABILE dalla ditta.

4. flora fauna ed ecosistemi:
La ditta sostiene che analizzate le caratteristiche della biosfera dell'area in cui si localizza il medesimo ed alla luce dei risultati delle matrici ambientali svolte nel presente studio, si evince che:

- Non è prevista la perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie riferibili a quelli riportati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
- Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento fauna, si ritiene che non sia oggettivamente probabile, alla realizzazione del progetto in esame, il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione delle specie presenti .

5. rumore
La previsione ha evidenziato che il progetto in esame non determinerà un contributo significativo al clima acustico della zona, pertanto verranno rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica della zona e presso i recettori più prossimi all'attività.

6. paesaggio
Il proponente afferma che una volta analizzato il territorio a vasta scala, esso presenta una forte connotazione agricola dominato da aree prevalentemente occupate da colture agrarie, attività estrattive ed edificato sparso, in cui si inserisce l'opera in esame.
Dal punto di vista simbolico e visivo non sono presenti a livello locale siti di valore storico, percorsi panoramici o storici con cui il progetto possa interagire significativamente in maniera diretta o indiretta .
Di fatto, sia dal punto di vista qualitativo che visivo il progetto non induce sul paesaggio impatti significativi in quanto non vi sono variazioni sensibili nella percezione visiva o qualitativa del paesaggio stesso.
L'intervento non contempla movimenti terra e alterazioni dell'assetto dei suoli tali da determinare modificazioni della morfologia poiché i fabbricati saranno impostati alla quota del piano campagna attuale non incidendo sulla presenza di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno in quanto l'area d' intervento è priva di tali connotazioni.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

Per quanto attiene all'eventuale presenza di compagini vegetali di tipo arboreo l'intervento non produrrà alcuna conseguenza negativa per l'ambiente in quanto nell'area di intervento non è presente alcuna specie significativa ma solo vegetazione coltivata o sinantropica spontanea di tipo arbustivo.

7. salute pubblica
Il Proponente ritiene che il progetto produrrà un impatto trascurabile.

8. aspetti socio-economici
Il Proponente espone le seguenti considerazioni in merito:
Tra gli impatti comuni a tutti i sistemi di gestione dei rifiuti il più evidente e ricorrente è rappresentato dal rifiuto psicologico da parte della popolazione e dal deterioramento dei rapporti con gli abitanti della zona limitrofa all'area in cui sorge l'impianto.
La localizzazione degli impianti di gestione e di trattamento dei rifiuti, come nel caso specifico in esame, ha sempre rappresentato un punto nodale nel processo decisionale connesso alla gestione dei rifiuti e spesso le iniziative sia pubbliche che private nel settore sono state bloccate in seguito a contestazioni di varia origine e di diversa fondatezza, relative in particolare alla scelta specifica del sito.
Questa situazione presenta aspetti paradossali se si considera che si tratta per la maggior parte delle volte di insediare strutture che hanno il precipuo scopo di risolvere un problema sociale evitando l'insorgere di situazioni di pericolo anche per la salute e l'ambiente. Si tratta, infatti, di impianti che dovrebbero essere inseriti nel contesto sociale, inseriti ed accettati sul territorio attraverso gli ordinari strumenti di pianificazione al pari di altri impianti pubblici come quelli di depurazione delle acque reflue. Fra le ragioni che hanno provocato e provocano il rifiuto sociale degli impianti si può osservare una propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente maggiore rispetto ad altre attività antropiche.
La gestione dei rifiuti rappresenta, dunque, un problema rilevante da un punto di vista sociale, economico ed ambientale.
L'impianto in esame offre, di fatto, un servizio importantissimo alla comunità che si concretizza nel compostaggio e produzione di biometano da rifiuti umidi prodotti dalla collettività.
Accanto agli effetti positivi derivanti direttamente dall'attività in esame, esistono anche gli effetti positivi legati all'occupazione; l'impianto in esame, infatti, genererà offerta di lavoro, direttamente e nell'indotto del settore rifiuti.
Per concludere infine si rammenta che in assenza di una corretta ed attenta gestione, e senza l'applicazione delle adeguate misure di mitigazione, potrebbero insorgere e, forse prevalere, alcuni aspetti negativi legati agli impianti di gestione del rifiuti, quali l'inquinamento della falda sottostante (se non fossero previste le impermeabilizzazioni) nonché l'emissione di odori molesti (se la gestione non fosse accurata, e non avvenisse in locali chiusi).

SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Il proponente ha allegato al SIA, ai sensi della DGR n. 2299/2014, la dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA con allegata relazione tecnica, trasmesse entrambe da parte dell'U.O. V.I.A. all'U.O. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisirne un parere in merito.

L'U.O. Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31/8/2017, con la quale:

- *da atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:*
  a. *non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;*
  b. *ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;*

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

- *dichiara che per gli interventi finalizzati al potenziamento dell'impianto di compostaggio Biogarda, in comune di Valeggio sul Mincio (VR), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive cometarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce*
- *prescrive:*
  1. *di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Himantopus himantopus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;*
  2. *di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;*
  3. *di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."*

OSSERVAZIONI E PARERI

1. Comune di Marmirolo

[...] si chiede:
- di verificare, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs 152/06, la sussistenza delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto in seguito a tale trattamento, che in carenza di una disciplina comunitaria o di un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente dovrebbe rifarsi alle disposizioni contenute nel D.M. 05/02/98
- di richiedere al proponente, qualora non ricorrano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, di introdurre una modifica progettuale prevedendo un trattamento aerobico del digestato per la produzione di ammendate compostato misto
- In subordine al precedente punto, che l'autorizzazione all'utilizzo del gesso di defecazione contenga prescrizioni di tipo ambientale su tale materiale, in analogia con quanto previsto per l'ammendante compostato ai sensi del D.lgs 75/2010, in quanto l'analisi delle impurezze fisiche (contenuto di plastiche, inerti litoidi, ecc) e le analisi microbiologiche (Salmonella, E.coli) sono ritenute imprescindibili;
- di tenere in debita considerazione, in sede di definizione delle prescrizioni per l'impiego del gesso di defecazione, l'elevato contenuto in azoto inorganico derivante dal processo di digestione anaerobica della FORSU.
Infine si rileva che l'aumento del traffico veicolare generato dall'ampliamento dell'impianto vedrà interessata anche la viabilità di competenza di questo Comune, su una strada che funge da confine tra il Comune di Marmirolo e quello di Valeggio Sul Mincio, che per dimensioni e caratteristiche tecniche difficilmente potrà sopportare l'importante aumento di carico veicolare previsto. Si rileva inoltre che tutto il traffico verrà scaricato verso il Bivio Rosalba, che per conformazione è considerato critico e con rilevante rischio di incidentalità.
Si chiede pertanto che queste problematiche vengano valutate al fine di garantire la sicurezza dell'utenza, prevedendo interventi strutturali condivisi a carico del proponente.

2. Comune di Valeggio sul Mincio

DELIBERA
1)Di esprimere dal punto di vista Ambientale, le seguenti osservazioni in quanto lo studio presentato

Alleg. A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

non fornisce sufficienti ed esaustivi elementi di approfondimento sugli impatti generati dalla realizzazione delle opere sull'ambiente:
-Nella componente "Atmosfera", per quanto riguarda le emissioni areali e diffuse, derivanti dai motori degli autocarri e dei mezzi d'opera e le emissioni puntuali derivanti dalla caldaia posta a servizio dei digestori, non risultano chiare le conclusioni e il rispetto o meno dei limiti normativi. Manca una modellazione sugli aero-dispersi, dove si possa comprendere, se ai ricettori vi siano superamenti imputabili alle attività dell'impianto. Non sono riportate le Mappe di ricaduta al suolo degli aero-dispersi come per le componenti odorigene;
-Nella componente "Ambiente Idrico", l'ubicazione dei piezometri della rete di monitoraggio della falda si basa sulla direzione di deflusso indicata nella Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale. Tale studio fa riferimento a misure su pozzi che distano significativamente dall'impianto e su un unico periodo di massima (agosto 1994); pertanto, localmente, la direzione di deflusso della falda potrebbe subire delle variazioni di orientamento anche in relazione al periodo di misura (massimo-minimo). Dall'osservazione dei rilievi freatimetrici sull'attuale rete di monitoraggio, condotti tra aprile e agosto 2007, e in particolare per i piezometri PZ01 e PZ02, sono riportate delle misure che si presentano come anomale e che andrebbero spiegate; si ritiene, che la configurazione della rete di monitoraggio della falda dovrebbe rifarsi a un periodo di osservazione della rete attuale di piezometri per almeno un anno a seguito di un rilievo topografico di precisione della bocca foro dei piezometri. Inoltre, si rileva, che nella rete di monitoraggio di progetto, non è previsto alcun piezometro a "valle" del bacino di dispersione L2; rappresentando questo, il sistema principale di ri-immissione delle acque in falda, si ritiene opportuno prevedere un punto di controllo della qualità della falda.
-La capacità disperdente nel sottosuolo delle vasche di laminazione L1 e L2 viene calcolata utilizzando un coefficiente di permeabilità preso a riferimento dal P.I. del comune di Valeggio, in quanto non sono state eseguite prove di permeabilità in sito; nel metodo di calcolo proposto, non si considera la debole soggiacenza della falda rispetto il fondo del bacino (circa un metro nei periodi di massima). In considerazione, della stretta relazione che intercorre tra la permeabilità, la soggiacenza della falda e la funzionalità del sistema, si ritiene che dovrebbero essere utilizzati metodi di calcolo che tengono conto della soggiacenza della falda e un K ottenuto da prove dirette in sito;
-Nella valutazione degli impatti generati dal rumore (Quadro di riferimento ambientale impatti), e più specificatamente nella tabella 6.4/I "Sorgenti sonore", non vi si ha chiara evidenza se sono state considerate le altre macchine e attrezzature impiegate dalla ditta come: pale gommate, benna miscelatrice, vaglio, trituratore, ecc. Data la criticità della matrice ambientale, dove già nel presente studio si propongono mitigazioni al fine di rispettare i limiti normativi d'immissione, si ritiene necessario che vengano considerate e ben specificate tutte le sorgenti sonore per la previsione acustica, al fine di valutare se le mitigazioni proposte siano sufficienti.
-L'ampliamento dell'impianto comporterà un aumento del traffico veicolare indotto medio pari a circa 23 veicoli/giorno complessivi, con un incremento rispetto la stato attuale di 14 veicoli/giorno. Nello studio non si fa alcun riferimento al livello di servizio delle strade e delle intersezioni in relazione all'aumento di traffico indotto. Non è chiaro su quali intersezioni della rete provinciale andranno a gravare maggiormente i mezzi. Non si dichiara se i mezzi in entrata/uscita all'impianto faranno viaggi pieno/pieno o pieno/vuoto. Mancano valutazioni in merito allo stato della rete stradale in termini di efficienza e sicurezza, anche in funzione di eventuali compensazioni che si dovessero rendere necessarie;
-Per i controlli analitici sui rifiuti in ingresso, si fa riferimento alla Tabella B1/1 del D.G.R.V. 2241/05, mentre l'attuale riferimento normativo è la D.G.R.V. n. 235/2009; si rende necessario un adeguamento del progetto.
-Non è stato predisposto idoneo studio di mitigazione ambientale che illustri le sistemazioni esterne
2)Di esprimere da punto di vista Urbanistico le seguenti osservazioni:
a)L'elaborato "SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI, Allegato A 15 - Stralcio PRG" contiene riferimenti agli strumenti urbanistici comunali vigenti non aggiornati. Il PRG ha cessato di produrre effetti a seguito dell'approvazione della 1^ fase del PI - Piano degli Interventi, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2014, e delle successive 2^ fase del PI (DCC n. 81 del 27.11.2015) e 3^ fase del PI (DCC n. 44 del 28.05.2015). Inoltre dal giorno 21.11.2013 è vigente il PAT - Piano di Assetto del Territorio. L'elaborato sopra citato, pertanto, dovrà contenere i corretti riferimenti urbanistici e normativi.
b)Il progettato ampliamento dell'impianto non risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti (PAT e PI). Si riportano di seguito le destinazioni urbanistiche dell'area oggetto di richiesta:
•PAT - Carta dei Vincoli: ambito del Piano cave comunali e presenza di cava

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

•PAT - Carta delle fragilità: penalità ai fini edificatori a causa di attività estrattiva
•PAT - Carta delle trasformabilità: Zona F - Servizi di interesse comune (impianto esistente) e Contesto territoriale destinato alla realizzazione del programma complesso n. 5 Zona cave a sud del territorio comunale previa V.A.S.
•1^ e 2^ fase del PI - Ambito del Piano cave comunale, classificato come zona E agricola e assoggettato alla normativa specifica.
•3^ fase del PI - Zona F - Servizi di interesse comune (impianto esistente) e Ambito del Piano cave comunale, classificato come zona E agricola e assoggettato alla normativa specifica.
Qualsiasi intervento/progetto deve pertanto essere supportato da idonea variante urbanistica al PAT e al PI che riclassifichi le aree interessate dall'ampliamento così da rendere conformi le destinazioni urbanistiche. Tale variante potrà eventualmente essere definita in sede di procedimento di autorizzazione unica e di VIA, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale 10/1999, attivando anche il procedimento di VAS qualora gli uffici regionali lo ritengano necessario. Si da comunque atto che il richiedente, con apposita dichiarazione allegata alla domanda acquisita in atti al prot. 7559 del 29.04.2015, ha dichiarato la non conformità urbanistica.
3)Di dare atto che l'Amministrazione Comunale, si esprimerà definitivamente sull'intervento e sugli aspetti ambientali, edilizi ed urbanistici dello stesso, in sede della conferenza di servizi prevista per la procedura regionale di V.I.A. e A.I.A. e comunque dopo l'acquisizione della documentazione adeguata alle osservazioni che perverranno anche da altri soggetti/enti.
4)Di trasmettere il presente atto alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona, per le procedure e i provvedimenti di propria competenza.

3. Provincia di Mantova

Si chiede [...] al Dipartimento competente di avanzare idonee richieste di approfondimento e di modifica del progetto come di seguito riportate:
1) Per quanto riguarda la gestione delle acque, sia fornita indicazione dei valori limite di emissione allo scarico delle vasche di prima pioggia su suolo, siano forniti i dati reali relativi alle acque provenienti dalla piazzola scoperta C2: smaltite (frequenza annua) o riutilizzate (frequenza, portate, modalità di utilizzo), rilevato che l'impianto di compostaggio è esistente e funzionante;
2) Sempre in relazione alle acque meteoriche interne al sito da gestire, si richiede di motivare la realizzazione di superfici impermeabilizzate superiori a 2000 mq. se è tuttora vigente il comma 10 dell'art 39 del PT.A;
3) Vista l'area di pertinenza dell'impianto, in Â«fascia di ricarica degli acquiferiÂ», circondata da un'ampia zona definita nel PTCP della Provincia di Mantova come "Aree ad alta vulnerabilitÃ degli acquiferi" (art. 51.1 degli IN), si richiede un rilievo topografico di dettaglio del piano di campagna dell'area di intervento, per accertare l'esatta quota sul livello del mare della stessa al fine di determinare l'esatta escursione annua del livello di falda ed il rispetto del franco della stessa. Il piano di campagna del sito Ã¨ infatti ribassato di circa 9 metri rispetto alla quota del Bivio Rosalba e delle strade nell'intorno. Si sono infatti rilevate incongruenze e contraddizioni nella documentazione presentata. [...];
4) stante l'ubicazione dell'impianto in area incuneata nel territorio mantovano, sul quale ricadono prevalentemente i possibili impatti odorigeni, si richiede la revisione del progetto, affinché tutte le lavorazioni (Pl, P2 e P3) avvengano jn ambienti chiusi e in depressione, a partire dallo stoccaggio iniziale. Si chiede inoltre che i biofiltri in progetto rispettino le disposizioni regionali lombarde, in particolare le caratteristiche tecniche previste dalla Dgr 3552/2012 - «Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la rid11zjone de//'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al Dlgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della dg.r. 1 agosto 2003 - n. 1 / 13943», qui sotto riportata. qualora più restrittive di quelle venete [...];
5) Per quanto riguarda le modalitÃ di gestione dell'impianto di aerazione, stante la richiesta di aggiunta di due nuove linee produttive, si ritengono insufficienti i previsti quattro ricambi d'aria all'ora, per cui si valuti di portare il ricambio ad almeno otto l'ora, dimostrando che l'impianto di aerazione ed i biofiltri collegati sono in grado di garantire queste prestazioni;
6) Al fine di evitare la dispersione di componenti odorigene volatili, fortemente percepiti dalla popolazione residente, si chiede l'installazione di porte automatizzate sui capannoni al fine di ridurre al massimo l'apertura delle porte stesse e quindi la fuoriuscita degli odori;
7) Si chiedono approfondimenti precisi e puntuali sulle due destinazioni finali del processo produttivo (P3): linea di connessione alla rete e impianto di caricamento dei carri bombolai, solamente descritte

Allegato A al decreto
n. 13 del 19.MAR. 2018

come possibili. Le due ipotesi hanno infatti impatti differenti in termini di traffico viabilistico ed in termini di infrastrutture da predisporre, che possono modificare il progetto;
8) In merito alla linea di produzione (P3) e alle connesse questioni di sicurezza legate alla gestione e al trattamento del biometano, sia chiesto alla Ditta di produrre tutte le certificazioni e le autorizzazioni connesse al rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. Non si è infatti trovata menzione negli elaborati progettuali di eventuali prescrizioni o indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco e della loro ottemperanza nel progetto presentato;
9) Sia integrato lo studio SIA con l'analisi dell'impatto sul sistema viabilistico derivante dall'insediamento in oggetto, che tenga conto, anche in forma sintetica, dei seguenti aspetti

- *esatta quantificazione dell'aumento del traffico previsto in ingresso e in uscita dall'insediamento (n. mezzi previsti in uscita e n. mezzi previsti in entrata). In relazione alla linea P3 sia specificato inoltre l'ulteriore aumento dei mezzi nel caso del trasporto del biometano tramite carri bombolai;*
- *matrice origine destinazione del traffico generato-attratto dall'insediamento;*
- *principali vie di comunicazione utilizzate da e per l'impianto;*
- *valutazione traffico attuale gravante sulle suddette principali vie di comunicazione [...],*
- *valutazione di idoneità delle stesse (dimensioni, stato di conservazione, etc.) a supportare il nuovo traffico generato-attratto;*
- *valutazione di idoneità delle principali intersezioni (incroci) sulla viabilità di competenza Provinciale (SP 21 ed ex SS 249). Si chiede in particolare di valutare la sicurezza della circolazione sui due incroci critici: "Rosalba' e "Sei vie".*

4. Parco del Mincio

[...] si osserva quanto di seguito Indicato.
L'area su cui insiste l'impianto di compostaggio esistente:

- *interessa il territorio di quattro comuni mantovani a sud-est, sud, ovest e nord-ovest e precisamente: Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana;*
- *è esterna ai confini del Parco Regionale del Mincio, Istituito con L.R. n. 11 dell'8 settembre 2000, ma è posta nelle Immediate vicinanze dello stesso;*
- *è circondata da un'ampia zona definita come "Area di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità" nel P.T.C. del Parco del Mincio e come "Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi" (art. 51.1 degli IN) ed "Aree di ricarica dell'acquifero profondo" (art. 52.2 degli IN) nel P.T.C.P. della Provincia di Mantova. Relativamente a questo aspetto non è sufficientemente chiaro Il rispetto della tutela Idrogeologica e della salvaguardia delle risorse Idriche superficiali.*

L'impianto di compostaggio esistente:

- *si estende su una superficie complessiva di 19.176 mq, mentre l'ampliamento Interesserà ulteriori 22.144 mq;*
- *ha una potenzialità complessiva di 28.000 ton/anno, mentre gli Interventi In progetto consentono di estendere la potenzialità complessiva fino a 68.000 ton/anno;*
- *è caratterizzato da un llnea di produzione Pl, che non viene ampliata, a cui verranno però affiancate due nuove linee produttive: una sezione di condizionamento fanghi - linea di produzione P2 (potenzialità 20.000 ton/anno) e una sezione di digestione anaerobica e produzione blometano - linea di produzione P3 (potenzialità 20.000 ton/anno).*

L'Impianto esistente, che è stato autorizzato dalla Provincia di Verona, ha causato ed ancora causa molestie olfattive del residenti di Pozzolo del Comune di Marmirolo, che sono state oggetto di Incontri tecnici e campagne di monitoraggio, che hanno portato ad un adeguamento strutturale che tuttavia non ha permesso di eliminare completamente i problemi.
E' pertanto ragionevole pensare che 11ncremento dei quantitativi complessivi autorizzati (da 28.000 a 68.000 ton/anno), le caratteristfche del rifiuti (non più solo fanghi, ma anche FORSU), nonchè i processi (oltre al compostaggio, anche la digestione anaerobica e Il condizionamento chimico-fisico del fanghi), possano rappresentare un ulteriore elemento di criticità dal punto di vista degli impatti odorigeni. Questo avrebbe un effetto negativo In termine di fruizione delle aree di pregio agricolo e ambientale del Parco Regionale.
Relativamente al traffico veicolare generato dall'ampliamento dell'impianto si prende atto che vi sarebbe un sostanziale aumento (da 15 a 40 passaggi giornalieri) tale da considerarsi potenzialmente significativo per la viabilità del temtorlo circostante. SI chiede pertanto che. venga valutato l'Impatto sul sistema viabilistico derivante dall'insediamento in oggetto.

Allegato A al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018.

Da ultimo, si chiede che venga presentato un progetto che preveda la piantumazione di piante arboree e arbustive (in minima parte) di specie autoctone tutt'attorno all'Impianto esistente ed a quello proposto in ampliamento, al fine di favorire la risalita e la turbolenza dell'aria e conseguentemente la dispersione degli odorj. Tale Intervento consentirà di limitare anche gli impatti da un punto di vista acustico e visivo.

5. Circolo PD "Adelino Comparotto", Sigg. Foglia, Remelli e Cordioli

[...]
1. La zona in cui è posto l'attuale impianto si trova in una posizione critica e pericolosa per l'ambiente. Infatti l'impianto attuale è collocato sul fondo di una ex cava. Il progetto di escavazione della ghiaia prevedeva che lo scavo fosse eseguito fino a due metri sopra l'escursione massima della falda acquifera sottostante.
Quindi l'impianto esistente è posto a due metri sopra la falda acquifera.
E' la posizione meno indicata per la costruzione di nuove strutture di tipo industriale. Ampliare quindi l'impianto può causare danni alla falda con la probabilità che ciò blocchi il processo produttivo e venga inquinata la falda acquifera . [...] La struttura esistente è quella prevista per l'ampliamento e si trova nella zona di ricarica degli acquiferi. [...]
2.1 assetto viario: [...] I rifiuti non hanno bisogno di caselli autostradali per essere conferiti all'impianto di Valeggio sul Mincio
I rifiuti devono essere prodotti e lavorati in loco. [...]
5.9 Bilancio di massa e potenzialità. Impianto P2 [...]
Devono essere adeguate le strade di accesso all'impianto. Chi paga per l'asfaltatura e la manutenzione?
Come sarà gestito l'aumento del traffico pesante? [...]
Vediamo che il traffico veicolare passa da 64 passaggi/giorno a 108 passaggi/ giorno. Si nota pertanto un notevole aumento dei passaggi veicolari. [...]
2.3 Piano regolatore generale e vincoli. [...] L'impianto attuale della ditta Biogarda srl, avendo una potenzialità produttiva di 36.000 ton/anno di ammendante e fertilizzante può essere considerato come un allevamento intensivo situato in zona agricola. [...]
2.4 Disponibilità dei luoghi. [...] Dalla lettura del preliminare emerge che i terreni non risultano ancora intestati alla ditta Biogarda.

6. Consiglieri comunali Sigg. Morandini e Gardoni del 30.06.2015

1. l'attuale impianto è costruito sul fondo di una ex cava a circa 2 mt dalla falda acquifera. Tale livello risulta a nostro giudizio insufficiente a garantire una opportuna protezione della falda stessa da possibili sversamenti e infiltrazioni. Si trova inopportuna l'affermazione della ditta proponente sul fatto che "Pertanto un eventuale inquinamento della falda presente nel primo sottosuolo dell'area investigata non comporterebbe problematiche relative alla salute pubblica, se non per quanto riguarda le eventuali colture insistenti sull'area stessa irrigate con l'acqua da quest'ultima proveniente", come a voler attribuire un significato irrilevante e secondario ad eventuali inquinamenti della falda che impatterebbero sulle attività agricole.
2. Non risulta chiaro o, quantomeno, studiato adeguatamente l'impatto del maggior traffico veicolare conseguente all'ampliamento dell'impianto in termini di rumorosità, deterioramento del sistema viario, inquinamento dell'aria, impatto sui centri abitati attraversati.
3. Risulta a nostro avviso compromesso il rispetto del principio di prossimità, ribadito anche nell'ultimo Piano Rifiuti approvato dalla Regione Veneto, tra luogo di produzione del rifiuto e suo stoccaggio/lavorazione. E', infatti, la ditta stessa ad affermare che i rifiuti oggetto di lavorazione proverranno anche attraverso arterie autostradali, a sottolineare la distanza tra provenienza e arrivo.

7. ARPAV, data 22 luglio 2015 prot. 302679

1- Produzione di gesso di defecazione
La proposta della ditta di produrre "gesso di defecazione" a partire da fanghi di depurazione, risulta, a parere dello scrivente, non conforme ai requisiti di cui al D.Lgs. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a nonna 'dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", che prevede per tale tipologia di fertilizzante (allegato 3, punto 21) la produzione a partire da "idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio". [...] In modo analogo nella normativa sui fertilizzanti le tipologie di .materiali utilizzabili sono state sempre specificate in modo dettagliato e mai generico. Quindi appare evidente come il termine "materiali biologici" debba essere inteso in senso non estensivo. [...]
Pertanto i fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue, dalla lettura rigorosa di quanto

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

indicato dalla norma stessa, non rientrano tra i componenti utilizzabili per la produzione di gesso di defecazione [...]. È da evidenziare inoltre che i fanghi di depurazione di acque reflue sono prima di tutto rifiuti e come tali dovrebbero essere identificati dal D.Lgs. 75/10 se il loro utilizzo fosse consentito; infatti per il ! fertilizzante "ammendante compostato con fanghi" il citato decreto prevede esplicitamente tra i componenti utilizzabili i fanghi di depurazione. Si osse1va ancora che il gesso di defecazione, in quanto correttivo, dovrebbe essere destinato a "modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipe1 1de1 1li da reazione, salinità, tenore in sodio", come riportato nel già citato D.Lgs.; tipicamente il gesso di defecazione può essere impiegato su terreni alcalini a causa della presenza di sodio in condizioni elevate che, per quanto riguarda il Veneto, si rinvengono solo in prossimità dei litorali marini.

2 – Stabilizzazione dei fanghi

Si ritiene necessario che la ditta approfondisca ed espliciti gli aspetti tecnico/gestionali relativi ai 0 processi produttivi previsti (quali la stabilizzazione dei fanghi e il trattamento del digestato), ponendo particolare attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori e alla tracciabilità dei materiali (in considerazione del fatto che nel medesimo capannone la ditta intende svolgere diverse linee di trattamento). E' opportuno inoltre che la ditta espliciti le modalità operative di campionamento dei fanghi al termine del processo di stabilizzazione, introducendo, se ritenuti necessari, gli opportuni apprestamenti tecnologici che garantiscano l'accesso in ogni punto delle vasche di stoccaggio, al fine di garantire la piena rappresentatività del campionamento.

3- produzione di biometano: in merito alla produzione di biometano, si ritiene opportuno che la ditta valuti la possibilità di inserire a valle dell'impianto di upgrading una sezione di trattamento dell'off-gas, il quale come indicato nell'allegato A.09 alla relazione R.01, è caratterizzato da una concentrazione in acido solforico che, confrontata con dati bibliografici, risulta di molto superiore alla soglia di reversibilità olfattiva di tale sostanza ad elevato impianto odorigeno, oltre a contenere ancora concentrazioni apprezzabili di metano.

8. Provincia di Verona, Verbale n. 3 del 19 gennaio 2016, Deliberazione n. 5

La Provincia delibera:

1. di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, sul progetto avente ad oggetto: "Impianto di compostaggio Biogarda SRL -/oc. Bivio Rosalba -Valeggio sul Mincio (VR) -Riduzione impatti odorigeni del compostaggio -condizionamento e trattamento fanghi -Digestione anaerobica con produzione di biometano", presentato dalla ditta BIOGARDA S.R.L., con sede legale in località Bivio Rosalba, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), con le motivazioni di cui al verbale n. 43 del 18 dicembre 2015 della Commissione provinciale V.LA. che viene fatto proprio ed allegato alla presente sotto la lettera A);

2. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà comunicata alla Regione del Veneto, autorità competente per la procedura di V.I.A. di cui trattasi, al Comune di Valeggio sul Mincio, all'ARPAV Direzione generale, all'ARP A V Dipartimento Provinciale di Verona, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 22, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po -Sezione di Verona (Ex Genio Civile) e alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.

9. Provincia di Verona verbale n. 36 del 15 giugno 2016, Deliberazione n. 77.

La Provincia delibera:

1. di rivedere il precedente parere (di cui alla deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016) e di esprimere parere positivo con condizioni di compatibilità ambientale, sul progetto avente ad oggetto: "impianto di compostaggio Biogarda SRL - loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR) - Riduzione impatti odorigeni del compostaggio - condizionamento e trattamento fanghi - Digestione anaerobica con produzione di biometano", presentato dalla ditta BIOGARDA S.R.L., con sede legale in località Bivio Rosalba, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), con le motivazioni di cui al verbale n. 449 del 27 maggio 2016 della: Commissione provinciale V.I.A. che viene fatto proprio ed allegato alla presente sotto la lettera A);

2. di dare atto che la comunicazione di pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Provincia, sarà inoltrata alla Regione del Veneto, autorità competente per la procedura di V.I.A. di cui trattasi, al Comune di Valeggio sul Mincio, all'ARPAV Direzione generale, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 22, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona (Ex Genio Civile) e alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Estratto verbale n. 449

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

Seduta del 27 maggio 2916
[...] Provincia di Verona Commissione Provinciale Valutazione Impatto Ambientale
[...] Nel presente parere è stata considerata la seguente nuova documentazione integrativa:
- Documentazione inviata dal proponente a seguito della richiesta integraZioni dalla Regione Veneto (nota prot. 377942 del 22/09/2015),. acquisita dalla Provincia di Verona· -Settore Ambiente in data 17/12/2016 [...].
- Documentazione volontaria integrativa acquisita dalla Provincia di Verona - Settore Ambiente con prot. 23317 del 18/03/2016: Relazione tecnica ad integrazione del progetto a seguito di quanto emerso n_ella riunione istruttoria avvenuta presso la Commissione Regionale VIA in data 04/02/2016.
[...] la Commissione VIA della Provincia di Verona rivede il proprio precedente parere ed esprime il proprio parere positivo alle seguenti condizioni:
1. che la tabella citata (tabella 2.5/IV - "Emissione di gas inquinanti da combustione dei motori di autocarri e mezzi d'opera") sia effettivamente riferita ai 40 passaggi - qualora fosse' invece riferita a 15 dovranno essere ricalcolati gli impatti sulla matrice atmosfera;
2. la Commissione VIA Regionale valuti l'opportunità di realizzare la siepe perimetrale con essenze quali il Cupressocyparis feyfandii e il Ligustro japonicum oppure indicare specie autoctone tipiche della pianura veneta.

10. Comune di Marmirolo del 21/07/2017 prot. 299874

In riferimento al progetto in oggetto e alle integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta con nota in data 07/07/2017 con la presente si evidenza che al cap. 5.1.4, nella disamina degli elementi che soddisfano i requisiti dell'articolo 184-ter del D.lgs 152/06, non si citano i potenziali impatti legati all'applicazione dei gessi sui terreni, come ad esempio il rilascio di cattivi odori.
Si chiede pertanto che l'Amministrazione competente approfondisca se le modalità previste per lo stoccaggio (presso il sito di distribuzione) e la distribuzione dei gessi di defecazione sia pienamente coerente con il requisito di assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
Si rileva inoltre che la Ditta si rende disponibile a rinunciare alla produzione di gessi a partire da fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane (CER 190805). A tal proposito si ricorda che questo Comune con nota prot. 8647 del 24/06/2015 aveva già espresso le proprie osservazioni e dubbi sulla trasformazione della FORSU (codice CER 200108) in gessi di defecazione previa digestione anaerobica, temendo soprattutto problemi di contaminazione residua del digestato da plastiche e inerti, chiedendo che per quel tipo di rifiuto fosse previsto il post-compostaggio.
Si chiede pertanto di escludere dai rifiuti destinati a produzione di gessi di defecazione anche il digestato derivante dalla digestione anaerobica qualora prodotto a partire da FORSU (codice CER 200108). [...]

VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE SUL SIA

Gessi di defecazione da fanghi

Il procedimento che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" nella linea P2 in conformità al D.Lgs n. 75/2010 presenta delle difficoltà interpretative e applicative in considerazione della assenza di riferimenti tecnici specifici circa la tipologia e qualità dei fanghi destinabili a tale processo o, più precisamente, non esiste ancora alcuna regolamentazione nazionale o comunitaria che stabilisca sotto il profilo tecnico ed amministrativo i criteri che consentano ai fanghi di cessare la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/06 s.m.i..
Sullo specifico argomento, la Direzione Ambiente con nota prot. n. 158269 del 21.04.2017 ha formulato un preciso quesito ai Ministeri competenti riguardo alla produzione di "gesso di defecazione da fanghi" in relazione alle novità introdotte dal DM 28 giugno 2016 alla norma sui fertilizzanti.
Si rileva, infatti, che in data 28 giugno 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato un decreto che modifica l'Allegato 3 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante *"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*.

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

Tra le modifiche introdotte compare, nell'elenco dei fertilizzanti, un nuovo correttivo calcico e magnesiaco denominato "*Gesso di defecazione da fanghi*" (prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3), definito come *"il prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio"*.

Con il medesimo decreto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha, inoltre, precisato che per "*fanghi*" devono intendersi quelli richiamati nel D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, configurandosi così la possibilità di poter effettuare un processo di recupero che porti alla cessazione della qualifica di rifiuto anche per i fanghi di depurazione attraverso la produzione di un correttivo per i suoli.

Va rilevato altresì che, il D.M. 28 giugno 2016 stabilisce standard tecnici per il "gesso di defecazione da fanghi", che non appaiono compiutamente definibili quale doveroso riferimento all'art 184-*ter* del TUA.

A ciò si aggiunga che il recupero dei fanghi di depurazione ha già una sua regolamentazione nel D.lgs. n. 99 del 1992, il quale disciplina l'utilizzo sui terreni agricoli in conformità alle direttive per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela del suolo e delle acque, fissando i limiti di concentrazione dei metalli pesanti che possono essere presenti nei fanghi stessi (Allegato 1 B).

Inoltre, il D.M. 05 febbraio 1998 al punto 16 dell'Allegato 1 – Sub-allegato 1, "*Rifiuti compostabili*", che stabilisce le modalità per la produzione di compost, prevede la possibilità di utilizzare i fanghi di depurazione nel limite del 35% di sostanza secca. Le caratteristiche di detti fanghi compostabili devono comunque essere conformi all'allegato IB del D.lgs. 99 del 1992 e alle eventuali specifiche disposizioni regionali per i contaminanti non disciplinati dalla norma nazionale.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi che l'intervenuta modifica normativa sui fertilizzanti, finalizzata ad individuare altre forme di recupero dei fanghi di depurazione, differenti rispetto a quelle sopra citate, risulti carente di specifiche indicazioni che, in maniera inequivocabile, individuino le forme di trattamento più idonee a garantire la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi destinati alla produzione di "gessi di defecazione", alle stesse condizioni ambientali e sanitarie previste dalla normativa per l'utilizzo dei medesimi fanghi in agricoltura (D.lgs. 99 del 1992).

Si tenga, altresì, conto che allo scopo di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto nell'ambito del presente procedimento autorizzativo nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente con nota circolare n. 10045 del 1 luglio 2016, risulta fondamentale stabilire se un loro utilizzo *"porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana"* (comma 1, lett. *d)* dell'art. 184-*ter*), tenuto conto che i fanghi di depurazione, a seconda della loro provenienza, possono essere caratterizzati da una rilevante presenza di metalli pesanti, oltre che di microinquinanti organici (Diossine e Furani, IPA e PCB), tant'è che la normativa sull'utilizzo dei fanghi e le conseguenti disposizioni regionali, fissano per tali sostanze dei limiti che condizionano l'autorizzazione per l'uso agronomico.

In tale contesto, si precisa che l'effettuazione di un'attività di recupero che si sostanzia nel processo di *"idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio"* non sia, di per sé, sufficiente a garantire la rimozione o la trasformazione degli inquinanti sopra specificati, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (D.M. 29 gennaio 2007).

Emerge pertanto chiaro il rischio che, in assenza delle garanzie ambientali e sanitarie stabilite dal D.lgs. 99 del 1992, la cessazione di qualifica di rifiuti/fanghi, attraverso la produzione di gessi di defecazione, possa, di fatto, determinare un effettivo rischio per l'ambiente, con possibilità di depositare sul suolo un maggiore quantitativo di inquinanti, anche persistenti e bioaccumulabili, rispetto ad un normale gesso agricolo.

Per questo motivo, il deposito del correttivo da fanghi sul suolo potrebbe persino portare al paradosso che l'impiego di un materiale *"End of Waste"* produca, a seguito di successivi controlli, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti della Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in ragione dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali.

Tutto ciò precisato, si richiamano, altresì, i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sezione III n. 27958 del 6.06.2017, che facendo riferimento all'art. 127 del D.lgs 152/2006 s.m.i. chiarisce i principi che regolano l'uso agronomico dei fanghi: *"il principio espresso dall'art. 127 d.lgs n. 152 del 2006 – secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti – va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui*

Allegato A al decreto
n. 13 del - 19 MAR. 2018

rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.)".

Con particolare riferimento alla definizione di valori e parametri funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti non espressamente disciplinate nel D.Lgs. n. 99 del 1992 e nel D.Lgs. n. 75 del 2010, tale sentenza stabilisce, fra l'altro, che *"l'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Lgs. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati".*

Il trattamento proposto per la produzione di gesso di defecazione si concretizza attraverso l'aggiunta di calce e il dosaggio di acido solforico, garantendo l'igienizzazione e la trasformazione della sostanza organica in sostanze umiche, tuttavia appare chiaro come tale processo da solo non sia in grado di rimuovere eventuali sostanze contaminanti presenti nei fanghi e a maggior ragione quelle non espressamente disciplinate dal D.Lgs n. 99/92 e dal D.Lgs n. 75/2010.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in assenza di precise indicazioni da parte dei Ministeri competenti volte a rimuovere i potenziali rischi di carattere igienico sanitario, si ritiene quindi di escludere dalla linea di produzione dei gessi di defecazione "P2" i fanghi che non rispettino le condizioni previste dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3 e che non rispettino già in ingresso al trattamento i parametri previsti dalla normativa per i correttivi agricoli, D.lgs n. 75/2010.

Da ultimo, si ritiene quindi che non possa essere previsto il trattamento dei fanghi rispondenti alle succitate caratteristiche in commistione con altri rifiuti per la produzione di un correttivo agricolo, se non è espressamente previsto da specifica normativa tecnica e la cui manifesta finalità sia quella di migliorare le successive operazioni di recupero volte a rimuovere o trasformare i contaminanti eventualmente presenti, che possono incidere sugli aspetti ambientali ed igienico-sanitari in fase di utilizzo del correttivo stesso.

Sulla base delle considerazioni su esposte, la ditta ha effettuato una verifica delle caratteristiche intrinseche dei fanghi conferiti in impianto negli anni precedenti, ritenendo, nelle integrazioni di luglio 2017, di espungere dai rifiuti in ingresso alla linea di produzione dei gessi di defecazione i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805), in quanto non in grado di rispettare i succitati limiti e garantendo così che le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nei fanghi in ingresso al processo siano le stesse del prodotto in uscita.

CONCLUSIONI

Si ritiene che il progetto così come presentato e come seguentemente integrato con documentazione trasmessa dal Proponente con lettera del 07/07/2017 "INTEGRAZIONI VOLONTARIE IN SEGUITO ALLE RIUNIONI AVVENUTE IN DATA 05/04/2017 E 31/05/2017" comprensivo della rinuncia del CER 190805, sia approvabile, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo seguente.

VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica e l'Ing. Gianni Dal Moro, Componente esterno del Comitato) esprime ad unanimità dei presenti

Allegato A al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

Atmosfera:

2. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005. Deve essere effettuata una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
3. I portoni delle aree di lavoro devono essere dotati di un sistema automatico che consenta di mantenere sempre in costante depressione gli ambienti, anche durante le fasi di ingresso e uscita dei mezzi.

Scarichi idrici:

4. Le acque meteoriche precipitate sulle superfici scoperte dell'impianto ove sussiste la possibilità di un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, da considerarsi come "acque di prima pioggia" devono essere raccolte mediante un'adeguata rete di captazione ed avviate a vasche di accumulo con possibilità di essere riutilizzate nell'installazione e, per la parte eccedente, conferite ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.

Produzione di gessi di defecazione da fanghi

5. Con riferimento alla linea P2, per la lavorazione che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" possono essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti rispondenti alla definizione di fango, prevista dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, ad esclusione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805).
6. I rifiuti avviati alla produzione di gessi di defecazione da fanghi (prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3 del D. Lgs. n.75/2010) per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, devono rispondere in origine ai limiti posti per i correttivi agricoli dal D. Lgs. n.75/2010.
7. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive cometarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, la società Biogarda srl, nel corso della realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento dell'impianto di compostaggio e del suo successivo esercizio, dovrà provvedere a:
   a) mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Himantopus himantopus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
   b) utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

Allegato al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

c) verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

8. Provvedere ad adeguato mascheramento lungo tutto il confine con essenze arboree e arbustive di specie autoctone tutt'attorno all'impianto esistente ed a quello proposto in ampliamento.
9. Sia eseguita una campagna di rilievi ai fini della valutazione acustica post operam.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

VISTO: Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

CONFERENZA DI SERVIZI

(Art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i)

Venezia, 14 dicembre 2017

DIREZIONE AMBIENTE

Autorizzazione Integrata Ambientale

Oggetto: *Progetto di riduzione degli impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano ottenuto dalla raffinazione del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di rifiuti organici e produzione di gessi di defecazione per uso agricolo.*

1. Premessa.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si rileva che con nota del 30.04.2015 la ditta Biogarda S.r.l., che gestisce l'omonimo impianto di compostaggio sito in Località Bivio Rosalba, nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) ha presentato un progetto relativo a:

- interventi di riduzione gli impatti odorigeni dell'attuale impianto di compostaggio;
- realizzazione di una struttura fissa completamente chiusa e in depressione (capannone) in grado di accogliere lo stoccaggio e il condizionamento e trattamento dei fanghi civili e agroalimentari;
- installazione di un digestore anaerobico e di un annesso impianto di trattamento del digestato.

A seguito dei diversi incontri istruttori promossi dalla competente struttura di VIA nell'ambito della procedura attivata dalla Ditta, sono state depositate dall'istante delle memorie ed integrazioni documentali (citate nel parere reso dalla Commissione V.I.A. a cui si rimanda), che hanno reso possibile la conclusione del procedimento avviato il 05.03.2015.

2. Informazioni generali sull'impianto

2.1. Stato di fatto.

L'impianto è entrato in attività il 10 dicembre 2007, con autorizzazione ad effettuare il recupero di rifiuti organici non pericolosi mediante compostaggio (codice IPPC punto n. 5.3 b).
L'unica linea di produzione attualmente autorizzata è denominata "P 1" ed è dedita alla produzione di Ammendante Compostato di Qualità (ACQ).
La quantità di rifiuti in ingresso all'impianto come da autorizzazione è pari a 28.000 t/a.
La struttura è ubicata sul sito di una ex cava regolarmente restituita allo strumento urbanistico vigente come area agricola.
L'area su cui sorge l'impianto è in zona depressa, al di sotto del piano campagna di circa 13 metri.
Da un punto di vista viario il sito è compreso tra la "*strada statale n. 249*" e la "*strada provinciale di Mongabia n. 21*".
Tali assi viari sono collegati alla viabilità autostradale attraverso il casello di Peschiera del Garda.
La nuova tangenziale favorisce l'accesso all'impianto per la strada statale n. 249 escludendo il transito per il centro abitato di Valeggio sul Mincio.
Il sito è accessibile anche dai caselli autostradali di Verona Nord, Verona Sud e Sommacampagna, percorrendo la strada provinciale n. 24 e la strada statale n. 62.
Catastalmente il sito è censito al foglio n. 65, mappali n. 311, 312 e 314 del comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

La superficie complessiva occupata dall'impianto è di 19.716 mq, di cui 4.220 mq coperta, 6.385 mq scoperta e pavimentata destinata al transito degli automezzi e la restante area, anch'essa scoperta, non è pavimentata.
Il Gestore dell'impianto è iscritto presso la C.C.I.A.A. di Verona (C. F. n. 03153850239 e n. REA VR – 312981) ed è in possesso della certificazione ISO 14001:2004, con scadenza 05.11.2019.

2.2. Atti autorizzativi rilasciati all'impianto

Con determinazione n. 57/09 del 08 gennaio 2009 integrata dalla determinazione n. 152/09 del 15 gennaio 2009 e dalla determinazione n. 7214/09 del 28 dicembre 2009, il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio alla società Biogarda s.r.l. per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti.
Con determinazione n. 1462/11 del 7 aprile 2011, il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha approvato il progetto di variante sostanziale per la realizzazione di un nuovo biofiltro e modifica del sistema di abbattimento degli odori prodotti dal processo di compostaggio.
Con determinazione n. 35/14 del 09 gennaio 2014, il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio fino al 09 gennaio 2019.
Infine, con le modifiche introdotte dal d.lgs n. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE, gli impianti di trattamento aerobico delle frazioni organiche sono stati ricompresi nell'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuti quindi al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale. Per la ditta Biogarda il procedimento autorizzativo si è concluso con il provvedimento di AIA della Provincia di Verona, determinazione n. 2440/15 del 02 luglio 2015.

Questo l'elenco completo dei provvedimenti rilasciati all'impianto:

- ***Determina n. 846/07 del 12 febbraio 2007**, con cui la Provincia di Verona ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Bivio Rosalba della ditta Biogarda Srl, con sede nel comune di Valeggio sul Mincio in via del Solco, 1, loc. Cascina Candida.*
- ***Determina n. 6714/08 del 5 novembre 2008**, in scadenza il 09.01.2009, con cui la Provincia di Verona ha concesso il rinnovo temporaneo e limitato all'autorizzazione all'esercizio provvisorio valido fino al 9 gennaio 2009, rilasciato alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.*
- ***Determina n. 57/09 del 08 gennaio 2009**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha concesso l'autorizzazione all'esercizio valida fino al 9 gennaio 2014, alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.Approvazione del Programma dei controlli.*
- ***Determina n. 152/09 del 15 gennaio 2009**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha integrato l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 9 gennaio 2014, rilasciata alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.*
- ***Determina n. 7214/09 del 28 dicembre 2009**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha integrato l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 9 gennaio 2014, rilasciata alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.*
- ***Determina n. 1462/11 del 7 aprile 2011**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha rilasciato alla società Biogarda srl per l'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba una approvazione del progetto di variante sostanziale per la realizzazione di un nuovo biofiltro e modifica del sistema di abbattimento degli odori prodotti dal processo di compostaggio.*

DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- ***Determina n. 35/14 del 09 gennaio 2014***, *in scadenza il 09.01.2019 con cui la Provincia di Verona ha rilasciato alla società Biogarda srl per l'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.*
- ***Determina n. 2440/15 del 02 luglio 2015***, *con cui la Provincia di Verona ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla società Biogarda srl per la gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati e per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.*

2.3. *Emissioni in atmosfera*

L'impianto è dotato di un sistema di trattamento delle arie esauste costruito da una rete di captazione, da una torre di lavaggio (scrubber) e da un biofiltro.

Lo scrubber garantisce un parziale allontanamento dell'Ammoniaca (NH_3) e l'abbattimento delle polveri, nonché, un controllo della temperatura e il giusto grado di umidità dell'aria avviata al trattamento nel biofiltro.

I limiti di emissione in atmosfera dal biofiltro autorizzati sono i seguenti:

- ammoniaca: 25 mg/Nmc;
- Acido solfidrico (H_2S) e mercaptani: 5 mg/Nmc;
- Carbonio Organico Totale (TOC): 25 mg/Nmc;
- Polveri totali: 5 mg/Nmc.

Per quanto attiene gli odori il limite è compreso tra le 500 unità olfattometriche come valore massimo e le 300 u. o. come valore a regime.

2.4. *Scarichi idrici*

Le acque dell'impianto sono costituite da:

- Acque meteoriche delle coperture (tetti);
- Acque meteoriche dei piazzali;
- Acque di processo;
- Acque nere degli uffici.

La gestione delle diverse tipologie è effettuata in conformità a quanto autorizzato dalla Provincia di Verona, ovverossia:

- Le *acque meteoriche precipitate sulle coperture* sono convogliate con opportuni sistemi di raccolta e scaricate sul suolo per mezzo di una trincea drenante, senza alcun trattamento preliminare.

- Le *acque meteoriche precipitate sui piazzali* sono captate con chiusini e convogliate a due vasche di raccolta di "prima pioggia" da 16 mc ciascuna.
  Parte delle acque raccolte sono riutilizzate per irrigare il compost la restante quantità conferita a corpi ricettori.

- Le *acque di processo* sono costituite da acque di percolazione della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata, da acque di percolazione dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici e da acque di lavaggio delle gomme degli automezzi.
  Le acque di percolazione della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata sono convogliate in tre vasche di raccolta della capacità di 16 mc e, successivamente, riutilizzate per irrigare il compost.
  Le acque di percolazione dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici sono convogliate in una vasca da 80 mc e, successivamente, avviate in una delle precedenti vasche da 16 mc e, da qui, riutilizzate nell'impianto di irrigazione a servizio della fermentazione accelerata del compost.
  Le acque di lavaggio delle gomme degli automezzi sono convogliate in un pozzetto di stoccaggio e conferite ad un impianto terzo autorizzato.

- Le *acque nere degli uffici* sono convogliate e successivamente avviate, per la parte relativa agli scarichi bianchi in un pozzetto sgrassatore e poi al collettore finale, mentre, per la parte relativa agli

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR 2018
REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

scarichi neri avviate ad una vasca Imhoff e poi ad un sistema di dispersione con trincea di subirrigazione a valle.

In base a questo assetto gestionale gli scarichi idrici considerati nell'AIA vigente sono rappresentati dallo scarico finale individuato con la sigla **SF1** e dallo scarico finale individuato con la sigla **SF2**.

2.5. Rumore

Per quanto attiene la componente rumore la ditta è attualmente autorizzata ad esercire nel rispetto dei limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa di settore in relazione ai ricettori presenti e alla classificazione acustica del territorio e, se più restrittivi, a quelli previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

2.6. Processo produttivo: schema a blocchi

Il processo lavorativo svolto sulle matrici organiche in ingresso all'impianto, sulla scorta dell'autorizzazione in essere, è così schematizzabile:

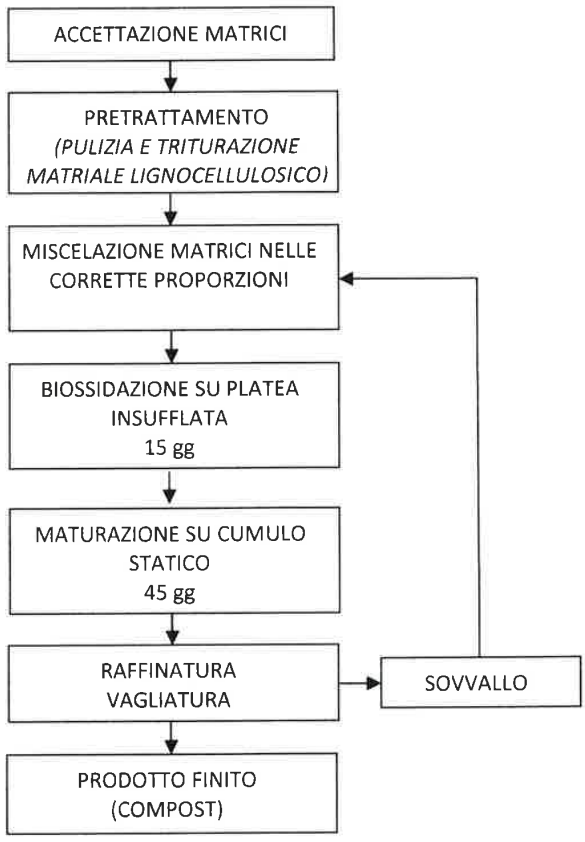

Schema a blocchi processo autorizzato

L'impianto è caratterizzano dalle seguenti componenti:

a. *Zona di scarico dei materiali organici conferiti all'impianto*. In questa zona è presente un sistema di aspirazione che funziona automaticamente per i tempi di utilizzo, ovverossia, per i tempi necessari alle operazioni di scarico. Sono garantiti n. 4 ricambi/ora in quanto zona presidiata durante lo scarico e successiva movimentazione dei rifiuti. Le arie esauste aspirate dal sistema di aspirazione sono convogliate all'impianto di trattamento effluenti gassosi. La pavimentazione è in

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

cemento armato, portante, impermeabile dotato di finitura antiscivolo. La superficie complessiva di questa zona è di mq. 100 e un volume complessivo pari a mc. 900.

b. *Zona di miscelazione delle varie matrici conferite*. Questa zona è situata all'interno di un capannone coperto, chiuso, con pavimento portante ed impermeabile. La pavimentazione è dotata di una leggera pendenza che consente all'eventuale percolato, formatosi durante le fasi di miscelazione, di scolare nel pozzetto di raccolta ed essere convogliato alla vasca di stoccaggio dedicata. La superficie complessiva è di mq. 300 e il volume complessivo di mc. 2.700. La zona è dotata di tubazioni per l'aspirazione dell'aria esausta. Anche in questa zona il numero di ricambi d'aria/ora è di 4 in quanto zona presidiata in cui vengono svolte le fasi di miscelazione e movimentazione dei rifiuti.

c. *Area di fermentazione accelerata (biossidazione)*. Questa zona, situata all'interno del capannone in cemento armato, è dotata di pavimento impermeabile portante. Al di sotto della pavimentazione è presente una rete di distribuzione dell'aria compressa (platea insufflata). L'area è suddivisa in due sub-aree, una in cui è insufflata l'aria, denominata S1 e l'altra dedicata alla movimentazione dei mezzi, detta S2.
Complessivamente il capannone occupa una superficie pari a mq 1.400 per un volume totale di mc. 11.200 ed un volume libero di circa mc. 9.200. L'aspirazione dell'aria esausta e dei gas provenienti dai cumuli è garantita e continua. I gas sono convogliati, tramite la rete di captazione, all'impianto di trattamento delle arie esauste. I ricambi aria/ora sono pari a 2,5 per il volume libero dell'area essendo la zona non presidiata. L'area è dotata di un sistema di irrigazione a pioggia micronizzata che favorisce il mantenimento del corretto grado di umidità all'interno dei cumuli. Il sistema è collegato alla vasca di raccolta del percolato e alla rete idrica di acqua di pozzo per le eventuali integrazioni. La pavimentazione è dotata di un sistema di captazione e convogliamento del percolato.

d. *Area di maturazione e stabilizzazione del compost.* L'Area occupa una superficie di mq 1.500 ed è caratterizzata da un pavimento in c.a. portante, impermeabile. E' costituita da due sub-aree, una dedicata ai cumuli di compost in maturazione e l'altra dedicata agli spazi di manovra dei mezzi. Il capannone è dotato di tubazioni per l'aspirazione delle arie esauste ed il loro convogliamento all'impianto di trattamento effluenti gassosi. Il numero di ricambi aria/ora è pari a 2,5 come zona non presidiata.

e. *Area di raffinazione del compost maturo completamente confinata*. La raffinazione viene eseguita solo se necessaria o richiesta. Essa consiste in una vagliatura e in una separazione di eventuali plastiche o sovvallo, ed è effettuata in un'area avente superficie di mq. 100 ed un volume utile pari a mc. 800. L'area è ricavata nell'ambito dello stesso capannone che ospita le precedenti aree di lavorazione. L'aspirazione durante le operazioni di vagliatura è pari a n. 4 ricambi d'aria/ora.

f. *Area coperta di ricovero materiale raffinato*, pronto per la consegna alla clientela. Quest'area pavimentata è dotata di una tettoia che copre una superficie di mq. 200 ed è parzialmente confinata.

g. *Area di caricamento del compost finito* prima o dopo la raffinazione. Il prodotto raffinato è attualmente stoccato sotto ad una tettoia con pavimento impermeabile portante, avente una superficie di mq 200, in attesa di essere caricato e trasportato presso i clienti/utilizzatori. La tettoia è dotata di eventuali bavette brandeggianti di contenimento e spartiacque di protezione dalle acque meteoriche.

2.7. Rifiuti in ingresso

I rifiuti attualmente autorizzati al conferimento in impianto sono i seguenti:

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

EER	DESCRIZIONE	NOTE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020102	Scarti di tessuti animali	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020103	Scarti di tessuti vegetali	
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020107	Rifiuti della silvicoltura	
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020202	Scarti di tessuti animali	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
030101	Scarti di corteccia e sughero	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
030301	Scarti di corteccia e legno	
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
030309	Fanghi di calcio contenenti carbonato di calcio	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
100102	Ceneri leggere di carbone	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11del D.M. del 05/02/98*
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150103	Imballaggi in legno	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	*Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti CER 191207, 200101, 200108, 200125, 200138, 200201, 200302, 200304.*
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico	*Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali*
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	*Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali*
191207	Legno diverso di cui alla voce 19 12 06	
200101	Carta e cartone	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200125	Oli e grassi commestibili	
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200201	Rifiuti biodegradabili	
200302	Rifiuti dei mercati	

2.8. Operazioni svolte in impianto

Ai sensi degli allegati B alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero svolte in impianto sono:

- **R 3:** "*Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*" operazione a cui è associato il trattamento aerobico delle frazioni organiche per la produzione di compost;
- **R 13: "***Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12".*

3. Proposta progettuale

La proposta presentata intende modificare l'attuale assetto impiantistico e gestionale mediante:

- L'effettuazione di interventi di riduzione degli impatti odorigeni anche tenuto conto della futura configurazione dell'impianto;
- un ampliamento dell'area su cui insiste l'impianto attraverso l'acquisizione di nuovi mappali,
- un incremento delle strutture/attrezzature dell'impianto;
- un aumento della capacità produttiva;
- un incremento delle diverse attività gestionali operate sui rifiuti.

DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Di seguito è riportato uno schema che illustra il nuovo assetto assunto dall'installazione a seguito della realizzazione degli interventi in progetto.

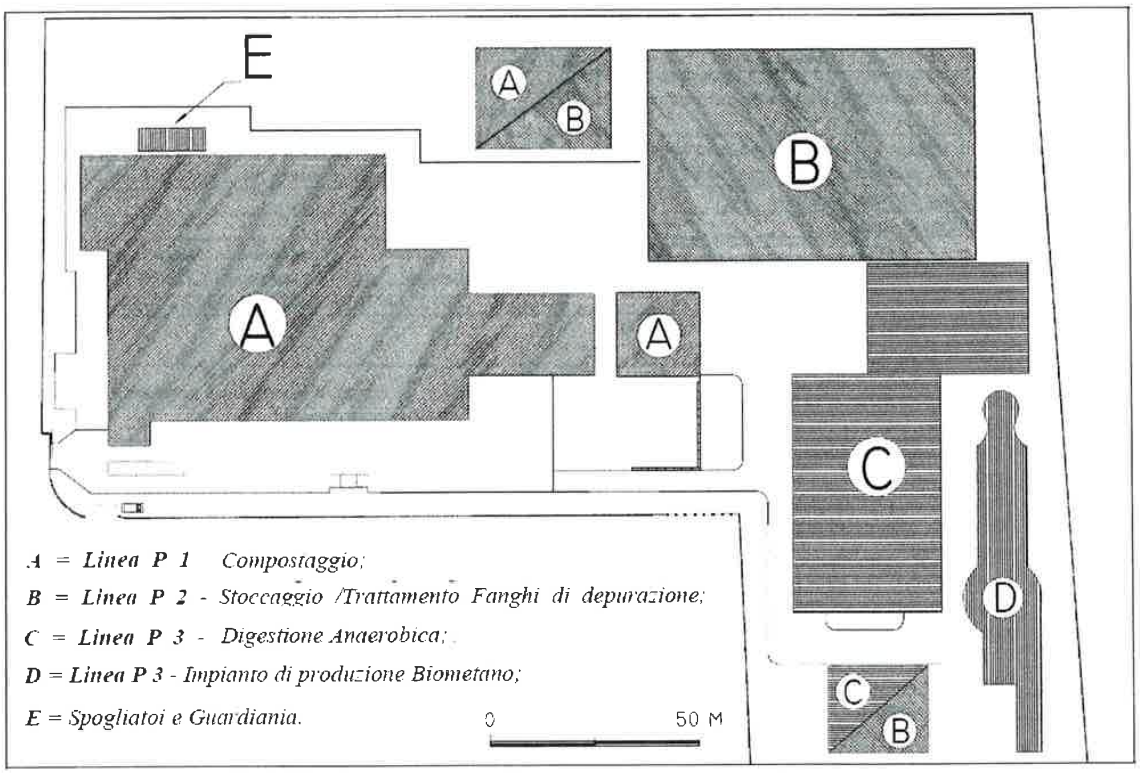

Individuazione nuova configurazione planimetrica dell'impianto

3.1. Interventi di riduzione degli impatti odorigeni

La riduzione degli impatti odorigeni dovuti all'impianto di compostaggio sarà ottenuta confinando, all'interno dei capannoni di nuova realizzazione, le sezioni di stoccaggio del prodotto finito (Compost di qualità) e delle matrici in ingresso (materiale lignocellulosico pulito e triturato), attualmente dislocate all'esterno del capannone sotto a delle tettoie.

Inoltre, è prevista la realizzazione ex novo di una linea di aspirazione dell'aria a servizio nel nuovo capannone di stoccaggio del prodotto finito. L'aria aspirata sarà insufflata nel materiale in lavorazione garantendo il necessario apporto aerobico nelle fasi di biossidazione accelerata nelle platee. L'aria esausta non riprocessata sarà avviata a trattamento nel sistema scrubber più biofiltro esistente.

Analogamente, è previsto di realizzare una ulteriore linea di aspirazione dell'aria proveniente dal capannone di maturazione da mettere in ricircolo e che insufflata consentirà la biossidazione accelerata nelle altre platee.

Infine, è prevista la realizzazione di un nuovo sistema scrubber più biofiltro, in aggiunta a quello esistente, per trattare le arie esauste prodotte nelle nuove linee di produzione P2 e P3.

3.2. Aumento dell'area dell'impianto

L'area interessata dall'impianto, nel nuovo assetto, sarà complessivamente di 41.860 mq catastalmente così individuata:

- Foglio n. 65, mappali: n. 311, 312 e 314 per una superficie di 19.716 mq. (esistente su cui è inserita la linea di produzione del compost);

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

- Foglio n. 65, mappali: n. 297, 299 per una superficie di 22.144 mq. (nuova acquisizione nella quale andranno a ubicarsi le due nuove linee produttive di trattamento e condizionamento dei fanghi e la linea di digestione anaerobica).

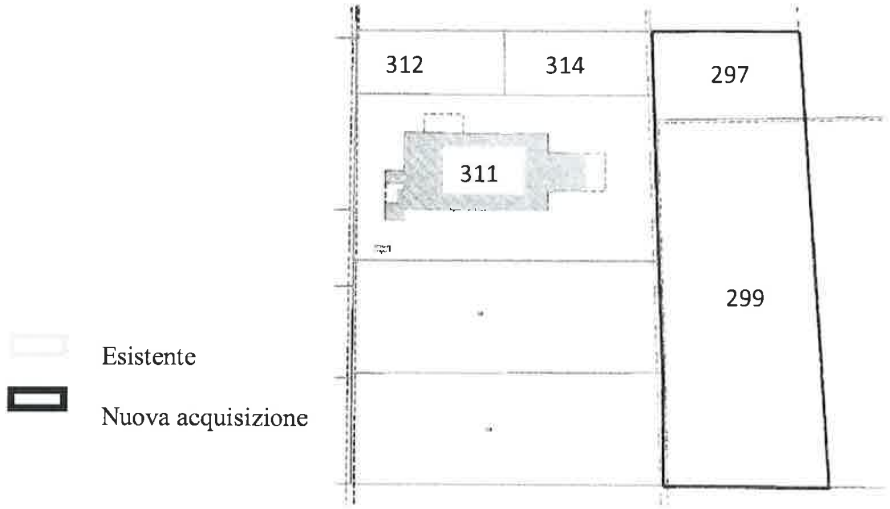

Individuazione nuova area dell'impianto

3.3. Incremento delle strutture/attrezzature dell'impianto

Gli interventi previsti riguardano la **realizzazione di una nuova struttura fissa completamente chiusa e in depressione (Capannone)** in grado di accogliere lo stoccaggio e il condizionamento e trattamento dei fanghi civili e agroalimentari per il successivo spandimento in agricoltura.

In tale capannone, dimensionato per potere accogliere fino a 20.000 t/a di rifiuti, è prevista l'effettuazione delle seguenti lavorazioni:

1) miscelazione e stoccaggio dei fanghi in lotti, nonché, stabilizzazione per un periodo di 60 gg.;
2) condizionamento dei fanghi con calce e produzione di fango stabilizzato;
3) produzione di gessi di defecazione attraverso il dosaggio controllato di reagenti quali ossido di calcio e acido solforico.

Con la realizzazione del nuovo capannone la Linea di produzione P 1 esistente (compostaggio) non varierà l'attuale potenzialità autorizzata.

La nuova struttura (capannone) in muratura sarà adibita allo stoccaggio del verde triturato limitando così ulteriormente la possibilità di diffusione di eventuali odori provenienti dalla parziale fermentazione del materiale.

Il fabbricato in calcestruzzo occuperà una superficie di 375 mq e sarà posizionato in modo da evitare il contatto del materiale triturato stoccato con l'aria esterna che ha direzione prevalente da Est, e ciò allo scopo di evitare l'eventuale diffusione di odori molesti.

La struttura è quindi costituita da tre lati in muratura e un lato aperto orientato a Sud. La sua realizzazione consentirà lo spostamento al coperto dell'area di ricezione e di pre-trattamento del materiale e una riduzione dell'area scoperta per permettere il transito dei mezzi verso gli altri impianti.

La tettoia di stoccaggio esistente è previsto rimanga invariata con possibilità di essere utilizzata dalla ditta all'occorrenza.

Un altro intervento in progetto riguarda l'installazione di un digestore anaerobico per la produzione di biometano della potenzialità complessiva di trattamento di 20.000 ton/anno e di un impianto annesso di trattamento del digestato.

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

3.4. Aumento della capacità produttiva

Per quanto attiene la capacità produttiva, attualmente l'impianto è caratterizzato da una sola linea di produzione definita "P1" che effettua il **compostaggio** della frazione organica.

La proposta progettuale presentata intende **implementare l'attività** autorizzata aggiungendo due nuove linee produttive definite "P2" e "P3", la prima dedicata al **trattamento e condizionamento dei fanghi** e la seconda alla **digestione anaerobica**.

La nuova Linea di produzione P2 (trattamento e condizionamento fanghi) prevede la realizzazione di apposite aree di stoccaggio poste sia all'aperto che all'interno del capannone.

La pavimentazione delle aree di stoccaggio poste all'esterno, avranno opportune pendenze atte a garantire lo scolo delle acque piovane e il convogliamento in un'apposita vasca, per mezzo di pozzetti con griglia, collegati in serie da una condotta interrata.

Le fasi lavorative della linea P 2 sono le seguenti:

1. Accumulo dei fanghi di depurazione provenienti dai vari impianti (depuratori o ditte agroalimentari) per ciascuno dei quali sarà stata condotta una fase preliminare di caratterizzazione analitica; l'accumulo dei fanghi avverrà all'interno di diversi lotti nei quali saranno suddivise le vasche di stoccaggio, fino al loro riempimento;
2. Miscelazione dei fanghi all'interno di ciascun lotto;
3. Aggiunta eventuale di reagenti (calce e/o acido solforico);
4. Caratterizzazione analitica del fango o del correttivo in uscita dai singoli lotti, al termine di deposito a lungo termine, sulla base della quale definire i quantitativi di fango da conferire sui terreni agricoli in relazione alle caratteristiche analitiche di questi e alle rotazioni culturali su di essi previste;
5. Spandimento dei fanghi presso le aziende agricole ricettrici.

Lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi avviene in un capannone chiuso e presidiato di circa 4.000 mq. e lo schema a blocchi del processo è quello di seguito riportato:

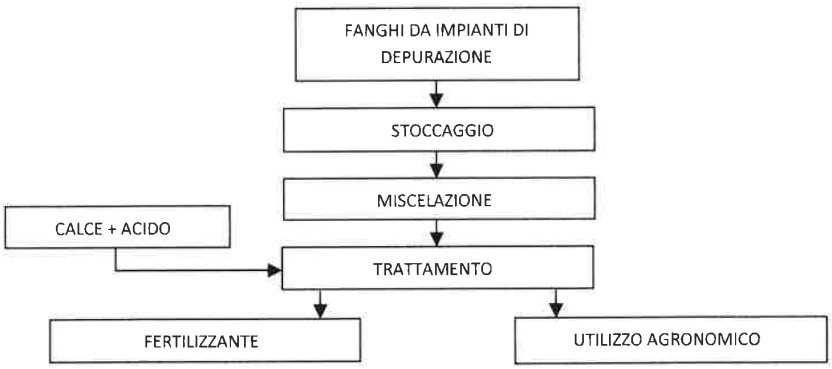

Schema a blocchi Linea P 2

In questa linea è prevista la produzione di "gessi di defecazione" da utilizzarsi a fini agronomici come un possibile correttivo dei terreni.

Va precisato che il gesso di defecazione è ottenuto mediante un processo di idrolisi basica del materiale biologico che sfrutta una reazione chimica ottenuta con calce viva e la successiva precipitazione con acido solforico.

I volumi di digestione sono stati progettati per un funzionamento in regime mesofilo, ma le caratteristiche strutturali ed impiantistiche di tutti gli elementi permettono anche un funzionamento dell'impianto in regime termofilo.

La Linea di produzione P3 (digestione anaerobica e produzione biometano), realizzata anch'essa ex novo, sarà organizzata su tre sezioni:

1. una di digestione anaerobica con produzione di biogas;
2. una di trattamento di upgrading del biogas a biometano;

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

3. una di trattamento del digestato.

In termini gestionali è previsto che, all'interno del capannone confinato, venga effettuato un preliminare trattamento della FORSU finalizzato a separare tale frazione avviabile al processo da altri materiali non destinabili alla fermentazione anaerobica.

In particolare, la separazione sarà effettuata utilizzando un sistema costituito da una tramoggia di carico e da un separatore meccanico in grado di rimuovere, per sbattimento e forza centrifuga, i contaminanti inerti tipo la plastica, metalli, gomma, vetro, sassi, pezzi di tessuti, parti organiche pesanti (ossa) e pezzi di legno.

Il pavimento su cui la FORSU è versata e ribaltata, sarà dotato di un sistema di griglie di raccolta dei colaticci potenzialmente utilizzabili nel macchinario di pre-trattamento del materiale organico in modo da evitare l'uso di acqua per i lavaggi del setaccio, oppure, nella vasca CALIX, qualora ci fosse necessità di bypassare il separatore.

La successiva fase di lavorazione prevede lo stoccaggio del materiale pre-trattato in una vasca posta esternamente al capannone denominata CALIX avente il volume di circa 200 mc e costituirà l'alimentazione dei due digestori anaerobici denominati EUCO.

La FORSU liquida, tramite pompa e tubazioni, sarà prelevata dalla vasca calix e inserita nei due fermentatori EUCO in parallelo.

In base al valore della sostanza solida del materiale verrà aggiunta dell'acqua industriale e di ricircolo (percolati), per ottenere una massa adatta al processo di digestione.

Nella proposta in esame il biometano, ottenuto dalla raffinazione del biogas generato dalla fermentazione anaerobica di rifiuti organici, potrà avere due possibili destini:

- essere immesso nella rete del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- in alternativa, essere utilizzato come carburante per trasporti, attraverso un sistema di distribuzione propria (serbatoi e pompa di erogazione) oppure tramite cessione a ditte terze (carri bombolai).

Lo schema a blocchi del processo effettuato nella Linea 3 è quello di seguito riportato:

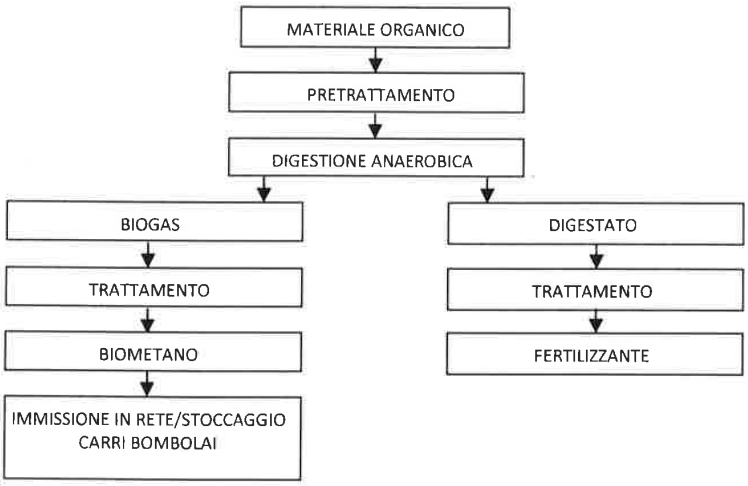

Schema a blocchi Linea 3

4. *Nuova potenzialità di trattamento impianto*

Gli interventi in progetto prevedono di potenziare la capacità complessiva dell'impianto passando da **28.000** ton/anno a **68.000** ton/anno.

La nuova potenzialità verrà conseguita, mantenendo l'attuale linea di produzione denominata P1 a 28.000 t/a, ed inserendo due nuove linee di produzione:

- linea P2 dedicata al condizionamento dei fanghi: potenzialità di **20.000** ton/anno;
- linea P3 dedicata alla digestione anaerobica e alla produzione biometano: potenzialità di **20.000** ton/anno.

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

5. *Tipologia di rifiuti in ingresso previsti in progetto*

Il proponente conferma l'elenco dei rifiuti già approvato senza inserire ulteriori nuovi codici.
Le tipologie di rifiuti, sia speciali che urbani, che potranno pertanto essere conferite in impianto sono:

- Fanghi di depurazione provenienti sia dal comparto industriale (agroalimentare, cartaria, tessile naturale) che dal comparto urbano;
- Residui verdi e lignocellulosici;
- Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);
- Deiezioni zootecniche;
- Residui organici da industrie agroalimentari o altre tipologie previste.

6. *Operazioni da svolgere nell'istallazione in progetto*

Ai sensi degli allegati B e C alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, oltre alle attività R3 e R 13 nella linea di compostaggio – P1, la ditta intende effettuare:

- nella linea di condizionamento fanghi - P2:
  a. stoccaggio funzionale di fanghi (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12)
  b. trattamento preliminare di condizionamento fanghi (**R12**: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)
  c. spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (**R10**: Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia)
  d. recupero di sostanza organica per la produzione di gessi di defecazione da fanghi (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- nella linea di digestione anaerobica, la produzione di biogas sottoposto a raffinazione per la produzione di biometano - P3 (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

7. *Rese di processo*

In termini progettuali l'impianto è progettato per produrre fino a 165 Nmc/h di biometano, equivalente ad una produzione di energia elettrica da 0,7 MW elettrici.
Per il momento, la ditta non ha individuato il destino finale del biometano prodotto che può essere:

1. immetterlo nella rete del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione a terzi;
2. in alternativa, utilizzato come carburante per trasporto, attraverso un sistema di distribuzione propria (serbatoi e pompa di erogazione) oppure tramite cessione a ditte terze (carri bombolai).

Per quanto riguarda la produzione di "gessi di defecazione" il qualitativo annuo atteso è di 17.000 t.
In termini di bilancio di massa a fronte di un quantitativo di 20.000 t/a (pari a 55 t/g e in termini volumetrici a 110 mc/g) di FORSU avviata al processo, la produzione di biogas attesa è di 2.600.000 mc/anno di cui 80.000 mc/a impiegati come autoconsumo per la caldaia che alimenta il processo.
Il biogas utile prodotto è quindi pari a 2.520.000 m^3/a (in termini di produzione oraria 300 Nm^3/h) che può essere trasformato mediante la raffinazione in 1.386.000 m^3/a (in termini di produzione oraria 165 Nm^3/h) di biometano commercializzabile.
Il quantitativo di 20.000 t/a di biomassa (FORSU) convertito in biogas è pari a 3.328 t/a mentre il quantitativo di digestato prodotto è pari a 16.672 t/a.

8. *Gestione delle acque*

La realizzazione degli interventi in progetto non modifica l'attuale assetto gestionale delle acque e pertanto sono riproposte le stese modalità gestionali autorizzate con decreto provinciale.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

9. *Gestione delle arie esauste*

Le modifiche interesseranno la rete di captazione e convogliamento delle arie esauste nonché il sistema di filtraggio e trattamento in serie costituito dallo scrubber e dal biofiltro.
Al biofiltro esistente verranno avviate, previo pretrattamento con lo scrubber, oltre alle arie esauste provenienti dall'esistente linea di compostaggio (linea P1), anche una quota della arie esauste prodotte nello stabile che ospita lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi di depurazione (Linea P2), mentre, al nuovo biofiltro, posizionato verso sud, saranno avviate, sempre previo pretrattamento, la restante parte delle arie esauste prodotte nello stabile che ospita lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi di depurazione (Linea P2), nonché, tutte le arie esauste prodotte nello stabile di digestione anaerobica (Linea P3)
Si individueranno, quindi, due punti emissivi (PE 1 e PE2), come indicato nell'Appendice D.

Nello specifico gli interventi che riguarderanno **la rete di captazione** sono:

- la modifica della linea di aspirazione dell'area di maturazione mediante l'inserimento di una nuova sezione che convoglia le arie provenienti dall'area di maturazione verso i motori che alimentano l'insufflazione delle platee PL3 e PL4;
- la modifica della linea di aspirazione dell'area di raffinazione del materiale maturo dislocata nell'attiguo nuovo capannone;
- Per garantire la qualità dell'aria all'interno del nuovo capannone è prevista la realizzazione di una nuova linea di aspirazione delle arie garantendo 1 ricambio d'aria/ora. Tale volume di aria sarà ricircolato alle platee PL1 e PL2. Il ricircolo sarà maggiormente utile nei mesi più freddi dell'anno in quanto permetterà ai cumuli di ricevere aria ad una temperatura più elevata e con un minore carico di umidità.

Per quanto attiene il **sistema di filtraggio e trattamento** è previsto, pertanto, un aumento della superficie filtrante complessiva mediante l'aggiunta di un nuovo biofiltro a sud della proprietà.

10. *Rumore*

Il livello di emissione sonora calcolato, come media sulle 8 ore, che è stato rilevato in campo aperto ad una distanza di 3 m è pari a 85 dB(A).
Tale valore è il risultato dell'aggregazione di tutte le componenti del sistema che emettono rumore (pompe, valvole, compressore, etc).

11. *Applicazione BAT*

Con le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta in data 02.05.2016 è stato trasmesso la Scheda D aggiornata con le informazioni riguardanti le MTD applicate in impianto.

12. *Verifica dei requisiti soggettivi ex art. 16, comma 4, della Normativa di Piano del PRGRUS vigente.*

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4 della Normativa di Piano inserita nell'Allegato A del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29.04.2015, la Ditta Biogarda srl con sede in Loc. Bivio Rosalba, Valeggio sul Mincio (VR), dichiara di essersi costituita con atto del 02/08/2001, di essere iscritta alla Camera di Commercio di Verona al numero Repertorio Economico Amministrativo 312981. La Ditta svolge l'attività di recupero di rifiuti mediante compostaggio dal 2002 e dichiara di disporre di adeguate risorse economiche ed umane.

13. *Osservazioni istruttorie e conclusioni*

Linea di condizionamento fanghi

Il proponente richiede l'autorizzazione per l'operazione di recupero R10 "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", tuttavia tale attività è oggetto di uno specifico provvedimento autorizzativo, ai sensi del D.lgs n. 99/92, riguardante lo specifico terreno agricolo in grado, per caratteristiche intrinseche e colturali, di

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

ricevere i fanghi condizionati. La proposta progettuale fa, infatti, riferimento allo *"Spandimento dei fanghi presso le aziende agricole ricettrici"*, pertanto l'istanza non contiene gli elementi necessari per rilasciare l'autorizzazione all'operazione di recupero R10 di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, che dovrà essere oggetto di specifico provvedimento autorizzativo legato ai terreni in grado di ricevere i suddetti fanghi.

Gesso di defecazione da fanghi.

Il procedimento che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" nella linea P2 in conformità al D.Lgs n. 75/2010 presenta delle difficoltà interpretative e applicative in considerazione della assenza di riferimenti tecnici specifici circa la tipologia e qualità dei fanghi destinabili a tale processo o, più precisamente, non esiste ancora alcuna regolamentazione nazionale o comunitaria che stabilisca sotto il profilo tecnico ed amministrativo i criteri che consentano ai fanghi di cessare la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/06 s.m.i..

Sullo specifico argomento, la Direzione Ambiente con nota prot. n. 158269 del 21.04.2017 ha formulato un preciso quesito ai Ministeri competenti riguardo alla produzione di "gesso di defecazione da fanghi" in relazione alle novità introdotte dal DM 28 giugno 2016 alla norma sui fertilizzanti.

Si rileva, infatti, che in data 28 giugno 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato un decreto che modifica l'Allegato 3 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante *"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*.

Tra le modifiche introdotte compare, nell'elenco dei fertilizzanti, un nuovo correttivo calcico e magnesiaco denominato "*Gesso di defecazione da fanghi*" (prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3), definito come *"il prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio"*.

Con il medesimo decreto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha, inoltre, precisato che per "*fanghi*" devono intendersi quelli richiamati nel D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, configurandosi così la possibilità di poter effettuare un processo di recupero che porti alla cessazione della qualifica di rifiuto anche per i fanghi di depurazione attraverso la produzione di un correttivo per i suoli.

Va rilevato altresì che, il D.M. 28 giugno 2016 stabilisce standard tecnici per il "gesso di defecazione da fanghi", che non appaiono compiutamente definibili quale doveroso riferimento all'art 184-*ter* del TUA.

A ciò si aggiunga che il recupero dei fanghi di depurazione ha già una sua regolamentazione nel D.lgs. n. 99 del 1992, il quale disciplina l'utilizzo sui terreni agricoli in conformità alle direttive per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela del suolo e delle acque, fissando i limiti di concentrazione dei matalli pesanti che possono essere presenti nei fanghi stessi (Allegato 1B).

Inoltre, il D.M. 05 febbraio 1998 al punto 16 dell'Allegato 1 – Sub-allegato 1, "*Rifiuti compostabili*", che stabilisce le modalità per la produzione di compost, prevede la possibilità di utilizzare i fanghi di depurazione nel limite del 35% di sostanza secca. Le caratteristiche di detti fanghi compostabili devono comunque essere conformi all'allegato IB del D.lgs. 99 del 1992 e alle eventuali specifiche disposizioni regionali per i contaminanti non disciplinati dalla norma nazionale.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi che l'intervenuta modifica normativa sui fertilizzanti, finalizzata ad individuare altre forme di recupero dei fanghi di depurazione, differenti rispetto a quelle sopra citate, risulti carente di specifiche indicazioni che, in maniera inequivocabile, individuino le forme di trattamento più idonee a garantire la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi destinati alla produzione di "gessi di defecazione", alle stesse condizioni ambientali e sanitarie previste dalla normativa per l'utilizzo dei medesimi fanghi in agricoltura (D.lgs. 99 del 1992).

Si tenga, altresì, conto che allo scopo di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto nell'ambito del presente procedimento autorizzativo nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente con nota circolare n. 10045 del 1 luglio 2016, risulta fondamentale stabilire se un loro utilizzo *"porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana"* (comma 1, lett. *d)* dell'art. 184-*ter*), tenuto conto che i fanghi di depurazione, a seconda della loro provenienza, possono essere caratterizzati da una rilevante presenza di metalli pesanti, oltre che di microinquinanti organici (Diossine e Furani, IPA e PCB),

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

tant'è che la normativa sull'utilizzo dei fanghi e le conseguenti disposizioni regionali, fissano per tali sostanze dei limiti che condizionano l'autorizzazione per l'uso agronomico.

In tale contesto, si precisa che l'effettuazione di un'attività di recupero che si sostanzia nel processo di *"idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio"* non sia, di per sé, sufficiente a garantire la rimozione o la trasformazione degli inquinanti sopra specificati, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (D.M. 29 gennaio 2007).

Emerge pertanto chiaro il rischio che, in assenza delle garanzie ambientali e sanitarie stabilite dal D.lgs. 99 del 1992, la cessazione di qualifica di rifiuti/fanghi, attraverso la produzione di gessi di defecazione, possa, di fatto, determinare un effettivo rischio per l'ambiente, con possibilità di depositare sul suolo un maggiore quantitativo di inquinanti, anche persistenti e bioaccumulabili, rispetto ad un normale gesso agricolo.

Per questo motivo, il deposito del correttivo da fanghi sul suolo potrebbe persino portare al paradosso che l'impiego di un materiale *"End of Waste"* produca, a seguito di successivi controlli, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti della Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in ragione dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali.

Tutto ciò precisato, si richiamano, altresì, i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sezione III n. 27958 del 06.06.2017, che facendo riferimento all'art. 127 del D.lgs 152/2006 s.m.i. chiarisce i principi che regolano l'uso agronomico dei fanghi: "*il principio espresso dall'art. 127 d.lgs n. 152 del 2006 – secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti – va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.)*".

Con particolare riferimento alla definizione di valori e parametri funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti non espressamente disciplinate nel D.Lgs. n. 99 del 1992 e nel D.Lgs. n. 75 del 2010, tale sentenza stabilisce, fra l'altro, che *"l'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Lgs. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati"*.

Il trattamento proposto per la produzione di gesso di defecazione si concretizza attraverso l'aggiunta di calce e il dosaggio di acido solforico, garantendo l'igienizzazione e la trasformazione della sostanza organica in sostanze umiche, tuttavia appare chiaro come tale processo da solo non sia in grado di rimuovere eventuali sostanze contaminanti presenti nei fanghi e a maggior ragione quelle non espressamente disciplinate dal D.Lgs n. 99/92 e dal D.Lgs n. 75/2010.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in assenza di precise indicazioni da parte dei Ministeri competenti volte a rimuovere i potenziali rischi di carattere igienico sanitario, si ritiene quindi di escludere dalla linea di produzione dei gessi di defecazione "P2" i fanghi che non rispettino le condizioni previste dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3 e che non rispettino già in ingresso al trattamento i parametri previsti dalla normativa per i correttivi agricoli, D.lgs n. 75/2010.

Da ultimo, si ritiene quindi che non possa essere previsto il trattamento dei fanghi rispondenti alle succitate caratteristiche in commistione con altri rifiuti per la produzione di un correttivo agricolo, se non è espressamente previsto da specifica normativa tecnica e la cui manifesta finalità sia quella di migliorare le successive operazioni di recupero volte a rimuovere o trasformare i contaminanti eventualmente presenti, che possono incidere sugli aspetti ambientali ed igienico-sanitari in fase di utilizzo del correttivo stesso.

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Sulla base delle considerazioni su esposte, la ditta ha effettuato una verifica delle caratteristiche intrinseche dei fanghi conferiti in impianto negli anni precedenti, ritenendo, nelle integrazioni di luglio 2017, di espungere dai rifiuti in ingresso alla linea di produzione dei gessi di defecazione i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805), in quanto non in grado di rispettare i succitati limiti e garantendo così che le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nei fanghi in ingresso al processo siano le stesse del prodotto in uscita.

Sulla base di quanto sopra, fatte salve le valutazioni contenute nel parere espresso dalla Comitato tecnico regionale VIA n. 17 del 06 dicembre 2017, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'istallazione in oggetto.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

rilevato che il progetto in questione ha ottenuto parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni che si richiamano in toto, esprime pertanto,

Parere favorevole

all'approvazione del progetto e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto dei termini e delle prescrizioni di seguito indicate:

Termini dell'autorizzazione

1. Alla ditta Biogarda srl, con sede legale in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio Sul Mincio (VR), cod. fisc. 03153850239, è rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi (costituiti prevalentemente da frazioni organiche), sito in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio Sul Mincio (VR) catastalmente censito al Foglio 65, mappali nn. 311, 312, 314, 294 e 297 del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), per l'attività individuata al Punto 5.3 *b)* dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i. Il presente titolo autorizzativo legittima:
   a. la prosecuzione dell'attività di produzione del Compost effettuata nella linea P1;
   b. la realizzazione degli interventi nelle sezioni impiantistiche di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani, di trattamento e condizionamento fanghi, linee P2 e P3;
   c. la realizzazione degli interventi migliorativi nella linea di compostaggio in conformità agli elaborati progettuali presentati.

2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro **12 anni** dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.
   - In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni** a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
   - Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
   - Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   - autorizzazione alla realizzazione degli interventi descritti in premessa;

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

- all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L. R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi inutilmente detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente.

5. Per quanto riguarda le modalità realizzative e di gestione provvisoria dell'installazione, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere.

6. Per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV la seguente documentazione:
   a. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
   b. Certificato di collaudo funzionale;
   c. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D. Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
   d. Documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
   e. Il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.

7. Contestualmente al certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell'installazione nella configurazione di esercizio, al fine di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva.

8. Il rilascio di un'AIA definitiva, nella nuova configurazione impiantistica, è demandata ad un successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Ambiente subordinatamente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L. R. n. 3/2000.

9. Per la prosecuzione dell'attività della linea di produzione del compost (P1) si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Verona, determinazione n. 2440 del 02 luglio 2015 e s.m.i, fino al rilascio dell'AIA nella configurazione di esercizio ordinario della nuova installazione.

Rifiuti conferibili in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

10. Presso l'impianto potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti riportati nell'**Appendice A**.

11. Con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione dei rifiuti che la Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata ad effettuare sono le seguenti:
    a. nella linea di compostaggio - P1:
       i. stoccaggio funzionale di rifiuti organici (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ii. recupero di sostanze organiche mediante processo di compostaggio per produzione di ammendanti (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

b. nella linea di condizionamento fanghi - P2:
   i. stoccaggio funzionale di fanghi (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12)
   ii. trattamento preliminare di condizionamento fanghi (**R12**: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)
   iii. recupero di sostanza organica per la produzione di gessi di defecazione da fanghi (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
c. la digestione anaerobica con produzione di biogas sottoposto a raffinazione per la produzione di biometano - P3 (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

12. L'impianto è autorizzato a produrre :
    - Ammendante Compostato Misto (A.C.M.);
    - Ammendante Compostato con Fanghi (A.C.F.);
    - Gesso di defecazione da fanghi.

    In tutte le fasi lavorative deve essere assicurata l'identificazione e la tracciabilità all'interno dell'impianto delle diverse tipologie di compost e del correttivo prodotto. I fertilizzanti devono rispettare i limiti previsti dal D. Lgs. n. 75 del 29.04.2010.

13. Le tipologie di rifiuti speciali e urbani conferiti in impianto, costituite da:
    - Fanghi di depurazione provenienti sia dal comparto industriale (agroalimentare, cartaria, tessile naturale) che dal comparto urbano,
    - Residui verdi e lignocellulosici,
    - Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU),
    - Deiezioni zootecniche,
    - Residui organici da industrie agroalimentari o altre tipologie previste,

    dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell'**Appendice B** al presente provvedimento.

14. Analogamente, quanto prodotto nelle fasi di lavorazione effettuate in impianto, costituto da:
    - Ammendante Compostato Misto (A.C.M.),
    - Ammendante Compostato con Fanghi (A.C.F.),
    - Gessi di defecazione,

    dovrà essere stoccato nelle apposite aree individuate nell'**Appendice B** al presente provvedimento.

15. Con riferimento alla linea P2, per la lavorazione che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" possono essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti rispondenti alla definizione di fango, prevista dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, ad esclusione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805).

Potenzialità dell'impianto

16. La Ditta è autorizzata a gestire, limitatamente alle singole linee di produzione, i seguenti quantitativi di rifiuti:
    - in esercizio ordinario:
      a. linea di produzione compost, denominata P1, di potenzialità massima in ingresso: **28.000** t/a;
    - in fase di esercizio provvisorio, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto:
      b. linea di condizionamento dei fanghi e di produzione di gessi di defecazione, denominata P2, di potenzialità massima in ingresso: **20.000** ton/anno;

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

c. linea di digestione anaerobica e produzione di biometano, denominata P3, di potenzialità massima in ingresso: **20.000** ton/anno.

17. Con riferimento alla linea P1, la quantità complessiva di rifiuti e/o materiali in ingresso, pari a 28.000 t/anno, deve essere costituita al massimo da 18.200 t di rifiuti e/o materiali organici diversi da scarti lignocellulosici e da 9.800 t di scarti lignocellulosici. La potenzialità massima di lavorazione della Linea P1, comprensiva dei sovvalli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo è di 36.400 t/anno, considerato che nel processo entrano anche 8.400 t di sovvallo. Tale sovvallo ricircolato deve possedere caratteristiche adatte a garantire la porosità e la struttura alla miscela avviata a compostaggio. I quantitativi impiegati devono essere annotati in appositi registri come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05;

Produzione di gessi di defecazione da fanghi – criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto

18. I rifiuti avviati alla produzione di gesso di defecazione da fanghi, prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3 del D. Lgs. n.75/2010, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, devono rispondere in origine ai limiti posti per i correttivi agricoli dal D.lgs. n. 75/2010.

19. La ditta è tenuta a produrre una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di correttivo agricolo, che deve essere conservata per almeno un anno dalla sua emissione e resa disponibile alle autorità di controllo. Deve inoltre conservare un campione rappresentativo del lotto per il quale è emessa la dichiarazione di conformità per almeno 1 mese. La dimensione del lotto non potrà superare i 1000 m^3.

20. La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dalla presente autorizzazione comporta, per la ditta, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

21. La ditta deve adottare un sistema di gestione della qualità per la sezione dedicata al processo di produzione dei gessi di defecazione da fanghi, sottoposto alla valutazione di conformità prevista dal Regolamento CE n. 765/2008, ovvero, in alternativa, di registrazione del sito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

22. Il correttivo calcico prodotto deve essere depositato in vasca impermeabile e coperta, chiaramente identificabile con l'opportuna cartellonistica. Deve, inoltre, essere mantenuta idonea registrazione riguardante il produttore, la quantità e la percentuale di materiali/rifiuti utilizzati nella formulazione.

23. Il deposito dei gessi di defecazione da fanghi non potrà superare 6 mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo il correttivo torna a essere qualificato come un rifiuto/fango, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Alla scadenza della dichiarazione di conformità il detentore sarà tenuto a presentare a Comune, Regione, Provincia ed ARPAV un crono programma per l'allontanamento dei rifiuti in questione.

24. Non è consentito il deposito intermedio di gessi di defecazione da fanghi presso unità locali di titolarità di soggetti terzi sprovvisti comunque del potere di rappresentanza al riguardo, da parte dello specifico utilizzatore.

25. Il trasporto di tali correttivi agricoli verso l'utilizzatore finale deve sempre essere accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità, oltre alla documentazione prevista dalla disciplina in materia di trasporto di beni o merci.

26. E' consentito il deposito presso l'impianto del gesso di defecazione da fanghi in attesa di utilizzo entro la quantità coperta dall'ammontare della polizza fideiussoria prestata per i rifiuti. Pertanto, è necessario che il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di lavorazione e di gesso di defecazione a valle del

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

processo, stoccabile presso l'installazione, non superi mai quello coperto dalla polizza fideiussoria.

Impianto di upgrading di biometano

27. L'impianto di upgrading è autorizzato alla produzione di biometano per la cessione a ditte terze mediante carico su carri bombolai; per l'immissione del metano prodotto in rete la ditta dovrà ottenere le specifiche autorizzazioni.

28. Le emissioni di offgas dovranno rispettare i limiti di cui all'All. I alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

29. La messa in esercizio del nuovo impianto di upgrading di biometano dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto e all'ARPAV - Dipartimento di Verona, con un anticipo di almeno quindici giorni.

30. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime la Ditta è tenuta a formulare una proposta per il monitoraggio di H_2S al camino in termini di concentrazione e flusso di massa e a trasmettere i risultati preliminari.

Atmosfera: gestione e valori limite di emissione

31. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005.

32. Deve essere effettuata una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.

33. I letti filtranti devono essere sottoposti a rivoltamenti periodici sulla base delle verifiche di efficienza dei biofiltri stessi, con sostituzioni parziali/totali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità.

34. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli scrubber devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti dal PMC vigente.

35. Le emissioni dai biofiltri (punti emissivi PE1 e PE2 indicati nell'**Appendice D** al presente provvedimento) dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e per i parametri polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico (H_2S) e mercaptani, carbonio organico totale (TOC) devono, comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:

parametri	***Limite espresso in mg/Nm^3***
polveri totali	5
ammoniaca (NH_4)	25
acido solfidrico (H_2S) e mercaptani	5
carbonio organico totale (TOC)	25

36. I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto.

37. Ove non siano disponibili criteri per la valutazione della conformità dei valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, la resa di abbattimento, necessaria per garantire il raggiungimento dei limiti di emissione riportati al precedente punto 35, deve comunque non essere inferiore all'80%.

38. Con riferimento ai biofiltri la Ditta è tenuta a garantire il rispetto del limite di 500 UO/mc (UNI EN

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

13725:2004).

39. Il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria a servizio dell'impianto negli ambienti di lavoro chiusi, ove è prevista la presenza di personale, deve rispettare il ricambio d'aria minimo previsto dalla DGR n. 568 del 2005.

40. La ditta dovrà garantire il mantenimento del sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione assicurando all'interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l'esterno.

Scarichi idrici: gestione e valori limite di emissione

41. Le acque meteoriche precipitate sulle superfici scoperte dell'impianto ove sussiste la possibilità di un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, da considerarsi come "acque di prima pioggia" devono essere raccolte mediante un'adeguata rete di captazione ed avviate a vasche di accumulo con possibilità di essere riutilizzate nell'installazione e, per la parte eccedente, conferite ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.

42. Le vasche di accumulo nelle quali sono recapitate le acque indicate al precedente punto, dovranno essere svuotate nei giorni immediatamente successivi all'evento piovoso intenso in modo che sia sempre disponibile il volume di invaso per far fronte a un eventuale nuovo evento piovoso.

43. Le acque di processo da percolati della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata, devono essere raccolte mediante un'adeguata rete di captazione e, successivamente, riutilizzate nell'impianto di irrigazione a servizio della fermentazione accelerata del compost e, per la parte eccedente, avviate ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.

44. Le acque di lavaggio delle gomme degli automezzi devono essere convogliate mediante opportuna rete di captazione ad un pozzetto di stoccaggio e successivamente avviate ad un impianto terzo autorizzato.

Localizzazione punti campionamento e misurazione

45. Le misurazione e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria posta nell'**Appendice C e D** al presente provvedimento, nel rispetto del PMC approvato.

Rumore: valori limite di emissione

46. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

47. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.

Modalità e frequenza dei controlli programmati

48. I controlli analitici sulle acque sotterranee devono essere svolti con frequenza semestrale su tutti i parametri individuati nel piano di monitoraggio e controllo.

49. Il gestore deve comunicare ad ARPAV-DAP di Verona ed alla Provincia di Verona, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, delle acque sotterranee e del rumore, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in contraddittorio.

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Disposizioni generali

50. la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
    a. Sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto "codice a specchio", deve essere accertato il carattere di non pericolosità.
    b. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

51. La Ditta è tenuta, al fine di ottenere l'AIA definitiva, a presentare a Regione del Veneto e Provincia di Verona la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 272/2014.

52. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Verona della documentazione attestante l'avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.

53. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.

54. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.

55. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.

56. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività di controllo sull'impianto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, per prelevare

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

57. Ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all'ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione ovvero modifiche progettuali dell'installazione, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.

58. Il gestore dell'installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell'art. 29-decies, comma 3, punto c), del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

59. Qualora i fatti indesiderati di cui al precedente punto possano in qualche modo arrecare pregiudizio alla salute la ditta è tenuta a sospende l'esercizio dell'attività o della sezione impiantistica interessata dalla non conformità, fino al ripristino delle condizioni normali di esercizio. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

60. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.

61. Entro il 31 marzo di ogni anno, la ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Verona, Comune ed ARPAV i dati relativi ai controlli delle emissioni previsti dalla presente autorizzazione secondo le modalità definite dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il gestore provvederà altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile, la conformità.

62. La Ditta è tenuta a garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito.

63. La Ditta è tenuta a dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.

64. La Ditta deve tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento al lotto, alle sue caratteristiche, all'utilizzatore e al quantitativo.

65. In termini di consumi energetici la Ditta dovrà seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo. Per quanto attiene i consumi idrici dovrà essere garantita l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi, mettendo in atto le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.

66. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità al ripristino della destinazione agricola della zona.

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

67. Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.lgs 152/06 e s.m.i., l'approvazione del presente progetto comporta variazione dello strumento urbanistico e come tale sono dovuti al Comune di Valeggio sul Mincio gli oneri di concessione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, della L.R. 3/2000.

68. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

69. La ditta è tenuta ad affidare la gestione dell'istallazione a personale adeguatamente preparato ed è tenuta a garantire un'adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.

70. Di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
- dott. Ing. Luigi Fortunato -

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

APPENDICE A

Elenco dei rifiuti ammessi in impianto

EER	DESCRIZIONE	NOTE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020102	Scarti di tessuti animali	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020103	Scarti di tessuti vegetali	
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020107	Rifiuti della silvicoltura	
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020202	Scarti di tessuti animali	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
030101	Scarti di corteccia e sughero	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

030301	Scarti di corteccia e legno	
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
030309	Fanghi di calcio contenenti carbonato di calcio	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
100102	Ceneri leggere di carbone	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11del D.M. del 05/02/98*
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	*Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98*
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150103	Imballaggi in legno	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	*Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti CER 191207, 200101, 200108, 200125, 200138, 200201, 200302, 200304.*
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	*In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale*
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico	*Solo se provenienti da della acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 insediamenti agroindustriali*
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	*Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali*
191207	Legno diverso di cui alla voce 19 12 06	
200101	Carta e cartone	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200125	Oli e grassi commestibili	
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200201	Rifiuti biodegradabili	
200302	Rifiuti dei mercati	

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

APPENDICE B

Individuazione planimetrica aree di stoccaggio

QUADRO D'INSIEME ISTALLAZIONE

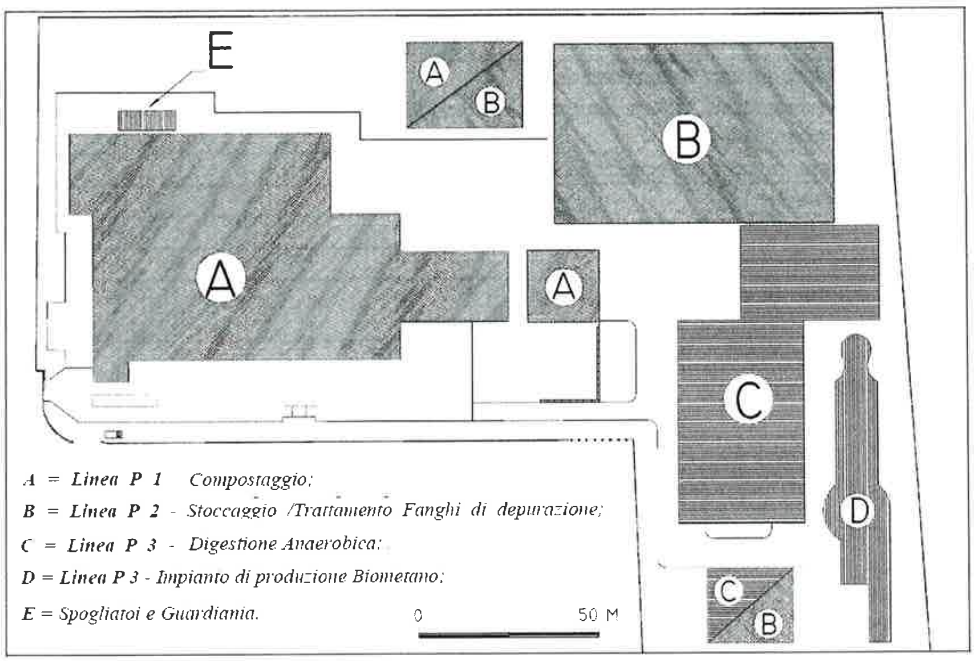

LINEA P 1 - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

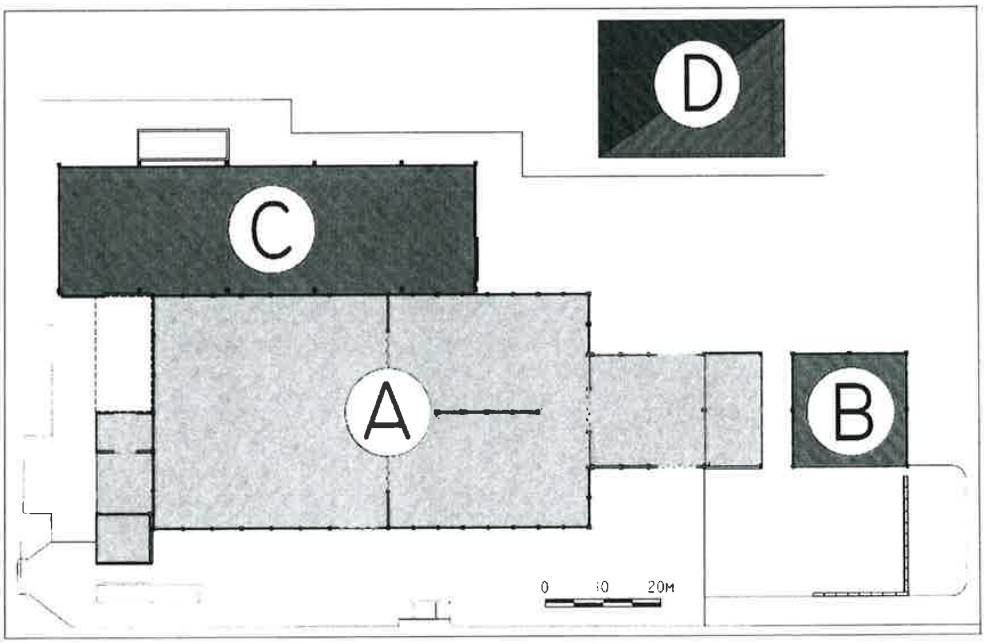

Linea P 1 - Compostaggio.

A = Impianto Esistente;

B = Capannone per lo Stoccaggio del Verde;

C = Capannone per la Vagliatura e lo Stoccaggio del Prodotto Finito;

D = Biofiltro.

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

LINEA P 2 - IMPIANTO DI STOCCAGGIO / TRATTAMENTO FANGHI

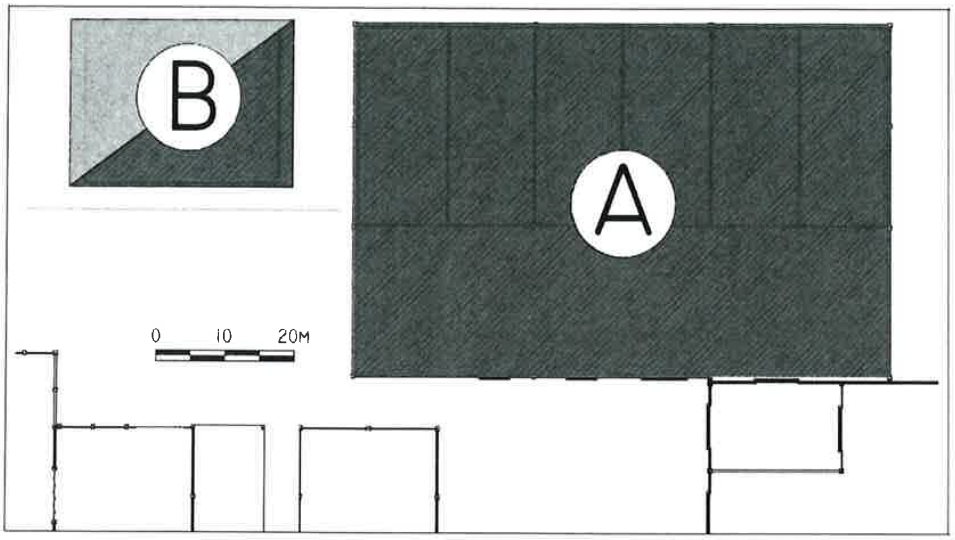

*Linea **P 2** – Stoccaggio e Trattamento Fanghi.*

***A** = Capannone per le attività di stoccaggio e trattamento dei fanghi;*

***B** = Biofiltro.*

LINEA P 3 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO

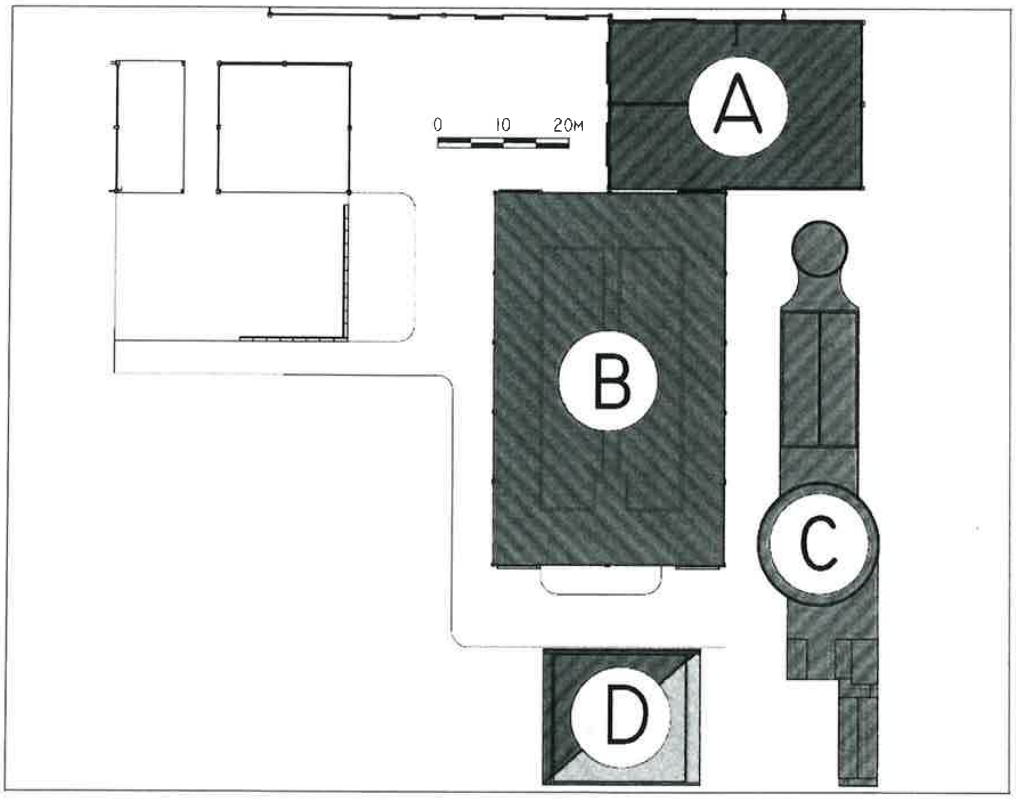

*Linea **P 3** – Trattamento Anaerobico.*

***A** = Impianto di Digestione Anaerobica;*

***B** = Capannone per le attività di Stoccaggio e Trattamento Digestato;*

***C** = Impianto di Produzione Biometano;*

***D** = Biofiltro.*

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE AMBIENTE

Allegato al decreto n. 13 del 19 MAR. 2018

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

APPENDICE C

Sistema di gestione delle acque e punti di campionamento

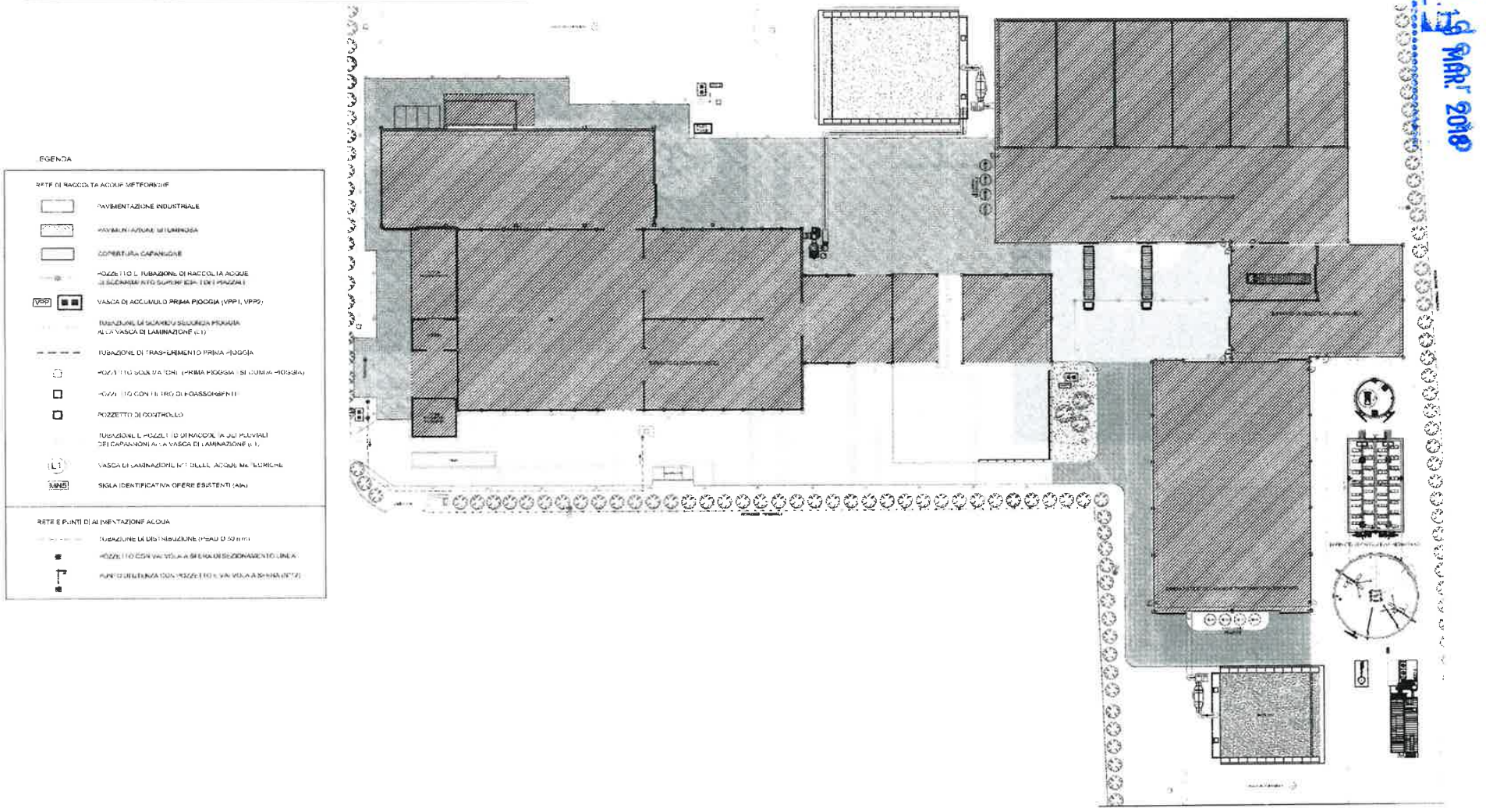

APPENDICE D

Sistema di gestione delle arie e punti di campionamento

PE 1 = Punto Emissivo 1 **PE 2 = Punto Emissivo 2**

SB 1 = SCRUBBER 1 **SB 2 = SCRUBBER 2** **SB 3 = SCRUBBER 3**

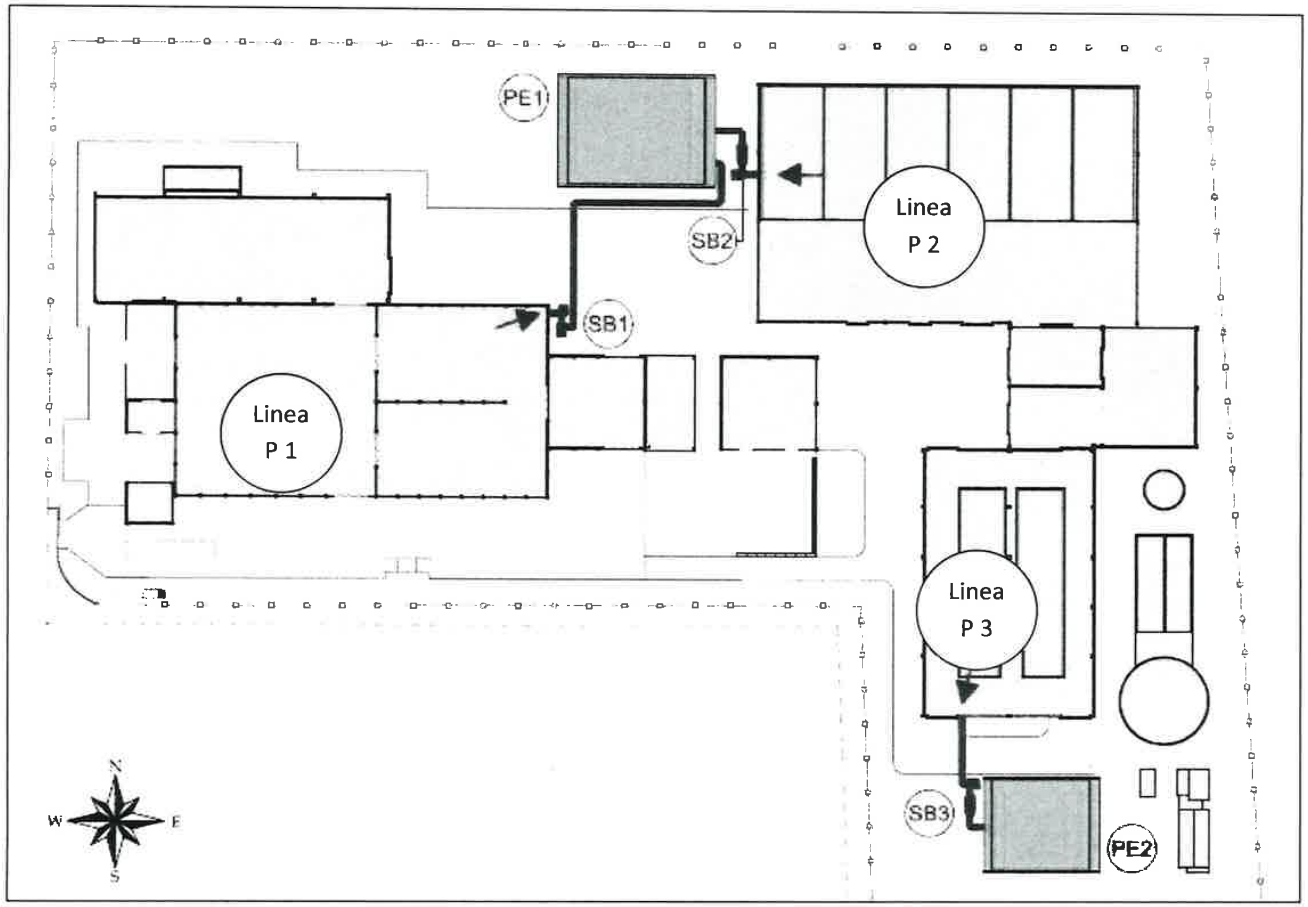

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al decreto
n. 13 del 19 MAR. 2018

(Codice interno: 379439)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 14 del 21 marzo 2018

Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. Attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione dell'installazione in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV). Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si prende atto delle modifiche non sostanziali che la Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. ha richiesto di attivare presso l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti ubicato in Via Donatori di Sangue, 46, in Comune di Vittorio Veneto (TV).

Il Direttore

RICHIAMATO il DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009, e i successivi provvedimenti di modifiche e integrazioni, con cui è stata rilasciata alla Ditta De Luca Servizi S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., relativamente all'attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'installazione ubicata in Via Donatori di sangue, 46, Vittorio Veneto (TV);

VISTO il DDDA n. 5 del 12.02.2015, con il quale sono stati volturati a favore della Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. C.F. - P.IVA - R.I. TV04676630264, i provvedimenti succitati già di titolarità della Ditta De Luca Servizi S.r.l.;

VISTA la nota in data 13.05.2015, n. 211394, con la quale, richiamata la nota circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente prot. 512093 del 28/11/2014, emanata in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n.152/2006, introdotte dal. D.lgs. n. 46/2014, è stato comunicata alla Ditta la legittimazione alla prosecuzione dell'attività IPPC per un periodo equivalente alla durata dell'autorizzazione originaria, nelle more dell'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. reg.le n. 85640, acquisita in data 02.03.2017, con la quale la Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l., ha comunicato ai sensi dell'art. 29-*nonies*, del d.lgs. n. 152/2006, l'attivazione di alcune modifiche gestionali dell'attività AIA, che non rientrano tra quelle definite sostanziali ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. *l)*, del d.lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che le modifiche di cui al precedente punto consistevano nei seguenti interventi:

1. inserimento di un nuovo sistema di distribuzione aria in vasca di ossidazione dell'impianto biologico;
2. inserimento di membrane MBR nella vasca di ossidazione dell'impianto biologico;
3. innalzamento limite COD in ingresso all'impianto biologico.
4. invio diretto delle emulsioni oleose con COD ≤ 5200 ppm a trattamento biologico D8;

VISTA la nota in data 07.08.2017, prot. n. 340094, con la quale sono stati richiesti alle Autorità di controllo eventuali pareri e osservazioni in merito alle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta;

VISTA la nota in data 13.09.2017, prot. reg.le n. 381825, con la quale ARPAV DAP Treviso ha trasmesso le osservazioni in merito a seguito delle quali, con nota in data 25.09.2017, n. 399423, sono state richieste alla Ditta alcune precisazioni in merito alla proposta presentata evidenziando (tra l'altro) che la proposta di inviare direttamente a trattamento biologico le emulsioni, senza che queste vengano preventivamente sottoposte a trattamento di recupero con l'impianto autorizzato, contrasta con le finalità per le quali l'impianto era stato a suo tempo autorizzato, ovvero il recupero degli oli esausti e delle emulsioni oleose;

VISTA la nota in data 10.01.2018, prot. reg.le n. 8320, e la relativa relazione tecnica allegata con la quale la Ditta, a riscontro della su richiamata nota di richiesta di chiarimenti, rimodulava l'istanza di modifica non sostanziale nei modi che seguono:

1. *Inserimento nuovo sistema di distribuzione dell'aria in vasca di ossidazione impianto biologico con sostituzione del precedente*
2. *Inserimento membrane MBR in vasca di ossidazione impianto biologico*
3. *Dismissione/inutilizzo della vasca di sedimentazione finale*
4. *Trasformazione della filtrazione finale (attualmente costituita da 1 filtro a sabbia + 1 filtro carboni) con 2 filtri a carboni*

RILEVATO inoltre che con la succitata documentazione la Ditta chiarisce che le modifiche riguardanti il punto 2, consentiranno di trattare un carico giornaliero pari a 400 Kg di COD al giorno da intendersi come limite di COD reflui trattabili nell'impianto di depurazione, fermo restando la portata massima di 76 m³/d., oggetto dell'autorizzazione vigente;

CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche proposte dovranno essere oggetto di comunicazione di inizio e fine lavori e di presentazione del collaudo, oltre che della modifica del PMC vigente in ragione delle varianti assentite;

CONSIDERATO che sulla base delle modifiche proposte, fermo restando quanto al punto precedente, è necessario procedere alla modifica del punto 10.5 dell'AIA n. 132/2009, di cui si riporta l'attuale versione:

> *10.5 i reflui, derivanti dalla distillazione, e trattati nell'impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti:*
> *COD minore o uguale a 1.850 mg/l;*
> *portata minore o uguale a 76 mc/g;*

nella versione che segue, come da risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 07.02.2018:

> 10.5 I reflui derivanti dalla distillazione e trattati nell'impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti:
> COD minore o uguale a 400 Kg/giorno
> Portata minore o uguale a 76 mc/giorno.

ATTESO che sulla base delle precisazioni fornite dalla Ditta e delle valutazioni istruttorie condotte, le modifiche proposte non costituiscono variante sostanziale così come definita all'art. 5, comma 1, lett. *l-bis)*, del d.lgs. n 152/2006, in quanto non sono oggetto di variazione né i quantitativi di rifiuti trattabili autorizzati, né ampliamenti di tipologie autorizzate e che le modifiche comporteranno una migliore gestione dell'installazione;

VISTI gli esiti della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, tenutasi in data 07.02.2018, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota in data 02.03.2018, n. 81375;

VISTA la ricevuta del bonifico bancario eseguito in data 02.03.2017, con cui la Ditta ha provveduto al versamento gli oneri istruttori previsti nei casi di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, con le modalità di cui alla DGRV 26.05.2009, n. 1519;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e n. 26/2007;

VISTO il d.lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II, Titolo III-*bis*, modificato dal d.lgs. 14.04.2014, n. 46;

decreta

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali all'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'installazione IPPC gestita dalla Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. Partita IVA Cod. Fisc. Reg. Imprese Treviso n. TV04676630264, ubicata in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV), come da comunicazione in data 10.01.2018, prot. reg.le n. 8320,
2. di prendere atto che le modifiche non sostanziali comportano i seguenti interventi:
    a. *Inserimento nuovo sistema di distribuzione dell'aria in vasca di ossidazione impianto biologico con sostituzione del precedente;*
    b. *Inserimento membrane MBR in vasca di ossidazione impianto biologico;*
    c. *Dismissione/inutilizzo della vasca di sedimentazione finale;*
    d. *Trasformazione della filtrazione finale (attualmente costituita da 1 filtro a sabbia + 1 filtro carboni) con 2 filtri a carboni;*
3. di modificare, per effetto delle modifiche autorizzate, la prescrizione di cui al D.D.S.R.A.T. 30.12.2009, n. 132 nel modo che segue:

    10.5 I reflui derivanti dalla distillazione e trattati nell'impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti:
    COD minore o uguale a 400 Kg/giorno
    Portata minore o uguale a 76 mc/giorno

4. di comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni, l'avvio dei lavori di realizzazione delle varianti non sostanziali oggetto del presente provvedimento a Regione, Provincia e ARPAV,
5. di sottoporre al successivo collaudo funzionale le modifiche apportate che ne certifichi la loro regolare esecuzione;
6. di presentare a Regione, ARPAV DAP Treviso e Provincia di Treviso, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una nuova versione del PMC sostitutiva di quello attualmente in uso;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l., con sede legale e operativa in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV), al Comune di Vittorio Veneto, alla Provincia di Treviso all'ARPAV Direzione Generale;
8. di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379440)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 15 del 23 marzo 2018

Discarica controllata denominata "Ca' Filissine" in Comune di Pescantina. Approvazione progetto di bonifica e messa in sicurezza ed Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 170 del 01.12.2016 e ss.mm.ii. Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato trasmesso dal Comune di Pescantina e si concede, su istanza dello stesso soggetto, una proroga al termine di presentazione della documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali autorizzate.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 170 del 01 dicembre 2016, è stato approvato, sulla base dell'allegato parere favorevole della Commissione regionale VIA, il progetto definitivo relativo alla *Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica controllata denominata "Cà Filissine"*, presentato dal Comune di Pescantina (VR).

CONSIDERATO che, con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata altresì rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui trattasi.

PRESO ATTO che l'approvazione del soprarichiamato progetto di bonifica e messa in sicurezza rappresenta una discontinuità con la precedente gestione e di fatto sancisce la chiusura della preesistente discarica per RSU.

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non sono applicabili le modalità di gestione e controllo individuate dal progetto in parola, perché legate alla realizzazione degli interventi da esso previsti.

PRESO ATTO che, conseguentemente, così come rilevato nella Conferenza dei Servizi del 13 ottobre 2017, svoltasi presso la sede dell'ARPAV di Verona, è emersa la necessità di procedere alla modifica dei contenuti del vigente piano di monitoraggio (da ultimo approvato dalla Provincia a gennaio 2017) al fine di disciplinare l'attuale periodo transitorio.

VISTA la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), datata ottobre 2017 ed inviata dal Comune di Pescantina con nota del 23.10.2017 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 440448).

CONSIDERATO che, ai fini dell'approvazione della versione del PMC di cui sopra, è stata convocata, con nota regionale n. 469797 del 10.11.2017, apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona.

VISTE le determinazioni ex art. 14-bis, co. 3, della L. 241/1990 pervenute da parte della Provincia di Verona e dell'ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, datate rispettivamente 07.12.2017 e 13.12.2017.

PRESO ATTO che, alla luce delle suddette determinazioni, condivise peraltro anche dall'Amministrazione regionale, con nota n. 525124 del 15.12.2017 è stata comunicata la conclusione negativa della Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota del 10.11.2017.

PRESO ATTO che la comunicazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 14-bis, co. 5, della L. 241/1990, produceva gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della medesima legge ma che, nel tempo stabilito dalla norma, il Comune di Pescantina non ha provveduto a presentare alcuna osservazione.

PRESO ATTO che il Comune di Pescantina, a seguito del ricevimento della nota provinciale del 07.12.2017 aveva comunque trasmesso a tutti i soggetti interessati una nuova versione del PMC di cui trattasi, datato dicembre 2017.

VISTA la nota n. 11289 del 2 febbraio 2018, con la quale ARPAV - Dipartimento di Verona, facendo seguito ad uno scambio epistolare intercorso via e-mail con gli Uffici del Comune di Pescantina, ha comunicato alcune considerazioni sulla gestione delle misure del percolato e dei liquidi sora telo e delle relative non conformità.

VISTA l'ulteriore revisione del PMC, datata febbraio 2018, trasmessa dal Comune di Pescantina con nota n. 4388 del 21 febbraio 2018 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 67358).

CONSIDERATO che, ai fini dell'approvazione della versione del PMC di cui sopra, è stata convocata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della L. 241/1990, con nota regionale n. 70320 del 22.02.2018, apposita Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 26 febbraio 2018, e conclusasi con l'espressione di un parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del documento in questione.

VISTA la nota del Comune di Pescantina n. 5859 del 09.03.2018 con la quale si è provveduto a fornire le informazioni integrative sul controllo della qualità dell'aria richieste nella Conferenza del 26 febbraio 2018.

RITENUTO pertanto di poter procedere, nei termini individuati dalla Conferenza, all'approvazione del PMC - Revisione febbraio 2018 - trasmesso dal Comune di Pescantina con nota n. 4388 del 21 febbraio 2018 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 67358), come integrato con nota n. 5859 del 09.03.2018 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 91339).

RICHIAMATO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 98 del 13.12.2017 con il quale è stata concessa una proroga dei termini per l'inizio dei lavori relativi ai nuovi settori di discarica previsti dal progetto approvato con DDR n. 170/2016, così come da apposita richiesta formulata dal Comune di Pescantina con nota n. 25459 del 15.11.2017 (acquisita al prot. reg. n. 489388 del 23.11.2017), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- il Comune di Pescantina è tenuto a porre in atto, anche in via straordinaria, ove ne sussistano i presupposti, quelle misure indispensabili per attuare con la massima urgenza gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza finanziati dalla Regione con DGRV n. 1978 del 26.12.2016, e successivi decreti attuativi, ed approvati nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 15.03.2017;
- il Comune di Pescantina è tenuto a presentare quanto prima, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai competenti Uffici regionali la documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate ai fini dell'espletamento della prevista Verifica di Assoggettabilità.

VISTA la nota n. 3972 del 16 febbraio 2018 (acquisita al prot. reg. n. 61353 del 16.02.2018) con la quale il Comune di Pescantina ha chiesto la proroga di tre (3) mesi del termine suindicato per la presentazione della documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate.

CONSIDERATO che la proroga richiesta è motivata da ragioni di natura contabile legate al bilancio dell'Ente comunale per le quali non è stato possibile fino ad oggi procedere all'affidamento del relativo incarico di progettazione.

RITENUTO alle luce di quanto sopra, di poter concedere la proroga richiesta dal Comune di Pescantina con la succitata nota del 16 febbraio 2018.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Revisione febbraio 2018 - trasmesso dal Comune di Pescantina con nota n. 4388 del 21 febbraio 2018 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 67358), come integrato con nota n. 5859 del 09.03.2018 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 91339), nei termini individuati dalla Conferenza di Servizi del 26 febbraio 2018 che di seguito si riportano:

1.1. Il Piano sarà esecutivo a partire dalla data di consegna dei lavori emergenziali finanziati dalla Regione e valutati favorevolmente dagli Enti competenti nella Conferenza di Servizi del 1.2. 15.03.2017 e si intenderà valido per tutta la durata della gestione provvisoria connessa a detti lavori.

1.2. Il Comune di Pescantina è tenuto a trasmettere tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV apposita comunicazione del soggetto affidatario corredata da:

a. Verbale consegna lavori.
b. Cronoprogramma dettagliato relativo ai lavori emergenziali previsti.
c. Cronoprogramma di smaltimento dei quantitativi di percolato da asportare nell'ambito della gestione provvisoria connessa ai medesimi lavori.

d. Attestazione del livello di percolato raggiunto nei pozzi della discarica sulla base di apposita misurazione effettuata in contraddittorio con ARPAV contestualmente alla consegna dei lavori e comunque all'inizio della gestione provvisoria al soggetto terzo.

1.3. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi di cui alle lettere b. e c. dovrà essere segnalato agli Enti quale non conformità di livello 1.

1.4. Relativamente alle non conformità relative al battente di percolato, deve essere segnalato agli Enti sia il mancato rispetto del battente previsto dal progetto di approvazione della discarica per RSU (1 m) sia il superamento del livello di percolato di cui al punto d., con la precisazione che, solo ed esclusivamente in quest'ultimo caso, la conseguente responsabilità dell'inadempimento potrà essere messa in capo al nuovo soggetto terzo cui sarà affidata la gestione provvisoria del sito.

1.5. La determinazione delle sostanze perfluoro-alchiliche deve essere estesa anche al liquido prelevato sopra i teli della copertura provvisoria della discarica.

2. di concedere la proroga di tre (3) mesi del termine per la presentazione ai competenti Uffici regionali della documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate, così come da apposita richiesta formulata dal Comune di Pescantina con nota 3972 del 16 febbraio 2018 (acquisita al prot. reg. n. 61353 del 16.02.2018).

3. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Pescantina, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.

4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

5. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379441)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 16 del 26 marzo 2018

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. Approvazione PMC aggiornato. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di discarica di cui trattasi rilasciata alla società HERAmbiente S.p.a. con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., a seguito di apposita comunicazione di variante non sostanziale trasmessa dal Gestore. Al contempo si provvede ad approvare la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. - P.IVA n. 03042400246, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l'attività individuata al punto 5.4 dell' Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 30 del 15 aprile 2016 l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. è stata volturata - previa verifica dei requisiti di legge - a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 - Bologna.

RICHIAMATI i successivi Decreti n. 16/2017, n. 40/2017 e n. 63/2017 recanti modifiche parziali all'AIA rilasciata con il DDRA n. 1/2014.

CONSIDERATO che il progetto originario della discarica, approvato - sulla base di apposita procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - con DGRV n. 996/2009, non prevedeva una produzione di biogas significativa dal momento che non era previsto il conferimento di rifiuti putrescibili.

PRESO ATTO che nel medesimo progetto veniva in ogni caso proposta la predisposizione di un impianto di captazione e combustione del biogas eventualmente prodotto tramite torcia ad alta temperatura e che l'implementazione di detto impianto era subordinata agli esiti del monitoraggio del metano sulla superficie della discarica.

RAMMENTATO che, a seguito di ispezioni integrate ambientali di ARPAV e degli esiti di detto monitoraggio, il Gestore ha provveduto a realizzare un campo prova con 8 pozzi e ad effettuare specifiche misure volte a caratterizzare dal punto di vista quantitativo e qualitativo le emissioni della discarica.

RILEVATO che, alla luce dei risultati di detta fase sperimentale, è stata confermata la presenza di un fenomeno di produzione di biogas della discarica tale da giustificare la realizzazione di un impianto di combustione dello stesso ma non il suo trattamento energetico.

VISTA la proposta progettuale presentata, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006, dalla Ditta HERAmbiente S.p.A., con nota del 31.08.2017 (acquisita al prot. reg. n. 369152 del 04.09.2017) ed inerente, appunto, il sistema di aspirazione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica.

PRESO ATTO che la proposta di cui sopra, prevede, in variante rispetto alle previsioni del progetto originario, la realizzazione di 20 pozzi di aspirazione (anziché 48) e alcune modifiche dimensionali (ad es. il diametro degli stessi passa da 500 mm a 1000 mm), garantendo un raggio di influenza del singolo pozzo pari a 25 m che, secondo i progettisti, è ampiamente nel range della letteratura tecnica di riferimento.

CONSIDERATO che alla comunicazione ex art. 29 nonies è allegata altresì la documentazione tecnica relativa alla realizzazione di un nuovo box uffici (in prefabbricato) ed una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, convocata dai competenti Uffici regionali con nota n. 393499 del 20.09.2017 e tenutasi in data 25.09.2017, come riportati nel relativo verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 241026 del 20.06.2017.

PRESO ATTO che, sulla base di detti esiti, è stata confermata la non sostanzialità, ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006, delle modifiche oggetto della comunicazione del Gestore datata 31 agosto 2017.

PRESO ATTO che nella Conferenza di Servizi del 25.09.2017 la Provincia di Verona aveva precisato che le osservazioni di ARPAV sul PMC dovevano essere considerate quali osservazioni della Provincia.

CONSIDERATO che il Gestore, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza del 25.09.2017, ha provveduto a trasmettere:

- il cronoprogramma relativo alla progressiva realizzazione del sistema di captazione e trattamento del biogas (vedi nota del 26.10.2017 acquisita al prot. reg. n. 448490 del 27.09.2017);
- una scheda descrittiva riassuntiva delle modifiche apportate al PMC (vedi nota del 26.10. 2017 acquisita al prot. reg. n. 448490 del 27.09.2017);
- una versione aggiornata del PMC comprensivo di ulteriori modifiche richieste da ARPAV (vedi nota del 09.11.2017 acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 468126).

VISTA la nota circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2), sulle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato, nonché il monitoraggio delle medesime sostanze anche su tutti i rifiuti in ingresso che potenzialmente potrebbero contenerle sulla base del loro ciclo produttivo.

VISTA la nota del Gestore del 30.11.2017 (acquisita al prot. reg. n. 503823 del 01.12.2017) con la quale è stata trasmessa la rev. 1, datata 28.11.2017, dell'elaborato "planimetria impianto biogas" che prevede un mero aggiornamento planimetrico della posizione della torcia.

VISTI gli esiti della riunione di coordinamento tra Enti del 12.12.2017 nell'ambito della quale, tra gli altri aspetti esaminati, era stato convenuto quanto segue:

"*La realizzazione e gestione della discarica, così come di un qualsiasi altro impianto, deve avvenire in conformità al progetto approvato con il provvedimento di autorizzazione. Nel caso qui in esame si deve quindi fare riferimento all'allegato A della DGRV n. 996 del 21/04/2009 e non al PMC ("che riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni in ambiente") che non può andare in contrasto con quanto previsto nel progetto approvato. Secondo le indicazioni progettuali riportate nell'allegato A della DGRV n. 996 del 21/04/2009 le coperture giornaliere debbono essere effettuate utilizzando in via esclusiva "terreno di sterro". Per consentire ciò nel progetto approvato è previsto anche un volume di escavazione ulteriore rispetto a quanto già approvato con l'attività di cava, proprio per ottenere sufficiente materiale da utilizzare sia in fase di coltivazione della discarica (coperture giornaliere) che in fase di ricomposizione finale. Il ricorso ad altro materiale potrebbe tuttavia essere consentito qualora espressamente richiesto ed autorizzato preventivamente dalla Regione come variante (non sostanziale o sostanziale a seconda della richiesta) al progetto approvato e non può certamente essere assentito solo perché previsto nel PMC*."

VISTA la nota del 21.12.2017 con la quale ARPAV ha trasmesso un nuovo parere a seguito dell'esame della versione aggiornata del PMC per le parti dello stesso sottoposte a variazione. In particolare, in merito alle modalità di copertura provvisoria dei rifiuti, ARPAV rilevava quanto segue:

Dopo un nuovo esame della scheda 3.3 - Gestione del rifiuti: verifica del corretto conferimento in vasca, si segnala che è stata introdotta la possibilità di utilizzo di materia prima seconda nelle operazioni di copertura giornaliera (materiale non presente nelle precedenti versioni del PMC). Si ritiene che il PMC, che codifica le attività di controllo in discarica, non possa essere lo strumento con cui la ditta introduce varianti al progetto approvato. A parere di questo Dipartimento l'utilizzo, per realizzare le coperture giornaliere, di materiali di provenienza esterna non previsti dal progetto approvato, dovrebbe essere soggetto a specifica autorizzazione.

CONSIDERATO che con nota regionale n. 6179 del 8 gennaio 2018 è stato chiesto alla Ditta di trasmettere una versione definitiva del Piano in questione con il recepimento integrale di quanto richiesto da ARPAV, nonché con il recepimento delle modalità di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche comunicate con la succitata circolare del 15.11.2017.

VISTA la nota della Provincia di Verona n. 2488 del 16.01.2018 con la quale, in merito alla copertura giornaliera, si chiede l'inserimento nell'AIA di una prescrizione che riporti quanto richiesto da ARPAV e che specifichi quali devono essere le caratteristiche tecniche che debbono avere i materiali (o anche i rifiuti) da utilizzare per lo specifico utilizzo.

VISTA la nota del 16.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 16769) con la quale il Gestore ha trasmesso, in ottemperanza a quanto richiesto, la rev. 05 del PMC, precisando quanto segue:

- con riferimento all'inserimento nel PMC del monitoraggio per le sostanze perfluoalchiliche (PFAS) si richiede di rinviare l'efficacia della vs. richiesta all'esito della decisione cautelare del TAR Veneto, attesa prossimamente, stante l'impugnazione, con richiesta di sospensiva, della Circolare della Regione del Veneto prot. 477961 del 15/11/2017 promossa dalla scrivente società avanti al suddetto tribunale amministrativo.
- relativamente all'aggiornamento della scheda 3.3 si è provveduto ad eliminare il riferimento alla materia prima seconda, il cui inserimento era ritenuto un mero chiarimento sull'elenco dei materiali previsti a progetto e tra i quali si ritiene siano già ricomprese le MPS all'interno della voce *"altro materiale che non rilasci polveri e non procuri molestie per l'ambiente"*, rimandando all'esito del ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto contro la diffida provinciale del 24 ottobre 2017 sull'utilizzo della Similargilla.

VISTA la nota del 15.02.2018 con la quale il Gestore ha comunicato l'attivazione, per il giorno successivo, della nuova torcia per il trattamento termico del biogas, allegando la documentazione di fine lavori e collaudo delle opere realizzate e degli impianti installati.

VISTA l'Ordinanza n. 70 del 16.02.2018 con la quale il TAR del Veneto ha respinto l'istanza cautelare avanzata nell'ambito del ricorso con la quale il Gestore ha impugnato, tra gli altri atti, le sopra richiamate note regionali n. 476971 del 15.11.2017 e n. 6179 dell'8.01.2018.

ACCERTATO che, relativamente alla comunicazione di modifiche non sostanziali del 31.08.2017, il Gestore ha corrisposto gli oneri istruttori previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

RITENUTO di poter procedere pertanto all'aggiornamento dell'AIA vigente a seguito delle modifiche non sostanziali comunicate ex art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO in particolare di ricomprendere in autorizzazione le emissioni della torcia di combustione del biogas prodotto dalla discarica sostituendo a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 29-quater, co. 11, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni prevista dal Titolo I della parte V del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29 bis, co. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del titolo III bis ("L'Autorizzazione Integrata Ambientale") della parte II del medesimo decreto, si considerano soddisfatti - fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT - i requisiti tecnici di cui allo stesso titolo III bis se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

PRESO ATTO che il D. Lgs. n. 36/2003, all'Allegato 1, paragrafo 2.5, prevede che in caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850 °, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29 sexies, co. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale *deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti*, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, *che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa*, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. *Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti*.

RITENUTO che, nel caso specifico, il rispetto di valori accettabili di emissione dovrebbe essere garantito dal corretto dimensionamento ed esercizio della torcia in conformità ai requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e che, pertanto, i valori limite di emissione possono essere sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, come individuati nel PMC - rev. 05 presentato dal Gestore.

RITENUTO di prescrivere, in ogni caso, al Gestore l'effettuazione di una prima campagna di monitoraggio delle emissioni in uscita dalla torcia entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento; gli esiti delle misurazioni effettuate dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti interessati entro e non oltre il 31 luglio 2018 unitamente ad una relazione tecnica descrittiva dell'andamento del processo di combustione nel periodo di riferimento e riportante gli esiti dei controlli previsti nelle tabelle

1.6.2, 1.6.3 ed 1.6.4 del PMC.

RITENUTO di prescrivere alla Ditta, come già stabilito in Conferenza, la trasmissione di specifica comunicazione, corredata da apposita dichiarazione di fine lavori e collaudo a firma di un tecnico abilitato, ad ogni implementazione del sistema di captazione del biogas man mano che vengono realizzati gli ulteriori pozzi di aspirazione.

RITENUTO inoltre di poter procedere all'approvazione della versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica di cui trattasi, trasmessa con nota del 16.01.2018 ed acquisito nella medesima data al prot. reg. n. 16769, con le seguenti prescrizioni:

- "*Il Gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Tale obbligo decorrerà a partire dai primi autocontrolli previsti per l'annualità 2018. Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l'eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall'Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti*"
- *"Il Gestore è tenuto altresì ad effettuare la determinazione analitica sul tal quale, in fase di verifica di conformità, dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti sulla base del ciclo produttivo"*
- *"Tutte le relazioni periodiche tecniche del PMC dovranno riportare uno specifico paragrafo riassuntivo di tutte le determinazioni di PFAS effettuate, nelle varie matrici, nel periodo di riferimento"*
- "*Le coperture giornaliere dei rifiuti devono essere effettuate in conformità alle modalità previste dal progetto approvato con DGRV n. 996/2009, così come riportate nell'Allegato A alla medesima deliberazione, ovverosia utilizzando il "terreno di sterro" proveniente dai volumi escavati in fase di allestimento. L'eventuale utilizzo di materiali di provenienza esterna non previsti dal progetto approvato, deve essere soggetto a specifica autorizzazione della Regione, previa valutazione, insieme agli Enti interessati, delle caratteristiche tecniche che debbono avere detti materiali in relazione allo specifico utilizzo"*

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

1. di accogliere, per tutto quanto riportato in premessa e nei termini di seguito specificati, le proposte di modifiche non sostanziali avanzate, con nota del 31.08.2017 (acquisita al prot. reg. n. 369152 del 04.09.2017), e successive integrazioni, dalla Ditta HERAmbiente S.p.a., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).
2. di autorizzare, in particolare, la realizzazione del sistema di captazione e trattamento del biogas, nonché l'installazione di un nuovo box uffici, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica presentata, con la seguente prescrizione:

   "Il Gestore è tenuto a trasmettere specifica comunicazione, corredata da apposita dichiarazione di fine lavori e collaudo a firma di un tecnico abilitato, ad ogni implementazione del sistema di captazione del biogas man mano che vengono realizzati gli ulteriori pozzi di aspirazione"

3. di aggiungere alla prescrizione n. 4 del Decreto n. 1/2014, relativo alle autorizzazioni sostituite dall'AIA, il seguente punto 4.3:

   4.3 autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla torcia di combustione del biogas.

4. di dare atto che i valori limite di emissione della torcia sono sostituiti, ai sensi dell'art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, come individuati nel PMC - rev. 05 presentato dal Gestore.
5. di prescrivere, in ogni caso, al Gestore l'effettuazione di una prima campagna di monitoraggio delle emissioni in uscita dalla torcia entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento; gli esiti delle misurazioni effettuate dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti interessati entro e non oltre il 31 luglio 2018 unitamente ad una relazione

tecnica descrittiva dell'andamento del processo di combustione nel periodo di riferimento e riportante gli esiti dei controlli previsti nelle tabelle 1.6.2, 1.6.3 ed 1.6.4 del PMC.

6. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - rev. 05 datato 11.01.2018 - trasmesso dalla Ditta HERAmbiente S.p.a. con nota del 16.01.2018 ed acquisito nella medesima data al prot. reg. n. 16769, con le seguenti prescrizioni:

   - "*Il Gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Tale obbligo decorrerà a partire dai primi autocontrolli previsti per l'annualità 2018. Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l'eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall'Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti*"
   - *"Il Gestore è tenuto altresì ad effettuare la determinazione analitica sul tal quale, in fase di verifica di conformità, dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti sulla base del ciclo produttivo"*
   - *"Tutte le relazioni periodiche tecniche del PMC dovranno riportare uno specifico paragrafo riassuntivo di tutte le determinazioni di PFAS effettuate, nelle varie matrici, nel periodo di riferimento"*
   - *"Le coperture giornaliere dei rifiuti devono essere effettuate in conformità alle modalità previste dal progetto approvato con DGRV n. 996/2009, così come riportate nell'Allegato A alla medesima deliberazione, ovverosia utilizzando il "terreno di sterro" proveniente dai volumi escavati in fase di allestimento. L'eventuale utilizzo di materiali di provenienza esterna non previsti dal progetto approvato, deve essere soggetto a specifica autorizzazione della Regione, previa valutazione, insieme agli Enti interessati, delle caratteristiche tecniche che debbono avere detti materiali in relazione allo specifico utilizzo"*

7. di precisare che restano in capo al Gestore i relativi adempimenti in merito al rilascio/aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e - in qualità di datore di lavoro - del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per i lavoratori, a seguito dell'implementazione del sistema di aspirazione e trattamento del biogas.
8. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 1/2014, come integrato dai successivi decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17/2014, n. 8/2015, n. 19/2015, n. 30/2016 e dai precedenti decreti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 16/2016, n. 40/2016 e n. 63/2017.
9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
11. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379442)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 17 del 27 marzo 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 70/2014 e s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già in possesso della Ditta, in particolare i quantitativi gestibili e alcune prescrizioni, a seguito di errore materiale e di istanza della Ditta, integrando altresì alcuni codici CER a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DDDA n. 70 del 20.08.2014 con cui è stata rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oggi Punti 5.1, 5.3 e 5.5, per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8, Z.I. Arzignano (VI);

(2) RICHIAMATO il DDDA n. 3 del 21.01.2016 con cui è stata modificata la planimetria dell'installazione, sostituendo l'Allegato B del DDDA n. 70/2014;

(3) RICHIAMATO il DDDA n. 9 del 24.02.2018 con cui è stato approvato il PMC Rev. 03 ed è stato contestualmente sostituita la planimetria dell'installazione, a seguito di alcune modifiche;

(4) VISTA la nota del 14.10.2014, prot. reg. n. 439379 del 20.10.2014, con la quale la Ditta evidenziava errori materiali presenti ai punti 9.1 e 9.2 del DDDA n. 70 del 20.08.2014, relativi alla indicazioni delle capacità di stoccaggio e alla potenzialità di trattamento, per i quali si chiedeva la rettifica;

(5) CONSIDERATO che gli errori materiali di cui trattasi vanno attribuiti, a fronte dell'integrazione nell'AIA di tutte le linee di lavorazione dell'installazione, alla mancata sommatoria dei quantitativi, gestibili nella linea di recupero del sale, con i nuovi quantitativi autorizzati a seguito della procedura di VIA di cui alla DGRV n. 1349 del 17.07.2012, relativa a nuove attività di gestione, ferma restando la Linea di recupero sale, per la quale non era prevista alcuna modifica;

(6) VISTO che nel frattempo la Ditta in oggetto aveva presentato ulteriore nuova istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il revamping dell'installazione, conclusasi con il provvedimento DDCV n. 12 del 24.01.2018 di diniego;

(7) VISTA la nota prot. n. 121/2017 del 28.12.2017 (prot. reg. n. 1895 del 03.01.2018) con la quale la Ditta sollecita la correzione dell'errore materiale richiamato alle premesse (4) e (5);

(8) VISTA la nota del 20.02.2017, assunta al prot. reg. n. 70979 del 21.02.2017, con la quale ARPAV ha trasmesso la Relazione finale dell'Ispezione Integrata Ambientale del 15.02.2017;

(9) CONSIDERATO altresì che la sopra richiamata Relazione di Ispezione di ARPAV evidenziava la necessità di integrare/modificare alcune prescrizioni dell'AIA;

(10) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 21.02.2018, a seguito dell'avvio del procedimento per la modifica dell'AIA, con contestuale convocazione, comunicato in data 13.02.2018, prot. n. 55140, di cui al verbale trasmesso con nota n.105648 del 19.03.2018;

(11) VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale di cui all'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/2006 trasmessa in data 07.03.2018, prot. n. 107, assunta al prot. reg. n. 87256 del 07.03.2018, riguardante l'integrazione nell'AIA, per le operazioni di stoccaggio (R13 e D15) e accorpamento (R12 e D14) del rifiuto codificato con CER 070112, costituito da fanghi prodotti dal trattamento il loco degli effluenti delle attività di pffu di prodotti chimici organici di base;

(12) CONSIDERATO che presso l'installazione è già autorizzata la gestione di tipologie di rifiuti analoghe a quella comunicata, tenuto altresì conto che il trattamento previsto concerne esclusivamente lo stoccaggio e l'accorpamento, e che pertanto la modifica va ritenuta non sostanziale;

(13) VISTA la successiva comunicazione di modifica non sostanziale di cui all'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/2006 trasmessa in data 19.03.2018, prot. n. 111, assunta al prot. reg. n. 105863 del 20.03.2018, consistente nella modifica delle limitazioni inerenti il CER 040199;

(14) CONSIDERATO che detto codice, già autorizzato con DDDA n. 70/2014 per le operazioni di stoccaggio (R13-D15), di accorpamento (D14-R13), di miscelazione (R12-D13) limitatamente al "grigliato", nonché di recupero di materia (R5-R13 funzionale) limitatamente ai rifiuti solidi di cloruro di sodio proveniente dal settore della salatura alimentare e conciario;

(15) CONSIDERATO che la Ditta, preso atto delle indicazioni della Provincia di Vicenza in ordine alla codifica dei rifiuti costituiti da scarti di pelle conciati non al cromo (cd. concia *wet white*) e della necessità di trattamento che si è venuta a creare sul territorio, intende ritirare tale rifiuto per le attività di stoccaggio, accorpamento e miscelazione, ampliando pertanto la descrizione del codice generico 040199 agli scarti da concia *wet white*;

(16) CONSIDERATO che per le motivazioni argomentate nella nota richiamata alla premessa (13) e la tipologia di rifiuti di cui trattasi, la modifica va ritenuta non sostanziale;

(17) CONSIDERATO altresì che non si sono ravvisati, da parte degli Enti di controllo, elementi ostativi all'attuazione delle modifiche comunicate, di cui alle premesse (11) e (13);

(18) RICHIAMATA la DGRV n. 119/2018, in particolare il punto 8. del Par. 4.3 "*Modalità gestionali*", ove viene ribadito che le miscelazioni finalizzate al recupero di materia devono essere effettuate tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che possono essere recuperate congiuntamente;

(20) VISTA la Relazione Tecnica trasmessa dalla Ditta con nota in data 21.03.2018, n. 112, così come richiesto nel verbale di cui alla premessa precedente, finalizzata alla individuazione della effettiva capacità della Linea di recupero del sale;

(21) CONSIDERATO che, essendo i parametri operativi della Linea di recupero del sale sono vincolati dalla potenzialità di trattamento delle emissioni derivanti dalla medesima, la sopra citata Relazione fornisce le informazioni tecniche con riferimento al nuovo sistema di abbattimento delle emissioni, il quale è attualmente in corso di sostituzione, fermi restando i limiti di emissione fissati dal DDDA n. 70/2014;

(22) CONSIDERATO che i quantitativi massimi di rifiuti trattabili nella linea di recupero sale sono stati fissati, nella sopra citata Relazione, in 14 Mg/h, corrispondenti a 112 Mg/giorno e 28.000 Mg/anno (assunti 8h/giorno e 250 giorni/anno);

(23) PRESO ATTO della modifica del PMC Rev.03, effettuata a seguito della sua approvazione con prescrizioni, avvenuta con DDDA n. 9/2018, e della sua ripresentazione, con ulteriori precisazioni, a denominazione Rev.03 bis (febbraio 2018) in data 14.02.2018, prot. n. 108, prot. reg. n. 100141 del 15.03.2018;

(24) CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, la Ditta dovrà verificare la eventuale necessità di aggiornamento del PMC, ove pertinente;

(25) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di procedere alla modifica dell'AIA rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. con DDDA n. 70/2014, così come modificata dal DDDA n. 3/2016 e dal DDDA n. 9 del 24.02.2018, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI), nei termini sopra esposti

decreta

1. di modificare il DDDA n. 70 del 20.08.2014, con cui è stata rilasciata alla Ditta DAL MASO Group S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività soggetta ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 (già 5.1) dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Decima Strada, 8 Z.I. Arzignano (VI), come di seguito indicato:

1.1 il Punto 9 è sostituito dal seguente:

9. La Ditta è autorizzata a gestire le seguenti quantità di rifiuti:

9.1 quantitativo massimo di stoccaggio (R13/D15):

Rifiuti	R13-D15 [Mg]
Rifiuti non pericolosi destinati al recupero del sale	590
Altri rifiuti non pericolosi (non destinati al recupero sale)	825
Rifiuti pericolosi non contenenti amianto	335
Rifiuti pericolosi contenenti amianto	60
Totali	1.810*

* inclusi i rifiuti prodotti presso l'installazione.

9.2 quantitativo massimo giornaliero e annuale nelle altre operazioni (R5-R12-D13-D14):

Rifiuti	**Mg/giorno**	**Mg/anno**
Recupero Sale [R5]	112	28.000
Altre operazioni autorizzate [R12, D13, D14]	500	70.000 di cui al massimo 30.000 di rifiuti pericolosi
Totali	612	98.000 di cui al massimo 30.000 di rifiuti pericolosi

1.2 il Punto 11.9 è sostituito dal seguente:

11.9 i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti evitando qualsiasi diffusione di fibre libere. L'area dedicata a tale operazione deve essere, di volta in volta, evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

1.3 dopo il punto 35 sono aggiunti i seguenti:

35-bis La Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con adeguato anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera (sia convogliate che diffuse), agli scarichi idrici e alle acque di falda (nonché le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose);

35-ter La Ditta deve annotare - per quanto riguarda gli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino - le relative risultanze su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

1.4 l'Allegato A è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2. di prescrivere che la Ditta verifichi la eventuale necessità di aggiornamento del PMC a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, comunicando agli Enti tale eventualità;

3. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDDA n. 70 del 20.08.2014 non in contrasto con il presente provvedimento;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DAL MASO Group S.r.l. con sede legale in Via Decima Strada, 8 Z.I. Arzignano (VI), al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPA Direzione Generale;

5. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 17 del 27/03/2018 pag. 1/6

Dal Maso Group S.r.l. – Arzignano (VI), via Decima Strada, 8.
Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

		Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		
RIFIUTI PERICOLOSI	**prescrizioni CER**	**R13**	**D15**	**R12**	**D14**	**R5**	**R12**	**R12**	**D13**	**prescrizioni specifiche per le operazioni**
08 01 11*		x	x							
08 01 15*		x	x							
15 01 10*		x	x							
17 05 03*			x							
17 06 01*			x							
17 06 03*		x	x							
17 06 05*			x							

		Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		
RIFIUTI NON PERICOLOSI	**prescrizioni CER**	**R13**	**D15**	**R12**	**D14**	**R5**	**R12**	**R12**	**D13**	**prescrizioni specifiche per le operazioni**
01 04 08		x	x	x	x			x	x	miscela H
01 04 09		x	x	x	x			x	x	miscela H
01 05 04		x	x	x	x			x	x	miscela H
02 01 04		x	x	x	x			x	x	miscela E
02 01 10		x	x	x	x			x	x	miscela G
02 02 03		x	x	x	x					
02 02 99	limitatamente ai rifiuti solidi di cloruro di sodio provenienti dal settore della salatura alimentare e conciario	x				x				
02 03 04		x	x	x	x					
02 05 01		x	x	x	x					
02 06 01		x	x	x	x					
02 07 04		x	x	x	x					
03 01 05		x	x	x	x			x	x	miscela F
03 03 07		x	x	x	x					
04 01 06	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
04 01 07	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
04 01 08		x	x	x	x			x	x	miscela C
04 01 09		x	x	x	x			x	x	miscela C

		Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		
RIFIUTI NON PERICOLOSI	**prescrizioni CER**	**R13**	**D15**	**R12**	**D14**	**R5**	**R12**	**R12**	**D13**	**prescrizioni specifiche per le operazioni**
04 01 99	Limitatamente a: - rifiuti solidi di cloruro di sodio proveniente dal settore della salatura alimentare e conciario (per operazione R13-R5). - "grigliato" (per operazioni di accorpamento e miscelazione) - scarti da concia non al cromo (per operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione)	x	x	x	x	x		x	x	miscela C
04 02 15			x							
04 02 17		x	x	x	x			x	x	miscela B
04 02 20	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
04 02 21		x	x	x	x			x	x	miscela C
04 02 22		x	x	x	x			x	x	miscela C
06 05 03	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
07 01 12		x	x	x	x					
07 02 13		x	x	x	x			x	x	miscela E
08 01 12		x	x	x	x			x	x	miscela B
08 01 14		x	x	x	x			x	x	miscela B
08 01 18		x	x	x	x			x	x	miscela B
08 01 20		x	x	x	x					
10 01 26			x							
10 12 01		x	x	x	x			x	x	miscela H
10 12 06		x	x	x	x			x	x	miscela H
10 12 08		x	x	x	x			x	x	miscela H
10 13 01		x	x	x	x			x	x	miscela H
12 01 01		x	x	x	x			x	x	miscela G
12 01 03		x	x	x	x			x	x	miscela G
12 01 05		x	x	x	x			x	x	miscela E
12 01 17			x							
15 01 01		x	x	x	x		x	x	x	miscela D
15 01 02		x	x	x	x		x	x	x	miscela E
15 01 03		x	x	x	x		x	x	x	miscela F
15 01 04		x	x	x	x		x	x	x	miscela G
15 01 06		x		x			x			
15 01 07		x								
15 02 03			x							
16 01 03		x	x	x	x					
16 10 02		x	x	x	x					
17 01 01		x	x	x	x			x	x	miscela H

		Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		
RIFIUTI NON PERICOLOSI	**prescrizioni CER**	**R13**	**D15**	**R12**	**D14**	**R5**	**R12**	**R12**	**D13**	**prescrizioni specifiche per le operazioni**
17 01 02		x	x	x	x			x	x	miscela H
17 01 03		x	x	x	x			x	x	miscela H
17 01 07		x	x	x	x			x	x	miscela H
17 02 01		x	x	x	x			x	x	miscela F
17 02 02		x								
17 02 03		x	x	x	x			x	x	miscela E
17 03 02		x	x	x	x					
17 04 01		x								
17 04 02		x								
17 04 03		x								
17 04 04		x								
17 04 05		x								
17 04 06		x								
17 04 07		x	x	x	x			x	x	miscela G
17 05 04		x	x	x	x			x	x	miscela H
17 08 02		x	x	x	x			x	x	miscela H
17 09 04		x	x	x	x			x	x	miscela H
19 02 03			x							
19 02 06	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
19 03 07			x							
19 08 01	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
19 08 02		x	x	x	x			x	x	miscela H
19 08 05	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
19 08 12	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
19 08 14	limitatamente ai rifiuti con contenuto in sostanza secca non inferiore al 20%		x							
19 09 04		x	x	x	x			x	x	miscela B
19 09 05		x	x	x	x			x	x	miscela B
19 12 01		x	x	x	x			x	x	miscela D
19 12 02		x	x	x	x			x	x	miscela G
19 12 03		x	x	x	x			x	x	miscela G
19 12 04		x	x	x	x			x	x	miscela E
19 12 05		x								
19 12 07		x	x	x	x			x	x	miscela F
19 12 08		x	x	x	x			x	x	miscela C
19 12 09		x	x	x	x			x	x	miscela H

		Stoccaggio		Accorpamento		Recupero Sale	Selezione e cernita	Miscelazione		
RIFIUTI NON PERICOLOSI	**prescrizioni CER**	**R13**	**D15**	**R12**	**D14**	**R5**	**R12**	**R12**	**D13**	**prescrizioni specifiche per le operazioni**
19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale per le operazioni di miscelazione.	x	x					x	x	Le operazioni di miscelazione sono ammesse limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale, in miscela C.
20 01 01		x	x	x	x			x	x	miscela D
20 01 02		x								
20 01 11		x	x	x	x			x	x	miscela C
20 01 38		x	x	x	x			x	x	miscela F
20 01 39		x	x	x	x			x	x	miscela E
20 01 40		x	x	x	x			x	x	miscela G
20 02 02		x	x	x	x			x	x	miscela H
20 03 03		x	x	x	x					

GRUPPI DI MISCELAZIONE

NOME MISCELA	CER AMMESSI ALLA MISCELA	PRESCRIZIONI
MISCELA B	08 01 14	
	08 01 18	
	04 02 17	
	08 01 12	
	19 09 04	
	19 09 05	

NOME MISCELA	CER AMMESSI ALLA MISCELA	PRESCRIZIONI
MISCELA C	04 01 08	
	04 01 99	Limitatamente al "grigliato" e agli scarti da concia non al cromo
	04 01 09	
	04 02 21	
	04 02 22	
	19 12 08	
	20 01 11	
	19 12 12	Limitatamente agli scarti prodotti internamente provenienti dalla linea di recupero del sale
MISCELA D	15 01 01	
	19 12 01	
	20 01 01	
MISCELA E	15 01 02	
	02 01 04	
	07 02 13	
	12 01 05	
	17 02 03	
	19 12 04	
	20 01 39	
MISCELA F	15 01 03	
	03 01 05	
	17 02 01	
	19 12 07	
	20 01 38	
MISCELA G	15 01 04	
	02 01 10	
	19 12 02	
	12 01 01	
	12 01 03	
	17 04 07	
	19 12 03	
	20 01 40	

NOME MISCELA	CER AMMESSI ALLA MISCELA	PRESCRIZIONI
MISCELA H	17 05 04	
	01 04 08	
	01 04 09	
	01 05 04	
	19 08 02	
	19 12 09	
	20 02 02	
	10 12 01	
	10 12 06	
	10 12 08	
	10 13 01	
	17 01 01	
	17 01 02	
	17 01 03	
	17 01 07	
	17 08 02	
	17 09 04	

(Codice interno: 379443)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 20 del 05 aprile 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 1345/2014. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR) ed ubicazione installazione in ZAI 2, Nogara (VR). Modifica provvisoria dei limiti quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte dall'impianto di fusione e delle aree per il loro stoccaggio.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. un'autorizzazione provvisoria all'incremento dei quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte presso l'installazione ubicata in ZAI 2, Nogara (VR) e all'utilizzo di alcune aree per il loro stoccaggio.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 513 del 16 aprile 2013 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF 02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero rottami metallici con annesso impianto di fusione, localizzato in ZAI 2, Nogara (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 che sostituisce il parere di cui alla DGR n. 513/2013 introducendo modifiche alle prescrizioni VIA ed AIA, confermando l'autorizzazione al progetto;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 448184 del 17.11.2016, con cui la Ditta, su richiesta della Provincia di Verona (prot. reg. n. 444749 del 15.11.2016), chiarisce il calcolo delle garanzie finanziarie;

VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 68826 del 20.02.2017, relativa alla ottimizzazione degli stoccaggi, al rinvio della realizzazione della linea di affinamento e alla riorganizzazione della gestione delle scorie saline, contenente anche l'aggiornamento delle planimetrie;

VISTA la nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017, con cui si consentono le modifiche di cui alla sopra indicata comunicazione di modifiche non sostanziali, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAV acquisito al prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 122414 del 30.03.2018, con cui la Ditta comunica la sospensione a partire dal 30.03.2018 fino a data da destinarsi delle operazioni di fusione presso l'installazione, a causa del raggiungimento dei limiti di spazio autorizzati per lo stoccaggio delle scorie saline prodotte, conseguente all'impossibilità di inviare le medesime ad impianto estero di recupero, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione delle spedizioni transfrontaliere;

VISTA la nota in data 03.04.2018, con cui la Ditta chiede, per poter proseguire l'attività di fusione, un incremento pari a 500 Mg del quantitativo di stoccaggio attualmente autorizzato per le scorie saline prodotte; chiede altresì di essere autorizzata, al fine del deposito delle scorie saline prodotte, ad utilizzare il Box 18 e alcuni spazi nel capannone in zona D "Deposito prodotti finiti" ove collocare container scarrabili, come da planimetria allegata alla nota; tali richieste hanno validità temporanea di 90 giorni;

CONSIDERATO che attualmente la Ditta ECO GREEN S.r.l. è autorizzata, ai sensi dell'AIA rilasciata con DGR n. 1345/2014 allo stoccaggio di: 1.200 Mg di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline prodotte, 300 Mg di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline ritirate da terzi, 7.800 Mg di rifiuti metallici; di questi ultimi, 2.000 Mg possono essere pericolosi, come chiarito con il sopra citato calcolo delle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO pertanto, che, attualmente, presso l'installazione possono essere stoccati 3.500 Mg di rifiuti pericolosi;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire, per evidenti ragioni di natura socioeconomica, il mantenimento delle attività di fusione presso l'installazione nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione delle spedizioni transfrontaliere;

CONSIDERATO che la Ditta deve assicurare apprestamenti idonei alla tipologia del materiale da stoccare nelle aree da autorizzare provvisoriamente, garantendo condizioni adeguate di viabilità interna e l'accesso in condizioni di sicurezza ai mezzi di emergenza, eventualmente aggiornando le relative procedure gestionali;

CONSIDERATO che le modifiche provvisorie non possono riguardare il primo deposito delle scorie saline calde (appena estratte dal forno), che deve avvenire esclusivamente all'interno del reparto fusione, nell'area attualmente autorizzata e dotata di una cappa di aspirazione dedicata collegata al camino e al relativo sistema di abbattimento;

RITENUTO di ribadire che lo stoccaggio delle scorie saline prodotte presso l'installazione deve essere mantenuto fisicamente distinto dallo stoccaggio delle scorie saline provenienti da terzi, come già prescritto in altra occasione con parere ARPAV acquisito al prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017, garantendo l'uso alternativo dei box adibiti allo stoccaggio scorie saline;

CONSIDERATO che attualmente è in corso il procedimento di rilascio dell'AIA per l'esercizio ordinario, a seguito di trasmissione da parte della Ditta della documentazione di collaudo, acquisita al prot. reg. n. 487434 del 22.11.2017;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di autorizzare come modifiche temporanee della durata massima di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento: 1) l'incremento di 500 Mg dei quantitativi di stoccaggio delle scorie saline prodotte, fermi restando i quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti pericolosi autorizzati presso l'installazione; 2) l'utilizzo, ai fini del deposito delle scorie saline prodotte, del Box 18 e di alcuni spazi nel capannone in zona D "Deposito prodotti finiti" ove collocare container scarrabili;

decreta

1. di autorizzare provvisoriamente la Ditta ECO GREEN S.r.l., con sede legale in via Spagna 25 - Villafranca di Verona (VR), all'incremento di 500 Mg del quantitativo massimo di stoccaggio delle scorie saline prodotte presso l'installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, ubicata in ZAI 2 - Nogara (VR), rispetto ai 1.200 Mg autorizzati al punto 7.4 dell'AIA rilasciata con DGR n. 1345/2014, per un totale di 1.700 Mg di scorie saline prodotte provvisoriamente stoccabili;
2. di autorizzare provvisoriamente l'utilizzo del Box 18 e, mediante appositi container scarrabili, alcuni spazi del capannone in zona D "Deposito prodotti finiti", per lo stoccaggio delle scorie saline prodotte presso l'installazione, in aggiunta a quanto individuato nel layout impiantistico autorizzato con DGR n. 1345/2014 e successive comunicazioni di modifiche non sostanziali, accolte da ultimo con nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017;
3. di precisare che quanto stabilito al punto 2 del presente provvedimento non si applica al primo deposito delle scorie saline calde (appena estratte dal forno), che deve avvenire esclusivamente all'interno del reparto fusione, nell'area attualmente autorizzata e dotata di una cappa di aspirazione dedicata (cappa B in planimetria B20 bis autorizzata con nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017) collegata al camino E1 e relativo sistema di abbattimento;
4. di precisare che l'incremento dei quantitativi di scorie saline prodotte di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere gestito nel rispetto del limite massimo di rifiuti pericolosi attualmente ammessi presso l'installazione, pari a 3.500 Mg;
5. di stabilire che la validità provvisoria dell'autorizzazione di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, è pari a 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, decorsi i quali le condizioni in installazione devono essere ricondotte, previa effettuazione di adeguate operazioni di pulizia delle aree interessate dalle modifiche, al rispetto di quanto autorizzato con DGR 1345/2014 e ss.mm.ii., ove non già sostituita dall'AIA per l'esercizio ordinario, nel qual caso dovranno essere adeguate a quanto ivi previsto;
6. di stabilire che la Ditta assicuri apprestamenti idonei alla tipologia del materiale da stoccare nelle aree provvisoriamente autorizzate, garantendo condizioni adeguate di viabilità interna e l'accesso in condizioni di sicurezza ai mezzi di emergenza e provveda all'eventuale aggiornamento delle relative procedure di gestione;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ECO GREEN S.p.A., al Comune di Nogara, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379444)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 22 del 10 aprile 2018

Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo, località Pezzan, Comune di Istrana (TV). Gestore: Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata con DDR n. 49/2014. Approvazione revisione Piano di Monitoraggio e Controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo trasmessa dalla Ditta Geo Nova S.r.l., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Pezzan del Comune di Istrana.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 49 del 30.05.2014 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo Località Pezzan in Comune di Istrana (TV), secondo il progetto approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 68/ECO/B del 22.12.1989 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dal Piano di Adeguamento approvato con DGRV n. 1235 del 8/05/2007 e, per quanto inerente le aree interne al perimetro di discarica, dal piano di reinserimento ambientale trasmesso in data 12.12.2005 e della relativa variante trasmessa in data 26.10.2010 con le precisazioni della nota regionale del 10.02.2011, protocollo n. 66772.

PRESO ATTO che, con successivo decreto regionale n. 1 del 9 gennaio 2017, il provvedimento sopra richiamato, rilasciato alla Ditta Geo Nova S.p.a. è stato volturato a favore della Ditta Geo Nova S.r.l. a seguito della variazione della ragione sociale comunicata con nota del 14.11.2016.

VISTA la nota del 24.07.2017, acquisita al prot reg. n. 302753, con la quale la Ditta Geo Nova S.r.l., ha richiesto l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) vigente allegando una relazione tecnica che esplicita le motivazioni delle modifiche proposte.

PRESO ATTO che detto aggiornamento è denominato Revisione 2.0 del 12.06.2017.

VISTI i pareri espressi, sul documento in questione, dalla Provincia di Treviso e dal Dipartimento ARPAV di Treviso, acquisiti al prot. reg. rispettivamente al n. 389847 del 19.09.2017 ed al n. 510787 del 06.12.2017.

VISTA la nota del 07.02.2018, acquisita al prot. reg. n. 48722 dello 08.02.2018, con la quale la Ditta Geo Nova S.r.l. ha fornito alcuni chiarimenti/integrazioni richiesti dagli Enti di controllo.

PRESO ATTO in particolare che la Ditta ha comunicato di aver provveduto ad isolare idraulicamente la zona di carico del percolato.

RILEVATO che, relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia del piazzale est, non è stato tuttavia acquisito il nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica.

VISTA la Circolare a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017, con la quale si è stabilito - tra l'altro - di:

- porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo sulle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato;
- demandare il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei percolati e nelle acque sotterranee delle discariche in gestione post - operativa ai piani di ispezione adottati annualmente da ARPAV e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale della stessa Agenzia.
- chiedere a tutti i Gestori di discariche, qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico - fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti.

RITENUTO di confermare, relativamente alla discarica de qua, con il presente provvedimento, quanto previsto dalla succitata circolare, non essendoci al momento motivi specifici per richiedere al Gestore il monitoraggio triennale delle sostanze PFAS nei percolati e nelle acque di falda richiesto, dalla Provincia di Treviso e dal Dipartimento ARPAV di Treviso, rispettivamente prima e dopo l'emanazione della successiva circolare.

VISTI gli esiti dell'ispezione integrata ambientale eseguita da ARPAV presso l'impianto di discarica in parola nel corso del 2017, trasmessi con nota n. 122622 del 22.12.2017 acquisita al prot. reg. n. 539824 del 28.12.2017.

CONSIDERATO che in detti esiti, ARPAV ha proposto "*di stabilire dei limiti temporali entro i quali effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e/o in particolare per il ripristino del sistema di estrazione del percolato, da integrare con quanto già previsto per gli interventi di manutenzione ordinaria nel PMC*".

VISTA la nota del 14.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 103203 del 16.03.2018, con la quale la Ditta Geo Nova S.r.l. ha tra l'altro inviato, in riscontro di quanto richiesto da ARPAV, apposita integrazione al paragrafo 9 "Individuazione delle possibili non conformità e procedure di gestione delle stesse" riportato alla pag. 33 del documento.

RITENUTO di poter approvare la revisione 2.0 del 12.06.2017 del PMC della discarica di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le acque di prima pioggia del piazzale di nord-est potranno essere scaricate in corpo idrico superficiale solo in seguito all'eventuale ottenimento del nulla osta idraulico del competente Consorzio di Bonifica.
- le misure del battente di percolato dovranno essere eseguite manualmente mediante freatimetro in ogni pozzo di raccolta con periodicità settimanale. I dati dovranno essere annotati nel quaderno di manutenzione o altro registro fascicolato e riportati nelle relazioni periodiche del PMC.
- ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, il Gestore è tenuto a verificare l'eventuale presenza nello stesso delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
- il paragrafo 9 "Individuazione delle possibili non conformità e procedure di gestione delle stesse" riportato alla pag. 33 del documento è integrato con la tabella trasmessa con nota del 14.03.2018 (prot. reg. n. 103203 del 16.03.2018).

RITENUTO di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 49/2014.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

1. Di approvare la revisione 2.0 del 12.06.2017 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Pezzan del Comune di Istrana, trasmessa dalla Ditta Geo Nova S.r.l. in qualità di Gestore, con nota del 24.07.2017, acquisita al prot reg. n. 302753, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

    - le acque di prima pioggia del piazzale di nord-est potranno essere scaricate in corpo idrico superficiale solo in seguito all'eventuale ottenimento del nulla osta idraulico del competente Consorzio di Bonifica.
    - le misure del battente di percolato dovranno essere eseguite manualmente mediante freatimetro in ogni pozzo di raccolta con periodicità settimanale. I dati dovranno essere annotati nel quaderno di manutenzione o altro registro fascicolato e riportati nelle relazioni periodiche del PMC.
    - ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, il Gestore è tenuto a verificare l'eventuale presenza nello stesso delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
    - il paragrafo 9 "Individuazione delle possibili non conformità e procedure di gestione delle stesse" riportato alla pag. 33 del documento è integrato con la tabella trasmessa con nota del 14.03.2018 (prot. reg. n. 103203 del 16.03.2018).

2. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

3. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 49/2014.
4. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 - 31100 in Comune di Treviso, al Comune di Istrana (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP Treviso, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
6. Di far presente che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379445)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 23 del 10 aprile 2018

Ditta Reno De Medici SpA, con sede legale in Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in località Campo, a Santa Giustina (BL). Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs n. 152/2006. Aggiornamento del decreto autorizzativo per modifica non sostanziale alla centrale termoelettrica per intallazione di una nuova turbina in sostituzione di quella esistente.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Modifica non sostanziale alla centrale termoelettrica per installazione di una nuova turbina in sostituzione di quella esistente.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Reno De Medici SpA, relativa all'impianto ubicato in località Campo a Santa Giustina (BL), per l'attività individuata al punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del D.lgs n.152/2006;

VISTI i decreti AIA 25/2015, 22/2016 e 19/2016 con cui è stato modificato il decreto 31/2014;

CONSIDERATO che all'All.A del decreto 31/2014 viene descritta ed individuata la turbina a condensazione utilizzata nella Centrale;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale nel decreto 31/2014 la turbina esistente viene identificata con il n°4316, in luogo del n°4471;

VISTA la nota ricevuta con protocollo n. 230175 del 12.06.2017, con cui la ditta comunica l'intenzione di sostituire la turbina a condensazione esistente, con un'altra a contropressione da installare in parallelo a quella esistente, che verrà utilizzata solo come impianto di emergenza;

VISTO che la Ditta dichiara che le emissioni in atmosfera rimarranno invariate rispetto a quelle attuali;

VISTA la nota della Regione Veneto prot.n. 345361 del 10.08.2017 con cui la Regione comunica di ritenere non sostanziale la modifica comunicata ma richiede alla Ditta di integrare la documentazione presentata inviando copia del pagamento degli oneri istruttori dovuti per aggiornamento dell'AIA;

VISTO che con nota ricevuta con prot.n°365191 del 31.08.2017 la Ditta ha inviato copia dell'attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale;

RITENUTO per le motivazioni espresse, di dover aggiornare il decreto AIA n°31/2014, indicando l'utilizzo della nuova turbina a contropressione;

decreta

1. di prendere atto della modifica non sostanziale comunicata dalla ditta con nota ricevuta con protocollo n. 230175 del 12.06.2017;

2. di stabilire pertanto che la turbina principale utilizzata dalla Ditta sarà la nuova turbina a contropressione De Pretto, mentre la esistente a condensazione Tosi sarà utilizzata solo come impianto di emergenza;;

3. per quanto non disciplinato dal presente atto, la ditta Reno De Medici SpA è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel decreto Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 e s.m.i.;

4. il presente provvedimento è comunicato alla ditta De Medici SpA con sede legale in

5. Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in località Campo a Santa Giustina (BL), al Comune di Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno e ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Belluno;

6. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010;

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379460)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 26 del 16 aprile 2018

Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale in Z.I. Villanova 18 Longarone (BL) e ubicazione installazione in Z. I. Villanova 17/C, in Comune di Longarone . Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 31.07.2012 e s.m.i., attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta ECO.RA.V S.p.A. Sito 17/C, escludendo dal regime dei rifiuti gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti, provenienti anche dal Sito 18, purché essi siano strutturalmente integri e conformi ai requisiti tecnici degli imballaggi, anche destinati al trasporto dei rifiuti, e purché siano puliti. La pulizia può essere ottenuta mediante l'apposito impianto di lavaggio situato nell'installazione ECO.RA.V S.p.A - Sito 17C. Ciò consente il riuso dell'imballaggio per lo stesso scopo ai sensi dell'art. 218 del d.lgs. 152/2006.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 56 del 31.07.2012, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, nell'installazione in oggetto;

(2) VISTO il DDDA n. 75 del 10.09.2014, con il quale è stata modificata l'AIA di cui alla premessa precedente, nel merito di alcune prescrizioni gestionali;

(3) VISTO il DDDA n. 11 del 26.07.2016, con il quale è stata ulteriormente modificata l'AIA, nel merito di alcune prescrizioni gestionali;

(4) VISTO il DDATST n. 66 del 01.08.2017, con il quale sono state approvate alcune modifiche del PMC;

(5) VISTE la nota n. 60/2017 del 14.07.2017 (prot. reg. n. 294067 del 18.07.2017) e la nota n. 74/2017 del 13.10.2017 (prot. reg. n. 441761 del 24.10.2017) con le quale la Ditta ECO.RA.V S.p.A. richiede e, successivamente, meglio circostanzia l'inserimento di una linea di lavaggio degli imballaggi plastici e metallici sporchi, provenienti anche dal Sito 18, al fine del loro riutilizzo;

(6) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.11.2017, di cui al verbale trasmesso in data 20.12.2017, con nota n. 533016, dal quale emerge l'opportunità che la Ditta gestisca gli imballaggi sporchi, che intende sottoporre a lavaggio, escludendoli dal regime dei rifiuti e che in tal senso la documentazione tecnica trasmessa con le note di cui alla premessa (5) debba essere rivista;

(7) VISTA la nota n. 10/2018 del 05.02.2018 (prot. reg. n. 53036 del 12.02.2018) con la quale la Ditta trasmette la Relazione Tecnica concernente lo specifico circuito di "vuoto a rendere" degli imballaggi con i quali sono conferiti i rifiuti oggetto di trattamento presso le installazioni gestite dalla medesima Ditta, siti 17C e 18, destinati al lavaggio presso il sito 17C e al successivo riutilizzo;

(8) VISTA la nota regionale n. 66039 del 20.02.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma semplificata, modalità asincrona;

(9) VISTA la Determinazione resa dall'ARPAV il 26.03.2018, prot. n. 29993 (prot. reg. n. 115243 del 26.03.2018), ove si esprime motivato parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti e alle conseguenti modifiche dell'AIA del sito 17C e 18;

(10) VISTA la Determinazione resa dalla Provincia di Belluno il 28.03.2018, prot. n. 12210/ECO (prot. reg. n. 120057 del 29.03.2018), ove si esprime motivato parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti e alle conseguenti modifiche dell'AIA del sito 17C e 18;

(11) CONSIDERATO che l'art. 218, lettera *i)* del d.lgs. 152/2006 definisce il riutilizzo degli imballaggi come "*qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato*";

(12) RITENUTO che il requisito preliminare per poter riutilizzare, ai sensi dell'art.218 sopra richiamato, gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti sia la loro integrità strutturale e la loro rispondenza ai requisiti che disciplinano gli imballaggi, anche destinati a contenere rifiuti;

(13) CONSIDERATO che l'impianto proposto da ECO.RA.V S.p.A. esegue la pulizia di imballaggi già valutati positivamente rispetto alla loro conformità strutturale e, pertanto, non necessariamente da considerare "rifiuti di imballaggio";

(14) CONSIDERATO altresì che il progetto presentato riveste carattere di elevato valore ambientale, consentendo la creazione di un sistema basato sul 'vuoto a renderè e persegue l'obbiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, in conformità alla normativa ambientale vigente;

(15) CONSIDERATO che la prescrizione n. 5.6 dell'AIA di cui al Decreto n. 56/2012 prevede che:

"Con riferimento alle operazioni di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, ove ne derivino imballaggi, è possibile che questi vengano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali al loro riuso. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla ditta mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine"

(16) CONSIDERATO per quanto sopra esposto, che possano essere esclusi dal regime dei rifiuti anche gli imballaggi strutturalmente integri e idonei al riutilizzo per lo stesso scopo, provenienti da entrambe le installazioni Ecorav (Sito 17/C e Sito 18) e destinati alle operazioni di pulizia da eseguire nell'impianto di lavaggio ubicato presso l'installazione Sito 17/C, secondo i criteri dettagliati nella Relazione Tecnica di cui al precedente punto (7);

(17) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato di modificare l'AIA rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), e ubicazione dell'installazione in Z.I. Villanova, 17/C, Longarone (BL), con DSRAT n. 56/2012 nel senso sopra esposto

decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), e ubicazione dell'installazione in Z.I. Villanova, 17/C, Longarone (BL), con DSRAT n. 56/2012 e s.m.i. secondo i contenuti della Relazione Tecnica di cui al Punto (7) della premessa, che costituisce parte integrante di questo provvedimento e come di seguito precisato:

1.1 il punto 5.6 del DSRAT n. 56/2012 è sostituito dal seguente:

"5.6 Qualora dalle operazioni di gestione di rifiuti indicate ai punti che precedono, derivino imballaggi perfettamente integri e in possesso dei requisiti tecnici e strutturali per contenere nuovamente rifiuti, la Ditta potrà riutilizzarli o cederli a terzi per lo stesso uso purché essi risultino assolutamente puliti.

A tal fine è necessario che la ditta esegua una specifica valutazione preliminare degli imballaggi per stabilire l'assenza di: difetti evidenti, segni di indebolimento e crepe/fessurazioni. L'imballaggio può risultare già pulito all'atto dello sconfezionamento/svuotamento, oppure può essere necessario sottoporlo alle operazioni di lavaggio nella linea dedicata, appositamente progettata e installata nel Capannone Sud.

Gli imballaggi idonei, da sottoporre a lavaggio, possono provenire anche dal Sito 18; per il loro trasporto non è richiesto il formulario di identificazione del rifiuto.

5.6.1 La ditta deve predisporre un sistema gestionale di registrazione delle operazioni eseguite sugli imballaggi non-rifiuto provenienti dalle proprie attività eseguite presso il Sito 17/C e destinati al lavaggio nell'apposito impianto nonché delle operazioni di lavaggio eseguite e del loro esito;

5.6.2 Qualora le operazioni di lavaggio non raggiungano una perfetta pulizia degli imballaggi oppure pregiudichino il mantenimento delle loro caratteristiche tecniche e prestazionali, come determinate preventivamente, la ditta dovrà gestire detti imballaggi come rifiuti.

2. di sostituire il layout dell'installazione, Allegato B dell'AIA 56/2012 e smi, con l'Allegato A al presente provvedimento;

3. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 56/2012 e s.m.i.;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone, ad ARPAV DAP-BL e Direzione Generale;

5. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

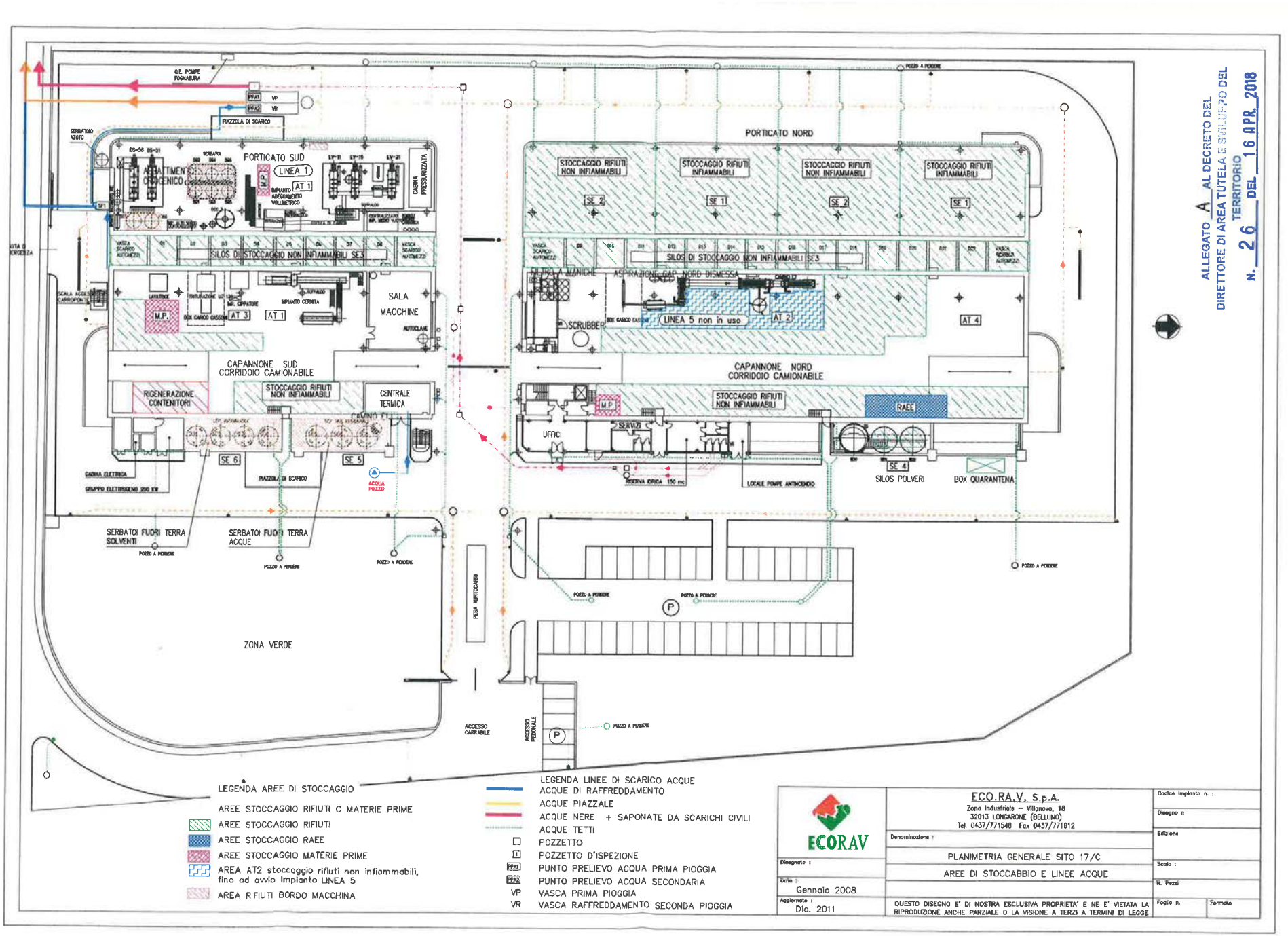
PORTICATO SUD
LINEA 1
PORTICATO NORD
STOCCAGGIO RIFIUTI NON INFIAMMABILI
STOCCAGGIO RIFIUTI INFIAMMABILI
SILOS DI STOCCAGGIO NON INFIAMMABILI SE 3
SALA MACCHINE
LINEA 5 non in uso
SCRUBBER
CAPANNONE SUD CORRIDOIO CAMIONABILE
CAPANNONE NORD CORRIDOIO CAMIONABILE
RIGENERAZIONE CONTENITORI
CENTRALE TERMICA
UFFICI
SERVIZI
RAEE
SILOS POLVERI
BOX QUARANTENA
SERBATOI FUORI TERRA SOLVENTI
SERBATOI FUORI TERRA ACQUE
ZONA VERDE
ALLEGATO A AL DECRETO DEL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 26 DEL 16 APR. 2018
LEGENDA AREE DI STOCCAGGIO
AREE STOCCAGGIO RIFIUTI O MATERIE PRIME
AREE STOCCAGGIO RIFIUTI
AREE STOCCAGGIO RAEE
AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME
AREA AT2 stoccaggio rifiuti non infiammabili, fino ad avvio Impianto LINEA 5
AREA RIFIUTI BORDO MACCHINA
LEGENDA LINEE DI SCARICO ACQUE
ACQUE DI RAFFREDDAMENTO
ACQUE PIAZZALE
ACQUE NERE + SAPONATE DA SCARICHI CIVILI
ACQUE TETTI
POZZETTO
POZZETTO D'ISPEZIONE
PUNTO PRELIEVO ACQUA PRIMA PIOGGIA
PUNTO PRELIEVO ACQUA SECONDARIA
VP VASCA PRIMA PIOGGIA
VR VASCA RAFFREDDAMENTO SECONDA PIOGGIA
ECORAV
ECO.RA.V. S.p.A.
Zona Industriale – Villanova, 18
32013 LONGARONE (BELLUNO)
Tel. 0437/771548 Fax 0437/771812
PLANIMETRIA GENERALE SITO 17/C
AREE DI STOCCABBIO E LINEE ACQUE
Gennaio 2008
Dic. 2011
QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' E NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE O LA VISIONE A TERZI A TERMINI DI LEGGE

(Codice interno: 379446)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 27 del 16 aprile 2018

Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova 18, in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 100 del 30.12.2011 e s.m.i., attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta ECO.RA.V S.p.A., Sito 18, escludendo dal regime dei rifiuti gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti purché essi siano strutturalmente integri e conformi ai requisiti tecnici degli imballaggi, anche destinati al trasporto dei rifiuti e purché siano puliti. La pulizia può essere ottenuta mediante l'apposito impianto di lavaggio situato nell'installazione ECO.RA.V S.p.A - Sito 17C. Ciò consente il riutilizzo dell'imballaggio per lo stesso scopo, ai sensi dell'art. 218.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 100 del 30.12.2011, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, nell'installazione in oggetto;

(2) VISTO il DSRA n. 34 del 23.04.2012, con il quale è stata modificata l'AIA di cui alla premessa precedente;

(3) VISTO il DDDA n. 12 del 26.07.2016, con il quale è stata ulteriormente modificata l'AIA;

(4) VISTO il DDATST n. 67 del 01.08.2017, con il quale sono state approvate alcune modifiche del PMC;

(5) VISTE la nota n. 60/2017 del 14.07.2017 (prot. reg. n. 294067 del 18.07.2017) e la nota n. 74/2017 del 13.10.2017 (prot. reg. n. 441761 del 24.10.2017) con le quale la Ditta ECO.RA.V S.p.A. richiede e, successivamente, meglio circostanzia, l'inserimento presso l'installazione ubicata al Sito 17C di una linea di lavaggio degli imballaggi plastici e metallici sporchi, anche provenienti dal Sito 18, al fine del loro riutilizzo;

(6) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.11.2017, di cui al verbale trasmesso in data 20.12.2017, con nota n. 533016, dal quale emerge l'opportunità che la Ditta gestisca gli imballaggi sporchi provenienti dalle attività condotte presso il Sito 17C e il Sito 18, che intende sottoporre a lavaggio, escludendoli dal regime dei rifiuti e che in tal senso la documentazione tecnica trasmessa con le note di cui alla premessa (5) debba essere rivista;

(7) VISTA la nota n. 10/2018 del 05.02.2018 (prot. reg. n. 53036 del 12.02.2018) con la quale la Ditta trasmette la Relazione Tecnica concernente lo specifico circuito di "vuoto a rendere" degli imballaggi con i quali sono conferiti i rifiuti oggetto di trattamento presso le installazioni gestite dalla medesima Ditta, siti 17C e 18, destinati al lavaggio presso il sito 17C e al successivo riutilizzo;

(8) VISTA la nota regionale n. 66039 del 20.02.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma semplificata, modalità asincrona;

(9) VISTA la Determinazione resa dall'ARPAV il 26.03.2018, prot. n. 29993 (prot. reg. n. 115243 del 26.03.2018), ove si esprime motivato parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti e alle conseguenti modifiche dell'AIA del sito 17C e 18;

(10) VISTA la Determinazione resa dalla Provincia di Belluno il 28.03.2018, prot. n. 12210/ECO (prot. reg. n. 120057 del 29.03.2018), ove si esprime motivato parere favorevole alla realizzazione degli interventi descritti e alle conseguenti modifiche dell'AIA del sito 17C e 18;

(11) CONSIDERATO che l'art. 218 lettera *i)* del d.lgs. 152/2006 definisce il riutilizzo degli imballaggi come "*qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato*";

(12) RITENUTO che il requisito preliminare per poter riutilizzare, secondo l'art.218 sopra richiamato, gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti sia la loro integrità strutturale e la loro rispondenza ai requisiti che disciplinano gli imballaggi, anche destinati a contenere rifiuti;

(13) CONSIDERATO che l'impianto proposto da ECO.RA.V S.p.A. esegue la pulizia di imballaggi già valutati positivamente rispetto alla loro conformità strutturale e, pertanto, non necessariamente da considerare "rifiuti di imballaggio";

(14) CONSIDERATO altresì che il progetto presentato riveste carattere di elevato valore ambientale, consentendo la creazione di un sistema basato sul 'vuoto a renderè e persegue l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, in conformità alla normativa ambientale vigente;

(15) CONSIDERATO che la prescrizione n. 4.5 dell'AIA di cui al DSRA n. 100/2011, come modificata dal DSRA n. 34/2012, prevede che:

"Con riferimento alle operazioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4, ove ne derivino imballaggi, è possibile cederli a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali al loro riuso. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla ditta mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine";

(16) CONSIDERATO per quanto sopra esposto, che possano essere esclusi dal regime dei rifiuti anche gli imballaggi strutturalmente integri e idonei al riutilizzo per lo stesso scopo, destinati alle operazioni di pulizia da eseguire nell'impianto di lavaggio ubicato presso l'installazione Sito 17/C, secondo i criteri dettagliati nella Relazione Tecnica di cui al precedente punto (7);

(17) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato di modificare l'AIA rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale e ubicazione dell'installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), con DSRA n. 100/2011e s.m.i., nel senso sopra esposto

decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale e ubicazione dell'installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), rilasciata con DSRAT n. 100/2011 e s.m.i. secondo i contenuti della Relazione Tecnica di cui al Punto (7) della premessa, che costituisce parte integrante di questo provvedimento e come di seguito precisato:

1.1 il punto 4.5 del DSRAT n. 100/2012, come modificato dal DSRA n. 34/2012, è sostituito dal seguente:

> *"4.5 Qualora dalle operazioni di gestione di rifiuti indicate ai punti che precedono, derivino imballaggi perfettamente integri e in possesso dei requisiti tecnici e strutturali per contenere nuovamente rifiuti, la Ditta potrà riutilizzarli o cederli a terzi per lo stesso uso purché essi risultino assolutamente puliti.*
>
> *A tal fine è necessario che la ditta esegua una specifica valutazione preliminare degli imballaggi per stabilire l'assenza di: difetti evidenti, segni di indebolimento e crepe/fessurazioni. L'imballaggio può risultare già pulito all'atto dello sconfezionamento/svuotamento, oppure può essere necessario sottoporlo alle operazioni di lavaggio nella linea dedicata, appositamente progettata e installata presso il Sito 17/C. Pertanto il trasporto degli imballaggi da sottoporre a lavaggio dal Sito 18 al Sito 17/C non è soggetto all'uso del formulario identificazione rifiuti.*
>
> *4.5.1 La ditta deve predisporre un sistema gestionale di registrazione delle operazioni eseguite sugli imballaggi non-rifiuto provenienti dalle proprie attività eseguite presso l'installazione Sito 18 e destinati al lavaggio nell'apposito impianto presso l'installazione 17/C;*
>
> *4.5.2 Qualora le operazioni di lavaggio non raggiungano una perfetta pulizia degli imballaggi oppure ne alterino l'idoneità tecnica e prestazionale, determinata preventivamente, la ditta dovrà gestire detti imballaggi come rifiuti.*

2. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 100/2011 e s.m.i.;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone, ad ARPAV DAP-BL e Direzione Generale;

4. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379447)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 29 del 24 aprile 2018

Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV). Gestore: Ditta CO.VE.RI. Scarl in liquidazione, con sede in Via Longhin n.1, Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata con DSR n. 19 del 20 marzo 2012 e ss.mm.ii. Approvazione modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo proposte dalla Ditta CO.VE.RI. Scarl in liquidazione, in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV).

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 28 del 30.06.2015 con cui sono state approvate la chiusura, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, e le modalità della fase di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV), secondo il progetto approvato con DPGRV n. 3170 del 14.09.1999 e ss.mm.ii., come modificato dal Piano di adeguamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 02.07.2004 e dalla variante relativa alla ricomposizione finale della discarica trasmessa con nota del 20 maggio 2010 (prot. reg. n. 298127 del 27.05.2010), come integrata dalla successiva nota dell'11 giugno 2010 (prot. reg. n. 338797 del 18.06.2010).

VISTA la nota del 19.02.2018, acquisita al prot. reg. n. 63072, con la quale la Ditta CO.VE.RI. Scarl in liquidazione ha richiesto una riduzione dei controlli analitici periodici previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) vigente, allegando una relazione tecnica che esplicita le motivazioni delle modifiche proposte.

RAMMENTATO che allo stato attuale non ci sono le garanzie finanziarie previste ai sensi di legge a copertura dell'attività di gestione post - operativa della discarica di cui trattasi.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento del 20 marzo 2018, convocato con nota reg. n. 95391 del 13.03.2018, tenutosi al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una regolarizzazione della posizione del Consorzio relativamente alle succitate garanzie finanziarie, nonché di prevenire ogni possibile situazione di criticità sotto il profilo ambientale.

CONSIDERATO in particolare che, in tale occasione, il liquidatore del Consorzio CO.VE.RI. si è impegnato a:

- convocare l'assemblea dei soci del Consorzio, estesa a tutti i soggetti che nel tempo vi hanno fatto parte e che, pertanto, hanno conferito i propri rifiuti in discarica, **entro 30 giorni** dalla comunicazione dell'approvazione regionale dell'istanza di revisione del PMC;
- presentare a Provincia e Regione, **entro gli ulteriori e successivi 60 giorni dalla data dell'assemblea**, una revisione del Piano finanziario con l'aggiornamento dei costi da coprire mediante garanzie finanziarie ed indicare le garanzie finanziarie che è in grado di proporre.

VISTI i pareri sulla proposta di modifica del PMC sopra richiamata espressi dalla Provincia di Treviso e dal Dipartimento ARPAV di Treviso ed acquisiti al protocollo regionale rispettivamente con n. 131593 del 09.04.2018 e n. 125573 del 04.04.2018.

VISTA la Circolare a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017, con la quale si è stabilito - tra l'altro - di:

- porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo sulle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato, nonché il monitoraggio delle medesime sostanze anche su tutti i rifiuti in ingresso che potenzialmente potrebbero contenerle sulla base del loro ciclo produttivo.
- demandare il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei percolati e nelle acque sotterranee delle discariche in gestione post - operativa ai piani di ispezione adottati annualmente da ARPAV e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale della stessa Agenzia.
- chiedere a tutti i Gestori di discariche, qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento

chimico - fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti.

RITENUTO di mantenere tutti i sei piezometri per il monitoraggio della seconda falda (M1-2F, M2-2F, V1-2F, V2-2F, V3-2F, V4-2F) come indicato da ARPAV, considerate le diverse direzioni di deflusso, e di continuare ad analizzare, almeno con frequenza annuale, ed in aggiunta all'Ossidabilità Kubel, anche il TOC, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5.1 dell'Allegato 2 al D. Lgs. 36/2003.

RITENUTO di prevedere l'analisi del percolato, con frequenza semestrale, su entrambi i pozzi di raccolta esistenti, considerate le differenze significative rilevate tra il percolato dei due lotti della discarica di cui trattasi.

RITENUTO di prevedere la caratterizzazione del mix di percolato delle cisterne in occasione dello svuotamento delle stesse, come indicato da ARPAV, ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, analizzando anche le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo quanto previsto dalla Circolare regionale n. 477961 del 15.11.2017.

RITENUTO di mantenere la verifica del livello di percolato all'interno dei due pozzi, annotando l'eventuale volume raccolto, con frequenza mensile, come indicato dalla Provincia di Treviso, così da garantire mensilmente anche una verifica dello stato dei presidi della discarica.

RITENUTO di poter approvare le modifiche proposte dal Gestore al PMC della discarica di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Gestore deve sottoporre a monitoraggio le acque della seconda falda su tutti i sei piezometri (M1-2F, M2-2F, V1-2F, V2-2F, V3-2F, V4-2F). Per quanto riguarda le sostanze da determinare, si deve aggiungere il Boro sia al set di parametri da analizzare con frequenza semestrale sia a quelli con frequenza annuale, e il parametro Solventi Clorurati limitatamente al set con frequenza annuale.
- le analisi del percolato dovranno essere effettuate sui due pozzi con frequenza semestrale, aggiungendo ai parametri proposti dal Gestore il parametro Solventi Clorurati. Il mix delle cisterne dovrà essere caratterizzato in occasione dello svuotamento delle stesse, ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, analizzando anche le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo quanto previsto dalla sopra citata Circolare regionale n. 477961 del 15.11.2017.
- il Gestore è tenuto a mantenere la verifica (mensile) del livello di percolato all'interno dei due pozzi come previsto al punto 2.10.3 del PMC e, contestualmente, a verificare l'integrità della copertura, della recinzione perimetrale e degli altri presidi della discarica; per quanto riguarda la raccolta del percolato, si dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 2.10.4 del PMC.
- il Gestore deve provvedere a eseguire una campagna di valutazione della presenza di biogas ogni 5 anni, con le stesse modalità seguite nel corso della campagna effettuata nell'anno 2016. Sulla base della valutazione degli esiti della campagna da parte degli Enti di controllo, potranno essere prescritti ulteriori controlli, quali ad esempio il monitoraggio della presenza di metano sulla superficie della discarica.

RITENUTO di richiamare il Gestore al rispetto degli impegni assunti nell'incontro di coordinamento del 20 marzo 2018 e di stabilire che le modifiche al PMC approvate con il presente provvedimento possano essere attuate dal Gestore solo previa presentazione delle garanzie finanziarie previste ai sensi di legge a copertura dell'attività di gestione post - operativa autorizzata e formale accettazione delle stesse da parte della competente Provincia di Treviso.

RITENUTO di far salve tutte le indicazioni e le prescrizioni da PMC e da DDR n. 28/2015 non in contrasto con le modifiche approvate con il presente provvedimento.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

1. Di approvare le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV), proposte dalla Ditta CO.VE.RI. Scarl in liquidazione in qualità di Gestore, con nota del 19.02.2018, acquisita al prot. reg. n. 63072, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Gestore deve sottoporre a monitoraggio le acque della seconda falda su tutti i sei piezometri (M1-2F, M2-2F, V1-2F, V2-2F, V3-2F, V4-2F). Per quanto riguarda le sostanze da determinare, si deve aggiungere il Boro sia al set di parametri da analizzare con frequenza semestrale sia a quelli con frequenza annuale, e il parametro Solventi Clorurati limitatamente al set con frequenza annuale.
- le analisi del percolato dovranno essere effettuate sui due pozzi con frequenza semestrale, aggiungendo ai parametri proposti dal Gestore il parametro Solventi Clorurati. Il mix delle cisterne dovrà essere caratterizzato in occasione dello svuotamento delle stesse, ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, analizzando anche le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo quanto previsto dalla sopra citata Circolare regionale n. 477961 del 15.11.2017.
- il Gestore è tenuto a mantenere la verifica (mensile) del livello di percolato all'interno dei due pozzi come previsto al punto 2.10.3 del PMC e, contestualmente, a verificare l'integrità della copertura, della recinzione perimetrale e degli altri presidi della discarica; per quanto riguarda la raccolta del percolato, si dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 2.10.4 del PMC.
- il Gestore deve provvedere a eseguire una campagna di valutazione della presenza di biogas ogni 5 anni, con le stesse modalità seguite nel corso della campagna effettuata nell'anno 2016. Sulla base della valutazione degli esiti della campagna da parte degli Enti di controllo, potranno essere prescritti ulteriori controlli, quali ad esempio il monitoraggio della presenza di metano sulla superficie della discarica.

2. Di richiamare il Gestore al rispetto degli impegni assunti nell'incontro di coordinamento del 20 marzo 2018, come riportati nelle premesse del presente provvedimento.
3. Di stabilire che le modifiche al PMC approvate con il presente provvedimento possono essere attuate dal Gestore solo previa presentazione delle garanzie finanziarie previste ai sensi di legge a copertura dell'attività di gestione post - operativa autorizzata e formale accettazione delle stesse da parte della competente Provincia di Treviso.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
5. Di far salve tutte le indicazioni e le prescrizioni da PMC e da DDR n. 28/2015 non in contrasto con le modifiche approvate con il presente provvedimento.
6. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta CO.VE.RI. Scarl in liquidazione, con sede legale in Via Longhin, 1 - 31100 Treviso, al Comune di Silea (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP Treviso, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
8. Di far presente che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379448)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 33 del 16 maggio 2018

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD). Gestore: Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio Renatico (FE). Autorizzazione all'inserimento di un macchinario di pressatura.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 59/2010 e ss.mm.ii., volturata a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con decreto n. 26/2016, autorizzando l'inserimento di un macchinario di pressatura finalizzato alla riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30.09.2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 - 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30.03.2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 - Poggio Renatico (FE);

RICHIAMATI i decreti di modifica dell'AIA n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012, n. 47 del 30.05.2017 e n. 89 del 12.10.2017;

VISTA la comunicazione di modifica effettuata dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 67076 del 21.02.2018, ritenuta dalla stessa "non sostanziale" e riguardante l'inserimento di un macchinario di pressatura finalizzato alla riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento;

CONSIDERATO che l'introduzione del macchinario di pressatura è finalizzata esclusivamente alla riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi, mantenendoli distinti per codice CER, e che i rifiuti compattati mantengono stesso CER di origine e la medesima filiera di destino;

CONSIDERATO che è prevista l'installazione di una cappa aspirante al fine di captare le eventuali polveri emesse dal macchinario in questione e di convogliare le stesse al sistema di abbattimento esistente;

CONSIDERATO che la modifica proposta non comporta variazioni rispetto alle potenzialità di stoccaggio e di trattamento dell'impianto autorizzate;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, convocata con nota n. 104644 del 19.03.2018 e tenutasi il 05.04.2018 al fine di valutare la modifica proposta dalla Ditta, come riportati nel relativo verbale trasmesso con nota di cui al prot. reg. n. 145382 del 18.04.2018;

VISTA la nota del 23 aprile 2018 (acquisita al prot. reg. n. 151209 del 23.04.2018) con la quale la Ditta ha trasmesso il lay-out aggiornato dell'impianto comprensivo dei presidi antincendio installati ed ha fornito alcune informazioni integrative relativamente ai CER per i quali erano emersi dubbi sulla compatibilità degli stessi con l'operazione di pressatura proposta, così come richiesto nella Conferenza di Servizi di cui sopra;

RITENUTO di mantenere nell'elenco dei CER da sottoporre a pressatura il CER 160103 - *Pneumatici fuori uso*, preso atto di quanto trasmesso dalla Ditta con la sopra citata nota del 23 aprile 2018;

RITENUTO invece di non autorizzare all'operazione di riduzione volumetrica mediante pressatura i CER 020203, 020501, 020601 - *Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione* (derivanti, rispettivamente, dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, dall'industria lattiero-casearia e dall'industria dolciaria e della panificazione), in quanto i chiarimenti forniti dalla Ditta con la succitata nota del 23 aprile 2018 non risultano sufficienti a superare i dubbi sulla compatibilità degli stessi con l'operazione richiesta. In particolare:

- si ritiene che i CER 020203, 020501, 020601 siano riferibili a rifiuti composti essenzialmente da materiali organici della medesima tipologia indicata per il settore produttivo di provenienza (quindi, ad esempio, scarti organici di origine animale nel caso del CER 020203), eventualmente comprensivi dei relativi imballaggi; di contro, nel caso di imballaggi "sporchi" o comunque contenenti residui del materiale che vi era contenuto, si ritiene che i relativi CER debbano appartenere al capitolo 15;
- sulla base di quanto sopra si ritiene che la forma di gestione più idonea dei CER in questione non sia la pressatura del rifiuto "tal quale", ma la separazione dello scarto organico dal suo eventuale imballaggio (sarà quest'ultimo poi che potrà essere avviato a successive ed eventuali operazioni di riduzione volumetrica); la proposta della Ditta prevede invece che i rifiuti compattati mantengano il CER di origine e la medesima filiera di destino, a significare che l'obiettivo del macchinario richiesto non è la separazione di frazioni diverse ma solo ed esclusivamente la riduzione volumetrica dei rifiuti in ingresso; d'altra parte nella documentazione presentata non è descritto alcun sistema di raccolta e gestione di eventuali colaticci e materiali organici contenuti nei relativi imballaggi;
- da ultimo si ritiene che relativamente ai presunti benefici derivanti dall'operazione di pressatura dei CER in questione ai fini del successivo invio verso gli impianti di trattamento finale, non sia stata fornita alcuna utile informazione atta a valutarne l'effettiva sussistenza.

RITENUTO di stralciare dall'elenco dei CER da sottoporre a pressatura i CER xx xx 99 - *Rifiuti non specificati altrimenti,* data la loro genericità e sulla base dell'esplicita rinuncia della Ditta formulata in sede di Conferenza di Servizi;

RITENUTO di stralciare altresì il CER 191209 - *Minerali (ad esempio sabbia, rocce)*, in quanto, su stessa indicazione della Ditta, presente nell'elenco proposto come probabile refuso;

RITENUTO di autorizzare l'operazione di riduzione volumetrica mediante pressatura per i CER individuati nell'**Allegato A** al presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A del decreto n. 89/2017;

RITENUTO di includere l'operazione di riduzione volumetrica (D13 /R12) nel quantitativo autorizzato per le operazioni di accorpamento e di separazione gravimetrica - pari a 500 Mg/giorno e 150.000 Mg/anno - e di modificare, conseguentemente, la tabella di cui al punto 3 del decreto n. 89 del 12.10.2017;

RITENUTO di approvare la planimetria aggiornata dell'impianto (lay-out impiantistico), di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, inviato dalla Ditta con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 151209 del 23.04.2018;

PRESO ATTO che, anche sulla base di quanto valutato in sede di Conferenza di Servizi da parte degli Enti convenuti, le modifiche avanzate dalla Ditta si configurano ragionevolmente come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le modifiche richieste comportano in ogni caso una modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. e che pertanto le stesse sono sottoposte - in base all'art. 33, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - al pagamento dei relativi oneri istruttori;

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori di cui al punto precedente secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26.05.2009;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'inserimento del macchinario di pressatura di rifiuti proposto dalla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di stoccaggio e pre-trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Conselve (PD), con nota acquisita al prot. reg. n. 67076 del 21.02.2018;
3. di integrare, pertanto, tra le operazioni autorizzate la riduzione volumetrica mediante pressatura e, a tal fine, di aggiungere al punto 11 del DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. la seguente lettera f):

   f) operazioni di riduzione volumetrica mediante pressatura (D13/R12)

4. di sostituire la tabella di cui al punto 3 del decreto n. 89/2017 con la seguente tabella:

Operazione	Linea di trattamento	Quantitativo giornaliero (Mg/giorno)	Quantitativo annuo (Mg/anno)
D14/R12	Accorpamento	500	150.000
D13/R12	Separazione gravimetrica		
D13/R12	Riduzione volumetrica		
D13/R12	Miscelazione	350	105.000
R12	Selezione di rifiuti misti/ smontaggio di rifiuti compositi	400	120.000
D9	Trattamento chimico-fisico	120	36.000

5. di stabilire che l'operazione di riduzione volumetrica mediante pressatura di cui al punto 3 può essere condotta sulle tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e che sostituisce l'Allegato A del decreto n. 89/2017;
6. di approvare la planimetria aggiornata dell'impianto (lay-out impiantistico), acquisita al prot. reg. n. 151209 del 23.04.2018, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostituisce la planimetria di cui al punto 28.b del DSRA n. 59/2010 come modificato da ultimo dal decreto n. 89/2017;
7. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRA n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova e all'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 33 del 16/05/2018 pag. 1/29

Elenco dei rifiuti autorizzati alle operazioni di selezione e cernita

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
010101	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		x					
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		x					
010307*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi		x			x		
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010307	x	x			x		
010399	Rifiuti non specificati altrimenti		x					
010407*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		x			x		
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407		x			x		
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voci 010407 e 010411		x			x		
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		x					
010499	Rifiuti non specificati altrimenti		x					
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x		x	x		
010505*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x		x	x		
010506*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	x	x		x	x		
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	x	x		x	x		
010599	Rifiuti non specificati altrimenti		x					
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x		x	x		
020102	Scarti di tessuti animali	x	x					
020103	Scarti di tessuti vegetali	x	x				x	x
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x	x			x	x
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
020107	Rifiuti derivanti dalle silvicoltura	x	x				x	x
020108*	Rifiuti agrochimici contenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	x	x		x	x		
020110	Rifiuti metallici	x	x	x			x	x
020199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x		x	x		
020202	Scarti di tessuti animali	x	x					
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x		
020204	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
020299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	x	x		x	x		
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x		x	x		
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	x	x		x	x		
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x	x
020305	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
020399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x					
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	x	x		x	x		
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
020499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x		
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
020599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x		
020602	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x		x	x		
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
020699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x	x	x	x		
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x	x	x	x		
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x		x	x		
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x	x

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
030101	Scarti di corteccia e sughero	x	x	x				
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	x	x	x				
030199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
030201*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x		x	x		
030202*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x		x	x		
030203*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x		x	x		
030204*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x		x	x		
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	x	x					
030301	Scarti di corteccia di legna	x	x					
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x					
030305	Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x					
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x				x	x
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x	x			x	x
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x		x	x		
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x					
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	x	x		x	x		
030399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
040101	Carniccio e frammenti di calce	x	x					
040102	Rifiuti di calcinazione	x	x					
040103*	Bagni di sgrossatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
040104	Liquido di concia contenente cromo	x	x		x	x		
040105	Liquido di concia non contenente cromo	x	x		x	x		
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x		x	x		
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x		x	x		
040108	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x				x	x
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	x	x	x	x
040199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x	x			x	x
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	x	x					
040214*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	x	x		x	x		
040215	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 040214	x	x	x			x	x
040216*	Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
040217	Tinture e pigmenti diversi di cui alla voce 040216	x	x	x	x	x		
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	x	x		x	x		
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	x	x	x			x	x
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x	x			x	x
040299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
050102*	Fanghi da processi di dissalazione	x	x		x	x		
050103*	Morchie depositate sul fondo di serbatoi	x	x		x	x		
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x		x	x		
050105*	Perdite di olio	x	x		x	x		
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x		x	x		
050107*	Catrami acidi	x	x		x	x		
050108*	Altri catrami	x	x		x	x		
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 050109	x	x		x	x		
050111*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x		x	x		
050112*	Acidi contenenti oli	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x		x	x		
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x		x	x		
050115*	Filtri di argilla esauriti	x	x	x				
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x					
050117	Bitumi	x	x					
050199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
050601*	Catrami acidi	x	x		x	x		
050603*	Altri catrami	x	x		x	x		
050604	Rifiuti dalle torri di raffreddamento	x	x		x	x		
050699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
050701*	Fanghi contenenti mercurio	x	x					
050702	Rifiuti contenenti zolfo	x	x					
050799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060101*	Acido solforoso e acido solforico	x	x	x	x	x		
060102*	Acido cloridrico	x	x		x	x		
060103*	Acido fluoridrico	x	x		x	x		
060104*	Acido fosforico e fosforoso	x	x	x	x	x		
060105*	Acido nitroso e acido nitrico	x	x	x	x	x		
060106*	Altri acidi	x	x	x	x	x		
060199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060201*	Idrossido di calcio	x	x		x	x		
060203*	Idrossido di ammonio	x	x		x	x		
060204*	Idrossido di sodio e di potassio	x	x		x	x		
060205*	Altre basi	x	x		x	x		
060299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060311*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x		x	x		
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x		x	x		
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	x	x		x	x		
060315*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x					
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	x	x					
060399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060403*	Rifiuti contenenti arsenico	x	x	x	x	x		
060404*	Rifiuti contenenti mercurio	x	x	x	x	x		
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x		x	x		
060499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 060502	x	x		x	x		
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x		x	x		
060603	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602	x	x		x	x		
060699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x	x				
060703*	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x		x	x		
060704*	Soluzioni di acidi, ad es. acido di contatto	x	x		x	x		
060799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	x	x		x	x		
060899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
060902	Scorie fosforose	x	x					
060903*	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	x	x		x	x		
060904	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903	x	x		x	x		
060999	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
061099	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	x	x		x	x		
061199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x		x	x		
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)	x	x	x				
061303	Nerofumo	x	x					
061305*	Fuliggine	x	x					
061399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x		x	x		
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x		
070108*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x		
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	x	x		x	x		
070199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x	x		
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070207*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x		
070208*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070209*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x		
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	x	x		x	x		
070213	Rifiuti plastici	x	x	x			x	x
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	x	x	x	x	x		
070216*	Rifiuti contenenti silicone pericoloso	x	x		x	x		
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216	x	x		x	x		
070299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070307*	Fondi e residui di reazioni alogenati	x	x	x	x	x		
070308*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x	x	x		
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	x	x		x	x		
070399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070403*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070404*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070407*	Fondi e residui di reazioni alogenati	x	x	x	x	x		
070408*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070409*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x	x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	x	x		x	x		
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
070499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x		
070508*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070509*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x		
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	x	x		x	x		
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
070514	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	x	x	x			x	x
070599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x		
070608*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070609*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x		
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
070699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x		
070707*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x		
070708*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x		
070709*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x	x	x		
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x		
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	x	x		x	x		
070799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	x	x	x	x	x		
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	x	x		x	x		
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	x	x		x	x		
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	x	x		x	x		
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	x	x		x	x		
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori	x	x	x	x	x		
080199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
080201	Polveri di scarto di rivestimenti	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x		x	x		
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x		x	x		
080299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x		x	x		
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x		x	x		
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	x	x		x	x		
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	x	x		x	x		
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	x	x		x	x		
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x					
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	x	x					
080319*	Oli dispersi	x	x		x	x		
080399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	x	x	x	x	x		
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	x	x		x	x		
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	x	x		x	x		
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x		
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	x	x		x	x		
080417*	Olio di resina	x	x		x	x		
080499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
080501*	Isocianati di scarto	x	x		x	x		
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x	x	x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x	x	x	x		
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x	x	x	x		
090104*	Soluzioni fissative	x	x	x	x	x		
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x	x	x	x		
090106*	Rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici	x	x	x	x	x		
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x				x	x
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	x	x				x	x
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	x	x	x				
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601,160602 o 160603	x	x	x				
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	x	x	x				
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106	x	x		x	x		
090199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	x	x					
100102	Ceneri leggere di carbone	x	x					
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x					
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x					
100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	x	x					
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	x	x					
100109*	Acido solforico	x	x		x	x		
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	x	x					
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenenrimento, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	x	x					
100116*	Ceneri leggere prodotte dal coincenenrimento, contenenti sostanze pericolose	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	x	x					
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118	x	x					
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	x	x		x	x		
100122*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce100122	x	x		x	x		
100124	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x					
100125	Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x					
100126	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x		x	x		
100199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	x	x					
100202	Scorie non trattate	x	x					
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100208	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi di quelli di cui alla voce 100207	x	x					
100210	scaglie di laminazione	x	x					
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		
100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	x	x	x	x	x		
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione	x	x		x	x		
100299	Altri rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100302	Frammenti di anodi	x	x					
100304*	Scorie della produzione primaria	x	x					
100305	Polvere di allumina	x	x					
100308*	Scorie saline della produzione secondaria	x	x					
100309*	Scorie nere della produzione secondaria	x	x					
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
100317*	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x					
100318	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317	x	x					
100319*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100320	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319	x	x					
100321*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x					
100322	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321	x	x					
100323*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100324	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	x	x	x				
100325*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100326	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce100325	x	x					
100327*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		
100328	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327	x	x		x	x		
100329*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100330	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329	x	x		x	x		
100399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x					
100402*	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x					
100403*	Arenato di calcio	x	x					
100404*	Polveri dei gas di combustione	x	x					
100405*	Altre polveri e particolato	x	x					
100406*	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	x	x					
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
100409*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
100410	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409	x	x		x	x		
100499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x					
100503*	Polveri dei gas di combustione	x	x					
100504	Altre polveri e particolato	x	x					
100505*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
100506*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					
100508*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		
100509	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508	x	x		x	x		
100510*	Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x					
100511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	x	x					
100599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x					
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x					
100603*	Polveri dei gas di combustione	x	x					
100604	Altre polveri e particolato	x	x					
100606*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
100607*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					
100609*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		
100610	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609	x	x		x	x		
100699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x					
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x					
100703	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					
100704	Altre polveri e particolato	x	x					
100705	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					
100707*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
100708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707	x	x		x	x		
100799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100804	Altre polveri e particolato	x	x					
100808*	Scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x					
100809	Altre scorie	x	x					
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	x	x					
100812*	Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	x	x					
100813	Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi, diversi da quelli a cui la voce 100812	x	x					
100814	Frammenti di anodi	x	x					
100815*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100816	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	x	x					
100817*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100818	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	x	x					
100819*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x		
100820	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819	x	x		x	x		
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
100903	Scorie di fusione	x	x					
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	x	x					
100907*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	x	x					
100909*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x					
100910	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100909	x	x					
100911*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x					
100912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	x	x					
100913*	Leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
100914	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 100913	x	x	x	x	x		
100915*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
100916	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi di quelli di cui alla voce 100915	x	x	x	x	x		
100999	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
101003	Scorie di fusione	x	x					
101005*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x					
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	x	x					
101007*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x					
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	x	x					
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x					
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	x	x					
101011*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x					
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	x	x					
101013*	Leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
101014	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101013	x	x		x	x		
101015*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
101016	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi di quelli di cui alla voce 101015	x	x		x	x		
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	x	x				x	x
101105	Polveri e particolato	x	x					
101109*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	x	x					
101110	Scarti di miscele non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	x	x					
101111*	Rifiuti di vetro in forma di articolato e polverii vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	x	x					
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	x	x					
101113*	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113	x	x		x	x		
101115*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101116	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi a quelli di cui alla voce 101115	x	x	x				
101117*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x					
101118	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117	x	x					
101119*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui alla voce 101119	x	x	x			x	x
101199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	x	x					
101203	Polveri e articolato	x	x					
101205	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					
101206	Stampi di scarto	x	x				x	x
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x					
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi a quelli di cui alla voce 101209	x	x	x				
101211*	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x		x	x		
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi da quelli di cui alla voce 101211	x	x		x	x		
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x		
101299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	x	x		x	x		
101304	Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	x	x		x	x		
101306	Polveri e articolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	x	x					
101307	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
101310	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi di quelli di cui alla voce 101309	x	x					
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	x	x		x	x		
101312*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi a quelli di cui alla voce 101312	x	x	x				
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	x	x		x	x		
101399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
101401*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x					
110105*	Acido da decapaggio	x	x	x	x	x		
110106*	Acidi non specificati altrimenti	x	x	x	x	x		
110107*	Basi da decapaggio	x	x	x	x	x		
110108*	Fanghi di fosfatazione	x	x		x	x		
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	x	x					
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111	x	x		x	x		
110113*	Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
110114	Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	x	x		x	x		
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x		x	x		
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
110199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jaroside, goethite)	x	x		x	x		
110203	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x		x	x		
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x					
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	x	x		x	x		
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
110301*	Rifiuti contenenti cianuri	x	x		x	x		
110302*	Altri rifiuti	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
110501	Zinco solido	x	x					
110502	Ceneri di zinco	x	x					
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x					
110504*	Fondente esaurito	x	x					
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x	x			x	x
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x					
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	x	x	x				
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	x	x					
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	x	x					
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x		x	x		
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x		x	x		
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x		x	x		
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x		x	x		
120112*	Cere e grassi esauriti	x	x		x	x		
120113	Rifiuti da saldatura	x	x	x				
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x					
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	x	x					
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	x	x					
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	x	x					
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x		x	x		
120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	x	x	x			x	x
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	x	x	x	x	x		
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x	x	x	x		
130104*	Emulsioni clorurate	x	x	x	x	x		
130105*	Emulsioni non clorurate	x	x	x	x	x		
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x					
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x		x	x		
130503*	Fanghi da collettori	x	x		x	x		
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x		x	x		

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x		x	x		
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	x	x		x	x		
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	x	x		x	x		
130702*	Petrolio	x	x		x	x		
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)	x	x		x	x		
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x		x	x		
130802*	Altre emulsioni	x	x		x	x		
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x					
140602*	Altri solventi e miscele solventi, alogenati	x	x	x	x	x		
140603*	Altri solventi e miscele solventi	x	x	x	x	x		
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x					
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x					
150101	Imballaggi di carta e cartone	x	x	x			x	x
150102	Imballaggi in plastica	x	x	x			x	x
150103	Imballaggi in legno	x	x	x			x	x
150104	Imballaggi metallici	x	x	x			x	x
150105	Imballaggi in materiali compositi	x	x	x			x	x
150106	Imballaggi in materiali misti	x	x	x			x	x
150107	Imballaggi in vetro	x	x	x			x	x
150109	Imballaggi in materia tessile	x	x	x			x	x
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tale sostanze	x	x	x				
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x	x	x				
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x	x				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	x	x	x			x	x
160103	Pneumatici fuori uso	x	x				x	x
160107*	Filtri dell'olio	x	x					
160108*	Componenti contenenti mercurio	x	x					
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	x	x					
160113*	Liquidi per freni	x	x					
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x					
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	x	x					
160117	Metalli ferrosi	x	x	x			x	x
160118	Metalli non ferrosi	x	x	x			x	x

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
160119	Plastica	x	x	x			x	x
160120	Vetro	x	x	x				
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	x	x	x				
160122	Componenti non specificati altrimenti	x	x				x	x
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x					
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	x	x	x				
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	x	x	x				
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	x	x				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	x	x	x				
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	x	x	x	x	x	x	x
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	x	x	x	x	x	x	x
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	x	x	x				
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x	x				
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x				
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x				
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	x	x	x				
160601*	Batterie al piombo	x	x					
160602*	Batterie al nichel-cadmio	x	x					
160603*	Batterie contenenti mercurio	x	x					
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	x	x	x				
160605	Altre batterie e accumulatori	x	x	x				
160606*	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x	x	x				
160708*	Rifiuti contenenti olio	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x					
160799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	x	x					
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x					
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x					
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)	x	x					
160805*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x	x					
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori	x	x					
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x					
160901*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x	x					
160902*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x	x					
160903*	Perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x	x					
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x	x					
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	x	x	x	x	x		
161003*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	x	x	x	x	x		
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x					
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	x	x				x	x
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x					
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	x	x				x	x

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	x	x				x	x
170101	Cemento	x	x					
170102	Mattoni	x	x					
170103	Mattonelle e ceramica	x	x					
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x	x				
170201	Legno	x	x	x			x	x
170202	Vetro	x	x	x				
170203	Plastica	x	x	x			x	x
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x	x				
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	x	x					
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x					
170401	Rame, bronzo, ottone	x	x	x			x	x
170402	Alluminio	x	x				x	x
170403	Piombo	x	x				x	x
170404	Zinco	x	x				x	x
170405	Ferro e acciaio	x	x	x			x	x
170406	Stagno	x	x				x	x
170407	Metalli misti	x	x	x			x	x
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x	x				
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x					
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	x	x	x				
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x					
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	x	x					
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	x	x					
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	x	x					
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	x	x					
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x	x				
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	x	x	x			x	x
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x	x				
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	x	x	x				
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x					
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x	x				
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x					
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	x	x					
180108*	Medicinali citotossici e citostatici	x	x					
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	x	x					
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x					
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x					
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	x	x					
180207*	Medicinali citotossici e citostatici	x	x					
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	x	x					
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x				
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x		x	x		
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
190110*	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x	x				
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	x	x					
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190116	Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115	x	x					
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	x	x					
190119	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x					
190199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x		x	x	x	x
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x		x	x		
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	x	x					
190207*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x		x	x		
190208*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
190209*	Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
190210	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209	x	x		x	x		
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x					
190299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	x	x					
190305	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	x	x					
190306*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x					
190307	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	x	x					
190401	Rifiuti vetrificati	x	x					
190402*	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x					
190403*	Fase solida non vetrificata	x	x					
190404	Rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	x	x		x	x		
190599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
190603	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		x					
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	x	x					
190605	Rifiuti liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x	x					
190699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
190702*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	x	x					
190703	Percolato di discarica, diverso di quello alla voce 190702	x	x					
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	x	x					
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x					
190806*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x					
190807*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x					
190808*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	x	x		x	x		
190810*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809	x	x					
190811*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x					
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi di quelli di cui alla voce 190811	x	x		x	x		
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x					
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	x	x		x	x		
190899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x	x				
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x		x	x		
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x		x	x		
190904	Carbone attivo esaurito	x	x	x				
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x				
190906	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x		x	x		
190999	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x			x	x
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x			x	x
191005*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	x	x				x	x
191101*	Filtri di argilla esauriti	x	x	x				
191102*	Catrami acidi	x	x					
191103*	Rifiuti liquidi acquosi	x	x		x	x		
191104*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x					
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x					
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 191105	x	x		x	x		
191107*	Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x					
191199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x					
191201	Carta e cartone	x	x	x			x	x
191202	Metalli ferrosi	x	x	x			x	x
191203	Metalli non ferrosi	x	x	x			x	x
191204	Plastica e gomma	x	x	x			x	x
191205	Vetro	x	x	x				
191206*	Legno contenente sostanze pericolose	x	x	x				
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	x	x	x			x	x
191208	Prodotti tessili	x	x	x			x	x
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x					
191210	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato dai rifiuti)	x	x				x	x
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	x	x	x			x	x
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x					
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi di quelli di cui alla voce 191301	x	x					
191303*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x					
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	x	x		x	x		
191305*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x					

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	x	x		x	x		
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x		
191308	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307	x	x		x	x		
200101	Carta e cartone	x	x	x			x	x
200102	Vetro	x	x	x				
200113*	Solventi	x	x	x	x	x		
200114*	Acidi	x	x	x	x	x		
200115*	Sostanze alcaline	x	x	x	x	x		
200117*	Prodotti fotochimica	x	x					
200119*	Pesticidi	x	x	x				
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	x					
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	x	x					
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	x	x		x	x		
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	x	x	x	x	x		
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x		
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	x	x	x	x	x		
200131*	Medicinali citotossici e citostatici	x	x					
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	x	x					
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160303 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x	x	x				
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	x	x	x				
200135*	Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
200136	Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 20123 e 200135	x	x	x				
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose	x	x	x				
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	x	x	x			x	x
200139	Plastica	x	x	x			x	x
200140	Metallo	x	x	x			x	x

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi	Separazione gravimetrica		Riduzione volumetrica mediante pressatura	
		R12	D13	R12	R12	D13	R12	D13
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	x	x					
200199	Altre frazioni non specificate altrimenti	x	x					
200202	Terra e roccia	x	x					
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	x	x				x	x
200303	Residui dalla pulizia stradale	x	x					
200304	Fanghi delle fosse settiche	x	x					
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature	x	x					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 33 del 16/05/2018 pag. 1/1

Planimetria di layout

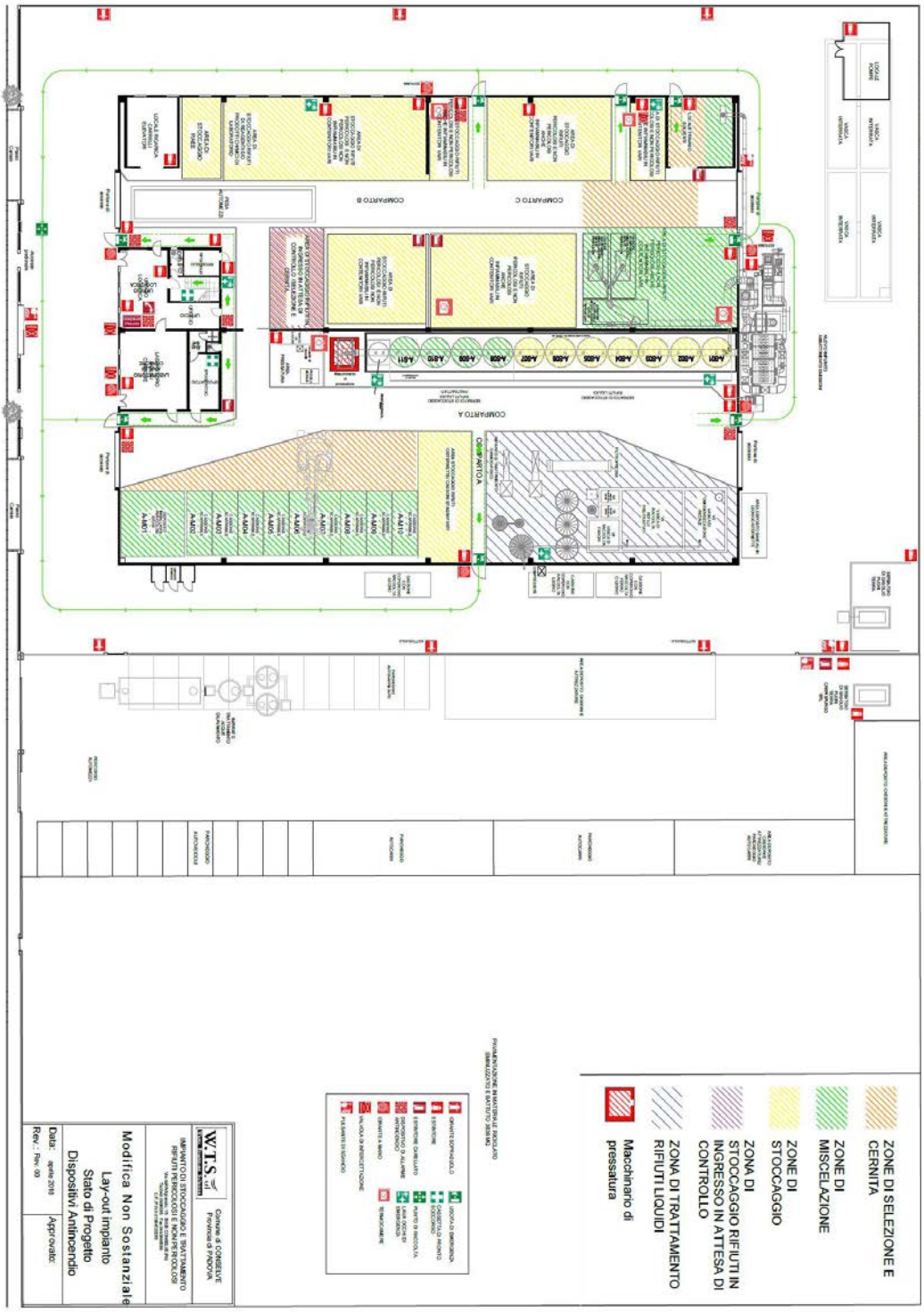

(Codice interno: 379449)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 34 del 22 maggio 2018

Ditta ECO.RA.V S.p.A. con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova 18, in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 100 del 30.12.2011 e s.m.i., attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica dell'AIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta ECO.RA.V S.p.A., Sito 18, con il riordino delle aree e dei serbatoi, sostituendo le planimetrie dell'installazione.

Il Direttore

(1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 100 del 30.12.2011, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, nell'installazione in oggetto;

(2) VISTO il DSRA n. 34 del 23.04.2012, con il quale è stata modificata l'AIA di cui alla premessa precedente;

(3) VISTO il DDDA n. 12 del 26.07.2016, con il quale è stata ulteriormente modificata l'AIA;

(4) VISTO il DDATST n. 67 del 01.08.2017, con il quale sono state approvate alcune modifiche del PMC;

(5) VISTO il DDATST n. 27 del 16.04.2018, con il quale è stata autorizzata l'esclusione dal regime dei rifiuti per gli imballaggi destinati alla linea di lavaggio situata nell'installazione gestita dalla medesima Ditta e ubicata al Sito 17c;

(6) VISTE la nota n. 10/2017 del 15.02.2017 (prot. reg. n. 64279 del 16.02.2017) e la nota n. 16/2017 del 13.03.2017 (prot. reg. n. 103737 del 14.03.2017) con le quali la Ditta ECO.RA.V S.p.A., rispettivamente, comunica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/2006, l'intenzione di ridefinire il layout del parco serbatoi, sostituendone contestualmente tre e successivamente fornisce alcuni chiarimenti nel merito dei quantitativi gestiti, come richiesto dalla Direzione regionale con nota prot. reg. n. 90072 del 06.03.2017;

(7) VISTA la nota n. 14896/ECO del 30.03.2017 (prot. reg. n. 133789 del 03.04.2017) con la quale la Provincia di Belluno condivide il requisito di non sostanzialità della modifica comunicata dalla Ditta, riguardante la ridefinizione del parco serbatoi, fermi restando i quantitativi autorizzati di rifiuti gestibili e le caratteristiche di funzionamento dell'impianto;

(8) VISTA la nota n. 18/2018 del 02.05.2018 (prot. reg. n. 160528 del 02.05.2018) con la quale la Ditta comunica l'avvenuta conclusione delle attività riguardanti il parco serbatoi, trasmettendo le nuove planimetrie e contestualmente ridefinendo l'organizzazione delle aree e la nomenclatura di riferimento, riportate nei provvedimenti autorizzativi;

(9) CONSIDERATO che il DSRAT n. 100 del 30.12.2011, così come modificato dal DSRA n. 34 del 23.04.2012, riporta al punto 7.2 l'organizzazione dei settori dell'installazione, inclusa l'area serbatoi, nella tabella seguente:

Settore	*Descrizione*	*Nome*	*Stoccaggio per attività*
SE1	*Superficie coperta e pavimentata*	*Dep. non infiammabili*	*Linea 1 Linea 2 Linea 3*
SE2	*Superficie coperta e pavimentata*	*Dep. infiammabili*	*Linea 2 Linea 3*
SE04	*Serbatoi interrati*	*IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 IN26 IN27 IN28 IN29 IN32 IN33- IN34 (da 10 m^3)*	*Linea 2*
		IN30 - IN31 (da 48 m^3)	*Linea 2*
SE05	*Serbatoi fuori terra*	*S07 - S08 (da 28 m^3)*	
		S09 - S12 (da 38 m^3)	
SE06	*Serbatoi fuori terra*	*S1 S2 S4 S5 da 40 m^3*	*Linea 1 Linea 3*
		S06 da 28 m^3	*Linea 1 Linea 3*

S07	*Vasche*	*V01 da 150 m^3*	*Volume di emergenza*
		V02 da 150 m^3	*Linea 1*
		V03	*antincendio*
		V05 V6 V07 da 75 m^3	*Linea 1*
		V08 -da 35 m^3	*Linea 1*
		V09	*Acque di prima pioggia*

(10) CONSIDERATO che l'organizzazione di cui alla tabella precedente è stata modificata come di seguito riportato:

Settore	***Descrizione***	***Nome***	***Stoccaggio per attività***
SE01	*Superficie coperta e pavimentata*	*Dep. non infiammabili*	*Linea 1* *Linea 2* *Linea 3*
SE02	*Superficie coperta e pavimentata*	*Dep. infiammabili*	*Linea 2* *Linea 3*
SE04	*Serbatoi interrati*	*IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 IN26 IN27 IN28 IN29 IN32 IN33- IN34 (da 10 m^3)*	*Linea 2*
		IN30 - IN31 (da 48 m^3)	*Linea 2*
SE05	*Serbatoi fuori terra*	*S07 - S08 (da 28 m^3)*	
		S09 - S10 - S11- S12 (da 38 m^3)	
SE06	*Serbatoi fuori terra*	*S01 - S02 - S03 - S04 - S05 - S06 (da 40 m^3)*	*Linea 1* *Linea 3*
SE07	*Vasche*	*V01 (da 150 m^3)*	*Volume di emergenza*
		V02 (da 150 m^3)	*Linea 1*
		V03	*Antincendio*
		V05 - V6 - V07 (da 75 m^3)	*Linea 1*
		V08 (da 35 m^3)	*Linea 1*
		V09	*Acque di prima pioggia*

(11) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato di modificare l'AIA rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale e ubicazione dell'installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), con DSRA n. 100/2011e s.m.i., nel senso sopra esposto

decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., con sede legale e ubicazione dell'installazione in Z.I. Villanova, 18, Longarone (BL), rilasciata con DSRAT n. 100/2011 e s.m.i. , come di seguito precisato:

1.1 il punto 7.2 del DSRAT n. 100/2011, come modificato dal DSRA n. 34/2012, è sostituito dal seguente:

7.2 I settori, evidenziati anche nella planimetria Allegato B, sono organizzati come segue:

Settore	***Descrizione***	***Nome***	***Stoccaggio per attività***
SE01	*Superficie coperta e pavimentata*	*Dep. non infiammabili*	*Linea 1* *Linea 2* *Linea 3*
SE02	*Superficie coperta e pavimentata*	*Dep. infiammabili*	*Linea 2* *Linea 3*
SE04	*Serbatoi interrati*	*IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 IN26 IN27 IN28 IN29 IN32 IN33- IN34 (da 10 m^3)*	*Linea 2*
		IN30 - IN31 (da 48 m^3)	*Linea 2*
SE05	*Serbatoi fuori terra*	*S07 - S08 (da 28 m^3)*	
		S09 - S10 - S11- S12 (da 38 m^3)	
SE06	*Serbatoi fuori terra*	*S01 - S02 - S03 - S04 - S05 - S06 (da 40 m^3)*	*Linea 1* *Linea 3*
SE07	*Vasche*	*V01 (da 150 m^3)* *Volume di emergenza*	
		V02 (da 150 m^3)	*Linea 1*
		V03	*Antincendio*
		V05 - V6 - V07 (da 75 m^3)	*Linea 1*
		V08 (da 35 m^3)	*Linea 1*
		V09	*Acque di prima pioggia*

2. di stabilire che ogni riferimento riportato nei provvedimenti rilasciati alla Ditta in oggetto in tema di AIA deve essere ricondotto alle diciture di cui alla tabella precedente;

3. di sostituire gli Allegati B e C al DSRAT n. 100/2011 con gli Allegati A e B al presente provvedimento;

4. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 100/2011 e s.m.i.;

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO.RA.V S.p.A., alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone, ad ARPAV DAP-BL e Direzione Generale;

6. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;

7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

ALLEGATO A AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 34 DEL 22 MAG. 2018

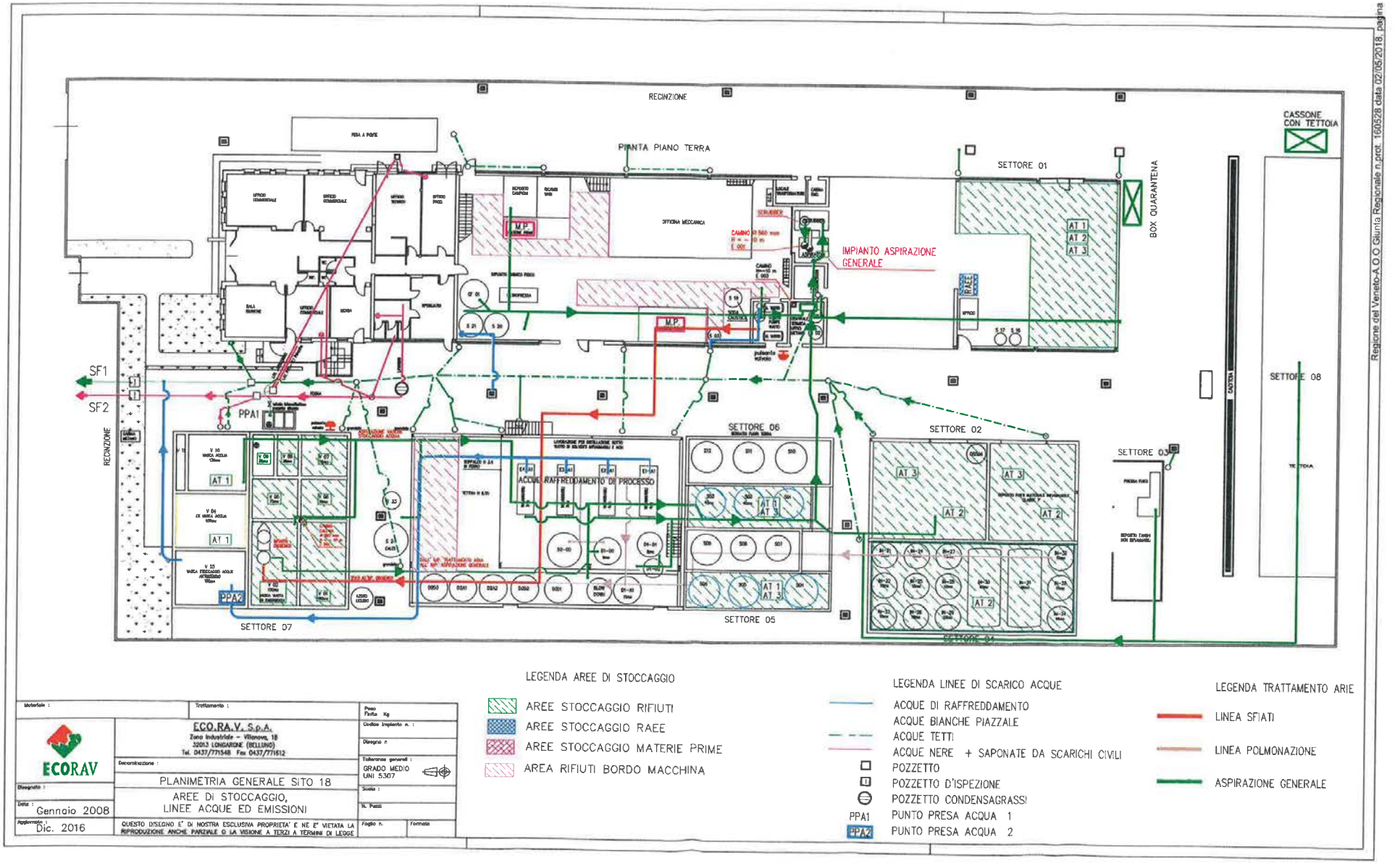

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 160528 data 02/05/2018, pagina 3 di 4

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 34 DEL 22 MAG. 2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 180528 data 02/05/2018, pagina 4 di 4

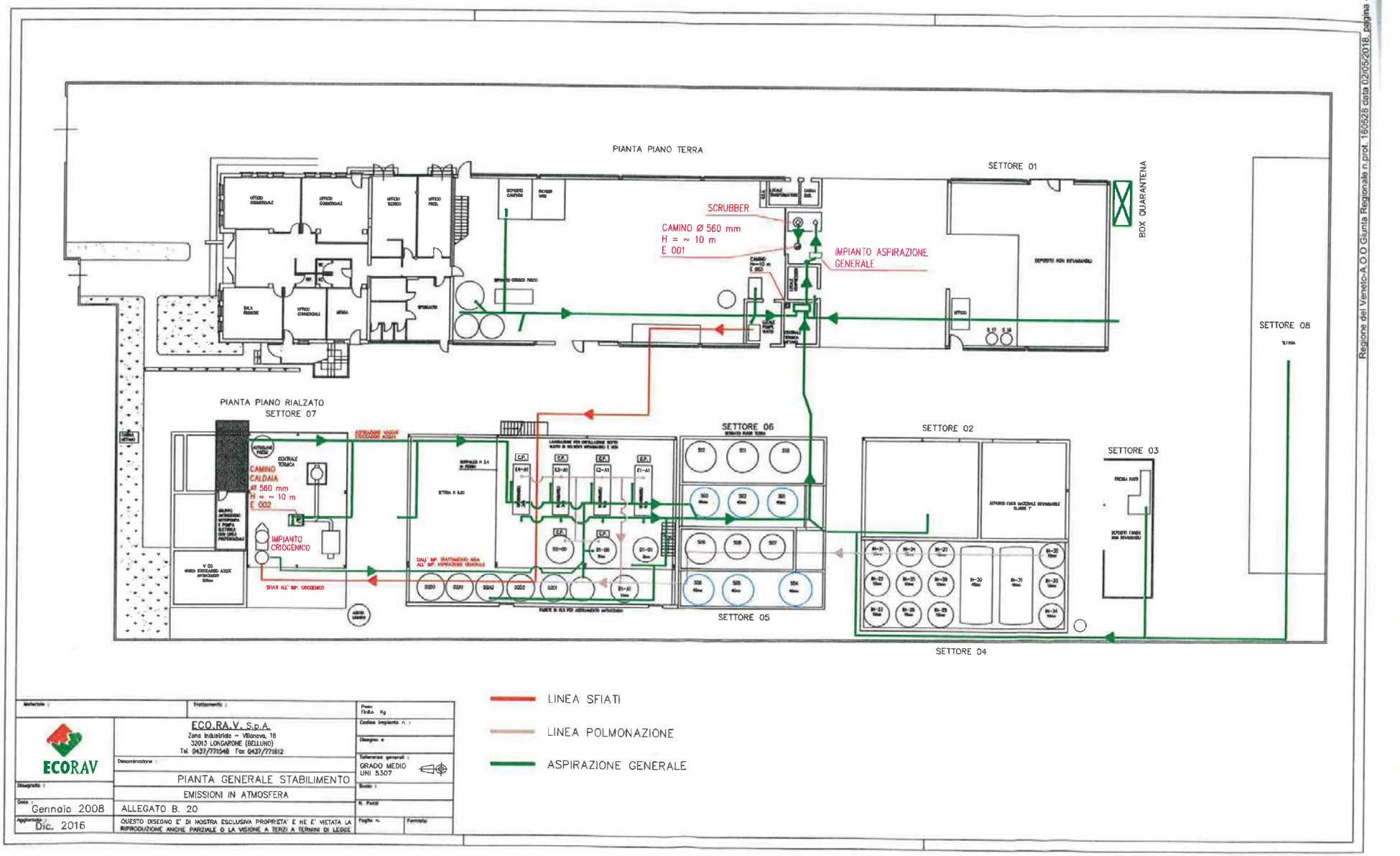

(Codice interno: 379450)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 35 del 22 maggio 2018

Ditta SIFA S.c.p.a., con sede legale in Via Torino, 141 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008. Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in area 23ha a Marghera - Venezia. Aggiornamento e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con DDR n. 25 del 11.01.2016.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si aggiorna e si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società SIFA S.c.p.a. per l'esercizio delle vasche di stoccaggio provvisorio previste dall' Accordo di Programma "Vallone Moranzani" a seguito delle istanze di parte formulate dalla medesima società e finalizzate ad ottenere un'integrazione della provenienza dei rifiuti di cui al CER 190805 conferibili nelle vasche Nord e Sud, un incremento volumetrico di rifiuti conferibili nella vasca Sud e l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio della III vasca.

Il Direttore

Atti amministrativi di riferimento

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.11.2009 a tutto il 31 Dicembre 2010.

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione.

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18.02.2005, n. 3520 del 2.05.2006, n. 3569 del 5.03.2007, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3716 del 8.11.2008.

VISTO l'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta - Marghera.

VISTA la DGRV 217/2009 con cui la Giunta Regionale esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto definitivo di realizzazione delle vasche di stoccaggio provvisorio Nord e Sud, prendendo atto del parere n. 225/2009 della Commissione Regionale VIA, subordinando tale giudizio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel medesimo parere.

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 10.03.2009, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'allestimento delle medesime vasche, presentato dall'allora Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato alle Opere Pubbliche interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e, contestualmente, veniva autorizzata la realizzazione di tale opera.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 25 del 07.12.2009 e ss.mm.ii. con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il deposito di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha - Vasca Nord (vasche A1, A2, B, C) a Porto Marghera.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 17 del 29.10.2010 e ss.mm.ii. con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il deposito di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha - Vasca Sud (vasche D, E) a Porto Marghera.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Tutela Ambiente n. 136 del 07.08.2012 con il quale è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto definitivo per l'ampliamento delle vasche di cui all'oggetto, mediante la realizzazione di una III vasca dalle medesime caratteristiche tecniche e funzionali di quelle già in esercizio e con una capienza effettiva stimata di 130.000 m^3.

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 48 del 31.07.2013 con cui è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Commissario delegato con il succitato decreto n. 4/2009 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il precedente Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11.01.2016 con il quale si è concluso il procedimento di riesame dell'AIA rilasciata per entrambe le vasche "Sud (vasche D, E)" e "Nord (vasche A1, A2, B, C)", avviato d'ufficio dai competenti Uffici regionali con nota n. 51476 del 10.02.2016.

RAMMENTATE le motivazioni del succitato procedimento di riesame, di seguito richiamate:

- Unificazione dei precedenti provvedimenti autorizzativi distinti per le vasche "Sud (vasche D, E)" e "Nord (vasche A1, A2, B, C).

Tale intento rispondeva ad una esigenza di razionalizzazione ed uniformità dei termini autorizzativi, nonché a quanto auspicato da ARPAV negli esiti dell'ispezione sotto citata del giugno 2015.

- Rivalutazione delle condizioni autorizzative, con particolare riferimento alla durata, ed armonizzazione delle previsioni di esercizio delle vasche con il previsto conferimento presso la discarica "Vallone Moranzani".

Al riguardo si richiama il fatto che la realizzazione e l'esercizio delle vasche di stoccaggio di cui trattasi sono da inquadrarsi nell'ambito dell'Accordo di Programma "Moranzani" e la relativa tempistica è strettamente connessa con quella riguardante la discarica "Vallone Moranzani": principale destinazione finale dei rifiuti temporaneamente depositati nelle vasche in area 23ha.

- Aggiornamento dell'autorizzazione per gli aspetti descritti negli esiti della verifica di ARPAV svolta in data 22.06.2015, trasmessi con nota n. 4913 del 19.01.2016.

Integrazione provenienza rifiuti di cui al CER 190805 conferibili nelle vasche Nord e Sud ed incremento volumetrico dei rifiuti conferibili nella vasca Sud.

VISTA la richiesta di nulla osta per il conferimento - presso le vasche Nord e Sud - dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione Veritas S.p.A. e A.S.I. e prodotti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, avanzata dalla Ditta SIFA S.c.p.a. con nota datata 18.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 22077 del 19.01.2018).

VISTE le integrazioni alla richiesta di nulla osta, inviate dal Gestore con nota datata 26.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 33854 del 29.01.2018).

DATO ATTO che i rifiuti conferibili nelle vasche di stoccaggio di cui trattasi sono, allo stato attuale, quelli individuati - per tipologia e provenienza - nel progetto sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con DGRV n. 217 del 03 febbraio 2009 e nei successi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione rilasciati dal *Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia*.

DATO ATTO che, alla luce di detti provvedimenti, i rifiuti in questione sono quelli provenienti dallo scavo dei canali portuali, ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, nonché - per un certo quantitativo - i fanghi derivanti dalla pulizia dei bacini di accumulo in ingresso all'impianto di depurazione di Fusina, gestito da Veritas.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14-bis, co. 7 della L. 241/1990, e svoltasi in data 02.02.2018, avente ad oggetto il rilascio del succitato nulla osta e l'eventuale modifica dell'AIA rilasciata con DDR n. 25/2016 (esiti trasmessi con nota reg. n. 44641 del 05.02.2018).

PRESO ATTO che la società A.S.I. risulta oggi fusa per incorporazione in Veritas S.p.A.

PRESO ATTO che l'estensione della provenienza dei fanghi di cui al CER 190805 agli impianti di depurazione di Veritas rientranti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia è stata ritenuta dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi una modifica non sostanziale dell'AIA vigente.

CONSIDERATO che alla data della Conferenza di Servizi del 02.02.2018 la volumetria residua delle vasche Nord e Sud, relativamente ai rifiuti non pericolosi, era di 6.000 m^3, saturabile anche con i fanghi oggetto dell'istanza presentata.

VISTA la successiva istanza di SIFA S.c.p.a. del 27.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 121786 del 30.03.2018) con la quale è stata chiesta l'autorizzazione per la ricezione di ulteriori 10.000 m^3 nella vasca Sud (vasche D, E), con invarianza delle volumetrie (geometriche) e delle altimetrie di progetto e senza, peraltro, incidere sulle previsioni di trasferimento dei rifiuti presenti nelle vasche Nord e Sud presso la costruenda discarica Vallone Moranzani.

CONSIDERATO che la motivazione della richiesta si fonda sull'effettuazione di recenti rilievi topografici che hanno evidenziato una maggiore compattazione del rifiuto conferito rispetto alle previsioni di progetto.

PRESO ATTO che, con le stesse motivazioni, sia per la vasca Nord che per la vasca Sud erano stati autorizzati dall'ex Commissario delegato analoghi incrementi dei rifiuti conferibili (vedi decreti n. 14 e n. 15 del 19.04.2012).

VISTA la nota regionale n. 122634 del 30.03.2018 con la quale si comunicava il relativo nulla osta alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, richiamando ed estendendo le valutazioni, relativamente alla tipologia ed alla provenienza dei rifiuti, già svolte nell'ambito della Conferenza del 02.02.2018.

ACCERTATO il versamento in data 13.02.2018, da parte di SIFA S.c.p.A., degli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale di cui trattasi previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di aggiornare opportunamente con il presente provvedimento l'AIA di cui al DDR n. 25/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 - nonies, co.1 del D. Lgs. n. 152/2006.

Estensione autorizzazione per esercizio III vasca.

VISTA la richiesta di estensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 25/2016 per l'esercizio della III vasca di stoccaggio provvisorio prevista dall'art. 3 dell'Accordo di Programma Moranzani del 31.03.2008, avanzata dalla società SIFA S.c.p.A. con nota del 17.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 20503 del 18.01.2018).

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, relativamente all'istanza di cui sopra, inviata alla società SIFA S.c.p.A. ed a tutti i soggetti interessati, dai competenti Uffici regionali con nota n. 35608 del 30.01.2018.

CONSIDERATO che, con la comunicazione di cui sopra, i competenti Uffici regionali:

- rilevavano che l'istanza si configurava come modifica sostanziale dell'AIA di cui al DDR n. 25/2016, dandone notizia al Gestore ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006;
- convocavano per il giorno 14 febbraio 2018 una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990;
- richiedevano alcune integrazioni alla documentazione inviata a supporto dell'istanza del Gestore.

DATO ATTO che, con nota del 09.02.2018 (acquisita al prot. reg. n. 53828 del 12.02.2018), la società SIFA S.c.p.A. ha provveduto ad inviare l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29 - ter del D. Lgs. n. 152/2006, richieste dalla nota regionale del 30.01.2018.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 14 febbraio 2018, come riportati nel verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota regionale n. 81313 del 02.03.2018.

PRESO ATTO che, come emerso nel corso della Conferenza di cui sopra:

- allo stato attuale è previsto di realizzare soltanto i primi due lotti della discarica prevista dall'Accordo Vallone Moranzani destinata a ricevere i rifiuti delle vasche di stoccaggio provvisorio di cui trattasi;
- il volume di questi due lotti, considerato il mancato interramento degli elettrodotti di TERNA S.p.A. ivi presenti, ammonta a ca. 200.000 m^3: tale volumetria consentirebbe di trasferire in discarica i rifiuti con essa compatibili provenienti dalle vasche Nord e Sud e non sarebbe, pertanto, sufficiente a ricevere anche i rifiuti stoccati provvisoriamente nella III vasca;
- alla luce di quanto sopra, l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti nella III vasca può essere concesso, in conformità alla norma, limitatamente ad 1 anno, trascorso il quale il rifiuto stoccato deve essere necessariamente avviato a recupero/smaltimento definitivo in altro sito; conseguentemente l'attività di stoccaggio provvisorio richiesta per detta vasca deve essere coperta dalle garanzie finanziarie previste dalla legge e da prestarsi secondo le modalità individuate dalle direttive regionali in materia.

DATO ATTO che, con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 20503 del 16.03.2018), come integrata dalla successiva nota del 30.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 125717 del 04.04.2018) la società SIFA S.c.p.A. ha provveduto ad inviare le informazioni/integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 14 febbraio 2018, formulando al contempo una proposta tecnico - gestionale distinta in due diverse fasi, ovverosia una configurazione dello stoccaggio a breve termine ed una configurazione definitiva a regime.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 05 aprile 2018, come riportati nel verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota regionale n. 145497 del 18.04.2018.

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra ha espresso parere favorevole all'estensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 25/2016 per l'esercizio della III vasca, limitatamente alla configurazione a breve termine (stoccaggio di 25.000 t , pari a ca. 28.000 m^3, nella sola porzione G della III vasca) e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/precisazioni:

- i rifiuti in ingresso alla III vasca - diversamente da quanto riportato nell'istanza - potranno essere sottoposti alle sole operazioni R12 (accorpamento inteso come commistione di rifiuti con medesimo codice CER) ed R13 (messa in riserva); i CER 190805 e 190812, provenienti anche da diversi produttori, dovranno essere pertanto stoccati in cumuli ben separati tra loro;
- fino all'attivazione definitiva del canale di recupero, e fermi restando i volumi autorizzati, i rifiuti stoccati e ricevuti in R, potranno essere opportunamente ripresi in carico in D ed avviati a smaltimento definitivo presso altri impianti autorizzati esterni al sistema impiantistico dell'A.d.P. Moranzani;
- i rifiuti conferiti potranno permanere in stoccaggio al massimo per un anno, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore;
- dovrà essere presentato - entro 7 giorni dal ricevimento del presente verbale - un Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, riferito - per quanto riguarda la III vasca - alla sola configurazione a breve termine, contenente una proposta di omologa standard dei rifiuti in ingresso e prevedendo le idonee e necessarie verifiche analitiche aggiuntive per la specifica destinazione finale individuata, da effettuarsi prima dell'avvio a recupero/smaltimento;
- l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio della III vasca dovrà essere subordinata all'accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle garanzie finanziarie previste per gli stoccaggi dalle direttive regionali vigenti.

DATO ATTO che, con nota n. 14162 del 04.04.2018, il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche del Veneto - Trentino - Alto Adige - Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato di ritenere di non potersi esprimersi sull'argomento in quanto non competente nel merito, così come richiamato dal rappresentante dello stesso Provveditorato presente alla Conferenza decisoria del 05.04.2018.

DATO ATTO che, con nota del 11.05.2018 (acquisita al prot. reg. n. 175530 del 14.05.2018), la società SIFA S.c.p.A. ha inviato a tutti i soggetti interessati il Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alle vasche di stoccaggio, dando evidenza di averlo precedentemente trasmesso ad ARPAV per la sua approvazione con nota del 18.04.2018.

VISTA la successiva nota del 14.05.2018 (acquisita al prot. reg. n. 176832 del 14.05.2018), con la quale la società SIFA S.c.p.a. ha trasmesso una nuova versione del documento in questione (Revisione 2 del 14.05.2018), comprensivo del recepimento delle osservazioni di ARPAV.

VISTO il parere favorevole dell'ARPAV sulla versione del PMC di cui sopra, trasmesso con nota n. 48246 del 16.05.2018.

ACCERTATO il versamento in data 13.02.2018, da parte di SIFA S.c.p.A., degli oneri istruttori relativi alla modifica sostanziale di cui trattasi previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

decreta

1. Di aggiornare come segue, ai sensi dell'art. 29 - nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 25 del 11.01.2016 alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre - Venezia, relativamente al deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in "Area 23 ha" a Marghera - Venezia:

   - è autorizzato il conferimento nelle vasche provvisorie di stoccaggio Nord e Sud dei fanghi di cui al CER 190805 provenienti dagli impianti di depurazione Veritas S.p.A. e prodotti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in aggiunta ai rifiuti individuati - per tipologia e provenienza - nel progetto sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con DGRV n. 217 del 03 febbraio 2009 e nei successi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione rilasciati dal *Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.*
   - è autorizzato l'incremento di 10.000 m^3 di rifiuti conferibili nella vasca Sud (vasche D, E) ferme restando le volumetrie (geometriche) e le altimetrie di progetto; il volume complessivamente conferibile in detta vasca diventa pertanto di 144.000 m^3.

2. Di estendere l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato DDR n. 25 del 11.01.2016 alla III vasca di cui al progetto esecutivo trasmesso unitamente all'istanza presentata dalla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. in data 17 gennaio 2018 ed acquisita al prot. reg. n. 20503 del 18.01.2018, limitatamente alla configurazione a breve termine descritta nelle integrazioni presentate con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 102710 del 16 marzo 2018) e

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/precisazioni:

- i rifiuti conferibili e gestibili nella III vasca sono esclusivamente i seguenti:
  - CER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  - CER 19 08 12 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce CER 19 08 11*;
- i rifiuti di cui al CER 190805 sono quelli provenienti dagli impianti di depurazione afferenti al gruppo VERITAS e riportati nell'allegato 1 alla nota del 16.03.2018;
- i rifiuti di cui al CER 190812 sono quelli provenienti dall'impianto di depurazione e trattamento SG31, facente parte della piattaforma polifunzionale integrata PIF di competenza di SIFA;
- il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nella III vasca è di 25.000 t (pari a ca. 28.000 m^3) da gestirsi nella porzione opportunamente segregata della vasca G;
- i rifiuti in ingresso alla III vasca - diversamente da quanto riportato nell'istanza - potranno essere sottoposti alle sole operazioni R12 (accorpamento inteso come commistione di rifiuti con medesimo codice CER) ed R13 (messa in riserva); i CER 190805 e 190812, provenienti anche da diversi produttori, dovranno essere pertanto stoccati in cumuli ben separati tra loro;
- fino all'attivazione definitiva del canale di recupero, e fermi restando i volumi autorizzati, i rifiuti stoccati e ricevuti in R, potranno essere opportunamente ripresi in carico in D ed avviati a smaltimento definitivo presso altri impianti autorizzati esterni al sistema impiantistico dell'A.d.P. Moranzani;
- i rifiuti conferiti potranno permanere in stoccaggio al massimo per un anno, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore.

3. Di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla III vasca all'accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle garanzie finanziarie previste per gli stoccaggi di rifiuti dalle direttive regionali vigenti.
4. Di specificare che, relativamente ai monitoraggi e controlli ambientali, il gestore è tenuto al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Revisione 2, trasmesso con nota del 14.05.2018 (acquisita al prot. reg. n. 176832 del 14.05.2018).
5. Di far salve tutte le indicazioni e le prescrizioni del DDR n. 25/2016 non in contrasto con le diverse prescrizioni specificate nel presente provvedimento.
6. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre - Venezia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
7. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8. Di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379463)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 36 del 22 maggio 2018

Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., autorizzando l'inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate. Contestualmente, si provvede ad aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell'autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l'AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo d'azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR), l'AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. n. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo DDR.

Modifiche chieste dal Gestore

VISTA la nota datata 04.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 419261 del 09.10.2017, con la quale la Ditta ha, tra l'altro, richiesto di poter aggiornare, per alcuni CER, le operazioni di gestione rifiuti autorizzate.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 425201 del 11.10.2017, gli Uffici regionali incaricati dell'istruttoria, nel precisare che l'istanza di cui sopra si configurava come comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno chiesto alla Ditta alcune informazioni/chiarimenti.

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa tra Regione e Ditta nell'ambito dell'iter istruttorio attivato:

- Nota Ditta del 20.10.2017 (acquisita al prot. reg. n. 439363)
- Nota Regione n. 455978 del 02.11.2017
- Nota Ditta del 13.11.2017 (acquisita al prot. reg. n. 484689 del 20.11.2017)

- Nota Regione n. 26406 del 23.01.2018
- Nota Ditta del 19.02.2018 (acquisita al prot. reg. n. 70071 del 22.02.2018)

VISTA la nota prot. n. 104574 del 19.03.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno convocato una Conferenza di Servizi al fine di procedere - congiuntamente agli Enti interessati - ad un esame puntuale delle modifiche proposte, come aggiornate nel corso del procedimento.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi il 29.03.2018, come riportati nel relativo verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 140506 del 13.04.2018.

CONSIDERATO in particolare che, per le motivazioni espresse in sede di Conferenza, sono state stralciate dal presente procedimento sia la richiesta di autorizzazione di un nuovo CER di rifiuto pericoloso sia le modifiche proposte alle operazioni di miscelazione rifiuti effettuate in impianto.

VISTA la relazione tecnica trasmessa dalla Ditta con nota del 23.04.2018 (acquisita al prot. reg. n. 153065 del 24.04.2018 e integrata con successiva nota n. 169918 del 09.05.2018), per l'inserimento nel provvedimento autorizzativo del nuovo codice CER 070215 - *Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214*, che attesta, come richiesto in sede di Conferenza di Servizi, la sussistenza delle condizioni esplicitate nel relativo verbale.

PRESO ATTO che le modifiche avanzate dalla Ditta ed assentite in sede di Conferenza si configurano ragionevolmente come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009, così come attestato con PEC acquisita al prot. reg. n. 103041 del 16.03.2018.

RITENUTO pertanto, alla luce degli esiti dell'istruttoria svoltasi, di poter autorizzare l'inserimento del CER 070215 nell'elenco dei rifiuti approvato con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., nonché le modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate in impianto per i CER e nei termini individuati nella tabella di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

RITENUTO di approvare le modifiche di cui al punto precedente nell'ambito delle potenzialità di trattamento già autorizzate, come specificato nella sopracitata nota regionale del 23.01.2018.

RITENUTO inoltre di codificare l'operazione di selezione e cernita finalizzata all'eliminazione di eventuali impurezze per l'avvio agli impianti di recupero e smaltimento, già autorizzata ai sensi del punto 12, Allegato B alla DGRV n. 476/2016, rispettivamente con le causali R12 e D13, come convenuto in sede di Conferenza di Servizi.

Aggiornamento prescrizioni scarico

RICHIAMATE le prescrizioni di cui al punto 57 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016 relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'Area A1, in cui si fa riferimento al rilascio del successivo parere definitivo allo scarico da parte del Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l., in qualità di Ente gestore della fognatura.

VISTA l'autorizzazione definitiva allo scarico in rete fognaria delle suddette acque meteoriche di dilavamento, rilasciata dal Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l., datata 24.11.2017 e acquisita al prot. reg. n. 496261 del 28.11.2017.

RAMMENTATO che l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II, Titolo IV della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è sostituita dall'AIA ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 dello stesso Decreto.

RITENUTO pertanto di aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'Area A1, di cui al punto 57 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, con le ulteriori prescrizioni e condizioni contenute nella sopracitata autorizzazione allo scarico rilasciata dal Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l. - **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'inserimento del CER 070215 - *Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214* nell'elenco dei rifiuti approvato con DGRV n. 476/2016 relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l e ubicato in Comune di Sona (VR);
3. di autorizzare le modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate per i CER e nei termini individuati nella tabella di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
4. di approvare le modifiche di cui al punto 3 nell'ambito delle potenzialità di trattamento già autorizzate;
5. di codificare l'operazione di selezione e cernita finalizzata all'eliminazione di eventuali impurezze per l'avvio agli impianti di recupero e smaltimento, già autorizzata ai sensi del punto 12, Allegato B alla DGRV n. 476/2016, rispettivamente con le causali R12 e D13;
6. di aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'Area A1, riportate al punto 57 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, con le ulteriori prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione definitiva allo scarico rilasciata dal Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l., datata 24.11.2017 e acquisita al prot. reg. n. 496261 del 28.11.2017 - **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDR n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017 e n. 93 del 23.10.2017;
8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti e al Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l.;
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 36 del 22/05/2018 pag. 1/5

Modifiche approvate alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate in impianto (1)

CER	DESCRIZIONE	D15	D14 ACC	D13 SEL CER	D13 ESTR FL	D13 TRIT	D13 RID VOL	R13	R12 ACC	R12 SEL CER	R12 EST FL	R12 TRIT	R4	R12 RID VOL
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X		X	X		X	X		X			
050105*	perdite di olio	X	X					X	X					
050108*	altri catrami	X	X		X	X		X	X			X		
050112*	acidi contenenti oli	X	X		X			X	X		X			
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X		X			X	X		X			
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X					X	X	X				
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X					X	X	X				
060101*	acido solforico ed acido solforoso	X	X		X			X	X		X			
060102*	acido cloridrico	X	X		X			X	X		X			
060103*	acido fluoridrico	X	X		X			X	X		X			
060104*	acido fosforico e fosforoso	X	X		X			X	X		X			
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X	X		X			X	X		X			
060106*	altri acidi	X	X		X			X	X		X			
060201*	idrossido di calcio	X	X		X			X	X		X			
060203*	idrossido di ammonio	X	X		X			X	X		X			
060204*	idrossido di sodio e di potassio	X	X		X			X	X		X			
060205*	altre basi	X	X		X			X	X		X			

Allegato A al Decreto n. 36 del 22/05/2018 pag. 2/5

CER	DESCRIZIONE	D15	D14 ACC	D13 SEL CER	D13 ESTR FL	D13 TRIT	D13 RID VOL	R13	R12 ACC	R12 SEL CER	R12 EST FL	R12 TRIT	R4	R12 RID VOL
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X		X			X	X		X			
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X		X			X	X		X			
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X		X			X	X		X			
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X					X	X					
060404*	rifiuti contenenti mercurio	X	X					X	X					
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X		X	X		X	X		X			
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X		X			X	X		X			
060802*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	X	X					X	X	X				
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X		X			X	X		X			
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X		X			X	X		X			
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214*	X	X					X	X					
080501*	isocianati di scarto	X	X		X			X	X		X			
100109*	acido solforico	X	X					X	X					
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X		X	X					

CER	DESCRIZIONE	D15	D14 ACC	D13 SEL CER	D13 ESTR FL	D13 TRIT	D13 RID VOL	R13	R12 ACC	R12 SEL CER	R12 EST FL	R12 TRIT	R4	R12 RID VOL
101401*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X		X			X	X		X			
110105*	acidi di decappaggio	X	X		X			X	X		X			
110106*	acidi non specificati altrimenti	X	X		X			X	X		X			
110107*	basi di decappaggio	X	X		X			X	X		X			
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X		X		X	X	X		X		
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X		X			X	X		X			
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)	X	X		X			X	X		X			
160108*	componenti contenenti mercurio	X	X					X	X					
160109*	componenti contenenti PCB	X	X					X	X					
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X					X	X					
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X					X	X					
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X		X			X	X		X			
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X					X	X					

CER	DESCRIZIONE	D15	D14 ACC	D13 SEL CER	D13 ESTR FL	D13 TRIT	D13 RID VOL	R13	R12 ACC	R12 SEL CER	R12 EST FL	R12 TRIT	R4	R12 RID VOL
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X					X	X					
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X				
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X					X	X					
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X					X	X					
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X					
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X		X			X	X		X			
191003*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X					X	X					
200114*	acidi	X	X		X			X	X		X			
200115*	sostanze alcaline	X	X		X			X	X		X			
200119*	pesticidi	X	X			X		X	X					
200125	oli e grassi commestibili							X	X		X			

CER	DESCRIZIONE	D15	D14 ACC	D13 SEL CER	D13 ESTR FL	D13 TRIT	D13 RID VOL	R13	R12 ACC	R12 SEL CER	R12 EST FL	R12 TRIT	R4	R12 RID VOL
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25							X	X		X			
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X				X	X					

(1) Sono riportate tutte le operazioni autorizzate eccetto le operazioni di miscelazione rifiuti.

Le modifiche approvate sono evidenziate in giallo.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 1 di 7

Acque Veronesi

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

Nr. Prot. Uscita : 0019855/17
Data Prot. Uscita : 24/11/2017

SPETTABILE
REGIONE VENETO
ambiente@pec.regione.veneto.it

e p.c. SPETT.LE
PROVINCIA VERONA

e p.c. SPETT.LE SUAP
SONA

Pratica nr 0000214/17

DAF/sm/az [Rif. Int. 0007863/17]

Oggetto: TRASMISSIONE PRATICA N. 02290420229-17052017-1133 - SUAP 8900 - 02290420229 EURO VENETA SRL

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA DERIVANTE DA:

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO (art. 39 comma 1 PTA Reg. Veneto)
Art. 113 – 124 D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

Validità dell'autorizzazione: 4 anni dalla data del protocollo

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:
Allacciamento in: VIA MOLINARA 7
Comune di: SONA

UBICAZIONE DELLO SCARICO:
Allacciamento in: VIA MOLINARA 7
Comune di: SONA

DATI TECNICI
ACQUE METEORICHE: IN FOGNATURA SOLO LE ACQUE DI DILAVAMENTO AREA A1 DI MQ 1630;
- LE ACQUE CIVILI VENGONO RACCOLTE IN APPOSITE VASCHE IMHOFF E SMALTITE DA DITTE AUTORIZZATE;
- LE ACQUE DI LABORATORIO RACCOLTE IN UN SERBATOIO E SMALTITE DA DITTE AUTORIZZATE;
- LE ACQUE PIOVANE E DI LAVAGGIO RICADENTI IN AREA A2 VENGONO RACCOLTE E SMALTITE DA DITTE AUTORIZZATE;
- LE ACQUE RICADENTI ARE 3, COPERTURE DEI CAPANNONI, SMALTITE IN POZZI PERDENTI.

DATI CATASTALI: FOGLIO 241 MAPPALI 179, 524, 914
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO: MATR. 324534 – 86362914: NON SCARICANO IN FOGNATURA
DEPURATORE FINALE: SOMMACAMPAGNA
NUMERO DI SCARICHI: 1 (METEORICHE AREA A1)
QUANTITÀ AUTORIZZATA MC/ANNO: 1.500 MC/ANNO METEORICHE
TRATTAMENTI DEPURATIVI: DISSABBIATORE, DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA, CISTERNA DI STOCCAGGIO SCARICO IN FOGNATURA
UNITÀ IMMOBILIARI N.: 1

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

REGIONE del VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 2 di 7

IL RESPONSABILE

VISTA la pratica trasmessa al SUAP del Comune di SONA, in oggetto richiamata, dal Sig. GIUSEPPE MARCHESE, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta EURO VENETA SRL p.iva/cod. fisc. 02290420229, con sede legale in VIA MOLINARA 7 nel comune di SONA (VR), trasmessa ad Acque Veronesi tramite PEC in data 18/05/2017, per il rilascio dell'autorizzazione dello scarico nella condotta fognaria pubblica VIA MOLINARA 7 nel comune di SONA (VR) dei reflui di tipo:

- **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO** derivanti dai piazzali per una superficie di 1630 mq dell'impianto ubicato in VIA MOLINARA 7 nel comune di SONA (VR) ***con attività di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi***;

VISTA la documentazione presentata e l'istruttoria espletata dai responsabili incaricati;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A./89) approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 962 del 1 settembre 1989;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e s.m.i.;

VISTO che Acque Veronesi S.C. a R.L. è stata individuata quale Gestore dell'Ambito Territoriale Veronese in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione;

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale...(omissis)" e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1775/2013 recante "primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" e n. 622/2014 del 26 04 2014 recante "ulteriori indicazioni...(omissis)" che ha escluso da A.U.A. gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e gli scarichi di acque meteoriche di cui l'art. 39 comma 3;

RILEVATO

CHE la Ditta dichiara di essere regolarmente allacciata alla rete fognaria di VIA MOLINARA 7 nel comune di SONA (VR) in conformità alla richiesta originaria ed al regolamento vigente;

AUTORIZZA

La Ditta EURO VENETA SRL allo scarico dei reflui di tipo:

- **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO,** derivanti dai piazzali, per una superficie di 1630 mq, dell'impianto ubicato in VIA MOLINARA 7 nel comune di SONA (VR) ***con attività di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;***

nel rispetto dei limiti di accettabilità prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 "VALORI LIMITI DI EMISSIONE [...] IN FOGNATURA E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI";

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

REGIONE del VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 3 di 7

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle NTA del PTA, allo scadere del quarto anno di validità, se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di dilavamento:

la presente autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata.

PRESCRIVE

Al fine del mantenimento del titolo autorizzatorio, è da intendersi condizione vincolante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **almeno un anno prima della scadenza** dovrà essere presentata una comunicazione ad Acque Veronesi dove si dichiara che nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione precedente.

2. ***Lo scarico avvenga ad almeno 24 ore dal termine dell'evento piovoso, con una portata massima di 5 mc/ora (circa 1,4 l/s), preferibilmente nelle ore notturne e/o nei giorni festivi;***

3. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati a prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari.

4. La Ditta deve comunicare tempestivamente ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:
   - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate e/o delle superfici;
   - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
   - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento a lavorazioni svolte sul piazzale e/o materiale depositato;
   - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

5. Le acque meteoriche di prima pioggia scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" ed il limite di volume annuo;

6. la Ditta effettui con cadenza ANNUALE servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi delle acque meteoriche di prima pioggia scaricate in fognatura, su un campione che sia rappresentativo del refluo scaricato.
   I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:
   pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali; Alluminio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Totale, Fosforo;
   dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.
   La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi.

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 4 di 7

7. i/il pozzetto di campionamento delle acque reflue produttive abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro,

8. la Ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it entro il 15 gennaio di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:
   - "denuncia di scarico":
     - il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
     - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
     - la concentrazione di COD, SST, Azoto Totale, Fosforo espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato.

AVVERTE

1. **che, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese, l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto.**
   Il Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

2. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

3. la presente autorizzazione è rilasciata in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate.

4. la Ditta ha, altresì, l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento, ristrutturazione o trasferimento del medesimo;

5. il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;

6. Acque Veronesi S.C.a R.L. si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

7. la presente autorizzazione è soggetta a revoca da parte di Acque Veronesi S.C.a R.L qualora la Ditta autorizzata non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. Qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

   a. "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

REGIONE del VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 5 di 7

trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.

b. "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La Ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la Ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza.

9. all'interno dell'insediamento produttivo dovrà essere mantenuto un pozzetto ispezionabile ed indipendente per il controllo e prelievo delle acque di scarico produttive;

10. **in caso di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione, la Ditta verrà richiamata al rispetto delle stesse con una diffida.**
In caso di ulteriore inadempienza si procederà d'ufficio, ai sensi di legge, alla chiusura delle immissioni in fognatura, senza nessuna responsabilità di Acque Veronesi per le conseguenze, ponendo inoltre a carico del proprietario le spese relative e l'integrale risarcimento dei danni arrecati, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

11. **Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto 11, limitare o sospendere la presente autorizzazione ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dell'autorizzazione in tal caso non comporterà da parte della Ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.**

12. **Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di autorizzare e/o modulare le quantità di refluo da scaricare in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la Ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.**

13. nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:
- il venerdì pomeriggio
- il sabato
- la domenica e gli altri giorni festivi
- negli orari notturni

si chiede di contattare **immediatamente** il Numero Verde Guasti **800734300**

14. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la Ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

REGIONE del VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 6 di 7

15. Tutti gli scarichi non autorizzati, con autorizzazione scaduta o non conformi alle prescrizioni imposte sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti come previsto dall'art. 27 e 28 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.

16. Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: **€ 1.000,00 di penalità** per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: **€ 500,00** per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

COMUNICA

Che la determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione della tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di dilavamento inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 1630 la formula indicata nel PTA:

mc/anno = mq piazzale x 0,9 x coeff. di piovosità

dove:
0,9 = coefficiente superficie impermeabile
coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato

RICORDA

CHE la presente autorizzazione ha validità 4 anni ed affinché sia attuabile il tacito rinnovo la Ditta dovrà osservare quanto prescritto

CHE qualora la presente autorizzazione venga ricompresa all'interno dell'AIA, prenderà la scadenza dell'AIA stessa;

CHE la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi diritti di terzi.

La validità del presente atto è subordinata all'assolvimento dell'imposta di bollo come indicato nel modulo SUAP.

Il Responsabile Ufficio Produttivi
Stefano Montefameglio

(Documento firmato digitalmente)

PRATICA NUMERO 214/17

ALLEGATO B AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 36 DEL 22 MAG. 2018

Responsabile procedimento: Stefano Montefameglio tel. 045/8088527 - 045/8677708
e-mail: industriali@acqueveronesi.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 496261 data 28/11/2017, pagina 7 di 7

PRATICA NUMERO 214/17

(Codice interno: 379451)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 37 del 28 maggio 2018

Ditta BURGO GROUP S.p.A. Sede legale Via Piave, 1, Altavilla Vicentina (VI) Impianto di combustione con potenza elettrica di 12,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Cartiera di Villorba in via Roma n. 212 a Villorba (TV). Aggiornamento del decreto AIA 98/2008 su istanza della Ditta per comunicazione di modifica non sostanziale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'istanza presentata dalla Ditta, si provvede ad aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica del PMC proposta dalla Ditta.

Il Direttore

VISTA il decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 98 del 12.11.2008, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta BURGO GROUP S.p.A. - Sede legale Via Piave, 1, Altavilla Vicentina (VI) - Impianto di combustione con potenza elettrica di 12,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Cartiera di Villorba in via Roma n. 212 a Villorba (TV);

VISTA l'ultima comunicazione di variazione del nominativo del gestore dell'impianto, ricevuta con prot.reg. n. 362206 del 26.09.2016, che identifica il Gestore nella figura del sig.Massimo Sponchiado;

VISTA la nota ricevuta con prot.reg nn.8083 del 09.01.2018, n.9755 e 8203 del 10.01.2018 con cui la ditta chiede di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo citato nel succitato DSRAT 98/2008, in particolare stralciando le parti relative all'impianto produttivo con cod.ippc.6.1, di competenza provinciale;

VISTO che, con nota ricevuta con prot.reg. n.9755 del 10.01.2018 la Ditta ha invaiato copia dell'attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale;

VISTA la nota n.0025661/2018, ricevuta con prot.reg.n.112516 del 23.03.2018, con cui la Provincia di Treviso esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata dalla Ditta;

VISTA la nota n.0037815/2018, ricevuta con prot.reg.n.143352 del 17.04.2018 con cui Arpav esprime parere favore, con prescrizioni, al nuovo PMC presentato, dalla Ditta;

VISTA la nota, ricevuta con prot.reg.n.172154 del 10.05.2018 con cui la Ditta invia una nuova revisione del PMC, rev.01 del 08.05.18, in cui vengono recepite le modifiche richieste da Arpav;

RITENUTO di dover aggiornare il decreto AIA n°98/2008, prendendo atto del nominativo del nuovo Gestore e prescrivendo l'utilizzo del nuovo PMC presentato dalla Ditta;

decreta

1. di prendere atto della variazione del nominativo del gestore comunicato dalla ditta con nota ricevuta con protocollo n.362206 del 26.09.2016;
2. di stabilire che il Piano di Monitoraggio e controllo a cui si fa riferimento nel DSRAT 98/2008 viene modificato con il PMC rev.01 del 18.05.2018 comunicato dalla Ditta, ricevuto con prot.reg.n.172154 del 10.05.2018;
3. per quanto non disciplinato dal presente atto, la ditta Burgo Group SpA è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 98/2008;
4. il presente provvedimento è comunicato alla ditta Burgo Group SpA con sede legale in Via Piave, 1, Altavilla Vicentina (VI) e ubicazione impianto Via Roma 212 Villorba (TV), al Comune di Villorba (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A. Veneto;
5. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379452)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 40 del 04 giugno 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. Installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, ed ubicazione installazione a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24. Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio rifiuti autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21 dicembre 2016, a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21.12.2016, con cui si approva il progetto per la realizzazione di un'installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sottoposto a procedura di VIA e AIA;

VISTE le procedure di cui alla L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, in particolare artt. 25 e 26;

VISTA la comunicazione della Ditta di messa in esercizio provvisorio, acquisita al prot. reg. n. 70912 del 21.02.2017, comprensiva del collaudo funzionale delle opere relative alla gestione dei rifiuti (stoccaggio);

VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta acquisita al prot. reg. n. 87722 del 03.03.2017, con la quale si prevede l'invio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presi in carico con causale D15 o R13, anche a impianti di sterilizzazione autorizzati D9 o R12, in conformità all'art. 7 del DPR 254/2003;

VISTA la comunicazione di ETRA S.p.A., acquisita al prot. reg. n. 158141 del 21.04.2017, con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prodotte nell'installazione;

VISTA la comunicazione della Ditta di ultimazione delle opere relative all'impianto di trattamento delle acque meteoriche e dell'installazione del serbatoio gasolio, acquisita al prot. reg. n. 218169 del 05.05.2017;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 307961 del 27.07.2017, con cui la Ditta invia il collaudo funzionale relativo alle restanti opere dell'installazione (sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico e impianto di distribuzione del gasolio), congiuntamente alla convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'immissione in fognatura delle acque di scarico, e contestualmente chiede di precisare alcuni aspetti dell'autorizzazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 387836 del 18.09.2017 con cui si riscontra alle richieste della Ditta di cui sopra, precisando quanto segue: in autorizzazione vanno corretti i meri refusi materiali segnalati dalla Ditta; è confermata l'operazione D15 per alcuni rifiuti codificati con CER del capitolo 20, come da evidenze istruttorie assunte con il citato decreto n. 212 del 21.12.2016; l'eventuale ridefinizione dei quantitativi relativi alla capacità istantanea deve essere oggetto di apposita istanza; le modifiche inerenti il PMC/PGO devono essere oggetto di apposita valutazione da parte di ARPAV e Provincia di Padova;

VISTA l'istanza della Ditta di autorizzazione all'esercizio definitivo ai sensi dell'art. 26 comma 1 della LR n.3/2000, acquisita al prot. reg. n. 494295 del 27.11.2017;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 21.02.2018, convocata con nota prot. reg. n. 29886 del 25.01.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 85824 del 06.03.2018;

VISTA la nota n. 73234 del 26.02.2018 con cui la Ditta invia la planimetria aggiornata e la certificazione ISO;

VISTA la versione aggiornata di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.04 acquisita al prot. reg. n. 125710 del 04.04.2018;

VISTA la nota ARPAV prot. 2018-0049198/U (prot. reg. n. 183350 del 18.05.2018), con cui l'Agenzia esprime parere favorevole nel merito del PMC di cui sopra con alcune considerazioni integrative;

CONSIDERATA la proposta di revisione della tabella sulla capacità istantanea autorizzata presso l'installazione, discussa in sede di Conferenza di Servizi del 21.02.2018, la quale corregge i dati di superficie relativamente alle aree A4 e A5 ed elimina per i rifiuti solidi non pericolosi il vincolo di invio a recupero riferito ai rifiuti urbani, in quanto si possono verificare situazioni che giustificano l'invio a smaltimento, in funzione della tipologia e della natura del rifiuto;

CONSIDERATO che lo stoccaggio (D15/R13) non include in alcun caso operazioni di accorpamento;

RITENUTO di limitare alla filiera del recupero lo stoccaggio di rifiuti costituiti da metalli in quanto si tratta di frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero;

RITENUTO di limitare alla filiera del recupero lo stoccaggio del CER 191210 *rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)* in quanto trattasi di rifiuto sottoposto a specifica lavorazione per l'invio a recupero energetico;

RITENUTO di limitare alla filiera dello smaltimento i rifiuti contenenti amianto;

RITENUTO di ammettere alla filiera dello smaltimento, oltre a quella del recupero già autorizzata ai sensi del decreto n. 212/2016, i CER 160211* *apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*, 200121* *tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*, 200123* *apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*, per consentirne la corretta gestione in funzione delle particolari tipologie di inquinanti;

RITENUTO per tutto quanto sopra, di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, C.F./P.IVA 03033240106, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24, catastalmente censita al foglio 1, mapp. 60 sub 1, per le attività individuate al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 3, lettera b) dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto la Ditta è certificata UNI EN ISO 14001;

3. di autorizzare la Ditta a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

> 4.1 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

> 5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

6. di autorizzare una capacità di stoccaggio istantanea pari a 145 Mg, di cui 40 Mg di rifiuti non pericolosi e 105 Mg di rifiuti pericolosi, per una potenzialità annua massima pari a 43.000 Mg/a, di cui 12.000 Mg/a di rifiuti non pericolosi e 31.000 Mg/a di rifiuti pericolosi, gestite come indicato nella seguente tabella:

Aree	Rifiuti	Superfici (m^2)	Capacità di stoccaggio istantanea		Operazioni	Capacità bacini di contenimento
			m^3	t		

A1	liquidi non pericolosi	56	20	20	R13/D15	7
A2	solidi non pericolosi	50	50	18,5	R13/D15	
A3	RAEE non pericolosi	25	20	1,5	R13	
A4	liquidi pericolosi	41	20	20	R13/D15	7
A5	solidi pericolosi	90	154	53,5	R13/D15	
A6	RAEE pericolosi*	15	12	1,5	R13	
A7	rifiuti sanitari a rischio infettivo e rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione	450	620	30	R13/D15	

*I RAEE pericolosi destinati a smaltimento ai sensi dell'Allegato A al presente provvedimento vanno stoccati in A5.

Conferimento

7. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

7.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

7.2 deve essere comunicata alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, unendo copia del relativo formulario di identificazione;

7.3 devono essere altresì comunicate alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 10;

7.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

7.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

7.6 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Prescrizioni generali

8. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

8.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130);

8.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto; le aree devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

8.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

8.4 le aree e i cassoni devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

8.5 i rifiuti nella filiera del recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiuti nella filiera dello smaltimento e tenendo conto dell'eventuali incompatibilità tra i rifiuti;

8.6 i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 10; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;

8.7 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione;

8.8 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti stoccati presso l'impianto;

8.9 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per i controlli e le ispezioni, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;

8.10 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e sistema di captazione e raccolta spanti;

8.11 i rifiuti stoccati in fusti di capacità uguale o superiore a 200 litri non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

8.12 la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto, senza operazioni di accorpamento, qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato;

8.13 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;

8.14 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

8.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;

8.16 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

8.17 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003; lo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione;

8.18 lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo non può superare il limite temporale di 5 giorni; lo stoccaggio (D15/R13) degli altri rifiuti pericolosi di cui al capitolo 18 dell'elenco europeo dei rifiuti non può superare il limite temporale di 6 mesi; lo stoccaggio di tutti i restanti rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

8.19 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

8.20 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

8.21 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

8.22 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

8.23 i rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere inviati a trattamento termico in impianti autorizzati R1/D10 o in impianti di sterilizzazione autorizzati R12/D9 ai sensi dell'art. 7 del DPR 254/2003; in situazioni di emergenza, previa comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, è consentito modificare la filiera (R/D) con cui sono stati presi in carico i rifiuti sanitari a rischio infettivo ai fini del loro invio all'impianto di trattamento successivo nel rispetto del termine di 5 giorni stabilito per lo stoccaggio;

8.24 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Cadoneghe, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

8.25 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cadoneghe (DPCM 14 novembre 1997);

8.26 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

8.27 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;

8.28 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

8.29 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

8.30 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

Gestione delle acque

9. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 i seguenti scarichi, di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) scarico SF1, nella rete comunale fognaria delle acque nere, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio, previo trattamento in impianto sedimentatore/disoleatore, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 1 (scarico in rete fognaria), Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; al medesimo scarico confluiscono anche le acque reflue provenienti dai servizi igienici; il volume massimo giornaliero

delle acque di scarico non deve superare i 10 m3;

b) scarico SF2, nella rete comunale fognaria delle acque bianche, delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, delle acque di dilavamento dai piazzali e delle acque di seconda pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio;

9.1 i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione;

9.2 la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti della Convenzione stipulata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, acquisita al prot. reg. n. 307961 del 27.07.2017;

9.3 i manufatti per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico vanno mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;

9.4 in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto sedimentatore/disoleatore, è fatto divieto di scaricare l'acqua di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio; l'acqua accumulata deve essere gestita come rifiuto ed avviata ad idonei impianti di smaltimento;

9.5 qualunque interruzione nel funzionamento dell'impianto sedimentatore/disoleatore deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, Gestore del Servizio Idrico Integrato;

9.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 10 del presente provvedimento;

PMC/PGO

10. di approvare il PMC/PGO Rev.04 acquisito al protocollo regionale 125710 del 04.04.2018, fatte salve le considerazioni integrative di ARPAV di cui alla nota in Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni:

10.1 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

10.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Cadoneghe;

Ulteriori prescrizioni

11. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout;

Allegato C: parere ARPAV sul PMC/PGO Rev.04;

12. di prescrivere alla Ditta di comunicare a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa, e di dare immediata comunicazione ai medesimi Enti di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

13. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., al Comune di Cadoneghe, alla Provincia di Padova e ad ARPAV Direzione Generale;

14. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

15. di prendere atto delle conclusioni della verifica di cui all'Allegato 1 al D.M. n. 272/2014, acquisita al prot. reg. n. 70912 del 21.02.2017, che individuano la non necessità di procedere alla redazione della relazione di riferimento;

16. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;

17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 40 del 04/06/2018 pag. 1/6

Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione

CER	descrizione	Operazione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13/D15
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R13/D15
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	R13/D15
020110	rifiuti metallici	R13/D15
060101*	acido solforico e acido solforoso	R13/D15
060102*	acido cloridrico	R13/D15
060103*	acido fluoridrico	R13/D15
060104*	acido fosforico e fosforoso	R13/D15
060105*	acido nitrico e acido nitroso	R13/D15
060106*	altri acidi	R13/D15
060201*	idrossido di calcio	R13/D15
060203*	idrossido di ammonio	R13/D15
060204*	idrossido di sodio e di potassio	R13/D15
060205*	altre basi	R13/D15
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	R13/D15
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	R13/D15
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	R13/D15
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	R13/D15
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	R13/D15
060403*	rifiuti contenenti arsenico	R13/D15
060404*	rifiuti contenenti mercurio	R13/D15
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R13/D15
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	R13/D15
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	R13/D15
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070108*	altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R13/D15
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070308*	altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R13/D15
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070508*	altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R13/D15
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	R13/D15
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	R13/D15
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione	R13/D15
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R13/D15
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13/D15
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	R13/D15
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	R13/D15
080201	polveri di scarti di rivestimenti	R13/D15
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13/D15
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13/D15
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	R13/D15
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	R13/D15
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13/D15
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13/D15
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	R13/D15
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	R13/D15
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	R13/D15
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	R13/D15
090104*	soluzioni di fissaggio	R13/D15
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	R13/D15
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13/D15
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	R13/D15
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	R13/D15
110105*	acidi di decappaggio	R13/D15
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
120112*	cere e grassi esauriti	R13/D15
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R13/D15
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	R13/D15
130104*	emulsioni clorurate	R13/D15
130105*	emulsioni non clorurate	R13/D15
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R13/D15
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R13/D15
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13/D15
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R13/D15
130113*	altri oli per circuiti idraulici	R13/D15
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13/D15
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13/D15
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13/D15
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13/D15
130301*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	R13/D15
130306*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	R13/D15
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	R13/D15
130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori	R13/D15
130701*	olio combustibile e carburante diesel	R13/D15
130802*	altre emulsioni	R13/D15
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13/D15
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	R13/D15
140603*	altri solventi e miscele di solventi	R13/D15
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13/D15
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R13/D15
150101	imballaggi di carta e cartone	R13/D15
150102	imballaggi di plastica	R13/D15
150103	imballaggi in legno	R13/D15
150104	imballaggi metallici	R13/D15
150105	imballaggi compositi	R13/D15
150106	imballaggi in materiali misti	R13/D15
150107	imballaggi di vetro	R13/D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13/D15
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	R13/D15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13/D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13/D15
160108*	componenti contenenti mercurio	R13/D15
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13/D15
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13/D15
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13/D15
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13/D15
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13/D15
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13/D15
160307*	mercurio metallico	R13/D15
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R13/D15
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	R13/D15
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R13/D15
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R13/D15
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	R13/D15
160601*	batterie al piombo	R13/D15
160602*	batterie al nichel-cadmio	R13/D15
160603*	batterie contenenti mercurio	R13/D15
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13/D15
160605	altre batterie e accumulatori	R13/D15
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13/D15
160708*	rifiuti contenenti oli	R13/D15
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	R13/D15
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R13/D15
170201	Legno	R13/D15
170202	Vetro	R13/D15
170203	Plastica	R13/D15
170401	rame, bronzo, ottone	R13
170402	Alluminio	R13
170403	Piombo	R13
170404	Zinco	R13

CER	descrizione	Operazione
170405	ferro e acciaio	R13
170406	Stagno	R13
170407	metalli misti	R13
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13/D15
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13/D15
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13/D15
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto	D15
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13/D15
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13/D15
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	D15
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R13/D15
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13/D15
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	R13/D15
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	R13/D15
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	R13/D15
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	R13/D15
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	R13/D15
180108*	medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	R13/D15
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	R13/D15
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	R13/D15
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	R13/D15
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	R13/D15
180207*	medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	R13/D15
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13/D15
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	R13/D15
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	R13/D15
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R13/D15
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	R13/D15
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
190904	carbone attivo esaurito	R13/D15
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13/D15
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R13/D15
200101	carta e cartone	R13
200102	Vetro	R13
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13
200113*	Solventi	R13/D15
200114*	Acidi	R13/D15
200115*	Sostanze alcaline	R13/D15
200117*	Prodotti fotochimici	R13/D15
200119*	Pesticidi	R13/D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13/D15
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13/D15
200125	oli e grassi commestibili	R13/D15
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13/D15
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	R13/D15
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R13/D15
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	R13/D15
200131*	medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13/D15
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13/D15
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13/D15
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13
200139	Plastica	R13
200140	Metalli	R13
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13
200304	fanghi delle fosse settiche	R13/D15
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	R13/D15
200307	rifiuti ingombranti	R13

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 40 del 04/06/2018 pag. 1/1

Layout impiantistico

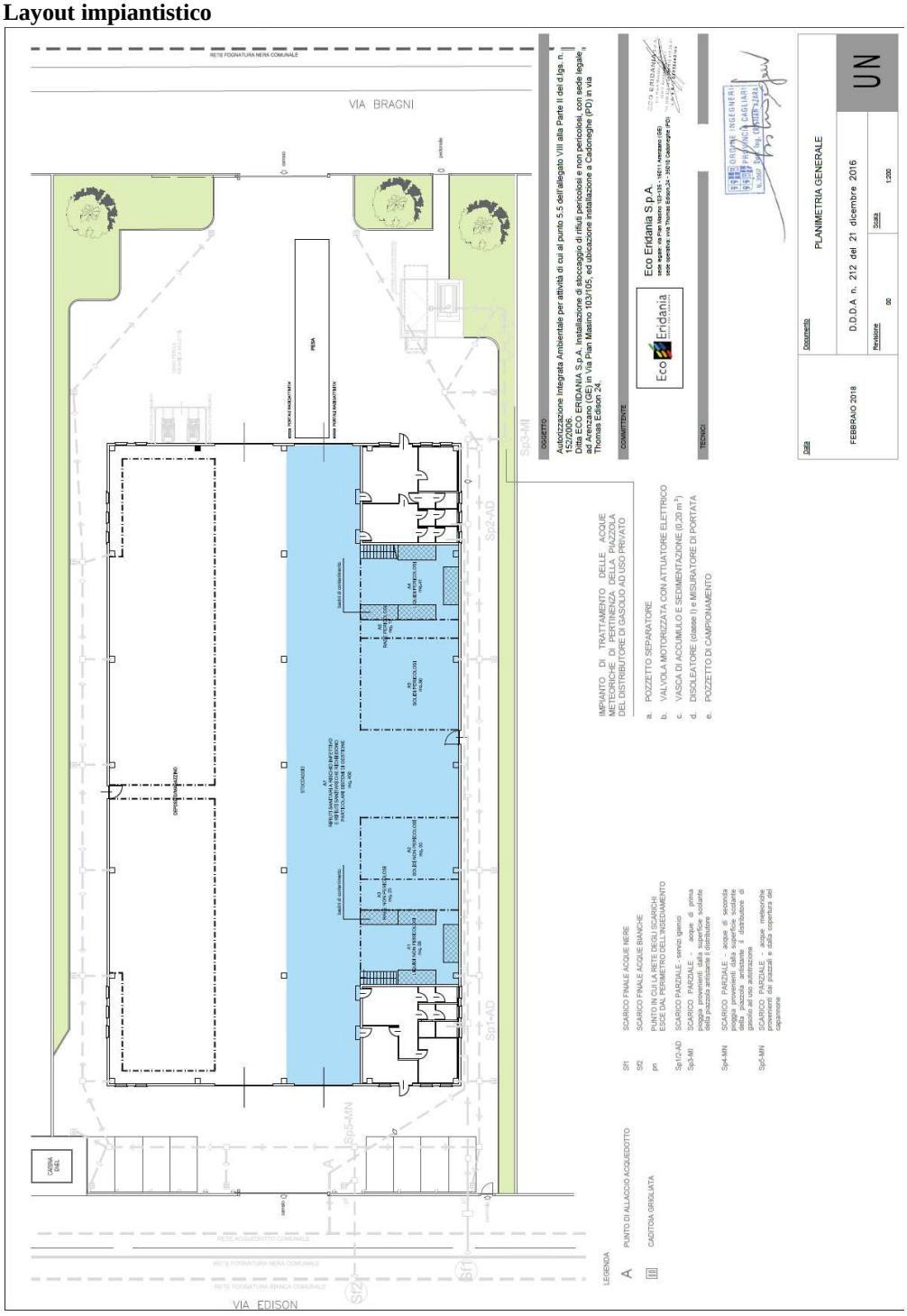

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 40 del 04/06/2018 pag. 1/1

Parere ARPAV su PMC/PGO Rev. 04

ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
REGIONE DEL VENETO
Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008
Dipartimento Provinciale di Padova
Servizio Controllo ambientale
Via Ospedale, 24
35121 Padova Italy
Tel. +39 049 8227821
Fax +39 049 8227810
e-mail: dappd@arpa.veneto.it
PEC: dappd@pec.arpav.it
Responsabile del Procedimento: dott. Ivano Pigato

Oggetto: Parere sul Piano di Monitoraggio e controllo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – ECO ERIDANIA S.p.A. via Edison 24, Cadoneghe (PD).
Rif. Conferenza di servizi del 21/02/2018 e nota Vs. protocollo n° 35141 132698 del 10/04/2018.

In riferimento alla valutazione dei contenuti del Piano di Monitoraggio dell'impianto in oggetto, acquisito agli atti di questa Agenzia con 35141 132698 del 09/04/2018 (Ns. Prot. N° 35141/2018) e di quanto stabilito nella Conferenza Servizi del 21/02/2018, si ritiene di esprimere parere favorevole al piano suddetto, con le seguenti considerazioni integrative:

Registrazione, conservazione e trasmissione dei dati di autocontrollo

Fatto salvo quanto indicato nel "Piano di Monitoraggio e Controllo", le registrazioni dei dati previsti dal dovranno seguire le seguenti indicazioni:

1. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici;
2. Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo per almeno 5 anni.

Attività analitica

- Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili nel sito internet http://ippc.arpa.veneto.it/;
- è facoltà della ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia;
- per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009;
- si ritiene opportuno stabilire all'interno del PMC l'obbligo da parte dell'azienda di comunicare ad Arpav, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, ove tecnicamente possibile, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in doppio.

Ispezione Ambientale Integrata

ARPAV, nel caso specifico, propone nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di ispezioni ambientali con cadenza triennale a carico del gestore; la frequenza delle attività ispettive di ARPAV potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano d'ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29 decies comma 11-bis come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

Ciò non toglie la possibilità che l'autorità competente possa predisporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 11 c.4 del D.Lgs. 152 e s.m.i..

Padova, 17/05/2018

ing. Laura Armanini .....

(Codice interno: 379453)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 41 del 07 giugno 2018

Volturazione a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Statale del Santo, 85 Cadoneghe (PD) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31.03.2009 alla Ditta Nuova Amit S.r.l., con sede legale in Via dell'Elettricità, 35 Marghera (VE). Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 13 del 31.03.2009 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (DSR) n. 13 del 31 marzo 2009 è stata rilasciata alla Ditta Nuova Amit S.r.l. - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

RICHIAMATI i successivi decreti regionali n. 86 del 01 dicembre 2009, n. 11 del 25 febbraio 2010, n. 15 del 28 febbraio 2012, n. 62 del 13 settembre 2013 e n. 7 del 24 febbraio 2015 che modificano ed integrano il succitato DSR n. 13/2009.

VISTA la richiesta di volturazione acquisita al prot. reg. n. 62646 del 19.02.2018 sottoscritta da Nuova Amit S.r.l. e Castelnuovo Ambiente S.r.l. in qualità di vecchio e nuovo gestore, corredata dalle pertinenti informazioni sul nuovo gestore e sulle modalità di cessione dell'attività.

VISTA la nota regionale n. 69679 del 22 febbraio 2018, con la quale si comunica l'avvio del procedimento per la variazione della titolarità nella gestione dell'impianto dalla Ditta Nuova Amit S.r.l. S.r.l. in liquidazione alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l.

VISTA la nota regionale n. 99721 del 14 marzo 2018, con la quale vengono richieste integrazioni in merito all'avvenuta presentazione alla Provincia di Verona, da parte di Castelnuovo Ambiente S.r.l., delle garanzie finanziarie previste dalla norma.

CONSIDERATO che con la medesima nota di cui sopra veniva chiesto alla Provincia di Verona di comunicare gli esiti della verifica di congruità sulle polizze fidejussorie in questione.

VISTE le appendici di "volturazione" alla polizza vigente ed alla RC inquinamento trasmesse dalla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. con pec acquisite al prot. reg. n. 146453 del 18.04.2018 e n. 150117 del 20.04.2018.

PRESO ATTO che la Provincia di Verona con nota n. 24624 del 24.04.2018 ha espresso la non accettabilità della polizza fidejussoria n. 800.071.0000900991 relativa all'impianto di gestione rifiuti della ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., assegnando un termine di venti (20) giorni per l'adeguamento delle stesse.

VISTA la successiva nota della Provincia di Verona n. 32620 del 31/05/2018 con la quale ha restituito per accettazione alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. la copia firmata delle nuove appendici alla polizza fidejussoria n. 800.071.0000900991 emanate rispettivamente in data 17 aprile 2018 e 28 maggio 2018.

VISTA la circolare regionale n. 204120 del 24.05.2017 recante indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo D. Lgs.

PRESO ATTO che nei termini assegnati nell'avvio del procedimento e comunque fino ad oggi non sono pervenute osservazioni ex art. 10 della L. 241/19990 da parte dei soggetti interessati.

RITENUTO pertanto di volturare a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 13 del 31.03.2009 e ss.mm.ii.

RITENUTO di subordinare l'efficacia del presente decreto alla trasmissione del verbale di consegna del ramo d'azienda, sottoscritto tra le parti, previsto dall'art. 2 del contratto di affitto registrato al rep. n. 62 del 12.01.2018 e trascritto alla CCIAA in data 28.02.2018.

RITENUTO di stabilire che, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. è, inoltre, tenuta a presentare alla Provincia di Verona l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.

PRESO ATTO che la durata del contratto d'affitto è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data di consegna del ramo d'azienda, salvo disdetta e/o recesso esercitate ai sensi del medesimo contratto.

RITENUTO di prevedere l'obbligo di comunicare tempestivamente gli esiti della procedura competitiva che sarà attivata per la cessione definitiva del ramo d'azienda, ovvero il verificarsi di eventuali condizioni di risoluzione e recesso del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 15 dello stesso contratto.

RITENUTO di specificare che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD. Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni dalla data del rilascio del DSR n. 13 del 31.03.2009.

RITENUTO di rammentare, altresì, come già richiamato nella succitata circolare del 24 maggio 2017, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.

PRESO ATTO che la Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. risulta inserita, a partire dal 20.04.2018, nell'elenco dei soggetti iscritti alla "white list" di cui all'art. 1, commi del 52 al 57 della Legge n. 190/2012, relativa ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituita presso la Prefettura di Padova.

RITENUTO al riguardo di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.

VISTE L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di volturare, a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., C.F./P.IVA 04948390283, con sede legale in Strada del Santo, 86 - Cadoneghe (PD), l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31.03.2009 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR).
2. di subordinare l'efficacia del presente decreto alla trasmissione del verbale di consegna del ramo d'azienda, sottoscritto tra le parti, previsto dall'art. 2 del contratto di affitto registrato al rep. n. 62 del 12.01.2018 e trascritto alla CCIAA in data 28.02.2018.
3. di stabilire che, entro **45 giorni** dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
4. di prevedere l'obbligo di comunicare tempestivamente gli esiti della procedura competitiva che sarà attivata per la cessione definitiva del ramo d'azienda, ovvero il verificarsi di eventuali condizioni di risoluzione e recesso del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 15 dello stesso contratto.
5. di specificare che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD. Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni dalla data del rilascio del DSR n. 13 del 31.03.2009.
6. di rammentare, altresì, come già richiamato nella circolare regionale del 24 maggio 2017 citata in premessa, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.

8. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSR n. 13/2009, come modificato dai successivi decreti n. 86/2009, 11/2010, 15/2012, 62/2013 e 7/2015.
9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., alla Ditta Nuova Amit S.r.l., al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
11. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379454)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 42 del 13 giugno 2018

Approvazione progetto, autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e degli artt. 24 e 25 della L.R. 03/2000 e smi dell'impianto di stoccaggio (D15) e smaltimento (D8) di rifiuti liquidi non pericolosi (Cod. CER 20 03 04) ubicato in Z.I. Paludi in Comune di Alpago (Bl). Ditta: Macrodep s.r.l con sede legale in P.zza dei Martiri n. 52, 32100, nel comune di Belluno (Bl).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si conclude il procedimento di approvazione progetto, autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio dell'impianto di stoccaggio (D15) e smaltimento (D8) di rifiuti liquidi non pericolosi, gestito dalla Ditta Macrodep S.r.l.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 recante "Nuove Norma in Materia di Gestione dei Rifiuti*;*

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative (DDSCAO) n. 65 del 27 maggio 2015 di esclusione dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, dell'impianto in questione;

VISTA la nota della Ditta Macrodep S.r.l., con sede legale a Belluno in P.zza dei Martiri 52 (P.Iva IT 01162130254), Sen n. 16001/gb/md del 22 aprile 2016 con cui è stata presentata la domanda per l'approvazione e realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti, da realizzarsi nella Z.I. Paludi in Comune di Alpago, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 03/2000;

PRESO ATTO che, con nota n. 399659 del 03 ottobre 2016, è stata convocata una riunione tecnica istruttoria, per il giorno 18 ottobre 2016, di illustrazione del progetto e acquisizione di pareri delle amministrazioni a vario titolo interessate preliminare alla Conferenza dei Servizi, di cui all'art.14 della L. 241/90;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 468388 del 30 novembre 2016, è stato trasmesso ai partecipanti il verbale della riunione in cui si è chiesto alla ditta di produrre gli aggiornamenti / chiarimenti chiesti durante la discussione e precisati nel verbale;

PRESO ATTO che, con nota Sen 17020/nb/md del 29 dicembre 2017 e acquisita al protocollo regionale in data 05.02.2018 al n. 43686, la ditta ha prodotto quanto chiesto nella sopracitata riunione, trasmettendolo contestualmente agli Enti partecipanti;

VISTA la nota, prot. n. 133795 del 10 aprile 2018, con cui è stata convocata la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona e in forma simultanea;

PRESO ATTO che la conferenza di servizi ha approvato il progetto in questione subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, come riportato nel verbale della conferenza;

ATTESO che la Società Macrodep srl, come da verifica effettuata sul portale della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Belluno - Ufficio Antimafia, non risulta regolarmente né iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *"white list"*) della Prefettura di Belluno, conformemente all'art. 1, commi dal 52 e 57 della Legge n. 190 del 2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013, né aver presentato domanda di iscrizione all' nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

VISTO che, con nota PR_BLUTG_Ingresso_0016757_20180517 del 22.05.2018, il Ministero dell'Interno ha comunicato che "alla data odierna non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011";

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 e, in particolare, l'art. 16, comma 4, della Normativa di Piano che prevede la sussistenza dei requisiti soggettivi per tutti i soggetti impegnati, a vario titolo nelle attività di gestione dei rifiuti;

RILEVATO che, da apposita visura presso la CCIAA di Belluno - Treviso, non risultano registrati, né a carico della ditta né a carico dei soci, provvedimenti interdittivi;

ATTESO che, per gli aspetti di natura urbanistica (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), la ditta dovrà rapportarsi per il calcolo e per il versamento degli stessi al Comune di Alpago;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso dell'istruttoria per il rilascio del presente provvedimento non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di approvazione progetto, autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, a favore della Società Macrodep srl che legittimi la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, classificati con il codice CER 20 03 04.

decreta

1. di approvare, autorizzare la realizzazione e il successivo esercizio provvisorio, il progetto dell'impianto di impianto di stoccaggio (D15) e smaltimento (D8) rifiuti liquidi non pericolosi ubicato in Z.I. Paludi in Comune di Alpago (BL) e catastalmente censito al Fg. 20, mapp.le n. 335 del Comune di Alpago (BL), presentato dalla ditta Macrodep s.r.l. (C.F. e P.IVA n. 01162130254), con sede legale a Belluno in Piazza dei Martiri n. 52;

2. di fissare in mesi dodici, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la data di inizio lavori previsti dal progetto, che dovranno concludersi entro i successivi mesi trentasei, pena la decadenza del presente provvedimento;

3. di subordinare l'avvio dell'impianto, per quanto previsto dal progetto di cui al presente provvedimento, alla dichiarazione di fine lavori e alla presentazione, alla Provincia di Belluno, del certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, nonché di ogni altro elemento prescritto dalla normativa vigente;

4. di demandare alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 21.01.2000, n. 3, il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

5. di autorizzare la Ditta Macrodep s.r.l. a gestire presso l'impianto, il rifiuto liquido identificato dal codice 20 03 04, Fanghi delle fosse settiche;

6. di autorizzare, ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. le seguenti operazioni:

a. D15: deposito preliminare per un quantitativo massimo pari a 150 m3;
b. D8: Trattamento biologico.

7. di stabilire le seguenti modalità di esercizio:

7.1 Nel caso di fermo prolungato dell'impianto, superiore alle 06.00 ore, lo stoccaggio di rifiuti liquidi non potrà superare i 100 m3, pari a 2 giorni di trattamento. Qualora il fermo impianto dovesse protrarsi oltre i due (2) giorni lavorativi il rifiuto dovrà essere avviato ad altro impianto autorizzato.

Tale prescrizione potrà essere modificata dalla Provincia di Belluno sulla scorta di verifiche di funzionalità del sistema, effettuate durante il collaudo funzionale da parte di Macrodep S.r.l., atte a dimostrare la capacità del sistema di poter depurare i rifiuti liquidi presenti in vasca di equalizzazione alla massima capacità di stoccaggio (150 m3 - vasca di equalizzazione) senza emettere ulteriori sostanze odorigene nell'area circostante l'impianto;

7.2 L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo giornaliero di rifiuti pari a 50 Tonn./giorno, pari a 50 m3/giorno, considerando la densità del rifiuto liquido pari a 1 Tonn./m3, per un quantitativo annuo pari 18.250 Tonn;

8. di stabilire i seguenti Valori limite per le emissioni in atmosfera:

a. Idrogeno Solforato H2S - 5 mg/Nm3
b. Ammoniaca NH3 - 250 mg/Nm3

9. di stabilire i seguenti limiti per gli scarichi idrici:

9.1 Le acque reflue provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque di dilavamento piazzale dovranno rispettare le prescrizioni e i valori limite di emissione allo scarico previsti dall'autorizzazione preventiva rilasciata da BIM Gsp registrata il 18.02.2015 al n. 3689. Il pozzetto di campionamento dei reflui dovrà essere conforme a quanto riportato nell'autorizzazione preventiva allo scarico;

9.2 Per le acque meteoriche, diverse da quelle indicate al punto 11 e recapitate nella fognatura meteorica di lottizzazione, dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento conforme a quanto individuato da BIM - Gsp nell'autorizzazione preventiva n. 3689/2015, per le acque reflue produttive;

9.3 Ai fini del monitoraggio e controllo i punti (scarichi) di recapito in fognatura sono individuati con la sigla SF 1 (scarico acque reflue produttive) e SF 2 (scarico acque meteoriche dilavamento piazzali non contaminate);

10. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

10.1 Nella gestione dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal D. lgs. 152 del 2006, con particolare riferimento alla parte IV, Titolo III-bis, anche se non espressamente richiamate nel presente provvedimento e ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

a. I rifiuti speciali potranno essere ricevuti in impianto solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base (omologa). Detta caratterizzazione, che potrà essere costituita anche da certificazione analitica, dovrà consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche dei rifiuti, in relazione al processo produttivo che li ha generati.
b. I contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta dei fanghi e le acque reflue provenienti dalle operazioni di essiccamento dei fanghi devono essere collettate e riavviate a trattamento depurativo.

10.2 Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento alla Provincia di Belluno, ARPAV di Belluno, Bim - Gsp e Comune di Alpago, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché, di superamenti di uno o più limiti indicati ai punti 8 e 9 del presente decreto;

10.3 Nei casi di cui al precedente punto 11.2 il Gestore è tenuto ad attuare urgenti misure precauzionali atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti;

10.4 Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Alpago;

10.5 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, degli scarichi in fognatura e delle misure del rumore nonché, di taratura della strumentazione e le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Sorveglianza e Controllo che sarà redatto dalla ditta concordandolo con l'ARPAV di Belluno e la Provincia di Belluno, prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto;

10.6 Ogni modifica progettuale dovrà essere comunicata dalla Ditta alla Regione, Provincia e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Regionale;

10.7 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000 dovrà essere tenuta apposita registrazione sia dei controlli di esercizio eseguiti sia degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti. Tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;

10.8 Dovranno essere comunicate preventivamente e, comunque, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi ad ARPAV - DAP di Belluno e Bim - Gsp le date fissate per il campionamento e le analisi periodiche delle emissioni in atmosfera e dello scarico in fognatura;

10.9 In caso di chiusura dell'attività in vigenza della presente autorizzazione, il titolare del presente titolo autorizzativo è tenuto ad inviare tutti i rifiuti presenti in impianto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e procedere alla dismissione dell'impianto in condizioni di massima sicurezza, ripristinando infine l'area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Alpago;

10.10 La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare garanzia finanziaria stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Belluno entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale;

11. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Macrodep Srl, ai Comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL), alla Provincia di Belluno, ad ARPAV di Belluno, all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti, all'Aulss n. 1 "Dolomiti" di Belluno e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;

12. di ammettere avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010 e s.m.i..

Alessandro Benassi

(Codice interno: 379456)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 50 del 20 luglio 2018

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sita in Via Mestrina 46X, Noale (VE). Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l'introduzione di operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si autorizza la ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. ad effettuare operazioni di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'installazione sita in Via Mestrina 46X, Noale (VE), integrando a tal fine l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO che con proprio decreto n. 45 del 15.12.2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. per l'esercizio, presso l'installazione ubicata in Via Mestrina 46X Noale (VE), delle attività ricomprese ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, relative alla gestione di rifiuti, e che la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata successivamente volturata con decreto n. 20 del 14.02.2017 a favore della Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.;

VISTA la nota prot. reg. n. 211120 del 30.05.2017, con cui si comunica l'avvio del procedimento finalizzato anche ad autorizzare l'operazione di miscelazione non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, per l'intervenuta dichiarazione (sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017) di illegittimità costituzionale dell'art. 187, comma 3-bis del medesimo decreto, il quale escludeva tale tipologia di miscelazione dall'obbligo di autorizzazione;

CONSIDERATO che con la nota sopra richiamata si è chiesto l'invio di opportuna documentazione relativa ai seguenti aspetti:

- individuazione dei gruppi di miscelazione con indicazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento;
- per ciascun gruppo di miscelazione di cui al punto precedente, indicazione delle tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione, relativi codici CER, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;
- individuazione della potenzialità, espressa in t/giorno e in t/anno;
- individuazione delle attrezzature, aree e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione;
- indicazione delle modalità di caratterizzazione delle miscele.

VISTA la nota della Ditta del 12.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 288127 del 13.07.2017, con cui, nel richiedere una proroga sulle tempistiche fissate per l'invio della documentazione, si richiede altresì di includere nel procedimento avviato anche l'autorizzazione alla miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. reg. n. 299634 del 21.07.2017, con cui si assente alla proroga e si integra nell'istruttoria la richiesta di autorizzazione alla miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota della Ditta del 15.11.2017, acquisita al prot. reg. n. 480076 del 16.11.2017, con cui si rappresentano alcuni dubbi interpretatavi inerenti la documentazione da produrre;

VISTA la nota prot. reg. n. 510120 del 05.12.2017, con cui si forniscono specifici chiarimenti nel merito delle questioni sollevate dalla Ditta;

VISTA la nota della Ditta del 16.01.2018, acquisita al prot. reg. n. 22538 del 19.01.2018, con cui si trasmettono le informazioni necessarie a valutare l'autorizzazione della miscelazione;

VISTA la DGR n. 119/2018, che definisce gli *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* in attuazione dell'art. 17 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (DCRV n. 30 del 29.04.2015);

VISTA la nota prot. reg. n. 136254 del 11.04.2018, con la quale si comunica, in attuazione della DGR n. 119/2018, l'avvio di un nuovo procedimento inerente la miscelazione, che assorbe, a seguito dei sopraggiunti adeguamenti regolamentari, il

procedimento avviato con la sopracitata nota prot. reg. n. 211120 del 30.05.2017 e contestualmente si indice la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;

VISTA la nota ARPAV prot. n. 38819 del 18.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018, con la quale ARPAV trasmette le proprie determinazioni per gli aspetti di competenza in ordine alla Conferenza di Servizi di cui sopra;

VISTA la nota del Comune di Noale del 18.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 147650 del 19.04.2018, con la quale il Comune trasmette le proprie determinazioni per gli aspetti di competenza in ordine alla Conferenza di Servizi di cui sopra;

VISTA la nota della Ditta del 21.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 188647 del 22.05.2018, con cui si precisano le casistiche di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 richieste;

VISTA la nota della Ditta del 30.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 202718 del 31.05.2018, con cui, a seguito di interlocuzioni con l'ufficio competente, si sostituiscono integralmente le tabelle della sopra citata nota acquisita al prot. reg. n. 22538 del 19.01.2018, relative alla definizione dei gruppi di miscelazione in funzione del successivo destino e all'individuazione dei relativi CER;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla Ditta precisa che le miscelazioni richieste saranno effettuate nel rispetto delle potenzialità massime individuate nel decreto n. 45/20016;

CONSIDERATO che la Ditta, nell'individuare aree, attrezzature e modalità per la miscelazione, prevede per alcuni gruppi di miscelazione l'effettuazione contestuale della riduzione volumetrica;

RITENUTO di ammettere la proposta della Ditta, secondo cui, nel caso di miscelazione di rifiuti aventi medesimo CER ma differenti caratteristiche di pericolo, sia attribuito alla miscela in uscita il medesimo CER dei rifiuti miscelati;

CONSIDERATO che i soprarichiamati *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* prevedono che i gruppi di miscelazione siano definiti sulla base della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento (cfr. § 4.2 dell'Allegato A alla DGR n. 119/2018);

CONSIDERATO pertanto che nel caso del gruppo di miscelazione costituito da rifiuti non pericolosi di natura litoide-minerale il destino appropriato sia individuabile esclusivamente nel recupero di materiale inerte mediante processi che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto oppure mediante utilizzo diretto in ambiente (R5/R10), fermo restando la possibilità di avviare a discarica/deposito permanente i rifiuti inerti nell'ambito del pertinente gruppo definito per l'invio a discarica;

RITENUTO pertanto, sulla base degli esiti istruttori, di autorizzare i seguenti gruppi di miscelazione:

1. rifiuti pericolosi da inviare a recupero di plastica (R3);

2. rifiuti non pericolosi da inviare a recupero di plastica (R3);

3. rifiuti pericolosi da inviare a recupero di metalli ferrosi (R4);

4. rifiuti non pericolosi da inviare a recupero di metalli ferrosi (R4);

5. rifiuti pericolosi da inviare a recupero di metalli non ferrosi (R4);

6. rifiuti non pericolosi da inviare a recupero di metalli non ferrosi (R4);

7. rifiuti non pericolosi da inviare a recupero di materiale cellulosico (R3);

8. rifiuti non pericolosi da inviare a recupero di vetro (R5);

9. rifiuti non pericolosi da inviare a recupero di legno (R3);

10. rifiuti pericolosi da inviare a recupero di legno (R3);

11. rifiuti pericolosi costituiti da bombolette e contenitori in pressione da inviare a recupero metalli (R4);

12. rifiuti non pericolosi di natura litoide-minerale da inviare a recupero di materiale inerte mediante processi che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto oppure mediante utilizzo diretto in ambiente (R5/R10):

13. rifiuti pericolosi da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1);

14. rifiuti non pericolosi da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1);

15. rifiuti pericolosi da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11);

16. rifiuti non pericolosi da inviare a discarica/deposito definitivo o da utilizzare come ricopertura/materiali tecnici per discariche (D1/D5/D12/R5/R10/R11);

17. rifiuti pericolosi da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9);

18. rifiuti non pericolosi da inviare a trattamento chimico-fisico (D9);

19. rifiuti non pericolosi da inviare ad impianti di produzione di combustibile (R3/R12);

20. rifiuti pericolosi da inviare ad impianti di recupero RAEE (R3/R4/R5/R12);RITENUTO di non ammettere nel gruppo di miscelazione n.19 i CER 120115, 120117, 170411, 190904, il cui uso per la produzione di CSS-combustibile è espressamente vietato dal DM n. 22 del 14.02.2013; di non ammettere nel gruppo di miscelazione n. 20 il CER 160212* a causa delle presenza nel rifiuto di amianto in fibre libere e di limitare l'inclusione del CER 150111* nei pertinenti gruppi di miscelazione ai casi in cui non è presente amianto;

CONSIDERATO che, con riferimento alla richiesta di inviare ad impianti intermedi alcune miscele costituite da rifiuti pericolosi aventi medesimo CER ma diverse HP, avanzata dalla Ditta con la citata nota prot. reg. n. 202718 del 31.05.2018, è necessario, ai fini della deroga al divieto generale definito al punto 12 del § 4.3 degli *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, che la Ditta provveda a circostanziare più dettagliatamente le casistiche oggetto di deroga, indicando al minimo i dati identificativi degli impianti intermedi di destino e attestando le operazioni ivi effettuate, le specifiche ragioni della deroga e i termini temporali della stessa;

RITENUTO di ammettere a miscelazione i CER a specchio 190203 e 190204* esclusivamente nel caso non si tratti di miscele prodotte presso precedenti impianti di gestione rifiuti, al fine di evitare che passaggi plurimi in operazioni di miscelazione possano inficiare la tracciabilità del rifiuto e il significato tecnico dell'operazione in relazione al successivo destino;

CONSIDERATO che, in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti stabilita all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, va prioritariamente perseguito l'avvio dei rifiuti a recupero di materia (e in subordine, per i rifiuti combustibili, a recupero energetico), limitando lo smaltimento ai casi in cui non possano essere garantite le specifiche caratteristiche di qualità richieste nei processi di recupero;

CONSIDERATO pertanto che un rifiuto univocamente riconducibile per merceologia ad uno dei gruppi individuati per il recupero di materia può essere inserito nei gruppi individuati per il recupero energetico o lo smaltimento solo se non risulta realizzabile e sostenibile il suo avvio a recupero di materia nell'ambito del pertinente gruppo merceologico;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;

CONSIDERATO che, per non inficiare il recupero di materia delle miscele costituite da frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti misti, o compositi, o non univocamente riconducibili alle tipologie merceologiche dei rispettivi gruppi di miscelazione, possono essere inclusi nei medesimi gruppi, solo se costituiti da frazioni affini a quelle del gruppo di miscelazione, o se esplicitamente previsti dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO per tutto quanto sopra di autorizzare presso l'installazione l'operazione di miscelazione in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 nel rispetto delle pertinenti prescrizioni gestionali;

decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 relativa all'installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sita in via Mestrina 46X in Comune di Noale (VE), di titolarità della Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l., P.IVA e C.F. 04397250277, con l'autorizzazione ad effettuare operazioni di miscelazione [R12/D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale;

2. di prescrivere che le operazioni di miscelazione effettuate presso l'installazione siano svolte sulla base dei gruppi di miscelazione e relativi destini individuati all'**Allegato A** del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

3. di prescrivere che le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, effettuate presso l'installazione, siano svolte esclusivamente nei seguenti casi:

1. tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità all'interno di ciascun gruppo di miscelazione di rifiuti pericolosi, come individuati all'**Allegato A** al presente provvedimento;
2. tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi appartenenti ai seguenti gruppi, individuati in **Allegato A** al presente provvedimento, posto che il rifiuto esitante delle operazioni di miscelazione in deroga assume il destino del pertinente gruppo di rifiuti pericolosi:

- Gruppo 1 (rifiuti pericolosi plastica) e Gruppo 2 (rifiuti non pericolosi plastica);
- Gruppo 3 (rifiuti pericolosi metalli ferrosi) e Gruppo 4 (rifiuti non pericolosi metalli ferrosi);
- Gruppo 5 (rifiuti pericolosi metalli non ferrosi) e Gruppo 6 (rifiuti non pericolosi metalli non ferrosi);
- Gruppo 9 (rifiuti non pericolosi legno) e Gruppo 10 (rifiuti pericolosi legno);
- Gruppo 13 (rifiuti pericolosi da inviare a incenerimento/recupero energetico) e Gruppo 14 (rifiuti non pericolosi da inviare a incenerimento/recupero energetico);
- Gruppo 15 (rifiuti pericolosi da inviare a discarica/deposito definitivo) e Gruppo 16 (rifiuti non pericolosi da inviare a discarica/deposito definitivo);
- Gruppo 17 (rifiuti pericolosi da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico) e Gruppo 18 (rifiuti non pericolosi da inviare a trattamento chimico fisico);

4. di stabilire che le operazioni di miscelazione devono essere condotte nel rispetto dei limiti complessivi individuati in termini di potenzialità massima di trattamento per i rifiuti pericolosi e non pericolosi con decreto n. 45 del 15.12.2016, punto 7.2 e nel rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:

4.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

4.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

4.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

4.4 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa del presente documento;

4.5 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

4.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 4.1 e 4.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

4.7 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione

con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

4.8 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

4.9 ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

4.10 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

4.11 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

4.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); la prescrizione non si applica alle miscele di cui ai gruppi 19 e 20, qualora il successivo impianto di destino sia autorizzato R12 rispettivamente per la produzione di CSS-rifiuto o per il trattamento dei RAEE; ulteriori deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza della Ditta che precisi gli impianti intermedi di destino, le operazioni ivi effettuate, le specifiche ragioni della deroga e i termini temporali della stessa;

4.13 l'ammissibilità di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione per l'invio ad incenerimento/recupero energetico di cui all'Allegato A del presente provvedimento è limitata ai soli casi di contaminazione organica;

4.14 l'ammissibilità di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione per l'invio a trattamento fisico-chimico (D9) di cui all'Allegato A del presente provvedimento, è limitata ai casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il successivo trattamento;

4.15 è vietata la contestuale riduzione volumetrica per il gruppo di miscelazione n. 11 "Mix rifiuti costituiti da bombolette e contenitori in pressione";

4.16 un rifiuto univocamente riconducibile per merceologia ad uno dei gruppi individuati per il recupero di materia può essere inserito nei gruppi individuati per la produzione di combustibile, per il recupero energetico o per lo smaltimento solo se non risulta realizzabile e sostenibile il suo avvio a recupero di materia nell'ambito del pertinente gruppo merceologico;

4.17 i rifiuti misti o compositi o non univocamente riconducibili ad uno specifico materiale possono essere inclusi in un gruppo di miscelazione di uno specifico materiale solo se costituiti da frazioni affini allo specifico materiale, o se esplicitamente previsti dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

4.18 i rifiuti 190203 e 190204* sono ammessi a miscelazione esclusivamente nel caso non si tratti di miscele prodotte presso precedenti impianti di gestione rifiuti;

4.19 la miscelazione del CER 150111* nei pertinenti gruppi è limitata ai casi in cui non è presente amianto;

4.20 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; i RAEE contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera; i RAEE contenenti PCB devono essere gestiti in conformità al regolamento (CE) n. 850/2004;

5. di ammettere che nel caso di miscelazione esclusivamente di rifiuti aventi medesimo CER ma differenti caratteristiche di pericolo, possa essere attribuito alla miscela il medesimo CER dei rifiuti miscelati;

6. di stabilire che entro 60 giorni la Ditta trasmetta a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, una versione del PMC/PGO aggiornata a quanto previsto dal presente provvedimento, ai fini della successiva valutazione da parte di ARPAV e Città Metropolitana e conseguente approvazione da parte della Regione del Veneto;

7. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 136254 del 11.04.2018, il quale ha già assorbito il procedimento precedentemente avviato con nota prot. reg. n. 211120 del 30.05.2017;

8. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto n. 45 del 15.12.2016;

9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l., al Comune di Noale, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV Direzione Generale;

10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il direttore ad interim Ilaria Bramezza

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 50 del 20/07/2018 pag. 1/22

Gruppi di miscelazione

Gruppi 01_02 Rifiuti da inviare a recupero di plastica (R3)			
CER	**Descrizione**	**1-PLA***	**2-PLA**
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X
070213	rifiuti plastici		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X
150102	imballaggi di plastica		X
150105	imballaggi compositi		X
150106	imballaggi in materiali misti		X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
160119	Plastica		X
170203	Plastica		X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	
191204	plastica e gomma		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
200139	Plastica		X

Gruppi 03_04 Rifiuti da inviare a recupero di metalli ferrosi (R4)			
CER	**Descrizione**	**3-FER***	**4-FER**
020110	rifiuti metallici		X
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X
100210	scaglie di laminazione		X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X
120113	rifiuti di saldatura		X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X
150104	imballaggi metallici		X
150105	imballaggi compositi		X
150106	imballaggi in materiali misti		X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	
160117	metalli ferrosi		X
170405	ferro e acciaio		X
170407	metalli misti		X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X
191202	metalli ferrosi		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
200140	Metalli		X

Gruppi 05_06 Rifiuti da inviare a recupero di metalli non ferrosi (R5)			
CER	**Descrizione**	**5-MET***	**6-MET**
020110	rifiuti metallici		X
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X
100210	scaglie di laminazione		X
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X
120113	rifiuti di saldatura		X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X
150104	imballaggi metallici		X
150105	imballaggi compositi		X
150106	imballaggi in materiali misti		X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	
160118	metalli non ferrosi		X
170401	rame, bronzo, ottone		X
170402	Alluminio		X
170403	Piombo		X
170404	Zinco		X
170406	Stagno		X
170407	metalli misti		X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X
191203	metalli non ferrosi		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
200140	Metalli		X

Gruppo 07 Rifiuti da inviare a recupero di materiale cellulosico (R3)		
CER	**Descrizione**	**7-CAR**
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X
150101	imballaggi di carta e cartone	X
150105	imballaggi compositi	X
150106	imballaggi in materiali misti	X
191201	carta e cartone	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X
200101	carta e cartone	X

Gruppo 08_ Rifiuti da inviare a recupero di vetro (R5)		
CER	**Descrizione**	**8-VET**
150107	imballaggi di vetro	X
160120	Vetro	X
170202	Vetro	X
191205	Vetro	X
200102	Vetro	X

Gruppo 09_10 Rifiuti da inviare a recupero di legno (R3)			
CER	Descrizione	9-LEG	10-LEG*
030101	scarti di corteccia e sughero	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X
170201	Legno	X	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		X
191206*	legno, contenente sostanze pericolose		X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	
200137*	legno contenente sostanze pericolose		X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	

Gruppo 11 Bombolette e contenitori in pressione da inviare a recupero metalli (R4)		
CER_r	Descrizione	11-BOM
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X

Gruppo 12_Rifiuti di natura litoide-minerale da inviare a recupero di materiale inerte mediante processi che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto oppure mediante utilizzo diretto in ambiente (R5/R10)		
CER	Descrizione	12-MIN
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X
010409	scarti di sabbia e argilla	X
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X

Gruppo 12_Rifiuti di natura litoide-minerale da inviare a recupero di materiale inerte mediante processi che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto oppure mediante utilizzo diretto in ambiente (R5/R10)		
CER	**Descrizione**	**12-MIN**
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X
100102	ceneri leggere di carbone	X
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X
100202	scorie non trattate	X
100210	scaglie di laminazione	X
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X
100809	altre scorie	X
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X
100903	scorie di fusione	X
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X
101003	scorie di fusione	X
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X
101203	polveri e particolato	X
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
101206	stampi di scarto	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X
150107	imballaggi di vetro	X
160120	Vetro	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X

Gruppo 12_Rifiuti di natura litoide-minerale da inviare a recupero di materiale inerte mediante processi che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto oppure mediante utilizzo diretto in ambiente (R5/R10)		
CER	**Descrizione**	**12-MIN**
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X
170101	Cemento	X
170102	Mattoni	X
170103	mattonelle e ceramiche	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X
170202	Vetro	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X
190802	rifiuti da dissabbiamento	X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X
191205	Vetro	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X
200102	Vetro	X
200202	terra e roccia	X

Gruppi 13_14_ Rifiuti da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1)			
CER	**Descrizione**	**13-INC*/REN**	**14-INC/REN**
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
020103	scarti di tessuti vegetali		X
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione		X
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		X
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
030101	scarti di corteccia e sughero		X
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X

Gruppi 13_14_ Rifiuti da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1)			
CER	Descrizione	13-INC*/REN	14-INC/REN
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		X
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X	
050103*	morchie da fondi di serbatoi	X	
050104*	fanghi di alchili acidi	X	
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
050115*	filtri di argilla esauriti	X	
050601*	catrami acidi	X	
050603*	altri catrami	X	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		X
060403*	rifiuti contenenti arsenico	X	
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		X
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		X
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070213	rifiuti plastici		X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X	
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080112	pitture e vernici di scarto,diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	
080201	polveri di scarti di rivestimenti		X

Gruppi 13_14_ Rifiuti da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1)			
CER	**Descrizione**	**13-INC*/REN**	**14-INC/REN**
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		X
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie		X
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	
100915*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	
101015*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		X
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
101314	rifiuti e fanghi di cemento		X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X
120112*	cere e grassi esauriti	X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	
150101	imballaggi di carta e cartone		X
150102	imballaggi di plastica		X
150103	imballaggi in legno		X
150105	imballaggi compositi		X
150106	imballaggi in materiali misti		X
150109	imballaggi in materia tessile		X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X
160119	Plastica		X
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	
160122	componenti non specificati altrimenti		X
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	
160708*	rifiuti contenenti oli	X	
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	

Gruppi 13_14_ Rifiuti da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1)			
CER	**Descrizione**	**13-INC*/REN**	**14-INC/REN**
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X
170201	Legno		X
170203	Plastica		X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		X
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05		X
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X
190801	Residui di vagliatura		X
190802	rifiuti da dissabbiamento		X
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X
190904	carbone attivo esaurito		X
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	
191101*	filtri di argilla esauriti	X	
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	
191201	carta e cartone		X
191204	plastica e gomma		X
191206*	legno, contenente sostanze pericolose	X	

Gruppi 13_14_ Rifiuti da inviare a incenerimento/recupero energetico (D10/R1)			
CER	**Descrizione**	**13-INC*/REN**	**14-INC/REN**
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X
191208	Prodotti tessili		X
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X
200101	carta e cartone		X
200110	Abbigliamento		X
200111	Prodotti tessili		X
200137*	legno contenente sostanze pericolose	X	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X
200139	Plastica		X
200303	residui della pulizia stradale		X

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	**Descrizione**	**15-DIS***	**16-DIS**
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		X
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		X
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05		X
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		X
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
010409	scarti di sabbia e argilla		X
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
020110	rifiuti metallici		X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione		X
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		X
020402	carbonato di calcio fuori specifica		X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X
030101	scarti di corteccia e sughero		X
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	**Descrizione**	**15-DIS***	**16-DIS**
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		X
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
050115*	filtri di argilla esauriti	X	
050603*	altri catrami	X	
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		X
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X
060403*	rifiuti contenenti arsenico	X	
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		X
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		X
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	
061305*	Fuliggine	X	
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		X
070213	rifiuti plastici		X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X	
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080112	pitture e vernici di scarto,diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	
080201	polveri di scarti di rivestimenti		X
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		X
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		X

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	**Descrizione**	**15-DIS***	**16-DIS**
100102	ceneri leggere di carbone		X
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04		X
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		X
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		X
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie		X
100202	scorie non trattate		X
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		X
100210	scaglie di laminazione		X
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X
100215	altri fanghi e residui di filtrazione		X
100804	particolato e polveri		X
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria		X
100809	altre scorie		X
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi	X	
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12		X
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		X
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		X
100903	scorie di fusione		X
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		X
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X
101003	scorie di fusione		X
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	Descrizione	15-DIS*	16-DIS
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		X
101016	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15		X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		X
101105	particolato e polveri		X
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09		X
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		X
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		X
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X
101203	polveri e particolato		X
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
101206	stampi di scarto		X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		X
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		X
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		X
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		X
101314	rifiuti e fanghi di cemento		X
110108*	fanghi di fosfatazione	X	
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		X
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	
110504*	fondente esaurito	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X
120112*	cere e grassi esauriti	X	

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	**Descrizione**	**15-DIS***	**16-DIS**
120113	rifiuti di saldatura		X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	
130503*	fanghi da collettori	X	
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X
160117	metalli ferrosi		X
160118	metalli non ferrosi		X
160119	Plastica		X
160120	Vetro		X
160122	componenti non specificati altrimenti		X
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	
160708*	rifiuti contenenti oli	X	
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		X
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X
170101	Cemento		X
170102	Mattoni		X
170103	mattonelle e ceramiche		X
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		X
170201	Legno		X
170202	Vetro		X
170203	Plastica		X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		X
170401	rame, bronzo, ottone		X
170402	Alluminio		X
170403	Piombo		X
170404	Zinco		X
170405	ferro e acciaio		X
170406	Stagno		X

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	Descrizione	15-DIS*	16-DIS
170407	metalli misti		X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05		X
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		X
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		X
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	
190403*	fase solida non vetrificata	X	
190801	Residui di vagliatura		X
190802	rifiuti da dissabbiamento		X
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X
190904	carbone attivo esaurito		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X
191101*	filtri di argilla esauriti	X	

Gruppi 15_16_ Rifiuti da inviare a discarica/deposito definitivo (D1/D5/D12/R5/R10/R11)			
CER	**Descrizione**	**15-DIS***	**16-DIS**
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	
191201	carta e cartone		X
191202	metalli ferrosi		X
191203	metalli non ferrosi		X
191204	plastica e gomma		X
191205	Vetro		X
191206*	legno, contenente sostanze pericolose	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X
191208	Prodotti tessili		X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X
200101	carta e cartone		X
200102	Vetro		X
200110	Abbigliamento		X
200111	Prodotti tessili		X
200137*	legno contenente sostanze pericolose	X	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X
200139	Plastica		X
200140	Metalli		X
200202	terra e roccia		X
200203	altri rifiuti non biodegradabili		X
200302	rifiuti dei mercati		X
200303	residui della pulizia stradale		X

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	**Descrizione**	**17-CHI-FIS***	**18-CHI-FIS**
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		X
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		X
010304*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05		X
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		X
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
010409	scarti di sabbia e argilla		X
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	**Descrizione**	**17-CHI-FIS***	**18-CHI-FIS**
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione		X
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		X
020402	carbonato di calcio fuori specifica		X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		X
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X	
050104*	fanghi di alchili acidi	X	
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
050115*	filtri di argilla esauriti	X	
050601*	catrami acidi	X	
050603*	altri catrami	X	
060201*	idrossido di calcio	X	
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		X
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X
060403*	rifiuti contenenti arsenico	X	
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		X
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		X
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	
061305*	Fuliggine	X	
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X	
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	**Descrizione**	**17-CHI-FIS***	**18-CHI-FIS**
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080112	pitture e vernici di scarto,diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	
080201	polveri di scarti di rivestimenti		X
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		X
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		X
100102	ceneri leggere di carbone		X
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04		X
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		X
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		X
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		X
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie		X
100202	scorie non trattate		X
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		X
100210	scaglie di laminazione		X
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X
100215	altri fanghi e residui di filtrazione		X
100804	particolato e polveri		X
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria		X
100809	altre scorie		X
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi	X	
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12		X
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		X
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		X
100903	scorie di fusione		X

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	**Descrizione**	**17-CHI-FIS***	**18-CHI-FIS**
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		X
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X
101003	scorie di fusione		X
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		X
101016	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15		X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		X
101105	particolato e polveri		X
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09		X
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		X
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		X
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X
101203	polveri e particolato		X
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
101206	stampi di scarto		X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		X
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		X
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		X
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		X
101314	rifiuti e fanghi di cemento		X
110108*	fanghi di fosfatazione	X	
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	**Descrizione**	**17-CHI-FIS***	**18-CHI-FIS**
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		X
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	
110504*	fondente esaurito	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X
120113	rifiuti di saldatura		X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	
130503*	fanghi da collettori	X	
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	
150107	imballaggi di vetro		X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X
160119	Plastica		X
160120	Vetro		X
160122	componenti non specificati altrimenti		X
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X
160708*	rifiuti contenenti oli	X	
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		X
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X
170101	Cemento		X
170102	Mattoni		X
170103	mattonelle e ceramiche		X
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		X
170202	Vetro		X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		X

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	**Descrizione**	**17-CHI-FIS***	**18-CHI-FIS**
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05		X
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		X
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		X
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	
190403*	fase solida non vetrificata	X	
190801	Residui di vagliatura		X
190802	rifiuti da dissabbiamento		X
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X
191101*	filtri di argilla esauriti	X	
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	
191205	Vetro		X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	

Gruppi 17_18 Rifiuti da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico (D9)			
CER	Descrizione	17-CHI-FIS*	18-CHI-FIS
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X
200102	Vetro		X
200110	Abbigliamento		X
200202	terra e roccia		X
200203	altri rifiuti non biodegradabili		X
200302	rifiuti dei mercati		X
200303	residui della pulizia stradale		X

Gruppo 19 Rifiuti da inviare ad impianti di produzione di combustibile (R3/R12)		
CER	Descrizione	19-COM
020103	scarti di tessuti vegetali	X
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X
030101	scarti di corteccia e sughero	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X
070213	rifiuti plastici	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X
150101	imballaggi di carta e cartone	X
150102	imballaggi di plastica	X
150103	imballaggi in legno	X
150105	imballaggi compositi	X
150106	imballaggi in materiali misti	X
150109	imballaggi in materia tessile	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X
160119	Plastica	X
160122	componenti non specificati altrimenti	X
170201	Legno	X
170203	Plastica	X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X
190801	Residui di vagliatura	X
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X
191201	carta e cartone	X
191204	plastica e gomma	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X
191208	Prodotti tessili	X

Gruppo 19 Rifiuti da inviare ad impianti di produzione di combustibile (R3/R12)		
CER	**Descrizione**	**19-COM**
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X
200101	carta e cartone	X
200110	Abbigliamento	X
200111	Prodotti tessili	X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X
200139	Plastica	X
200303	residui della pulizia stradale	X

Gruppo 20 Rifiuti da inviare ad impianti di recupero RAEE		
CER	**Descrizione**	**20-RAEE**
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X

(Codice interno: 379457)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 51 del 20 luglio 2018

Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo, località Pezzan, Comune di Istrana (TV). Gestore: Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata con DDR n. 49/2014. Approvazione revisione Piano economico e finanziario.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la revisione del Piano economico e finanziario trasmesso dalla Ditta Geo Nova S.r.l., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi, attualmente in fase di gestione post-operativa, ubicata in località Pezzan del Comune di Istrana.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 49 del 30.05.2014 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo, Località Pezzan in Comune di Istrana (TV), secondo il progetto approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 68/ECO/B del 22.12.1989 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dal Piano di Adeguamento approvato con DGRV n. 1235 del 08.05.2007 e, per quanto inerente le aree interne al perimetro di discarica, dal piano di reinserimento ambientale trasmesso in data 12.12.2005 e dalla relativa variante trasmessa in data 26.10.2010 con le precisazioni della nota regionale del 10.02.2011, protocollo n. 66772.

PRESO ATTO che, con successivo decreto regionale n. 1 del 9 gennaio 2017, il provvedimento sopra richiamato, rilasciato alla Ditta Geo Nova S.p.a. è stato volturato a favore della Ditta Geo Nova S.r.l. a seguito della variazione della ragione sociale comunicata con nota del 14.11.2016.

VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 22 del 10.04.2018 con il quale, su istanza della Ditta, è stata approvata la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi (denominata revisione 2.0 del 12.06.2017).

VISTA la Circolare a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017, con la quale si è stabilito, tra l'altro, di:

- porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo sulle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato;
- demandare il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei percolati e nelle acque sotterranee delle discariche in gestione post-operativa ai piani di ispezione adottati annualmente da ARPAV e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale della stessa Agenzia.
- chiedere a tutti i Gestori di discariche, qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti.

VISTA la nota del 17.04.2018, acquisita agli atti regionali con prot. n. 145079 del 18.04.2018, con cui la Ditta ha trasmesso una nuova proposta di Piano finanziario relativo ai costi di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi, chiedendone la revisione, con adeguamento delle relative garanzie finanziarie, considerate le modifiche al PMC approvate con DDR n. 22/2018 e la forte riduzione, registrata successivamente alla chiusura della discarica, dei quantitativi di percolato estratto e avviato a smaltimento.

VISTA la nota datata 03.05.2018 (prot. reg. n. 162511) con cui la Regione, ai fini della valutazione di competenza in merito all'aggiornamento del Piano finanziario, ha chiesto il parere di congruità alla Provincia di Treviso, come previsto dall'Allegato A alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014.

VISTA la nota della Provincia di Treviso datata 07.06.2018, assunta agli atti regionali con prot. n. 219565 del 11.06.2018, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria relativa alla suddetta istanza di revisione del Piano finanziario, nella quale viene evidenziato quanto segue:

- è stata rivista la stima dei quantitativi di percolato prodotto dalla discarica in parola nel rimanente periodo della gestione post-operativa, che risultano maggiori rispetto a quanto stimato dalla Ditta, con conseguente aumento dei costi complessivi di smaltimento;
- per quanto riguarda la presenza di sostanze perfluoalchiliche (PFAS) nel percolato prodotto dalla discarica, evidenziata dalle analisi effettuate da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso, considerata l'attuale incertezza sui costi di smaltimento del percolato contenente PFAS, vengono demandate alla Regione ulteriori valutazioni sugli eventuali maggiori costi di smaltimento;
- non viene condivisa la proposta della Ditta di escludere dal computo dei costi la voce relativa al monitoraggio del battente di percolato, ritenendo necessario, in relazione al PMC vigente, prevedere l'esecuzione di misure manuali mediante freatimetro, in ogni pozzo di raccolta, con periodicità settimanale;
- si ritiene necessario correggere i costi relativi alle analisi delle acque superficiali calcolando, sulla base della riduzione del numero di punti di campionamento e della periodicità delle analisi (che rimane invariata), un costo annuo pari a 1.100 Euro/anno e non 400 Euro/anno come stimato dalla Ditta.

RITENUTO di condividere, facendoli propri, i contenuti della relazione istruttoria allegata alla succitata nota della Provincia di Treviso n. 219565 del 11.06.2018, con le seguenti precisazioni/integrazioni.

CONSIDERATO che i lavori di sistemazione finale della discarica sono stati ultimati nel gennaio del 2012 e che, pur essendo stata registrata in questi anni una forte riduzione della produzione di percolato, la stessa non può ancora dirsi, con sufficiente certezza, stabilizzata sui valori previsti dalla Ditta per i prossimi anni (2.500 - 3.500 t/anno); infatti, dal 2014 al 2016, il quantitativo prodotto si è attestato sui 7.000 - 7.500 t/anno (cioè anche superiore ai 5.500 previsti dal Piano finanziario vigente per il periodo corrispondente) e solo nel 2017 detto quantitativo è sceso sotto le 4.000 t.

CONFERMATA l'attuale incertezza relativamente ai costi di smaltimento del percolato contenente PFAS evidenziata dalla Provincia di Treviso nella relazione istruttoria sopra citata, benché siano già in essere o in fase di valutazione apposite iniziative per il trattamento dei percolati contenenti PFAS anche nell'ambito del nostro territorio regionale.

RITENUTO pertanto, considerata tale incertezza, di non assentire, in via cautelativa, alla proposta di riduzione dei costi relativi allo smaltimento del percolato.

RITENUTO alla luce delle considerazioni sopra riportate, di applicare, per la stima dei costi di smaltimento del percolato relativi agli anni residui di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi, i valori (in termini sia di quantitativi che di costi unitari) desunti dal Piano finanziario vigente. I valori da utilizzare per il computo dei costi sono di seguito riportati nel dettaglio:

5.500 t/anno × 33,00 Euro/t × 1 anno

4.800 t/anno × 32,00 Euro/t × 10 anni

3.500 t/anno × 29,00 Euro/t × 23 anni

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di approvare il Piano finanziario aggiornato, relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi, trasmesso dal Gestore con nota del 17.04.2018 (acquisita al prot. reg. n. 145079 del 18.04.2018), con le seguenti modifiche:

- Re-inserimento della voce 3.4, così modificata: "Monitoraggio manuale del battente di percolato mediante freatimetro con frequenza settimanale"
  Euro 17.000,00 = 500,00 Euro/anno × 34 anni (anni residui di gestione post-operativa).
  (da istruttoria della Provincia di Treviso)

- Modifica voce 4.2 "Controllo periodico acque superficiali (rapporti di prova)":
  Euro 37.400,00 = 1.100,00 Euro/anno × 34 anni (anni residui di gestione post-operativa).
  (da istruttoria della Provincia di Treviso)

- Modifica voce 5.1 "Costo smaltimento del percolato":
  Euro 4.052.000,00
  Dettaglio calcoli: il costo è dato dalla somma delle seguenti voci:
  181.500,00 Euro = 5.500 t/anno × 33,00 Euro/t × 1 anno
  1.536.000,00 Euro = 4.800 t/anno × 32,00 Euro/t × 10 anni
  2.334.500,00 Euro = 3.500 t/anno × 29,00 Euro/t × 23 anni
  (per le considerazioni di cui ai punti precedenti)

- Totale costi Piano finanziario: Euro 5.235.000,00 al netto di IVA

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

VISTA la DGRV n. 2721/2014.

decreta

1. Di approvare il Piano finanziario aggiornato, relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Pezzan del Comune di Istrana, trasmesso dalla Ditta Geo Nova S.r.l., in qualità di Gestore, con nota del 17.04.2018 (acquisita al prot. reg. n. 145079 del 18.04.2018), con le seguenti modifiche:

   - Re-inserimento della voce 3.4, così modificata: "Monitoraggio manuale del battente di percolato mediante freatimetro con frequenza settimanale"
     Euro 17.000,00 = 500,00 Euro/anno × 34 anni (anni residui di gestione post-operativa).
     (da istruttoria della Provincia di Treviso)

   - Modifica voce 4.2 "Controllo periodico acque superficiali (rapporti di prova)":
     Euro 37.400,00 = 1.100,00 Euro/anno × 34 anni (anni residui di gestione post-operativa).
     (da istruttoria della Provincia di Treviso)

   - Modifica voce 5.1 "Costo smaltimento del percolato":
     Euro 4.052.000,00
     Dettaglio calcoli: il costo è dato dalla somma delle seguenti voci:
     181.500,00 Euro = 5.500 t/anno × 33,00 Euro/t × 1 anno
     1.536.000,00 Euro = 4.800 t/anno × 32,00 Euro/t × 10 anni
     2.334.500,00 Euro = 3.500 t/anno × 29,00 Euro/t × 23 anni
     (per le considerazioni di cui ai punti precedenti)

   - Totale costi Piano finanziario: Euro 5.235.000,00 al netto di IVA

2. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.
3. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 49/2014, come modificato e integrato dai successivi Decreti n. 1/2017 e n. 22/2018.
4. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 - 31100 in Comune di Treviso, al Comune di Istrana (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso, ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
6. Di far presente che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il direttore ad interim Ilaria Bramezza

(Codice interno: 379458)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 54 del 01 agosto 2018

Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Tangenziale E. Mattei 14 - Portogruaro (VE). Approvazione Piano Monitoraggio e Controllo di cui al punto 19 dell'AIA rilasciata con decreto n. 3 del 23.01.2018.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi di Z.A.I. S.r.l. ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 - Portogruaro (VE).

Il Direttore

VISTO il proprio decreto n. 3 del 23.01.2018 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Z.A.I. S.r.l., per attività di cui al punto 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il punto 19.1 del decreto n. 3 del 23.01.2018 prescrive alla Ditta di trasmettere entro 120 giorni il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) integrato dal Piano di Gestione Operativa (PGO), redatto sulla base delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota della Ditta di trasmissione del PMC Rev. n. 04 del 08.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 177807 del 15.05.2018;

VISTA la nota della Ditta di trasmissione del PMC Rev. n. 05 del 19.06.2018, acquisita al prot. reg. n. 270434 del 03.07.2018, in sostituzione della Rev. 04 del 08.05.2018, a seguito di incontro tecnico con ARPAV;

VISTA la nota ARPAV prot. 2018 - 0066370 (prot. reg. n. 289591 del 09.07.2018), con la quale l'Agenzia esprime parere favorevole nel merito del PMC Rev. n. 05 del 19.06.2018;

decreta

1. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.05 del 19.06.2018, acquisito al prot. reg. n. 270434 del 03.07.2018, per l'installazione di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 3 del 23.01.2018 di titolarità della Ditta Z.A.I. S.r.l., come da parere espresso da ARPAV e richiamato in premessa;
2. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Z.A.I. S.r.l., ad ARPAV Direzione Generale, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Portogruaro;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il direttore ad interim Ilaria Bramezza

(Codice interno: 379461)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 58 del 11 settembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione installazione in via Svezia, n. 5, Bagnoli di Sopra (PD). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione delle opere previste dalla DGR n. 1147 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il progetto di modifica dell'impianto a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Direttore

(1) VISTA la DGR n. 1147 del 12 luglio 2016 con la quale è stato approvato il progetto di modifica dell'impianto richiamato in oggetto, già operante in regime autorizzativo provinciale, a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;

(2) VISTA la comunicazione della Ditta di messa in esercizio provvisorio, acquisita al prot. reg. n. 538762 del 30.12.2016, completa degli allegati richiesti dall'art. 4 dell'AIA per l'esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 1147/2016 e delle modifiche non sostanziali effettuate in corso d'opera;

(3) VISTA la nota del 24.02.2017, assunta al prot. reg. n. 79216 del 27.02.2017, con la quale la Ditta ha trasmesso il documento di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-*bis*) del d.lgs. 152/2006, dalla quel emerge che tale obbligo non sussiste;

(4) VISTI la relazione e il certificato di collaudo funzionale trasmesso dalla Ditta in data 29.06.2017, prot. reg. n. 262894 del 03.07.2017, completi di tutti gli allegati;

(5) PRESO ATTO delle precisazioni formulate in sede di collaudo e delle conseguenti modifiche apportate alla planimetria delle reti fognarie e ai layout delle aree di stoccaggio;

(6) VISTO l'elaborato "A1a" (*Relazione Integrativa*) allegato alla Relazione di collaudo, ove sono riepilogate le precisazioni e le modifiche in fase di collaudo funzionale, di cui alle precedenti premesse (2) e (4), e sono contestualmente richieste alcune modifiche non sostanziali a seguito del periodo di esercizio provvisorio;

(7) CONSIDERATO nel merito delle modifiche non sostanziali comunicate, che:

1. viene richiesto di inserire la filiera del recupero per il CER 150111* quando esso è costituito da contenitori a pressione vuoti;
2. viene richiesta l'autorizzazione alla selezione/cernita dei rifiuti misti CER 200301 provenienti da uffici o aree di ristoro di opifici, dai quali si intende separare frazioni da avviare a recupero di materia;
3. viene chiesta la selezione/cernita (R12) sui rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (CER 160103) al fine di separarli per tipologia e dimensione, mantenendone in uscita il medesimo CER;
4. viene chiesta la selezione/cernita (R12 e D13) di rifiuti plastici individuati dai CER 020104 e 170203, già presenti nell'Autorizzazione provinciale;
5. viene chiesta la selezione/cernita di rifiuti identificati dal CER 191212, motivata dalla presunta presenza di frazioni avviabili a recupero di materia, ancorché tale rifiuto derivi da precedenti trattamenti; tale selezione viene richiesta esclusivamente nella filiera dello smaltimento (D13) ritenendo la Ditta che tale attribuzione debba essere fatta sulla base della bassa percentuale di rifiuti effettivamente separabili per il recupero di materia;
6. viene richiesto, per quanto riguarda i rifiuti costituiti da filtri olio (CER 160107*), il disimballaggio e lo svuotamento dei fusti in cui essi sono conferiti (R12/D13), al fine di accertare il peso effettivo delle partite in ingresso;
7. viene richiesto di autorizzare l'attività di *eliminazione delle frazioni estranee* anche nella filiera dello smaltimento (D13);
8. viene richiesto di autorizzare l'attività di *eliminazione delle frazioni estranee* (R12/D13) per il rifiuto identificato dal CER 120117;

9. viene richiesto di autorizzare l'attività di selezione e cernita sui rifiuti CER 040109, CER 040209 (togliendo altresì la limitazione attualmente presente), CER 150105 150203;

(8) VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 06.04.2018, convocata con nota prot. reg. n. 117886 del 28.03.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 147747 del 19.04.2018;

(9) RITENUTO sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi di cui alla premessa precedente, alla luce della documentazione tecnica trasmessa a seguito delle richieste contenute nel verbale di cui alla premessa precedente:

1. di inserire la filiera del recupero per il CER 150111,* quando esso è costituito da contenitori a pressione vuoti;
2. di non assentire alla richiesta di procedere alla selezione/cernita dei rifiuti misti CER 200301 provenienti da uffici o aree di ristoro di opifici, per le motivazioni già espresse nel citato verbale;
3. di inserire la selezione/cernita (R12) sui rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (CER 160103) al fine di separarli per tipologia e dimensione, mantenendone in uscita il medesimo CER;
4. di inserire la selezione/cernita (R12 e D13) di rifiuti plastici individuati dai CER 020104 e 170203, già presenti nell'Autorizzazione provinciale;
5. di inserire la selezione/cernita di rifiuti identificati dal CER 191212, per la presenza di frazioni avviabili a recupero di materia, ancorché tale rifiuto derivi da precedenti trattamenti; tale selezione viene richiesta esclusivamente nella filiera dello smaltimento (D13);
6. di inserire l'attività specifica di disimballaggio e svuotamento (R12/D13) dei fusti in cui sono conferite determinate tipologie di rifiuti, al fine di accertare il peso effettivo delle partite in ingresso e successivamente accorparle; i rifiuti che necessitano di tale procedura sono costituiti da filtri olio (CER 160107*) e dai rifiuti elencati nella documentazione tecnica trasmessa a seguito della CdS del 06.04.2018 (nota del 20.04.2018, prot. reg. n. 152666 del 24.04.2016);
7. di autorizzare l'attività di *eliminazione delle frazioni estranee* anche nella filiera dello smaltimento (D13);
8. di autorizzare l'attività di *eliminazione delle frazioni estranee* (R12/D13) per il rifiuto identificato dal CER 120117;
9. di autorizzare l'attività di selezione e cernita sui rifiuti CER 040109, CER 040209 (togliendo altresì la limitazione attualmente presente), CER 150105 e 150203;

(10) RITENUTO di eliminare l'attività di recupero, con cessazione della qualifica di rifiuto, degli pneumatici (R3), così come richiesto dalla Ditta;

(11) CONSIDERATI gli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione di cui alla DGR n. 119 del 07.02.2018;

(12) VISTA la nota del 20.04.2018 (prot. reg. n. 152666 del 24.04.2018), con la quale la Ditta precisa i gruppi di miscelazione da autorizzarsi ai sensi degli Indirizzi sopra richiamati, nonché i CER per i quali viene richiesta una deroga ai sensi del punto 5 del paragrafo 4.1 della Deliberazione n. 119/2018;

(13) RITENUTO alla luce delle motivazioni e della documentazione trasmessa con nota del 08.06.2018 (prot. reg. n. 220386 del 11.06.2018), di concedere la deroga richiesta, fermo restando il rispetto del comma 2 dell'art 6 del d.lgs. 36/2003;

(14) VISTA la nota del 06.07.2018, con la quale la Ditta fornisce ulteriori integrazioni e informazioni nel merito degli aspetti evidenziati nel verbale di cui alla premessa (8), concernenti in particolare la selezione/cernita di rifiuti CER 200301 e CER 200303;

(15) RITENUTO di assentire alla possibilità di sottoporre alla selezione/cernita i rifiuti codificati con 200301 esclusivamente nel caso di abbandono su aree private, non essendo meglio circostanziati i circoscritti casi cui si faceva menzione nella CdS; analoga considerazione è valida per i rifiuti 200303, il cui caso fa riferimento alla codifica di rifiuti mercatali (più correttamente codificabili con 200302) per i quali non può essere assentita una selezione di misti a valle;

(16) VISTO il Parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato da ARPAV (nota n. 58280 del 14.06.2018, prot. reg. n. 226679) relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa denominato "*Anno 2018*" trasmesso con nota del 06.06.2018 (prot. reg. n. 213848 del 06.06.2018);

(17) PRESO ATTO della prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 8 dell'AIA per l'esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 1147/2016, a favore della Provincia di Padova;

(18) CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso, in allegato alla relazione di collaudo, il rinnovo della certificazione ISO 14001 per il sito oggetto della presente autorizzazione, fino al 15.09.2018;

(19) VISTA la nota n. 299151 del 12.07.2018 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, per la conclusione del procedimento, con l'approvazione del provvedimento di Autorizzazione

Integrata Ambientale;

(20) CONSIDERATO che le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte sono:

- per la Provincia di Padova e per l'ARPAV, di assenso condizionato alla integrazione della prescrizione 20.7 concernente l'efficacia del provvedimento di AIA in riferimento alle garanzie finanziarie prestate e al rinnovo delle stesse;

- per il Comune di Bagnoli e per il gestore del servizio idrico integrato Acque venete spa, di assenso senza condizioni, rese nella forma del silenzio-assenso, come previsto dal comma 4 dell'art. 14-*bis* della L. n. 241/1990;

(21) RITENUTO pertanto di riformulare la prescrizione 20.7 recante "*resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014*" come di seguito:

"*l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti*";

(22) VISTA la nota circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4064 del 15.03.2018 recante "*Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti digestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

(23) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta La CO.ME.TA. S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006 per l'installazione di cui all'oggetto;

decreta

1. di rilasciare alla Ditta LA CO.ME.TA. S.r.l., con sede legale in Campolongo Maggiore (VE), via Roma n. 50/A (C.F. e P.IVA 03722510272), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi, ubicata in Comune di Bagnoli di Sopra, via Svezia n.5, al foglio n. 14 mappali n. 322, 326, 328, per le attività individuate al punto 5.3 e 5.5 dell'All. VIII alla Parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;

3. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

3.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

3.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

3.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

4. di autorizzare la Ditta LA CO.ME.TA. S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione i rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 disimballaggio e svuotamento [R12, D14] di fusti contenenti rifiuti; i rifiuti mantengono il CER di origine, mentre gli imballaggi sono gestiti come rifiuti prodotti dalla ditta o ai sensi del punto 6;

5.5 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 11.5; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;

5.6 selezione e cernita di rifiuti, distinta in:

5.6.1 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.6.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali, destinate a smaltimento o a recupero; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.6.3 selezione-cernita di rifiuti misti [D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.6.4 smontaggio di rifiuti compositi [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.7 adeguamento volumetrico [R12-D13] mediante triturazione di singoli CER e singole partite in ingresso (anche a seguito di stoccaggio funzionale) o di frazioni omogenee esitanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti 5.5 e 5.6; nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10;

5.8 miscelazione [R12, D13], non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;

5.9 recupero [R12] di rifiuti non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso, finalizzato alla selezione per tipologia e dimensione degli pneumatici; i rifiuti mantengono il CER di origine;

6. di stabilire che, qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi, costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, tali imballaggi possano essere riutilizzati e ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

7. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

7.1 quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15): 1313 Mg, distribuibili come segue:

Rifiuti in ingresso	Operazione	stoccaggio massimo (Mg)
Non pericolosi	R13/D15	700
Pericolosi	R13/D15	285
Totale stoccaggio rifiuti in ingresso		985
Rifiuti prodotti	Operazione	stoccaggio massimo (Mg)
Non pericolosi dalle attività di gestione rifiuti	R13/D15	700
Pericolosi alle attività di gestione rifiuti	R13/D15	285
Non pericolosi /Pericolosi dalla manutenzione /funzionamento dell'installazione	R13/D15	3
Totale stoccaggio rifiuti prodotti		988

7.2 quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni:

Operazione	Potenzialità massima (Mg/g)
R12 (Punto 5.9)	20
R12/D13/D14 (Punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)	300
totale	320

7.3 quantitativo massimo annuale trattabile: 67.500 Mg/anno;

7.4 quantitativo massimo di rifiuti contemporaneamente presenti in installazione, indipendentemente della operazioni in cui il rifiuto è caricato: 1313 Mg;

Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli ed eventuali altre tipologie potenzialmente interessate, da specificarsi nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.3 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.4 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.5 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

8.6 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 e smi (inquinanti organici persistenti);

8.7 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017; è vietato il conferimento di rifiuti urbani da singoli cittadini;

Selezione e cernita

9. di stabilire che le operazioni di selezione mediante smontaggio, di cui al punto 5.6.4, devono riguardare rifiuti non soggetti alla normativa sui RAEE di cui al d.lgs. 49/2014;

Adeguamento volumetrico mediante triturazione

10. di stabilire che le operazioni di adeguamento volumetrico di cui al punto 5.7, finalizzate all'ottimizzazione delle fasi di trasporto e di conferibilità a destino, di rifiuti non pericolosi non polverulenti, nell'Area A6, adeguatamente presidiata devono essere svolte:

10.1 su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a destino;

10.2 su più partite accorpate, a seguito dell'accorpamento di cui al punto 5.5, per il loro invio a destino;

10.3 sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;

Miscelazione

11. di stabilire che le operazioni di miscelazione "non in deroga", di cui al punto 5.8, devono avvenire secondo i gruppi di miscelazione riportati in Allegato A, nonché nel rispetto della DGRV n. 119/2018, in particolare:

11.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

11.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

11.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa del presente documento;

11.4 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, fatta eccezione per le miscele specificatamente individuate in Allegato A, i cui rifiuti devono comunque singolarmente rispettare, prima della miscelazione, i criteri di ammissibilità in discarica ai sensi dell'art 6, c. 2, del d.lgs. 36/2003;

11.5 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

11.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

11.7 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

11.8 ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

11.9 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

11.10 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. *f)* è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

11.11 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

12. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

12.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130);

12.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

12.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

12.4 le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

12.5 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione;

12.6 alle operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'attività svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, ecc.);

12.7 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

12.8 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

12.9 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere dotati di chiusura/copertura, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti;

12.10 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

12.11 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

12.12 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

12.13 i rifiuti liquidi stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

12.14 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

12.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;

12.16 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

12.17 sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto;

12.18 i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;

12.19 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

12.20 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

12.21 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

12.22 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

Emissioni in atmosfera

13. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione indicato con la dicitura C1 nella planimetria di cui all' Allegato B, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

Parametri	Sistema di trattamento	Concentrazione limite (mg/Nm^3)	Flusso di massa (g/h)
Polveri	Filtri a manica	5	100
COV	Carboni attivi	6	120

14. l'impianto di aspirazione aria dai capannoni A e B dovrà essere attivato ogni qualvolta vengano svolte nei capannoni delle attività di movimentazione, selezione, e triturazione dei rifiuti che possano generare emissioni di polveri e COV nell'ambiente di lavoro;

15. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi);

16. i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento;

17. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono indicati nel PMC;

Scarichi idrici

18. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 gli scarichi S1 e S2, individuati

nella planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1 per lo scarico S1, in cui confluiscono

- le acque di prima e seconda pioggia del piazzale sud-ovest frazionato (area di recupero legno e pneumatici), previa sedimentazione, disoleazione e successiva filtrazione negli impianti installati
- le acque di prima pioggia del piazzale principale, previo trattamento di disoleazione nell'impianto installato
- le acque dell'area di lavaggio automezzi
- le acque dei servizi igienici,

recapitante nella rete delle acque nere della pubblica fognatura, devono essere rispettati, prima della commistione delle diverse componenti dello scarico, i valori limite di emissione previsti alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III al d.lgs. 152/2006, colonna scarico in rete fognaria;

18.2 per lo scarico S2, in cui confluiscono le acque di seconda pioggia del piazzale principale, previo trattamento di sedimentazione, disoleazione e successiva filtrazione negli impianti installati, recapitante nella rete delle acque bianche della pubblica fognatura e quindi nel corpo idrico superficiale denominato Scolo Sorgaglia-Sardellon, devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti alla tabella A, Sezioni 1, 2 (esclusi i parametri clorito e bromato) e 4 del DM 30.07.1999;

18.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare agli scarichi sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

PMC/PGO

19. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa "Anno 2018" trasmesso con nota del 06.06.2018 (prot. reg. n. 213848), con le seguenti prescrizioni:

19.1 la registrazione, conservazione e trasmissione dei dati di autocontrollo dovranno seguire le seguenti indicazioni:

19.1.1. tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo; i dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici;

19.1.2 eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, per almeno 5 anni;

19.2 per quanto riguarda l'attività analitica:

19.2.1 le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili nel sito internet http://ippc.arpa.veneto.it/; è facoltà della ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia;

19.2.2 per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009;

19.2.3 le date di esecuzione delle attività di autocontrollo devono essere comunicate ad APAV e alla Provincia di Padova con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, ove tecnicamente possibile, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in doppio;

19.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Padova ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto;

19.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune Bagnoli di Sopra, secondo i formati concordati;

Ulteriori prescrizioni

20. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

20.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Provincia di Padova l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

20.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

20.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

20.4 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Bagnoli di Sopra, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

20.5 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnoli di Sopra (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;

20.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

20.7 l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;

20.8 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

20.9 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

20.10 devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVFF nel documento di rilascio CPI;

20.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

21. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice dell'EER e con indicazione delle operazioni autorizzate e prescrizioni specifiche;

Allegato B: Planimetrie di layout;

22. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta La Cometa S.r.l., al Comune di Bagnoli di Sopra, alla Provincia di Padova e ad ARPAV Direzione Generale;

23. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

24. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;

25. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il direttore ad interim Ilaria Bramezza

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 1/8

Installazione LA COMETA – Bagnoli di Sopra (PD)

Elenco dei CER conferibili e operazioni autorizzate.

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 5.1 e 5.2)	Accorpamento [R12 – D14] (p.to 5.5)	Eliminazione fraz. estranee [R12-D13] (p.to 5.6.1)	Selez/Cernita di misti [R12] (p.to 5.6.2)	Selez/Cernita con Smontaggio [R12] (p.to 5.6.4)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12-D13] (p.to 5.8)
010408	X	X	X				
010413	X	X	X				
020104	X	X	X	X		X	X
020110	X	X	X				X
030101	X	X	X				Solo R12
030104*	X	X	X				
030105	X	X	X				Solo R12
040103*	X	X	X				
040104	X	X	X				
040105	X	X	X				
040106	X	X	X				
040107	X	X	X				
040108	X	X	X				
040109	X	X	X	X		X	X
040209	X	X	X	X		X	X
040216*	X	X	X				
040217	X	X	X				
040221	X	X	X				X
040222	X	X	X				X
050115*	X	X	X				
060102*	X	X	X				
060313*	X	X	X				
060502*	X	X	X				
060503	X	X	X				
070104*	X	X	X				
070108*	X	X	X				
070110*	X	X	X				
070204*	X	X	X				
070207*	X	X	X				
070208*	X	X	X				
070213	X	X	X	X		X	X
070299	X	X	X	X limitatamente ai residui di produzione			
070304*	X	X	X				
070308*	X	X	X				
070510*	X	X	X				
080111*	X	X	X				
080112	X	X	X				
080114	X	X	X				
080115*	X	X	X				
080116	X	X	X				
080118	X	X	X				
080119*	X	X	X				
080120	X	X	X				
080121*	X	X	X				
080201	X	X	X				
080202	X	X	X				
080203	X	X	X				
080307	X	X	X				
080308	X	X	X				
080312*	X	X	X				
080313	X	X	X				
080314*	X	X	X				
080315	X	X	X				
080317*	X	X	X				
080318	X	X	X				
080409*	X	X	X				
080410	X	X	X				
080411*	X	X	X				

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 2/8

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 5.1 e 5.2)	Accorpamento [R12 – D14] (p.to 5.5)	Eliminazione fraz. estranee [R12-D13] (p.to 5.6.1)	Selez/Cernita di misti [R12] (p.to 5.6.2)	Selez/Cernita con Smontaggio [R12] (p.to 5.6.4)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12-D13] (p.to 5.8)
080412	X	X	X				
080414	X	X	X				
080415*	X	X	X				
080416	X	X	X				
080501*	X	X	X				
090101*	X	X	X				
090102*	X	X	X				
090104*	X	X	X				
090105*	X	X	X				
100101	X	X	X				
100210	X	X	X				Solo R12
100903	X	X	X				Solo R12
100906	X	X	X				
100907*	X	X	X				
101003	X	X	X				Solo R12
101006	X	X	X				
101103	X	X	X				
101112	X	X	X				
110105*	X	X	X				
110107*	X	X	X				
110111*	X	X	X				
120101	X	X	X				Solo R12
120102	X	X	X				Solo R12
120103	X	X	X				Solo R12
120104	X	X	X				Solo R12
120105	X	X	X	X		X	X
120108*	X	X	X				
120109*	X	X	X				
120112*	X	X	X				
120113	X	X	X				Solo R12
120114*	X	X	X				
120115	X	X	X				
120116*	X	X	X				
120117	X	X	X				X
120301*	X	X	X				
130105*	X	X	X				
130113*	X	X	X				
130204*	X	X	X				
130205*	X	X	X				
130206*	X	X	X				
130208*	X	X	X				
130310*	X	X	X				
140602*	X	X	X				
140603*	X	X	X				
140604*	X	X	X				
140605*	X	X	X				
150101	X	X	X				Solo R12
150102	X	X	X	X			Solo R12
150103	X	X	X				Solo R12
150104	X	X	X				Solo R12
150105	X	X	X	X	X		
150106	X	X	X	X		X	X
150107	X	X	X				X
150109	X	X	X				X
150110*	X	X	X				
150111*	X Filiera R limitata a bombolette spray	X Filiera R limitata a bombolette spray					
150202*	X	X	X				
150203	X	X	X	X			
160103	X	X	X				
160107*	X	X	X				
160109*	X	X	X				
160111*	Solo D15	Solo D14 senza disimballaggio					
160112	X	X	X	X		X	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 3/8

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 5.1 e 5.2)	Accorpamento [R12 – D14] (p.to 5.5)	Eliminazione fraz. estranee [R12-D13] (p.to 5.6.1)	Selez/Cernita di misti [R12] (p.to 5.6.2)	Selez/Cernita con Smontaggio [R12] (p.to 5.6.4)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12-D13] (p.to 5.8)
160113*	X	X	X				
160114*	X	X	X				
160115	X	X	X				
160117	X	X	X				Solo R12
160118	X	X	X				Solo R12
160119	X	X	X	X			X
160120	X	X	X				X
160121*	X	X	X				
160122	X	X	X	X Limitatamente alle parti plastiche /metalliche di autoveicoli costituenti gli interni dell'abitacolo	X		X
160209*	X	X	X				
160210*	X	X	X				
160211*	X	X	X				
160212*	Solo D15	Solo D14 senza disimballaggio					
160213*	X	X	X				
160214	X	X	X	X	X Limitatamente ai rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dlgs. 49/2014		
160215*	X	X	X				
160216	X	X	X	X	X Non rientranti nel campo di applicazione dlgs. 49/2014		Solo R12
160303*	X	X	X				
160304	X	X	X	X	X	X	X
160305*	X	X	X				
160306	X	X	X	X	X	X	X
160504*	X	X	X				
160506*	X	X	X				
160601*	X	X	X				
160602*	X	X	X				
160603*	X	X	X				
160604	X	X	X				
160605	X	X	X				
160606*	X	X	X				
160708*	X	X	X				
160807*	X	X	X				
161001*	X	X	X				
161002	X	X	X				
161101*	X	X	X				
161102	X	X	X				
161103*	X	X	X				
161106	X	X	X				
170101	X	X	X				
170102	X	X	X				
170103	X	X	X				
170107	X	X	X				
170201	X	X	X				Solo R12
170202	X	X	X				X
170203	X	X	X	X		X	X
170204*	X	X	X				
170301*	X	X	X				
170302	X	X	X				
170401	X	X	X				Solo R12
170402	X	X	X				Solo R12
170403	X	X	X				Solo R12
170404	X	X	X				Solo R12

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 4/8

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 5.1 e 5.2)	Accorpamento [R12 – D14] (p.to 5.5)	Eliminazione fraz. estranee [R12-D13] (p.to 5.6.1)	Selez/Cernita di misti [R12] (p.to 5.6.2)	Selez/Cernita con Smontaggio [R12] (p.to 5.6.4)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12-D13] (p.to 5.8)
170405	X	X	X				Solo R12
170406	X	X	X				Solo R12
170407	X	X	X	X			Solo R12
170411	X	X	X				
170503*	X	X	X				
170504	X	X	X				
170507*	X	X	X				
170508	X	X	X				
170601*	Solo D15	Solo D14 senza disimballaggio					
170603*	X	X	X				
170604	X	X	X		X Limitatamente ai pannelli sandwich		
170605*	Solo D15	Solo D14 senza disimballaggio					
170801*	X	X	X				
170802	X	X	X				
170903*	X	X	X				
170904	X	X	X	X	X Limitatamente alle frazioni non lapidee[1]	X	
190102	X	X	X				X
190111*	X	X	X				
190112	X	X	X				
190113*	X	X	X				
190114	X	X	X				
190203	X	X	X				
190204*	X	X	X				
190211*	X	X	X				
190501	X	X	X				
190503	X	X	X				
190604	X	X	X				
190802	X	X	X				
190805	X	X	X				
190812	X	X	X				
190813*	X	X	X				
190814	X	X	X				
190901	X	X	X				
190904	X	X	X				
190905	X	X	X				
191001	X	X	X				X
191002	X	X	X				X
191003*	X	X	X				
191004	X	X	X				
191201	X	X	X				X
191202	X	X	X				X
191203	X	X	X				X
191204	X	X	X				X
191205	X	X	X				X
191207	X	X	X				X
191208	X	X	X				X
191209	X	X	X				
191210	X	X	X				
191211*	X	X	X				
191212	X	X	X	X		X	X
200101	X	X	X				Solo R12
200102	X	X	X				Solo R12
200110	X	X	X				Solo R12
200111	X	X	X				Solo R12
200121*	X	X	X				
200123*	X	X	X				
200129*	X	X	X				

[1] es. zanzariere, finestrame, altri manufatti da demolizione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 5/8

CER	Stoccaggio [R13-D15] anche funzionale (p.to 5.1 e 5.2)	Accorpamento [R12 – D14] (p.to 5.5)	Eliminazione fraz. estranee [R12-D13] (p.to 5.6.1)	Selez/Cernita di misti [R12] (p.to 5.6.2)	Selez/Cernita con Smontaggio [R12] (p.to 5.6.4)	Selezione e cernita [D13]	Miscelazione [R12-D13] (p.to 5.8)
200130	X	X	X				
200133*	X	X	X				
200134	X	X	X				
200135*	X	X	X				
200136	X	X	X				
200137*	X	X	X				
200138	X	X	X				Solo R12
200139	X	X	X	X			Solo R12
200140	X	X	X	X			Solo R12
200201	X	X	X				Solo R12
200202	X	X	X				
200203	X	X	X				
200301	X	X	X	X[1]			
200303	X	X	X				
200307	X	X	X	X	X	X	

[1]*Esclusivamente costituiti da rifiuti abbandonati su aree private.*

Recupero pneumatici [R12] (p.to 5.9)
160103

Disimballaggio e svuotamento [R12 – D14] (p.to 5.4)								
120109*	130205*	130208*	150110*	150202*	160107*	160113*	160114*	160121*

Possono essere inoltre svolte operazioni di stoccaggio sui rifiuti prodotti dalla Ditta (p.to 5.3) e operazioni di adeguamento volumetrico, mediante triturazione, su rifiuti non pericolosi non polverulenti.

Gruppi di miscelazione

GRUPPO 1: RIFIUTI NON RICICLABILI, DESTINATI AL RECUPERO ENERGETICO (R1) O ALL'INCENERIMENTO (D10)

CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150106	imballaggi in materiali misti
150109	imballaggi in materia tessile
160119	plastica
160122	componenti non specificati altrimenti
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
170203	plastica
191201	carta e cartone
191204	plastica e gomma
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	prodotti tessili
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli 191211

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 6/8

GRUPPO 1A: RIFIUTI NON RICICLABILI, DESTINATI AL DEPOSITO PERMANENTE (D1, D5)

CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
160119	plastica
160120	vetro
160122	componenti non specificati altrimenti
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
170202	vetro
170203	plastica
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191201	carta e cartone
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	prodotti tessili
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli 191211

Sono inoltre autorizzati, come indicato nella prescrizione 11.4, i seguenti CER nelle miscele destinate alle installazioni indicate:

CER	Miscele destinate a
120105 191208	GEA srl Installazione di S.Urbano (PD)
020104 040109 040209 040221 040222 070213 120105 170203 191208	ECOAMBIENTE srl Installazione di Villadose (RO)

GRUPPO 2: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – CELLULOSICI (R3)

CER	Descrizione
150101	imballaggi in carta e cartone
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 7/8

GRUPPO 3: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – PLASTICI (R3)

CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi in plastica
160119	plastica
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
170203	plastica
191204	plastica e gomma
200139	plastica

GRUPPO 4: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – LEGNO (R3)

CER	Descrizione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 030104
150103	imballaggi in legno
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200201	rifiuti biodegradabili (limitatamente ai rifiuti legnosi)

GRUPPO 5: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – METALLI FERROSI (R4)

CER	Descrizione
020110	rifiuti metallici
100210	scaglie di laminazione
100903	scorie di fusione
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120113	rifiuti di saldature
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da voce 12 01 16 - ferrosi
150104	imballaggi metallici
160117	metalli ferrosi
170405	ferro e acciaio
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191202	metalli ferrosi
200140	metallo

GRUPPO 6: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – METALLI NON FERROSI (R4)

CER	Descrizione
020110	rifiuti metallici
101003	scorie di fusione
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120113	Rifiuti di saldatura
150104	imballaggi metallici
160118	metalli non ferrosi
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170406	stagno
170407	metalli misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 11/09/2018 pag. 8/8

GRUPPO 7: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – VETRO (R5)

CER	Descrizione
150107	imballaggi in vetro
160120	vetro
170202	vetro
191205	vetro
200102	vetro

GRUPPO 8: RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO DI MATERIA – TESSILI (R5)

CER	Descrizione
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
150109	imballaggi in materia tessile
191208	prodotti tessili
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili

ALLEGATO B AL DECRETO DEL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
N. 58 DEL 11 SET. 2018

REGIONE VENETO | PROVINCIA DI PADOVA | COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

ubicato in
Comune di Bagnoli di Sopra (PD), Via Svezia n. 5

PROGETTO REALIZZATO

ISTANZA DI RILASCIO AIA DEFINITIVA

ELABORATO **B.9b2**

Descrizione: STATO DI PROGETTO: LAYOUT

Scala: 1:200

Data: Giugno 2018

Proponente:
LA CO.ME.TA. SRL
Sylvies CANDIAN

Studio incaricato:
Studio Calore
GRUPPO DI LAVORO
Ing. Elia CASSANORO
Dott. Alessandro Calore
Dott. Andrea Trau
ANDREA TRAU

EMISSIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
0.2	06/2018	EC - LR	EC - AC	AC - AT	Modifiche da osservazioni ottenute
0.1	04/2018	LR	AC	AC - AT	Modifiche post CdS AIA
0.0	05/2017	DC - MV	AC - AT	AC - AT	Emissione originale

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE

PS	Area di pesatura
A	Pesa - Area di conferimento per stoccaggi esterni o rilevazione radioattività
A 1	Area di conferimento per stoccaggi interni al capannone A
A 2	Stoccaggio di rifiuti in attesa di trattamento: rifiuti solidi non pericolosi in cassonetti/vasche
A 3	Stoccaggio di rifiuti pericolosi all'interno di contenitori mobili
A 4	Stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi, in cumuli o big bags
A 5	Stoccaggio di rifiuti non pericolosi derivanti da trattamenti, in cumuli/processo
A 6	Area di trattamento
A 7	Stoccaggio di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento CER 191212, in cumulo
A 8	Stoccaggio di rifiuti derivanti dal trattamento costituiti da legno CER 191207, in cumulo e/o cassoni
A 9	Stoccaggio di rifiuti derivanti dal trattamento costituiti da plastica CER 191204, in cumulo e/o cassoni
A 10	Stoccaggio di rifiuti derivanti dal trattamento costituiti da legno CER 191207, in cumulo e/o cassoni
A 11	Stoccaggio di rifiuti derivanti dal trattamento costituiti da metalli CER 191202 in cumulo e/o cassoni
B 1	Area di pretrattamento per stoccaggi interni al capannone B
B 2 a	Stoccaggio di rifiuti pericolosi, in cassone e/o fusti
B 2 b	Stoccaggio di rifiuti non pericolosi, in cassoni, silos e/o fusti
B 3	Stoccaggio di rifiuti non pericolosi, in cassoni, cassoni, bancali
B 4	Stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi, in cassoni, cassoni, bancali
P	Area di conferimento per stoccaggi esterni
P 1	Stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi, in cassoni
P 2	Messa in riserva e deposito preliminare rifiuti non pericolosi (R13-D15)
P 3 a	Messa in riserva di preparazione (cumuli selezionati), in cassone
P 4	Stoccaggio di rifiuti derivanti dal trattamento costituiti da legno CER 191207 in cumulo
P 5	Stoccaggio di rifiuti derivanti da trattamenti costituiti da legno CER 191207 in cassone
P 6	Messa in riserva non normale preliminare di rifiuti da sottoporre a stoccaggio preliminare, in cassoni rifiuti (ad esclusione pericolosi o rifiuti in cumuli)
P 7	Area di trattamento
P 8	Stoccaggio di rifiuti liquidi e non liquidi, in contenitori e/o cassoni
P 9	Stoccaggio di rifiuti solidi/polveri di rifiuti liquidi e non liquidi, in contenitori e/o cassoni
P 10	Stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi, in cassone
P 11	Deposito cassoni vuoti
P 12	Stoccaggio di rifiuti non pericolosi e rifiuti solidi da trattamento, RSU, in cassone e bancali
P L	Area di combustione: caldaia e/o caldaia a olio di legno
P P	Area di funzionamento pneumatico

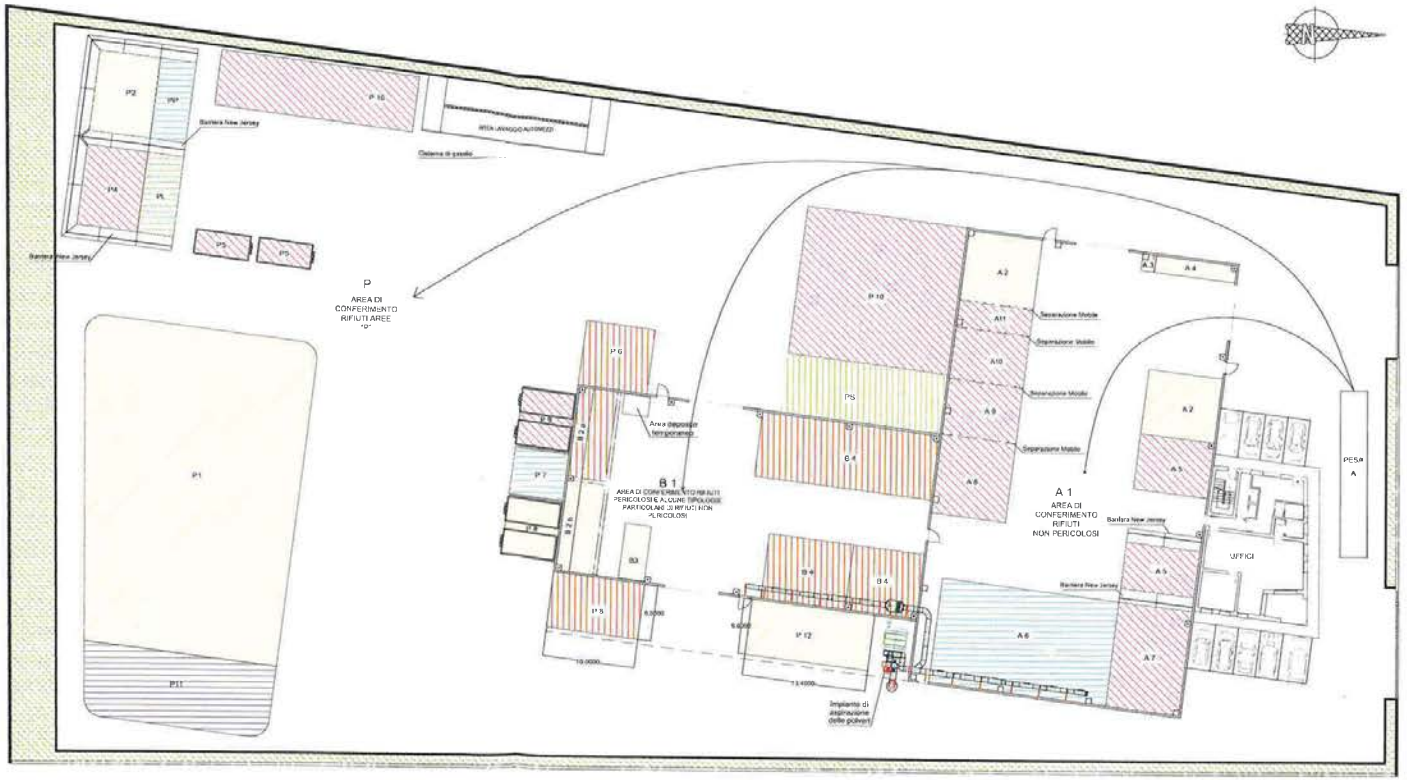

LEGENDA

- Messa in riserva e deposito preliminare rifiuti non pericolosi (R13-D15)
- Messa in riserva e deposito preliminare rifiuti pericolosi (R13-D15)
- Area stoccaggio rifiuti prodotti nei trattamenti
- Area di trattamento
- Area deposito cassoni vuoti
- Area pre-stoccaggio

(Codice interno: 379459)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 61 del 25 settembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR n. 221 del 03.03.2016. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR). Riesame dell'AIA per la definizione della procedura di gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo e procedura di controllo radiometrico.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica, a seguito del procedimento di riesame per la definizione della procedura di gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con DGR n. 221/2016. Contestualmente si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo e la procedura di controllo radiometrico.

Il Direttore

(1) VISTA la DGR n. 221 del 03.03.2016 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF 02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzata in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTA la nota ARPAV prot. n. 28539 del 21.03.2016 (prot. reg. n. 110971 del 21.03.2016), che trasmette la relazione del controllo per la verifica della regolarità della gestione del rifiuto CER 100315* *schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose*;

(3) VISTA la nota prot. reg. n. 195818 del 18.05.2016, che ribadisce come la gestione del CER 100315* sia stata oggetto di approfondimento istruttorio per il rilascio del titolo autorizzativo di cui alla citata DGR n. 221/2016 e conclude per la necessità di ottenere uno specifico parere ministeriale, sulla base di un dossier predisposto dalla Ditta;

(4) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 252495 del 29.06.2016, con la quale la Ditta comunica la data prevista del 12.07.2016 per la messa in esercizio provvisorio dell'installazione, allegando la documentazione di cui ai punti 4 (dichiarazione di conformità al progetto, garanzie finanziarie, nominativo del tecnico responsabile) e 5 (Piano di Monitoraggio e Controllo e procedure per il controllo radiometrico) delle prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 221/2016;

(5) VISTA la nota ARPAV n. 67811 del 11.07.2016 (prot. reg. n. 267695 del 11.07.2016), con la quale l'Agenzia esprime parere favorevole con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 24/06/2016 e alla Procedura per il controllo radiometrico dei carichi metallici in ingresso Rev. del 22/06/2016 trasmessi con la nota di cui al punto precedente;

(6) VISTA la diffida della Provincia di Verona prot. n. 61614 del 26.07.2016 (prot. reg. n. 289246 del 27.07.2016) nel merito della gestione del CER 100315*;

(7) VISTA la nota della Ditta acquisita al prot. reg. n. 303744 del 05.08.2016, che fornisce alcune precisazioni nel merito della gestione del CER 100315*;

(8) VISTO il verbale della riunione tecnica del 13.09.2016 relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio (CER 100315* e 100316), trasmesso con nota prot. reg. n. 429126 del 04.11.2016;

(9) VISTA la richiesta di parere inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 428630 del 04.11.2016 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel merito della gestione rifiuti di cui al CER 100315*;

(10) VISTA la relazione sugli esiti della sperimentazione effettuata dalla Ditta relativamente alla metodologia per discriminare gli allarmi da sorgenti naturali nel controllo radiometrico, richiesta da ARPAV con il citato parere n. 67811 del 11.07.2016, e l'aggiornamento della Procedura per il controllo radiometrico dei carichi metallici in ingresso Rev. 3 del 10/01/2017, acquisiti al prot. reg. n. 26613 del 23.01.2017;

(11) VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 per l'inserimento di una nuova procedura per la gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio e prodotti secondari della fusione dell'alluminio classificati come pericolosi, datata 27.01.2017 e acquisita al prot. reg. n. 40124 del 01.02.2017;

(12) VISTA la relazione finale dell'ispezione integrata ambientale di ARPAV n. 15219 del 15.02.2017 (prot. reg. n. 64193 del 16.02.2017) in esito alle verifiche effettuate in date 15.11.2016 e 24.11.2016, che ha evidenziato, tra le varie, la declassificazione del rifiuto pericoloso 100315* a rifiuto non pericoloso 191203 in assenza di trattamento specifico con conseguente inosservanza della diffida provinciale con conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente;

(13) VISTA la nota prot. reg. n. 81288 del 28.02.2017, con la quale si è avviato il procedimento per la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 9 lettera b) del d.lgs. n. 152/2006;

(14) VISTA la nota ARPAV prot. 21643 del 06.03.2017 (prot. reg. n. 89061 del 06.03.2017) che chiede un adeguamento di quanto proposto dalla Ditta nel merito della metodologia per discriminare gli allarmi da sorgenti naturali nel controllo radiometrico;

(15) VISTA la nota prot. reg. n. 95133 del 08.03.2017, con la quale si dichiara non pertinente la modalità di comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 relativamente all'introduzione della sopra citata procedura per la gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio e prodotti secondari della fusione dell'alluminio classificati come pericolosi;

(16) VISTA la diffida della Provincia di Verona prot. n. 25555 del 27.03.2017 (prot. reg. n. 122514 del 27.03.207) in esito alle difformità rilevate da ARPAV nella citata relazione finale dell'ispezione integrata ambientale prot n. 15219 del 15.02.2017;

(17) VISTA la comunicazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 126022 del 29.03.2017 riguardante osservazioni all'avvio di procedimento di cui alla nota prot. reg. n. 81288 del 28.02.2017;

(18) VISTA l'istanza della Ditta acquisita al prot. reg. n. 144337 del 11.04.2017 di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 per la modifica della gestione dei CER 100315*/100316, con allegata relazione tecnica;

(19) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 159850 del 24.04.2017, con cui la Ditta risponde alla citata diffida della Provincia di Verona prot. n. 25555 del 27.03.2017, attestando il ripristino della conformità all'autorizzazione;

(20) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 164035 del 27.04.2017, con cui la Ditta trasmette integrazioni alla documentazione presentata ai fini del riesame dell'AIA relativamente alle modalità operative e gestionali delle schiumature di alluminio;

(21) VISTA la comunicazione prot. reg. n. 163773 del 27.04.2017 di avvio del procedimento di riesame dell'AIA inerente le modalità operative e gestionali del rifiuto costituito da schiumature di alluminio;

(22) CONSIDERATO che con la sopracitata nota si interrompe il procedimento di sospensione avviato con nota prot. reg. n. 81288 del 28.02.2017;

(23) VISTA la nota del Ministero 7284 del 24.05.2017 (prot. reg. n. 206585 del 26.05.2017), che trasmette il parere ISPRA nel merito della gestione dei rifiuti codificati con CER 100315*;

(24) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 248638 del 26.06.2017, con cui la Ditta, tra le varie, trasmette una nuova versione del PMC Rev. 20.06.2017;

(25) VISTO il parere ARPAV prot. n. 64119 del 03.07.2017 (prot. reg. n. 266736 del 05.07.2017) nel merito della sperimentazione della metodologia per discriminare gli allarmi da sorgenti naturali e della procedura di controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici;

(26) VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 04.07.2017 (convocata con nota n. 250613 del 27.06.2017 per il riesame dell'AIA nel merito della gestione dei rifiuti costituiti da schiumature), trasmesso con nota prot. reg. n. 367739 del 01.09.2017;

(27) VISTO la nota ARPAV prot. n. 66689 del 10.07.2017 (prot. reg. n. 283227 del 10.07.2017), con cui l'Agenzia, tra le varie, esprime parere nel merito del PMC Rev. 20.06.2017;

(28) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 322654 del 01.08.2017 con cui la Ditta trasmette l'aggiornamento della procedura di controllo radiometrico Rev. 4 del 12/07/2017, su cui ARPAV ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 72664 del 26.07.2018 (prot. reg. n. 314824 del 27.07.2018);

(29) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 72415 del 23.02.2018, con cui la Ditta fornisce la relazione tecnica descrittiva delle prove di laboratorio effettuate su rifiuti costituiti da schiumature di alluminio;

(30) VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 08.05.2018, convocata con nota prot. reg. n. 144063 del 17.04.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 183326 del 18.05.2018;

(31) CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla Ditta nel merito della procedura di gestione delle schiumature di alluminio attesta con adeguate prove di laboratorio che le schiumature, al momento della produzione, sono effettivamente caratterizzate dalla pericolosità per infiammabilità a contatto con l'acqua, mentre, con il passare dei giorni evolvono verso la non idroreattività grazie alla passivazione della superficie oltre al raffreddamento; in particolare la passivazione garantisce la formazione di uno strato di ossido sulla superficie che determina una radicale diminuzione della velocita di produzione di gas infiammabili;

(32) CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi riunitasi l'08.05.2018 ha concluso per la possibilità, nelle more della predisposizione da parte della Ditta della documentazione necessaria del rilascio dell'AIA per l'esercizio ordinario, di procedere nel frattempo alla modifica dell'AIA rilasciata con DGR n. 221/2016 per autorizzare l'operazione di passivazione delle schiumature di alluminio originariamente codificate con CER 100315* con attribuzione esclusivamente dell'HP3, al fine di garantire, a seguito di un congruo tempo di attesa, la perdita della caratteristiche di idroreattività e infiammabilità e conseguentemente consentire la loro declassificazione e ricodifica con CER 100316;

(33) CONSIDERATO altresì che la medesima Conferenza di Servizi ha stabilito che, ai fini dell'autorizzazione della suddetta operazione di passivazione, è necessario che la Ditta definisca una specifica procedura ad integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, che tenga conto delle indicazioni formulate da ARPAV, con particolare riferimento alle modalità di movimentazione e gestione dei cumuli, garanzia delle condizioni di deposito e dei tempi di attesa, presidi antiincendio, frequenza delle verifiche;

(34) VISTA la procedura presentata dalla Ditta in data 07.06.2018, acquisita al prot. reg. n. 222266 del 12.06.2018, con cui la Ditta invia documentazione integrativa inerente anche l'aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio di cui al CER 100315*;

(35) VISTE le osservazioni ARPAV di cui alla nota prot. n. 68694 del 13.07.2018 (prot. reg. n. 304434 del 19.07.2018), nel merito della procedura proposta dalla Ditta;

(36) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 03.08.2018 di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 351473 del 29.08.2018;

(37) RITENUTO di accogliere in parte le osservazioni avanzate dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi, respingendo tuttavia la richiesta di eliminare l'obbligo di cartellonistica mobile che indichi il CER in lavorazione e il numero del lotto al fine di garantire l'efficienza dei controlli, mantenendo le misurazioni di umidità sui cumuli tenuto peraltro conto della possibilità di rivedere la procedura al termine del periodo sperimentale di tre mesi all'uopo previsto, e consentendo l'attribuzione ai rifiuti esitanti dall'operazione di passivazione del solo CER 100316 (e non del CER 191203) in ragione della particolare natura dell'operazione autorizzata e in conformità all'originaria istanza della Ditta;

(38) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con DGR n. 221/2016;

decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 221 del 03.03.2016 - allegato B, rilasciata alla Ditta ECO GREEN S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in via Spagna 25 - Villafranca di Verona (VR), con l'introduzione del punto 8.8-bis così definito:

   "8.8-bis passivazione [R12] per attesa di schiumature di alluminio di cui al codice CER 100315* *schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose*, al fine di garantire la perdita delle caratteristiche di idroreattività e infiammabilità, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

   a) l'HP3 deve essere l'unica caratteristica di pericolo attribuita al rifiuto sottoposto a passivazione;

   b) il rifiuto deve essere depositato al coperto in zona pavimentata presso l'installazione per un periodo di attesa minimo di 10 giorni; a tal fine l'operazione deve essere effettuata per lotti realizzati in installazione, alla chiusura dei quali inizia a decorrere il tempo minimo di attesa;

   c) l'operazione deve essere condotta nel rispetto integrale delle modalità operative del pertinente paragrafo del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dalla Regione ai sensi del punto 2 del presente provvedimento;

d) al termine del periodo di attesa, è ammessa la perdita dell'HP3 e la conseguente ricodifica del rifiuto con CER non pericoloso 100316;

e) nel caso in cui le prove effettuate secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dalla Regione ai sensi del punto 2 del presente provvedimento accertino il permanere, al termine del periodo di passivazione, di caratteristiche di infiammabilità o idroreattività tali da comportare l'attribuzione dell'HP3 al rifiuto, è vietato procedere alla declassificazione e ricodifica dello stesso e deve esserne data immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV;"

2. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO) Rev. 20.06.2017, con la sostituzione della procedura relativa alla gestione delle schiumature di alluminio di cui al CER 100315*, con la seguente procedura relativa alla passivazione per attesa:

"1. Il trasportatore, una volta sottoposto a controlli formali di accettazione indicati precedentemente, viene invitato a raggiungere la zona 16 del capannone 2 o le zone 6 o 9 del capannone 1, dove si provvederà allo svuotamento del cassone/vasca per gravità e/o con l'ausilio di una pala meccanica.

2. Il carico viene quindi controllato e nel caso di presenza di materiali estranei viene sottoposto ad operazioni R12 di eliminazione delle frazioni estranee; nel caso di riscontro di materiali estranei, gli stessi vengono asportati e stoccati negli appositi contenitori/aree dedicate; le quantità di rifiuti provenienti dalla operazione R12 di eliminazione delle frazioni estranee vengono trasmesse al servizio gestione rifiuti che provvede alla registrazione sui registri di carico/scarico.

3. Il rifiuto, tramite pala meccanica, viene posto in stoccaggio nelle aree dedicate dell'impianto: al coperto e su pavimentazione impermeabile nelle zone interne ai capannoni 1 o 2. Al fine di garantire ulteriormente la segregazione di tali materiali e la loro tracciabilità, attraverso new jersey o altri separatori mobili, verranno creati dei box all'interno delle zone individuate in planimetria. Ad esempio, all'interno della zona 15, si potranno creare i box 15a, 15b, 15c,...Il responsabile tecnico, attraverso l'ufficio rifiuti, indicherà il box in cui il rifiuto dovrà essere depositato. I box dovranno essere dotati di apposita cartellonistica mobile che indichi il CER in lavorazione e il numero del lotto.

4 Al momento della presa in carico del rifiuto nel box di stoccaggio, il direttore tecnico provvede all'apertura di un lotto di produzione e potrà eventualmente permettere, nello stesso box, lo stoccaggio di altri rifiuti con stesso codice CER e stessa caratteristica di pericolo HP3, ma provenienti da altri produttori. Le informazioni relative ai carichi, al box di stoccaggio, all'identificazione del lotto, alla data di apertura e di chiusura del lotto e al tempo di stoccaggio che deve essere al minimo di 10 giorni a partire dalla data di chiusura del lotto, saranno annotate su uno specifico registro elettronico/cartaceo ad uso interno.

5. Il direttore tecnico potrà procedere con la chiusura del lotto includendo un solo carico o più carichi provenienti anche da produttori diversi e depositati nello stesso box. L'operazione di chiusura del lotto verrà segnalata sul registro interno.

6. Il Servizio di gestione rifiuti, passati 10 giorni dalla chiusura del lotto, comunicherà al responsabile tecnico ed al personale del magazzino, la possibilità di spostare il materiale nelle aree dedicate ai rifiuti non pericolosi. Il Servizio di gestione rifiuti provvederà quindi allo scarico dal registro rifiuti come rifiuto pericoloso e, attraverso l'operazione R12 di passivazione per attesa, verrà caricato (al netto delle frazioni separate di cui al punto 2) come rifiuto non pericoloso sul registro di carico/scarico con CER 100316, in attesa del ritiro per la consegna ad impianti specifici per il recupero. Nel caso in cui nel materiale in ingresso, dopo il controllo, non si riscontrassero impurità/frazioni estranee, il peso scaricato con il CER pericoloso e il peso ricaricato con CER non pericoloso, sarà il medesimo.

7. Il Servizio di gestione rifiuti, semestralmente, provvederà a far analizzare il rifiuto in ingresso per ogni produttore per verificare l'infiammabilità a contatto con acqua, secondo la metodica di cui al regolamento CE n. 440/2008 punto A.13.

8. Per un periodo sperimentale di tre mesi dal momento dell'attivazione della presente procedura (fatta salva l'eventualità dell'estensione di tale periodo in base agli esiti della sperimentazione stessa), la ditta eseguirà un monitoraggio della infiammabilità, della temperatura e dell'umidità dei lotti realizzati in installazione. In particolare, per un lotto al mese, si eseguirà una verifica dell'infiammabilità a contatto con acqua al termine dei 10 giorni dalla chiusura del lotto; qualora la verifica evidenziasse il permanere della caratteristica di pericolo HP3 si provvederà a darne immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia,

ARPAV. Sempre per un lotto al mese si eseguiranno tre misurazioni della temperatura e tre misurazioni dell'umidità tramite strumenti portatili e/o campionamento e analisi in laboratorio, con la seguente cadenza: al momento della chiusura del lotto, dopo 5 giorni e dopo 10 giorni. I campionamenti di cui al presente punto verranno effettuati in modo tale da essere rappresentativi anche degli strati più interni dei cumuli.

9. In relazione alle temperature/umidità registrate nel corso del periodo sperimentale di tre mesi, la ditta provvederà eventualmente ad azioni di rivoltamento dei cumuli dei lotti in passivazione, per garantire l'esposizione all'aria del rifiuto.

10. Il responsabile tecnico dell'impianto provvederà a disporre che il ritiro di questi materiali avvenga tramite carico su mezzo all'interno del capannone, al riparo da agenti atmosferici.

3. di stabilire che i risultati delle prove previste dalla procedura di passivazione delle schiumature di alluminio per attesa approvata al punto 2 del presente provvedimento, devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, anche al fine della valutazione di eventuali adeguamenti della medesima procedura, in particolare al termine del periodo sperimentale di tre mesi ivi previsto;

4. di approvare la Procedura di Controllo Radiometrico Rev. 4 del 12/07/2017 (prot. reg. n. 322654 del 01.08.2017);

5. di stabilire che ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

6. di stabilire che la reportistica del PMC/PGO deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Villafranca di Verona;

7. di comunicare il presente provvedimento alla ECO GREEN S.p.A., al Comune di Villafranca di Verona, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;

8. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA, di cui alla comunicazione di avvio prot. reg. n. 163773 del 27.04.2017;

9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il direttore ad interim Ilaria Bramezza

(Codice interno: 379576)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 63 del 03 ottobre 2018

Volturazione a favore della Società VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 30135 - Venezia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. alla Società SIFAGEST S.c.a.r.l., con sede legale in Via Orlanda, 39 30173 Venezia-Mestre. Piattaforma ambientale denominata SG31 costituita da impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi, ricondizionamento e deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Via della Chimica, 5 a Porto Marghera.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. a seguito delle comunicazioni di variazione della titolarità dell'impianto effettuate dal vecchio e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con il Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 174 del 30 dicembre 2008, è stata rilasciata alla Ditta Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di cui trattasi.

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche introdotte dai successivi decreti n. 127/2009, n. 80/2010, n. 1/2011 e n. 85 del 05.11.2013, il soggetto titolare dell'autorizzazione, nonché gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. risulta essere la società SIFAGEST S.c.a.r.l., CF 0394509027, con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera (oggi Via Orlanda, 39 - Venezia-Mestre).

RICHIAMATO il DSR n. 48 del 5 luglio 2012 con il quale sono state modificate - su istanza di parte - alcune prescrizioni del DSR n. 174/2008 in merito alle tipologie di rifiuti conferibili in impianto.

CONSIDERATO che, con precedente Decreto del Direttore regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 9 del 22.08.2016, è stata sospesa parzialmente l'AIA di cui sopra, limitatamente all'attività di incenerimento rifiuti.

CONSIDERATO che con la prescrizione n. 6 del succitato provvedimento era stato richiesto al Gestore, anche al fine di valutare gli elementi per la permanenza del titolo autorizzativo, la presentazione, nei termini di 12 mesi dalla data di notifica dello stesso, di un apposito progetto di riattivazione dell'impianto di incenerimento.

VISTA la richiesta di proroga, fino al 31.12.2017, del termine di cui sopra, formulata dalla Ditta Sifagest Scarl con nota del 21.07.2017 acquisita al prot. reg. n. 302130 del 24.07.2017.

VISTI i verbali della Conferenza di Servizi, indetta in modalità simultanea e forma sincrona, tenutasi presso gli Uffici regionali in data 22.08.2017 e 07.09.2017, aventi ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di proroga di cui sopra.

RICHIAMATA la determinazione motivata di conclusione della succitata Conferenza di Servizi adottata con nota del Direttore regionale competente n. 538536 del 27.12.2017 con la quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di proroga in questione.

PRESO ATTO che la determinazione di cui sopra è stata impugnata dalla società Sifagest Scarl avanti al competente Tribunale Amministrativo del Veneto.

PRESO ATTO che l'istanza cautelare presentata contestualmente al suddetto ricorso è stata rigettata dal TAR con Ordinanza n. 120/2018 e che quest'ultima è stata poi parzialmente riformata dalla successiva Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2910/2018.

CONSIDERATO che al momento, per effetto della succitata Ordinanza n. 2910/2018, le attività da porre in essere per la dismissione dell'impianto di incenerimento sono sospese fino alla definizione nel merito della controversia.

PRESO ATTO che il DDR n. 9/2016 risulta pienamente efficace, non essendo stato oggetto, peraltro, di alcun ricorso giurisdizionale.

PRESO ATTO che, allo stato attuale, la società Sifagest S.c.a.r.l. non ha provveduto a presentare il progetto di riattivazione previsto al punto 6 del succitato decreto n. 9/2016.

CONSIDERATO che risulta evidente ed immotivata l'inerzia della società e che, conseguentemente, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 174/2008 e ss.mm.ii. - limitatamente all'impianto di incenerimento rifiuti - non può che ritenersi decaduta.

CONSIDERATO che, con nota datata 11 gennaio 2018 (acquisita al prot. reg. n. 13545 del 12.01.2018), Sifagest S.c.a.r.l. ha comunicato che, a seguito dell'esito positivo del periodo di prove tecniche di invio delle acque reflue depurate nel proprio impianto SG31 verso l'impianto PIF e conseguentemente a mare, ha reso definitivo il proprio assetto gestionale di scarico delle predette acque reflue al sopra richiamato punto di immissione a mare; da tale data lo scarico in laguna denominato SM22 viene utilizzato solamente come scarico di emergenza e gestito secondo quanto previsto dall'Autorizzazione vigente rilasciata dal Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

VISTE le comunicazioni di variazione della titolarità dell'impianto, datate 31 luglio 2018, trasmesse da SIFAGEST S.c.a.r.l. e VERITAS S.p.A. rispettivamente con note acquisite al prot. reg. n. 321673 del 01.08.2018 e n. 324389 del 02.08.2018, corredate dalle pertinenti informazioni.

PRESO ATTO che le suddette comunicazioni fanno seguito alla risoluzione, per mutuo consenso, del contratto tra la società SIFA S.c.p.A. (proprietaria della piattaforma) e la società SIFAGEST S.c.a.r.l. ed al successivo atto notarile con il quale SIFA S.c.p.A. ha conferito il ramo d'azienda operativo della medesima piattaforma alla società VERITAS S.p.A.

VISTA la nota del 31.07.2018 della società VERITAS S.p.A. con la quale è stato chiesto al competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia il sub ingresso della stessa nell'autorizzazione allo scarico di emergenza denominato SM15/22 di cui al provvedimento n. 45507 del 03.11.2017 rilasciato a SIFAGEST, in qualità di cointestataria dello scarico finale in laguna denominato SM15.

VISTA la nota regionale n. 327201 del 06.08.2018, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla volturazione - ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'AIA di cui al DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii.

VISTA la successiva nota regionale n. 344873 del 22.08.2018, con la quale - tenuto conto di quanto disposto con circolare n. 204120 del 24.05.2017 - sono stati richiesti al nuovo Gestore alcuni chiarimenti in merito all'avvenuta presentazione alla Città Metropolitana di Venezia delle garanzie finanziarie previste dalla norma.

VISTA la nota del 28.08.2018 (acquisita al prot. reg. n. 352300 del 29.08.2018) con la quale VERITAS S.p.A. confermava di aver trasmesso alle relative compagnie assicuratrici apposite richieste di subentro nell'intestazione delle polizze fidejuossorie già vigenti ed accettate dagli Enti competenti, allegando le stesse richieste e specificando che, relativamente all'appendice di polizza relativa al cambio intestazione dell'AIA, la società è "in attesa di conoscere la data dell'efficacia".

VISTA la successiva nota del 30.08.2018 (acquisita al prot. reg. n. 357140 del 03.09.2018) con la quale VERITAS S.p.A. ha comunicato di prevedere di ricevere il nuovo certificato ISO 14001 entro il 15 settembre p.v., data di scadenza del vecchio certificato intestato a SIFAGEST S.c.a.r.l.

VISTA la nota n. 63732 del 31.08.2018 con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato "che potrà essere accettata dalla scrivente Amministrazione un'appendice riferita al cambio di intestazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che abbia una data di decorrenza pari alla data di efficacia del provvedimento di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione stessa" specificando altresì quanto segue:

- L'appendice di cui trattasi dovrà prevedere la seguente clausola: "*Resta confermata con la presente polizza la copertura dell'attività precedentemente svolta dalla ditta SIFAGEST Scarl, fin dalla data di stipula iniziale del* _____";
- Si fa presente che il mancato trasferimento della certificazione ISO 14001 alla ditta subentrante comporterà la necessità di adeguare il massimale garantito;
- Si rammenta altresì la prestazione della Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento intestata al nuovo gestore.

PRESO ATTO che nei termini assegnati nell'avvio del procedimento e comunque fino ad oggi non sono pervenute osservazioni ex art. 10 della L. 241/19990 da parte dei soggetti interessati.

PRESO ATTO che, con nota n. 38849 del 20.09.2018, il Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ha preso atto del subentro della società VERITAS S.p.A. nella titolarità dell'autorizzazione allo scarico

parziale SM15/22 (provvedimento n. 45507 del 03.11.2017), autorizzazione ricompresa nell'AIA della piattaforma in questione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTA la circolare regionale n. 204120 del 24.05.2017 recante indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo D. Lgs.

CONSIDERATO che, ai sensi della succitata circolare, fino al formale rilascio del provvedimento di volturazione, la società Sifagest S.c.a.r.l. si configura come l'unico soggetto responsabile della corretta attuazione di quanto previsto e disciplinato dall'AIA in essere.

CONSIDERATO che l'attività di trattamento rifiuti può essere esercita solo in presenza di idonee garanzie finanziarie prestate ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali.

RITENUTO pertanto che la società VERITAS S.p.A. potrà essere considerata a tutti gli effetti il Gestore dell'impianto di cui trattasi solo a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento, la quale evidentemente, per quanto sopra, dovrà essere legata all'accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle suddette garanzie.

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di integrare la clausola richiesta dalla Città Metropolitana di Venezia con la nota del 31.08.2018, come segue:

"*Resta confermata con la presente polizza la copertura dell'attività precedentemente svolta dalla ditta SIFAGEST Scarl, dalla data di stipula iniziale del _____ e fino alla data di accettazione della presente polizza da parte della Città Metropolitana di Venezia*"

RITENUTO in conclusione di poter volturare a favore della Società VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 - 30135 - Venezia l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii., subordinandone l'efficacia:

a. alla presentazione alla Città Metropolitana di Venezia della Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento intestata al nuovo gestore e dell'apposita appendice alla polizza in essere a copertura dell'attività autorizzata che preveda l'estensione della stessa al presente decreto e che contenga la clausola indicata nella nota della Città Metropolitana del 31.08.2018 come sopra modificata;
b. all'accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle suddette garanzie;

DATO ATTO che, con la volturazione dell'AIA di cui trattasi, sono trasferiti alla società VERITAS S.p.A. tutti gli obblighi correlati all'attuazione dei relativi provvedimenti regionali, ivi compreso l'obbligo di trasmettere - ai sensi del punto 7 del DDR n. 9/2016 - un piano di dismissione dell'impianto di incenerimento.

DATO ATTO che l'obbligo di presentazione del succitato piano di dismissione resta in ogni caso sospeso in forza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2910/2018 e fino alla definizione nel merito della controversia relativa al ricorso presentato dalla società Sifagest S.c.a.r.l. avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi adottata con nota del Direttore regionale competente n. 538536 del 27.12.2017.

PRESO ATTO che con nota del 21.09.2018, acquisita al prot. reg. n. 385457 del 24.09.2018, la società VERITAS S.p.A. ha trasmesso la certificazione ISO 14001:2015, estesa anche all'impianto di cui trattasi, con data di inizio ciclo di certificazione al 12.09.2018 e scadenza all'11.11.2021.

RITENUTO di specificare che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014 e che, in ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del DSR n. 174 del 30.12.2018 in quanto risulta essere certificato ISO 14001:2015.

RITENUTO di rammentare, altresì, come già richiamato nella succitata circolare del 24 maggio 2017, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.

PRESO ATTO che la Società VERITAS S.p.A. risulta inserita, a partire dal 06.09.2017, nell'elenco dei soggetti iscritti alla "white list" di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012, relativa ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituita presso la Prefettura di Venezia.

PRESO ATTO che l'iscrizione di cui sopra risulta in fase di aggiornamento come risulta dall'apposito data base disponibile sul sito internet della Prefettura di Venezia.

RITENUTO al riguardo di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.

VISTE L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie.

decreta

1. di volturare, a favore della Società VERITAS S.p.A., C.F./P.IVA 03341820276, con sede legale in Santa Croce, 489 - 30135 - Venezia, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 174 del 30.12.2018 e ss.mm.ii. relativamente alla Piattaforma ambientale denominata SG31 costituita da impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi, ricondizionamento e deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Via della Chimica, 5 a Porto Marghera.
2. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:

    a. alla presentazione alla Città Metropolitana di Venezia da parte della Società VERITAS S.p.A. della Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento intestata al nuovo gestore e dell'apposita appendice alla polizza in essere a copertura dell'attività autorizzata che preveda l'estensione della stessa al presente decreto e che contenga la clausola di seguito indicata:
    "*Resta confermata con la presente polizza la copertura dell'attività precedentemente svolta dalla ditta SIFAGEST Scarl, dalla data di stipula iniziale del _____ e fino alla data di accettazione della presente polizza da parte della Città Metropolitana di Venezia*"
    b. all'accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle suddette garanzie.

3. di stabilire che, per quanto argomentato in premessa, stante la non ottemperanza a quanto prescritto al punto 6) del Decreto dirigenziale n. 9/2016, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 174/2008 e ss.mm.ii. deve intendersi, limitatamente all'impianto di incenerimento rifiuti, decaduta e che, pertanto, la prescrizione di cui alla lettera a) punto 5, le prescrizioni dalla n. 32 alla n. 35 e dalla n. 37 alla n. 52 di cui all'Allegato A al succitato DSR n. 174/2008, nonché l'elenco dei rifiuti autorizzati all'attività di incenerimento riportata in appendice al medesimo allegato, attualmente sospese sulla base di quanto sancito con il DDR n. 9 del 22.08.2016 (punto 2), sono definitivamente stralciate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata relativamente alla piattaforma di cui trattasi e volturata con il presente provvedimento alla società VERITAS S.p.A.
4. di specificare che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD. Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del DSR n. 174 del 30.12.2018 in quanto risulta essere certificato ISO 14001:2015.
5. di rammentare, altresì, come già richiamato nella circolare regionale del 24 maggio 2017 citata in premessa, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.
7. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 174 del 30 dicembre 2008 come modificato dai successivi decreti regionali n. 48 del 5 luglio 2012, n. 85 del 5 novembre 2013 e n. 9 del 22.08.2016.
8. di dare atto che, con la volturazione dell'AIA di cui trattasi, sono trasferiti alla società VERITAS S.p.A. tutti gli obblighi correlati all'attuazione dei relativi provvedimenti regionali elencati al precedente punto 7, ivi compreso l'obbligo di trasmettere - ai sensi del punto 7 del DDR n. 9/2016 - un piano di dismissione dell'impianto di incenerimento.
9. di dare atto che l'obbligo di presentazione del succitato piano di dismissione resta in ogni caso sospeso in forza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2910/2018 e fino alla definizione nel merito della controversia relativa al ricorso presentato dalla società Sifagest S.c.a.r.l. avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi adottata con nota del Direttore regionale competente n. 538536 del 27.12.2017.

10. di comunicare il presente provvedimento alla società VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 - 30135 - Venezia, alla società SIFAGEST S.r.l., con sede legale in Via Orlanda, 39 - 30173 - Venezia-Mestre (VE), al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, all'ARPAV - Direzione Generale, all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
11. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
12. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

(Codice interno: 379511)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 64 del 09 ottobre 2018

Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Albaredo d'Adige (VR) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il Comune di Albaredo d'Adige (VR) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la delega al Comune di Albaredo d'Adige e si assegna la competenza alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore

VISTA la lettera del Comune di Albaredo d'Adige (VR) datata 2 Ottobre 2018 prot. n. 10183/2018 (prot. regionale n. 399040 del 2/10/2018), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica comunica che il Comune di Albaredo d'Adige non è più in grado di garantire la differenziazione tra materia edilizia e materia paesaggistica, quindi non possiede più i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;

VERIFICATO CHE il Comune di Albaredo d'Adige (VR) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Albaredo d'Adige (VR) e di delegare conseguentemente la Provincia di Verona allo svolgimento di dette funzioni;

DATO ATTO che la Direzione Pianificazione territoriale è attualmente priva di titolare e che è in corso il procedimento di selezione e nomina;

RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento in qualità di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n.54 (come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016 n.14), articolo 11, comma 2, lettera d) e articolo 24, comma 3, assumendo personalmente le funzioni del direttore di direzione assente.

decreta

1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Albaredo d'Adige (VR) e, conseguentemente, di revocare al Comune di Albaredo d'Adige (VR) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di

Albaredo d'Adige (VR);

3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Albaredo d'Adige (VR), alla Provincia di Verona nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Nicola Dell'Acqua

(Codice interno: 379512)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 65 del 09 ottobre 2018

Attribuzione delle deleghe alla Provincia di Padova per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica per il Comune di Borgo Veneto (PD), ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il Comune di Borgo Veneto (PD), istituito mediante fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige, ha comunicato di non possedere i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si attribuisce la delega, per il Comune di Borgo Veneto, alla Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 6, con la quale è stato istituito il Comune di Borgo Veneto (PD) mediante fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige;

VISTA la lettera prot. n. 8310 del 20 settembre 2018, acquisita agli atti della Regione in data 21 settembre 2018, prot. reg. n. 384317, con la quale il Sindaco ha comunicato che il Comune non è in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzioni amministrative in materia paesaggistica;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale) ad approvare l'elenco degli enti idonei;

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale) 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei, nonché i successivi decreti con i quali è stato integrato e/o rettificato tale elenco;

PRESO ATTO che i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige (PD) non erano inseriti in detto elenco, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

CONSIDERATA la necessità di prendere atto della mancanza dei requisiti anche da parte del Comune di Borgo Veneto (PD) e di delegare conseguentemente la Provincia di Padova allo svolgimento di dette funzioni;

DATO ATTO che la Direzione Pianificazione territoriale è attualmente priva di titolare e che è in corso il procedimento di selezione e nomina;

RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento in qualità di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n.54 (come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016 n.14), articolo 11, comma 2, lettera d) e articolo 24, comma 3, assumendo personalmente le funzioni del direttore di direzione assente.

decreta

1. di prendere atto della mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Borgo Veneto (PD);
2. di attribuire alla Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Borgo Veneto (PD);
3. di modificare l'elenco delle deleghe attribuite alle Province, di cui all'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, cancellando i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige e inserendo il nuovo Comune di Borgo Veneto;
4. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borgo Veneto (PD), alla Provincia di Padova nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Nicola Dell'Acqua

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 378885)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1399 del 25 settembre 2018

Direzione Affari Legislativi e Direzione Organizzazione e Personale. Determinazioni.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in vista della collocazione in quiescenza dell'attuale direttore della Direzione Affari Legislativi, si conferisce l'incarico medesimo a dirigente in servizio presso la Regione, a decorrere dalla data immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, al fine di assicurare continuità amministrativa, e si indice la procedura per la sostituzione del dirigente preposto alla Direzione Organizzazione e Personale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con il 30 novembre 2018, l'Avv. Patrizia Petralia, direttore della Direzione Affari Legislativi, incardinata presso la Segreteria di Giunta, cesserà dal rapporto di lavoro e quindi dall'incarico per collocazione in quiescenza. Stante la necessità di assicurare continuità nella direzione della struttura, considerato il ruolo fondamentale dell'attività di produzione legislativa della Regione, va fin d'ora conferito, anche in vista di un periodo di passaggio di consegne preventivo e della necessità di espletamento di procedure per la sostituzione del dirigente che si intende incaricare, l'incarico di direttore della Direzione suddetta.

Nell'ambito dell'attuale dotazione dirigenziale dell'organizzazione della Giunta, alla quale occorre prioritariamente guardare ai fini del conferimento di incarichi, risulta presente idonea professionalità nella persona dell'avv. Franco Botteon, Dirigente in comando da Azienda Zero e direttore della Direzione Organizzazione e Personale. Il medesimo è, come emerge dal relativo, curriculum **(Allegato A)**, sotto il profilo dei titoli tecnico-professionali specifici afferenti alla struttura in esame, in possesso di abilitazione alla professione forense con patrocinio avanti le magistrature superiori e, sotto il profilo dell'esperienza operativa, connotato dall'espletamento di incarichi dirigenziali in estesa gamma di ambiti disciplinari, tra i quali la sanità relativamente ai profili amministrativi, il personale, le acquisizioni di beni e servizi, la gestione di uffici legali. Appare quindi appropriato conferire al predetto l'incarico di direttore della Direzione Affari Legislativi, con effetto dal 1° dicembre 2018 e fino alla scadenza dell'incarico di direttore attribuito al medesimo e quindi con scadenza al 31.12.2019, salvi i provvedimenti di organizzazione di Giunta per la cessazione anticipata o per la proroga dello stesso. In base al contratto individuale sottoscritto al medesimo, in conformità al modello adottato per tutti i dirigenti, durante la vigenza dello stesso è possibile il conferimento di incarichi diversi da quello attribuito con il contratto. In correlazione con l'incarico da conferire, il Dirigente suddetto viene incardinato presso la Segreteria della Giunta Regionale, con conseguente cessazione dell'incarico attualmente assolto come sopra ricordato.

In vista della evidenziata cessazione del citato incarico di direttore della Direzione Organizzazione e Personale, appare opportuno disporre, fin d'ora, l'espletamento di procedura selettiva per l'individuazione di direttore della Direzione appena citata. Si autorizza, pertanto, la Direzione competente, all'espletamento di procedura selettiva rivolta ai dirigenti della Regione e degli enti regionali, a fini di contenimento della spesa e considerata la pressoché esaurita, allo stato, disponibilità di incarichi esterni ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge regionale n. 54 del 2012, per il conferimento dell'incarico di direttore della Direzione Organizzazione e Personale con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e per il termine massimo di tre anni, fatti salvi i provvedimenti organizzativi di competenza della Giunta regionale.

Per l'eventualità che entro la predetta data non sia conferito l'incarico di direttore della Direzione Organizzazione e Personale, l'avv. Franco Botteon svolgerà ad interim l'incarico di direttore di tale Direzione fino all'attribuzione dell'incarico in via definitiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e in particolare, tra gli altri l'art. 2, comma 2, e 21, comma 5;

Visto l'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1

delibera

1.di conferire all'avv. Franco Botteon, in possesso dei relativi requisiti, come risulta dal curriculum di cui all'**Allegato A**, l'incarico di direttore della Direzione Affari Legislativi, con conseguente incardinamento presso la Segreteria di Giunta, con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2019, salvi i provvedimenti di competenza della Giunta, cessando dalla contestualmente titolarità dell'incarico di direttore della Direzione Organizzazione e Personale;

2.di disporre l'espletamento della procedura selettiva rivolta a dirigenti regionali e degli enti regionali, per il conferimento dell'incarico di direttore della Direzione Organizzazione e Personale, presso l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con effetto dal 1° dicembre 2018 e per la durata massima di anni 3, salvi i provvedimenti di competenza della Giunta;

3.di disporre che, nel caso di mancato conferimento dell'incarico di direttore della Direzione Organizzazione e Personale in esito alla procedura di cui al punto 2) entro il termine ivi indicato, l'avv. Franco Botteon svolgerà in via interinale, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1 del 2016, l'incarico di direttore della predetta Direzione fino al conferimento della titolarità dell'incarico citato, a seguito dell'espletamento della procedura indetta come dal menzionato punto 2);

4.di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'attuazione del presente provvedimento;

5.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1399 del 25 settembre 2018

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**BOTTEON FRANCO**
Indirizzo	
Telefono	**041/2793971 (ufficio)**
Fax	
Cellulare	
E-mail	**franco.botteon@regione.veneto.it**
Nazionalità	ITALIANA
Codice Fiscale	BTTFNC61L01M089S
Data di nascita	1 LUGLIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (Da - A) • Nome Indirizzo Del Datore Di Lavoro • Tipo Di Azienda O Settore • Tipo Di Impiego • Principali Mansioni E Responsabilità	Dall'1.1.2018 a tuttora Azienda Zero di Padova In comando presso Regione del Veneto Dirigente amministrativo Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
• Date (Da - A) • Nome Indirizzo Del Datore Di Lavoro • Tipo Di Azienda O Settore • Tipo Di Impiego • Principali Mansioni E Responsabilità	Dall'1.1.2017 al 31.12.2017 Azienda Ospedaliera di Padova In comando presso Regione del Veneto Dirigente amministrativo Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	Da 01/01/2014 al 31.12.2016 Azienda Ospedaliera di Padova Dirigente amministrativo Direttore di struttura complessa "Gare e contratti di area tecnica", in comando presso Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale con l'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa "Controlli Governo – CRITE"
• Date (da - a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego	Dall' 1/07/2011 al 31/12/2013. Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso. Pubblica Amministrazione. Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALLEGATOA alla Dgr n. 1399 del 25 settembre 2018 pag. 2/16

• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato dell'Ente.
• Date (da - a)	Da 18/02/2009 a 01/07/2011.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Affari Legali e Gestione Risorse Umane dell'Ente.
• Date (da - a)	Da 08/02/2008 a 15/02/2008.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Avvocato presso Avvocatura civica con qualifica di dirigente, assunto a seguito di concorso pubblico per dirigenti a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente addetto all'ufficio legale
• Date (da - a)	Da 17/12/2007 a 07/02/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale e del Personale.
• Date (da - a)	Da 01/01/2007 a 16/12/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato in aspettativa da funzionario tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale e del Personale.
• Date (da - a)	Da 08/11/2005 a 16/12/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 03/02/2004 a 31/10/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale,Gestione fauna, Sport, con patrocinio dell'Ente.
• Date (da - a)	Da 01/07/2002 a 21/01/2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Funzionario Cat. D3 tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente assunto a seguito di concorso pubblico.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile Ufficio Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 24/05/2001 a 30/06/2002

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Pordenone
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Funzionario VIII livello e Avvocato dell'Ente assunto a seguito di concorso pubblico
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile ufficio legale.
• Date (da - a)	Da 02/03/1998 a 22/05/2001 a seguito di selezione pubblica
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Ufficio Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 01/05/1994 a 01/03/1998
• Tipo di impiego	Libero professionista.
• Principali mansioni e responsabilità	Esercizio della libera professione legale.
• Date (da - a)	Da 05/04/1988 a 30/04/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Enel S.P.A., DORSODURO - Venezia - VE
• Tipo di azienda o settore	Ente Nazionale Energia Elettrica.
• Tipo di impiego	Funzionario laureato a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità	Componente Ufficio Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 07/02/1988 a 27/03/1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Funzionario VIII livello a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile vigilanza municipale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date	17./12/2007
• Qualifica conseguita	Qualifica dirigenziale acquisita per concorso pubblico per dirigente a tempo indeterminato.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Comune di Venezia – Avvocatura Civica.
• Date	22/2/2003
• Qualifica conseguita	Iscrizione Albo Avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori .
• Date	03/12/1990
• Qualifica conseguita	Iscrizione Albo Avvocati.
• Date (da – a)	06/11/1990
• Qualifica conseguita	Abilitazione esercizio professionale forense.
• Date	Da 6/11/1980 a 22/03/1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Penale, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, Economia e Finanza, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Procedura civile.
• Qualifica conseguita	Laurea in Giurisprudenza.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	99/110
• Date (da – a)	Da 1975 a 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Classico.
• Qualifica conseguita	Diploma di maturità Classica.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
MADRELINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Sufficiente
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	Capacità relazionale e di gestione delle Risorse Umane. Propensione a lavorare in team. Buona capacità di sintesi. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela e alle diverse esperienze professionali citate.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è necessario gestire autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	Conoscenza completa del pacchetto Office e i suoi diversi applicativi, in particolar modo Excel, Word e Power Point, in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale e nelle precedenti esperienze lavorative. Ottima conoscenza di Internet Explorer che viene utilizzato quotidianamente.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	Attività didattica e convegnistica: a) Relatore in convegni in materia di contratti della pubblica amministrazione; b) Relatore in materia di edilizia e urbanistica; c) corsi in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo per dipendenti di aziende di trasporto pubblico locale (ACTT di Treviso, La Marca di Treviso, Provincia di Belluno), d) corsi in materia di procedimento sanzionatorio per guardie venatorie, e) corso di 27 ore destinato ad amministratori locali della Provincia di Pordenone in materia di responsabilità amministrativa dal 07/04/2005 al 13/05/2005, f) corso di 14 ore per dipendenti di Enti Locali in materia di finanza di progetto, g) corso organizzato da Legambiente sulle sanzioni in materia ambientale; h) relazione in convegno sulla validazione dei progetti di opere pubbliche; i) relazione in convegni su scia in materia edilizia e di prevenzione incendi; j) relazione in convegno sui contratti misti e sul global service.
Pagina 5 - Curriculum vitae di BOTTEON, Franco	Per ulteriori informazioni: www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html www.eurescv-search.com

PATENTE O PATENTI	Patente di tipo B.
ULTERIORI INFORMAZIONI	Incarichi ricoperti: a) Componente commissione edilizia Comune Vittorio Veneto dal 1996; b) Componente commissione gara d'appalto (es. appalto lavori sede Provincia Treviso) e concorsi pubblici; c) Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Udine da giugno 2010 ad aprile 2013; d) Consulente dell'Ente Parco del Sile nel 2013 per effetto di convenzione tra Provincia di Treviso ed Ente Parco; e) Consulente dell'Ente Parco nel 2014 per incarico individuale in materia di diritto amministrativo con particolare riguardo all'urbanistica e alla disciplina paesaggistica.
ALLEGATI	ELENCO PUBBLICAZIONI DI CUI È AUTORE.
FIRMA	F. to Avv. Franco Botteon
DATA	Venezia, 4 settembre 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10.8.2018 .

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Allegato 1:

Pubblicazioni:

Pubblicazioni su www.lexitalia.it:

1) *La disciplina transitoria della autorizzazione paesaggistica: prime riflessioni sul nuovo art. 159 del codice dei beni culturali dopo il d.lgs. 63/08, in LexItalia.it n. 5/2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/articoli/botteon_paesaggio.htm*
2) *Le distanze dalle strade nelle costruzioni: fasce di inedificabilità assoluta o relativa?, in LexItalia.it n. 9/2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/botteon_distanze.htm*
3) *I contratti non relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche e l'annullamento dell'aggiudicazione: alcuni spunti sulla questione della sorte dei contratti alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, in LexItalia.it n. 12/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_contratti.htm*
4) *Le nuove attività edilizie "libere" e la (vecchia) comunicazione dei lavori previste dall'art. 5 del d.l. n. 40 del 25.3.2010, in LexItalia.it n. 4/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivita.htm*
5) *Attività edilizie "libere" dopo la legge di conversione del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (v. l. 22 maggio 2010, n. 73, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010), in LexItalia.it n. 6/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivitaedilizie.htm*
6) *Il nuovo art. 19 l. 241/90 e la materia dell'edilizia, in LexItalia.it n. 7-8/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_scia.htm*
7) *L'attestazione di conformità urbanistica nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata: natura giuridica, regime, (il)legittimità., in LexItalia.it n. 9/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attestazione.htm*
8) *Condono edilizio di abusi in zona di vincolo paesaggistico: è necessaria un'autonoma autorizzazione paesaggistica in sanatoria regolata dal codice Urbani?, in LexItalia.it n. 10/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_condono.htm*
9) *Nozione di volumetria e superficie utile agli effetti degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/04., in LexItalia.it n. 10/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_sanatoria.htm*
10) *Il "decreto sviluppo" e l'edilizia, in LexItalia.it n. 5/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_edilizia.htm*
11) *La cessione di cubatura e permesso di costruire: alcune riflessioni a seguito della conversione in legge del d.l. 70/2011., in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_cessione.htm*
12) *La scia dopo il d.l. 13 agosto 2011, n. 138: il legislatore contro l'Adunanza Plenaria in tema di tutela del terzo, in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_dl138.htm*
13) *La scia dopo la l. 148/11 di conversione del d.l. 13.8.2011, n. 138: si intensifica il contrasto con l'Adunanza Plenaria n. 15/11., in LexItalia.it n. 9/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_scia148.htm*
14) *L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia: il d.l. 201/11 "salva Italia" sopprime l'obbligo dell'evidenza pubblica ed equipara il piano attuativo e l'intervento diretto agli effetti dello scomputo., in LexItalia.it n. 1/2012, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_urbanizzazione.htm*

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

15) *Il sindacato giurisdizionale sull'accertamento - da parte di Corte dei Conti o Mef - della violazione sostanziale del patto di stabilità da parte degli enti locali , in LexItalia.it n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_stabilita.htm*
16) *Permesso di costruire e gli elementi accidentali: prescrizioni e condizioni(note a margine di Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5 marzo 2012 n. 1259), in LexItalia.it n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_permesso.htm*
17) *Il codice del turismo dopo la "scure" della Corte Costituzionale. Il ruolo (perdurante) della S.C.I.A. (Nota a CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 aprile 2012 n. 80), in LexItalia.it n. 4/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-04-05-3.htm*
18) *La scia dopo il d.l. 83/12 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 164/12: lo scarso impatto del legislatore della "crescita" e il ravvedimento (non molto) operoso della Corte., in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_scia.htm*
19) *La difficile strada della "semplificazione" tra distrazioni della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012) e grandi complicazioni del legislatore (conversione d.l. 83/12 "crescita" contenente modifiche alla disciplina dello sportello unico dell'edilizia e del permesso di costruire), in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_sportello.htm*
20) *Concordato preventivo e contratti pubblici (note a margine di Cons. Stato, Sez. V, n. 6272/13 e del d.l. 145/13 - c.d. decreto "destinazione Italia"), in LexItalia.it n. 1/2014, http://www.lexitalia.it/p/14/botteon_concordato.htm*
21) *L'edilizia dopo lo "sblocca-Italia" (osservazioni a margine del d.l. 12 settembre 2014, n. 133), in LexItalia.it n. 9/2014*
22) *Lo "sblocca-Italia" ... blocca l'autotutela: la l. 164/2014 limita l'ambito di applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 quinquies e 21 novies della l. n. 241/1990;*
23) *Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine dello schema di decreto legislativo approvato "in esame preliminare" il 20 gennaio 2016), in lexitalia 1/2016*
24) *Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato "in esame preliminare" il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia, n. 1/2016;*
25) *Scia e tutela del terzo dopo la l. n. 124/2015, in lexitalia 9/2015;*
26) *La stabilità della Scia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016: un passo avanti (a quanto pare) almeno in materia edilizia, in lexitalia 3/2016;*
27) *Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine dello schema di decreto legislativo approvato "in esame preliminare", in lexitalia n. 1/2016);*
28) *Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato "in esame preliminare" il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia 1/2016;*
29) *Sulla data dalla quale si applica il nuovo codice degli appalti e su altre problematiche in materia di pubblicazione, in lexitalia n. 4/2016;*
30) *Le società a partecipazione pubblica e l'applicazione del codice dei contratti alla luce del testo unico sulle partecipate, in lexitalia 9/2016;*
31) *L'efficacia soggettiva dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che pongono obblighi presidiati da norme penali, in lexitalia, 10/2016;*
32) *Scia e tutela del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel rafforzamento dell'istituto, in lexitalia, 11/2016;*
33) *Opere compatibili con qualsiasi zonizzazione urbanistica: un recente intervento normativo non particolarmente convincente (in tempi di valorizzazione del risparmio del suolo)* in Lexitalia, 9/2017;*
34) *Il Caso Ilva in Lexitalia, 9/2018.*

Pubblicazioni in "I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici"

1. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2018
   Affidamento dell'incarico di difesa in giudizio da parte di amministrazioni pubbliche: (provvisoria) eterogenesi dei fini di una normativa di dettaglio. - T.A.R. PUGLIA, Bari, 11 dicembre 2017, n. 1289;

2. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2017
   Esecuzione d'urgenza dei contratti (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016) e diritti dell'aggiudicatario - di Franco Botteon
3. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2017
   L'oggetto sociale quale requisito di selezione ai sensi dell'art. 83 del nuovo Codice dei contratti: un ruolo da rivitalizzare -
4. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2017
   Sulla regolarità fiscale quale requisito ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici (con Marco De Giorgio)
5. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2016
   La risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria nel vecchio codice (che parla solo dilavori) e in quello nuovo (che parla di contratti in genere)
6. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2016
   Contratti pubblici e "autotutela provvedimentale" anche alla luce delle recenti novità normative del codice dei contratti 2016 e della riforma "Madia"
7. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2016
   Revisione prezzi dei contratti d'appalto di beni e servizi tra principi consolidati (non condivisibili) e novità normative (art. 1, comma 511, L. n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016") -
8. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2015
   Il MePA e la scelta degli operatori da invitare: profili quantitativi e "geografici"
9. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2015
   La clausola di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente da parte del nuovo appaltatore tra sanzioni applicabili e tutela dei disabili
10. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015
    Società mista con socio individuato con gara a doppio oggetto e affidamenti successivi –
11. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015
    Le società a partecipazione pubblica soggette al codice dei contratti pubblici ai fini dell'affidamento di lavori, forniture e servizi
12. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2014
    Il DURC e l'irregolarità "definitivamente accertata" a seguito del d.l. n. 69/2013 nel rapporto con le gare -
13. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2014
    Cottimo fiduciario, trasparenza e pubblicità -
14. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2014
    La rinegoziazione prevista dalla normativa della "spending review" (dal d.lgs.95/2012 al d.lgs. 66/2014)
15. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2014
    I contratti segretati nell'ambito dei contratti esclusi: la normativa applicabile
16. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2013
    Costo della manodopera e gara d'appalto: un rapporto problematico
17. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2013
    Consip e Mepa, tra obbligo di utilizzo e facoltà di reperire offerte migliori al di fuori di tali mercati - Nota a Consiglio di Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2842
18. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2013
    Patto di integrità, principio di tassatività (o legalità) delle cause di esclusione e l. n. 190/2012
19. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2013

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Le varianti in sede di gara previste dall'art. 76 d.lgs. n. 163/2006: alcune problematiche rilevanti

20. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2012
Dichiarazioni dei requisiti per la partecipazione a gare e formule "sacramentali"

21. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2012
Consorzi partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di cui all'allegato IIB ...

22. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2012
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: criteri distintivi e modalità di affidamento

23. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2012
Il contratto di disponibilità secondo il decreto Monti...

24. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2011
Divieto di aggiudicazione in più lotti alla stessa offerente: un limite alla concorrenza?

25. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2011
Procedure di spese in economia per forniture e servizi: procedura o assenza di procedura (dopo il regolamento e il decreto sviluppo).

26. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2011
Quale sorte per i contratti di manutenzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/11?

27. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2011
Procedure in economia e sedute di gara: decisamente preferibile al trasparenza.
nota a T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 28 ottobre 2010, n. 716.

28. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 4/2010
Dichiarazione dei requisiti generali tra falso – e omissione - innocui e innocuità della Legge.
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2010, ord. n. 4022.
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2010, n. 1017.

29. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 3/2010
Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale – commerciale: tutto da rifare in giurisprudenza dopo il D.Lgs. n. 53/2010?
nota a T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 maggio 2010, n. 2010.

30. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2010
Livelli di progettazione e loro obbligatorietà.
nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez I, 1 febbraio 2010, n. 56

31. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2010
Concorrenza per i provvedimenti e concorrenza per i contratti: valgono i principi in materia di aiuti di Stato (con la relativa regola "de minimis")?
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6258.

32. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2009
Procedura negoziata senza previo bando e posizione delle Ditte non invitate: soggezione o tutela?
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5224.

33. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2009
La sostituzione dei documenti attestanti i requisiti di ammissione a gare, con le auto certificazioni: aumentano le incertezze.
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2872.

34. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2009
Il requisito della sede operativa in un certo luogo: orientamenti della giurisprudenza
nota a T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30gennaio 2009, n. 93.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

35. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2009
Il "controllo analogo" a maggioranza: controllo sempre meno "analogo"
nota a Corte Giustizia Europea, sez. III, 13 novembre 2008, n. c-324/07.

36. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2008
Le irregolarità fiscali come causa di esclusione: entità e altre problematiche
con nota a T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 23 settembre 2008, n. 231

37. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2008
Il brokeraggio: un fenomeno complesso
nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 marzo 2008, n. 1449.

38. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2008
Gare riservate ai soli imprenditori e precluse ai professionisti: ha ancora senso la limitazione? (proposta per il terzo correttivo).

39. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2008
L'art. 4, comma 12 bis, d.l. 65/89 sul ribasso nelle gare di progettazione: un morto che parla (anche troppo)?

40. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2007
Art. 48 d.lgs. 163/06: è ammessa l'autocertificazione dell'autocertificazione?

41. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2007
Alcune indicazioni interessanti sulla nomina della commissione di gara
nota a TAR Lazio, n. 304/07

42. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2007
L'art. 4 dlgs. 163/06: un possibile varco nel muro della prevalenza del codice dei contratti sulle leggi regionali

43. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2007
La sostituzione dei componenti della commissione di gara: due indirizzi a confronto

44. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2006
Pubblicità e legittimo affidamento (note su una pronuncia "democratica").

45. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2006
Grave errore o negligenza come causa di esclusione: da riferirsi all'amministrazione che bandisce la gara o a tutte le amministrazioni? Il codice degli appalti estende l'incertezza ai lavori.

46. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2006
L'art. 65, comma 4°, dpr 554/99 e la sibilla cumana.

47. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005
La proroga dei contratti: il legislatore della l. 62/05 va sempre più ... "a vuoto".

48. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005
L'art. 10, comma 1 quater, l. 109/94 e la concretezza del Consiglio di Stato.

49. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2005
Intermediari finanziari tra esigenze del mercato e tutela del consumatore.

50. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2004
Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel quadro comunitario e nazionale, Appaltiecontratti.it.

51. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2004
Nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 27 maggio 2004, n. 5035 sull'obbligo di annotazione sul casellario informatico dell'Autorità di vigilanza – Appaltiecontratti.it

52. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2004
Il rinnovo è post mortem?

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

53. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 4/2003
Appalti pubblici di forniture e servizi, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e concorrenza.

54. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2003
Esclusione dalle gare per condanna penale, persone fisiche e società.

55. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 2/2003
Conflitto di interessi e gare: potenza o atto?

56. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2003
Attività intellettuali e forme associative.

57. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2002
Il progettista, il bersaglio e le frecce.

Pubblicazioni su rivista informatica www.appaltiecontratti.it:

1. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: il d.l. 151/13 non è stato convertito! E adesso?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/2/2014)

2. La forma del contratto delle pubbliche amministrazioni (e degli accordi ex art. 15, l. 241/90) e il "Destinazione Italia": il rinvio postumo!
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 20/1/2014)

3. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: e se il d.l. 151/13 non viene convertito?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/1/2014)
4. Novità (almeno provvisorie) sulla solidarietà delle pubbliche amministrazioni nelle obbligazioni dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 1/7/2013)

5. La forma del contratto pubblico dopo l'ennesimo decreto sviluppo (d.l. 179/12)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/10/2012)

6. L'obbligo del ricorso al mercato elettronico dopo la conversione in legge del decreto spending review 1 (dl. 52/12): niente di (realmente) nuovo sotto il sole!
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/9/2012)

7. Solidarietà "speciale" tra committente e appaltatore (nonché eventuale subappaltatore) per crediti lavorativi nei contratti pubblici ? Non (più) per la stazione appaltante!
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 7/9/2012)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

8. La forma del contratto pubblico: piena equivalenza della scrittura privata all'atto pubblico
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/4/2012)

9. Riconosciuto il "danno sociale" da mancata esecuzione di opere pubbliche
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/5/2011)

10. Il nuovo regime dell'esclusione dalle gare: "tanta" tassatività (ma poca chiarezza)
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 13/5/2011)

11. Scomparsi i "contratti aperti di manutenzione" dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.43/11?
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/4/2011)

12. L'art. 58 dl. 112/08 dopo la manovra estiva 2010: il piano delle alienazioni quale presupposto (o meno!) della vendita e altre questioni
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/9/2010)

13. L'esecuzione d'urgenza del contratto e i termini dilatorio e sospensivo dell'art. 11, commi 10 e 10 bis, d.lgs. 163/06: l'ipotesi delle "procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara"
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/5/2010)

14. Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, contratto di utenza e rifiuto dell'utente di contrarre.
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/4/2010)

15. L'esclusione da una gara per omessa dichiarazione di tutte le condanne subite, anche in caso di beneficio della non menzione: una lacuna normativa?
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/2/2010)

16. D.u.r.c. "negativo" del subappaltatore e pagamenti all'appaltatore. Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 d.lgs. 163/06 e proposte operative
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/6/2009)

17. E' inderogabile la sospensione del pagamento dell'appaltatore in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate del subappaltatore? L'ipotesi dell'insolvenza non ancora dichiarata o del fallimento dell'appaltatore
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2009)

18. L'impegno di spesa deve precedere o no il contratto che comporta una spesa? Il complicato rapporto tra l'art. 183 e l'art. 191 TUEL (breve nota sulla deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania 26/2/2009 n. 9/2009)
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 26/3/2009)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

19. Trattativa privata dell'art. 122 d.lgs. 163/06 e (vera) semplificazione: l'istanza di partecipazione del singolo non determina un obbligo di esame
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/2/2009)

20. Certificazione di prodotto e il caso del fornitore non produttore
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008)

21. Incarichi di collaborazione dell'art. 7, d.lgs. 165/01: alla ricerca di un discrimine rispetto agli incarichi sottoposti al codice dei contratti
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008)

22. Risarcimento del danno da atto illegittimo e interruzione della prescrizione: una pronuncia risolutiva?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/5/2008)

23. Autocertificazioni e documento di identità: giusta precisazione del Consiglio di Stato
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 11/3/2008)

24. Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (italiana e dell'Unione Europea) e decorrenza del termine di impugnazione.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 31/1/2008)

25. Compensi professionali in materia di lavori pubblici: altre contraddizioni, altre soluzioni.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/1/2008)

26. Tres faciunt collegium? Il TUEL dice qualcosa di interessante e la recentissima Corte Cost. 410/07 dà una mano all'innovazione.
Commento a Cds. 22 ottobre 2007, n. 5502
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 3/12/2007)

27. Contratti misti e autovelox
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 15/11/2007)

28. Qualità del servizio e liberalizzazione delle tariffe a confronto davanti alla Corte di giustizia: una partita aperta (ma forse con qualche punto a favore della liberalizzazione)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/12/2006)

29. E' giusto richiedere l'iscrizione alla Camera di commercio per tutte le attività oggetto di gara?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/11/2006)

30. Rinnovo dei contratti pubblici: per il Consiglio di Stato l'art. 23 l. 62/05 legge comunitaria ha detto "stop" . Ma questo vale anche dopo il codice dei contratti?

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/11/2006)

31. La commissione di gara in procedure aggiudicate con criteri automatici (prezzo più basso)
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 8/11/2004)

32. Zone grigie e l'ottimismo
    F. Botteon (27/10/2004)

33. Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel quadro comunitario e nazionale
    F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 4/2004)

34. Casellario informatico dell'Autorità: annotazione, obbligatorietà, vincolatività per le p.a., (qualche dubbio sulla) giurisdizione
    F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 3/2004)

Pubblicazioni sulla rivista cartacea "Appaltiecontratti"

I creditori delle mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese e il pignoramento presso terzi Appaltiecontratti, 10-2009

Tassatività delle cause di esclusione, clausole nulle e poteri della stazione appaltante, 7-2012

Solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltatore) in materia di lavoro, 7-2012

Pubblicazioni su Comuni d'Italia

La SCIA: disciplina nuova e problemi vecchi (e anche nuovi) - n.2/2016

Dall'Adunanza Plenaria n. 15/2011 al decreto semplificazioni: le novità in materia di Scia con particolare riguardo alla tutela del terzo, 1/2012

Pubblicazioni sulla rivista TEME

1) Gli acquisti di beni e servizi in sanità dopo la spending review;

2) Ritardo nei pagamenti delle P.A. con particolare riguardo alle forniture di beni e servizi in Sanità

3) Sinergie nell'affidamento di contratti: centrali di committenza e contratto per "adesione

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

4) Concessione di lavori pubblici e servizi: si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08?

5) Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale-commerciale: tutto da rifare dopo il D.Lgs. 53/10?

Commentari e collaborazioni ad opere giuridiche

1) Commento alle lett. e) f) g) h) dell'art. 12 della l.r. 14/17;

2) Il divieto di cessione del contratto d'appalto pubblico e le sue ragioni, in "I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" a cura di Villata, Villata RICCARDO VILLATA - MARIO BERTOLISSI - VITTORIO DOMENICHELLI - GIOVANNI SALA a

3) cura di, Utet, 2014,

4) Formulario esplicato delle procedure d'urgenza, di Elena Brandolini Cedam, seconda edizione, 2012,

5) Formulario esplicato delle procedure d'urgenza, di Elena Brandolini Cedam, 2010;

6) Formulario esplicato del fermo amministrativo, di Elena Brandolini, Cedam, 2010

7) Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - *Commento agli artt. 37-44 l.r. Veneto 33/2002*

8) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Due commenti di articoli l.r. Veneto sul commercio;

9) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Commento in materia di sanzioni nella legislazione sul turismo

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

(Codice interno: 379479)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1433 del 08 ottobre 2018

Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1 e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017".

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare l'accettazione della rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale contro gli articoli 29, commi 3 e 4, 30, comma 1, e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017", che sono stati modificati dal legislatore regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 2 marzo 2017 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli: art. 33, art. 34, commi 3 e 4, art. 63 comma 7, art. 68 comma 1, art. 79 comma 1, art. 95 commi 2, 4, 5, art. 83, art. 111 commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, art. 6 comma 5, art. 20, art.29 commi 3 e 4, art. 30 comma 1, art. 31 comma 1 della legge della Regione Veneto n. 30 del 30.12.2016, recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"* per supposta violazione dell'art. 117, comma 1, comma 2 lett. e), h), l), m), o), s) e comma 3, art. 3, art. 41, art. 81 e art 120 comma 1, della Costituzione.

Mentre per le altre disposizioni legislative ha avuto corso il giudizio, con atto notificato in data 25 settembre 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinunciato in parte al ricorso proposto avanti la Corte costituzionale con riguardo agli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1, e 33 della stessa legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30.

In particolare, l'articolo 33 di questa disponeva: *"Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatone delle disciolte Unità locali socio sanitarie."*

Sennonché la disposizione sospettata di incostituzionalità è stata modificata dall'art. 35 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45, che ha introdotto il periodo "*mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".*

L'art. 29, recante "*Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale*", disponeva che: *"1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno.*

2. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

3. Al fine del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" ed all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", con effetto dal 1° gennaio 2017 in presenza di riorganizzazioni dell'area tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale derivanti dall'applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016. n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.

4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati in quota parte dalla Regione alla costituzione e integrazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell'azienda costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 in relazione alla dotazione organica dell'azienda predetta e delle funzioni alla stessa trasferite dagli enti del servizio sanitario regionale.

5. La Giunta regionale definisce le necessarie disposizioni attuative.

6. Sui provvedimenti di cui al presente articolo viene acquisito il parere della competente commissione consiliare."

A superamento della contestazione di costituzionalità dei commi 3 e 4 dello stesso articolo è stata introdotta una modificazione dall'art. 36 della legge regionale n. 45/2017, a norma del quale: "*Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:*

"4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati annualmente dalla Regione nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa del personale dell'azienda costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.".

Infine, l'art. 30 disponeva che: "*1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , sono aggiunti i seguenti:*

3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del servizio sanitario regionale, l'equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del servizio sanitario nazionale, mediante l'attribuzione di un'eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019."

Anche in questo caso la contestazione è stata superata per effetto dell'approvazione dell'art. 37 della legge regionale n. 45/2017, che sul punto ha disposto che: "*1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:*

"3-bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/1999. Le concrete modalità di riconoscimento del trattamento economico in parola sono definite nei protocolli di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, avuto riguardo anche alle determinazioni della contrattazione collettiva e ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione.".

In ragione di tali novelle normative, che non sono a loro volta state oggetto di impugnazione, lo Stato ha rinunciato al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale avverso le riportate disposizioni della legge regionale n. 30/2016. Ragion per cui si rende ora necessario accettare tale atto di rinuncia per vedere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

1. di autorizzare l'Amministrazione regionale ad accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte costituzionale ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1 e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017";

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

3. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379480)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1434 del 08 ottobre 2018

Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Programma dei progetti strategici delle Province di Verona, Vicenza e Belluno, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i.. Concessione proroga alla sottoscrizione delle Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con la presente delibera, nel contesto della gestione delle risorse del Fondo Comuni di Confine, a seguito di richiesta pervenuta, si provvede a concedere la proroga dei termini per la sottoscrizione delle convenzioni verticali per l'attuazione degli interventi strategici di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Intesa in data 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017; - D.G.R. n. 1805/2014; - D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016; - D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017; - Deliberazione del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine n. 9 del 30 novembre 2017; - Deliberazione del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine n. 9 del 28 maggio 2018; - D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La gestione delle risorse di cui alla legge n. 191/2009 - citata compiutamente in oggetto - è di competenza del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine, che ai sensi del proprio Regolamento interno è responsabile dell'individuazione e/o della selezione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa del 19.09.2014 e s.m.i., sulla base della apposita istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica. Lo stesso Comitato ha posto in capo alla Regione Veneto numerose attività inerenti la gestione del Fondo medesimo, attraverso la sottoscrizione delle apposite convenzioni per l'attuazione delle proposte di Programma interventi Strategici nei territori delle Province di Verona e Vicenza, approvate dalla stessa amministrazione regionale con deliberazione n. 1501 del 25 settembre 2017 e modificate con deliberazione n. 1065 del 31 luglio 2018.

Tali convenzioni, sottoscritte l'11 dicembre 2017 tra la Regione del Veneto e il Fondo Comuni di Confine (convenzioni trasversali) all'art. 4, comma 2, prevedono quale termine per la stipula delle successive convenzioni tra Regione e soggetti attuatori (convenzioni verticali) 9 mesi, termine che è decorso l'11 settembre 2018.

Prima dello scadere del termine citato, le competenti strutture regionali hanno provveduto ad un primo esame tecnico delle progettualità pervenute, ricevendo altresì, sia la richiesta della Provincia di Vicenza, prot. n.52773 del 7 agosto 2018, che della Provcincia di Verona, formulata per le vie brevi in data 28 agosto 2018, di proroga dei termini per tutti i progetti del proprio territorio.

Rilevato che il venir meno del rispetto di tale termine non comporta sanzioni o effetti sfavorevoli nei confronti dei soggetti interessati e considerato il ruolo attribuito alla Regione del Veneto nell'attuazione dei progetti finanziati con deliberazione del Fondo Comuni di Confine n. 9 del 30 novembre 2017, con il presente atto si intende concedere una dilazione dei termini ai soggetti attuatori degli interventi strategici, per un massimo di 9 mesi, fermo restando che tale proroga non potrà comunque comportare il superamento del termine di scadenza finale di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della convenzione citata - termine finale per la conclusione delle attività previste e per il completamento di tutti gli adempimenti conseguenti, fissato al 31 dicembre 2023.

La suddetta concessione di proroga è stata oggetto di esame da parte della Segreteria Tecnica per la gestione del Fondo Comuni di Confine lo scorso 11 settembre 2018, in modo da concordare con quest'ultima che una dilazione dei termini potesse essere concessa dall'amministrazione regionale nei limiti su riportati.

La concessione della proroga con il presente atto, in ogni caso, non fa venir meno la possibilità di sottoscrizione anticipata di ogni convenzione che venisse trasmessa alla Regione del Veneto per le opportune valutazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l'Intesa sottoscritta in data 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'art. 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C.);

VISTA la D.G.R. n. 1805/2014 di approvazione dell'Intesa succitata;

VISTA la D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016 di individuazione dei progetti strategici di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa;

VISTA la D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra il Fondo Comuni di Confine e la Regione del Veneto e dello schema di accordo tra quest'ultima e le Province di Vicenza e Verona;

VISTA la D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione degli interventi dei programmi strategici delle Province di Vicenza e Verona;

VISTA la deliberazione n.9 del 30 novembre 2017 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine di definizione delle modalità operative per la proroga dei termini di sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità di cui all'art. 4 comma 2 delle convenzioni trasversali;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 maggio 2018 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine di adozione delle prime disposizioni per il riconoscimento degli oneri diretti per il monitoraggio, la rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio, nonché le conseguenti verifiche per i progetti strategici relativamente all'annualità 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare i termini per la sottoscrizione delle convenzioni verticali per l'attuazione degli interventi strategici delle Province di Verona e Vicenza entro e non oltre la data del 11 giugno 2019;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379481)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1441 del 08 ottobre 2018

Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione. Durata in carica.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione, operata dal comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, in sostituzione dell'organismo esclusivamente regionale precedentemente previsto, si stabilisce la durata del nuovo organismo.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 ha sostituito la figura dell'Organismo Indipendente di Valutazione per la sola Regione, fino ad allora previsto dall'art. 28 della legge regionale 31.12.2012, n. 54 istituendo un Organismo unico per la Regione, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione denominato Organismo Indipendente di Valutazione Unico. La scelta era dettata da evidenti ragioni di omogeneità dell'azione di valutazione nel sistema pubblico regionale e di valorizzazione reciproca delle esperienze dei singoli enti, la quale consente all'Organismo per l'appunto unico di rilevare le problematiche generali del sistema organizzativo complessivo regionale e di fornire metodi di approccio dialoganti e comuni, elemento importante sul piano del coordinamento dell'azione e anche della serenità dell'operato della dirigenza e del personale, evitandosi in tal modo ingiustificabili differenziazioni nel campo della valutazione della performance. L'unificazione degli organismi era inoltre finalizzata al contenimento e al monitoraggio della spesa per la gestione degli Organismi, evitandosi importi differenziati e riducendo i costi in considerazione della spiccata sinergia determinata dall'operatività di un solo soggetto collegiale, con possibilità di utilizzazione dell'attività svolta per la Regione, da parte degli altri enti regionali.

Per ragioni di prevalenza funzionale e di continuità e a fronte dell'assenza di diversa indicazione, le funzioni di Organismo unico sono state assunte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione nella composizione in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, composizione peraltro pienamente conforme alle previsioni di pubblicità e selettività dei procedimenti di individuazione, essendo stata determinata a seguito di selezione pubblica indetta con Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 204 del 24.9.2014 e sfociata nella deliberazione di Giunta regionale n. 1165 dell'8.9.2015 di individuazione dei componenti, seguita da parere favorevole, allora previsto, del dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla nota DFP 0056500 P-4. 17.1.7.5 dell'8.10.2015 e dall'atto di nomina disposta con decreto del Presidente n. 167 dell'11.11.2015.

L'Organismo ha quindi operato, tenuto conto dell'arco temporale annuale e con decorrenza dall'inizio di ciascuna annualità in cui si sviluppa il ciclo della performance gestito dall'Organismo, dal 1° gennaio 2017 come Organismo Unico, avviando in via operativa il ciclo performance 2017 con riunione in data 6.4.2017. Alla data odierna, l'Organismo svolge le proprie funzioni, a seguito di un percorso di progressiva integrazione, oltreché per la Regione, per gli enti regionali Veneto Lavoro, Istituto Regionale Ville Venete, Esu Padova, Esu Verona, Esu Venezia, Parco del Sile, Parco Delta del Po, Parco Colli Euganei, Arpav, Avepa.

Agli effetti della durata in carica dell'organismo, il triennio previsto dall'art. 28, comma 5, della legge regionale n. 54 del 2012, deve considerarsi decorrente dall'avvio del ciclo performance 2017, e cioè dal 6.4.2017, con scadenza, tenuto conto della durata del ciclo della performance quale regolata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.lgs. 150/09, con il 30.6.2020, salvo il rinnovo per una volta, previsto dalla norma predetta.

In mancanza di specifica indicazione conseguente all'istituzione dell'Organismo Unico, per ragioni di certezza si ritiene opportuno dare atto formalmente di tale inquadramento temporale dell'operatività dello stesso, anche ad integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 2018, contenente disposizioni di funzionamento dell'Organismo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, e in particolare il comma 1 dell'art. 25;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e in particolare l'art. 28, comma 5;

Vista la deliberazione di Giunta n. 62 del 26.1.2018;

delibera

1) di dare atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione, degli enti strumentali e Agenzie e aziende della Regione è in carica dal 6.4.2017 e che scade il 30.6.2020, salvo rinnovo nei termini di cui all'art. 28 della legge regionale;

2) di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di dare attuazione alla presente deliberazione;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

(Codice interno: 379482)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1442 del 08 ottobre 2018

Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale adotta il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018-2020, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 75/2017 ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 1370 del 29/8/2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2018, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il Piano assunzioni per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 31/1997 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54/2012.

Successivamente con deliberazione n. 34 del 19/1/2018, la Giunta Regionale ha aggiornato il piano dei fabbisogni per il triennio 2017/2019, adottando per il 2018 un piano che ha tenuto conto di dati contabili aggiornati, con rideterminazione della capacità assunzionale per il 2017 e il 2018, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis, del D.L. n. 50/2017, al 75% della spesa per il personale cessato rispettivamente al 31/12/2016 e al 31/12/2017.

Il quadro normativo vigente in materia di programmazione di fabbisogni e di assunzioni di personale è regolato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che nel testo novellato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino annualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale, d'ora in avanti PTFP, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate l'8/5/2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173, in data 27/7/2018.

La disciplina dei PTFP prevede ora che tali strumenti siano destinati a coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il concetto di fabbisogno implica quindi un'analisi di tipo quantitativo, riferita al contingente di personale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, oltre che di tipo qualitativo, riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali, meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, tenendo conto altresì delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavo e degli obiettivi da realizzare.

Il PTFP si pone quindi come strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, attraverso un superamento del concetto di dotazione organica, intesa come "contenitore rigido" da cui partire per il definire il PTFP, per arrivare all'individuazione della dotazione organica come spesa potenziale massima sostenibile imposta come vincolo esterno dalla legge, non valicabile dal PTFP, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa del personale imposti alle regioni ed agli enti territoriali dalla normativa vigente.

Il PTFP andrà quindi predisposto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di personale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il PTFP deve poi indicare le risorse finanziarie previste per la sua attuazione, distinguendo per ogni annualità, le risorse quantificate:

- per il personale in servizio a tempo indeterminato, specificando la spesa anche per il personale in comando o in distacco, in quanto trattasi di personale per il quale l'amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico. Andrà altresì specificata la spesa per il personale in part time, indicando la spesa effettivamente sostenuta e quella

espandibile, nel caso di un'eventuale ritorno a tempo pieno;
- per il personale assegnato in comando in uscita presso altre amministrazioni per valutare gli effetti di un possibile rientro;
- per il personale titolare di rapporti di lavoro flessibile in quanto incidono sulla spesa di personale, pur non determinando riflessi sul PTFP.

Per ciò che concerne gli adempimenti normativi, la cui inosservanza determina il divieto di procedere a nuove assunzioni si dà atto che la Regione del Veneto - Giunta Regionale ha provveduto:

- all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 con DGR n. 1370 del 29/8/2017;
- alla trasmissione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 con nota prot. n. 379337 del 12/9/2017, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
- all'approvazione dell'aggiornamento 2018 del Piano triennale della performance con DGR n. 100 del 7.2.2018;
- all'adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con DGR n. 611 dell'8.5.2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- alla rideterminazione della propria dotazione organica con DGR n. 703 del 17.5.2016, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Con riferimento agli adempimenti ed ai vincoli di finanza pubblica si dà atto del rispetto dei seguenti obblighi:

- conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali 2017, in termini di competenza (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 e art. 9, comma 1, L. n. 234/2012);
- invio entro il 30 aprile della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 470, L. n. 232/2016);
- conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016);
- rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei dati alla Banca Dati delle PP.AA. (art. 9, comma 1-quinquies D.L. n. 113/2016);
- comunicazione relative agli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016);
- obblighi di certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008.

La spesa di personale relativa all'anno 2017, ricavabile dalle tabelle 4.1 e 4.2 della relazione sulla parifica del rendiconto della Regione del Veneto è stata pari a Euro 121.498.435,05. Ai fini dell'obbligo di contenimento, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 rappresentato da Euro 134.868.503,51, il differenziale è pari a Euro 13.370.068,46.

Infine, si dà atto dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione del PTFP 2018-2020 della Regione del Veneto, come risulta dall'**Allegato A** al presente provvedimento, all'interno del quale sono analiticamente dettagliati i fabbisogni di personale e la programmazione delle azioni per il loro soddisfacimento, nonché l'aggiornamento del Piano assunzioni per l'anno 2018 e il Piano assunzioni per l'anno 2019 e per l'anno 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- l'art. 6, 6-bis, 6-ter e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 1, commi 470, 475, lett. e), 476, 508 della L. n. 232/2016;
- l'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016;
- l'art. 9, comma 1, L. n. 234/2012;
- l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008
- l'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- l'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008;

- l'articolo 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010;
- l'articolo 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014;
- l'art. 22, comma 1 bis, del D.L. n. 50/2017;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 31/1997 e l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54/2012.

Viste la DGR n. 1370 del 29/8/2017, nonché la DGR n. 34 del 19/1/2018;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di richiamare in toto quanto disposto dalla DGR n. 1370 del 29/8/2017, nonché dalla DGR n. 34 del 19/1/2018;

3. di approvare l'**Allegato A** del presente provvedimento da considerarsi parte integrante del medesimo;

4. di autorizzare quanto previsto dall'**Allegato A**, consentendo in ogni caso le assunzioni ammesse nel rispetto dei limiti finanziari e numerici di legge, anche tenuto conto delle risorse comunitarie;

5. di demandare alla Direzione Organizzazione e Personale l'attuazione della presente deliberazione;

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1442 del 08 ottobre 2018

Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020.
Aggiornamento Piano assunzioni per l'anno 2018.
Piano assunzioni per l'anno 2019 e per l'anno 2020.

1. Premessa

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale, PTFP, è un atto di programmazione che deve essere adottato dall'organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. L'art. 6, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, dispone che le pubbliche amministrazioni adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, con il Documento di Economia e Finanza regionale 2018- 2020, nonché con le linee di indirizzo emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8/5/2018, pubblicato in data 27/7/2018 nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 173, "*allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini*".

Il concetto di fabbisogno va valutato sotto il profilo quantitativo, riferito al contingente numerico di unità di personale necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, oltre che sotto il profilo qualitativo, riferito alle tipologie delle categorie e dei profili professionali rispondenti alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente.

Il PTFP si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso d'anno è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere motivata. Il PTFP è sottoposto ai controlli preventivi al fine di verificarne la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e alla preventiva informazione sindacale prevista dai contratti collettivi nazionali. È altresì oggetto di pubblicazione, in quanto contenente le informazioni riguardanti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La comunicazione dei contenuti del PTFP è effettuata ai sensi del'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro trenta giorni dall'adozione e in assenza di comunicazione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. In sede di prima applicazione, il divieto decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle linee direttive ovvero dalla data del 22/9/2018.

2. Il DEFR

Il PTFP si pone in armonia con gli obiettivi generali definiti dal DEFR, che individuano le priorità strategiche della pubblica amministrazione in relazione alle attività ed ai servizi erogati.
Gli obiettivi strategici sono stati definiti nell'Allegato 1 alla Nota di aggiornamento del DEFR 2018-2020, adottata con la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017 n.106/CR, ed approvata dal Consiglio regionale 13 dicembre 20187 n. 183 quale presupposto per la manovra di bilancio 2018-2020 approvata con decreto del Segretario generale alla Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018.

Nel dettaglio con il decreto n.2 del 25 gennaio 2018 del Segretario generale alla Programmazione sono stati individuati - per l'ambito delle Risorse umane - alcuni obiettivi strategici tra cui l'obiettivo 01.10.01 specifico per quanto attiene alle assunzioni di personale. In particolare si prevede la necessità di proseguire con la riduzione progressiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato per arrivare a un rapporto stabile che valorizzi le professionalità acquisite dal personale. In particolare nel 2018 si è dato avvio ai percorsi di stabilizzazione del personale precario e contestualmente è proseguito con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei delle procedure concorsuali nei limiti delle possibilità assunzionali.

In questa direttrice si è mossa la Direzione Organizzazione e Personale in questi mesi come verrà precisato di seguito.

3. Il PTFP E PRA

Il PTFP è tra l'altro in linea con il PRA Piano di Rafforzamento Amministrativo che prevede per l'anno 2018 l'indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità specialistiche e

0541a59d

nuove quali lo Specialista dei processi di apprendimento e del lavoro e l'Assistente dei processi di apprendimento e del lavoro.

Nel corso del 2017 sono stati banditi gli avvisi di mobilita esterna, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per il passaggio diretto nei ruoli regionali dei dipendenti di altre amministrazioni in possesso dello stesso profilo professionale, considerato che il decreto legislativo 165/2001 prevede espressamente che *le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni.*

Con decreti n. 52 del 15 marzo 2018 e n.53 del 15 marzo 2018 sono stati approvati i risultati delle procedure valutative e la graduatoria finale con trasferimento nei ruoli regionali di n.2 dipendenti di categoria D con profilo di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro e di 1 dipendente di categoria C con profilo di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro.

In questo modo si è dato riscontro alle esigenze segnalate dall'Area capitale umano, considerato tra l'altro che nel frattempo il sistema organizzativo regionale è mutato a seguito del passaggio diretto delle funzioni in materia di formazione e lavoro dalle province alla regione.

4. Quadro normativo delle fonti regolanti le assunzioni

Prima di procedere alle assunzioni di personale, occorre verificare preliminarmente l'osservanza dei seguenti adempimenti:

Tabella 1 "Adempimenti"

	Adempimento	Sanzione	Riferimenti normativi
1)	Piano triennale dei fabbisogni di personale	La mancata adozione comporta il divieto di assunzione di nuovo personale	Art. 39, comma 1, L. 449/97 Artt. 6 e 6-ter D.Lgs. 165/2001
2)	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	La mancata ricognizione comporta il divieto di effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità degli atti	Art. 33, comma 1, D.Lgs. 165/2001
3)	Conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali dal 2017, in termini di competenza	Il mancato conseguimento comporta il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a pena di nullità degli atti	Art. 1, comma 475, lett. e) L. 232/2016 Art. 9, comma 1, L. 243/2012
4)	Invio entro il 30 aprile della certificazione attestate i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (dal 2018)	Il mancato invio comporta il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato	Art. 1, comma 470, L. 232/2016
5)	Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	Divieto di assumere il personale a tempo indeterminato (dal 2018)	Art. 1, comma 476, L. 232/2016
6)	Piano triennale delle azioni positive	La mancata adozione comporta il divieto di assumere nuovo personale	Art. 48 D.Lgs. 198/2006
7)	Piano della performance	La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza e/o di collaborazione	Art. 10 Dlgs. 150/2009
8)	Contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	Il mancato rispetto comporta il divieto di assumere a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale	Art. 1, comma 557 e 557 quater, L. 296/2006 Art. 3, comma 5-bis, D.L. 90/2014

9)	Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei dati alla Banca Dati delle PP.AA.	Divieto di assunzione a qualsiasi titolo (fino all'adempimento degli enti)	Art. 8, comma 1-quinquies D.L. 113/2016
10)	Comunicazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	Divieto di assunzione a qualsiasi titolo (fino all'adempimento da parte degli enti)	Art. 1, comma 508, L. 232/2016
11)	Mancata certificazione di un credito da parte delle PA	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento	Art. 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008
12) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto.			

5. Capacità assunzionale e spesa del personale

La Regione del Veneto è chiamata fin dal 2007 al rispetto del contenimento della spesa di personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), differenziati sulla base della tipologia e della situazione organizzativo – finanziaria degli enti locali.

Tale vincolo, unitamente a quello relativo alla percentuale di copertura del turnover, sovraintendono alla programmazione del fabbisogno di personale.

Di seguito si riassumono i vincoli finanziari di spesa del personale e di sostituzione del turnover vigenti per la Regione del Veneto:

Tabella 2 "Vincoli finanziari"

FACOLTA' ASSUNZIONALI			LIMITI DI SPESA PERSONALE	
2018	**2019**	**2020**	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)	
75% spesa cessati 2017 + resti 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019	**RIFERIMENTI**	Art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2006 Art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014
RIFERIMENTI	Art. 1 comma 228 L n. 208/2015 Art. 3 comma 5 D.L. n. 90/2014 Art. 22 comma 2, D.L. n. 50/2017		**NOTE**	Spesa al lordo oneri riflessi ed IRAP, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali. Componenti di spesa individuate ex art. 1, comma 557, L. n. 296/2006 e Corte Conti sez. Autonomie n. 13/2015

5.1. Le componenti di spesa di personale.

Ai sensi dell'art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006 le componenti da considerare ai fini della determinazione della spesa di personale sono:

- le retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- le spese per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile (laddove esistenti);
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese per il personale delle segreterie assessorili, della Vice Presidenza e della Direzione e della Segreteria Particolare del Presidente;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizioni di comando.

In base alla circolare MEF n. 9/2006, le componenti escluse ai fini della determinazione della spesa di personale ai sensi delle succitate disposizioni di legge sono invece:

- Rimborsi e indennità di trasferta e missione;

0541a59d

- Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni;
- Spese per la formazione del personale;
- Spese per tirocini formativi e stage;
- Spese derivanti dai rinnovi contrattuali;
- Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l'obbligo legale di assunzione della quota minima;
- Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall'Unione Europea, fondi privati o fondi statali.

La spesa di personale relativa all'anno 2017, ricavabile dalle tabelle 4.1 e 4.2 della relazione sulla parifica del rendiconto della Regione del Veneto è stata pari a Euro 121.498.435,05. Ai fini dell'obbligo di contenimento, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 rappresentato da Euro 134.868.503,51, il differenziale è pari a Euro 13.370.068,46.

6. L'organizzazione regionale

La Regione del Veneto opera sul territorio attraverso la gestione diretta di sei Aree:

- Sviluppo Economico con compiti di coordinamento e sviluppo in materia di agricoltura e foreste, artigianato, commercio, energia, industria, ricerca e innovazione;
- Capitale Umano Cultura e programmazione comunitaria con compiti di coordinamento e sviluppo in materia di cultura, sport, formazione e lavoro, istruzione e diritto allo studio, programmazione e programmi comunitari;
- Sanità e sociale con compiti di coordinamento e sviluppo in materia di sanità, sociale, immigrazione, Veneti nel mondo;
- Tutela e Sviluppo del territorio con compiti di coordinamento e sviluppo in materia di ambiente, lavori pubblici, mobilità e trasporti, protezione civile, territorio, valutazione progetti ed investimenti, Venezia e Porto Marghera, edilizia, sicurezza e polizia locale, Superstrada Pedemontana Veneta;
- Risorse Strumentali con compiti di coordinamento e sviluppo in materia di affari generali, bilancio, ragioneria, tributi, federalismo fiscale e finanza;
- Programmazione e sviluppo strategico con compiti di coordinamento e sviluppo in materia di risorse umane, decentramento e federalismo, enti locali, informatica, e-government, relazioni internazionali, statistica, comunicazione e informazione, fiere e promozioni, turismo.

L'organizzazione apicale prevede altresì:

- la Segreteria della Giunta Regionale, con compiti di verifica e di gestione degli atti del Presidente e della Giunta Regionali, di coordinamento dei rapporti Stato/regione, di coordinamento degli affari legislativi;
- la Direzione del Presidente con compiti di supporto all'attuazione del programma del Presidente in collaborazione con Segreteria Generale della Programmazione e Segreteria della Giunta regionale; nei rapporti del Presidente con le istituzioni locali, regionali, statali e soprannazionali, nonché con le organizzazioni economiche, sociali, professionali e culturali e con gli altri organi della Regione; nelle attività di nomina, delega e designazione di competenza del Presidente; nell'esame degli atti predisposti dagli uffici regionali ai fini dell'inoltro alla firma del Presidente; nell'attività di comunicazione e informazione e delle relazioni internazionali;
- la Segreteria generale della Programmazione con compiti di monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale e lo stato di avanzamento nella realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti e per il conseguimento degli obiettivi; Autorità di Audit per i programmi cofinanziati con fondi strutturali europei FSE e FESR,; controllo di secondo livello delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nei programmi di cooperazione transfrontaliera e territoriale.
- l'Avvocatura regionale con compiti di coordinamento degli affari legali;
- il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza con compiti legati alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, all'applicazione del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*).

7. La dotazione organica

La DGR n. 1733 del 1.12.2015 ha determinato l'ampliamento della dotazione organica delle strutture della Giunta Regionale del Veneto, tenuto conto dell'inserimento nei ruoli regionali del personale provinciale adibito alle funzioni non fondamentali in attuazione della L.R. n. 19/2015 attuativa della L. n. 56/2014, meglio nota come Legge Delrio.

Successivamente con DGR n. 703 del 17.5.2016 la dotazione organica per il personale con qualifica dirigenziale era stata oggetto di riduzione. Tale dotazione è stata confermata con la DGR n. 1370 del 29.8.2017, recante il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019, nonché il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017.

Con DGR n. 3 del 5.1.2018 sono stati adottati alcuni provvedimenti esecutivi, con particolare riguardo al trasferimento di strutture e personale ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. n. 19/2016 e all'assetto di alcune strutture dell'organizzazione di Giunta interessate dalle deliberazioni nn. 2100 e 2101 del 19.12.2017. Con particolare riferimento alla dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale, dalla data del 1°.2.2018 si è disposta un'ulteriore riduzione di 5 unità.

Successivamente, a seguito del trasferimento di personale regionale delle categorie a favore di Azienda Zero, si rende necessario procedere ad un'ulteriore riduzione della dotazione organica della categoria D per n. 10 posti e della categoria C per n. 5 posti, da considerarsi come spesa potenziale massima sostenibile, non valicabile dal PTFP, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa del personale imposti alle regioni ed agli enti territoriali dalla normativa vigente.

Pertanto la nuova dotazione organica regionale è la seguente:

Tabella 3 "Dotazione organica"

Dotazione organica Regione del Veneto – Giunta Regionale						
	Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	Totale
Totale	**204**	**1295**	**882**	**657**	**2**	**3040**

8. Il personale in servizio complessivamente al 31.8.2018

Il personale complessivamente in servizio nelle strutture della Giunta Regionale del Veneto è così distribuito:

Tabella 4 "Personale in servizio della Regione del Veneto – Giunta Regionale"*

Regione del Veneto – Giunta Regionale			
	Dirigenza	Comparto	totale
SGP	3	30	33
Segreteria di Giunta	7	76	83
Direzione del Presidente	3	15	18
Avvocatura regionale	5	29	34
Area Tutela e sviluppo del territorio	46	818	864
Area Sviluppo economico	24	235	259
Area Sanità e sociale	21	140	161
Area Risorse strumentali	16	290	306
Area Capitale Umano, cultura e programmazione comunitaria	17	268	285
Area Programmazione e sviluppo strategico	23	318	341
Responsabile Anticorruzione	1	3	4

0541a59d

Uffici Provinciali funzioni non fondamentali	5	319	324
Ufficio Stampa	0	6	6
AVEPA	0	32	32
Comandi - distacchi presso Consiglio regionale/altre amministrazioni, incarichi presso altre amministrazioni, aspettative	9	39	48
Totale	**180**	**2618**	**2798**

** Nel personale in servizio si tiene conto del personale di ruolo, comandato in entrata/in uscita, distaccati in uscita.*

Il personale a tempo parziale alla data del 31 agosto 2018 è così articolato all'interno delle categorie:

Tabella 5 "Personale a tempo parziale della Regione del Veneto – Giunta Regionale"

Categoria	Numerosità part time	Teste equivalenti	Spesa part time	Spesa equivalente
A	0.92	1	29.110,44	31.597,13
B	71.95	97	2.582.134,33	3.481.898,38
C	135.66	177	5.285.354,95	6.897.005,27
D	73.45	104	3.290.503,59	4.669.084,6
	281.98	**379**	**11.187.103,31**	**15.079.585,38**

La spesa effettivamente sostenuta per tale tipologia di rapporto di lavoro è pari a Euro 11.187.103,31. Nel caso di un ipotetico rientro a tempo pieno di tutto il personale attualmente in part time si registrerebbe un aumento di spesa pari a Euro 3.892.482,07. Tuttavia, i dati relativi al triennio 2016/2018 evidenziano che si assiste ad un rientro al tempo pieno di circa 10 unità di personale all'anno per un incremento teorico di spesa annuo pari a circa Euro 400.000.

9. Il personale comandato

Il personale comandato in entrata alla data del 31 agosto 2018 è così articolato:

Tabella 6 "Personale in comando in entrata della Regione del Veneto – Giunta Regionale"

Categoria	Numerosità	Spesa annua
B	2	69.737,82
C	16	590.670,48
D	23	990.158.75
Dirigenti	17	2.005.993,47
Totale complessivo	**45**	**3.656.560,52**

Nel corso del 2018, al fine di rispondere alle esigenze organizzativo – funzionali delle strutture regionali di rispettiva assegnazione, si ipotizza la stabilizzazione di 6 unità di personale, 3 in categoria D e 3 in categoria C, in posizione di comando in entrata.

Per ciò che concerne il personale regionale, comandato in uscita, l'articolazione è la seguente:

Tabella 7 "Personale in comando in uscita della Regione del Veneto – Giunta Regionale"

Categoria	Numerosità	Spesa annua
B	4	137.565,29
C	1	36.769,94

0541a59d

D	5	223.978,08
Dirigenti	2	259.455,95
Totale complessivo	**12**	**657.769,26**

In ipotesi di cessazione delle posizioni di comando in uscita attualmente in essere, la spesa di personale subirebbe un aumento pari a Euro 657.769,27.

Alla luce delle tabelle sopra indicate l'aumento di spesa teoricamente sostenibile nel corso del 2018, dovuto al rientro di parte del personale a part time e del personale dipendente della Giunta Regionale in comando in uscita risulterebbe pari a Euro 1.057.769,26. Pertanto il differenziale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 risulta pari a Euro 12.312.299,20.

10. Mobilità in entrata e in uscita.

Nel corso del 2018 il personale collocato nei ruoli regionali attraverso l'istituto della mobilità in entrata è di seguito articolato:

Tabella 9 "Mobilità in entrata della Regione del Veneto – Giunta Regionale"

Categoria	**Unità**
B	2
C	11
D	6
Totale	**19**

Per quanto concerne invece il personale trasferito ad altre pubbliche amministrazioni la situazione è la seguente:

Tabella 10 "Mobilità in uscita della Regione del Veneto – Giunta Regionale"

Categoria	**Unità**
B	3
C	11
D	17
Dirigenti	2
Totale	**33**

Per quanto sopra, la spesa per il personale in entrata è stata ampiamente compensata dai trasferimenti del personale in mobilità in uscita.

11. Personale delle province ricollocato nei ruoli regionali

La L.R. n. 30/2016 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"), agli articoli 1-6, delinea un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia, così da prevedere da un lato la riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni (indicate nell'Allegato A della medesima legge regionale), comprese le funzioni di vigilanza svolte dalla Polizia provinciale e, dall'altro lato, la conferma in capo alle Province delle funzioni non fondamentali in materia di Formazione Professionale – Cave – Parchi – Sport – Protezione Civile e Cultura, già conferite in base alla normativa regionale.

0541a59d

Recependo le indicazioni formulate dalle Strutture regionali interessate, in sinergia con gli Assessorati di riferimento, nonché gli indirizzi condivisi tra la Regione e gli Enti interessati, è stato avviato un processo di riordino rivolto a realizzare un sistema integrato di *governance* locale che fa leva sulle seguenti linee direttrici:1) riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia e individuate nell'allegato A del Collegato alla finanziaria; 2) conferma in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia delle altre funzioni non fondamentali, diverse da quelle elencate nell'Allegato A, ossia le funzioni in materia di pianificazione territoriale, protezione civile, formazione professionale, cultura, sport, cave, parchi (art. 1 comma 2); 3) proroga per l'anno 2017 del regime transitorio previsto dall'art. 5 della L.R. n. 19/2015 per la gestione delle funzioni in materia di mercato del lavoro (art. 1, comma 8).
La L.R. n. 45/2017 ("*Collegato alla legge di stabilità 2018*"), ha operato il definitivo riordino normativo per i settori del turismo (articoli 9-11) e agriturismo (art. 22), nonché in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni ex provinciali in capo alla Regione. Con DGR n. 830 si è ll'8.6.2018 si è provveduto a delineare a far data dal 1°.1.2019 il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e di agriturismo.

Con la delibera n.819 adottata nella seduta dell'8 giugno 2018 la Giunta regionale ha definito l'assetto organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di servizi sociali, ha individuato il personale regionale in servizio presso le province e la Città Metropolitana che, cessato dal distacco presso gli enti locali, è passato in distacco presso le aziende sanitarie dal 1 agosto 2018 e approvato la convenzione con le aziende sanitarie per l'assegnazione del personale e delle risorse economiche necessarie all'esercizio delle funzioni.

Infine con DGR n. 451 del 10.4.2018 è stata approvata la Convenzione che prevede il trasferimento del personale dai Centri per l'Impiego della Città Metropolitana e delle province nella dotazione organica di Veneto Lavoro per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale. In tale modo si sta completando il modello organizzativo delineato dalla L.R. n. 45/2017 ("*Collegato alla legge di stabilità 2018*").

12. Il personale a tempo determinato

Con il D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 20 è stata sancita la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato, al fine di superare il precariato, valorizzandone la professionalità acquisita, qualora il personale sia in possesso dei requisiti di legge.

La Regione del Veneto, già con DGR n. 1370 del 29.8.2017, ha previsto tra i punti programmatici del piano triennale dei fabbisogni di personale 2017/2019, il superamento del precariato attraverso il recepimento della suindicata normativa nazionale.

Con successiva deliberazione n. 1863 del 22.11.2017, la Giunta Regionale incaricava la Direzione Organizzazione e Personale alla pubblicazione di un avviso volto ad acquisire le dichiarazioni di interesse alla stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di legge. A seguito della pubblicazione dell'avviso e delle dichiarazioni di interesse pervenute nonché delle assunzioni effettuate utilizzando le graduatorie di concorso approvate nel corso del 2017, risultavano alla data del 15 maggio 2018 stabilizzabili le seguenti unità: n. 7 di categoria C, profilo economico, n. 9 di categoria D, profilo economico, n. 11 di categoria D, con profilo amministrativo, n. 4 di categoria D, con profilo agroforestale, n. 2 di categoria D, con profilo ingegneristico e n. 1 di categoria B1 con profilo esecutivo.

Con DGR n. 645 del 15.5.2018, la Giunta Regionale ha quindi incaricato la Direzione Organizzazione e Personale alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti, non già dipendenti di ruolo della Regione o di altre amministrazioni, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, per i profili C economico e D economico, in quanto risultavano essere esaurite le graduatorie concorsuali approvate nel corso del 2017 per le medesime categorie e profili professionali.

Alla luce di ciò, risultano da stabilizzare entro il 31.12.2020 complessive 18 unità di personale, articolate come segue:

- n. 11 D amministrativo
- n. 4 D agroforestale
- n. 2 D ingegneristico

- n. 1 B1 esecutivo

Il percorso di stabilizzazione terrà conto degli indirizzi della DGR n. 1863/2017, la quale dà priorità allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, oltre che del rispetto della capacità assunzionale che verrà calcolata per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle cessazioni 2018 e 2019, nonché del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006.

13. Le categorie protette

Alla data del 31.12.2017 risultavano in servizio 141 unità disabili e appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18 della L. n. 68/1999 (vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e profughi italiani) computati ai fini della copertura delle rispettive quote di riserva.

In data 10 luglio 2018 veniva sottoscritta con l'Ambito di Venezia di Veneto Lavoro, una Convenzione di Programma ex art. 11 della citata legge n. 68/1999, in base alla quale la Regione del Veneto – Giunta si impegna entro il 31.12.2022 all'inserimento di complessive 30 unità per la categoria dei disabili, attraverso gli strumenti della chiamata numerica dal collocamento obbligatorio per complessive 10 unità con profilo esecutivo, nonché dell'indizione di procedure concorsuali riservate o di utilizzo in convenzione di graduatorie concorsuali di altri enti, previa apposita convenzione, di ulteriori 20 unità per i profili amministrativi e tecnici di categoria C.

In base all'art. 3, comma 6, del D.L n. 90/2014 i limiti della capacità assunzionale come calcolata dal medesimo articolo, nonché dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Nel calcolo delle quote d'obbligo, si terrà conto, ad esito della chiusura della fase transitoria della gestione del relativo personale, del personale appartenente alle categorie protette trasferito in Regione dalle Province.

14. Previsioni cessazioni di personale 2018 – 2020

Nel triennio 2018-2020 per ciò che concerne le previsioni di cessazione del personale del comparto a tempo indeterminato della Regione del Veneto, si registrano i seguenti dati di sintesi:

Tabella 11 "Previsioni di cessazione del personale del comparto della Regione del Veneto – Giunta Regionale anni 2018/2020"

Cessazioni	Categoria D	Categoria C	Categoria B	**Totale**
ANNO 2018	33	32	22	**87**
ANNO 2019	24	13	7	**44**
ANNO 2020	49	26	32	**107**

14.1. Previsioni di cessazione anno 2018 e calcolo della capacità assunzionale per il 2019

Nel dettaglio le previsioni di cessazione per l'anno 2018, riguardanti 87 unità di personale, in termini di incidenza percentuale su categorie e macroprofili professionali. Le categorie e i profili professionali all'interno delle quali è maggiore la percentuale di cessazioni sono quelle di C1 "Assistente amministrativo" e di D1 "Specialista direttivo tecnico". Le Aree all'interno delle quali è più alta la percentuale delle cessazioni sono: l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio e l'Area Risorse Strumentali.

ALLEGATO A DGR nr. 1442 del 08 ottobre 2018 **pag. 10 di 15**

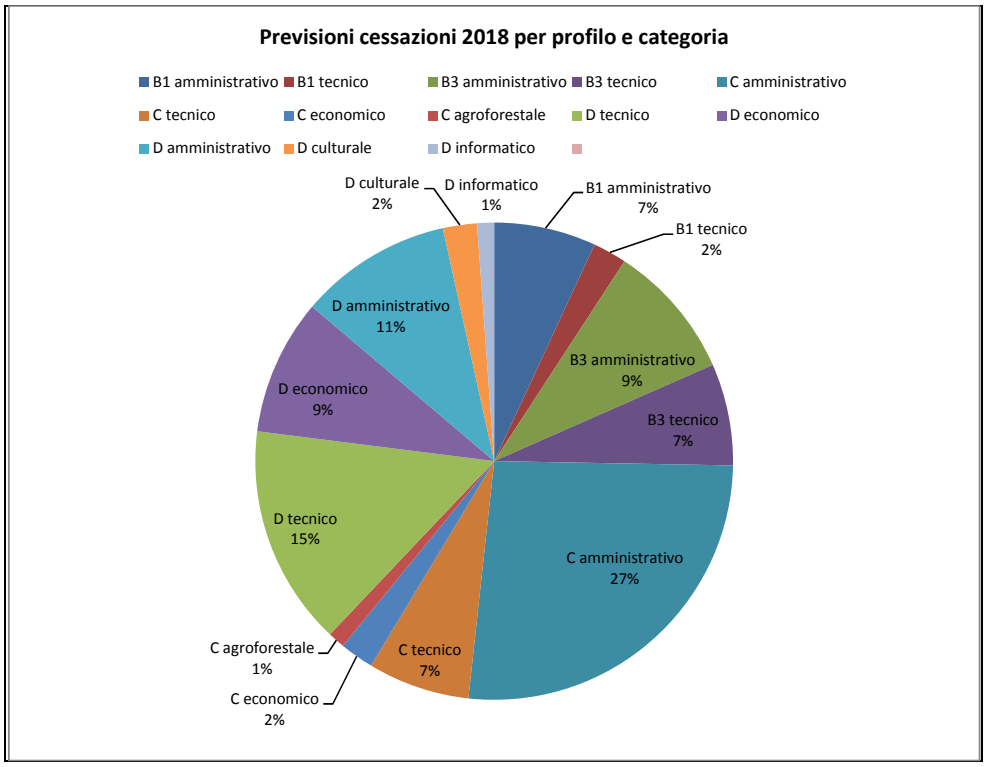

0541a59d

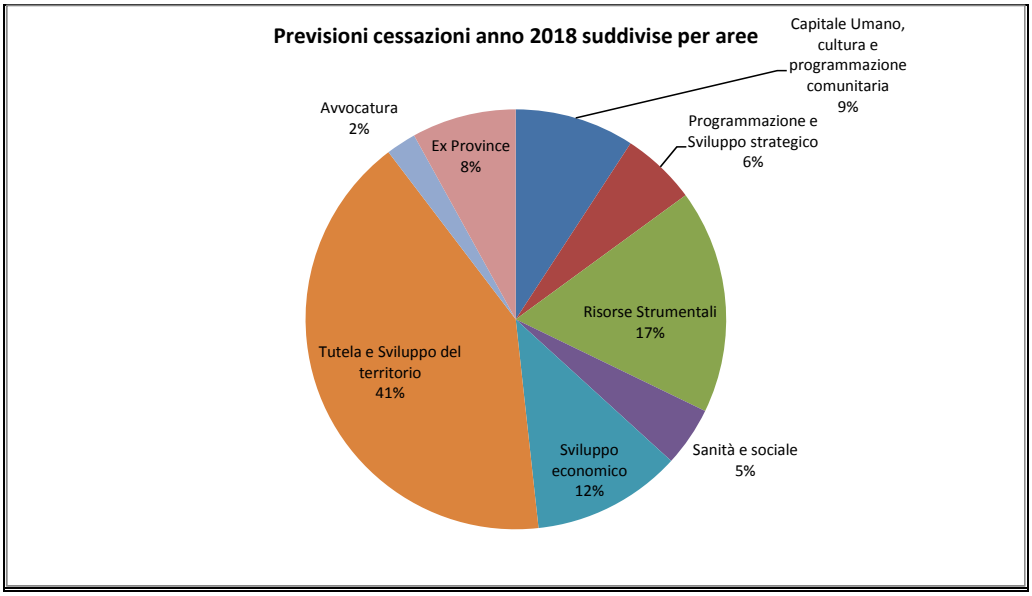

Le cessazioni previste per l'anno 2018 determineranno la seguente capacità assunzionale per l'anno 2019:

Tabella 12 "Calcolo della capacità assunzionale 2019, a valere sulle cessazioni previsionali 2018"

Categoria	Unità di personale	Costo unitario	Totale spesa
B	22	28.380	624.360
C	32	31.121,16	995.877,12
D	33	33.894,54	1.118.519,82
			Euro 2.738.756,94

14.2. Previsioni di cessazione anno 2019 e calcolo della capacità assunzionale per il 2020

Nel dettaglio le previsioni di cessazione per l'anno 2019, riguardanti 44 unità di personale, in termini di incidenza percentuale su categorie e macroprofili professionali.

Le categorie e i profili professionali all'interno delle quali è maggiore la percentuale di cessazioni sono quelle di C1 "Assistente amministrativo", D1 "Specialista amministrativo", D3 "Esperto tecnico" e D1 "Specialista direttivo tecnico".

Le Aree all'interno delle quali è più alta la percentuale delle cessazioni sono: l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio e l'Area Programmazione e sviluppo strategico. Va altresì considerata l'incidenza in termini percentuali delle cessazioni che si riscontreranno tra il personale ex provinciale, adibito alle funzioni non fondamentali.

0541a59d

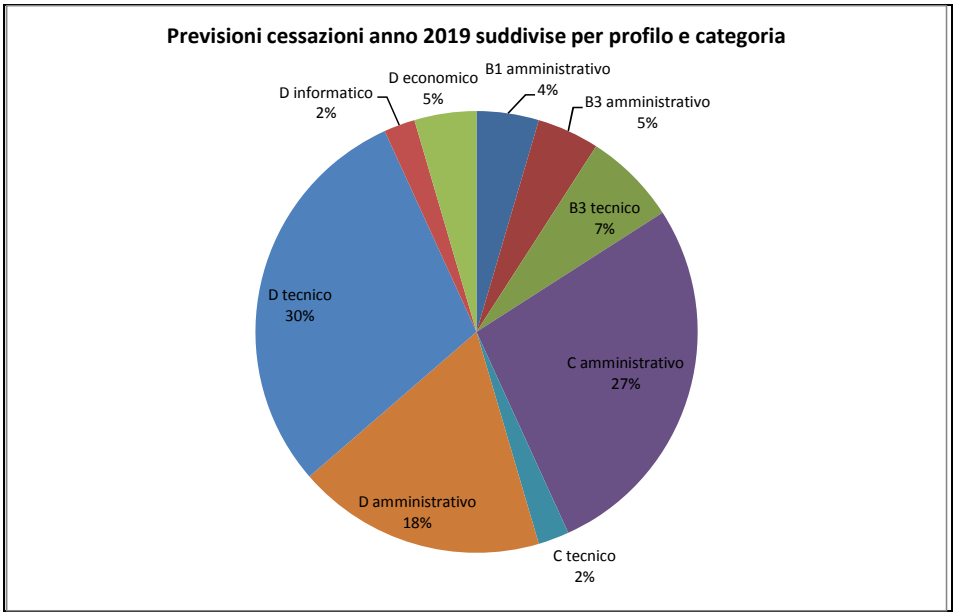
Previsioni cessazioni anno 2019 suddivise per profilo e categoria
B1 amministrativo 4%
B3 amministrativo 5%
B3 tecnico 7%
C amministrativo 27%
C tecnico 2%
D amministrativo 18%
D tecnico 30%
D informatico 2%
D economico 5%

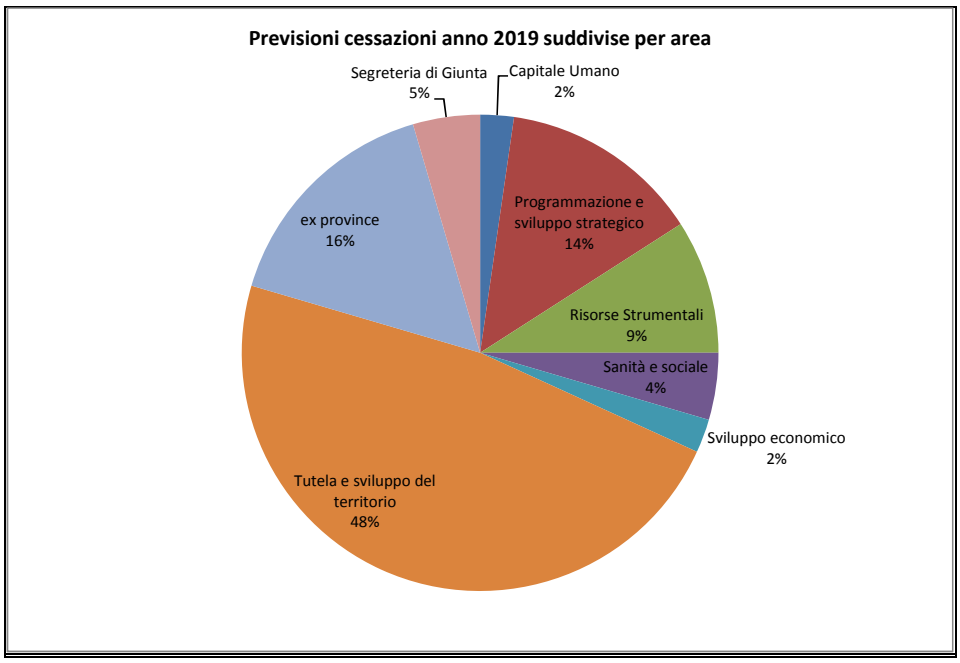
Previsioni cessazioni anno 2019 suddivise per area
Capitale Umano 2%
Programmazione e sviluppo strategico 14%
Risorse Strumentali 9%
Sanità e sociale 4%
Sviluppo economico 2%
Tutela e sviluppo del territorio 48%
ex province 16%
Segreteria di Giunta 5%

0541a59d

Le cessazioni previste per l'anno 2019 determineranno la seguente capacità assunzionale per l'anno 2020:

Tabella 13 "Calcolo della capacità assunzionale 2020, a valere sulle cessazioni previsionali 2019"

Categoria	Unità di personale	Costo unitario	Totale spesa
B	7	28.380	198.660
C	13	31.121,16	404.575,08
D	24	33.894,54	813.468,96
			Euro 1.416.704,04

15. La programmazione del fabbisogno di personale delle categorie per il triennio 2018-2020

15.1. Aggiornamento del Piano assunzioni anno 2018

Alla data del 31 agosto 2018 il budget assunzionale residuo per l'anno 2018, come rideterminato dalla DGR n. 34/2018 risultava pari a Euro 589.662,05 e verrà utilizzato per l'assunzione di unità di personale di categoria D e di categoria C, tenendo conto delle esigenze manifestate dalle Aree e delle priorità operative dell'amministrazione.

15.2. Piano assunzioni 2019

Sulla base dei dati previsionali di cessazione, il budget assunzionale per l'anno 2019 consentirà l'assunzione di circa 87 unità di personale, calcolando un costo medio pari a Euro 31.132

Si prevede quindi:

A) lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti e di quelle che saranno approvate nel corso del 2018 e del 2019, per un totale di 79 unità:

- 20 unità concorso per D1 amministrativo progetti UE
- 13 unità concorso per D1 agroforestale progetti UE (con esaurimento graduatoria)
- 5 unità concorso per D1 ingegneristico progetti UE (con esaurimento graduatoria)
- 20 unità concorso per D1 tecnico da assegnare all'Area Tutela e Sviluppo del territorio
- 1 unità concorso per D1 agroforestale ispettore fitosanitario per U.O. Fitosanitario
- 15 unità concorso per D1 economico
- 5 unità concorso per C1 economico

per un totale di 79 unità

B) Stabilizzazione del precariato:

- 6 unità D1 ingegneristico ed agro-forestale
- 1 unità B1 collaboratore esecutivo

Verrà altresì valutata l'opportunità di procedere all'indizione di concorsi pubblici con la previsione della riserva di posti prevista dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

C) Ai fini dell'acquisizione di professionalità non reperibili all'interno delle graduatorie vigenti e sempre entro i limiti della capacità assunzionale, con conseguente riduzione degli scorrimenti di cui alla precedente lettera A), si procederà all'indizione delle seguenti procedure concorsuali pubbliche, che potranno prevedere le riserve di cui agli art. 20, comma 2 e 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 52, coma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001:

- 2 unità di personale di Categoria D specialista dei processi di apprendimento e del lavoro;
- 2 unità di personale di Categoria C assistente dei processi di apprendimento e del lavoro;
- 1 unità di personale di Categoria D per la struttura dell'Ufficiale Rogante;

0541a59d

- 2 unità di personale di Categoria C, profilo professionale amministrativo;
- 2 unità di personale di Categoria D, profilo professionale agroforestale;
- 2 unità di personale di Categoria D, profilo professionale ingegneristico

D) Attivazione di percorsi di reclutamento (mobilità esterna o eventuale concorso pubblico) di personale con professionalità e formazione di tipo informatico.

Le suddette unità di personale saranno assegnate alle Aree regionali in relazione alle esigenze operative, tenendo anche conto delle cessazioni verificatesi al loro interno nel corso del 2018. La composizione delle assunzioni quale sopra delineata potrà altresì essere modificata alla luce sia delle esigenze che emergeranno nell'esperienza operativa che delle competenze delle Aree.

15.3. Piano assunzioni 2020

Sulla base dei dati previsionali di cessazione, il budget assunzionale per l'anno 2020 consentirà l'assunzione di circa 45 unità di personale, calcolando un costo medio pari a Euro 31.132.

Si prevede quindi:

A) lo scorrimento delle seguenti graduatorie concorsuali vigenti:

- 10 unità concorso per D1 amministrativo progetti UE
- 10 unità concorso per D1 economico
- 4 unità concorso C1 economico
- 9 vincitori concorsi eventualmente indetti nel 2019

B) stabilizzazioni del personale precario avente i requisiti di legge

C) Avvio del percorso di acquisizione delle professionalità, già previste dal piano occupazionale per l'anno 2018, approvato con DGR n. 1370/2017, necessarie per compensare le cessazioni di personale intervenute presso la struttura dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. In attesa dell'espletamento della procedura di concorso, potrà essere espletata una procedura di mobilità per dipendenti a tempo indeterminato della Regione e degli enti regionali muniti di abilitazione all'esercizio dell'attività giornalistica per tre unità massime.

Le suddette unità di personale saranno assegnate alle Aree regionali in relazione alle esigenze operative, tenendo anche conto delle cessazioni verificatesi al loro interno nel corso del 2019. La composizione delle assunzioni quale sopra delineata potrà altresì essere modificata alla luce sia delle esigenze che emergeranno nell'esperienza operativa che delle competenze delle Aree.

16. La programmazione del fabbisogno di personale con qualifica dirigenziale per il triennio 2018-2020

Per quanto concerne le previsioni di cessazione del personale regionale con qualifica dirigenziale nel corso del triennio 2018-2020, i dati sono i seguenti:

Tabella 14 "Previsioni di cessazione del personale con qualifica dirigenziale della Regione del Veneto – Giunta Regionale anni 2018/2020"

Anno	Unità di personale
2018	8
2019	8
2020	18
Totale	**34**

Le cessazioni riguarderanno trasversalmente tutte le Aree, tuttavia si evidenzia una maggiore incidenza sui profili tecnici (ingegneristici, agro/forestali). Considerato che dal 2002 non sono stati più indetti concorsi pubblici per le qualifiche dirigenziali, si rende oltre modo necessario programmare a partire dall'anno 2019, nei limiti del turn over, concorsi pubblici per dirigenti tecnici, agroforestali, economici e amministrativi, al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni in relazione alle cessazioni.

Contestualmente, sempre per le medesime finalità, si prevede inoltre la possibilità di avviare, in attesa dei concorsi e già dal 2018, apposite procedure di mobilità con riferimento alle predette professionalità, anche per singole tipologie.

0541a59d

(Codice interno: 379483)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1443 del 08 ottobre 2018

Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP). Approvazione dei bandi per l'assegnazione della seconda edizione del premio "CompraVerde Veneto" per il migliore bando "verde" e iniziativa di GPP per le pubbliche amministrazioni e per il migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile destinato alle imprese venete.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'Azione della Regione per l'attuazione del Green Public Procurement, approvato con DGR 1866/2015, prende atto ed approva i bandi per l'assegnazione della seconda edizione del premio "CompraVerde Veneto" per il migliore bando "verde" e iniziativa di GPP per le pubbliche amministrazioni e per il migliore prodotto/servizio e processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile destinato alle imprese venete.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con DGR 1866/2015 è stato approvato il Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il triennio 2016-2018, con l'obiettivo di promuovere l'inserimento di criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, di sensibilizzare e diffondere un nuovo approccio di "acquisto pubblico" che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di garantire il migliore rapporto qualità/prezzo, di promuovere l'uso razionale delle risorse, di incentivare la sostenibilità ambientale e di contribuire alla diffusione della politica del Green Public Procurement nell'ambito del territorio regionale.

Il Piano prevede delle azioni specifiche da porre in essere per la realizzazione dei suddetti obiettivi ed un sistema di monitoraggio per misurarne lo stato di attuazione.

Tra le attività di promozione previste dal Piano come obiettivo di lungo termine per l'anno 2018 vi è la valorizzazione delle buone pratiche verdi messe in atto dai vari Enti del territorio veneto e l'indicatore del suddetto obiettivo è il numero delle stesse di quelle acquisite e divulgate.

La Regione del Veneto ha approvato con DGR 1465/2017 la prima edizione dei bandi per l'assegnazione del premio CompraVerde Veneto per il migliore acquisto o iniziativa "verde" destinato sia alle imprese che alle pubbliche amministrazioni.

I premi, assegnati nel corso dell'evento CompraVerde Veneto all'interno del quale hanno riscosso un notevole successo, hanno rappresentato un momento importante nella politica regionale per dare rilievo e valore alle stazioni appaltanti e alle imprese virtuose nel territorio regionale, oltre ad essere un innovativo strumento di sensibilizzazione e promozione a livello regionale del Green Public Procurement (GPP) rientrando appieno tra le politiche verdi che la Regione del Veneto si è data, essendo una delle cinque Regioni che hanno adottato ed applicato un Piano d'Azione per l'attuazione del GPP già a partire da fine 2016.

Si ritiene quindi, visti anche i risultati ottenuti nella precedente edizione, che la riedizione del Premio, rivolto sia alle pubbliche amministrazioni che alle imprese sia lo strumento più opportuno ed efficace per far emergere e raccogliere le migliori prassi in materia di sostenibilità ambientale adottate nel territorio regionale.

L'edizione di quest'anno amplia la platea dei possibili premiati in quanto per le stazioni appaltanti, oltre alle pubbliche amministrazioni locali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e alle università, istituti di ricerca e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, viene estesa la possibilità di partecipazione anche alle imprese pubbliche.

Per le imprese viene estesa la partecipazione al premio anche alle imprese artigiane e alle "start up" ed inoltre sono interessate tutte le filiere produttive.

Tale proposta è stata condivisa in occasione del Forum CompraVerde Veneto tenutosi in Venezia nei giorni 20 e 21.06.2018 presso il Palazzo della Regione, nel corso del quale il Vicepresidente della Regione, ha anticipato la volontà di realizzare la seconda edizione del Premio CompraVerde Veneto.

La proposta è stata accolta molto favorevolmente dagli ospiti e, in particolare, da Confindustria Veneto, Unioncamere Veneto, Confartigianato Veneto e CNA Veneto che hanno manifestato il proprio interesse a collaborare con la Regione per la stesura

dei relativi nuovi bandi di concorso, con particolare riferimento a quello destinato alle aziende mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze del tessuto imprenditoriale veneto.

Il Comitato Guida regionale per l'attuazione del PAR GPP, nominato con Decreto 30/2016, dell'Area Risorse Strumentali, ha quindi avviato con i rappresentanti delle citate Confederazioni e Unioncamere, già a partire dal mese di luglio, degli incontri tecnici e di approfondimento che hanno portato alla predisposizione e stesura dei relativi bandi, di seguito indicati, entrambi finalizzati a incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di GPP sul territorio veneto:

- Bando per il Premio CompraVerde Veneto - II Edizione, destinato alle stazioni appaltanti che si sono distinte per aver attivamente contribuito alla promozione degli acquisti verdi o per aver attuato attività di promozione ed implementazione del GPP, quale migliore bando "verde" e migliore iniziativa di GPP realizzata (**Allegato A**);
- Bando per il Premio CompraVerde Veneto - II Edizione, destinato alle aziende che si sono distinte per il migliore prodotto/servizio e per il migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile (**Allegato B**).

Con successivo Decreto dell'Area Risorse Strumentali verrà istituito, per ciascun bando, un apposito comitato tecnico-scientifico che sarà costituito da qualificate professionalità individuate all'interno del personale dipendente della Regione, da esperti individuati e segnalati dalla varie Confederazioni interessate e da Unioncamere Veneto e/o da altre amministrazioni, specializzati in materia di GPP e sostenibilità ambientale, che procederà alla valutazione delle candidature pervenute sulla base dei bandi di partecipazione allegati al presente provvedimento.

Volendo caratterizzare anche visivamente l'iniziativa di successo avviata nel 2017, si è chiesto alla Fondazione Ecosistemi s.r.l., che ha già autorizzato per la passata edizione l'utilizzo del logo nazionale con la specifica regionale, di poter utilizzare il medesimo logo anche per le future edizioni. La suddetta Fondazione, riscontrando la richiesta regionale, ha quindi autorizzato l'utilizzo del logo del Premio CompraVerde, personalizzato per l'edizione "Veneto" e per le future attività che si terranno sul territorio regionale, legate al Premio CompraVerde e che verranno programmate a partire dal 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 34, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 1866 del 23.12.2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PARGPP) per il triennio 2016-2018".

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A** e **B**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla Regione per incentivare la sostenibilità ambientale e la promozione e diffusione della politica del Green Public Procurement nell'ambito del territorio regionale e in occasione di importanti eventi a carattere nazionale, i seguenti bandi di concorso rivolti rispettivamente alle stazioni appaltanti e alle imprese che operano nel territorio regionale:

    - Bando per il Premio CompraVerde Veneto - II Edizione, destinato alle stazioni appaltanti che si sono distinte per aver attivamente contribuito alla promozione degli acquisti verdi o per aver attuato attività di promozione ed implementazione del GPP, quale migliore bando "verde" e migliore iniziativa di GPP realizzata, **Allegato A**;
    - Bando per il Premio CompraVerde Veneto - II Edizione, destinato alle aziende che si sono distinte per il migliore prodotto/servizio e per il migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile, **Allegato B**;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, presidente del Comitato Guida per l'attuazione del GPP, di promuovere la diffusione dei bandi di cui al precedente punto 2 con la continuazione dell'utilizzazione del logo che ha caratterizzato la prima edizione del Premio, nonché le attività connesse all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare mandato all'Area Risorse Strumentali di istituire per ciascun bando, un apposito comitato tecnico-scientifico costituito da qualificate professionalità individuate all'interno del personale dipendente della Regione, da esperti individuati e segnalati dalla varie Confederazioni interessate e da Unioncamere Veneto e/o da altre amministrazioni, specializzati in materia di GPP e sostenibilità ambientale, che procederà alla valutazione delle candidature pervenute sulla base dei bandi di partecipazione allegati al presente provvedimento;

5. di dare atto che la consegna dei premi avverrà in occasione di un evento da realizzarsi nel corso del 2019, correlato alle iniziative previste per l'attuazione del Green Public Procurement nel territorio regionale;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1443 del 08 ottobre 2018

PREMIO COMPRAVERDE VENETO
STAZIONI APPALTANTI
II° Edizione

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

Il **PREMIO COMPRAVERDE VENETO – STAZIONI APPALTANTI**, promosso dalla Regione del Veneto, è destinato agli enti che adottano il Codice Appalti e che si sono distinti per aver attivamente contribuito alla promozione degli acquisti verdi, convinti della forza di questo strumento come mezzo per ridurre gli impatti delle proprie attività sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Il Premio si propone di incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di Green Public Procurement (GPP) presenti sul territorio veneto e vuole essere un riconoscimento assegnato annualmente alle Stazioni Appaltanti del territorio regionale che si sono contraddistinte per aver pubblicato bandi verdi o per aver attuato attività concrete di promozione ed implementazione del Green Public Procurement.

Art. 2 – Destinatari

I destinatari del bando di concorso sono gli enti operanti sul territorio della Regione Veneto, così specificati:

- Pubbliche Amministrazioni locali,
- Enti parco ed aree protette; università, istituti di ricerca e scuole pubbliche di ogni ordine e grado; aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere; camere di commercio; consorzi di bonifica;
- Imprese pubbliche, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. t), D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Art. 3 – Categorie, sezioni e menzioni

3.1 Per il Premio CompraVerde Veneto sono previste due categorie di premiazione:

7d1de805

- Categoria A - migliore bando verde;
- Categoria B - migliore iniziativa di GPP realizzata.

3.2 Il Premio CompraVerde Veneto sarà assegnato per ciascuna delle seguenti sezioni:

- Enti locali e Parchi;
- Sanità;
- Istruzione;
- Imprese pubbliche.

Il Comitato tecnico-scientifico può prevedere anche una o più "menzioni speciali", in rapporto a specifici aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, …), premiando il bando e l'iniziativa che si contraddistinguono per essere particolarmente orientati alla riduzione di un determinato impatto ambientale.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

I criteri di ammissibilità al bando di concorso sono:

- **categoria A** (miglior bando verde): aver pubblicato e aggiudicato almeno un "bando verde" nel periodo compreso tra l'01.01.2016 e il 31.12.2018;
- **categoria B** (migliore iniziativa di GPP realizzata,): aver attuato azioni concrete di promozione, diffusione, incentivazione del Green Public Procurement nel periodo compreso tra 1'01.01.2016 e il 31.12.2018.

Ogni Stazione Appaltante potrà concorrere alla categoria A (migliore bando verde) anche con più di un bando, fino ad un massimo di 3 (tre) bandi.

Possono partecipare al Premio le stazione appaltanti vincitrici della prima edizione del Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti, purché con iniziative diverse da quelle premiate.

Non comporta l'esclusione al concorso l'avere partecipato o vinto altri analoghi concorsi.

Al Premio non potranno concorrere al Premio le imprese pubbliche partecipate, anche parzialmente, dalla Regione del Veneto.

7d1de805

Art. 5 – Modalità di partecipazione

Per partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti è necessario far pervenire, entro la data dell'

08 aprile 2019

la documentazione composta da:

- domanda di partecipazione;
- relazione descrittiva, la quale dovrà contenere i seguenti materiali:
  - con riferimento alla candidatura per la categoria A (miglior bando verde): la documentazione completa dei bandi pubblicati (bando, capitolato tecnico, disciplinare, eventuali allegati ……) con i quali si intende concorrere al Premio;
  - con riferimento alla candidatura per la categoria B (migliore iniziativa di GPP realizzata): il report sintetico dell'attività svolta (max 4 pagine /10.000 battute spazi inclusi) con i relativi documenti giustificativi (copia di atti formali dell'ente, delibere, verbali di riunioni, attestati di concorsi, bandi verdi,…).

Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito web della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi".

Se la documentazione non risulta completa la Segreteria del Premio provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato la domanda per completare la documentazione allegata all'istanza di partecipazione.

È possibile spedire la documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it oppure per posta celere alla Segreteria del Premio presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o attestazioni del corriere.

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

Se la documentazione non risulta completa la Segreteria del Premio provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato la domanda per

7d1de805

perfezionare la richiesta.

Art. 6 – Criteri di valutazione

Criteri di valutazione per la categoria A (miglior bando verde).

All'interno del bando di gara saranno valutati i seguenti elementi:

- L'introduzione di criteri ecologici:
  - nell'oggetto (greening);
  - nella selezione dei candidati (es. esclusione dei candidati che hanno avuto una sentenza passata in giudicato per reati ambientali o riferimento ai sistemi di gestione ambientale per provare la capacità tecnica del candidato);
  - nelle specifiche tecniche;
  - nell'aggiudicazione;
  - nella fase esecutiva della prestazione (es. riduzione e smaltimento dei rifiuti, minimizzazione dell'impatto del trasporto, risparmio energetico ed idrico.

Sarà dato maggior rilievo ai criteri premianti rispetto a quelli obbligatori.

Sarà considerato un valore aggiunto in fase di valutazione l'utilizzo di criteri di life cycle costing (LCC), ovvero la considerazione dei costi lungo il ciclo di vita del prodotto o servizio.

Sarà altresì valutata positivamente l'introduzione di criteri sociali oltre a quelli ambientali.

Criteri di valutazione per la categoria B (miglior iniziativa di GPP realizzata)

Saranno valutate tutte quelle iniziative ed azioni ritenute rilevanti per l'attuazione e l'introduzione sistematica del GPP all'interno dell'ente, quali a titolo di esempio:

- piani di azione per il GPP;
- impegni formali per l'attuazione degli acquisti verdi (deliberazioni, atti di indirizzo, ecc….);
- sistemi di monitoraggio del GPP;
- incontri di formazione per il proprio personale

Saranno altresì valutate tutte quelle le iniziative ed azioni per il coinvolgimento degli stakeholders (dipendenti, imprese, cittadini, altre

7d1de805

pubbliche amministrazioni) e per l'utilizzo sistematico degli acquisti verdi come strumento di sensibilizzazione al consumo sostenibile sul territorio veneto, quali ad esempio:

- tavole rotonde con i fornitori;
- incentivi per gli acquisti verdi per imprese, altre pubbliche amministrazioni, altri consumatori;
- campagne di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- scambio di esperienze e iniziative con altre amministrazioni;
- ottenimento di premi e menzioni sulla tematica del GPP

Art. 7 - Premio

Il concorso prevede complessivamente l'individuazione di 1 vincitore per ogni categoria di premiazione (cfr. Art. 3.1) e per ogni ciascuna sezione (cfr. Art. 3.2.) per un totale di 8 soggetti, oltre ad eventuali menzioni.

Il Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti prevede:

- **categoria A** - Miglior bando verde;
- **categoria B** - Miglior iniziativa di GPP realizzata.

Ad insindacabile giudizio del Comitato tecnico-scientifico, nel caso di un cospicuo numero di candidature saranno assegnate una o più menzioni speciali. Ai vincitori del Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti saranno corrisposti i seguenti premi:

- attestato di premiazione che conterrà una sintetica valutazione del comitato tecnico-scientifico;
- utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione.

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato all'interno di un'apposita manifestazione da realizzarsi nel 2019.

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori

Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata e comunicazione scritta cinque giorni lavorativi prima dell'evento di premiazione..

7d1de805

Art. 9 – Obblighi di partecipazione

Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l'obbligo di:

- accettare tutte le norme previste dal bando;
- non richiedere la restituzione del materiale inviato;
- concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale inviato, con citazione della fonte;
- in caso di riconoscimento, partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione.

Art. 10 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da 5 (cinque) componenti esperti in materia di GPP e sostenibilità ambientale di cui n. 2 (due) della Regione del Veneto, n. 1 (uno) di Arpa Veneto, n. 1 dell'Università Cà Foscari di Venezia e n. 1 (uno) di Unioncamere Veneto.

Il CTS valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori. La decisione del CTS, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.

Art. 11 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio CompraVerde Veneto

La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente regolamento e cura le comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.

I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23, 30121 Venezia: tel. 041-2795078, 041-2795213.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa che:

• Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta regionale, con

sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia;

• Responsabile del trattamento di tali dati è il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Cannaregio 23 – Venezia;

• il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – Venezia;

• la finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento della attività e funzioni connesse all'assegnazione del Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti , autorizzato dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. _____ del _____ 2018;

• i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Presidente del Comitato Guida
per l'attuazione del GPP nella Regione del Veneto
avv. Giulia Tambato

7d1de805

REGIONE DEL VENETO

PREMIO COMPRAVERDE VENETO
IMPRESE
II° Edizione

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

Il **PREMIO COMPRAVERDE VENETO – IMPRESE** è promosso dalla Regione del Veneto, con la collaborazione di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato Veneto.

Il Premio CompraVerde Veneto – Imprese, giunto alla seconda edizione, si propone di incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di processo e di prodotto in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.

Il Premio vuole essere un riconoscimento assegnato annualmente alle imprese che si sono contraddistinte per aver adottato in modo sistematico modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che si sono particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili.

Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

Possono partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Imprese:

• le imprese iscritte regolarmente ad una delle Camere di Commercio del Veneto (microimprese, piccole, medie e grandi imprese, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005);

• le imprese artigiane iscritte regolarmente all'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto da una delle Camere di Commercio del Veneto (L.R. 24.02.2015, n. 2);

• le start up innovative iscritte regolarmente nella Sezione Speciale del Registro delle imprese tenuto da una delle Camere di Commercio del Veneto e le start up costituite da non oltre cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

477d7151

Ai fini dell'ammissibilità al Premio è richiesto che le Imprese, al momento della presentazione della propria candidatura:

- abbiano sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Veneto;
- siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- non siano in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
- non abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne in sede penale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e non abbiano procedimenti penali, in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, avviati negli ultimi due anni.

Le imprese potranno partecipare per una o entrambe le categorie di concorso di cui al successivo art. 4.

Potranno partecipare al Premio le imprese vincitrici della prima edizione del Premio CompraVerde Veneto – Imprese, purché con iniziative diverse da quelle premiate.

Non comporta l'esclusione al concorso l'avere già partecipato o vinto altri concorsi analoghi.

Art. 3 – Sezioni

Possono candidarsi al Premio CompraVerde Veneto – Imprese le tipologie di destinatari indicate al precedente punto 2

Sono previste 5 (cinque) sezioni di concorso:

1. Micro e Piccole imprese;
2. Medie imprese;
3. Grandi imprese;
4. Imprese artigiane;
5. Start up e start up innovative.

Il Comitato tecnico-scientifico si riserva la facoltà di assegnare una "menzione speciale", in rapporto a specifici aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima….) o sociali (comportamenti organizzativi, formazione dei fornitori, criteri etici …) e di innovazione di processo o di prodotto, premiando

l'adozione di pratiche particolarmente meritevoli ed efficaci.

Art. 4 – Categorie

Le categorie del Premio sono le seguenti:

• Categoria 1: Migliore prodotto/servizio per lo sviluppo sostenibile

Questa categoria è riservata alle imprese che abbiano sviluppato nuovi prodotti o servizi in grado di assicurare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile.

I prodotti/servizi potranno essere di nuova concezione ovvero l'evoluzione di modelli già esistenti, in grado di promuovere metodi di produzione e stili di consumo sostenibili.

I prodotti/servizi dovranno rispondere alle esigenze dei consumatori, essere economicamente accessibili e migliorare concretamente la qualità della vita, riducendo l'uso di risorse naturali e materiali pericolosi. Inoltre dovrà essere dimostrato un basso livello di emissioni e sostanze inquinanti relativamente a tutto il ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment): materie prime utilizzate, produzione/costruzione, distribuzione, utilizzo, smaltimento e recupero.

I partecipanti a questa categoria dovranno rappresentare un "esempio guida" nello sviluppo di prodotti e/o di servizi sostenibili

• Categoria 2: Migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile

Questa categoria è riservata alle imprese che abbiano sviluppato e applicato una tecnologia che apporti un contributo concreto allo sviluppo sostenibile.

Tale tecnologia potrà riferirsi ad un processo (o una tecnica) di nuova concezione ovvero riguardare un'evoluzione di un processo (o tecnica) già esistente. In entrambi i casi la tecnologia dovrà assicurare una positiva ricaduta in termini di sostenibilità ambientale, garantendo un'ottimizzazione dell'efficienza delle risorse naturali utilizzate e riducendo l'impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto attraverso: risparmio energetico e dei materiali, passaggio dalle risorse non rinnovabili e quelle rinnovabili, non utilizzo di sostanze nocive, riduzioni di emissioni tossiche.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

Per partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Imprese è necessario far pervenire, entro la data dell'

08 APRILE 2019

la documentazione composta da:

1. domanda di partecipazione, nella quale il candidato dovrà indicare la Sezione e la Categoria per la quale intende concorrere;
2. relazione descrittiva che illustri le modalità e le prassi adottate per sviluppare prodotti/servizi (Categoria 1) o processi/tecnologie produttive (Categoria 2) improntati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale, secondo le indicazioni descritte all'art. 4 del presente bando (max. 8 pagine/20000 battute spazi inclusi); la relazione dovrà trattare, in particolare, gli elementi di valutazione descritti al successivo art. 6;
3. documentazione di supporto e/o attestazioni di diverso genere che servano alla dimostrazione delle attività/azioni/iniziative descritte nella relazione descrittiva e dei relativi risultati raggiunti (es. schede tecniche di prodotto, descrizione del modello produttivo o organizzativo, certificazioni conseguite, politiche di selezione dei fornitori, capitolati e contratti di fornitura, materiali di comunicazione per i fornitori, ecc.).

Il modello di domanda di partecipazione e la relativa modulistica sono pubblicati, unitamente al presente bando, sul sito web della Regione del Veneto www.regione.veneto.it all'interno del link "*Bandi, Avvisi e Concorsi*".

La documentazione dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica certificata acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it oppure a mezzo posta ordinaria alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o attestazione del corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Segreteria Organizzativa provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato la domanda per perfezionare la richiesta di partecipazione.

Art. 6 – Criteri di valutazione

Nella valutazione si terrà conto della sezione di concorso specifica (art. 3) e per cui l'impresa concorre. Potranno quindi essere valutati, in base alla categoria di concorso (art. 4) sia i prodotti/servizi che i processi produttivi, nonchè il modello di gestione aziendale e il sistema di selezione e qualificazione dei fornitori di beni e servizi. Saranno prese in considerazione tutte quelle azioni rilevanti per l'attuazione e l'introduzione sistematica dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella produzione di beni, nella gestione aziendale e nella selezione dei fornitori, nonché le azioni per il coinvolgimento degli stakeholder (dipendenti, fornitori, comunità locale…).

La valutazione delle candidature sarà effettuata, per ciascuna categoria, sulla base di elementi valutativi comuni riferiti ad obiettivi di carattere generale che caratterizzano il Premio ed elementi differenziati per ciascuna delle due categorie e rappresentativi delle peculiarità di ognuna di esse.

Il mancato possesso di uno o più elementi di valutazione non incide sull'ammissione al Bando ma esclusivamente sul punteggio finale del progetto presentato.

ELEMENTI VALUTATIVI COMUNI

- possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- possesso di certificazioni ambientali di sistema ad adesione volontaria (ad es: registrazione al sistema comunitario di ecogestione (EMAS); certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001);
- possesso di certificazione di responsabilità sociale (ad es: certificazione conforme alla norma SA 8000);
- possesso di certificazioni energetiche (ad es: certificazione UNI CEI ISO 50001, riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC – Energy Service Company per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- possesso della certificazione in materia di sicurezza e qualità nei luoghi di lavoro (ad es: certificazione OHSAS 18001);

Per la valutazione dei suddetti elementi valutativi, in alternativa al possesso della relativa certificazione, sarà sufficiente avere avviato l'iter per

l'ottenimento della certificazione presentando, in sede di domanda di partecipazione, la documentazione a comprova.

- azioni per l'attuazione degli acquisti sostenibili all'interno della propria organizzazione (impegni aziendali formali per l'attuazione del GPP; monitoraggio degli acquisti sostenibili; incontri formativi per il personale, ecc.);
- azioni per la qualifica, selezione e valutazione dei fornitori (introduzione di criteri di sostenibilità nei processi di qualifica e selezione; adozione di cataloghi e albo fornitori "verdi"; monitoraggio delle prestazioni di sostenibilità dei fornitori;
- azioni per il coinvolgimento, l'incentivazione e la sensibilizzazione (incontri con i fornitori, campagne di comunicazione e sensibilizzazione di clienti/utenti, incentivi agli acquisti verdi).

ELEMENTI PER LA CATEGORIA
MIGLIOR PRODOTTO/SERVIZIO

- innovazione del prodotto o del servizio in grado di assicurare un miglioramento delle performance ambientali rispetto a soluzioni alternative, garantendo nel contempo analoghe funzionalità. I prodotti/servizi dovranno rispondere alle esigenze dei consumatori riducendo l'uso di risorse naturali e materiali tossici, Verrà inoltre valutata l'effettiva riduzione del livello di emissioni e sostanze inquinanti relativamente a tutto il ciclo di vita (LCA) del prodotto/servizio: estrazione materie prime, costruzione, distribuzione, utilizzo, smaltimento e recupero, nonché l'attenzione alla filiera produttiva;
- possesso di un'etichettatura ambientale o eco-etichetta in relazione al prodotto/servizio per il quale si partecipa, secondo una delle tre tipologie previste dalla norma UNI EN ISO 14020 ;
  - marchio ecologico di Tipo I, regolamentato dalla norma UNI EN ISO 14024;
  - marchio ecologico di Tipo II, regolamentato dalla norma UNI EN ISO 14021;
  - marchio ecologico di Tipo III, regolamentato dalla norma UNI EN ISO 14025.

ELEMENTI PER LA CATEGORIA
MIGLIOR PROCESSO/TECNOLOGIA

- innovazione del processo e/o tecnologia adottata in grado di assicurare un miglioramento delle performance ambientali rispetto a soluzioni alternative, garantendo nel contempo analoghe funzionalità. Il processo e/o tecnologia sarà valutata sulla base della effettiva ricaduta in termini di sostenibilità ambientale, vale a dire attraverso la valutazione della efficienza delle risorse naturali utilizzate, la riduzione dell'impatto ambientale (risparmio energetico e dei materiali, passaggio dalle risorse non rinnovabili a quelle rinnovabili, non utilizzo di sostanze nocive, riduzione di rifiuti, riduzione di emissioni inquinanti);
- utilizzo sistematico di indicatori di eco-efficienza, attraverso una regolare azione di monitoraggio e reporting, dai quali sia concretamente dimostrabile e riscontrabile il miglioramento delle performance ambientali.

.

Art. 7 – Premi

Il concorso prevede complessivamente l'individuazione di un vincitore per ogni sezione (cfr. Art. 3) e per ogni categoria (cfr. Art. 4) , per un totale di 10 (dieci) soggetti premiati.

Potranno altresì essere assegnate delle eventuali menzioni e riconoscimenti speciali per progetti che si siano particolarmente distinti per originalità e coerenza con gli obiettivi del bando.

I vincitori saranno designati dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui al successivo art. 10.

Ai vincitori del "CompraVerde Veneto – Imprese" saranno corrisposti i seguenti premi:

- attestato di premiazione (o di menzione) che conterrà una sintetica valutazione del Comitato Tecnico Scientifico;
- utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione;
- possibilità di realizzare dei brevi video promozionali di presentazione dell'impresa e del progetto presentato, della durata massima di sessanta

secondi, che potranno essere inseriti in un video celebrativo dell'evento;
- diffusione e promozione del video attraverso i canali comunicativi/informativi della Regione del Veneto;
- promozione del video presso le Associazioni di categoria che hanno collaborato alla seconda edizione del Premio CompraVerde Veneto Imprese;
- possibilità di partecipazione agli eventi organizzati dalla Regione del Veneto o da enti ad essa collegati (stand all'interno di fiere, presentazioni o spazi promozionali in eventi pubblici…), nei due anni successivi alla data di premiazione;
- possibilità di riconoscere un punteggio aggiuntivo nei bandi emessi dalle stazioni appaltanti operanti nella Regione del Veneto o da enti ad essa collegati, nei due anni successivi alla data di premiazione.

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato all'interno di un'apposita manifestazione da realizzarsi nel mese di giugno 2019.

L'elenco delle Imprese premiate e menzionate sarà pubblicato sul sito web della Regione del Veneto, all'interno della pagina dedicata al GPP ed agli Acquisti Verdi.. Al fine di valorizzare la partecipazione al Premio, le Imprese si impegnano formalmente ad inviare, su richiesta della Regione del Veneto, il proprio logo aziendale in alta definizione ed a consentire l'eventuale utilizzo dello stesso a titolo gratuito su tutti i mezzi e i materiali di comunicazione e promozione relativi al Premio (web, stampa, ecc..)

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori

Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata e comunicazione scritta mediante mail che sarà inviata al Referente del Premio indicato da ciascuna Impresa concorrente in sede di domanda di partecipazione almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento di premiazione.

Art. 9 – Obblighi di partecipazione

Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l'obbligo di:

- accettare tutte le norme previste dal bando;
- non richiedere la restituzione del materiale inviato;
- concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale inviato, con citazione della fonte;
- in caso di riconoscimento, partecipare alla cerimonia di premiazione.

Art. 10 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da n. 7 (sette) componenti esperti in materia, di cui n. 2 (due) della Regione del Veneto, n. 1 (uno) di Arpa Veneto, n.1 (uno) di Unioncamere Veneto, n. 1 (uno) di Confindustria Veneto, n. 1 di CNA Veneto e n. 1(uno) di Confartigianato Veneto.

Il Comitato Tecnico-Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori sulla base dei criteri indicati all'art. 6. La decisione del Comitato Tecnico Scientifico, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.

Art. 11 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio

La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.

I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio 23, 30121 Venezia, tel. 041/2795078, 041/2795213, mail: helpdeskgpp@regione.veneto.it.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa che:

• Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia;

• Responsabile del trattamento di tali dati è il direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Cannaregio 23 – Venezia;

• il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – Venezia;

• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento della attività e funzioni connesse all'assegnazione del Premio CompraVerde Veneto – Imprese, autorizzato dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. _____ del _____ 2018;

• i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici .

Il Presidente del Comitato Guida
per l'attuazione del GPP nella Regione del Veneto
avv. Giulia Tambato

(Codice interno: 379484)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1444 del 08 ottobre 2018

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 26.09.2018 prot. 389952, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2018, di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni n. 149/CSR del 01.08.2018, per complessivi € 100.338.772,00;
- nota 26.09.2018 prot. 390302, della Direzione Ambiente, riguardante la restituzione di contributi assegnati nell'ambito degli interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per complessivi € 34.961,31;
- nota 28.09.2018 prot. 394176, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari, per € 694,64;
- nota 28.09.2018 prot. 394370, della Direzione Servizi Sociali riguardante l'assegnazione statale della quota a saldo del Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui all'Intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 07.10.2010, per € 1.362.148,08;
- nota 28.09.2018 prot. 394380, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento del "Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. 4" di cui al Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto del 22.12.2014, quota a saldo, per € 40.000,00;
- nota 28.09.2018 prot. 394376, della SDP Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali, riguardante la restituzione da parte dei Comuni di risorse assegnate per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi l'08.07.2015 nella provincia di Venezia, di cui ai Decreti n. 34 del 31.05.2018 e n. 87 del 16.08.2018, per € 250.000,00, quale integrazione rispetto a quanto previsto nel bilancio di Previsione 2018-2020;
- nota 28.09.2018 prot. 394890, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui al DPCM del 02.08.2018, per € 174.267,00;
- nota 01.10.2018 prot. 396953, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.05.2018, per € 1.326.600,00;

- nota 21.09.2018 prot. 383192, della Direzione ICT e Agenda Digitale, riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - progetto *"VELA - veloce, leggero, agile: smart working per la Pubblica Amministrazione"*, per € 21.517,60 per gli esercizi 2018 e 2019;
- nota 19.09.2018 prot. 380832, dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il progetto *"ERASMUS+ CSR spread IN secondary school Class"*, per € 6.618,00 per l'anno 2018 e per € 9.927,00 per l'anno 2019;
- nota 19.09.2018 prot. 379226, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il *progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators"*, per € 246.867,20 per l'anno 2018 e per € 61.716,80 per l'anno 2020.

Nella precedente variazione di bilancio (BIL061) approvata con DGR 1280 del 10.09.2018 per mero errore materiale non risulta inserita nel testo del provvedimento in oggetto la seguente richiesta di variazione:

nota 21.08.2018 prot. 342555, della UO Flussi Migratori, riguardante l'assegnazione di risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - progetto "IMPACT VENETO - Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio" per € 1.698.200,00 (di cui € 849.100,00 a valere sul FAMI e € 849.100,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 485.200,00 (di cui € 242.600,00 a valere sul FAMI e € 242.600,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 242.600,00 (di cui € 121.300,00 a valere sul FAMI e € 121.300,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020; mentre sono stati correttamente riportati i suddetti valori negli allegati di cui alla citata DGR 1280/2018 e se ne conferma il contenuto.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E** e **F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+103.270.617,32	+103.270.617,32	+31.444,60	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+246.867,20	+246.867,20	+0,00	+61.716,80
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+103.517.484,52**	**+103.517.484,52**	**+31.444,60**	**+61.716,80**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+284.961,31	+284.961,31	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+284.961,31**	**+284.961,31**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+103.802.445,83**	**+103.802.445,83**	**+31.444,60**	**+61.716,80**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+103.802.445,83**	**+103.802.445,83**	**+31.444,60**	**+61.716,80**

aec35351

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0108 PROGRAMMA 08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	***STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI***	**+21.517,60**	**+21.517,60**	**+21.517,60**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**+21.517,60**	**+21.517,60**	**+21.517,60**	**+0,00**
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO*				
0402 PROGRAMMA 02	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA***	**+6.618,00**	**+6.618,00**	**+9.927,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 04	***ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO***	**+6.618,00**	**+6.618,00**	**+9.927,00**	**+0,00**
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*				
0502 PROGRAMMA 02	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+174.267,00	+174.267,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE***	**+174.267,00**	**+174.267,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 05	***TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI***	**+174.267,00**	**+174.267,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*				
0602 PROGRAMMA 02	**GIOVANI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.362.148,08	+1.362.148,08	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***GIOVANI***	**+1.362.148,08**	**+1.362.148,08**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 06	***POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO***	**+1.362.148,08**	**+1.362.148,08**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				

ALLEGATO B **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
0902 PROGRAMMA 02	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	**+34.961,31**	**+34.961,31**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+34.961,31**	**+34.961,31**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+694,64	+694,64	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	**+694,64**	**+694,64**	**+0,00**	**+0,00**
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**+250.000,00**	**+250.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***SOCCORSO CIVILE***	**+250.694,64**	**+250.694,64**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1201 PROGRAMMA 01	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO***	**+40.000,00**	**+40.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
1204 PROGRAMMA 04	**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.573.467,20	+1.573.467,20	+0,00	+61.716,80
TOTALE PROGRAMMA 04	***INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE***	**+1.573.467,20**	**+1.573.467,20**	**+0,00**	**+61.716,80**
TOTALE MISSIONE 12	***DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA***	**+1.613.467,20**	**+1.613.467,20**	**+0,00**	**+61.716,80**
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*				
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+100.338.772,00	+100.338.772,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**+100.338.772,00**	**+100.338.772,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***TUTELA DELLA SALUTE***	**+100.338.772,00**	**+100.338.772,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+103.802.445,83**	**+103.802.445,83**	**+31.444,60**	**+61.716,80**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+103.802.445,83**	**+103.802.445,83**	**+31.444,60**	**+61.716,80**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+103.270.617,32**	***+68.830,24***	**+31.444,60**	***+31.444,60***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+103.242.481,72	*+40.694,64*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+28.135,60	*+28.135,60*	+31.444,60	*+31.444,60*	+0,00	*+0,00*
2010500	**TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**+246.867,20**	***+246.867,20***	**+0,00**	***+0,00***	**+61.716,80**	***+61.716,80***
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+246.867,20	*+246.867,20*	+0,00	*+0,00*	+61.716,80	*+61.716,80*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+103.517.484,52**	***+315.697,44***	**+31.444,60**	***+31.444,60***	**+61.716,80**	***+61.716,80***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4050000	**TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**+284.961,31**	***+284.961,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	+284.961,31	*+284.961,31*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**+284.961,31**	***+284.961,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+103.802.445,83**	***+600.658,75***	**+31.444,60**	***+31.444,60***	**+61.716,80**	***+61.716,80***

29429ac4

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+21.517,60	*+21.517,60*	+21.517,60	*+21.517,60*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+21.517,60**	***+21.517,60***	**+21.517,60**	***+21.517,60***	**+0,00**	***+0,00***
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+21.517,60**	***+21.517,60***	**+21.517,60**	***+21.517,60***	**+0,00**	***+0,00***
01	***TOTALE MISSIONE 01***	**+21.517,60**	***+21.517,60***	**+21.517,60**	***+21.517,60***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.618,00	*+6.618,00*	+9.927,00	*+9.927,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+6.618,00**	***+6.618,00***	**+9.927,00**	***+9.927,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+6.618,00**	***+6.618,00***	**+9.927,00**	***+9.927,00***	**+0,00**	***+0,00***
04	***TOTALE MISSIONE 04***	**+6.618,00**	***+6.618,00***	**+9.927,00**	***+9.927,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+174.267,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+174.267,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+174.267,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	***TOTALE MISSIONE 05***	**+174.267,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 02 - GIOVANI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.362.148,08	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.362.148,08**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+1.362.148,08**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
06	***TOTALE MISSIONE 06***	**+1.362.148,08**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+34.961,31	*+34.961,31*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+34.961,31**	***+34.961,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+34.961,31**	***+34.961,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	***TOTALE MISSIONE 09***	**+34.961,31**	***+34.961,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+694,64	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+694,64**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+694,64**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+250.000,00	*+250.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+250.000,00**	***+250.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+250.000,00**	***+250.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
11	***TOTALE MISSIONE 11***	**+250.694,64**	***+250.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

	MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+40.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+40.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+40.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+23.968,69	*+23.968,69*	+0,00	*+0,00*	+5.992,17	*+5.992,17*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.549.498,51	*+222.898,51*	+0,00	*+0,00*	+55.724,63	*+55.724,63*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.573.467,20**	***+246.867,20***	**+0,00**	***+0,00***	**+61.716,80**	***+61.716,80***
04	**TOTALE PROGRAMMA 04**	**+1.573.467,20**	***+246.867,20***	**+0,00**	***+0,00***	**+61.716,80**	***+61.716,80***
12	***TOTALE MISSIONE 12***	**+1.613.467,20**	***+246.867,20***	**+0,00**	***+0,00***	**+61.716,80**	***+61.716,80***

ALLEGATO D **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+100.338.772,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+100.338.772,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+100.338.772,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
13	*TOTALE MISSIONE 13*	**+100.338.772,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+103.802.445,83**	***+559.964,11***	**+31.444,60**	***+31.444,60***	**+61.716,80**	***+61.716,80***

ddc8efca

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
	FONDO DI CASSA					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+103.270.617,32		
		previsione di cassa		+103.270.617,32		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+246.867,20		
		previsione di cassa		+246.867,20		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+103.517.484,52**		
		previsione di cassa		**+103.517.484,52**		
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+284.961,31		
		previsione di cassa		+284.961,31		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+284.961,31**		
		previsione di cassa		**+284.961,31**		

c6a0a0a0

ALLEGATO E **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+103.802.445,83**		
		previsione di cassa		**+103.802.445,83**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+103.802.445,83**		
		previsione di cassa		**+103.802.445,83**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

c6a0a0a0

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*					
0108 PROGRAMMA 08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+21.517,60		
		previsione di cassa		+21.517,60		
TOTALE PROGRAMMA 08	***STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+21.517,60**		
		previsione di cassa		**+21.517,60**		
TOTALE MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+21.517,60**		
		previsione di cassa		**+21.517,60**		
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO*					
0402 PROGRAMMA 02	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.618,00		
		previsione di cassa		+6.618,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	***ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.618,00**		
		previsione di cassa		**+6.618,00**		

4d49d33b

ALLEGATO F **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.618,00**		
		previsione di cassa		**+6.618,00**		
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*					
0502 PROGRAMMA 02	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+174.267,00		
		previsione di cassa		+174.267,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	***ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+174.267,00**		
		previsione di cassa		**+174.267,00**		
TOTALE MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+174.267,00**		
		previsione di cassa		**+174.267,00**		
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*					
0602 PROGRAMMA 02	**GIOVANI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.362.148,08		
		previsione di cassa		+1.362.148,08		
TOTALE PROGRAMMA 02	***GIOVANI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.362.148,08**		
		previsione di cassa		**+1.362.148,08**		
TOTALE MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.362.148,08**		
		previsione di cassa		**+1.362.148,08**		
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					

ALLEGATO F **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0902 PROGRAMMA 02	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**					
TITOLO 2		residui presunti				
		previsione di competenza		+34.961,31		
		previsione di cassa		+34.961,31		
TOTALE PROGRAMMA 02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+34.961,31**		
		previsione di cassa		**+34.961,31**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+34.961,31**		
		previsione di cassa		**+34.961,31**		
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+694,64		
		previsione di cassa		+694,64		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+694,64**		
		previsione di cassa		**+694,64**		
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+250.000,00		
		previsione di cassa		+250.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+250.000,00**		
		previsione di cassa		**+250.000,00**		
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+250.694,64**		
		previsione di cassa		**+250.694,64**		
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*					

ALLEGATO F **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1201 PROGRAMMA 01	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+40.000,00		
		previsione di cassa		+40.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+40.000,00**		
		previsione di cassa		**+40.000,00**		
1204 PROGRAMMA 04	**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.573.467,20		
		previsione di cassa		+1.573.467,20		
TOTALE PROGRAMMA 04	***INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.573.467,20**		
		previsione di cassa		**+1.573.467,20**		
TOTALE MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.613.467,20**		
		previsione di cassa		**+1.613.467,20**		
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*					
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+100.338.772,00		
		previsione di cassa		+100.338.772,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+100.338.772,00**		
		previsione di cassa		**+100.338.772,00**		
TOTALE MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+100.338.772,00**		
		previsione di cassa		**+100.338.772,00**		

ALLEGATO F **DGR nr. 1444 del 08 ottobre 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		+103.802.445,83		
		previsione di cassa		+103.802.445,83		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti				
		previsione di competenza		+103.802.445,83		
		previsione di cassa		+103.802.445,83		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 379485)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1445 del 08 ottobre 2018

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL076)

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:

. nota 28.09.2018 prot. 393913, della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 22.000,00 del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità" Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali";
. nota 02.10.2018 prot. 397923, della SDP Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 50.000,00 del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione";

Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1445 del 08 ottobre 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+50.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-50.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-22.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+22.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	*TOTALE MISSIONE 10*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,0***

ALLEGATO A **DGR nr. 1445 del 08 ottobre 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*

(Codice interno: 379486)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1446 del 08 ottobre 2018

Autorizzazione a resistere avanti la Suprema Corte di Cassazione, nel ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, n. 961/2017 pubblicata il 20.2.2018.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 379487)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1447 del 08 ottobre 2018

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 379488)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1448 del 08 ottobre 2018

N. 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 379541)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1449 del 08 ottobre 2018

Art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i.: istituzione dispensario farmaceutico in Comune di San Nazario (VI).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con la presente deliberazione si intende istituire, essendo resasi vacante a far data dal 1.8.2018 la sede farmaceutica unica esistente nel Comune di San Nazario (VI) a seguito della scelta del relativo titolare riferita al concorso straordinario ex art. 11, DL n.1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i., e nelle more dell'assegnazione e successiva apertura di detta farmacia che verrà resa disponibile per il privato esercizio, ai sensi della medesima norma, nel primo interpello utile, un dispensario farmaceutico quale presidio provvisorio atto ad assicurare comunque un servizio alla popolazione che diversamente ne rimarrebbe priva.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, art. 14 attribuisce competenza alla Giunta regionale in ordine alla costituzione di dispensari farmaceutici. Il medesimo articolo 14, L.R 78/1980 stabilisce, altresì, che la Giunta regionale adotti i relativi provvedimenti sentiti i comuni, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

I commi 3 e 4 dell'art. 1, legge 8 marzo 1968, n. 221 come sostituiti dal comma 1 dell'art. 6, legge 8 novembre 1991, n. 362, consentono l'istituzione di un dispensario farmaceutico in quei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 1, lett. b) della medesima L.n. 221/1968, ove non risulti ancora aperta la farmacia prevista nella pianta organica.

Detta disposizione di legge stabilisce altresì che la gestione del dispensario venga affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia pubblica o privata della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina ovvero al comune in caso di rinuncia da parte dei titolari di farmacia; stabilisce altresì che i dispensari farmaceutici siano dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati.

Rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i. la situazione ad oggi presente nel Comune di San Nazario (VI), la cui unica sede farmaceutica si è resa vacante a far data dal 1.8.2018 per rinuncia del titolare - *giusta* deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 del 25.07.2018, n. 876. Quest'ultimo, infatti, ha partecipato in forma associata al concorso straordinario per sedi farmaceutiche ex art. 11, comma 3, DL n.1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. bandito dalla Regione del Veneto con DGR n. 2199/2012 e risulta assegnatario di altra sede farmaceutica. Il Comune di San Nazario con delibera di Giunta comunale n. 21 del 29.8.2018, nel dare già conto dei pareri favorevoli espressi al riguardo sia dalla competente Azienda ULSS n. 7 che dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di Vicenza, chiede espressamente l'istituzione di un dispensario farmaceutico in modo da assicurare continuità all'erogazione del servizio farmaceutico, diversamente assente, nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, si propone, ricorrendone i presupposti di legge, di istituire, ai sensi dell'art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i., nelle more dell'apertura della farmacia che verrà resa disponibile per lo scorrimento della graduatoria ai sensi del citato bando di concorso, un dispensario farmaceutico nel Comune di San Nazario.

L'apertura della farmacia di cui trattasi, all'esito delle procedure concorsuali sopra richiamate, comporterà la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico per il venire meno dei presupposti di legge che ne hanno legittimato l'istituzione.

Si propone da ultimo di demandare all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", territorialmente competente, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento utile all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "*Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*" con particolare riferimento all'art. 1 come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 6;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "*Norme concernenti il servizio farmaceutico*" con particolare riferimento all'art. 1 come novellato dall'art. 11, comma 1 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012;

VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 "*Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica*", con particolare riferimento all'art. 14;

VISTO l'art. 11 " *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto;

VISTA la nota del Comune di San Nazario prot. 2745 del 12.9.2018 di trasmissione della DGC n. 21/2018 e dei pareri di Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza ;

delibera

1. di istituire ai sensi dell'art.1, comma 3, L. n. 221/1968 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, un dispensario farmaceutico nel Comune di San Nazario (VI) nelle more dell'apertura della farmacia che verrà resa disponibile per lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso straordinario -*giusta* DGR n. 2199/2012-;

2. di demandare all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" il conferimento della gestione del dispensario farmaceutico di propria competenza;

3. di dare atto che l'apertura della sede farmaceutica indicata al punto 1 determina la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico istituito con il presente provvedimento;

4. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico - Protesica-Dispositivi medici, dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 379543)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1452 del 08 ottobre 2018

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione Regionale del Veneto", con sede a Cittadella (PD), in Via Beltramina Sud n.25, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2018-2021.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede alla conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell'Associazione in oggetto indicata. Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al precitato Albo Regionale, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora siano intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla Circolare regionale di cui sopra.

Con deliberazione n.1412 del 06 settembre 1994 veniva iscritta al sopraccitato Albo Regionale (e successivamente riconfermata ogni tre anni), l'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione Regionale del Veneto", che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale dell'Associazione in parola, (v. DGR. n.1737 del 01 dicembre 2015), il Coordinatore Regionale della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021, pervenuta in data 11 settembre 2018 (ns. prot. n.367563). Tale documentazione è presente agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Va precisato, inoltre, che la suddetta Sezione Regionale del Veneto coordina e rappresenta le seguenti Sezioni: "Alta Padovana", "Bassano del Grappa", "Legnago e Bassa Veronese", "Padova", "Rovigo", "Venezia" e "Verona".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la Delibera n.4212 del 06 settembre 1994 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio

2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria",

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma per il triennio 2018-2021 dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione Regionale del Veneto", con sede a Cittadella (PD) in Via Beltramina Sud n.25;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379544)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1453 del 08 ottobre 2018

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2018-2021, dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus", con sede a Venezia, Cannaregio 482/B, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede alla conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell'Associazione in oggetto indicata. Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al precitato Albo Regionale, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora siano intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla Circolare regionale di cui sopra.

Con deliberazione n.4212 del 06 settembre 1994 veniva iscritta al sopraccitato Albo Regionale (e successivamente riconfermata ogni tre anni), l'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus", che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale dell'Associazione in parola, (v. DGR. n.1391 del 15 ottobre 2015), la Legale Rappresentante della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021, pervenuta in data 21 settembre 2018 agli uffici regionali, ed acquisita con numero di protocollo 385426. Tale documentazione è presente agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la Delibera n.4212 del 06 settembre 1994 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria",

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma, per il triennio 2018-2021, dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, dell'Associazione denominata "Dingo-Associazione per la protezione degli animali randagi Onlus", ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379545)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1454 del 08 ottobre 2018

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2018-2021, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali - Sezione di Vicenza", con sede a Vicenza, Via Mantovani n.41, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede alla conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell'Associazione in oggetto indicata. Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al precitato Albo Regionale, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora siano intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla Circolare regionale di cui sopra.

Con deliberazione n.4212 del 06 settembre 1994 veniva iscritta al sopraccitato Albo Regionale (e successivamente riconfermata ogni tre anni), l'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Vicenza", che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale dell'Associazione in parola, (v. DGR. n.1392 del 15 ottobre 2015), la Legale Rappresentante della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021, pervenuta in data 28 settembre 2018 agli uffici regionali, ed acquisita con numero di protocollo 394415. Da tale documentazione, inoltre, si evince la variazione di indirizzo dell'Associazione -Sezione Provinciale di Vicenza- che passa da "Str.lla Retrone n.11" a "Via Mantovani n.41". Tutta la corrispondenza è presente agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la Delibera n.4212 del 06 settembre 1994 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria",

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma, per il triennio 2018-2021, dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali - Sezione di Vicenza", con sede a Vicenza, Via Mantovani n.41, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

(Codice interno: 379546)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1455 del 08 ottobre 2018

Approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate: Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale - D.lgs n. 502/1992 art. 8 quinquies e l.r. n. 22/02 art. 17 comma 3.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce uno schema tipo di accordo contrattuale per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell'ambito dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Socio-Sanitario della Regione del Veneto-PSSR, approvato con legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012, definisce lo sviluppo dell'assistenza intermedia un obiettivo strategico regionale, da realizzarsi per il tramite di due specifiche unità di offerta: l'Ospedale di Comunità-ODC e l'Unità Riabilitativa Territoriale-URT.

La cornice normativa nella quale si è esplicata l'azione della Regione del Veneto per dare attuazione alle disposizioni in materia di assistenza intermedia contenute nel PSSR è definita dalla legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

In ossequio alla suddetta disciplina la Giunta Regionale ha definito con DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, con DGR n. 2108 del 10 novembre 2014 e con DGR n. 433 del 6 aprile 2017 - per quanto attiene alla specificazione del requisito ODC.1.11. "deve essere garantita l'assistenza medica" - i requisiti minimi e di qualità necessari per conseguire l'autorizzazione all'esercizio e alla realizzazione. Successivamente, con DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014, con il fine di concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, ha definito gli "ulteriori requisiti tecnici di qualificazione" necessari, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, al conseguimento dell'accreditamento istituzionale.

Normata la parte "autorizzativa" si rende necessario definire, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 lo schema tipo di accordo contrattuale necessario alla regolamentazione dei rapporti tra l'ente pubblico e i soggetti accreditati.

L'accreditamento delle strutture sanitarie attribuisce ai soggetti accreditati la qualifica istituzionale di gestori del servizio pubblico, ma non consente l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario regionale se non previa conclusione di appositi accordi. L'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, in materia, precisa che "*l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazione sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente*".

Il richiamo effettuato dall'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 al livello di spesa annualmente definito, rappresenta evidenza dell'obbligo disposto in capo all'amministrazione regionale di contemperare le proprie scelte in materia di apprestamento dei servizi sanitari con le effettive disponibilità finanziarie. Al fine di garantire il tendenziale obbligatorio mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in sede di programmazione sanitaria, è dunque necessario intervenire al fine di garantire da una parte l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dall'altra l'efficientamento nell'uso delle risorse pubbliche.

Nel caso di specie, considerato che la prestazione coincide con la singola giornata di degenza, la quantità massima di prestazioni potenzialmente erogabili nella singola struttura di ricovero intermedio è data dal numero massimo di giornate di degenza a disposizione degli utenti nell'ambito dei posti letto accreditati con delibera di Giunta Regionale. La remunerazione delle prestazioni a carico dell'Azienda Ulss è stabilita applicando alle giornate di degenza una tariffa di importo non superiore al valore stabilito con DGR n. 433 del 6 aprile 2017, entro il limite massimo delle risorse individuate dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale.

Per quanto rappresentato nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della l.r. n. 22 del 16 agosto 2002 che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., si propone di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento, precisando che in ordine ai contenuti del suddetto accordo contrattuale sono stati sentiti, il giorno 12 luglio 2018, i soggetti gestori di ODC e URT.

L'**Allegato A** disciplina i rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell'ambito dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale, ed esplica la sua efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. n. 22 del 16 agosto 2002 competente alla stipula degli accordi contrattuali è il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

Spetta all'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, nella figura del Direttore di Distretto o suo delegato il compito di effettuare l'attività di verifica sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio personale.

Si riportano, infine, delle disposizioni tese al governo della fase di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, e di governo delle criticità connesse alla conclusione dei futuri procedimenti di rinnovo di accreditamento istituzionale, nei termini di seguito esposti:

- gli accordi contrattuali già sottoscritti ed in vigore a seguito del conseguimento dell'accreditamento istituzionale di ODC e URT, vanno ricondotti ai contenti dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- per quanto attiene alle strutture con accordo contrattuale in essere ed iter di rinnovo di accreditamento istituzionale avviato - con oneri di accreditamento versati - ma non concluso per cause non imputabili alla struttura medesima, si dispone la prosecuzione dell'attività erogata per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio nelle more della conclusione del procedimento avviato, nel rispetto della rispondenza alla programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziario del SSR.

Per fini di monitoraggio le Aziende Ulss dovranno inviare alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, copia degli accordi contrattuali sottoscritti secondo le disposizioni contenute nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

In coerenza con le clausole pattizie di cui al "*Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3 aprile 2012 e ss.mm.ii. e successivi aggiornamenti, le Aziende ULSS dovranno acquisire idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 537 del 3 aprile 2012;

VISTA la DGR n. 2108 del 10 novembre 2014;

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 433 del 6 aprile 2017;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio - Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale - di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto accreditato e dal direttore generale dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale;
3. di stabilire che la data di entrata in vigore dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, coincide con la data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di stabilire che gli accordi contrattuali in vigore fra le Aziende Ulss e i soggetti accreditati per le funzioni di Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, dovranno essere ricondotti ai contenuti dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di stabilire per le strutture con accordo contrattuale vigente, sottoscritto ai sensi dell'odierno provvedimento, con iter di rinnovo di accreditamento avviato - e oneri di accreditamento versati - non concluso per cause non imputabili alla struttura medesima, la prosecuzione dell'attività erogata per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio nelle more della conclusione del procedimento avviato, nel rispetto della rispondenza al fabbisogno e dei vincoli economico-finanziario del SSR;
6. di stabilire che, per fini di monitoraggio, le Aziende Ulss dovranno inviare alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, copia degli accordi contrattuali sottoscritti secondo le disposizioni contenute nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.
7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA all'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1455 del 08 ottobre 2018

Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell'ambito dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale

tra

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria _____ (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a _____ via_____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. _____ c.f._____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto pubblico - privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via_____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, c.f._____ il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- L'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. del 16 agosto 2002 n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- La Giunta Regionale con deliberazione n. ….. del ……., attuativa di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 della l.r. 16 agosto 2002 n. 22, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea ed uniforme applicazione della norma richiamata;
- Ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16 agosto 2002 n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione del Veneto ed in altre Regioni affetti da patologie croniche sono definite mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente (DM n. 70/2015, DGR n. 2718/2012 e ss.mm.ii.) ed erogate sulla base di apposite graduatorie laddove previste secondo criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare, e ove prevista, la compartecipazione;

- la quantità massima di prestazioni potenzialmente erogabili nella struttura di ricovero intermedio considerata è data dal numero massimo di giornate di degenza a disposizione degli utenti nell'ambito dei posti letto accreditati con delibera di Giunta Regionale. La remunerazione delle singole prestazioni a carico dell'Azienda ULSS è stabilita applicando alle giornate di degenza una tariffa di importo non superiore al valore stabilito con DGR n. 433 del 6 aprile 2017. La remunerazione annua complessiva delle prestazioni non può eccedere il limite massimo delle risorse individuate dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto del vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza e l'equità nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali di assistenza territoriale**;**

il Soggetto accreditato _____

- è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la Struttura intermedia:
  - Ospedale di Comunità-ODC con sede in _____
  - Unità Riabilitativa Territoriale -URT con sede in _____

  in virtù del provvedimento rilasciato da _____con provvedimento n. _____ del _____ per n. ___ posti letto
- e dell'accreditamento istituzionale rilasciato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ per n. _____ di posti letto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nella struttura di ricovero intermedio accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie di ricovero intermedio - quindi temporanee - ricomprese nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza territoriale nonché degli eventuali livelli integrativi regionali. In queste strutture vengono garantite la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e la misurazione dei processi e degli esiti, secondo i contenuti di cui alla DGR n. 2718/12, DGR n. 2683/14 e DGR n. 433/17.

Le cure vengono erogate nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle citate normative regionali, nell'ambito del numero di posti letto accreditati e nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività - inclusi anche quelli emanati da ANAC - compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale;

- comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo: il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

Si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- tariffe per il ricovero secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale, da ultimo la DGR 433/2017;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- utilizzo dei ricettari o della procedura Dema limitatamente alle prestazioni da prescrivere ai pazienti durante il ricovero in struttura;
- accoglimento e congedi dei pazienti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- compartecipazione alla spesa per le prestazioni da parte del cittadino nelle ipotesi previste dalla DGR n. 433/17 e ss.mm.ii.;
- completa integrazione con le strutture sanitarie e socio-sanitarie del Distretto (es. ADI) e la Centrale Operativa Territoriale - COT dell'Azienda ULSS per quanto riguarda la transizioni dei pazienti e il loro percorso pre e post ricovero;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile con presentazione di copia della polizza;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale della documentazione clinica, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Il soggetto accreditato deve, inoltre:

a. assicurare i livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscono i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
b. erogare l'assistenza sanitaria per conto e con oneri a carico del SSR prioritariamente - ma non esclusivamente - ai cittadini residenti nell'azienda ULSS, nel limiti dei posti letto accreditati con DGR n. _____ del _____.
c. erogare assistenza sanitaria per conto e con oneri a carico del SSR, anche a residenti di altre Aziende sanitarie.

Articolo 3 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla vigente normativa statale e regionale (DGR n. 2718/12 DGR n. DGR n. 2683/14 DGR n. 2108/14 DGR n. 433/17 e ss.mm.ii.) Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/202 e ss.mm.ii. e dai provvedimenti attutativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 4 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS, nella figura del Direttore di Distretto o suo delegato, effettua le attività di verifica sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio personale incaricato ad effettuare i controlli.
L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 5 – Assistenza medica, Responsabile Clinico e Direzione Sanitaria
L'assistenza medica ai pazienti ricoverati è a carico del soggetto accreditato e va erogata da medici coordinati e organizzati dalla Direzione Sanitaria della struttura che eroga anche l'assistenza diretta ed indiretta ai pazienti.
La presenza medica in struttura deve essere garantita per un totale di almeno un'ora alla settimana per paziente, garantendo ammissioni e dimissioni nei 7 giorni della settimana (compresi il sabato e la domenica) con accordi appositi tra professionisti e Azienda ULSS.
Considerato che il soggetto è stato autorizzato per _____ posti letto e accreditato per _____ posti letto, l'assistenza medica richiesta complessivamente nella fascia oraria 8-20 nell'arco della settimana è di ____ ore (minimo ore = n. posti letto accreditati)
La presenza medica giornaliera richiesta del medico tra le 8 e le 20 sarà così articolata:

- ☐ lunedì al venerdì per _____ore
- ☐ lunedì al sabato per _____ore
- ☐ lunedì alla domenica per _____ore

Il responsabile clinico della struttura deve assicurare un monitoraggio clinico quotidiano che deve essere erogato anche il sabato e la domenica attraverso procedure codificate di passaggio di consegne cliniche e di accessibilità alla documentazione clinica da parte delle figure medico-sanitarie che dovessero alternarsi negli orari notturni, festivi e prefestivi.

- Gli accessi del medico vanno documentati nella cartella clinica, e il piano assistenziale personalizzato va stilato in sinergia con l'infermiere case-manager e gli altri professionisti del team assistenziale, incluso il fisiatra che contribuisce, nel caso, ad associare un piano riabilitativo individuale al piano assistenziale.
- Il piano va verificato attraverso meeting periodici tra tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza ed aggiornato o modificato in base alle condizioni cliniche e alla traiettoria funzionale del paziente.
- Nelle ore in cui il medico responsabile dei pazienti non è presente, la struttura deve garantire o la presenza di altro personale medico o la reperibilità telefonica (o con altri supporti di tele assistenza o di telemedicina) e l'eventuale intervento in loco quanto prima e non oltre i 45 minuti attraverso un sistema di pronta reperibilità.
- Il responsabile clinico della struttura è garante della raccolta delle informazioni sanitarie per assolvere al debito informativo (secondo il tracciato record definito con la DGR n. 2683/2014).
- La cartella e i dati clinici sanitari vengono custoditi dalla struttura nel rispetto della normativa vigente e devono essere consultabili e riproducibili su richiesta di chi ne ha diritto.

La direzione sanitaria, che può essere svolta anche dal responsabile clinico della struttura, è responsabile della gestione dei farmaci, dei dispositivi medici, della documentazione clinica (cartelle) e della documentazione professionale (linee guida, carta dei servizi) della gestione del rischio clinico, della qualità dell'applicazione della normativa regionale e delle misure igienico sanitarie, da applicare secondo la

normativa vigente nell'esercizio di quest'attività sanitaria, e per questa direzione viene indicata la figura del dr _____ quale Direttore Sanitario della Struttura.

Articolo 6 – Assistenza medica e raccordo con ospedale di riferimento

La struttura, ai sensi della DGR n. 433 del 6 aprile 2017 si collega funzionalmente all'Ospedale per acuti pubblico o privato accreditato di riferimento denominato _____ sito in _____mediante questo accordo a titolo non oneroso per il soggetto accreditato inteso a regolamentare i seguenti aspetti:

a) accesso protetto del paziente riacutizzato che necessita di ricovero ospedaliero presso i reparti di _____, che consente un percorso facilitato del paziente verso i suddetti reparti agevolandone il ricovero o anche evitandone il passaggio o il prolungato stazionamento in pronto soccorso;
b) erogazione di visite specialistiche ambulatoriali - che non richiedono strumentazioni tecnologiche - presso la struttura, da parte di specialisti dipendenti, convenzionati o accreditati (il cui volume è da ricomprendere nel budget di struttura nel caso di struttura accreditata). Tra queste sono comprese le visite fisiatriche nel caso il fisiatra non sia presente in organico nella struttura. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono assimilabili, quando erogate in struttura, alle prestazioni di specialistica ambulatoriale domiciliare e, limitatamente ai soggetti in post ricovero, non sono sottoposte a ticket fino al 30^ giorno perché ricomprese nelle prestazioni ambulatoriali in regime di post-ricovero;
c) utilizzo non oneroso del servizio di Continuità Assistenziale dalle 20.00 alle ore 8.00, dal lunedì alla domenica, con garanzia di accesso entro 45 minuti su richiesta motivata dell'infermiere/coordinatore infermieristico della struttura.
   - ☐ si
   - ☐ no

   Questo servizio non e' previsto per le strutture che operano all'interno di un Ospedale o di una Casa di Cura già dotata di una attività di guardia medica interna.

(opzionale)
Il suddetto accordo prevede inoltre, a titolo oneroso:

a) l'erogazione di assistenza medica da parte dell'Azienda ULSS ____ dal lunedì al _____ nell'orario 8.00 – 20.00 - compreso il servizio di reperibilità e l'eventuale intervento in loco nelle 24 ore – per un tempo utile ai fini del raggiungimento dello standard di assistenza medica di 1 ora alla settimana per utente per una tariffa per giornata/utente complessiva non superiore a 10 euro e quantificata ai sensi del presente accordo in _____euro/die (max. 10 euro) secondo la seguente articolazione giornaliera:

   - ☐ dal lunedì al venerdì per _____ore
   - ☐ dal lunedì al sabato per _____ore
   - ☐ dal lunedì alla domenica per _____ore

b) l'utilizzo del servizio di Continuità Assistenziale nei giorni di sabato e/o domenica e festivi in orari diversi da quelli indicati al precedente punto c) con modalità di accesso programmato, necessario all'erogazione come minimo di 1 ora di assistenza medica al giorno e garanzia di accesso "a chiamata in caso di necessità" entro 45 minuti su richiesta motivata dell'infermiere/coordinatore infermieristico della struttura per un costo/utente non superiore a 10 euro/die e quantificata ai sensi del presente accordo in _____euro/die, secondo la seguente articolazione giornaliera:

- ☐ sabato per _____ore
- ☐ domenica e festivi per _____ore

Il suddetto orario concorre al raggiungimento dello standard di 1 ora di assistenza settimanale per utente.

Articolo 7 – Attività medico specialistica

È prevista l'erogazione di visite specialistiche presso la struttura da parte di specialisti dipendenti, convenzionati o accreditati (da ricomprendere all'interno del budget di struttura, nel caso di struttura sanitaria accreditata) ai sensi dell'accordo sottoscritto all'art 6 punto b).

Le visite specialistiche, richieste dal medico della struttura, con ricettario SSN o prescrizione DEMA, possono quindi essere erogate da specialisti già operanti nella struttura o da altri specialisti dipendenti accreditati o convenzionati con il SSN.

In struttura, devono comunque essere garantite attività di prelievo e di ECGgrafia con refertazione o in alternativa con tele refertazione in accordo con l'Azienda ULSS.

L'esigenza di ricevere prestazioni ambulatoriali che necessitano l'impiego di apparecchiature sanitarie comporta l'esecuzione della prestazione nella sede in cui sono disponibili. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all'erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per i pazienti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411/2011 "Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n.12 del 04.05.1999 di cui alle DGR n. 1490 del 04.05.1999 e DGR n. 1527 del 15.06.2001" in materia di oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario e relative tariffe regionale per i servizi di soccorso e trasporto con ambulanza.

Tutte le prestazioni di riabilitazione e di laboratorio sono erogate in regime di esenzione ticket, mentre tutte le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali sono erogate in regime di esenzione ticket solo fino al 30^ giorno di degenza, fatte salve le esenzioni di legge.

Articolo 8 – Fisiatra

La presenza del fisiatra, se non già in organico alla struttura, sarà assicurata dal Dipartimento/UOC di Riabilitazione, cui spetta l'incarico di accompagnare il paziente in transizione da un progetto di riabilitazione o di riattivazione integrato e di monitorarne l'attuazione in sinergia con tutto il personale della struttura.

Il Fisiatra è un consulente che interviene su richiesta del responsabile clinico della struttura. Nell'URT, il responsabile clinico deve richiedere la consulenza fisiatrica e, nel momento in cui attiva (nel caso in cui non sia già stato attivato) un progetto riabilitativo individuale o recepisce le indicazioni del fisiatra che ha segnalato la necessità di ricovero, diventa, insieme al FKT, il referente del progetto da attuarsi con fisioterapista e/o logopedista e/o infermiere e/o terapista occupazionale, OSS, programmando verifiche che gli permettano di monitorare l'evoluzione del progetto riabilitativo o di riattivazione individuale e di partecipare alla programmazione della dimissione del paziente nella cui documentazione finale deve essere presente oltre alla relazione clinico-assistenziale, una relazione sul decorso funzionale del paziente stilata in collaborazione con il FKT.

Articolo 9 - Erogazione di Protesi, Ortesi e Ausili

Gli ausili standard (ad es. letti, materassi e cuscini antidecubito, sedie a rotelle standard, deambulatori e sollevatori) e presidi non personalizzati sono a carico del Soggetto accreditato.

Le protesi, gli ausili su misura (personalizzati) e di serie adattati sono forniti dall'Azienda ULSS in ottemperanza alla normativa vigente (DPCM 12/01/17).

L'erogazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- appartenere agli aventi diritto ai sensi dell' art. 18 del suddetto DPCM;

- prescrizione con il codice ISO da parte di uno specialista competente del SSN, come parte integrante di un programma di prevenzione, cure e riabilitazione o loro esiti che determinano la menomazione o la disabilità;
- una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione multidimensionale;
- indicazione del dispositivo con il codice di riferimento del nomenclatore tariffario vigente;
- un dettagliato piano riabilitativo di assistenza individuale in linea con i documenti regionali approvati in materia.

L'erogazione degli ausili deve avvenire secondo l'iter aziendale di autorizzazione come disciplinato dalla normativa regionale.

Articolo 10 – Fornitura di farmaci, Nutrienti e Dispositivi Sanitari

L'Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente, nei limiti del fabbisogno programmato e verificato dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda Ulss, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale che aggiornato periodicamente dovrà essere posto a disposizione del/i medico/i curante/i della Struttura o, in casi particolari e previa autorizzazione, tramite le farmacie esterne, a favore dei pazienti.

Presso la struttura, tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi armadi, anche informatizzati e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei farmaci forniti dovrà essere verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti.

Le modalità per l'eventuale ricorso a farmaci non compresi nel prontuario aziendale o in effettiva e comprovata urgenza dovranno essere concordate con il servizio farmaceutico territoriale, garantendo la tracciabilità delle stesse. Copia delle richieste e dei pareri del servizio farmaceutico territoriale dovranno essere conservate e rese disponibili nel corso delle verifiche periodiche dell'Azienda ULSS.

L'Azienda Ulss fornirà, secondo le modalità in uso all'Azienda Ulss i prodotti dietetici, inclusi gli addensanti, per il supporto nutrizionale (enterale o parenterale) ai pazienti, comprensivo di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), secondo procedure concordate e secondo le indicazioni del Piano Nutrizionale personalizzato ed in linea con le indicazioni regionali. Laddove presente e funzionante verrà acquisito preventivamente il parere del Team Nutrizionale, di cui alla D.G.R. n. 2634/1999 e ss.mm.ii.

L'Azienda ULSS fornirà i dispositivi medici presenti nel Repertorio Aziendale dei dispositivi medici. Richieste riferite a dispositivi medici non presenti nel Repertorio aziendale andranno valutate e approvate secondo le procedure aziendali.

Il gestore del servizio si impegna all'osservanza della normativa vigente in merito alla gestione dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti.

Articolo 11 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni erogate in ODC e URT avviene secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa stabilita dalla Regione del Veneto, nei termini di legge.

Ai sensi della DGR n. 433/17 e ss.mm.ii. la tariffa, è omnicomprensiva del costo dell'assistenza medica – fatta eccezione del servizio di Continuità Assistenziale attivo dal lunedì alla domenica dalle 20.00 alle 8.00.

La tariffa non comprende la fornitura di ausili personalizzati, farmaci e prodotti per l'incontinenza erogati ai pazienti secondo le normative vigenti in materia. La tariffa è invece comprensiva del costo dell'Ossigeno erogato a parete.

La tariffa è corrisposta dall'Azienda ULSS per ciascuna giornata di effettiva presenza dei pazienti. La giornata di accoglienza dell'ospite e la giornata in cui avviene la dimissione sono conteggiate tra le presenze effettive, precisando che lo stesso posto letto non potrà essere conteggiato due volte nell'ambito della medesima giornata.

Le assenze per eventuali invii in PS o ricoveri in Ospedale vengono remunerate solo fino al giorno successivo all'ospedalizzazione per un importo pari al 50% della vigente tariffa.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti, in forza del presente accordo contrattuale, al Soggetto accreditato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura mensile e della documentazione relativa all'attività svolta, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza, con quanto risulta dal sistema informativo di gestione delle presenze. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Il pagamento delle competenze è effettuato dall'Azienda ULSS al Soggetto accreditato per le prestazioni erogate a pazienti residenti e non residenti nei Comuni afferenti al proprio ambito territoriale ex l.r. n. 19/16 e ss.mm.ii. ricompresi nel territorio della Regione del Veneto. Per pazienti non residenti nel territorio aziendale, l'Azienda ULSS attiverà la procedura di compensazione intraregionale della mobilità sanitaria con l'Azienda ULSS di residenza dell'utente per il recupero delle somme erogate.
Le prestazioni erogate ad utenti non residenti nella Regione del Veneto – previa autorizzazione dell'Azienda Ulss di residenza del paziente - sono recuperate tramite procedure di fatturazione diretta tra Aziende sanitarie.
Non è ammessa la fatturazione diretta del soggetto accreditato all'Azienda ULSS di residenza dell'utente.

Soggetto incaricato all'esazione della quota prevista, ai sensi della DGR n. 433/17 e s.m.i, a carico dell'assistito, è l'Azienda ULSS che potrà avvalersi dell'organizzazione della struttura accreditata per facilitare l'utenza nelle procedure di pagamento. All'Azienda Ulss spetterà invece l'eventuale procedura di recupero del credito verso l'utente, garantendo per intero alla struttura la tariffa giornaliera prevista.
Solo in casi selezionati e dopo valutazione UVMD può essere deciso che il paziente per motivi clinico-sanitari può prolungare la degenza oltre il termine previsto senza compartecipazione per un massimo di ulteriori 15 giorni.

Articolo 12 - Durata dell'accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal _____ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
In vigenza di questo accordo, l'Azienda ULSS contribuisce ad assicurare un'occupazione media annuale di almeno il 75% della struttura di ricovero intermedio, attraverso i propri sistemi di intercettazione, valutazione e invio tempestivo di pazienti eleggibili per percorsi di cura in ODC o URT attraverso la COT o a seguito di UVM distrettuale.

Articolo 13 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS - espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente - secondo le modalità di cui alla DGR del 6 novembre 2012 n. 2201 e ss.mm.ii.; la cessione non autorizzata dell'accordo contrattuale a terzi non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente

territorialmente. L'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il soggetto accreditato ai relativi titolari di partecipazioni

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.
L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 14 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a nuove disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 15 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 16 - Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di _____.

Articolo 17 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 18 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____	Per il Soggetto accreditato_____
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 13 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 16 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____ Per il Soggetto accreditato_____

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante

Data

(Codice interno: 379547)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1456 del 08 ottobre 2018

Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanza di autorizzazione al riconoscimento di una quota di extra budget per l'anno 2018 sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8 agosto 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, considerato il parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8 agosto 2018, si autorizza il riconoscimento di una quota di extra budget rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 ha assegnato i budget per il triennio 2018-2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali di ciascuna Azienda ULSS sulla base del fabbisogno di prestazioni dei singoli Distretti.

La stessa DGR ha previsto che la Giunta Regionale, su richiesta motivata del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, possa autorizzare delle quote extra budget per l'anno solare interessato, applicando, su quest'ultime, uno sconto sulle prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e comunque adottando le tariffe previste per le prestazioni all'atto del perfezionamento dell'art. 64 comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017.

Con riferimento all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, il Direttore Generale ha trasmesso, nella fase di istruttoria della DGR n. 2166/2017, la nota prot. n. 191863 del 26 ottobre 2017 concernente le proposte di budget 2018-2020 del proprio territorio, articolate per singolo erogatore privato accreditato e per singola branca specialistica.

Successivamente l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con nota prot. n. 127628 dell'11 luglio 2018, ha chiesto il riconoscimento di una quota di extra budget per l'anno 2018, pari a € 200.000,00, a favore della struttura GVDR s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la branca cod. 69 Radiologia, rispetto a quanto previsto per il Distretto 3 dalla DGR n. 2166/2017 allegato B2, pagina 1 di 1, che assegna alla struttura stessa un budget per il triennio 2018-2020 di € 630.000,00 per tale branca.

L'Azienda ULSS ha motivato detta richiesta di extra budget a seguito delle sopraggiunte difficoltà nel contenere i tempi di attesa nel territorio del Distretto 3 di Pieve di Soligo, in particolare per le Risonanze Magnetiche e per le Ecografie, a causa principalmente della carenza di personale delle strutture ospedaliere; l'ULSS, inoltre, evidenzia il basso numero di prestazioni per abitante per la branca cod. 69 Radiologia nel Distretto in questione.

L'istruttoria, svolta dall'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, ha analizzato il fabbisogno assistenziale del territorio del Distretto dell'Azienda interessata, in particolare valutando la domanda di prestazioni specialistiche, l'offerta complessiva di erogatori pubblici e privati accreditati presenti, nonché il rispetto dei tempi di attesa previsti e delle relative criticità.

Tutto ciò considerato la C.R.I.T.E., nella seduta dell'8 agosto 2018, ha espresso il seguente parere, come da nota prot. n. 355928 del 31 agosto 2018:

- Parere favorevole in merito alla richiesta dell'ULSS 2 Marca Trevigiana di riconoscimento di una quota di extra budget pari a € 200.000,00 per l'anno 2018 alla struttura GVDR s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la branca cod. 69 Radiologia, con l'applicazione dello sconto sulle prestazioni erogate previsto dalla DGR n. 2166/2017.

Pertanto, con il presente provvedimento, considerato il parere espresso dalla C.R.I.T.E., si propone di autorizzare, per l'anno 2018, il riconoscimento di una quota di extra budget pari a € 200.000,00 a favore della struttura GVDR s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la branca cod. 69 Radiologia, accreditata nel territorio del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, rispetto a quanto già assegnato dalla DGR n. 2166/2017 Allegato B2, pagina 1 di 1.

A tale quota di extra budget dovrà essere applicato, in base alla DGR n. 2166/2017, uno sconto sulle prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e comunque adottando le tariffe previste per le

prestazioni all'atto del perfezionamento dell'art. 64 comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTO l'articolo 38, comma 1 e 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la DGR n. 1455/2008;

VISTA la DGR n. 2353/2011;

VISTA la DGR n. 957/2013;

VISTA la DGR n. 767/2014;

VISTA la DGR n. 1923/2015;

VISTA la DGR n. 2174/2016;

VISTA la DGR n. 2166/2017.

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente provvedimento;

2. di autorizzare, considerato il parere favorevole espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta dell'8 agosto 2018, il riconoscimento per l'anno 2018 di una quota di extra budget pari a € 200.000,00 a favore della struttura GVDR s.r.l. Poliambulatorio Marca Trevigiana per la branca cod. 69 Radiologia, accreditata nel territorio del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, rispetto a quanto previsto per il Distretto 3 dalla DGR n. 2166/2017 allegato B2, pagina 1 di 1;

3. di applicare alla suddetta quota di extra budget, in base a quanto previsto dalla DGR n. 2166/2017, uno sconto sulle prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, assegnate alle Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto nell'esercizio 2018 per l'erogazione dei LEA. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

5. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;

6. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379548)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1457 del 08 ottobre 2018

Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanze di autorizzazione alle variazioni di budget per il triennio 2018-2020 e all'assegnazione di quote di extra budget per l'anno 2018 sottoposte alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22 giugno 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, considerato il parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22 giugno 2018, si autorizzano due variazioni di budget per il triennio 2018-2020 e il riconoscimento di una quota di extra budget rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 ha assegnato i budget per il triennio 2018-2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali di ciascuna Azienda ULSS sulla base del fabbisogno di prestazioni dei singoli Distretti.

La stessa DGR ha previsto che la Giunta Regionale, su richiesta motivata del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, possa autorizzare variazioni dei budget assegnati nonché quote extra budget per l'anno solare interessato, applicando, su quest'ultime, uno sconto sulle prestazioni erogate del 13% rispetto alle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e comunque adottando le tariffe previste per le prestazioni all'atto del perfezionamento dell'art. 64 comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017.

Con riferimento alle Aziende ULSS n. 1 Dolomiti e n. 6 Euganea, i Direttori Generali hanno trasmesso, nella fase di istruttoria della DGR n. 2166/2017, rispettivamente le note prot. n. 66285 del 27 ottobre 2017 e n. 197011 del 7 novembre 2017, concernenti le proposte di budget 2018-2020 dei propri territori, articolate per singolo erogatore privato accreditato e per singola branca specialistica.

Successivamente sono pervenute le seguenti richieste:

- l'Azienda ULSS 1 Dolomiti, con nota prot. n. 31221 del 24/05/2018, ha chiesto il riconoscimento di una quota di extra budget per l'anno 2018, pari a € 200.000,00, a favore della struttura Salus s.r.l. per la branca cod. 69 Radiologia, rispetto a quanto previsto per il Distretto 1 dalla DGR n. 2166/2017 allegato A, pagina 1 di 1, che assegna alla struttura stessa un budget di € 1.428.000,00.

L'Azienda ULSS ha motivato detta richiesta di extra budget segnalando, con riferimento alla branca di Radiologia ed in particolare alle prestazioni ecografiche, la presenza di criticità nel contenimento dei tempi di attesa dovute principalmente ad una carenza di personale nelle Unità Ospedaliere di Radiologia;

- l'Azienda ULSS 6 Euganea, con note prot. n. 74462 del 30 aprile 2018 e prot. n. 78340 del 7 maggio 2018, ha chiesto il riconoscimento di un incremento del budget del triennio 2018-2020, pari a € 63.000,00, a favore dell'Ambulatorio San Massimo s.r.l. per la branca cod. 52 Dermosifilopatia, rispetto a quanto previsto per il Distretto 1 dalla DGR n. 2166/2017 allegato F, pagina 3 di 3, che assegna alla struttura stessa un budget di € 180.000,00 per tale branca.

L'Azienda ULSS ha motivato detta richiesta a causa di un proprio errore materiale commesso in occasione della elaborazione della proposta di budget per il triennio 2018-2020 e sottolinea che il mancato riconoscimento dell'incremento di budget comporterebbe una riduzione dell'offerta di prestazioni per la branca di Dermosifilopatia (in particolare della specialità di Allergologia), con ripercussioni sul rispetto dei tempi di attesa che risultano già critici in tutti i Distretti del territorio.

L'Azienda comunica, inoltre, che parte dell'incremento del budget troverebbe copertura nella quota assegnata ad un erogatore privato accreditato per la branca cod. 35 Odontostomatologia che ha cessato l'attività dal mese di marzo 2018;

- l'Azienda ULSS 6 Euganea, con nota prot. n. 91644 del 25 maggio 2018, ha chiesto l'autorizzazione allo spostamento, solamente per l'anno 2018, di parte del budget assegnato al Distretto 4 dalla DGR n. 2166/2017 Allegato F3, pagina 1 di 1, al Poliambulatorio Chinesi s.r.l.; in particolare chiede di diminuire di € 18.000,00 il budget della branca cod. 68 Pneumologia con contestuale aumento, del medesimo importo, del budget della branca cod. 52 Dermosifilopatia.

L'Azienda ULSS ha motivato tale richiesta con il rilevato incremento dello scostamento tra la domanda e l'offerta di prestazioni nella branca di Dermosifilopatia nel territorio del Distretto 4; tale problematica è dovuta principalmente alla cessazione di alcuni dermatologi e alla difficoltà nella loro sostituzione, con conseguenti problematiche nel rispetto dei tempi di attesa previsti.

L'istruttoria delle suddette richieste, svolta dall'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, ha analizzato il fabbisogno assistenziale del territorio dei Distretti delle Aziende interessate, in particolare valutando la domanda di prestazioni specialistiche, l'offerta complessiva di erogatori pubblici e privati accreditati presenti, nonché il rispetto dei tempi di attesa previsti e delle relative criticità.

Inoltre, con riferimento all'Azienda ULSS 6, si è tenuto conto che la richiesta di spostamento di budget per l'anno 2018, riguardante la struttura Chinesi s.r.l., non comporta spese a carico del Bilancio Regionale essendo isorisorse e che la richiesta di incremento di budget, a favore dell'Ambulatorio San Massimo s.r.l., trova parzialmente copertura nella quota assegnata ad un erogatore privato accreditato per la branca di Odontostomatologia che ha cessato l'attività a partir dal mese di marzo 2018.

Tutto ciò considerato, la C.R.I.T.E., nella seduta del 22 giugno 2018, ha espresso i seguenti pareri, come da note prot. n. 313616, n. 313598 e n. 313628 del 26 luglio 2018:

- "Parere non favorevole alla richiesta dell'ULSS 1 Dolomiti di € 200.000,00 come extrabudget a carico del Bilancio Regionale. Parere favorevole al riconoscimento del medesimo importo a carico del Bilancio Aziendale. Si invita altresì l'Azienda ULSS a richiedere, in corso di accordo contrattuale, l'applicazione di uno sconto di almeno il 13% sulle prestazioni da erogare come extrabudget";

- "Parere favorevole in merito alla richiesta dell'ULSS 6 Euganea di adeguamento del budget assegnato per il triennio 2018-2020 dalla DGR n. 2166/2017 alla struttura privata accreditata Ambulatorio San Massimo s.r.l. per la branca di Dermosifilopatia";

- "Parere favorevole in merito alla richiesta dell'ULSS 6 Euganea di assestamento del budget per l'anno 2018 tra le branche di Dermosifilopatia e Pneumologia, rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017, alla struttura privata accreditata Poliambulatorio Chinesi s.r.l.".

Pertanto, con il presente provvedimento, considerati i suddetti pareri espressi dalla C.R.I.T.E., si propone di autorizzare quanto segue:

- Azienda ULSS 1 Dolomiti: riconoscimento per l'anno 2018 di una quota di extra budget, a carico del Bilancio Aziendale e pertanto non a carico del Bilancio Regionale, pari a € 200.000,00 a favore della struttura Salus s.r.l. per la branca cod. 69 Radiologia, rispetto a quanto già assegnato dalla DGR n. 2166/2017 Allegato A, pagina 1 di 1, applicando, in corso di accordo contrattuale, uno sconto sulle prestazioni erogate di almeno il 13% sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;

- Azienda ULSS 6 Euganea: incremento del budget del triennio 2018-2020 pari a € 63.000,00, che trova parziale copertura nella quota già assegnata per il triennio 2018 - 2020 ad un erogatore privato accreditato per la branca cod. 35 odontostomatologia che ha cessato l'attività dal mese di marzo 2018, a favore dell'Ambulatorio San Massimo s.r.l. per la branca cod. 52 Dermosifilopatia, rispetto a quanto previsto per il Distretto 1 dalla DGR n. 2166/2017 allegato F, pagina 3 di 3.

Pertanto si propone che il budget del triennio 2018-2020 per la branca di Dermosifilopatia assegnato al suddetto erogatore venga rideterminato in € 243.000,00;

- Azienda ULSS 6 Euganea: assestamento del budget per il solo anno 2018 tra le branche cod. 52 Dermosifilopatia e cod. 68 Pneumologia, per un importo di € 18.000,00 che non comporta spese a carico del Bilancio Regionale essendo isorisorse, rispetto a quanto assegnato al Distretto 4 dalla DGR n. 2166/2017 Allegato F3, pagina 1 di 1, alla struttura privata accreditata Poliambulatorio Chinesi s.r.l.

Pertanto si propone che il budget per l'anno 2018 assegnato al suddetto erogatore venga così rideterminato: Dermosifilopatia € 105.500,00 - Pneumologia € 75.217,23.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTO l'articolo 38, comma 1 e 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la DGR n. 1455/2008;

VISTA la DGR n. 2353/2011;

VISTA la DGR n. 957/2013;

VISTA la DGR n. 767/2014;

VISTA la DGR n. 1923/2015;

VISTA la DGR n. 2174/2016;

VISTA la DGR n. 2166/2017.

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente provvedimento;

2. di autorizzare il riconoscimento per l'anno 2018 di una quota di extra budget, a carico del Bilancio Aziendale e pertanto non a carico del Bilancio Regionale, pari a € 200.000,00 a favore della struttura Salus s.r.l. per la branca cod. 69 Radiologia, accreditata nel territorio del Distretto 1 dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017 Allegato A, pagina 1 di 1, applicando, in corso di accordo contrattuale, uno sconto sulle prestazioni erogate di almeno il 13% sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;

3. di autorizzare l'incremento di budget per il triennio 2018-2020 pari a € 63.000,00, che trova parziale copertura nella quota già assegnata per il triennio 2018 - 2020 ad un erogatore privato accreditato per la branca cod. 35 odontostomatologia che ha cessato l'attività dal mese di marzo 2018, a favore dell'Ambulatorio San Massimo s.r.l. per la branca cod. 52 Dermosifilopatia, accreditato nel territorio del Distretto 1 dell'Azienda ULSS 6 Euganea, in aggiunta a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017 F, pagina 3 di 3;

4. di rideterminare pertanto il budget per il triennio 2018-2020, assegnato al Distretto 1 dell'Azienda ULSS 6 Euganea dalla DGR n. 2166/2017 - Allegato F, per la seguente struttura e branca specialistica:
   Ambulatorio San Massimo s.r.l.: Dermosifilopatia € 243.000,00;

5. di autorizzare l'assestamento di budget per il solo anno 2018 tra le branche cod. 52 dermosifilopatia e cod. 68 pneumologia, per un importo di € 18.000,00, che non comporta spese a carico del Bilancio Regionale essendo isorisorse, a favore del Poliambulatorio Chinesi s.r.l., accreditato nel territorio del Distretto 4 dell'Azienda ULSS 6 Euganea, rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166/2017 F3, pagina 1 di 1;

6. di rideterminare pertanto il budget per l'anno 2018, assegnato al Distretto 4 dell'Azienda ULSS 6 Euganea dalla DGR n. 2166/2017 - Allegato F3, per la seguente struttura e branche specialistiche:
   Poliambulatorio Chinesi s.r.l.: Dermosifilopatia € 105.500,00
   Pneumologia € 75.217,23;

7. di dare atto che i punti 2. e 5. del deliberato non comportano spese a carico del Bilancio Regionale;

8. di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 3. del deliberato trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, assegnate alle Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto nell'esercizio 2018 per l'erogazione dei LEA. Tali finanziamenti sono erogati attraverso

l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

9. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;

10. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379498)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1462 del 08 ottobre 2018

PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD. "Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C. - PY. Zona A Mare Adriatico". Parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Comuni di localizzazione della Regione Veneto: Ariano del Polesine, Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro (RO). Altri Comuni siti in Regione Emilia Romagna. Procedura di VIA statale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, L.R. n. 4/2016).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, giudizio non favorevole di compatibilità ambientale al "Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C. - PY. Zona A Mare Adriatico", proposto dalla società Po Valley Operations pty ltd.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La società *"Po Valley Operations pty ltd"* con sede in via Francesco Crispi, 90 - 00187 Roma, in qualità di soggetto Proponente, ha provveduto, ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 10 comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare in data 14/02/2017 la procedura di V.I.A. relativa all'intervento, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; contestualmente il Proponente ha provveduto a pubblicare l'Avviso al Pubblico in data 14/02/2017 nei quotidiani "La Voce di Rovigo", "Il Corriere Romagna" e "Il Corriere della Sera"; il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a pubblicare l'istanza, nonché la documentazione relativa al Progetto, lo Studio di impatto ambientale comprensivo della Valutazione di impatto sanitario e la Sintesi non tecnica, nel sito web (portale Valutazioni ambientali - www.va.minambiente.it).

Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Regione Veneto copia del progetto e dello S.I.A., acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni con protocollo 57655 del 13/02/2017, per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

In data 27/03/2017 il Proponente ha provveduto ad effettuare ai sensi della L.R. 4/2016, la presentazione al pubblico del progetto e dello studio di impatto ambientale del "Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C. - PY. Zona A Mare Adriatico", presso la Sala Consigliare della Provincia di Rovigo.

L'Unità Organizzativa VIA, con nota protocollo 129103 del 30/03/2017, ha trasmesso all'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, per il seguito di competenza, copia della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, con nota protocollo 356621 del 23/08/2017, ha trasmesso l'esito delle proprie valutazioni relativamente alla procedura istruttoria per la Valutazione di Incidenza Ambientale, successivamente inoltrato al Ministero dell'Ambiente e del Tutela del Territorio e del Mare da parte della Direzione Commissioni Valutazioni con nota protocollo 373497 in data 06/09/2017.

Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/05/2017 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del progetto in questione e la nomina del gruppo istruttorio da parte del Presidente del Comitato.

Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale di competenza, sono pervenuti osservazioni e pareri, che risultano trasmessi anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito elencati:

- Provincia di Rovigo - Area Ambiente, nota in data 14/04/2017, acquisita con protocollo 150971 del 14/04/2017;
- Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, nota protocollo 356621 del 23/08/2017;
- Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, nota in data 02/05/2017, acquisita con protocollo 168565 del 02/05/2017;
- Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, nota in data 28/06/2017, acquisita con protocollo 255537 del 29/06/2017.

L'intervento rientra tra i progetti di competenza V.I.A. statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del quale, la Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere.

Pertanto, cconclusa l'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, il parere n. 23 del 28/03/2018 (**Allegato A** del presente provvedimento) non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, con le relative motivazioni, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A con nota del 01/06/2018 protocollo 205664.

Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;

VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico $Regionale V.I.A. del 28/03/2018;

VISTO il parere n. 23 del 28/03/2018, non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 23 espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 28/03/2018, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato *"Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C. - PY. Zona A Mare Adriatico"*, presentato dalla società "Po Valley Operations pty ltd" con sede in via Francesco Crispi, 90 - 00187 Roma;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamate le premesse del presente provvedimento, parere non favorevole (n. 23 del 28/03/2018) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per le motivazioni di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società "Po Valley Operations pty ltd" con sede in via Francesco Crispi, 90 - 00187 Roma, PEC: povalleyoperations@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ariano del Polesine, al Comune di Porto Tolle, al Comune di Taglio di Po, al Comune di Porto Viro, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto - Unità Organizzativa. Geologia, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione del Veneto, alla Direzione ADG Feasr Parchi e Foreste della Regione

del Veneto, alla Capitaneria di Porto - Direzione Marittima di Venezia, all'Ente Regionale Veneto del Delta del Po;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1462 del 08 ottobre 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 23 del 28/03/2018

Oggetto: Po Valley Operations Pty Ltd – Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico – Concessione di coltivazione d40A.C.-PY – Zona A Mare Adriatico – Comuni di localizzazione (Regione Veneto): Ariano del Polesine, Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro (RO) e altri Comuni siti in Regione Emilia Romagna.
Procedura di VIA statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. 4/16).

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

La società "Po Valley Operations Pty Ltd", con sede in Via Francesco Crispi, 90 - 00187 Roma, in qualità di Soggetto Proponente, ha provveduto, in data 15/02/2017, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la procedura di V.I.A. relativa all'intervento in oggetto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dello Sviluppo Economico, e a far pubblicare, in data 14/02/2017, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Corriere di Romagna" e "La Voce di Rovigo" l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai Ministeri suddetti, nonché di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico, presso i citati Ministeri e gli enti territoriali interessati.
Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Regione Veneto copia del progetto e dello S.I.A., acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n. 57655 del 13/02/2017, per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
La Sezione Coordinamento Attività Operative, dando atto dell'avvenuto deposito della documentazione progettuale e dello SIA, con nota prot. n. 772556 del 24/02/2017, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all'art. 14 della L.R. 4/2016.
Il Proponente, in data 27/03/2017, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, come disposto dall'art. 14 della L.R. 4/2016, secondo modalità concordate dalla Provincia di Rovigo con i Comuni interessati, presso la sala consiliare della medesima Provincia.
L'U.O. VIA, con nota prot. n. 129103 del 30/03/2017, ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), per il seguito di competenza, copia della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale.
A seguito di un primo rinvio richiesto da parte del proponente, impossibilitato a partecipare alla seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/03/2017, in una seduta successiva del 03/05/2017 sono avvenute la presentazione del progetto in questione e la nomina del gruppo istruttorio.
Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale di competenza, sono pervenuti osservazioni e pareri, che risultano trasmessi anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito elencati:

- Provincia di Rovigo – Area Ambiente, nota in data 14/04/2017, acquisita con prot. n. 150971 del 14/04/2017;
- U.O. Commissioni Valutazioni, nota prot. n. 356621 del 23/08/2017;
- Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, nota in data 02/05/2017, acquisita con prot. n. 168565 del 02/05/2017;

Risulta inoltre pervenuta una comunicazione da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, nota in data 28/06/2017, acquisita con prot. n. 255537 del 29/06/2017, contenente una richiesta di diniego per i progetti in corso di valutazione, che prevedono la ricerca di idrocarburi con il metodo dell'airgun.
Nel sito del Ministero dell'Ambiente (www.va.minambiente.it) sono state rese pubbliche ulteriori osservazioni espresse da parte dei Comuni interessati, della Struttura di Progetto Strategia Regionale per la Biodiversità e dei Parchi, del Consorzio di Bonifica Delta del Po e di privati/comitati.

77ccd01f

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il giacimento di gas metano Teodorico è ubicato nella zona A del Mar Adriatico settentrionale, prospicente i lidi nord di Ravenna (circa 50 km a nord est di Ravenna), a oltre 12 miglia dalla costa e a una profondità d'acqua di circa 32 metri.

La prevista collocazione della piattaforma Teodorico (all'interno dell'omonima Concessione di Coltivazione "d 40 A.C-.PY") e il tracciato delle sealine sono localizzati al di fuori delle acque territoriali italiane (linea delle 12 miglia) e interni al perimetro in un'area identificata come "zona marina aperta alla ricerca e coltivazione di idrocarburi" (Zona A) come definite dal Decreto del MISE del 9 agosto 2013.

La società PoValley Operations Pty Ltd è titolare del Permesso di Ricerca A.R 94.PY nell'ambito del quale intende procedere allo sviluppo del giacimento denominato "Teodorico" attraverso la realizzazione di una piattaforma, di pozzi di sviluppo, impianti di trattamento e relative sea lines di collegamento alla esistente piattaforma Naomi Pandora.

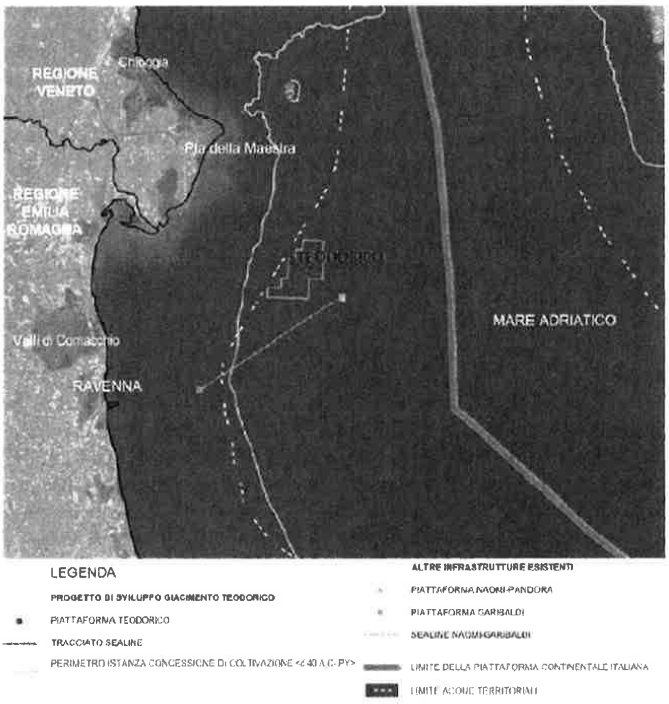

L'area della concessione di coltivazione originariamente prevista dall'istanza, in ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa ambientale ("limite delle 12 miglia"), è stata riperimetrata al fine di escludere la porzione di area entro le 12 miglia nautiche dalla costa.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di una piattaforma offshore;
- la perforazione di 2 pozzi di sviluppo certi, con la possibilità eventuale di perforare ulteriori 2 pozzi, con completamenti in sand control;
- l'installazione di facilities di trattamento dei fluidi da localizzarsi sulla piattaforma;
- la posa di 2 sea-line di collegamento tra la nuova piattaforma e le piattaforme esistenti per il trasporto del gas dalla piattaforma Teodorico alla piattaforma Naomi-Pandora (ENI) e per il trasferimento, in verso opposto al gas, del glicole dietilenico (DEG);
- per il raggiungimento dell'obiettivo minerario esplorativo relativo al play pliocenico (livello PL-3C), analogo a quello attualmente in produzione nella limitrofa Concessione di Naomi-Pandora si prevede un eventuale approfondimento di uno dei pozzi di sviluppo.

77ccd01f

L'attività di perforazione sarà effettuata con impianto jack-up posizionato accanto alla piattaforma. In fase di coltivazione, la stessa non sarà presidiata (saranno previsti solamente alloggi di emergenza) e non disporrà di helideck. Infine sarà inoltre installato un riser e previsto lo spazio per la futura installazione di un secondo riser.
Il gas prodotto dal campo sarà trattato parzialmente con gli impianti installati sulla nuova piattaforma per rimuoverne la fase liquida, consentirne la misura fiscale, per poi essere successivamente trasportato e consegnato alla contigua piattaforma ENI di Naomi-Pandora distante circa 12 km dalla nuova piattaforma e da lì inviato a terra per la successiva fase di commercializzazione.

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del Proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Normativa di settore

L'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la loro importanza dal punto di vista energetico è disciplinata, a livello nazionale, dalle seguenti normative principali, le cui indicazioni sono sintetizzate nel seguito:

- Legge n. 9 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Riforma Bassanini) e Riforma dell'art. 117 della Costituzione;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164.";
- Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 "Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale" e Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese";
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 "Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze";
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (cd Sblocca Italia).

Aree marine protette e regime vincolistico

Nello Studio di Impatto Ambientale sono analizzate:

- Aree protette marine e terrestri;
- Siti Natura 2000, IBA e RAMSAR;
- Aree marine di tutela o vincolo, con particolare riferimento a:
  - Zone di Tutela Biologica Marina,
  - Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio,
- Aree sottoposte a restrizioni di natura militare;

77ccd01f

- Siti UNESCO.

Aree protette marine e terresti:

Nelle figure che seguono sono individuate le Aree Marine Protette Istituite a scala nazionale e quelle di prossima istituzione e la posizione del Giacimento Teodorico.

Figura 4.a: Aree Marine Protette Istituite

Figura 4.b: Aree Marine Protette di Prossima Istituzione

Le Aree Naturali Protette terrestri appartenenti all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette più prossime all'area di progetto sono costituite dal "Parco Regionale Veneto del Delta del Po" (EUAP1062) e dal "Parco regionale Delta del Po dell'Emilia Romagna" (EUAP0181), localizzati a una distanza minima di circa 25 km (figura seguente).

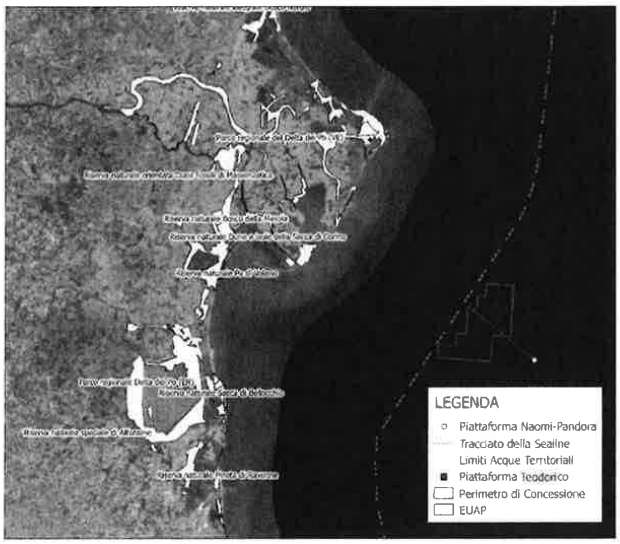

Il Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna è stato istituito nel 1988 con apposita Legge Regionale (L.R. 27/88) e fa parte del sistema delle aree protette dell'Emilia- Romagna. Il Parco è articolato in sei "Stazioni" che si sviluppano intorno alla porzione meridionale del Delta del Po (la parte nord del quale appartiene alla Regione Veneto), lungo la costa ferrarese e ravennate e nei pressi di Argenta.
Nel 1999 la parte nord del territorio è stata inserita nel sito Unesco come Patrimonio dell'Umanità "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po".

77ccd01f

Dal gennaio 2012, in virtù della L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011, il Parco è gestito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.
Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po è stato istituito ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 con LR 36 dell'8 settembre 1997.
Il Piano del Parco Regionale Veneto del Delta del Po è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 17 dicembre 2012
Il Piano persegue le seguenti finalità proprie del Parco (Norme Tecniche di Attuazione del Piano, art.1):

- la salvaguardia dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici dell'area del Delta del Po Veneto, in particolare degli habitat, delle specie animali e di quelle vegetali di interesse per l'incremento della biodiversità;
- la promozione ed il sostegno delle attività economiche e produttive tradizionali, nonché delle attività sociali, culturali e ricreative delle comunità locali del Delta del Po, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali che caratterizzano l'area.

Il progettasti evidenzia che le aree naturali protette marine (istituite, in corso di istituzione e di reperimento) e terrestri sono tutte ubicate a considerevole distanza dalle aree interessate dal progetto.

Siti Natura 2000

Il progetto non interessa direttamente Siti appartenenti alla Rete Natura 2000.
Nella figura sotto riportata è riportato un inquadramento generale dei Siti della Rete Natura 2000 localizzati nel tratto di costa prospiciente l'area interessata dagli interventi nel raggio di 40 km di distanza dal progetto.
I Siti Natura 2000 più prossimi all'area di progetto sono:

- SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (circa 23.4 km a Nord . Ovest);
- ZPS IT3270023 Delta del Po (circa 23.4 km ad Nord- Ovest);
- SIC/ZPS IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano (circa 26 km ad Ovest);
- SIC/ZPS IT4060015 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara (circa 36.5 km);SIC/ZPS IT4060007 Bosco di Volano (circa 37.2 km a Ovest);
- SIC/ZPS IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino – Canneviè (circa 37.7 km);
- SIC/ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe (circa 38.2 km);
- SIC/ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio (circa 38.3 km);
- SIC/ZPS Valli di Comacchio (circa 40 km).

I Siti Natura 2000 presenti nell'area si trovano tutti a distanza superiore a 20 km dall'area di progetto. È stata predisposto comunque uno studio per la valutazione di incidenza al fine di valutare se gli impatti derivanti dallo sviluppo del progetto in esame possano avere effetti sui siti della Rete Natura 2000 sopra elencati.

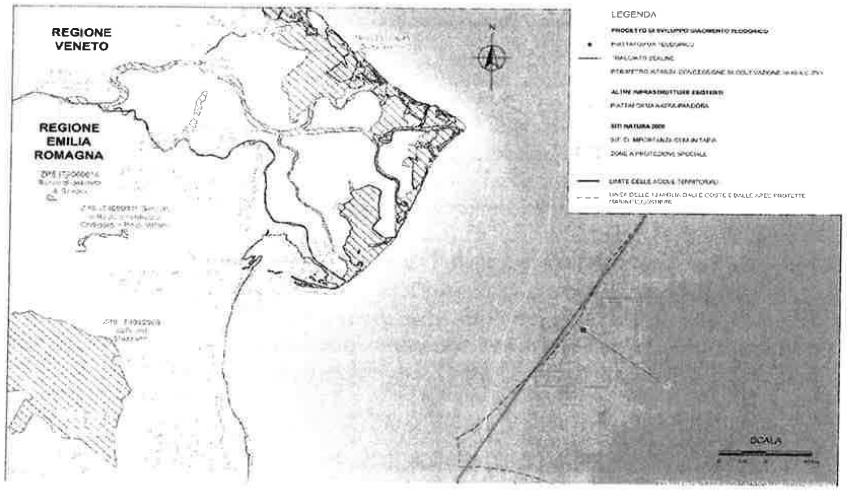

Important Bird Areas (IBA)

Le Important Bird Areas (IBA, aree importanti per gli uccelli) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a "BirdLife International".

Il progetto non interessa direttamente Siti classificati come IBA.

Le IBA più prossime all'area di intervento, individuati dalla figura seguente, sono:

- IBA70 "Delta del Po" a terra (circa 22.7 km di distanza) e IBA70M "Delta del Po" a mare con una fascia di circa 1 km dalla costa (circa 20.7 km di distanza): si evidenzia che il confine della corrispondente ZPS, la ZPS IT3270023 Delta del Po, è ubicato a circa (circa 23.4 km ad Ovest);
- IBA71 "Valle Bertuzzi e Sacca di Goro" (circa 26.3 km).

Aree Umide di Importanza Internazionale (RAMSAR)

Le RAMSAR più prossime all'area di intervento, individuati dalla figura seguente, sono:

- Valle di Gorino (circa 26.5 km ad Ovest);
- Valli Bertuzzi (circa 37.5 km ad Ovest);
- Sacca di Bellocchio e Valli Residue del Comprensorio di Comacchio (circa 38.2 km ad Sud Ovest);
- Pialassa della Baiona (circa 44 km ad Sud Ovest).

Il progetto non interessa direttamente Siti classificati come RAMSAR.

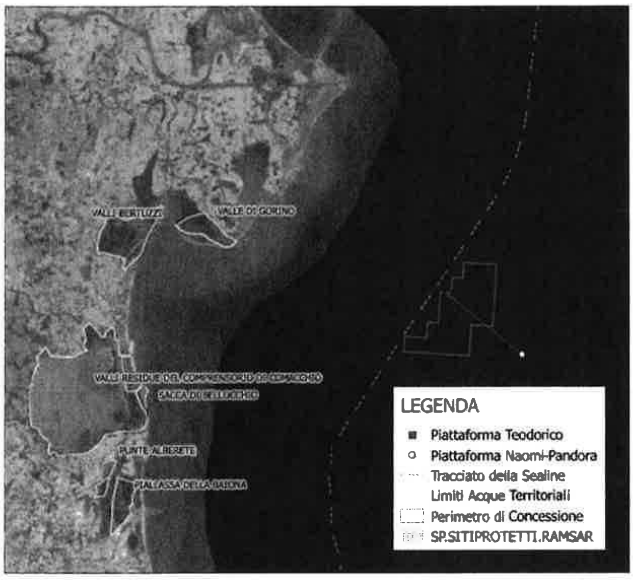

Aree marine di tutela o vincolo

Zone di Tutela Biologica Marina

Le Zone di Tutela Biologica Marina sono istituite con la finalità di proteggere gli ambiti marino-costieri caratterizzati dalla presenza di zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

In Italia, con appositi Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono state istituite un totale di 12 Zone di Tutela Biologica Marina.

Le ZTB più prossime all'area di interesse del progetto (si veda la figura seguente) sono:

- ZTB – Area Fuori Ravenna, distante circa 28 km in direzione sud-ovest;
- ZTB - Tenue di Chioggia, distante circa 49 km in direzione nord.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 5 agosto 2002 viene istituita la Zona di Tutela Biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.

77ccd01f

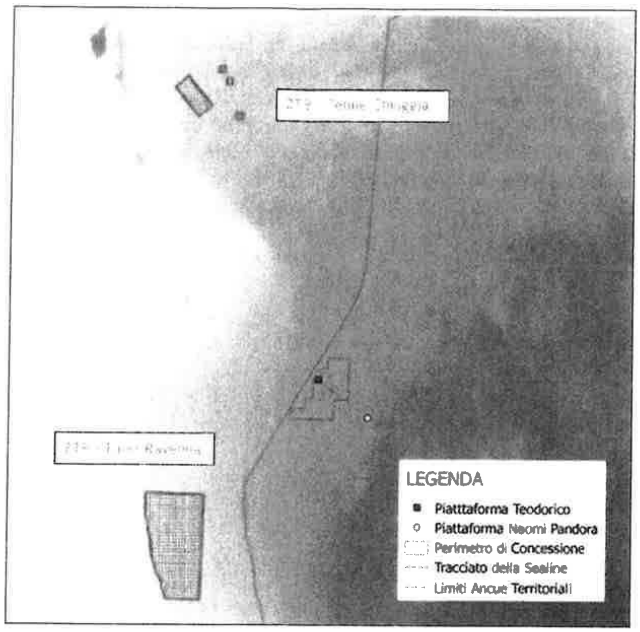

L'area di progetto non interessa alcuna ZTB; le zone tutelate più prossime, come sopra evidenziato, sono collocate a significativa distanza dalla prevista localizzazione della piattaforma Teodorico.

Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio

Per valutare la presenza di eventuali aree sottoposte a vincoli alla navigazione è stata analizzata la Carta Nautica n. 37 "Da Pesaro al Po di Goro" pubblicata dall'Istituto Idrografico della Marina aggiornata al 2016.

Si evidenzia solamente la presenza di un ostacolo con profondità minima 30 m ("Obstn") a circa 3,3 km di distanza in direzione sud-ovest.

La realizzazione delle opere previste dal progetto, sarà oggetto di specifica regolamentazione della navigazione; infatti secondo quanto previsto dall'art. 6, Comma 5 del D.Lgs. 145/2015 di recepimento della Direttiva 2013/30/UE (Direttiva Offshore), *"ai sensi dell'art. 28 del DPR 24 Maggio 1979, n. 886, è istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto il cui raggio è individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto [...]"* all'interno della quale è interdetta la navigazione a esclusione dei casi previsti dallo stesso D.Lgs. 145/2015.

Aree sottoposte a restrizione di natura militare

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di Unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio e anfibie.

Dette zone sono pertanto soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti.

La localizzazione degli interventi previsti dal progetto ricade all'interno della perimetrazione dell'area identificata come R21A – "Zone dello Spazio Aereo Soggette a Restrizioni". L'altra area soggetta a restrizione più prossima a quella interessata dalle opere a progetto è quella identificata come E346 – "Zone per Esercitazioni di Tiro" ubicata a circa 15 km di distanza in direzione ovest.

Nello specifico l'area R21 – Settore A, Località "Sara", è uno *"spazio aereo regolamentato per intensa attività aerea militare dal livello di volo (flightlevel-FL) 125 (circa 4,000 m) sino al livello di volo (flight-level-FL) 240 (circa 7,680 m)"* (Istituto Idrografico della Marina, 2015).

In relazione alla restrizione di cui sopra si evidenzia che la piattaforma Teodorico non sarà provvista di helideck; non sono quindi previste possibili interferenze con lo spazio aereo regolamentato.

Siti UNESCO

Nella lista dei beni considerati patrimonio mondiale da parte dell'UNESCO sono presenti, per quanto riguarda il territorio italiano, 51 siti dei quali 47 sono classificati come "culturali" e 4 come "naturali" (World Heritage List – Sito Web UNESCO, 2016).

Come mostrato nella seguente figura il Sito UNESCO più prossimo all'area di progetto è il sito IT_733bis "Ferrara città del Rinascimento e il suo delta del Po" che dista circa 35 km rispetto alla prevista localizzazione della piattaforma Teodorico.

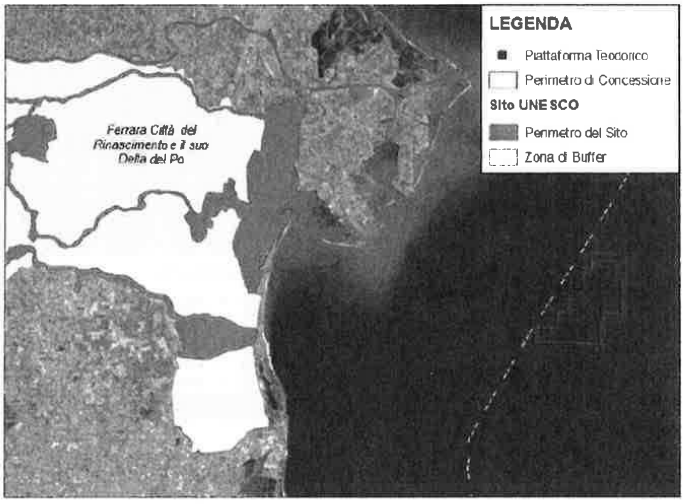

Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico

Il progetto di sviluppo del giacimento a gas metano Teodorico, prevede la realizzazione di una piattaforma fissa di coltivazione, di 2 pozzi di sviluppo certi e la posa di 2 sea-line per il trasporto del gas dalla piattaforma Teodorico alla piattaforma Naomi-Pandora (ENI) e per il trasferimento, in verso opposto al gas, del glicole dietilenico.

L'analisi del proponente evidenzia che il progetto nel suo complesso risulta coerente con i contenuti della normativa vigente e, in particolare, con i provvedimenti di carattere energetico, in quanto contribuisce a valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi e a garantire pertanto sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, riducendo la dipendenza dell'Italia dagli approvvigionamenti provenienti dall'estero.

Le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e dal DL 83/2012), in quanto esterne al limite delle 12 miglia nautiche delle acque territoriali e localizzate a considerevole distanza dalle aree naturali protette istituite nell'area di interesse.

5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Inquadramento del mercato energetico

L'"*International Energy Outlook 2016*" dell'Energy Information Administration, descrive gli scenari futuri riguardo ai consumi energetici e alle principali fonti energetiche utilizzate evidenziando che il consumo energetico è destinato ad aumentare del 48% dal 2012, fino al 2040.

Tale scenario riscontra che il Gas Naturale sia il combustibile fossile con il maggior tasso di crescita annuale dei consumi, pari a circa l'1,9%; si prevede che i consumi mondiali aumenteranno dai 120 Tcf rilevati nel 2012 a 203 Tcf nel 2040. Tale crescita è giustificata dal fatto che il Gas Naturale rappresenta un combustibile fondamentale verso cui è rivolta particolare attenzione sia nel settore industriale sia nel settore della produzione di energia elettrica, in quanto oltre a presentare un basso costo e un'alta efficienza energetica, il suo utilizzo porta a delle emissioni in atmosfera di CO2 inferiori rispetto al carbone e ai combustibili liquidi.

Nella tabella sottostante sono riportati i consumi nazionali per fonte di energia.

77ccd01f

Tabella 2.1: Andamento dei Consumi Nazionali di Energia in MTep (UP, 2016)

Anno	MTep					
	Combustibili solidi	Gas naturale[2]	Importazioni nette di Energia elettrica	Petrolio [3]	Fonti rinnovabili	Totale
2000	12.8	57.9	9.8	92.0	12.9	**185.4**
2005	17.0	70.7	10.8	85.2	13.6	**197.3**
2008	16.7	69.5	8.8	79.3	17.0	**191.3**
2009	13.0	63.9	9.9	73.3	20.2	**180.3**
2010	14.9	68.1	9.7	72.2	22.9	**187.8**
2012	16.6	61.4	9.5	62.2	26.6	**176.3**
2013	14.2	57.4	9.3	58.3	33.8	**173.0**
2014	13.7	50.7	9.6	57.3	34.7	**166.0**
2015 [1]	13.5	55.3	10.2	59.2	33.1	**171.3**
% 2015 vs 2014	-1.7%	+9.0%	+6.0%	+3.4%	-4.5%	**+3.2%**
Peso sul Totale 2015	7.9%	32.3%	5.9%	34.6%	19.3%	**100.0%**

Note:
(1) Dati provvisori. Variazioni calcolate su tre decimali.
(2) Serie storica ricostituita in base al coefficiente di 8,190 usato per la trasformazione in Tep e adottato a partire dal 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico per uniformità con le statistiche internazionali (Eurostat, IEA)
(3) I valori successivi al 1997 includono l'Orimulsion impiegato per produzione di elettricità. Dal 1998 è cambiata metodologia di rilevazione delle importazioni di coke di petrolio

Lo studio sull'analisi delle produzioni dalle varie fonti e i consumi ha evidenziato che nell'anno 2015, la produzione nazionale di energia, compresa quella di greggio e gas naturale in flessione, ha portato al 75% la nostra dipendenza energetica dall'estero, contro il 73 % del 2014.
La seguente tabella evidenzia la serie storica della produzione di Gas Naturale e di Olio Greggio in Italia tratta dal "*Rapporto Annuale 2016*" della Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche-Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico evidenziando il forte decremento di produzione.

Tabella 2.2: Produzione di Idrocarburi nel Territorio Italiano dal 1995 al 2016 (DGS-UNMIG, 2016; 2017)

Anno	Gas Naturale ($Sm^3 \times 10^9$)			Olio Greggio ($t \times 10^6$)		
	Terra	Mare	Totale	Terra	Mare	Totale
1995	4.29	16.09	20.38	4.09	1.12	5.21
1996	4.09	16.13	20.22	4.39	1.04	5.43
1997	3.92	15.54	19.46	4.87	1.07	5.94
1998	3.64	15.53	19.17	4.08	1.52	5.60
1999	3.33	14.29	17.62	3.40	1.59	4.99
2000	3.66	13.11	16.77	3.20	1.36	4.56
2001	2.94	12.61	15.55	3.11	0.96	4.07
2002	2.79	12.15	14.94	4.47	1.03	5.50
2003	2.68	11.32	14.00	4.54	1.00	5.54
2004	2.38	10.54	12.92	4.46	0.95	5.41
2005	2.41	9.55	11.96	5.32	0.77	6.09
2006	2.33	8.51	10.84	5.06	0.70	5.76
2007	2.35	7.28	9.63	5.08	0.76	5.84
2008	2.26	6.81	9.07	4.69	0.53	5.22
2009	2.00	5.90	7.90	4.00	0.50	4.50
2010	2.10	5.80	7.90	4.40	0.70	5.10
2011	2.30	6.00	8.30	4.60	0.64	5.24
2012	2.47	6.07	8.54	4.90	0.47	5.37
2013	2.43	5.28	7.71	4.76	0.72	5.48
2014	2.42	4.86	7.28	4.99	0.76	5.75
2015	2.35	4.53	6.88	4.70	0.75	5.45
2016	1.54	3.88	5.42	2.63	0.68	3.31

I proponenti evidenziano che i quantitativi medi annui prodotti nell'ambito dello sviluppo del giacimento Teodorico costituiscono una quota parte non trascurabile (circa l'1 %) della produzione italiana di gas

77ccd01f

naturale (considerando i dati resi noti dall'UNMIG per l'anno 2016).

Sviluppo del campo denominato "Teodorico"

Il giacimento Teodorico è ubicato nell'Adriatico Settentrionale nell'area prospicente i lidi nord di Ravenna, a oltre 12 miglia dalla costa (12,6 Mn) su un fondale di circa 32 metri di profondità. Il porto logistico preliminarmente individuato è il Porto di Ravenna ubicato circa 45 km a sud ovest. Il Porto di Ravenna è in grado di garantire la realizzazione del progetto, sia durante l'installazione della piattaforma e la posa della sealine, sia in fase di coltivazione.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di una piattaforma offshore;
- la perforazione di 2 pozzi di sviluppo con la possibilità di perforare ulteriori 2 pozzi, con completamenti in sand control;
- l'installazione di facilities di trattamento dei fluidi da localizzarsi sulla piattaforma;
- la posa di 2 sealines di collegamento, aventi lunghezza di circa 12 km, (gas e glicole) tra la nuova piattaforma e le piattaforma Naomi-Pandora gestita da ENI;
- l'eventuale approfondimento di uno dei pozzi di sviluppo per raggiungere il play pliocenico (PL-3C), attualmente in produzione nella Concessione Naomi-Pandora, in posizione strutturalmente migliore rispetto a quanto rinvenuto al pozzo Irma 2X DIR.

Il contesto geologico è rappresentato dalla fascia di transizione tra "avanfossa pliopleistocenica" dell'Adriatico settentrionale e il relativo "avampaese", con un substrato miocenico blandamente eroso e disposto a monoclinale immergente a SW.

La perforazione di almeno due pozzi, con l'eventualità di ulteriori altri due pozzi, sarà eseguita con impianto jack-up posizionato accanto alla piattaforma di Teodorico.

Studi eseguiti utilizzando tutti i dati tecnici (geologici, geofisici, statici e dinamici di giacimento) disponibili, hanno permesso di valutare i valori delle Riserve 1P e 2P (con due pozzi) riportati nella seguente tabella.

Tabella 2.3:Giacimento Teodorico: Valori di Produzione previsti (Po Valley, 2015a – DREAM, 2016)

1P	2P
571.64 x 10^6 m^3 sc	908.4 x 10^6 m^3 sc

L'accumulo di gas del giacimento di Teodorico contiene una quantità di Riserve Recuperabili ampiamente sufficiente a giustificare un progetto di sviluppo economicamente remunerativo.

Breve cronistoria delle attività Minerarie pregresse

Nel Mare Adriatico centro-settentrionale le prime ricerche geofisiche furono condotte fra il 1954 e 1955 dall'Istituto Geofisico di Trieste (oggi OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) che vi effettuò un rilievo gravimetrico e un limitato rilievo geofisico a riflessione.

Nel 1959 l'AGIP vi iniziò un dettagliato rilievo geofisico e tra il 1960 e 1966, e scoprì il primo giacimento di metano chiamato "Ravenna Mare" (1960). Il ritrovamento confermò l'ipotesi che giacimenti di idrocarburi si potessero trovare anche nelle successioni clastiche che proseguivano nel Mare Adriatico ("Pieghe Adriatiche").

Rapidamente seguirono le scoperte di Cervia Mare, Porto Corsini Mare, Cesenatico Mare (Agip 1963-68) nell'offshore romagnolo-emiliano e Santo Stefano Mare nel Medio Adriatico. A questi, nel periodo tra il 1967 e il 1971, si aggiunsero i giacimenti di Agostino, Porto Garibaldi e di Barbara ubicati nel Mare Adriatico settentrionale. Nel 1990 l'ENI intraprese l'acquisizione del 3D ADRIA che diede nuovo impulso all'attività esplorativa dell'intera area e alla conseguente scoperta di numerosi giacimenti a gas.

IL PROGETTO

Premessa

Il perimetro dell'area oggetto dell'istanza di Concessione ricade all'interno di un'area in passato già oggetto della Concessione di Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominata "d.24AC.AG", conferita alla società ENI S.p.A. con decreto del Ministero del 16/11/2000 comprendente il giacimento di "Naomi-Pandora" e il giacimento "Carola-Irma".

Il progetto riguardava la messa in produzione del giacimento di Naomi Pandora, situato a circa 30-35 km dalla costa in un fondale di circa 36 metri e del giacimento adiacente Irma Carola (l'attuale Giacimento Teodorico), situato a circa 23 km dalla costa in un fondale di circa 32 m.
Il progetto riguardante i campi Naomi e Pandora è consistito nell'installazione di una nuova piattaforma denominata Naomi-Pandora, nella perforazione di 4 pozzi deviati per mezzo di un impianto di tipo Jack-up (2 dedicati al giacimento Naomi e 2 al giacimento Pandora) per lo sfruttamento dei giacimenti di gas e nel collegamento di tale piattaforma alla Piattaforma "Garibaldi T" tramite 3 condotte sottomarine interrate nel fondale e lunghe circa 32,3 km.
Nell'anno 2002, ENI, dopo aver perforato il pozzo Irma 2X e rivalutato le riserve producibili e aver dichiarato il giacimento Carola-Irma non economico, ha fatto istanza di riduzione volontaria della concessione, chiedendo di rilasciare l'area relativa al giacimento Carola Irma. La riduzione d'area è stata accordata nel 2004 sulla base della non economicità del ritrovamento.
Approfonditi studi tecnico-economici recentemente eseguiti da Po Valley Operations Ltd titolare del permesso di ricerca "A.R 94PY" confermano che le riserve di gas da esso coltivabili giustificano, oggi, un progetto di coltivazione tecnicamente valido ed economicamente remunerativo.

Aspetti autorizzativi
Il 6 agosto 2007 è stata presentata dalla Po Valley l'istanza di conferimento del permesso esclusivo di ricerca denominato convenzionalmente "d.168 A.R.-PY", ricadente nel Mare Adriatico centro-settentrionale, zona marina "A", (526,0 Km2). In data 27 giugno 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico comunica a Po Valley il nuovo perimetro del permesso in istanza, in ottemperanza al disposto dell'Art. n. 6, comma 17, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ("limite delle 12 miglia nautiche").
Il Permesso di Ricerca "A.R94-.PY" è stato conferito con D.M. del 10 luglio 2012 alla Po Valley, nella porzione al di fuori delle 12 miglia nautiche (197,7 km2).
Con D.M. del 16 febbraio 2015 è stata riperimetrata l'area del permesso di ricerca entro il limite delle 12 miglia nautiche dalla costa, portando l'area del permesso a quella originariamente richiesta con istanza del 6 agosto 2007 (estensione 526,0 km2).
La società Po Valley è ad oggi titolare del permesso di ricerca "A.R94-.PY" nell'ambito del quale intende procedere allo sviluppo del Giacimento Gas Teodorico attraverso la realizzazione di una piattaforma e relative sea lines di collegamento all'esistente piattaforma Naomi-Pandora. A tale scopo Po Valley ha presentato in data 6 agosto 2015 istanza di Concessione di Coltivazione in mare "d 40 A.C-PY" che è stata pubblicata il 31 agosto 2015 nel BUIG No. LIX-8.
In seguito alla riperimetrazione parziale della concessione inizialmente prevista dall'istanza presentata da Po Valley limitata alla parte interferente con i divieti previsti dalla vigente normativa ambientale (limite delle 12 miglia), tale istanza ha ricevuto parere positivo da parte del CIRM.
Il MiSE ne ha pertanto notificato a Po Valley in data 17 novembre 2016 l'esito positivo e stabilito in 90 giorni il termine per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente.

Descrizione
La strategia di sviluppo di base per la produzione 2P dei 5 livelli in Teodorico, presuppone l'installazione di una piattaforma da cui saranno perforati i 2 pozzi oggetto del presente SIA.
La seguente tabella illustra le condizioni di produzione per i diversi livelli.

Tabella 4.2: Giacimento Teodorico: Condizioni di Produzione (DREAM, 2016

Livello	PLQ-C	PLQ-D1	PLQ-D2	PLQ-E2	PLQ-F
Portata iniziale (stm^3/g)	65,000	90,000	80,000	20,000	75,000
Portata minima (stm^3/g)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Pressione minima testa pozzo (barsa)	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0

Note: DD = drawdown caduta di pressione, cioè della differenza tra la pressione di giacimento e la pressione a fondo pozzo in erogazione

77ccd01f

Nei 2 pozzi si ipotizza una portata minima di 5.000 stm3/g per stringa con un drawdown (DD) massimo del 10% per limitare l'arrivo di un eventuale cono d'acqua e di conseguenza della sabbia. Per quanto concerne la produzione complessiva del giacimento, si prevede una portata limite economica di circa 12,000 stm3/g, corrispondente a circa 3.7 milioni di stm3/anno.
La seguente figura evidenzia i livelli da raggiungere e l'obiettivo minerario esplorativo relativo al play pliocenico (livello PL-3C), analogo a quello attualmente in produzione nella limitrofa Concessione di Naomi-Pandora.

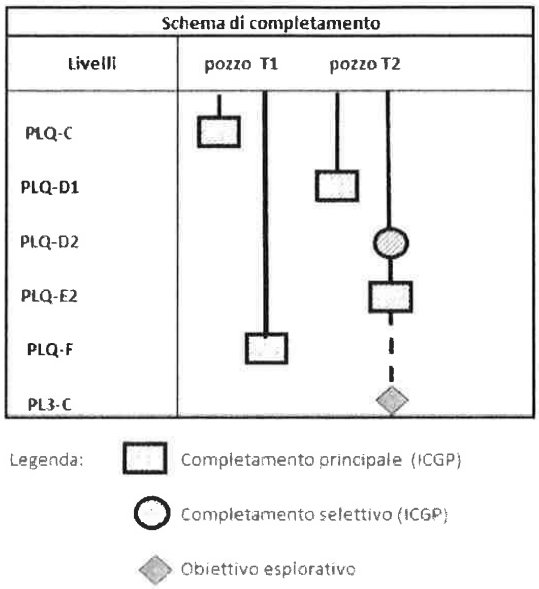

Al fine di approfondire e verificare le assunzioni fatte riguardo il potenziale produttivo di gas, Po Valley ha incaricato la Società DREAM (spin off Politecnico di Torino) per predisporre i modelli numerici geologico e fluido-dinamico 3D del giacimento.
Secondo gli approfondimenti effettuati il Gas Originariamente in Posto (GOIP) di campo risulta essere pari a 1,845.5 x 106 m3sc.
A seguire si riportano le principali caratteristiche della piattaforma offshore prevista all'interno del Giacimento Teodorico oggetto d'istanza.
La nuova piattaforma sarà collegata alla piattaforma Naomi-Pandora (operata da Eni S.p.A.) attraverso 2 sealine di lunghezza di circa 12 km:

- una 10'' per il trasporto del gas estratto dal giacimento alla piattaforma ENI da cui verrà inviato a terra attraverso la sealine esistente di Naomi-Pandora;
- una 3'' per il trasporto del glicole dalla piattaforma ENI alla Piattaforma Teodorico per le esigenze di processo (inibizione formazione idrati).

In fase di coltivazione, la nuova piattaforma Teodorico non sarà presidiata (sarà presente solo un rifugio temporaneo per almeno 4 persone) e non disporrà di helideck. Il personale sarà presente in piattaforma esclusivamente per la normale attività di manutenzione, un mezzo navale sarà ormeggiato alla piattaforma durante tutta la permanenza del personale a bordo.
Nella sottostante figura si riporta una rappresentazione tridimensionale della piattaforma Teodorico in condizioni di normale operazione.

77ccd01f

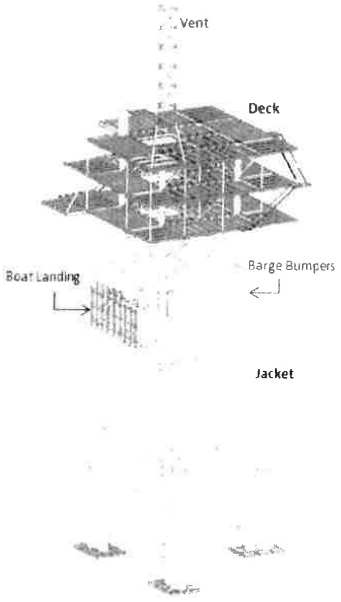

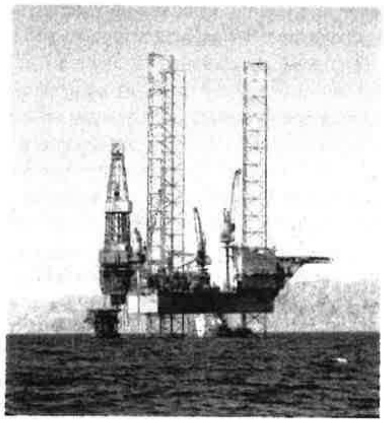

La sottostruttura è costituita da un traliccio tubolare tronco trapezoidale a tre gambe (detto Jacket), installato mediante sollevamento, dimensionato per sopportare i carichi provenienti dalla sovrastruttura (detta Deck) e i carichi ambientali (onda, corrente e vento) del sito.
L'orientamento della piattaforma offshore è stato valutato tenendo in considerazione gli scenari che potrebbero verificarsi durante la vita operativa con riferimento a: sicurezza del personale a bordo, operazioni durante la vita utile della piattaforma, ottimizzazione progettuale di sovrastruttura, riser e sealine.
A valle delle considerazioni sopra elencate si è scelto di orientare la piattaforma in modo da garantire la maggiore inerzia nella direzione dell'onda prevalente, ovvero 90° rispetto al nord geografico.
L'elevazione minima della sovrastruttura è stata definita in funzione del massimo livello del mare rispetto alle condizioni di minima marea, pari a 11,49 m.
La sovrastruttura è stata posizionata in modo che l'elevazione media del piano più basso sia a circa 12,5 m dalla superficie marina garantendo un'altezza libera di circa 12,3 m.
L'elevazione minima della sovrastruttura da considerare nelle analisi strutturali sarà pari a 11,50 m LAT; tale valore è stato valutato sulla base:

- dell'altezza dell'onda massima nelle condizioni di tempesta (ovvero con periodo di ritorno di 100 anni);
- dell'innalzamento del mare prodotto dalla marea astronomica e dai fenomeni meteorologici;
- della sopraelevazione tra il più basso dei ponti della sovrastruttura e i valori delle precedenti voci. Secondo la norma API RP 2A tale valore è pari a 1,5 metri.

La sottostruttura sarà fissata al fondo mare mediante l'utilizzo di pali battuti da 1,828 m o da 1,372 m con spessore costante di 40 mm e connessi alla struttura tramite "sleeves".
La connessione tra gli "sleeves" e i pali di fondazione sarà realizzata con iniezione di malta cementizia. I pali saranno battuti con battipalo per uso sottomarino e infissi fino a una profondità di 60 m sotto il fondo mare.
Il Deck è di tipo integrato con tutte le attrezzature installate on-shore ed è composto da 3 livelli a elevazione +12,5 m, 17,0 m e +21,5 m delle dimensioni 21 m x 22 m ciascuno.
Due corpi scale principali, situati sui lati nord e sud/est della sovrastruttura, connetteranno le tre elevazioni.

77ccd01f

Sarà prevista una scala di collegamento tra l'imbarcadero e il modulo di transizione e dal modulo di transizione al livello della sovrastruttura ad elevazione +12,5 m.
Sul livello del Deck ad elevazione +21,5 m sarà installata una gru utilizzata per la movimentazione delle attrezzature e del materiale di approvvigionamento proveniente dai mezzi di supporto navale.

Descrizione del processo
La piattaforma sarà in grado di produrre continuativamente ed avere una vita utile pari a 25 anni.
La capacità produttiva della piattaforma è pari a 350,000 Sm3/g di gas.
La separazione del gas proveniente dai pozzi dall'eventuale presenza di acqua o solidi in sospensione avverrà attraverso un sistema di separatori verticali. Sarà prevista l'installazione di un separatore per ciascuna stringa; in totale il sistema includerà 6 separatori verticali:

- 1 separatore per ciascuna stringa ad alta pressione;
- 1 separatore per ciascuna stringa a bassa pressione;

Il flusso di gas proveniente dalle stringhe di alta e di bassa pressione sarà convogliato rispettivamente verso il corrispondente separatore attraverso la corretta gestione di valvole.
Il liquido separato sarà inviato a un separatore acqua di produzione, collegato al vent freddo di bassa pressione, in cui avverrà la prima separazione dell'eventuale gas disciolto e permetterà l'accumulo dell'acqua estratta prima dell'invio al sistema di trattamento di bordo.
Sarà comunque previsto un serbatoio di raccolta delle acqua provenienti dal sistema di trattamento acque di strato, con volume di 25 mc, in grado di assicurare un autonomia di almeno 24 ore. L'estrazione del liquido dai separatori avverrà per mezzo di un sistema di valvole on/off comandato da livellostati.
I separatori saranno dimensionati per poter elaborare la massima portata prevista dagli scenari di produzione. Essi saranno inoltre provvisti di valvole di sicurezza dimensionate per le condizioni previste dalle normative applicabili.
Il manifold di produzione permetterà il trasferimento della portata di gas proveniente dalle stringhe di produzione.
È prevista l'immissione di Glicole Dietilenico, approvvigionato dalla esistente piattaforma Naomi Pandora (Eni) tramite sealine di collegamento, in particolari punti dell'impianto, per prevenire la formazione di idrati nelle linee di trasporto del gas.
Sarà previsto un serbatoio di stoccaggio DEG in grado di permettere un'autonomia di circa 10 -15 giorni di funzionamento.
La produzione di gas naturale sarà misurata attraverso un Sistema di Misurazione Fiscale.

Attività Tecnicamente Connesse
Produzione di Energia Elettrica
Il Sistema di Generazione Elettrica sarà costituito da n. 2 motori alimentati a gas che fornirà energia a tutte le utenze elettriche della piattaforma nelle normali condizioni di funzionamento.
Il gas per alimentare i generatori sarà fornito dal Sistema Gas Combustibile della piattaforma che preleverà il gas dal collettore di produzione.
Lo skid di generazione sarà ubicato in una sala tecnica dedicata resa non pericolosa attraverso ventilazione forzata di aria fresca in leggera sovrappressione.
Il sistema sarà dotato di dispositivo in grado di gestire la sincronizzazione, il trasferimento di carico tra un set di generazione in funzione ed uno in stand-by oppure di gestire il funzionamento in parallelo.

Trattamento Acqua di Produzione
Il sistema sarà alimentato dalle acque di produzione; l'alimentazione sarà discontinua e gestita dalle valvole di controllo del livello dei separatori.
Il sistema sarà in grado di trattare l'acqua di produzione per ottenere un effluente allo scarico i cui parametri siano in accordo a quanto previsto dalle normative vigenti per lo scarico in mare ossia:

- 40 mg/l per gli oli minerali in ottemperanza Comma 5 dell'Articolo n. 104 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- 3,500 ppm per il glicole dietilenico disciolto.

Il sistema comprenderà un separatore che consentirà la separazione sia di idrocarburi leggeri, scaricati in atmosfera tramite il sistema di vent a bassa pressione, sia delle particelle solide eventualmente sospese.
Il trattamento dell'acqua avverrà tramite:

77ccd01f

- due pompe per il trasferimento dell'acqua dal separatore al sistema di filtrazione;
- due filtri capaci di rimuovere i solidi presenti con granulometria maggiore di 20 m e con un efficienza del 99%;
- due filtri a carboni attivi, anch'essi in configurazione 2 x 100%, per la separazione degli idrocarburi presenti.

L'acqua in uscita dall'impianto di trattamento sarà scaricata in mare.
L'impianto è dotato di un serbatoio con capacità pari a circa 25 mc, destinato alla raccolta dell'acqua in uscita dall'unità di trattamento nel caso in cui non rientri nei limiti di legge richiesti per lo scarico in mare.

Sistema di Depressurizzazione di Emergenza
Il Sistema di Depressurizzazione di Emergenza sarà costituito da due vent dimensionati per garantire l'operazione di depressurizzazione di emergenza e preservare l'integrità meccanica delle apparecchiature dovuta a fenomeni di sovrappressione.
Entrambi i vent saranno del tipo "freddo" e di tipo antidetonante, ossia in grado di resistere all'aumento di pressione a seguito di un'eventuale detonazione all'interno dei circuiti di depressurizzazione, in accordo allo standard API 521.
I vent consentiranno di raccogliere e disperdere in atmosfera i gas provenienti dalle valvole di emergenza (PSV) e dalle linee di depressurizzazione dell'impianto rispettivamente per le apparecchiature ad alta pressione e per quelle a bassa pressione.
Entrambi i vent disporranno di un sistema di rivelazione di fiamma.
Il vent di bassa pressione sarà completo di un sistema di spegnimento a CO2 di tipo automatico idoneo a proteggere da possibili accensioni accidentali del gas durante il rilascio.
Tutti i collettori di scarico saranno completi di rompifiamma.
Le dimensioni e le lunghezze dei vent sono tali da non permettere concentrazioni pericolose di gas infiammabile ed evitare che elevati livelli di radiazione termica raggiungano la piattaforma in caso di accensione accidentale.

Sistema Gas di Alimentazione
Il sistema di alimentazione gas sarà in grado di garantire la richiesta di combustibile proveniente dalle seguenti utenze di piattaforma:

- sistema di generazione elettrica principale;
- fiamma pilota sistema combustione spurghi.

Il gas sarà prelevato dal collettore principale di esportazione gas e trattato per assicurare le caratteristiche di qualità richieste dalle utenze.
In particolare il gas verrà inizialmente inviato in un filtro per rimuovere eventuali contenuti di acqua e/o solidi e successivamente riscaldato, mediante un riscaldatore elettrico a bagno d'olio prima di essere regolato attraverso una valvola di controllo automatica per adeguare la pressione alle richieste delle utenze.

Sistema Drenaggi Chiusi e Aperti
Il sistema consentirà la raccolta e l'evacuazione dei seguenti drenaggi chiusi e aperti.
Drenaggi chiusi:
- drenaggi oleosi provenienti da apparecchiature di processo;
- drenaggi oleosi provenienti dal sistema di alimentazione diesel e dal sistema oleodinamico;
- drenaggi dai sistemi di iniezione inibitori di formazione idrati;
- acque di strato fuori specifica a valle del sistema di trattamento.

Drenaggi aperti:
- acque meteoriche provenienti dalle vasche di contenimento;
- acque meteoriche provenienti dai pozzetti di raccolta di piattaforma.

Il sistema sarà dotato di un serbatoio diviso in due sezioni per la raccolta dei drenaggi chiusi e aperti con una capacità di 10 mc.
Non è previsto alcun trattamento dei fluidi raccolti per cui gli stessi saranno trasferiti periodicamente a terra attraverso una bettolina per essere smaltiti a terra in impianto autorizzato in accordo alla normativa vigente.
Le acque meteoriche di seconda pioggia, non contaminate, potranno essere scaricate in mare senza alcun trattamento intermedio.

Sistema Antincendio
La protezione delle aree di piattaforma sarà garantita da estintori a polvere portatili e carrellati dislocati lungo le vie di fuga della piattaforma e un sistema di gas inerte (CO2) a protezione dei locali di generazione elettrica principale, di emergenza e delle sale tecniche elettrica ed elettrostrumentale.
Un sistema di estinzione mediante gas inerte INERGEN o equivalente sarà previsto a protezione della sala controllo locale.

Sistema Trappole di Lancio/Ricezione (PIG)
Il sistema trappole di lancio e ricezione pig includerà una trappola pig orizzontale da installarsi sulla piattaforma Teodorico adatta al lancio di pig per la pulizia e il controllo del gasdotto sottomarino.
La trappola avrà dimensioni 10" x 12" e sarà dotata di un sistema meccanico di blocco dell'apertura di inserimento pig e di una PSV e di un sistema di segnalazione passaggio pig.

Sistema di Telecomunicazione (TLC)
Il sistema di telecomunicazioni sarà composto da:
- ponte radio dedicato alla trasmissione dati da/alla centrale di controllo a terra e alla piattaforma esistente Naomi Pandora;
- modulo di integrazione con i sistemi RTU/ESD/F&G;
- sistema radio VFH marino;
- sistema Public Address/General Alarm (PAGA).

La strumentazione elettronica in campo dovrà essere limitata alle misure/allarmi da trasmettere alla centrale di controllo a terra e alla Piattaforma Naomi-Pandora.

Sistema Produzione di Aria Compressa
Il sistema aria compressa sarà in grado di fornire aria strumenti e servizi a tutte le utenze di piattaforma:
- pompe di iniezione inibitori idrati;
- valvole pneumatiche;
- pannello di controllo teste di pozzo;
- strumenti in campo.

Il sistema consisterà nei seguenti elementi:
- due compressori aria (2 x100%);
- due essiccatori aria (2 x 100%);
- un filtro aria;
- un serbatoio di accumulo aria strumenti;
- un serbatoio di accumulo aria servizi.

I serbatoi aria saranno completi di valvola di sicurezza in caso di incendio o sovrappressione.

Sistema di Controllo RTU
Il sistema Remote Terminal Unit gestirà i segnali di controllo del processo, i segnali di emergenza e i dispositivi di rivelazione antincendio.
Il sistema dovrà consentire agli operatori la gestione del processo di produzione e dei segnali di Emergency Shut Down System e Fire and Gas System alla sala di controllo a terra.
La connessione tra la piattaforma Teodorico, la sala controllo a terra e la piattaforma Naomi Pandora sarà assicurata da un sistema di apparecchiature radio ridondato e connesso all'RTU mediante connessione seriale.

Sistema PCS/ESD (WHCP) e Sistema F&G
Il Sistema di Controllo del Processo gestirà e monitorerà le apparecchiature della piattaforma.
I seguenti sistemi saranno interfacciati con il sistema di PCS:
- i sistemi ESD/F&G (connessi attraverso un collegamento seriale ridondato);
- il pannello di misura delle portate di produzione;
- i seguenti segnali provenienti dal pannello di controllo teste pozzo (WHCP):
  - comando di chiusura apertura wing valve
  - pressione del circuito idraulico di controllo.

77ccd01f

I sistemi di sicurezza monitoreranno i parametri di funzionamento della piattaforma e in caso di malfunzionamento attiveranno automaticamente tutte le azioni previste in modo tale che la piattaforma e i sistemi installati siano in condizione di sicurezza.
L'attivazione manuale dei sistemi di sicurezza sarà possibile sia dalla piattaforma stessa sia dalla sala controllo a terra.
Saranno previsti quattro livelli di emergenza:

- fermata Completa / Abbandono della piattaforma attivato manualmente dalla piattaforma Teodorico o dalla sala di controllo a terra (fermata impianti di processo e chiusura valvole di fondo pozzo);
- fermata di emergenza per fuga di gas / rivelazione incendio ESD2– attivato manualmente o automaticamente dal sistema F&G per rivelazione confermata di gas o fuoco (fermata produzione e attivazione automatica impianti di spegnimento ove previsti, attivazione automatica della procedura di depressurizzazione);
- fermata del processo (PSD) – attivato manualmente o automaticamente dal sistema ESD per parametri di funzionamento anomali (fermata produzione);
- fermata sistema locale (LSD) attivata da pulsanti locali sulle macchine ove previsto.

Il sistema di rivelazione F&G e il sistema antincendio dovranno essere in grado di rilevare e adottare automaticamente tutte le azioni necessarie ad assicurare un'adeguata protezione contro il fuoco o la presenza di gas infiammabili.
Sistemi di estinzione automatici tramite CO2 saranno previsti per la sala generatori principali e di emergenza e il vent di depressurizzazione freddo a di bassa pressione.
Il pannello di controllo delle teste di pozzo svolgerà la funzione di gestione delle valvole di sicurezza in superficie e sottomarine assicurando la corretta sequenza di chiusura/apertura dei pozzi.
Le valvole master e wing saranno attuate pneumaticamente, mentre le SSSV saranno essere attuate idraulicamente. L'energia idraulica per l'azionamento delle SSSV sarà fornita da due pompe elettriche più una pompa manuale di emergenza. Il pannello di controllo sarà equipaggiato con un pulsante di emergenza che permetta la fermata della piattaforma e un pulsante per la fermata del processo.

Sistema di Monitoraggio
Sulla piattaforma sarà implementato un sistema di monitoraggio (in automatico o con verifiche periodiche effettuate sulla base delle esigenze di controllo e rispetto normativo).
Tale sistema ha lo scopo di:

- effettuare il controllo delle emissioni, valutare il rispetto dei limiti di legge ed intervenire sulle variabili di processo avendo come obiettivo la minimizzazione delle quantità di inquinanti emessi;
- creare un patrimonio di informazioni e dati utili nella gestione dell'installazione.

Gestione delle Materie Prime e dei Rifiuti
La piattaforma sarà dotata di aree adibite allo stoccaggio di materie e il deposito temporaneo dei rifiuti.
Materie Prime
Durante la normale operatività le materie prime in entrata nella piattaforma Teodorico saranno costituite dalle seguenti tipologie:

- Glicole Dietilenico (DEG) approvvigionato tramite sealine di collegamento dalla piattaforma Naomi Pandora;
- Gasolio Diesel che alimenterà il sistema di generazione elettrica di emergenza in caso di mancato funzionamento del sistema di generazione e il motore della gru di sollevamento;
- olio di raffreddamento;
- lubrificanti.

Le materie prime necessarie saranno approvvigionate tramite supply vessel o pipeline e stoccate in apposite aree/serbatoi.

Rifiuti
Per i rifiuti prodotti nel corso delle attività è previsto il deposito temporaneo nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa.
Le tipologie di rifiuti che si prevede saranno prodotte nel corso del esercizio della piattaforma Teodorico sono costituite da:

77ccd01f

- fluidi di scarico contenuti nel serbatoio di stoccaggio, nello specifico da:
  - drenaggi chiusi: drenaggi oleosi provenienti da apparecchiature di processo, drenaggi oleosi provenienti dal sistema di alimentazione diesel e dal sistema oleodinamico, drenaggi dai sistemi di iniezione di formazione idrati,
  - drenaggi aperti: acque meteoriche provenienti dalle vasche di contenimento e dai pozzetti di raccolta di piattaforma.
- ulteriori rifiuti legati esclusivamente alle operazioni di manutenzione (materiale metallico, imballaggi, oli lubrificanti), in quanto la piattaforma non avrà personale a bordo.

Il Sistema Drenaggi consentirà la raccolta temporanea dei drenaggi chiusi e dei drenaggi aperti.
Non è previsto alcun trattamento dei fluidi di scarico depositati, per cui gli stessi saranno trasferiti periodicamente a terra attraverso una bettolina per essere trattati (le acque meteoriche di seconda pioggia, non contaminate, potranno essere scaricate in mare senza alcun trattamento intermedio).
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione, questi verranno raccolti a bordo separatamente e trasportati a terra al termine delle operazioni manutentive dove saranno smaltiti in accordo alla normativa vigente in materia.

Attività Ausiliarie

Sistema di Combustione Spurghi
Il sistema sarà dimensionato per la combustione dei fluidi provenienti dai pozzi durante le fasi di avviamento e/o durante le operazioni di workover.
La taglia, la posizione e la lunghezza della flare sono state definite in modo da non superare il massimo valore di radiazione termica previsto dagli standard API nel punto più vicino di accesso del personale o sulle apparecchiature.
La flare sarà installata in relazione alla direzione predominante dei venti.
Le seguenti apparecchiature comporranno il sistema:

- un camino orizzontale;
- un sistema di combustione spurghi completo di pannello di controllo accensione;
- un serbatoio di separazione liquidi.

L'utilizzo della flare non è previsto nelle normali condizioni di funzionamento.

Sistema HVAC
Sarà prevista l'installazione di un sistema di condizionamento dell'aria, in grado di garantire le condizioni termoigrometriche fissate nei seguenti locali:

- sala controllo locale, che svolgerà anche la funzione di rifugio temporaneo per almeno 4 persone,
- sala quadri elettrici;
- sala pannelli di strumentazione e controllo.

Saranno previsti dei sistemi di ventilazione forzata per i cabinati dei generatori elettrici principali e di emergenza oltre che per il locale batterie.

Sistema di Ausilio alla Navigazione
Il sistema sarà installato sulla piattaforma a scopo di segnalazione navale e aerea. L'unità consisterà principalmente in:

- pannello di distribuzione;
- set batterie;
- carica batterie;
- JB cut-off set batterie;
- luci di segnalazione principali;
- fotocellule;
- tromba per segnalazione nebbia;
- misuratore di visibilità;
- luci di segnalazione ostacolo.

Il sistema sarà monitorato e controllato da remoto attraverso un collegamento seriale doppio ridondato interconnesso con il sistema RTU e connesso via cavo al sistema ESD.

Sistema Idraulico
Un'unità di potenza idraulica sarà dimensionata per assicurare la pressione richiesta dal sistema idraulico

77ccd01f

di controllo delle valvole SSSV installate su ogni stringa di produzione.
Tale unità sarà installata nel pannello di controllo teste pozzo (WHCP) e comprenderà:

- serbatoio di riserva del fluido;
- pompe;
- filtri;
- circuiti idraulici e strumentazione.

UPS
Sulla piattaforma sarà presente un sistema di alimentazione UPS per i carichi vitali in accordo alla norma UNI EN ISO 13702.
Tra le utenze alimentate dal sistema sarà compreso anche il sistema di ausilio alla navigazione.
Il sistema sarà dimensionato per alimentare i carichi vitali della piattaforma sia in corrente alternata sia in corrente continua.
Anche il pacco batterie sarà ridondato al 100% ma sarà possibile il funzionamento in parallelo configurabile attraverso un selettore manuale sotto carico.

Unità di Sollevamento
La piattaforma sarà equipaggiata con una gru diesel a comando idraulico.

Pozzi di Produzione
La piattaforma Teodorico sarà in grado di sfruttare e processare il gas estratto dal giacimento proveniente da 2 pozzi in doppio completamento.
L'attività di perforazione sarà effettuata con impianto jack-up posizionato accanto alla piattaforma.
La configurazione dei due pozzi sarà costituita da:

- Fase 1: tubo guida da 30" intestato a circa 90 m sotto il livello del mare, mediante infissione fino a rifiuto;
- Fase 2: perforazione fase da 16", con scarpa a 308 m;
- Fase 3: perforazione fase da 12 ¼" , con scarpa a 1,359 m per Teodorico 1 dir e a 1,379 m per Teodorico 2 dir;
- Fase 4: perforazione fase da 8 ½", (liner di produzione da 7") con scarpa a 1,876 m (Teodorico 1dir) e 1,896 m (Teodorico 2 dir).

Si prevede inoltre, in una fase successiva, un eventuale approfondimento di uno dei pozzi di sviluppo fino al Play Pliocenico (PL-3C) a circa 2,433 m (VD), con foro da 6".
I due pozzi (1dir e 2 dir) sono stati programmati per seguire una traiettoria tipo "J shape profile", fino a raggiungere gli obiettivi assegnati.
La traiettoria del pozzo Teodorico 1dir intercetta due target assegnati (PLQ C e PLQ E2/F) con un "J shape profile" con una inclinazione sub-verticale.
Anche la traiettoria del pozzo Teodorico 2 dir, come il precedente, si sviluppa intercettando i livelli target con inclinazione sub-verticale.
L'ipotesi di completamento prevede per entrambi i pozzi l'adozione di un doppio completamento selettivo con l'impiego di packers e di valvole di sicurezza (SSV) in modo da selezionare di volta in volta i livelli interessati dalla produzione che saranno completati con tecnologia per il controllo della sabbia "Inside Casing Gravel Packing".

INTERVENTI IMPIANTISTICI PIATTAFORMA NAOMI-PANDORA
Al fine di assicurare il ricevimento del gas proveniente dalla piattaforma Teodorico in progetto, saranno necessarie alcune modifiche sulla piattaforma esistente Eni Naomi-Pandora.
Si tratterà di interventi impiantistici relativi all'installazione di una trappola di ricevimento del gas, valvole e strumentazione, un riser per la risalita del gas proveniente dalla Piattaforma Teodorico.
È stata nell'ambito della progettazione definitiva volta alla presentazione dello Studio di Impatto Ambientale già verificata con ENI le modalità di interconnessione tra le due piattaforme al fine di definirne la configurazione futura.
Attualmente sono in corso contatti con ENI per definire tutti gli aspetti tecnico/commerciali relativi al collegamento tra le piattaforme Teodorico e Naomi-Pandora.

77ccd01f

CONDOTTE SOTTOMARINE

La nuova piattaforma Teodorico sarà connessa alla piattaforma Naomi Pandora, lungo un percorso di 12 km che non presenta difficoltà esecutive a profondità limitata (circa 31-35 m) pressoché costante tramite:

- una tubazione sottomarina da 10'' per il trasferimento del gas da Teodorico a Naomi-Pandora;
- una tubazione sottomarina da 3'' per il trasferimento del glicole da Naomi-Pandora a Teodorico.

In considerazione dell'assenza di vincoli lungo la rotta e di una profondità sostanzialmente costante (compresa fra -31 e -35 m), si è optato per un tracciato rettilineo tra le due piattaforme.

Le due condotte non saranno interrate e saranno collegate tra loro (configurazione piggy-back) in fase di varo e quindi posate contemporaneamente mediante l'ausilio di una Laybarge.

Due riser collegheranno le condotte al topside della nuova piattaforma per mezzo di clampe metalliche opportunamente dimensionate e spaziate in modo da evitare eventuali problemi legati al distacco vortici per effetto di onde e corrente.

Per protezione da fenomeni corrosivi sarà previsto un rivestimento in poliuretano per i risers, in particolare in corrispondenza della splash zone. Il rivestimento considerato ha anche funzione di isolante termico per ottemperare alle esigenze di processo definite dai calcoli idraulici preliminari.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Cronoprogramma

Il Cronoprogramma individua 4 fasi principali di progetto, a valle dell'ottenimento del Decreto di Compatibilità Ambientale, riportate nella seguente tabella.

La durata complessiva delle attività è stimata in circa 2 anni come sotto identificato nella tabella.

Tabella 8.1: Tempi Operativi per fase (Po Valley, 2017)

Fase	Durata
FASE 1 – COSTRUZIONE La fase di costruzione include il periodo che va dall'assegnazione dei contratti di EPC, alla costruzione presso cantieri a terra fino all'installazione delle strutture presso il sito di Progetto;	**17 mesi** I tempi di cantiere in mare previsti per le singole attività sono pari a: - Jacket (30 g), - Deck (15 g) - Posa delle sealines (30 g)
FASE 2- PERFORAZIONE E COMPLETAMENTO POZZI	circa 3 mesi (105 giorni)
FASE 3- MONTAGGI IMPIANTI E COSTRUZIONI	4 mesi
FASE 4- DECOMMISSIONING	1.5 mesi

Di seguito in tabella si riporta il cronoprogramma della perforazione dei 2 pozzi in progetto:

Tabella 8.2: Cronoprogramma Perforazioni (Po valley, 2017)

Giorni	Teodorico 1	Teodorico 2	Totale
Predisposizione alla perforazione del Jack-Up (1)	4	1	**5**
Drilling: conductor pipe (battitura)	2	1	**3**
Drilling: drilling and logging	24	26	**50**
Complemento	20	23	**43**
Rimozione Jack Up (2)	0	4	**4**
Totale	**50**	**55**	**105**
Note 1) si intendono le fasi di preparazione del Jack Up alla perforazione che avvengono dopo il posizionamento del Jack Up sul sito di perforazione. 2) attività di preparazione propedeutiche alla successiva navigazione (traino).			

77ccd01f

Nella seguente Tabella si riportano le tipologie e il numero di mezzi marittimi che si prevede di utilizzare per l'installazione della piattaforma Teodorico e delle condotte sottomarine:

Tabella 8.6: Installazione della Piattafora Teodorico e delle Condotte Sottomarine - Mezzi e Potenze Caratteristiche

Tipologia	No. Mezzi	Potenza [1] [kW]
Crane Vessel per Installazione Jacket, Deck, pali, posatubi guida, e posatubi	1	5,000
Bettolina per trasporto Jacket, pali e concutor pipe	1	3,000
Bettolina per trasporto Deck	1	3,000
Bettolina per trasporto tubi (condotte)	1	3,000
Supply Vessel	2	4,000
Rimorchiatore Salpa Ancore	1	1,000
Crew Boat per la movimentazione del personale	1	1,500
Nota: (1) Valori di potenza stimati; i valori sono rappresentativi di mezzi tipici per attività di installazione di strutture offshore nel campo dell'Oil&Gas		

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Opzione zero

Secondo il proponente nel caso particolare del Progetto in esame l'opzione zero è quella che lascerebbe immutate le condizioni di un'area sui cui ad oggi ricade il Permesso di Ricerca A.R 94.PY e che risulta adiacente ad altre aree di concessione adibite alla produzione di gas naturale e gasolina operative da anni, tra cui l'area di concessione "A.C 33.AG" della società Eni S.p.A, all'interno della quale è inserita la Piattaforma Naomi Pandora.

L'opzione zero non permetterebbe:

- un incremento delle scorte di idrocarburi note a livello nazionale;
- un incremento della produzione di idrocarburi a livello nazionale e conseguente riduzione delle importazioni dall'estero, in linea con gli obiettivi di indipendenza energetica espressi dalla recente emanazione della Strategia Energetica Nazionale (SEN).

Criteri di localizzazione

L'ubicazione della piattaforma Teodorico è stata scelta tenendo conto, oltre che di studi pregressi sui principali parametri del terreno nell'area circostante e dei risultati di uno studio meteo marino appositamente condotto, dei vincoli di distanza da aree protette stabiliti dalla normativa.

Le aree naturali protette marine (istituite, in corso di istituzione e di reperimento) e terrestri sono tutte ubicate a considerevole distanza dall'area oggetto d'istanza; l'area protetta situata a minore distanza è costituita dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po (EUAP1062), localizzato sulla terraferma ad una distanza di circa 23,3 km a ovest-nord-ovest.

I Siti Natura 2000 presenti nell'area si trovano tutti a distanza superiore a 23,3 km dall'area di progetto.

Il progetto inoltre non interessa direttamente Siti classificati come IBA, RAMSAR e Zone di Tutela Biologica Marina.

DISMISSIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO AMBIENTALE A FINE ESERCIZIO

Al termine della vita mineraria del giacimento si procede alla completa chiusura dei pozzi in progetto.

L'operazione di chiusura dei pozzi, supportata da un Jack-Up, viene realizzata tramite una serie di tappi di cemento in grado di garantire un completo isolamento, ripristinando nel sottosuolo le condizioni idrauliche precedenti l'esecuzione del pozzo. Scopo di quest'attività è garantire l'isolamento dei diversi livelli, ripristinando le chiusure formazionali. La chiusura mineraria è quindi la sequenza di operazioni che permette di abbandonare il pozzo in condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui per ragioni tecniche non sia possibile cementare le colonne fino a fondo mare, la chiusura mineraria deve prevedere il taglio ed il recupero di almeno una parte delle colonne non cementate.

I mezzi impiegati saranno sostanzialmente gli stessi utilizzati per la fase di installazione e di perforazione.

Rimozione Piattaforma

Le operazioni di rimozione delle piattaforme possono essere sintetizzate come segue:

77ccd01f

- bonifica a bordo delle piattaforme a partire da teste pozzo;
- rimozione/demolizione impianti di bordo;
- recupero/smaltimento materiale della demolizione degli impianti;
- rimozione/demolizione strutture del deck della piattaforma;
- rimozione/demolizione strutture del jacket, pali e conductors;
- smaltimento componenti della demolizione della piattaforma.

Durante le operazioni di bonifica delle attrezzature è previsto l'uso di sistemi di contenimento dei liquidi e solidi per evitare la dispersione accidentale nell'ambiente di sostanze inquinanti; è inoltre previsto che il personale addetto sia dotato di sistemi di protezione individuali.
Il materiale ferroso frammentato sarà destinato alle ferriere. Il trasporto sarà previsto in maniera che i mezzi di trasporto vengano utilizzati a pieno carico, minimizzando il numero di viaggi necessari.
I materiali da smaltire consisteranno sostanzialmente in:

- liquidi e/o reflui di bonifica;
- materiale da coibentazione (lana di roccia).

I progettisti prevedono che i prodotti contenenti idrocarburi riutilizzabili possano essere inviati in raffineria, mentre i reflui e le acque oleose saranno inviati a impianti autorizzati di recupero/smaltimento.
Gli elementi della struttura delle piattaforme dovranno essere trasportati a terra in aree adeguate che consentano lo scarico di queste strutture di elevate dimensioni e pesi e la loro permanenza durante lo smembramento in componenti più piccole e tali da consentirne il trasporto a ferriera. Le aree disponibili saranno selezionate in base alla loro distanza ottimale dai campi di produzione ed alle risorse disponibili per il successivo smembramento.
L'esecuzione di tagli subacquei sarà effettuata mediante taglio a caldo nel caso di elementi di limitata sezione, lasciando solo ai diametri maggiori e di maggior spessore il taglio a freddo con macchine a cavo smerigliato.
Le attività saranno effettuate con l'ausilio di sistemi per il sollevamento delle strutture tagliate. Per le operazioni su alti fondali, gli operatori subacquei dovranno lavorare in saturazione, con l'ausilio di camere iperbariche unitamente all'impiego di un ROV.

Condotte Sottomarine
Per la bonifica delle linee, dotate di sistemi di lancio e ricezione pig, si procederà al flussaggio con inerte e alla pulizia con attrezzature adeguate alle caratteristiche delle linee ed alla loro lunghezza.
Si prevede che le condotte sottomarine dopo la bonifica e relativa pulizia interna saranno lasciate sul fondale mediante riempimento con acqua di mare.

Considerazioni sulle Alternative per il decommissioning
Quanto sopra riportato rappresenta lo standard attuale per interventi di dismissione di piattaforme offshore, normalmente proposto dalle compagnie petrolifere in Italia; si evidenzia tuttavia che la tematica è oggetto di discussione a livello nazionale ed europeo al fine di definire un approccio normativo condiviso e che garantisca la maggiore tutela dell'ambiente e delle risorse marine. In considerazione della prevista vita utile dell'opera, è evidente che lo scenario tecnologico e normativo potranno subire mutamenti anche rilevanti, per cui il proponente anticipa già in questa fase che al momento della dismissione si atterrà a quanto richiesto dalle normative vigenti applicando le migliori tecnologie disponibili.

6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale sono state prese in considerazione le seguenti componenti per la valutazione degli impatti:

- atmosfera
- ambiente idrico marino
- suolo e sottosuolo
- vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e biodiversitá
- rumore
- aspetti socio-economici e salute pubblica

Atmosfera
Gli impatti sulla qualità dell'aria legati alle attività connesse al progetto (fase di cantiere, perforazione ed

77ccd01f

esercizio) sono dovuti principalmente all'emissione in atmosfera di inquinanti gassosi e polveri provenienti dai mezzi marittimi e dagli impianti operanti durante le citate fasi di progetto. La valutazione sintetica di tali impatti riguarda:

- Fase di perforazione;
- Fase di supporto alla perforazione e di Decommissioning;
- Fase di Coltivazione.

Fase di perforazione

Le simulazioni modellistiche condotte tramite l'utilizzo del software CALPUFF relativamente alla dispersione di inquinanti gassosi e polveri (NOx, SOx, CO e PM10) rilasciati in atmosfera durante la fase di perforazione dei pozzi hanno evidenziato che:

- i valori di ricaduta di ognuno degli inquinanti simulati risultano sempre inferiori ai limiti normativi di riferimento per tutti gli indici statistici considerati e con specifico riferimento ai ricettori antropici e naturali individuati sulla costa: l'impatto è dunque di lieve entità;
- per quanto riguarda i NOx:
  - i valori di ricaduta massimi stimati, rispettivamente di 1,2 µg/m3 per la media annua (limite di riferimento si 40 µg/m3) e 65 µg/m3 per il 99,8° percentile delle concentrazioni orarie (limite di riferimento si 200 µg/m3), sono localizzati in aree lontane dalla costa in prossimità delle attività di perforazione,
  - nei pressi della costa i valori di ricaduta stimati risultano sempre inferiori di un ordine di grandezza rispetto al limite di riferimento per quanto riguarda i massimi orari e due ordini di grandezza per quanto riguarda la media annua;
- per tutti gli altri inquinanti considerati i valori di ricaduta massimi (rilevati nelle aree più prossime alle operazioni di perforazione) risultano sempre inferiori di due ordini di grandezza o più rispetto ai limiti di riferimento; in particolare, nei pressi della costa, le concentrazioni di ricaduta di tali inquinanti sono sempre inferiori di tre ordini di grandezza o più rispetto ai limiti normativi (sia per quanto riguarda la protezione della salute umana che quella della vegetazione).

Altre caratteristiche dell'impatto sono:

- reversibilità nel breve termine: i tempi di ricaduta degli inquinanti possono essere stimati inferiori all'anno;
- breve durata: la durata delle perforazioni è di circa 3 mesi;
- limitata estensione: le ricadute sono concentrate nell'intorno dell'area di perforazione; le concentrazioni più alte sono limitate a un intorno <5 km dalla sorgente;.
- frequenza alta: l'attività di perforazione e le conseguenti emissioni in atmosfera sono su base continua o quasi continua.

In conseguenza di ciò, sulla base delle simulazioni effettuate e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata, si stima che la magnitudo dell'impatto delle attività di perforazione sulla qualità dell'aria sia bassa.

Inoltre i ricettori sensibili (antropici e naturali) più prossimi sono localizzati a grande distanza sulla costa.

Tenuto conto della bassa magnitudo dell'impatto si ritiene in conclusione che l'impatto sia non significativo.

Fase di supporto alla perforazione e di Decommissioning

L'impatto sulla componente atmosfera connesso alle operazioni dei mezzi navali per l'installazione delle opere a progetto (piattaforma e sealine) e di quelli a supporto delle attività di perforazione è stato valutato di lieve entità e limitatamente esteso.

A proposito dei mezzi marittimi utilizzati nelle fasi di cantiere e di supporto si evidenzia inoltre che le attività avranno una media durata (<5 anni) con conseguenti limitati quantitativi di inquinanti emessi.

Le simulazioni effettuate per la fase di perforazione e sulla base della classificazione dei criteri di valutazione effettuata, si stima che la magnitudo dell'impatto delle attività di supporto alla costruzione, perforazione e decommissioning sia complessivamente bassa e, in assenza di ricettori sensibili (come precedentemente specificato), l'impatto è considerato non significativo.

Fase di Coltivazione

77ccd01f

Le simulazioni modellistiche condotte tramite l'utilizzo del software CALPUFF relativamente alla dispersione di inquinanti gassosi e polveri (NOx, CO e PM10) rilasciati in atmosfera durante l'esercizio della piattaforma hanno evidenziato che la stima delle ricadute degli inquinanti considerati risultano, anche nei valori massimi, di almeno due ordini di grandezza inferiori ai limiti normativi.
A maggior ragione, la stima delle ricadute in prossimità della costa (presenza di centri abitati e aree naturali protette) tutti gli indici statistici degli inquinanti considerati assumono valori di tre/quattro ordini di grandezza inferiori ai limiti di riferimento.
Pertanto l'impatto associato al funzionamento del motogeneratore a gas durante la fase di esercizio della piattaforma può essere definito di lieve entità e localizzato nell'intorno della posizione della futura piattaforma Teodorico.
Sulla base delle simulazioni effettuate e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata, si stima che la magnitudo dell'impatto sulla qualità dell'aria dovuto al funzionamento del motogeneratore a gas (emissioni di inquinanti gassosi e polveri) sia bassa e che l'impatto sia non significativo.

Ambiente idrico marino
Le interazioni tra il progetto (fasi di cantiere/dismissione, perforazione ed esercizio) e l'ambiente idrico sono principalmente dovute a:

- prelievi idrici legati all'operatività dei mezzi marittimi e dell'impianto di perforazione;
- scarichi di effluenti liquidi;
- movimentazione di sedimenti (posa della struttura della piattaforma);
- potenziali spillamenti/spandimenti dai mezzi marittimi impiegati e dagli impianti.

Alterazione delle Caratteristiche di Qualità delle Acque Marine dovuta alla Movimentazione di Sedimenti Marini (Installazione della Piattaforma)
Sulla base delle simulazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto delle attività di posa della piattaforma sulla qualità delle acque marine (risospensione di sedimenti) sia di trascurabile magnitudo e quindi non significativo.

Consumo di Risorsa per Prelievi e Scarichi Idrici per il Collaudo delle Condotte (Fase di Cantiere)
Sulla base delle simulazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto delle attività di collaudo delle saline sulla qualità delle acque marine (prelievi e scarichi idrici) sia trascurabile e quindi non significativo.

Alterazione delle Caratteristiche di Qualità delle Acque Marine dovuta alla Movimentazione di Sedimenti Marini ("Move In" dell'Impianto di Perforazione)
Viste le corrispondenze riscontrabili tra le operazioni (posa della piattaforma e "move in" dell'impianto di perforazione) sia in termini di volumi movimentati che di durata dell'interazione con la componente, è possibile associare agli effetti di risospensione dei sedimenti per l'installazione dell'impianto di perforazione un impatto trascurabile, analogamente a quanto emerso per la posa del jacket della piattaforma mediante l'applicazione della metodologia di analisi. L'impatto è considerato in conclusione non significativo.

Consumo di Risorsa connesso a Prelievi Idrici per il Funzionamento dell'Impianto Jack-Up (Fase di Perforazione)
Sulla base della valutazione effettuata (sintetizzata nella tabella seguente) si stima che l'impatto delle attività di perforazione (prelievi idrici e consumo di risorsa) sia di bassa magnitudo. Con riferimento alla valutazione della sensibilità del ricettore che è un tratto di mare aperto di cui non si ravvede vulnerabilità nei confronti di prelievo di risorsa. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Alterazione dello Stato della Qualità delle Acque per Scarichi idrici per Funzionamento dell'Impianto Jack-Up (Fase di Perforazione)
Sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto delle attività di perforazione (scarichi idrici) sia di bassa magnitudo. Il corpo idrico ricettore è un tratto di mare aperto di cui non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti di scarichi idrici. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Alterazione delle Caratteristiche di Qualità delle Acque Marine dovuta allo Scarico delle Acque di Produzione (Fase di Esercizio)
Sulla base delle simulazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto dovuto allo scarico delle acque di produzione sulla qualità delle acque marine (dispersione di inquinanti: olii minerali e glicole di-etilenico) sia di bassa magnitudo.
Il corpo idrico ricettore è un tratto di mare aperto di cui non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti di scarichi idrici (acque di produzione) i quali, tuttavia, sono previsti per una durata pari a metà della vita utile del giacimento (circa 10 anni). In conclusione si ritiene che l'impatto sia di bassa significatività.

Alterazione delle Caratteristiche di Qualità delle Acque Marine dovute al Rilascio di Metalli (Fase di Esercizio)
In conseguenza di ciò, sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto legato al rilascio di metalli nell'ambiente idrico (anodi sacrificali) sia di bassa magnitudo e che l'impatto sia non significativo (assenza di elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nel corpo idrico ricettore).

Contaminazione delle Acque Marine per effetto di Spillamenti e Spandimenti Accidentali (Fase di Cantiere/Perforazione/Esercizio/Dismissione)
In base ai criteri di valutazione applicati l'impatto sulla qualità delle acque marine per quanto riguarda tale aspetto risulta quindi di bassa magnitudo. Ai fini della presente valutazione il corpo idrico ricettore è un tratto di mare aperto di cui si ravvede una media vulnerabilità nei confronti di uno spillamento contenuto (10-20 m3). In conclusione tenuto conto della magnitudo dell'impatto si ritiene che l'impatto sia di media significatività.

Suolo e Sottosuolo
Le interazioni tra il progetto e la componente suolo e sottosuolo (fase di cantiere/dismissione, perforazione ed esercizio) sono principalmente dovute a:

- utilizzo di materie prime per le necessità di cantiere (ad es. realizzazione delle strutture, perforazione dei pozzi) e operatività della piattaforma Teodorico;
- interazioni con il fondale marino per l'installazione delle opere a progetto e la perforazione dei pozzi;
- limitazioni d'uso del fondale per la presenza delle strutture (piattaforma e sealine);
- rilascio di metalli dagli anodi sacrificali per la protezione dalla corrosione delle strutture immerse (jacket e condotte sottomarine);
- scarichi idrici e produzione di rifiuti.

Consumo di Risorse Naturali per Utilizzo di Materie Prime (Fase di Esercizio)
Il consumo di risorse (es: chemicals, combustibile, etc.) previsto per l'esercizio della Piattaforma Teodorico sarà principalmente dovuto all'utilizzo di glicole dietilenico (iniettato per prevenire la formazione di idrati) e di gas naturale per l'alimentazione dei due motogeneratori a gas (uno in funzione e l'altro di scorta); il consumo di carburante diesel sarà molto contenuto e limitato al funzionamento della gru installata a bordo e dei generatori diesel di emergenza.
Sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto delle attività di esercizio (consumo di risorse naturali) sia di media magnitudo. Ai fini della presente valutazione il corpo ricettore è un tratto di fondale/sottosuolo la cui presenza di idrocarburi è di fatto l'obiettivo del progetto ed in considerazione di ciò non si ravvede alcuna vulnerabilità nei confronti del prelievo di risorsa. In conclusione si ritiene che l'impatto sia di significatività bassa.

Movimentazione Sedimenti e Variazione Morfologica del Fondale (Fase di Cantiere/ Perforazione e Dismissione)
L'impatto sull'ambiente idrico dovuto alla movimentazione di sedimenti (simulazioni numeriche eseguite per la sola fase di appoggio delle gambe della piattaforma) è stato stimato, tramite l'applicazione della metodologia, come trascurabile in particolare per quanto riguarda la risedimentazione dei sedimenti messi

77ccd01f

in sospensione dalle attività (inferiori a 1 cm). Ciò risulta giustificato dal fatto che il contenuto di sabbie all'interno dei sedimenti modellati è notevolmente inferiore rispetto a quello dei sedimenti più fini che vengono invece dispersi dalla corrente.
In analogia alla posa delle gambe del jacket (sottostruttura della piattaforma), anche per quanto riguarda gli effetti di risospensione di sedimenti dovuti all'installazione dell'impianto di perforazione è stato stimato un impatto trascurabile sulla componente ambiente idrico.
Sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto delle attività di cantiere/dismissione e perforazione (variazioni morfologiche del fondale) sia di magnitudo trascurabile e di conseguenza non significativo.

Produzione di Rifiuti (Fase di Perforazione)
I rifiuti prodotti durante la fase di perforazione dei pozzi sono generalmente costituiti da:
- rifiuti solidi assimilabili agli urbani (lattine, cartoni, legno, stracci, residui alimentari, etc.);
- rifiuti solidi derivanti da attività di perforazione (detriti intrisi di fluido di perforazione);
- rifiuti liquidi (fanghi di perforazione esausti, acque di lavaggio).

I fluidi di perforazione e di completamento e i detriti (cuttings) rappresentano la principale fonte di produzione di rifiuti durante le fasi di perforazione (si prevede l'impiego esclusivo di fanghi a base acqua).
Tutte le altre tipologie di rifiuto prodotte durante la fase di perforazione, compresi i rifiuti solidi assimilabili agli urbani, verranno raccolte separatamente in base alle loro caratteristiche peculiari, come stabilito dalla normativa vigente, e trasportati a terra a mezzo supply-vessel per il successivo smaltimento in impianti autorizzati.
Sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto delle attività di cantiere e perforazione (produzione di rifiuti) sia di bassa magnitudo. Ai fini della presente valutazione non si ravvede alcuna vulnerabilità da parte della componente (gestione dei rifiuti secondo gli standard normativi) nei confronti della produzione/gestione dei rifiuti derivanti dal progetto. In conclusione si ritiene che l'impatto sia di significatività bassa.

Produzione di Rifiuti (Fase di Dismissione)
I principali rifiuti prodotti durante la fase di decommissioning (dismissione delle opere e degli impianti) saranno costituiti dalle sezioni di acciaio tagliate e rimosse del jacket (sottostruttura della piattaforma), dagli equipment di bordo (previa bonifica) e dal deck (sovrastruttura della piattaforma). Tali materiali saranno poi trasportati fino alla banchina a terra per essere gestiti in accordo alla normativa vigente da un'impresa di rottamazione specializzata che provvederà ad eseguire la demolizione fino a ridurre i materiali alle dimensioni di rottami.
Sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto connesso alla produzione di rifiuti durante il decommissioning sia di magnitudo trascurabile e di conseguenza non significativo.

Contaminazione dei Sedimenti Marini connessa a Scarichi Idrici (Fase di Perforazione)
Durante la fase di perforazione la presenza di personale a bordo per circa 3 mesi comporterà l'immissione di sostanza organica in mare legata allo scarico di reflui civili dall'impianto di perforazione. L'arricchimento in sostanza organica nella colonna d'acqua potrebbe comportare un conseguente aumento della concentrazione di nutrienti anche nei sedimenti.
Le uniche differenze che riguardano tale componente rispetto all'ambiente idrico sono la reversibilità dell'impatto e la scala spaziale dell'impatto; si ritiene che il ripristino delle condizioni ambientali precedenti alle interazioni con le azioni di progetto possa richiedere, per l'accumulo di nutrienti nei sedimenti di fondo, un tempo maggiore. Si stima che la reversibilità dell'impatto sulla componente possa avvenire solo sul medio termine.
Con riferimento invece alla scala spaziale dell'impatto si ritiene che gli effetti sul fondale siano misurabili solo nelle immediate vicinanze dell'area di perforazione (localizzato).
Sulla base della valutazione effettuata si stima che l'impatto sui fondali legato al rilascio di nutrienti dagli scarichi idrici sia di bassa magnitudo. Ai fini della presente valutazione il corpo ricettore è un tratto di fondale in mare aperto di cui non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti dell'impatto in oggetto. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

77ccd01f

Contaminazione dei Sedimenti Marini dovuta agli Scarichi Idrici in Fase di Esercizio
Durante la fase di coltivazione, non essendo previsto un presidio permanente, la presenza umana è occasionale e connessa alle sole attività di manutenzione. Pertanto, non essendo presente alcun modulo alloggi (saranno previsti solamente alloggi di emergenza) dalla piattaforma non si origineranno reflui civili.
Il principale scarico della piattaforma sarà quello delle acque di produzione. L'acqua di strato separata nel Sistema di Separazione Gas/Acqua, viene trattata dal Sistema di Trattamento Acqua di Strato in modo da ottenere un effluente allo scarico i cui parametri siano in accordo a quanto previsto dall'Art. 104 del D.Lgs 152/2006. Il volume massimo di scarico di acque di produzione, calcolato sulla base della massima capacità di trattamento del sistema trattamento acque di produzione pari a 25 m3/giorno, è pari a circa 9,125 m3/anno.
Sulla base delle simulazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto dovuto allo scarico delle acque di produzione sulla qualità dei sedimenti marini sia di media magnitudo.
Ai fini della presente valutazione il corpo ricettore è un tratto di fondale in mare aperto di cui non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti dell'impatto in oggetto. Si ritiene quindi che l'impatto sia di bassa significatività.

Contaminazione dei Sedimenti Marini dovuta al Rilascio di Metalli da Anodi Sacrificali (Fase di Esercizio)
In analogia con quanto riportato per l'ambiente idrico e anche tenuto conto delle indicazioni di ISPRA (2013) e di altri studi di letteratura gli effetti del rilascio di metalli sulla componente suolo/sottosuolo possono essere considerati di lieve entità, a lunga durata e ad elevata frequenza.
Sulla base delle simulazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto dovuto allo scarico delle acque di produzione sulla qualità dei sedimenti marini sia di media magnitudo.
Ai fini della presente valutazione il corpo ricettore è un tratto di fondale in mare aperto di cui non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti dell'impatto in oggetto. Si ritiene quindi che l'impatto sia di bassa significatività.

Occupazione/Limitazione d'Uso dei Fondali Marini (Fase di Cantiere/Dismissione, Perforazione, Fase di Esercizio)
L'area di cantiere interessata dalle operazioni di installazione della piattaforma Teodorico e dalla posa delle condotte sarà costituita da:

- aree per ancoraggio dei mezzi marittimi utilizzati (es: nave posatubi, pontoni e crane vessel);
- spazi necessari per la manovra dei rimorchiatori;
- impronta delle opere sul fondale.

Tenuto conto degli spazi necessari per la manovra dei rimorchiatori, l'area occupata dal campo ancore potrà estendersi per alcuni chilometri in senso longitudinale e trasversale. Tale zona, maggiorata della distanza di sicurezza, rappresenta l'area da interdire alla navigazione durante i lavori di posa.
Le superfici di fondale direttamente interessate in fase di cantiere sono contenute e pari a circa 4,665 m2 in fase di cantiere e perforazione da parte del jack-up e della nuova piattaforma e circa 12 km lineari da parte delle sealine che hanno diametro 10"+3".
Sulla base delle valutazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto dovuto allo occupazione/limitazione d'uso dei fondali marini sia di media magnitudo.
Ai fini della presente valutazione il corpo ricettore è un tratto di fondale in mare aperto di cui è presente un altro impianto O&G per cui non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti dell'impatto in oggetto. Si ritiene quindi che l'impatto sia di bassa significatività.

Effetti di Subsidenza Dovuti alle Attività di Coltivazione del Giacimento Teodorico (Fase di Esercizio)
Per l'analisi di dettaglio del fenomeno della subsidenza locale legata alle attività di coltivazione del giacimento Teodorico, Po Valley ha incaricato M3E srl (Spin-off dell'Università degli Studi di Padova) per la predisposizione di uno studio basato su un modello di previsione della subsidenza antropica del giacimento di Teodorico (dominio di modellazione apri a 40 km x 40 km).
Ai fini della valutazione degli effetti della subsidenza antropica dovuta alla coltivazione del giacimento di Teodorico, si evidenzia che il Gruppo di Lavoro del MATTM ha verificato che il limite delle linea di isosubsidenza di 2 cm può essere effettivamente accettato quale standard per definire, in maniera

77ccd01f

significativa, l'estensione areale della subsidenza.
Di seguito si riporta una sintesi delle risultanze dello studio sulla subsidenza (il documento contenente lo studio costituisce un elaborato progettuale al quale si rimanda per i dettagli):

- il cono di subsidenza è leggermente allungato in direzione SO-NE secondo l'asse principale del giacimento;
- l'area coinvolta da una subsidenza maggiore o uguale ai 2 cm è pari a 35.7 km2 e l'isodinamica 2 cm si trova ad una distanza massima di 1.5 km dal perimetro indicativo del giacimento Teodorico (circa 3-4.5 km dalla Piattaforma Teodorico);
- il disturbo all'interno delle 12 miglia è limitato: l'isodinamica 2 cm ricade a una distanza massima di 2 km all'interno delle 12 miglia.

Sulla base delle valutazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata si stima che l'impatto dovuto alla subsidenza (attività di coltivazione del giacimento Teodorico) sia di media magnitudo.
Ai fini della presente valutazione l'area in esame è particolarmente sensibile nei confronti dell'impatto in oggetto. Tuttavia, poiché essi sono previsti in un'area limitatamente estesa e lontano dalla costa, tenuto conto che gli effetti sulla costa non saranno percepibili, si ritiene che l'impatto sia di bassa significatività.

Vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e biodiversitá
Le principali interazioni tra le attività in progetto la componente flora, fauna e ecosistemi e biodiversità, sono legate alla generazione di fattori fisici di disturbo come rumore, illuminazione notturna (disturbo di specie), interazione con il fondale marino (consumo di habitat), alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilascio di metalli (alterazione delle componenti principali dell'ecosistema).

Interazioni con Organismi, Ecosistemi e Habitat connesse alle Emissioni di Inquinanti in Atmosfera (Fase di Cantiere, Perforazione e di Supporto alla Perforazione e di Decommissioning)
Per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in fase di perforazione (funzionamento dell'impianto jack-up) e la stima delle relative ricadute al suolo, l'impatto sulla componente Atmosfera è risultato di magnitudo bassa, in particolare nei pressi della costa, dove è possibile riscontrare eventuali effetti sugli ecosistemi/habitat:

- i valori di ricaduta di NOx stimati risultano inferiori di circa 2 ordini di grandezza rispetto al limite di riferimento per quanto riguarda i massimi orari e circa 3 ordini di grandezza per quanto riguarda la media annua;
- per tutti gli altri inquinanti considerati (CO, SOx, PM10) le concentrazioni di ricaduta di tali inquinanti sono sempre inferiori di tre ordini di grandezza o più rispetto ai limiti normativi.

In conclusione, tenuto conto della bassa magnitudo dell'impatto e della lontananza degli habitat/ecosistemi, l'impatto sulla componente dovuto alle attività di perforazione è considerato non significativo.
Gli effetti sulla componente Atmosfera delle emissioni di inquinanti dai mezzi marittimi in fase di cantiere, di supporto alla perforazione e di decommissioning sono stati valutati di magnitudine bassa. In analogia a quanto riportato per la fase di perforazione, tenuto conto della bassa magnitudo dell'impatto e della lontananza degli habitat/ecosistemi, l'impatto dovuto alle emissioni dai mezzi marittimi (fase di cantiere, supporto alla perforazione e decommissioning) è considerato non significativo.
Per quanto concerne, infine, le emissioni di inquinanti in fase di esercizio (funzionamento del motore a gas per la produzione di energia elettrica), la stima dell'impatto delle ricadute al suolo, in base alle simulazioni condotte, è risultato classificato di magnitudo bassa; in particolare nei pressi della costa, dove è possibile riscontrare eventuali effetti sugli ecosistemi/habitat:

- per quanto riguarda l'NOx i valori di ricaduta stimati risultano del tutto trascurabili (valori inferiori ai limiti di riferimento di oltre tre ordini di grandezza);
- per gli altri inquinanti considerati (CO e PM10) le concentrazioni di ricaduta di tali inquinanti sono ampiamente trascurabili (inferiori di oltre quattro ordini di grandezza rispetto ai limiti di riferimento).

In conclusione, tenuto conto della bassa magnitudo dell'impatto e della lontananza dei ricettori, l'impatto sugli ecosistemi/habitat dovuto alle attività di coltivazione del giacimento Teodorico (funzionamento del motore a gas per la produzione di energia elettrica) è considerato non significativo.

77ccd01f

Interazioni con l'Ecosistema Marino connesse agli Scarichi Idrici (Fase di Cantiere, Perforazione, Decommissiong)

L'analisi relativa ai potenziali impatti sulla qualità delle acque marine connessa agli scarichi idrici è stata condotta con riferimento alla fase di perforazione. Gli scarichi relativi ai mezzi di supporto per l'installazione delle opere e la dismissione è stata considerata trascurabile (si tratta di scarichi di acque di raffreddamento dei motori e acque trattate dagli impianti di bordo per la gestione dei reflui civili).

Tenuto conto che l'impianto di perforazione sarà dotato di un sistema a circuito chiuso per la gestione dei fluidi di perforazione (non prevede pertanto alcuno sversamento a mare), in fase di perforazione e completamento dei pozzi, gli unici scarichi idrici sono riconducibili a:

- acque di raffreddamento dei generatori dell'impianto di perforazione;
- reflui di tipo civile (acque nere e acque grigie) depurati;
- eventuali acque meteoriche incidenti sulle superfici, acque di drenaggio e acque di sentina della piattaforma Jack-Up opportunamente trattate.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici in fase di perforazione (funzionamento dell'impianto jack-up) e la stima dei relativi impatti sul comparto idrico marino, l'impatto è risultato di magnitudo bassa.

Ai fini della presente valutazione l'area in esame è un tratto di mare aperto in cui è stata esclusa la presenza di habitat sensibili quali fanerogame/bioconcrezioni e dove è possibile la presenza di cetacei (in particolare Tursiope), rettili marini (*Caretta caretta*) e in generale non è stata evidenziata la presenza di nursery significative per le risorse demensionali. In considerazione di questo non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti di scarichi idrici specialmente tenendo conto della bassa significatività della magnitudo. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Interazioni con l'Ecosistema Marino connesse agli Scarichi Idrici (Fase di Esercizio)

L'analisi relativa ai potenziali impatti sulla qualità delle acque marine connessa agli scarichi idrici per la fase di esercizio è stata condotta con riferimento allo scarico delle acque di produzione (acque di strato scaricate in mare previo trattamento nel rispetto dei limiti imposti per legge ex art. 104 D.Lgs. 152/2006 e linee guida ISPRA).

In particolare sono state condotte simulazioni modellistiche per la valutazione della dispersione del plume. Gli scarichi relativi ai mezzi di supporto sono stati considerati trascurabili (si tratta di scarichi di acque di raffreddamento dei motori e acque trattate dagli impianti di bordo per la gestione dei reflui civili).

In base alle simulazioni condotte, la magnitudo dell'impatto sull'ambiente idrico è risultata bassa, e caratterizzato da lieve entità, reversibilità nel medio termine, lunga durata, localizzato e media frequenza. Il relativo impatto sui sedimenti marini è invece stato valutato di media magnitudo e caratterizzato da lieve entità, reversibilità nel lungo termine, lunga durata, localizzato e media frequenza.

I tecnici evidenziano che ai fini della presente valutazione, l'area in esame è un tratto di mare aperto in cui è stata esclusa la presenza di habitat sensibili e dove è possibile la presenza Tursiope e *Caretta caretta;* non è stata evidenziata la presenza di nursery significative per le risorse demersali.

In considerazione di quanto sopra non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti di scarichi idrici in fase di esercizio tenendo soprattutto in conto che come principale misura di mitigazione, in accordo alla normativa vigente, saranno condotti monitoraggi volti a "*verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi*" (Art. 104 D.Lgs. 152/2006) . Tale monitoraggio comporterà anche l'analisi chimico-fisica delle acque e dei sedimenti nelle aree circostanti la piattaforma e dei mitili in corrispondenza delle gambe della piattaforma.

In conclusione si ritiene che l'impatto sia di bassa significatività.

Interazioni con l'Ecosistema Marino connesse alla Risospensione di Sedimenti Marini (Fase di Cantiere)

In termini generali le tipologie di impatto che potranno aver luogo sono legati principalmente alla messa in sospensione di sedimenti e successivamente alla rideposizione. Tale interazione può comportare un disturbo temporaneo legato all'aumento di torbidità (diminuzione della luminosità) e disturbi anche a lungo termine legati alla deposizione dei sedimenti sugli organismi marini (soffocamento di organismi filtratori, infangamento e conseguente riduzione della capacità fotosintetica da parte degli organismi vegetali marini).

Si evidenzia che la caratterizzazione biocenotica, ottenuta mediante studio della letteratura esistente, ha permesso di definire la sensibilità ecologica delle aree di fondale marino e ambiente pelagico che saranno

interessate, direttamente o indirettamente, dalle attività in progetto. Non sono rilevati elementi di sensibilità con riferimento agli habitat bentonici (l'area di progetto ricade in una zona con fondi mobili caratteristici dell'Adriatico settentrionale e in particolare nella Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri), non è stata evidenziata la presenza di nursery significative per le risorse demersali e, infine, per quanto riguarda l'ecosistema pelagico si ritiene che sia possibile la presenza Tursiope e *Caretta caretta*.
Le simulazioni condotte per la stima dei potenziali effetti causati dalla risospensione e rideposizione dei sedimenti sono state eseguite per la fase di appoggio delle gambe della piattaforma (rappresentativa anche di quella di appoggio sul fondale dell'impianto di perforazione), in quanto si è ritenuta essere l'attività più impattante tra quelle previste dal progetto.
I risultati delle simulazioni hanno evidenziato che l'aumento di torbidità e la rideposizione sono limitati nello spazio e nel tempo e di limitatissima entità. I risultati delle simulazioni hanno evidenziato che l'aumento di torbidità e la rideposizione sono limitati nello spazio e nel tempo e di limitatissima entità. In base alle valutazioni condotte, la magnitudo dell'impatto è trascurabile.
Tenuto conto della sostanziale assenza di biocenosi bentoniche sensibili (Fanghi Terrigeni Costieri) e della limitatissima magnitudo degli effetti sull'ambiente pelagico si ritiene che l'impatto sulla componente sia anch'esso non significativo.

Sottrazione e Modificazione di Habitat dovuti all'Occupazione di Fondale (Fase di Cantiere, Perforazione, Esercizio, Decommissiong)
L'area di cantiere interessata dalle operazioni di installazione della piattaforma Teodorico e dalla posa delle condotte sarà costituita dalle aree per l'ancoraggio dei mezzi marittimi utilizzati (es: nave posatubi, pontoni e crane vessel) e dagli spazi necessari per la manovra dei rimorchiatori e mezzi di supporto, nonché dalle aree necessarie alle operazioni di perforazione.
Per quando riguarda i fondali, che come detto in precedenza sono caratterizzati dalla presenza della Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri, le attività descritte ne comporteranno un limitato consumo permanente in corrispondenza della piattaforma e del tracciato delle condotte e modificazione temporanea in corrispondenza dei punti di appoggio delle gambe del Jack-Up (a fianco della futura piattaforma) e nel corridoio di posa delle sealine (ancoraggi). Cautelativamente si è considerata una superficie interessata da tali attività pari a circa 300,000 m2 considerando un corridoio di posa delle condotte sottomarine di circa 25 m di larghezza totale.
La principale perturbazione che ne consegue è la sottrazione di habitat per le specie bentoniche, interferenze con le specie ittiche e i mammiferi marini. La perturbazione principale sugli organismi esistenti sarà rappresentata da una variazione granulometrica dei sedimenti dovuta alla loro mobilitazione durante la fase di installazione e dalla sottrazione e modificazione di habitat legata alla presenza fisica della struttura.
Durante la fase di esercizio la presenza fisica delle strutture sommerse posate sul fondale costituirà un nuovo substrato che verrà colonizzato dalla fauna bentonica (in particolari mitili). La presenza fisica della piattaforma e delle sealines costituirà inoltre un FAD (Fish Aggregating Device) in grado di garantire rifugio e un elevato numero specie.
Sulla base delle valutazioni condotte e della classificazione dei criteri di valutazione effettuata (sintetizzata nella tabella seguente) si stima che l'impatto dovuto sia di magnitudo media.
Con riferimento alla valutazione della sensibilità del ricettore, ai fini della presente valutazione non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità nei confronti dell'impatto in oggetto. Si ritiene quindi che l'impatto sia di bassa significatività.

Interazioni con l'Ecosistema Marino connesse al Rilascio di Metalli da Anodi Sacrificali (Fase di Esercizio)
Per quanto riguarda l'immissione di metalli connessa alla dissoluzione degli anodi sacrificali si evidenzia che:

- il grado di tossicità dell'alluminio è generalmente considerato come basso; è dimostrata la capacità degli organismi filtratori di eliminare per via renale buona parte della concentrazioni di questo metallo, che non viene quindi accumulato nei tessuti;
- gli anodi di nuova generazione contengano basse percentuali di zinco, elemento segnalato come in grado di essere bioaccumulato (monitoraggi effettuati su sedimenti sottostanti una piattaforma in Adriatico hanno evidenziato valori di concentrazione di Zn nei sedimenti che, seppur più elevati

rispetto ai valori di fondo, possono considerarsi di entità modesta).

In considerazione delle indicazioni ottenute dall'analisi della bibliografia e tenendo conto che le valutazioni condotte relativamente ai potenziali effetti sulla qualità delle acque marine hanno portato a definire una magnitudo dell'impatto bassa per gli effetti sulle acque marine e media per gli effetti sui sedimenti marini si assume in analogia che la magnitudo dell'impatto sugli ecosistemi sia di media magnitudo.

Non sono rilevati elementi di sensibilità con riferimento agli habitat bentonici (l'area di progetto ricade in una zona con fondi mobili caratteristici dell'Adriatico Settentrionale ed in particolare nella Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri) e non è stata evidenziata la presenza di nursery significative per le risorse demersali. Si ritiene quindi che l'impatto sia di bassa significatività.

Interazioni con l'Ecosistema Marino connessi agli connessi a Spillamenti e Spandimenti Accidentali

Fenomeni di contaminazione delle acque marine per effetto di spillamenti e/o spandimenti in fase di cantiere, perforazione, esercizio e dismissione potrebbero verificarsi solo in conseguenza di eventi accidentali (sversamenti di prodotti chimici, oli lubrificanti o carburanti e acque di sentina dai mezzi marittimi o dalla piattaforma in costruzione e potenziali sversamenti a mare). Le imprese esecutrici dei lavori sono obbligate ad adottare tutte le precauzioni idonee ad evitare tali situazioni in fase di costruzione.

Oltre alle procedure di lavoro ed alle scelte progettuali, nell'ambito del Progetto sarà predisposto un "Piano di emergenza Ambientale offshore", che permetterà di gestire e controllare eventuali eventi incidentali che si dovessero verificare.

Al fine di individuare gli scenari di criticità nell'ambito del progetto, è stato valutata la significatività dell'impatto sulla qualità delle acque marine prendendo a riferimento un ipotetico scenario di sversamento in mare di carburante durante le fasi di trasferimento di carburante (gasolio da autotrazione) alla piattaforma o al jack up durante il rifornimento di diesel per generatori e gru (20 m3). In base alle valutazioni condotte, relativamente ai potenziali effetti sulla qualità delle acque marine, la magnitudo dell'impatto è risultata bassa.

Analogamente a quanto discusso per la qualità delle acque, ai fini della presente valutazione si assume in via precauzionale una media vulnerabilità nei confronti di uno spillamento contenuto (10-20 m3) da parte dei potenziali ricettori sensibili (in particolare cetacei e rettili marini). In conclusione tenuto conto della magnitudo dell'impatto si ritiene che l'impatto sia di media significatività.

Rumore

Le sorgenti di rumore sottomarino possono generare, in base alle modalità di emissione:

- rumori di tipo intermittente (es: battipalo), caratterizzati da una pluralità di singoli eventi di breve durata (componenti di tipo impulsivo);
- rumori di tipo continuo (es: traffico navale, perforazione), eventualmente distribuiti su determinate bande di frequenza (componenti tonali del rumore).

Le attività che comporteranno la maggiore produzione di emissioni sonore e per le quali di procederà nei paragrafi seguenti ad effettuare la valutazione dell'impatto sono:

- fase di battitura con battipalo (in quanto rappresentativa di eventi impulsivi ad elevata energia);
- fase di perforazione (in quanto rappresentativa di rumori di tipo continuo).

L'area di potenziale influenza connessa con il rumore sottomarino emesso dalle attività di progetto (in particolare la battitura dei pali) è basata sulla distanza a cui il rumore si attenua fino a raggiungere un livello pari al valore di soglia del danno.

Impatto del Rumore Antropogenico in Fase di Cantiere/Perforazione (Battitura dei Pali e Conductor Pipes)

L'attività del pile driving presenta specifiche peculiarità, dato che nel corso della battitura il palo risulta infisso nel fondale mentre l'estremità in corrispondenza della quale avviene la battitura può trovarsi al di sopra o al di sotto del livello del mare.

Impatto sui Cetacei

Nell'ambito delle attività di installazione della piattaforma, l'operazione di battitura dei pali risulta quella caratterizzata dai maggiori livelli di emissioni sonore.

I risultati del calcolo dei livelli di rumore attesi al variare della distanza dalla sorgente hanno evidenziato che:

77ccd01f

- i livelli a cui potrebbero essere sottoposti eventuali mammiferi marini che si trovino in prossimità dell'area di progetto, considerando la specie di cui si ritiene maggiormente probabile la presenza (*Tursiops truncatus*), risultano inferiori ai valori soglia riportati in letteratura per i rumori di tipo impulsivo in grado di causare danni di tipo uditivo ai cetacei a partire da alcune decine/centinaia di metri dalla sorgente;
- eventuali disturbi tali da comportare le prime risposte di tipo comportamentale potrebbero aversi fino a 1.000 m dalla sorgente.

In considerazione di quanto sopra si ritiene l'impatto potenzialmente di alta entità.
Altre caratteristiche dell'impatto sono:

- reversibile nel breve termine: si può ritenere che i livelli di rumore non siano tali da causare effetti permanenti sui cetacei, atteso che i valori utilizzati per il calcolo fanno riferimento alle fasi più rumorose della battitura e che nelle fasi iniziali (in cui il palo necessita di una minore energia) il progressivo incremento del rumore permetterà agli eventuali esemplari di cetacei potenzialmente presenti di allontanarsi dall'area di cantiere;
- temporaneo: per la battitura dei pali si stima una durata complessiva di circa 3 giorni, con una durata delle operazioni di battitura effettiva per ogni palo di circa 10 ore;
- limitatamente esteso/esteso: si stima che i livelli di rumore risultano inferiori ai valori soglia PTS/TTS a partire da alcune centinaia di metri dalla sorgente ed inferiori ai valori soglia in grado di causare disturbi comportamentali sui cetacei a partire da una distanza di 1.000 m dalla sorgente; a scopo precauzionale si considera la classe superiore al fine di poter tener conto anche di considerare l'area di 5-10 km nei pressi della piattaforma;
- frequenza bassa: l'attività di installazione della piattaforma, con particolare riferimento alla battitura dei pali, avverrà in una sola occasione durante il cantiere. A scopo precauzionale si considera la classe superiore al fine di poter tener conto della regolarità della battitura durante il periodo, seppur breve, dell'infissione.

Sulla base dei criteri di valutazione adottati, si stima che la magnitudo dell'impatto del rumore antropogenico generato in fase di installazione della piattaforma sui cetacei sia bassa.
Tenuto conto della potenziale elevata entità e della presenza nell'area di progetto di ricettori sensibili naturali costituiti dalla possibile presenza di esemplari di Tursiope di interesse conservazionistico ed estremamente sensibili, si ritiene in conclusione che l'impatto sia di media significatività.

Impatto sui Rettili Marini e Pesci
Sulla base della metodologia di calcolo applicata e dei livelli di rumore ipotizzati per la fase di installazione della piattaforma (battitura dei pali), si è proceduto al calcolo delle distanze a cui i livelli di pressione sonora SPLPEAK risultano pari ai valori soglia in grado di causare danni nei pesci e nei rettili.
Per quanto riguarda il livello di pressione sonora SPLRMS, con particolare riferimento ai valori soglia che potrebbero comportare una modifica comportamentale nel nuoto delle tartarughe marine e meccanismi di avoidance, si può stimare che il valore indicato in studi di letteratura, pari a SPLRMS 175 dB re 1μPa, sia raggiunto ad una distanza di 1.000 m dalla sorgente.
In considerazione di quanto sopra si ritiene l'impatto potenzialmente di alta entità.
Sulla base dei criteri adottati, si stima che la magnitudo dell'impatto del rumore antropogenico generato in fase di installazione della piattaforma su rettili marini e i pesci sia bassa.
Tenuto conto:

- della potenziale elevata entità dell'impatto e della presenza nell'area di progetto di ricettori di interesse conservazionistico (possibile presenza di esemplari di Caretta in foraggiamento nella fase demersale invernale e di aree di nursery risorse demersali);
- della protezione dall'effetto di rumori impulsivi offerta alle tartarughe a causa dell'anatomia esterna rigida di questi animali;
- del fatto che i livelli di rumore considerati per i pesci possono comunque essere associabili a danni non permanenti,

si ritiene in conclusione che l'impatto sia di media significatività.

Impatto del Rumore Antropogenico in Fase di Perforazione
In fase di perforazione ed esercizio, le emissioni di rumore sottomarino saranno contenute e limitate alla trasmissione del rumore e delle vibrazioni connesse al funzionamento dei macchinari e alle attività

77ccd01f

realizzate sulla piattaforma.
Il livello di rumore emesso da un jack-up/piattaforma con struttura in metallo può essere ritenuto relativamente basso, in ragione della limitata superficie lungo la quale può aversi la trasmissione del rumore (gambe del jack-up/ jacket) e del fatto che tutte le apparecchiature che generano rumore (es: pompe, compressori, generatori) sono poste al di sopra del livello marino.
L'impatto del rumore antropogenico sui cetacei, rettili marini e fauna ittica, in fase di perforazione può essere quindi considerato:

- di bassa entità: i livelli di rumore associati sono contenuti/ non impulsivi e sono misurabili e percepibili (disturbo comportamentale);
- immediatamente reversibile: il rumore e gli effetti cessano alla fine delle perforazioni;
- breve durata: la perforazione dura circa 3 mesi;
- localizzato: livelli di rumore prossimi al valore per il disturbo comportamentale sono raggiunti solo in prossimità del Jack-Up;
- alta frequenza: il rumore connesso alla presenza del Jack-Up e degli impianti di bordo può essere considerato quasi continuo durante i 3 mesi di perforazione.

Pertanto, in funzione di quanto sopra riportato, si stima che la magnitudo di impatto del rumore antropogenico sulla fauna marina in fase di perforazione sia bassa. Tenuto conto della presenza nell'area di progetto di ricettori sensibili naturali costituiti dalla possibile presenza di esemplari di Tursiope, si ritiene in conclusione che l'impatto sia di bassa significatività.

Aspetti socio-economici e salute pubblica
Le interazioni tra il progetto e la componente socio-economica e salute pubblica (fase di cantiere/dismissione, perforazione ed esercizio sono principalmente dovuti a:

- limitazioni/perdite d'uso dell'area marina e dei fondali;
- disturbi al traffico marittimo;
- effetti sulla salute pubblica per emissioni sonore e sviluppo di polveri e inquinanti;
- incremento occupazionale diretto e indotto;
- incremento della produzione di idrocarburi.

Limitazioni/Perdite d'Uso dell'Area Marina e dei Fondali (Fase di Cantiere, Perforazione e Dismissione)
L'area di cantiere interessata dalle operazioni di installazione della piattaforma Teodorico e dalla posa delle condotte sarà costituita dalle aree per l'ancoraggio dei mezzi marittimi utilizzati (es: nave posatubi, pontoni e crane vessel) e dagli spazi necessari per la manovra dei rimorchiatori e mezzi di supporto, nonché dalle aree necessarie alle operazioni di perforazione. Tenuto conto degli spazi necessari per la manovra dei mezzi marittimi, l'area occupata dal campo ancore potrà estendersi per alcuni chilometri in senso longitudinale e trasversale. Tale zona, maggiorata della distanza di sicurezza, rappresenta l'area da interdire alla navigazione durante i lavori di installazione.
Relativamente alla fase di dismissione le aree occupate dai mezzi di cantiere (rimozione della piattaforma) e perforazione (chiusura mineraria dei pozzi) sarà limitata alle sole aree circostanti la piattaforma in quanto le condotte sottomarine (sealine) saranno poste "in conservazione" sul fondale mediante riempimento con acqua di mare.
I lavori di installazione, perforazione e dismissione della nuova piattaforma Teodorico, dei pozzi e delle sealine determineranno quindi una riduzione temporanea e parziale della superficie utilizzabile per l'attività di pesca di alcune varietà di pesce azzurro (alici e sarde); si evidenzia tuttavia che le principali attività di pesca di rilevanza per il mercato locale, sono svolte all'interno delle acque territoriali italiane e l'interferenza con le attività di progetto considerate sarà dunque limitata (l'area di interesse è inoltre soggetta dalla presenza di altre attività di tipo estrattivo).
In conseguenza di ciò, sulla base dei criteri di valutazione adottati si stima che la magnitudo dell'impatto delle attività di cantiere, perforazione e dismissione delle opere sulla componente sia bassa.
Con riferimento alla valutazione della sensibilità del ricettore, nell'area interessata dalle limitazioni d'uso di area marina e fondali non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Limitazioni/Perdite d'Uso dell'Area Marina e dei Fondali (Fase Esercizio)
Nel futuro assetto di esercizio l'area interessata dal complesso produttivo sarà costituita dalle impronte sul

fondale della piattaforma Teodorico, dai corridoi di posa delle condotte sottomarine e dalle aree di interdizione alla navigazione localizzate nei pressi della nuova piattaforma.
La presenza della nuova piattaforma Teodorico in esercizio determinerà una riduzione della superficie utilizzabile per l'attività di pesca molto limitata e localizzata in una zona caratterizzata dalla presenza di attività estrattive esistenti (Zona A aperta alla ricerca e coltivazione di idrocarburi).
Sulla base dei criteri di valutazione adottati, si stima che la magnitudo dell'impatto sulla componente in fase di esercizio sia bassa.
Con riferimento alla valutazione della sensibilità del ricettore, nell'area interessata dalle limitazioni d'uso di area marina e fondali non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Disturbi al Traffico Marittimo connessi alle Attività di Cantiere, Perforazione e Dismissione
Le interferenze con il traffico marittimo sono connesse alla presenza dei mezzi navali impiegati per le attività di installazione, perforazione e dismissione delle opere a progetto.
Durante le attività di installazione, perforazione e dismissione l'area circostante il cantiere sarà caratterizzata dalla presenza di linee di ancoraggio e interdetta alla navigazione secondo quanto verrà previsto dalla Capitaneria di Porto competente.
Si evidenzia tuttavia che l'area di interesse del progetto non interferisce con le principali rotte navali dell'Adriatico settentrionale.
In conseguenza di ciò, sulla base dei criteri di valutazione adottati si stima che la magnitudo dell'impatto delle attività di cantiere, perforazione e dismissione delle opere sul traffico marittimo sia bassa.
Con riferimento alla valutazione della sensibilità del ricettore, nell'area interessata dai traffici indotti, non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Disturbi al Traffico Marittimo connessi alla Fase di Esercizio
Durante la fase di esercizio il traffico indotto sarà limitato e dovuto solamente ai mezzi necessari per il trasporto del personale incaricato alla manutenzione periodica e occasionale e dei relativi materiali nonché al trasporto di sostanze/reflui di processo per il successivo smaltimento.
Le manovre di accosto e il traffico dei mezzi nell'intorno della piattaforma sarà comunque svolto all'interno dell'area di interdizione, in cui è vietato l'accesso a tutte le navi, imbarcazioni e galleggianti.
Sulla base dei criteri di valutazione adottati si stima che la magnitudo dell'impatto dei mezzi impiegati in fase di esercizio sul traffico marittimo sia bassa. Con riferimento alla valutazione della sensibilità del ricettore, nell'area interessata dai traffici indotti non si ravvedono elementi di particolare sensibilità e vulnerabilità. In conclusione si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Effetti alla Salute Pubblica connessi alle Emissioni di Polveri e Inquinanti (Fase di Cantiere, Perforazione ed Esercizio)
La produzione di inquinanti connessa alla realizzazione del progetto in esame e gli eventuali effetti sulla salute pubblica potrebbero essere in sintesi collegati a:

- emissioni di inquinanti gassosi e polveri in fase di perforazione;
- emissioni di inquinanti dai mezzi marittimi in fase di cantiere, di supporto alla perforazione e di decommissioning;
- emissioni di inquinanti ad opera delle sorgenti di emissione (motogeneratore, combustore, torcia) installate presso la Piattaforma Teodorico in fase di esercizio.

Per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in fase di perforazione e la stima delle relative ricadute al suolo, l'impatto sulla componente Atmosfera è risultato di bassa magnitudo; in particolare:

- i valori di ricaduta di NOx stimati risultano inferiori di circa 2 ordini di grandezza rispetto al limite di riferimento per quanto riguarda i massimi orari e circa 3 ordini di grandezza per quanto riguarda la media annua;
- per tutti gli altri inquinanti considerati (CO, SOx, PM10) le concentrazioni di ricaduta di tali inquinanti sono sempre inferiori di tre ordini di grandezza o più rispetto ai limiti normativi.

In conclusione, tenuto conto della bassa magnitudo dell'impatto e della lontananza dei ricettori antropici, l'impatto sulla salute umana dovuto alle attività di perforazione è considerato non significativo.

77ccd01f

Incremento dell'Occupazione conseguente alle Opportunità di Lavoro Connesse alle Attività (Fase di Cantiere e Perforazione e Dismissione)

La realizzazione del progetto comporta una richiesta di manodopera essenzialmente ricollegabile a:

- attività di costruzione delle strutture della piattaforma che verranno realizzate in aree di cantiere a terra (individuato presso il Porto di Ravenna): il numero di addetti che potranno essere coinvolti non è al momento noto ma è ragionevole considerare che tali attività comportino un positivo impatto a livello locale;
- attività di cantiere/dismissione e perforazione presso l'area marina di previsto sviluppo del giacimento Teodorico (mezzi marittimi per l'installazione/rimozione della piattaforma, la posa delle condotte e il supporto alla perforazione e attività sull'impianto di perforazione): si stima un numero totale di addetti di circa 310 unità di manodopera specializzata (non si prevedono ripercussioni positive a livello locale). Le attività di supporto navale potranno invece essere garantiti da aziende locali presenti nei principali porti lungo la costa.

Sulla base dei criteri di valutazione adottati si stima che la magnitudo dell'impatto di segno positivo delle attività di cantiere, perforazione e dismissione sull'occupazione sia bassa.

Considerando i livelli occupazionali nell'area interessata dalla realizzazione del progetto si ritiene che l'impatto sia non significativo.

Impatto connesso al Potenziamento della Produzione di Nazionale di Idrocarburi (Fase di Esercizio)

Il progetto è finalizzato all'incremento della produzione nazionale di gas naturale (in linea con quanto previsto dalla Strategia Energetica Nazionale e Regionale).

Sulla base dei dati disponibili e delle previsioni di produzione, le riserve del giacimento di Teodorico ammontano a circa 900 milioni di Sm3 di gas, recuperati in circa 20 anni di produzione.

Si evidenzia che i quantitativi medi annui prodotti nell'ambito dello sviluppo del giacimento Teodorico costituiscono una quota parte non trascurabile (circa il 1 %) della produzione italiana di gas naturale (considerando i dati resi noti dall'UNMIG per l'anno 2016).

Sulla base dei criteri di valutazione adottati si stima che la magnitudo dell'impatto (di segno positivo) delle attività a progetto sulla produzione nazionale di idrocarburi sia media.

Considerando l'assetto del mercato energetico nazionale (per i dettagli si veda quanto descritto al Capitolo 2 del Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA), si ritiene che l'impatto positivo sia di significatività media.

Impatti cumulativi

Al fine di valutare l'incidenza delle attività di progetto nel contesto ambientale di riferimento in termini di impatti cumulativi, sono stati analizzati a livello qualitativo gli effetti derivanti dall'interazione tra gli impatti generati dal progetto in esame e gli impatti derivanti da attività svolte nell'ambito dei titoli minerari relativi ad aree prossime a quella d'intervento. Nell'area vasta sono presenti altre concessioni di coltivazione (A.C 33.AG, AC 35 AG) e gli impianti produttivi ad esse associate (rispettivamente Naomi-Pandora e Guendalina di Eni).

Naomi-Pandora è il punto di collegamento delle sealine in progetto e dista circa 12 km dalla Piattaforma Teodorico in progetto. La Piattaforma Guendalina dista invece circa 35 km in direzione sud est.

Per quanto riguarda le componenti Atmosfera, Ambiente Idrico e Rumore, non si ipotizzano effetti cumulativi significativi in relazione alle distanze tra le piattaforme, alla distanza da costa e alla limitata entità delle emissioni (impatti non significativi/bassi) in fase di esercizio.

L'occupazione di fondale e la limitazione dello specchio acqueo per la presenza fisica delle strutture in mare, considerate le dimensioni in pianta delle piattaforme offshore e delle strutture di appoggio delle stesse sul fondale rispetto agli spazi disponibili in mare aperto, sono aspetti da considerarsi nel complesso non significativi. La riduzione delle aree di pesca e navigazione dovuta all'istituzione di aree di interdizione per la presenza delle piattaforme in mare può, invece, tradursi in un potenziale beneficio sul ripopolamento delle specie ittiche in quanto tali aree non risulterebbero accessibili per le imbarcazioni da pesca.

I traffici marittimi potrebbero costituire un impatto cumulativo nel caso della contemporaneità delle attività di supporto alle attività delle due piattaforme. Tale interazione è comunque limitata nel tempo e l'impatto

77ccd01f

cumulativo è da ritenersi non significativo.
Infine per quanto riguarda il fenomeno della subsidenza locale legata alle attività di coltivazione del giacimento, sulla base delle modellazioni FEM condotte, risulta che l'area coinvolta da una subsidenza maggiore o uguale ai 2 cm (considerato come il valore soglia di subsidenza significativa dalle linee guida del GdL del MATTM) si trova ad una distanza massima di circa 3-4,5 km dalla Piattaforma Teodorico. In considerazione del fatto che Naomi Pandora dista 12 km a sud est si ritiene che gli impatti cumulativi non siano significativi e soprattutto non tali da comportante un effetto additivo in particolare in corrispondenza della terraferma e delle zone costiere.

7. OSSERVAZIONI E PARERI

Sul progetto di coltivazione mineraria in questione si sono espresse, con relativi pareri l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 356621 del 23/8/2017, la Struttura di Progetto Strategica Regionale della Biodiversità e dei Parchi con nota n. 93325 del 7/3/2017, la Direzione Difesa del Suolo con nota n. 113930 del 26/03/2018 e la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con nota n. 76645 del 27.02.2018.
Sono altresì pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

- Parco Regionale Veneto del Delta del Po n. 858 del 28/2/2017
- Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 2487 del 30/3/2017
- Comune di Goro PEC n. 9132 del 18/4/2017
- Comune di Rosolina PEC n. 9137 del 18/4/2017
- Provincia di Rovigo n. 14979 del 14/4/2017
- Comune di Porto Tolle PEC n. 9159 del 18/4/2017
- Comune di Codigoro PEC n. 9194 del 18/4/2017
- Francesca Santarella per MeetUp "A riveder le stelle – cittadini attivi Ravenna" PEC n. 9396 del 20/4/2017
- Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S. prot. n. 255537 del 29/06/2017

Tutte le osservazioni esprimono contrarietà o parere sfavorevole al progetto in questione.
Il comune denominatore di tali osservazioni riguarda l'aspetto relativo ai fenomeni di subsidenza che operazioni di estrazione di fluidi possono generare nelle zone costiere, già interessate in passato dal fenomeno.
I ritrovamenti di idrocarburi in aree sempre più vicine alla fascia costiera e quindi la possibilità di estrazioni, hanno indotto la Regione a porre la più attenta considerazioni sugli effetti negativi, ed in particolare per il fenomeno della subsidenza, che avrebbero potuto derivare al territorio fragile e delicato, già a rischio sotto il profilo ambientale, come quello del litorale Veneto, della Laguna, delle città di Venezia e di Chioggia, del Delta del Po.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica, il P.T.R.C. e il P.T.C.P.;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- la L.R. n. 36, del 8 settembre 1997 Norme per l'istituzione del Parco Regionale del Delta del Po;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere, le successive norme in materia mineraria e le norme in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi;
- Legge 11 gennaio 1957, n. 6 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Legge 9 gennaio 1991, n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

77ccd01f

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 4 marzo 2011 "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";
- Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, in data 22 marzo 2011.

Esaminata la documentazione presentata.

Viste le valutazioni e le considerazioni complessive finali riportate in relazione:

- visto il parere espresso dalla Regione Veneto - Area sviluppo economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia prot. n. 76645 del 27 febbraio 2018;
- visto il parere espresso dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po - prot. n. 858 del 28.02.2017;
- visto il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Delta del Po - prot. n. 2487 del 30.03.2017;
- visto il parere espresso dalla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 93325 del 07.03.2017;
- visto il pronunciamento dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) prot. n. 356621 del 23/08/2017;
- considerato il contributo di ARPAV che si riporta di seguito, in merito agli aspetti di sua competenza:
  a) manca una descrizione dettagliata delle modalità di raccolta e gestione delle acque di prima pioggia in prospettiva di un loro smaltimento;
  b) non vengono definite le modalità di gestione dei residui di lavorazione e dei fanghi esausti durante la fase di perforazione dei pozzi: si dovrà prevedere la loro gestione come rifiuto;
  c) la ditta dichiara che le condotte per il trasporto del gas e del glicole di etilenico verranno posate sul fondo. Si evidenzia che per il Terminal GNL off shore, è stato prescritto che le condotte venissero interrate a -2,5 metri dal fondo per limitare i rischi di rottura. Si ripropone pertanto la stessa attenzione anche per le sealines del progetto in oggetto;
  d) non è chiarita la modalità di gestione e smaltimento delle acque di collaudo con gli eventuali additivi delle pipelines, che dovranno essere smaltite ai sensi di legge;
  e) manca un piano di monitoraggio ante e in corso d'opera che interessi: aree di stoccaggio materie prime (glicole dietilenico, diesel, oli di raffreddamento, lubrificanti), acque di prima e seconda pioggia, acque di scarico;
  f) l'impatto dell'opera sull'inquinamento luminoso è stato considerato dal proponente trascurabile in tutte le fasi dell'opera: tuttavia il progetto non presenta una progettazione illuminotecnica svolta secondo la Legge Regionale del Veneto e le specifiche norme tecniche UNI;
  g) le informazioni ambientali relative all'ambiente marino devono essere riferite ad un arco temporale maggiore e ai dati dei monitoraggi pubblicati nel sito di ARPAV;
  h) manca una valutazione della distribuzione degli inquinanti a seguito della movimentazione di sedimento e il conseguente eventuale bioaccumulo, sia in funzione della fauna ittica che della molluschicoltura;
  i) non è stato sufficientemente approfondito l'impatto legato alle emissioni sonore e alle vibrazioni sulla fauna ittica, sulle popolazioni di cetacei e rettili marini e la relativa definizione dei migliori sistemi di mitigazione;
  j) non è stato considerato quanto prevede la EU Pilot 8348/16/ENVI in merito alla possibilità di individuazione di nuovi SIC per la salvaguardia di tursiopi e tartarughe marine in Alto Adriatico.
- considerato che le attività di estrazione di metano dal sottosuolo possono provocare il fenomeno della subsidenza con effetti disastrosi, modificando in modo permanente l'assetto del territorio, che possono interessare, nel caso specifico, il Delta del Po e la costa Romagnola. Questo fenomeno si esplica di conseguenza in fenomeni fisici quali: difficoltà di deflusso delle acque, compromissione delle arginature con conseguenti pericoli di esondazioni e di alluvioni, compromissione degli impianti idrici nelle zone di bonifica, compromissione dei franchi di navigazione, interferenze con le falde superficiali, arretramento della linea di spiaggia con pericolose inondazioni, compromissione delle difese a mare, compromissione dell'apporto solido del fiume Po e alle conseguenze negative nel ripascimento del litorale. Il fenomeno della subsidenza può provocare, altresì, dissesto idrogeologico del suolo e sottosuolo, derivando dai fatti pericolo anche per la pubblica incolumità.

77ccd01f

Tutto questo comporta infine anche danneggiamento agli immobili e alle infrastrutture, nonché ai servizi di acquedotti e fognature;

- considerata la carenza di conoscenze specifiche del sottosuolo e del comportamento dello stesso insieme sedimenti/acquiferi/gas a fronte di una estrazione del gas, dato che i modelli con i quali si può risalire ad una subsidenza indotta da tali attività possono dare dei risultati variabili e approssimati per il loro stretto e diretto legame con i dati di input. Per consentire attività di estrazione che interessa un ambito vasto e per la quale le conoscenze generali sono limitate ad alcune perforazioni di ricerca utilizzate per l'elaborazione dei modelli matematici, non sembra opportuno interessare ad effetti indeterminati di subsidenza e di equilibrio ambientale, le coste venete, la laguna, le città di Venezia e Chioggia, ed il Delta del Po; aree particolarmente delicate e di fragile equilibrio ecologico-ambientale;
- considerato che per il principio di cautela, la fenomenologia della subsidenza va quindi considerata e approfondita. In mancanza di dette garanzie di sicurezza e di monitoraggi, di tempestivi interventi, le estrazioni non devono essere permesse;
- considerato che i sistemi di misura e di monitoraggio che vengono indicati per verificare il fenomeno della subsidenza, nonché, la modellistica di previsione, che darebbero maggiori garanzie sull'evidenziare l'innescarsi del fenomeno, sono riportati in diversi casi nella bibliografia e che i risultati dei modelli possono diversificarsi per vari aspetti, come profondità del giacimento, dimensioni, forma, costituzione litologica dei sedimenti, modalità di estrazione e altro. Infatti, molti sono i parametri che entrano in gioco per poter valutare la subsidenza e la sua estensione nelle aree limitrofe al giacimento. Il controllo diretto sul giacimento e nelle vicinanze verso le coste potrebbe dare migliori garanzie, in quanto con il solo controllo sulle coste e terraferma gli effetti della subsidenza sarebbero già innescati, una volta verificati; questi effetti potrebbero protrarsi ancora per molto tempo, anche una volta chiuse le attività di estrazione;
- considerato che il Decreto 3 dicembre 1999 "Progetto di sviluppo Alto Adriatico", tra l'altro, recita testualmente:

  Art. 1. – è vietata l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

  Art. 2. – Con apposito accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto e Concessionario del titolo minerario sono individuati i giacimenti più distanti dalla costa per i quali possa essere autorizzata, con le ordinarie procedure, una prima fase sperimentale di coltivazione e sono definiti la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività di estrazione, le modalità di monitoraggio.
- considerato che l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 112/2008, come modificato dalla Legge n. 133/2008, prevede che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto su proposta del Ministro per l'Ambiente e la Tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza delle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione;
- considerato che la Regione del Veneto ha presentato una proposta di legge statale (PDLS n. 43) relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (deliberazione della Giunta regionale n. 35/DDL del 23 ottobre 2017) e tra i contenuti della proposta di legge si rilevano iniziative riguardanti le attività estrattive di idrocarburi:

  Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

  Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella

77ccd01f

legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia.

Lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia è vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione del Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto non risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal più ampio contesto di zona;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento.

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'ing. Paolo Botton ed il dott. Alessandro Manera, Componenti esterni del Comitato ed il geom. Lucio Lion delegato dal Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale), esaminata l'istanza avanzata dalla Po Valley Operations Pty Ltd, esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

per quanto di competenza, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per le motivazioni di seguito elencate:

MOTIVAZIONI

1) il rischio relativo alla subsidenza dell'area oggetto di estrazione è stato sottostimato e la modellistica presentata sarebbe necessario che includa eventuali contributi relativi ad altri impianti di estrazione di gas naturale al fine di valutare efficacemente gli effetti cumulativi; la velocità di abbassamento del suolo purtroppo esprime valori a tutt'oggi preoccupanti e si teme che gli stessi risultino superiori a quelli riportati e considerati nei documenti allegati al progetto;
2) ogni ancorché minimo livello di rischio di incentivazione dei fenomeni di subsidenza risulta ambientalmente (e economicamente/socialmente) inaccettabile. Il rilascio di una concessione di coltivazione di idrocarburi e nello specifico l'estrazione di gas non può prescindere dai valori e dalle fragilità del contesto come il *Principio di Precauzione* impone (art. 301 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 174, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea);
3) manca la definizione di un piano di monitoraggio che verifichi nel tempo l'attendibilità del modello previsionale, ri-tarando lo stesso con misure dirette, verificandone costantemente le ricadute e la sostenibilità per l'ambiente.

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Direttore
dell'Unità Organizzativa
Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

77ccd01f

(Codice interno: 379497)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1463 del 08 ottobre 2018

Società SANPELLEGRINO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di San Giorgio in Bosco (PD). Modifiche alle linee di produzione - L.R.40/1989.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rilascia nuova autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale naturale "In Bosco", proveniente dalle Concessioni "VERA" e "VERA II", ricadente nel comune di San Giorgio in Bosco (PD) ed intestato alla SANPELLEGRINO S.p.A., a seguito di modifica degli impianti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con domanda del 19/04/2018, pervenuta in Regione il 20/04/2018 prot n.149174 per il tramite dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA" ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 40/1989, il sig. Piermarini Nazareno, in qualità di Procuratore della ditta SANPELLEGRINO S.P.A con sede legale in località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - C.F. e P.IVA 00753740158, nonché di Direttore dello Stabilimento "Sanpellegrino", con sede e domicilio speciale in via Valsugana n. 5 a San Giorgio in Bosco (PD), ha chiesto l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 40/89, dell'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale naturale e bibite ricadente nel comune di San Giorgio in Bosco (PD).

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", con nota del 04/05/2018 proprio prot.77036, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta riguardante le seguenti modifiche delle linee di produzione:

- dismissione dell'impianto di imbottigliamento Linea 9 avente velocità nominale pari a 44.000 bottiglie/ora per Bibite e Acqua minerale naturale;
- dismissione dell'impianto di imbottigliamento Linea 10 avente velocità nominale pari a 23.000 bottiglie/ora per Bibite e Acqua minerale naturale
- dismissione, a partire dall'ultimo trimestre del 2018, dell'impianto di imbottigliamento Linea 11 avente velocità nominale pari a 23.000 bottiglie/ora per Bibite e Acqua minerale naturale;
- dismissione di una delle due riempitrici impiegate nella Linea 5;
- spostamento della seconda e restante riempitrice della Linea 5 nella Linea 8 in parallelo con quella impiegata attualmente, con dismissione di parte del confezionamento della Linea 5, a partire dall'ultimo trimestre del 2018.

Il giorno 11/05/2018, funzionari dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento *de quo* in relazione all'istanza presentata dalla SANPELLEGRINO S.P.A. di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento per dismissione di linee; dal sopralluogo, in particolare, risulta che la dismissione di una delle due riempitrici della Linea 5 non comporta variazione sostanziale rispetto a quanto autorizzato dalla D.G.R. n.963 del 05/07/2011.

La mancata identificazione di data certa da cui far partire alcune dismissioni di fatto rende le relative domande non ammissibili.

Al riguardo, in data 14/05/2018 protocollo n.175212 è pervenuta in Regione nota integrativa con la quale il sig. Piermarini Nazareno, Procuratore della ditta SANPELLEGRINO S.P.A, ha chiesto la dismissione delle sole linee di produzione n.9 e n. 10, fermo restando che la dismissione delle altre linee è rimessa a successiva specifica istanza.

Su tale richiesta è pervenuto il parere favorevole dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", espresso con nota n.0083961 in data 15/05/2018 e pervenuto in Regione al protocollo n.179313 del 16/05/2018.

La composizione attuale dello stabilimento autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 40 del 10/10/1989, è la seguente:

Impianto	Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h	Contenitori	Prodotto
Linea 5	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 8	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 9	44.000	PET	Bibite- Acqua minerale

Linea 10	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 11	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 18	45.000	PET	Acqua minerale
Linea 19	45.000	PET	Acqua minerale

Gli impianti d'imbottigliamento sono alimentati con l'acqua minerale naturale denominata "In Bosco" proveniente dalle Concessioni "VERA" e "VERA II", ricadenti rispettivamente nel territorio comunale di San Giorgio in Bosco e di Cittadella (PD) ed intestate alla medesima società.

Tanto premesso, si ritiene di autorizzare, ai sensi di quanto disposto dell'art.39 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, l'esercizio dello stabilimento che, con la dismissione della Linea 9 e della Linea 10 degli impianti di imbottigliamento e prescindendo dai dati relativi ai tappi e contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, da ritenersi non pertinenti ai fini del presente atto, risulta così organizzato:

Impianto	Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h	Contenitori	Prodotto
Linea 5	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 8	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 11	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 18	45.000	PET	Acqua minerale
Linea 19	45.000	PET	Acqua minerale

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e s.m.i., di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTI il D.M. 1674 del 28/03/1978 ed il D.D.R n. 202 del 22/04/1999 di nuova intestazione dello stabilimento;

VISTE le DD.GG.RR. n. 3378 del 06/06/1995 di autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento e le DD.GG.RR. n.2678 del 15/06/1999, n.704 del 23/03/2001, n.2898 del 11/10/2005, n.134 del 31/01/2006, n.2157 del 11/07/2006 e n.598 del 18/03/2008 afferenti ampliamento e modifiche dello stabilimento;

VISTA la domanda del 19/04/2018, pervenuta in Regione il 20/04/2018 prot n.149174 per il tramite dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", con la quale sono stati trasmessi anche gli atti a corredo della domanda proposta dalla ditta;

VISTO il parere favorevole espresso dall'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA" in data 04/05/2018;

VISTA l'integrazione alla domanda dell'11/05/2018, pervenuta in Regione il 14/05/2018 prot n.175212;

VISTO il parere favorevole espresso dall'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA" in data 15/05/2018;

VISTO il D.lgs. n.176/2011;

VISTO l'Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTI gli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1. di rilasciare, per quanto riportato nelle premesse, nuova autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in San Giorgio in Bosco (PD), di bibite e di acque minerali naturali provenienti dalle Concessioni "VERA" e "VERA II", alla ditta SANPELLEGRINO S.p.A con sede legale in località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - C.F. e P.IVA 00753740158 e domicilio speciale presso lo stabilimento di imbottigliamento in via Valsugana n. 5 a San Giorgio in Bosco (PD);

2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 39-40 della L.R. 40/1989, la ditta di cui al precedente punto 1. alla dismissione della linea di produzione n.9 e n.10 dello stabilimento di imbottigliamento in comune di San Giorgio in Bosco (PD) che nel suo complesso ora risulta così organizzato:

Impianto	Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h	Contenitori	Prodotto
Linea 5	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 8	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 11	23.000	PET	Bibite- Acqua minerale
Linea 18	45.000	PET	Acqua minerale
Linea 19	45.000	PET	Acqua minerale

3. di stabilire che la ditta di cui al precedente punto 1. è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   - impiegare esclusivamente l'acqua minerale proveniente dalle concessioni minerarie autorizzate, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.40/89;
   - sottostare a tutti gli altri obblighi imposti dalle autorizzazioni ministeriali e dai provvedimenti regionali in premessa citati;
   - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano la materia;
   - assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
   - richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
   - eleggere domicilio speciale nella provincia in cui ricade lo stabilimento di imbottigliamento nonché le concessioni che lo alimentano;
   - comunicare alla Regione, tramite l'U.L.S.S. competente, ogni variazione del Direttore Sanitario con le modalità di cui all'art.39 della L.R.40/89;

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", e al Sindaco di San Giorgio in Bosco (PD);

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;

7. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali dell'esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

(Codice interno: 379496)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1464 del 08 ottobre 2018

Eventi sismici del mese di maggio 2012 nel territorio della provincia di Rovigo. Trasferimento delle risorse affluite sul conto corrente di solidarietà "Regione Veneto - Emergenza Terremoto in Veneto 2012".

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di trasferire alla Contabilità speciale n. 5707 - intestata a "COM DEL PRES VENETO DL N 74-12" le risorse affluite sul conto corrente di solidarietà istituito per la raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Come è noto, nel mese di maggio 2012 i territori delle Regioni dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto sono stati interessati da una serie di eventi sismici che hanno provocato gravi danni alle popolazioni, alle attività produttive e ai territori.

Con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, per quanto concerne il territorio veneto, disposto sulla scorta dei Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 95 del 21 maggio 2012 e n. 114 del 1 giugno 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di crisi, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

Gli interventi di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite sono stati garantiti dal Servizio nazionale della Protezione civile attraverso l'istituzione della Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C (avvenuta con O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012) cessata con O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012 che ha impartito le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della Protezione civile direttamente ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, a decorrere dal 3 agosto 2012.

Dal punto di vista normativo con D.L. 6 giugno 2012, n. 74, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", sono state disciplinate le modalità d'intervento in tutte le aree colpite e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati, incaricati alla realizzazione degli interventi di cui al citato D.L., operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012.

L'originario stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012 fino al 31 maggio 2013 è stato, da ultimo, prorogato con l'art. 2-bis, c. 44 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 2017, n. 172, al 31 dicembre 2020.

Per la gestione delle risorse è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 5707, presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, nella quale sono confluite le risorse provenienti:

- dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
- dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;
- dall'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, ripartite con D.P.C.M. 16 ottobre 2012;
- dall'art. 11, c. 1 del D.L. n. 74/2012 e ripartite con Decreto MEF del 10 agosto 2012;
- dall'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012 e ripartite con D.P.C.M. 28 dicembre 2012;
- dall'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012 e ripartite con D.P.C.M. 12 febbraio 2014;
- dall'art. 5, c. 1-bis del D.L. n. 74/2012 e ripartite con Decreto del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR n. 601 del 24 dicembre 2013;
- dall'art. 5, c. 1 del D.L. n. 74/2012 e ripartite dispone con Decreto del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR n. 602 del 24 dicembre 2013;

- dalla Convenzione dell'11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento Protezione civile, i Commissari delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione di disciplina della raccolta fondi promossa attraverso il numero solidale 45500;
- dall'art. 14, c. 6-quater del D.L. n. 244/2016.

Per raccogliere fondi e promuovere iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici la Regione del Veneto aveva anche istituito presso il tesoriere regionale Unicredit Spa il conto corrente di solidarietà "Regione Veneto - Emergenza Terremoto in Veneto 2012" n. 102108531. Alla data odierna le risorse affluite sul conto corrente ammontano ad € 550,00 e risultano impegnate sul capitolo 92020 "Uscite per conto di terzi". Data l'esiguità della somma, tale da non consentire la realizzazione di un progetto compiuto, si propone di trasferire i fondi, affluiti sul conto corrente di solidarietà, alla contabilità speciale n. 5707, presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.L. n. 74/2012, affinchè il Commissario incaricato di gestire i fondi per l'evento in argomento integri le risorse di cui dispone con le ulteriori disponibilità finanziarie, destinandole al ripristino dei danni causati dal sisma nel territorio della provincia di Rovigo.

Il Commissario titolare della contabilità speciale n. 5707 ha confermato, con nota prot. n. 306959/14/2 del 20.07.2018, la disponibilità ad utilizzare le risorse, pari ad € 550,00, nell'ambito della gestione dei fondi finalizzati al sisma 2012 nel territorio della provincia di Rovigo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di trasferire al Commissario titolare della contabilità speciale n. 5707 - intestata a "COM DEL PRES VENETO DL N 74-12" le risorse pari ad € 550,00, affluite sul conto corrente bancario n. n. 102108531 "Regione Veneto - Emergenza Terremoto in Veneto 2012" per finanziare il ripristino dei danni causati dal sisma nel territorio della provincia di Rovigo.
3. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto al fine di provvedere alla liquidazione delle risorse pari ad € 550,00, a favore della contabilità speciale n. 5707 - intestata a "COM DEL PRES VENETO DL N 74-12", a valere sul capitolo 92020 "Uscite per conto di terzi".
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379538)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1466 del 08 ottobre 2018

Art. 66, L.R. n. 45/2017. Assegnazione contributo straordinario a favore del Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si assegna un contributo straordinario a favore del Convitto Statale per Sordi A. Magarotto di Padova.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La frequenza scolastica per il cittadino sordomuto è diventata obbligatoria a partire dal 1923 con studi presso istituti specializzati. Nasce a Padova, negli anni '50, il primo istituto nazionale di studi medi e superiori per sordomuti, grazie all'impegno del padovano Antonio Magarotto e dell'Ente Nazionale Sordomuti.

Con la legge n. 641 del 1978 è stato istituito l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (I.T.C.G.) "A. Magarotto ", divenuto con il D.P.R. n. 233 del 1998, Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (I.S.I.S.S.).

L'I.S.I.S.S. - I.T.C. "Antonio Magarotto" di Padova è l'unico Istituto Tecnico Statale per Sordi in Italia con frequenza da parte degli allievi provenienti da ogni parte d'Italia e la maggior parte di questi alloggia presso il Convitto Statale per sordi a Padova.

La scuola è dotata di strumentazioni informatiche per facilitare la comunicazione con le persone sorde nonchè strutture didattiche innovative per una didattica di avanguardia.

In particolare, la scuola è dotata di lavagne interattive Smart Board (LIM), in tutte le aule, nei laboratori e in aula magna. E' presente, inoltre, un sistema di comunicazione visiva multimediale, di laboratori di informatica, di biblioteca e mediateca, nonché di palestra per attività ricreative-sportive di vario tipo.

L'Istituto è specializzato nell'educazione delle persone sorde e, grazie alla didattica innovativa, garantisce un approccio al mondo del lavoro, con maggiore professionalità.

La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", all'articolo 66 autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario di € 40.000,00 per l'esercizio 2018 al Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative dell'istituto.

Con note pervenute il 21 maggio 2018, 1 agosto 2018, 30 agosto 2018, nonché 25 settembre 2018, il Convitto Statale per sordi "A. Magarotto" ha presentato la richiesta di contributo di cui alla legge regionale n. 45/2017, art. 66 e la documentazione integrativa relativa alla realizzazione di opere di ristrutturazione della palestra dell'Istituto e il quadro economico dei lavori per un preventivo di spesa complessivo pari a € 50.000,00.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare il contributo di € 40.000,00 per opere di ristrutturazione della palestra del Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova con imputazione al capitolo 103634 "Contributo straordinario al convitto statale per sordi "A. Magarotto" di Padova - Contributi agli investimenti (art. 66, L.R. 19/12/2017, n. 45)" del bilancio di previsione 2018-2020, incaricando all'assunzione del relativo impegno di spesa con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali. Il contributo sarà erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% su presentazione di dichiarazione avvio attività e la seconda soluzione pari alla rimanenza, in misura non superiore complessivamente all'80% della spesa sostenuta e comunque nei limiti del contributo assegnato con il presente atto, su presentazione da parte dell'Istituto per sordi "A. Magarotto" di Padova di documentazione a dimostrazione dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, entro e non oltre il 20 dicembre 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

Vista la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assegnare, ai sensi della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", art. 66, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo straordinario di € 40.000,00 per la realizzazione di opere di ristrutturazione della palestra all'Istituto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova (C.F. 80029590280);

3. di determinare in € 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103634 "Contributo straordinario al convitto statale per sordi "A. Magarotto" di Padova - Contributi agli investimenti (art. 66, L.R. 19/12/2017, n. 45)" del bilancio di previsione 2018-2020, che presente la necessaria disponibilità;

4. di disporre che il contributo di cui al punto 3. sarà erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% su presentazione di dichiarazione avvio attività e la seconda soluzione pari alla rimanenza, in misura non superiore complessivamente all'80% della spesa sostenuta e comunque nei limiti del contributo assegnato con il presente atto, su presentazione da parte dell'Istituto per sordi "A. Magarotto" di Padova di documentazione a dimostrazione dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, entro e non oltre il 20 dicembre 2018;

5. di demandare alla Direzione Servizi Sociali l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379708)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1467 del 08 ottobre 2018

L.R. n. 16/2007 - Assegnazione di risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore privato.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento, si ripartiscono risorse alle Aziende ULSS per rispondere alle richieste dei cittadini per interventi di eliminazione barriere architettoniche nel settore privato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attuazione della legge regionale 12 luglio 2017, n. 16, recante "*Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche*", ha definito per ogni esercizio finanziario sino al 2010 (DGR n. 2904 del 30/11/2010) i piani di intervento per le ripartizioni di fondi a favore di soggetti privati a sostegno degli interventi atti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Con i suddetti piani sono stati determinati:

- le modalità dell'intervento regionale;
- i termini e le modalità di presentazione, da parte dei cittadini, delle domande ai Comuni;
- i termini e le modalità di trasmissione della scheda riepilogativa del fabbisogno comunale, una volta completata l'istruttoria e la verifica dei requisiti per l'ammissione al beneficio, da parte dei Comuni alla competente Direzione regionale.

Successivamente all'esercizio finanziario 2010, non sono stati destinati ulteriori stanziamenti per tale linea d'intervento. Il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali (ora Direzione Servizi Sociali) ha effettuato, nel corso del 2013, una ricognizione delle rimanenze accumulate negli anni dai Comuni che è stata definita con provvedimento della Giunta regionale n. 2672 del 29 dicembre 2014. Tale provvedimento ha disposto che, ai sensi dell'art. 23, comma 6 della L.R. n. 16/2007, i Comuni provvedessero a liquidare le domande giacenti, ad attribuire le rimanenze accumulate e relative ai fabbisogni pregressi, distribuendole prioritariamente per soddisfare le domande giacenti seconda la graduatoria o pubblicizzando la presentazione di nuove domande, con la percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento, in base al fabbisogno calcolato per ogni richiesta di contributo.

Con la deliberazione n. 2674 del 29 dicembre 2014, la Giunta regionale ha assegnato alle Aziende ULSS sulla base del numero di abitanti al 31 dicembre 2013, la somma complessiva di € 1.000.000,00 per attività di monitoraggio delle richieste giacenti presso i Comuni del Veneto relativamente agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche previsti agli artt. 13, 14 e 16 della L.R. n. 16/2007. Il successivo decreto dirigenziale n. 130 del 29.4.2015 ha disposto la presentazione, da parte dei Comuni, alla Azienda ULSS territorialmente competente, del riepilogo in ordine cronologico delle domande ancora giacenti a seguito della procedura di cui alla DGR n. 2672/2014 e delle nuove domande, applicando la percentuale minima prevista dall'Allegato A alla DGR n. 2422 del 8 agosto 2008 "*Condizioni e modalità per l'assegnazione dei contributi*".

Le Aziende ULSS hanno provveduto, in forza di tale provvedimento, a erogare ai Comuni le somme spettanti con riferimento alle graduatorie trasmesse alle Aziende stesse, fino alla concorrenza dell'assegnazione regionale di cui alla DGR n. 2674/2014.

Con il presente provvedimento si propone di assegnare alle Aziende ULSS sulla base del numero di abitanti anno 2017, così come meglio specificato nell'**Allegato A** parte integrante del presente atto, la somma complessiva pari a € 1.300.000,00 per il finanziamento delle richieste giacenti fino alla data del 15.11.2018, presso i Comuni del Veneto relativamente agli interventi di abbattimento barriere architettoniche previsti agli artt. 13, 14 e 16 della L.R. n. 16/2007, applicando la percentuale minima prevista dall'Allegato A alla DGR n. 2422 del 8 agosto 2008 "*Condizioni e modalità per l'assegnazione dei contributi*".

Eventuali residui andranno utilizzati negli altri Ambiti Territoriali della medesima Azienda ULSS nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste giacenti.

In coerenza con i piani di ripartizione approvati dalla Giunta Regionale negli ultimi anni e, da ultimo, con quanto previsto dalle DGR n. 2672 e n. 2674 del 2014, dovranno essere finanziati unicamente gli interventi previsti agli artt. 13, 14 e 16 della L.R. n. 16/2007.

L'erogazione dei contributi oggetto del presente provvedimento dovrà considerare le modalità previste dall'art. 23 della L.R. 16/2007 con particolare riguardo al comma 9.

La spesa di € 1.300.000,00 fa carico al capitolo di spesa 100618 "*Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relaz*ione", dotato della necessaria disponibilità a seguito della DGR n. 36/DDL del 25 settembre 2018 "*Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto*" nell'ambito delle disponibilità previste dalla L.R. n. 28 del 07.8.2018 "*Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020*".

Si propone di demandare al Direttore della Direzione Servizi Sociali l'adozione di tutti atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. n. 16/2007;

Visto l'art. 42, 1° comma della L.R. 29.11.2001, n. 39;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 2422/2008;

Vista la DGR n. 948/2010.

Vista la DGR n. 2904/2010;

Vista la DGR n. 2672/2014;

Vista la DGR n. 2674/2014;

Vista la DGR n. 36/DDL del 25 settembre 2018;

Vista la legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 28 del 07.8.2018;

delibera

1. di ritenere le premesse e l'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ripartire, per le motivazioni e con le modalità in premessa illustrate, alle Aziende ULSS, come da **Allegato A**, la somma complessiva di € 1.300.000,00;
3. di determinare in € 1.300.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 100618 "*Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione*" del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, dotato della necessaria disponibilità a seguito della DGR n. 36/DDL del 25 settembre 2018 "*Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto*" nell'ambito delle disponibilità previste dalla L.R. n. 28 del 07.8.2018 "*Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020*";
4. di demandare alla Direzione Servizi Sociali l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre che l'erogazione della somma complessiva di € 1.300.000,00 a favore delle Aziende ULSS venga erogata in unica soluzione ad esecutività del provvedimento dirigenziale di assegnazione ed impegno delle risorse;
6. di disporre che ciascun Azienda ULSS è tenuta effettuare il monitoraggio, a relazionare e rendicontare le somme erogate ai Comuni per gli interventi di cui agli artt. 13, 14 e 16 della L.R. n. 16/2007 entro il 30 giugno 2019;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1467 del 08 ottobre 2018**

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel settore privato

Aziende ULSS (LR 19/2016)	Ambiti territoriali (ex ULSS)	Popolazione		Importo contributo	
		Ambiti territoriali	Aziende ULSS (LR 19/2016)	Ambiti territoriali	Aziende ULSS (LR 19/2016)
Dolomiti (1)	1	122.391	204.900	32.500,00	54.400,00
	2	82.509		21.900,00	
Pedemontana (7)	3	180.160	366.505	47.700,00	97.100,00
	4	186.345		49.400,00	
Berica (8)	5	178.366	496.699	47.300,00	131.700,00
	6	318.333		84.400,00	
Marca Trevigiana (2)	7	215.169	887.420	57.000,00	235.200,00
	8	250.895		66.500,00	
	9	421.356		111.700,00	
Veneto orientale (4)	10	214.844	214.844	56.900,00	56.900,00
Serenissima (3)	12	300.425	638.708	79.600,00	169.200,00
	13	272.123		72.100,00	
	14	66.160		17.500,00	
Euganea (6)	15	258.100	934.247	68.400,00	247.600,00
	16	495.128		131.200,00	
	17	181.019		48.000,00	
Polesana (5)	18	167.683	238.893	44.400,00	63.300,00
	19	71.210		18.900,00	
Scaligera (9)	20	471.109	922.821	124.900,00	244.600,00
	21	154.215		40.900,00	
	22	297.497		78.800,00	
Regione		**4.905.037**		**1.300.000**	

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio di Statistica della Regione del Veneto (ISTAT)

81309652

(Codice interno: 379540)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1469 del 08 ottobre 2018

Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Serena - Residenza Giardino", via Capitello 2/1 Recoaro Terme (VI) - IPAB Centro Servizi Sociali Villa Serena, Piazza Dante 6/A Valdagno (VI) C.F. e P. Iva 02177820244. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- IPAB Centro Servizi Sociali Villa Serena, Piazza Dante 6/A Valdagno (VI)

C.F. e P. Iva 02177820244

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Serena -Residenza Giardino", via Capitello 2/1 Recoaro Terme (VI)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 29 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

DDR n. 341 del 16/12/2008, DDR n. 476 del 4/12/2013, Determinazione Dirigenziale n. 219 del 14/06/2018 (scad. 31/12/2021)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 29 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

DGR n. 1803 del 6/10/2014 (scad. 31/12/2016)

con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: PA.AC.0.1 *La formazione è stata pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*, PA.AC.0.2 *Devono essere messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei familiari circa l'intervento complessivamente erogato*, CS-PNA.AC.4.1 *È attuata la programmazione annuale del servizio*, CS-PNA.AC.4.5 *La struttura dovrà definire ed assegnare le responsabilità ed il ruolo di ciascuno nel conseguimento degli obiettivi*, CS-PNA.AC.4.8 *Definizione Progetto Assistenziale Individualizzato*.

Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 400323 del 18/10/2016;

- note di sospensione del procedimento prot. n. 446750 del 16/11/2016 e n. 19987 del 18/01/2017;

- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 8 Berica: prot. n. 241459 del 26/06/2018;

- sopralluogo effettuato il 20/07/2018 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);

- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 336561 del 16/08/2018;

- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti PA.AC.0.1 *La formazione è stata pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*, PA.AC.0.2 *Devono essere messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei familiari circa l'intervento complessivamente erogato*, CS-PNA.AC.4.1 *È attuata la programmazione annuale del servizio*, CS-PNA.AC.4.5 *La struttura dovrà definire ed assegnare le responsabilità ed il ruolo di ciascuno nel conseguimento degli obiettivi*, CS-PNA.AC.4.8 *Definizione Progetto Assistenziale Individualizzato*, come richiesto dalla DGR n. 1803 del 6/10/2014;

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano, ora Azienda Ulss 8 Berica, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 430 del 4/12/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 179 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Serena -Residenza Giardino", via Capitello 2/1 Recoaro Terme (VI) IPAB Centro Servizi Sociali Villa Serena, Piazza Dante 6/A Valdagno (VI) per la capacità ricettiva di 29 posti letto di primo livello, fino alla data del 31/12/2019.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 341 del 16/12/2008;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 476 del 4/12/2013;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 219 del 14/06/2018;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 31/12/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 1803 del 6/10/2014 - fino al 31/12/2019, per garantire la necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Serena - Residenza Giardino", via Capitello 2/1 Recoaro Terme (VI) - IPAB Centro Servizi Sociali Villa Serena, Piazza Dante 6/A Valdagno (VI), per la capacità ricettiva di 29 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 8 Berica, al Comune di Recoaro Terme e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 8 Berica;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379495)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1470 del 08 ottobre 2018

Approvazione del programma annuale delle attività del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET) e determinazione quota associativa regionale. Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il programma delle attività del CISET per l'anno 2018 a supporto delle iniziative previste dalla Regione del Veneto nel settore del turismo e si determina, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37, la quota associativa regionale in euro 100.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, ricerca, informazione e formazione sui temi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, con particolare riferimento agli aspetti economici - aderisce all'Associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET) che ha per finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica.

A riguardo si precisa che il CISET - associazione che ha personalità giuridica e non ha fini di lucro - è stato costituito nel 1991 dall'Università Cà Foscari di Venezia e dal Touring Club Italiano; quest'ultimo è receduto l'anno successivo. Con la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 la Regione del Veneto ha aderito all'Associazione acquisendo, come previsto dall'articolo 1 dello Statuto, la qualifica di socio fondatore. La Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari sono attualmente gli unici soci dell'associazione.

Con l'approvazione della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la Regione si è dotata di una nuova legge quadro del settore turistico con la quale pianificare attività e sviluppo, rinnovando l'organizzazione complessiva del comparto in modo da rendere il settore più flessibile e operativo.

Ai fini dell'attuazione della programmazione regionale è fondamentale disporre di elementi conoscitivi dell'andamento dei flussi, della rispondenza dei mercati alle sollecitazioni promozionali, alle evoluzioni congiunturali dell'economia nazionale ed internazionale ed alle modifiche delle abitudini dei turisti. Elementi, questi, che influiscono in modo sistematico sulle dinamiche turistiche e che la Regione e gli operatori del settore devono costantemente monitorare e valutare per definire strategie di politica turistica e per raffrontare i segmenti del turismo veneto (balneare, montano, termale, ecc.) con le altre realtà, individuando quindi i punti di forza e di debolezza della policy regionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno continuare a sostenere l'attività del CISET che, con la propria attività di ricerca e studio in materia di economia e politica turistica è funzionale alle iniziative previste dai documenti programmatori, quali, il Programma Regionale per il Turismo (PRT), con validità triennale ed il Piano Turistico Annuale (PTA) con validità annuale, previsti dagli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 11/2013.

Inoltre, un elemento d'innovazione esplicitamente previsto dalla legge regionale n. 11/2013 riguarda la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività regionale. L'articolo 7 della citata legge regionale dispone infatti che nel Piano Turistico Annuale siano espressamente introdotti elementi di monitoraggio delle attività svolte e di valutazione dell'agire regionale, attività per le quali il CISET, che ha le competenze e le qualifiche richieste, fornisce il necessario supporto.

A tale riguardo è opportuno ricordare che il programma degli interventi regionali di applicazione del POR FESR in materia di turismo è ormai in fase di avanzata attuazione con i bandi per le start - up, le reti d'impresa (due edizioni) e il bando relativo alle iniziative di innovazione delle imprese ricettive ubicate nei comuni facenti parte delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) riconosciute dalla Regione. Relativamente alla valutazione dell'efficacia delle azioni del POR, alle azioni di marketing e alle iniziative nei mercati italiani ed esteri il CISET fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico e le opportune indicazioni operative per la definizione del set di indicatori - di risultato e di output; per le metodologie più appropriate di raccolta dei dati necessari e di misurazione dei risultati dell'azione e sull'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti al fine di contribuire al cambiamento richiesto.

Si evidenzia inoltre l'attività di supporto che il CISET svolge, in relazione all'elaborazione del Programma Regionale per il Turismo 2018 - 2020 di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2013 che, in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 1928 del 27 novembre 2017, è in fase di elaborazione attraverso un percorso di tipo partecipativo, nella consapevolezza che lo sviluppo turistico oggi deve essere considerato come un processo che coinvolge contemporaneamente sia gli operatori che la popolazione locale e che il turismo va inteso come "un bene comune" con il fine di fornire alla parte pubblica e alla componente privata, un quadro programmatico complessivo di durata triennale che prefiguri gli scenari, dia concretezza agli obiettivi regionali, definisca una strategia unitaria nel comparto, ponga a sistema le risorse e gli strumenti di incentivazione finanziaria sia in termini di miglioramento strutturale che di qualificazione, valorizzazione e promozione dell'offerta turistica-regionale.

Conformemente al modello organizzativo delineato dalla sopra indicata deliberazione, nel corso del 2018 sono stati organizzati 5 Tavoli Tematici, partecipati dalla Regione del Veneto in collaborazione con il CISET e nei quali sono stati coinvolti gli stakeholders del Territorio. Questi i temi: 1. Prodotti Turistici - 2. Infrastrutture - 3. Turismo Digitale - 4. Accoglienza e Capitale Umano - 5. Promozione e Comunicazione. In esito agli interventi partecipativi dei 5 tavoli tematici è emerso, come aspetto trasversale a tutti e 5 i tavoli, un 6° tematismo che riguarda la Governance Partecipata.

Tali lavori hanno consentito l'elaborazione di un primo documento che contiene la Vision, gli Obiettivi Generali, quelli Specifici e le Linee Strategiche per la definizione delle Azioni previste dal Programma Regionale per il Turismo 2018 - 2020. Piano, che in analogia con il Piano Strategico Turistico Nazionale è denominato Piano Strategico Turistico Veneto - PSTV, e prende in considerazione sia la normativa a livello nazionale, il Piano Strategico del Turismo "PST 2017-2022" approvato il 17 febbraio 2017 dal Consiglio dei Ministri ed il successivo Piano Attuativo Annuale 2018, che le risultanze degli strumenti europei di sostegno del settore - POR FESR 2014 - 2020.

In tale contesto, coerentemente con il quadro normativo complessivo - L.R. n. 11/2013, POR FESR 2014 - 2020, il Consiglio di Amministrazione del CISET, nella seduta del 18 luglio 2018, ha proposto un programma di attività per l'anno 2018, funzionale alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione e articolato nei seguenti punti:

1. Il Confronto Veneto-competitor.

- Aggiornamento della performance del Veneto rispetto ai principali competitors.
- Elaborazione di previsioni con cadenza semestrale (una a maggio e l'altra a dicembre) sull'andamento dei flussi turistici internazionali in Veneto per principali mercati di provenienza e comprensori veneti per il biennio 2018-2019.
- Elaborazione di 2 Newsletter semestrali da consegnare una a giugno e l'altra a dicembre, definendo un quadro con cui collocare nel contesto nazionale e internazionale i risultati raggiunti fino a quel momento dal turismo in Veneto.

I principali temi trattati saranno i seguenti:

- andamento dei flussi turistici domestici e internazionali in Italia, con focus sulle principali regioni italiane;
- andamento dei flussi internazionali nel mondo e nelle principali destinazioni-Paese europee;
- andamento e tendenze dei principali mercati stranieri (compresi quelli emergenti) per l'Italia e il Veneto;
- evoluzione della spesa turistica in Veneto a partire dai dati Banca d'Italia (su spesa turisti internazionali) e stime di fatturato;
- previsioni sul turismo in Veneto per l'anno successivo;
- confronto delle politiche e delle misure intraprese dalle altre principali regioni italiane e destinazioni europee in materia di turismo;
- focus (andamento passeggeri negli aeroporti italiani ed europei, evoluzione dei prezzi delle camere alberghiere nelle principali destinazioni italiane e europee, ecc.).

2. Formulazione e analisi degli scenari generali internazionali/nazionali finalizzato al PSTV (Piano Strategico Turistico Veneto). Analisi degli scenari economici, sociali, politici ecc., al 2030 e impatti sulle dinamiche turistiche di lungo termine nel Veneto.

3. Monitoraggio sull'andamento del mercato turistico in Veneto finalizzato al PSTV (Piano Strategico Turistico Veneto).

Analisi delle dinamiche recenti della domanda turistica in Veneto con dettaglio per comprensorio per i principali paesi/regioni di origine. Inoltre, sempre nell'ambito del PSTV il CISET formulerà le schede relative a:

- scenari del Turismo internazionale, nazionale e veneto;
- analisi mercati esteri per cluster di prodotto;
- analisi e individuazione prodotti giacenti e potenziali;
- analisi prospect mercati futuri;
- analisi predittiva tendenze valoriali;
- definizione indicatori monitoraggio (e negli anni a venire monitoraggio del PST).

4. Analisi della spesa dei turisti in Veneto e Conto Satellite Regionale.

Proseguirà anche nel 2018 l'attività volta a monitorare l'impatto economico che il turismo genera sul territorio.

Obiettivo dell'attività rimane quello di analizzare innanzitutto l'andamento della spesa dei turisti internazionali nella regione e la sua evoluzione nel corso del 2018.

L'Unità Organizzativa Sistema statistico Regionale (SISTAR), con la collaborazione del CISET, ha a questo proposito avviato nel 2016 un gruppo di lavoro progettuale con lo scopo di approfondire i temi dell'impatto del turismo nella regione, a partire dalla costruzione di un Conto Satellite Regionale, in pieno collegamento con l'ISTAT. Quest'ultimo infatti ha confermato nel proprio piano nazionale il progetto di uno studio di fattibilità riguardante le Tavole 1-4 del CST, in collaborazione con la Regione del Veneto e il CISET. Nel 2018 è previsto l'affinamento della metodologia e l'aggiornamento delle Tavole 1-4 del Conto Satellite Regionale.

5. Programmazione Europea 2014-2020.

Proseguirà anche nel 2018 la collaborazione ed il supporto alle progettualità alle quali la Regione del Veneto partecipa in qualità di leader o di partner. Si valuterà la partecipazione a nuove progettualità sulla base delle call aperte.

6. POR FESR 2014 - 2020 Azione 3.3.4 Sub azione C - Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico.

Nell'ambito dell'azione indicata il CISET analizzerà i progetti presentati, approvati e finanziati al fine di valutare l'impatto delle attività di innovazione proposta sui modelli di business delle strutture ricettive.

7. Osservatorio sul Turismo Regionale.

La struttura dell'Osservatorio che sta emergendo, anche grazie ai lavori per il PSTV, vedrà il coinvolgimento del CISET.

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione che si è svolta in data 8 maggio 2018 è stato presentato il bilancio consuntivo al 31/12/2017 che, accompagnato dalla Relazione del Cda e dalla Relazione del Revisore Unico, ha presentato anche per l'anno 2017 un disavanzo.

Più precisamente il bilancio consuntivo 2017 si è chiuso con un disavanzo di euro 178.427,00 (euro 101.427,00 al netto della quota associativa regionale) registrando un miglioramento del 27% rispetto alla perdita dell'anno 2016. Con un patrimonio netto al 31/12/2017 di euro 150.766,00.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci svoltasi in data 27 giugno 2018 è stato approvato il bilancio consuntivo al 31/12/2017, ed in attuazione della deliberazione n. 1362 del 22/08/2017 il Socio Regione ha comunicato, a fronte dei risultati ottenuti dal piano economico di risanamento, approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 200 dell'8 novembre 2017, considerato che non erano stati raggiunti completamente i risultati economici previsti, che avrebbe provveduto alla riduzione dell'importo relativo al pagamento del saldo della quota associativa dell'anno 2017 da € 50.000,00 a € 27.000,00.

Sempre in sede dell'Assemblea dei soci del 27 giugno 2018 il Socio Regione ha rilevato anche quest'anno, che a fronte dei miglioramenti parziali dei risultati del bilancio consuntivo, persistono la mancata quantificazione - documentabile - dell'apporto del Socio Università Cà Foscari di Venezia, l'accantonamento tra i debiti del Bilancio del CISET di quote a favore del Socio Università Cà Foscari di Venezia non in linea con lo Statuto, così come la remunerazione dei docenti di Ca' Foscari per il Master in economia e gestione del turismo organizzato dal CISET. Il Socio Regione del Veneto ha invitato quindi il Socio Università Cà Foscari di Venezia a porvi rimedio.

Il Socio Regione ha chiesto altresì al Consiglio di Amministrazione di intraprendere azioni risolutive dell'equilibrio di bilancio e al tempo stesso di rendere sempre più efficace ed incisiva l'azione del CISET rivalutando le attività svolte dall'Associazione per identificare gli elementi necessari alla riorganizzazione della stessa e a fornire informazioni strumentali alla programmazione del settore turistico regionale, in considerazione del fatto che lo stesso ha subito negli ultimi anni sostanziali cambiamenti e trasformazioni.

Il CISET, nei prossimi mesi, dovrà quindi essere oggetto di una ristrutturazione sia organizzativa che di ampliamento delle competenze, in modo da contribuire ad offrire alla Direzione Turismo gli elementi necessari ad individuare le politiche regionali da adottare, sia attraverso la mappatura e il monitoraggio dei mercati sia attraverso l'analisi del contesto turistico nel

breve e medio periodo, consentendo così alle politiche regionali di individuare le più adatte strategie di sviluppo dell'imprenditoria turistica. Il Socio Regione potrà garantire la propria disponibilità a confermare la partecipazione all'Associazione solo qualora il piano di ristrutturazione sia presentato nei termini sopra descritti.

Con il presente provvedimento si stabilisce pertanto che il Consiglio di Amministrazione del CISET debba presentare entro gennaio 2019 un piano pluriennale di ristrutturazione organizzativa e di ampliamento delle competenze idoneo al raggiungimento di uno stabile pareggio di bilancio e a porre le basi per la ricostruzione del patrimonio netto. Solo a fronte di ciò la Regione del Veneto potrà confermare l'importo della propria quota associativa.

Per quanto riguarda la determinazione della quota associativa per la realizzazione dei programmi annuali di attività del CISET, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 37/1991, come modificato dall'articolo 94 comma 1 lettera a) e b) della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, con il presente provvedimento si propone di determinarla, per l'anno 2018, in € 100.000,00.

Per quanto concerne la corresponsione della quota associativa, dalla precedente annualità (esercizio 2017) viene versata in due quote. Quest'anno la quota di acconto sarà pari al 60% del contributo in anticipazione. Il saldo (40%) sarà "collegato" alla verifica del risultato dell'esercizio 2018, di cui alle azioni di risanamento presentate nel corso del C.d.A del 18 luglio 2018. Verifica che si attuerà in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 (entro maggio 2019), rendiconto che dovrà registrare un miglioramento sulla perdita dell'esercizio precedente (2017) del 70%.

Riguardo alle attività relative all'annualità 2017 di competenza del CISET ed indicate nella dgr n. 1362 del 22 agosto 2017 si dà atto che sono state regolarmente realizzate e consegnate ai competenti uffici in data 8 agosto 2018 con nota protocollata al n. 331681 completa di copia di tutti i materiali in formato digitale.

In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dalla partecipazione della Regione al CISET per l'annualità 2018, pari a € 100.000,00, trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102688 "Spese per l'adesione all'associazione - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - Acquisto di beni e servizi (art. 3, L.r. 23/12/1991, n. 37)" del bilancio di previsione 2018-2020.

Si dà atto che i dati, i documenti, le analisi e le valutazioni che potranno scaturire dall'attività di cui al presente provvedimento, ovvero formati, acquisiti od elaborati in esecuzione del programma di attività sono di proprietà della Regione del Veneto e potranno essere oggetto di divulgazione esclusivamente previo assenso della medesima.

Si propone infine di demandare alla Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto" e le relative deliberazioni attuative;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del veneto all'Associazione Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - CISET";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - art. 94 comma 1 lettera a) e b);

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37, il programma di attività del Centro Internazionale di Studi per l'Economia Turistica (CISET) per l'anno 2018 come descritto nelle premesse;

3. di determinare la quota associativa regionale annua di adesione al Centro Internazionale di Studi sull' Economia Turistica (CISET) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 come modificata dall'articolo 94 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, nell'importo di € 100.000,00;

4. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa in favore dell'Associazione Centro Internazionale di Studi sull'Economia turistica (CISET), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102688 "Spese per l'adesione all'associazione - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - Acquisto di beni e servizi (art. 3, L.r. 23/12/1991, n. 37)" del bilancio di previsione 2018-2020;

5. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di stabilire che entro gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione del CISET dovrà presentare un piano pluriennale di ristrutturazione organizzativa e di ampliamento delle competenze dell'Associazione idoneo al raggiungimento di uno stabile pareggio di bilancio e alla ricostruzione del patrimonio netto, sulla base del quale la Regione del Veneto potrà confermare l'importo della propria quota associativa;

7. di dare atto che la quota associativa a favore del CISET sarà corrisposta in due rate, una quota pari al 60% del contributo in anticipazione, mentre il saldo della quota associativa (40%) sarà "collegato" alla verifica dei risultati dell'esercizio 2018, di cui alle azioni di risanamento presentate nel corso del C.d.A del 18 luglio 2018, la cui verifica si attuerà in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 (entro maggio 2019), rendiconto che dovrà registrare un miglioramento sulla perdita dell'esercizio precedente (2017) del 70%;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo all'esecuzione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

9. di stabilire che i dati e i documenti formati, acquisiti o elaborati in esecuzione del programma di attività di cui al punto 2, sono di proprietà della Regione del Veneto, devono essere resi integralmente disponibili dal CISET alla Giunta regionale sia durante l'anno di attività, sia alla conclusione delle attività di analisi e ricerca e che i medesimi potranno essere oggetto di divulgazione esclusivamente previo assenso della Regione;

10. di dare atto che il CISET è tenuto a trasmettere alla Regione, in qualità di socio, tutte le proprie pubblicazioni e i lavori, comprensivi dei dati e della documentazione raccolti e utilizzati per gli stessi, da fornire alla Direzione Turismo e alla Unità Organizzativa Sistema Statistico regionale (SISTAR) sia in copia cartacea che in formato elettronico;

11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 c. 2 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379523)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1471 del 08 ottobre 2018

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii. Approvazione iscrizione al Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale per l'anno 2019. L.R. 8.11.2010, n. 22 - art. 3, comma 1.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione la Giunta regionale approva l'iscrizione al Registro regionale delle manifestazioni storiche di interesse locale, per l'anno 2019, dei soggetti che hanno presentato richiesta e sono risultati in possesso dei requisiti richiesti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 8.11.2010, n. 22 "Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii" ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni. Tramite questo strumento normativo la Regione del Veneto intende favorire la ricerca storica e la valorizzazione delle manifestazioni storiche e di conseguenza anche la promozione dei centri storici che ad esse fanno da cornice.

L'amministrazione regionale, nell'operare per la promozione ed organizzazione di queste manifestazioni, stimola un'azione rivolta alla conservazione e salvaguardia degli elementi che, delle medesime manifestazioni, fanno parte integrante quali: arredi, manufatti, costumi e musiche, tutti elementi di carattere storico strettamente legati allo svolgimento delle manifestazioni stesse.

L'art. 3 della L.R. n. 22/2010 prevede l'istituzione del Registro regionale delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale, alla cui tenuta provvede la competente Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Con D.G.R. n. 449 del 12 aprile 2011, è stata nominata una Commissione composta da esperti nel settore, che ha collaborato con la Direzione Beni Attività Culturali e Sport nella indicazione dei criteri applicativi della legge nonché delle "Linee Guida", strumento utile per la valutazione delle richieste di iscrizione al Registro, che sono stati entrambi approvati con D.G.R. n. 1900 del 15.11.2011.

Con deliberazione n. 934 del 22.05.2012, la Giunta Regionale ha approvato l'iscrizione al Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'anno 2012, mentre con successivi provvedimenti n. 2677 del 18.12.2012, n. 1657 del 17.09.2013, n. 1836 del 06.10.2014 e n. 1449 del 15.09.2016 ha approvato l'iscrizione al registro delle diverse manifestazioni per le quali è stata presentata domanda negli anni successivi, per un totale di n. 44 manifestazioni considerate ammissibili e iscritte ad oggi.

Per il 2019 sono pervenute alla competente Direzione regionale Beni Culturali e Sport, nel termine stabilito del 30.06.2018, n. 2 domande di iscrizione.

Dall'istruttoria di valutazione delle domande eseguita sulla base dei criteri applicativi della suddetta Legge regionale e nelle Linee guida, approvati con DGR. n. 1900/2011, la domanda presentata dalla Associazione "Opfel On Pira" di Lusiana (Vicenza), per la manifestazione "Pomo pero" è risultata non ammissibile e, pertanto, la manifestazione non è iscrivibile al Registro regionale, in quanto carente del requisito richiesto relativamente all'utilizzo di abiti storici appropriati, elemento che, in base alla documentazione prodotta, non risulta essere rispettato.

La rimanente istanza, presentata dalla Associazione Pro Loco di Buttapietra (Verona) è risultata ammissibile in quanto la manifestazione è in possesso dei requisiti richiesti e, pertanto, la "Battaglia di Magnano - 5 aprile 1799" viene iscritta al Registro regionale delle manifestazioni storiche per l'anno 2019, secondo l'ordine sotto riportato che riprende la numerazione del Registro regionale per il 2017, giunta al n. 44:

Numero progressivo di iscrizione al registro	Soggetto organizzatore	Manifestazione
45.	Associazione Pro Loco di Buttapietra (Verona)	"Battaglia di Magnano - 5 aprile 1799"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 8.11.2010, n. 22;

VISTI gli articoli 3 e 4, comma 1, della suddetta legge;

VISTA la D.G.R. n. 1900 del 15 novembre 2011;

VISTA la D.G.R. n. 934 del 22.05.2012;

VISTA la D.G.R. n. 2677 del 18.12.2012;

VISTA la D.G.R. n. 1657 del 17.09.2013;

VISTA la D.G.R. n. 1836 del 06.10.2014;

VISTA la D.G.R. n. 1411 del 15.10.2015;

VISTA la D.G.R. n. 1449 del 15.09.2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2. di approvare l'inserimento, per l'anno 2019 nel Registro regionale delle manifestazioni storiche di interesse locale, di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 8.11.2010, n. 22, della seguente manifestazione storica di interesse locale alla quale viene attribuito il numero di iscrizione a fianco segnato:

Numero progressivo di iscrizione al registro	Soggetto organizzatore	Manifestazione
45	Associazione Pro Loco di Buttapietra (Verona)	"Battaglia di Magnano - 5 aprile 1799"

3. di prendere atto della non accoglibilità della domanda presentata dalla Associazione "Opfel On Pira" di Lusiana (Vicenza) per la manifestazione "Pomo pero", per le motivazioni di cui in premessa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379524)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1472 del 08 ottobre 2018

Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni". Assegnazione dell'integrazione al contributo di gestione di cui alla Legge regionale 7.08.2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018 - 2020".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assegnata all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, partecipata dalla Regione del Veneto, un'integrazione al contributo di gestione rispetto a quello assegnato con deliberazione di Giunta n. 761 del 28.05.2018, per effetto dello stanziamento ulteriore di cui alla Legge regionale 07.08.2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018 - 2020".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 9 del 24.01.1992 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.

La Legge regionale di bilancio n. 47 del 29.12.2017 ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 860.000,00 il contributo di gestione a favore dell'Associazione. La Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione di tale importo con deliberazione n. 761 del 28.05.2018.

L'art. 13 dello Statuto dell'Associazione prevede che i Soci fondatori e ordinari partecipino alle entrate con un apporto annuo che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il contributo di gestione assegnato dalla Regione all'Associazione ha subito negli anni una riduzione per effetto delle progressive contrazioni delle risorse stanziate a bilancio regionale dovute a necessità di contenimento della spesa pubblica, passando da un importo assegnato di Euro 970.000,00 negli anni dal 2014 al 2016, all'importo di Euro 900.000,00 del 2017.

In tale contesto, la Legge regionale 07.08.2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018 - 2020" ha incrementato per un importo pari a Euro 60.000,00 la dotazione del capitolo di spesa dedicato, a valere sulla Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni", consentendo quindi di implementare il contributo regionale previsto dalla predetta legge.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la somma di Euro 60.000,00, quale integrazione del contributo alla gestione già assegnato con deliberazione n. 761 del 28.05.2018, autorizzando il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad assumere, con propri atti ed entro il corrente esercizio, il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R. 24.01.1992, n. 9)" del bilancio di previsione 2018-2020, così come implementato per effetto della Legge regionale 07.08.2018, n. 28, con imputazione all'esercizio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n. 9;

VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;

VISTA la Legge regionale 07.08.2018 n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 761 del 28.05.2018 di assegnazione del contributo all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la somma di Euro 60.000,00, quale integrazione del contributo regionale alla gestione di cui alla Legge regionale 24.01.1992, n. 9, per effetto dell'ulteriore stanziamento disposto dalla Legge regionale 07.08.2018, n. 28;

3. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R. 24.01.1992, n.9)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018;

4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

6. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379525)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1473 del 08 ottobre 2018

Comuni di Ceneselli (RO) e Giacciano con Baruchella (RO). Proposta di vincolo relativa alle "Cave Danà" e all'area ad esse contigua. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, le "Cave Danà" e l'area ad esse contigua, nei Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella, in Provincia di Rovigo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con nota n. 1078 del 20 marzo 1991 la Provincia di Rovigo ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo paesaggistico, formulata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, art. 1, dalla Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali in data 1° marzo 1991, relativa alle "Cave Danà" e all'area ad esse contigua, nel territorio nei Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella, in Provincia di Rovigo.

La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:

- Verbale della riunione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali in data 1° marzo 1991, (**Allegato A**);
- Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (**Allegato A1**).

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui ai punti c) e d), dell'art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. "Codice del Paesaggio".

Le "Cave Danà" sono ubicate in prossimità della riva destra del Canal Bianco, nel territorio del Comune di Ceneselli (RO); la denominazione deriva dalla omonima località che è caratterizzata da un gruppo di fabbricati rurali tra i quali di particolare rilievo il Palazzo Danà. Le cave occupano una superficie di circa 83.000 mq immerse in una campagna ottimamente coltivata. Le cave sono state generate dagli scavi effettuati per rifornire di argilla la moderna fornace di Zelo, tutt'ora in funzione. La zona da sottoporre a vincolo ricade in parte anche nel territorio del Comune di Giacciano con Baruchella (RO) ed è costituita dall'area contigua alle "Cave Donà".

I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono l'area sono più dettagliatamente descritti nell'**Allegato Al.**

Con nota n. 19640 del 31 maggio 2018, la Provincia di Rovigo ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo e relativi atti e referti di pubblicazione e deposito dai quali risulta che il verbale della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali e le planimetrie relative, sono stati pubblicati e depositati presso i Comuni di Giacciano con Baruchella dal 3 agosto 1991 al 3 novembre 1991, e di Ceneselli dal 29 marzo 1991 al 26 giugno 1991, nonché presso gli ordini professionali e delle principali associazioni.

A seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.

In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "*il combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni*".

La pronuncia ha altresì precisato che "*il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza*".

Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è

ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.

Nel caso di specie, la Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 154049 in data 24 aprile 2018 e con nota 317836 del 30 luglio 2018, al Comune di Ceneselli (RO), al Comune di Giacciano con Baruchella (RO), ed alla Provincia di Rovigo, se nel periodo intercorso non fossero intervenute alterazioni allo stato dei luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento.

Condizioni confermate dal Comune di con Baruchella (RO) con nota acquisita al protocollo regionale n. 324017 in data 2 agosto 2018 e dal Comune di Ceneselli (RO) con nota acquisita al protocollo regionale n. 327714 in data 6 agosto 2018

Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali in data 1° marzo 1991, si ritiene che le "Cave Danà" e l'area ad esse contigua, presentino caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 punto d), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia **Allegato A1**, e così come precisato nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;

RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, le "Cave Danà" e l'area ad esse contigua, nel territorio dei Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella, in Provincia di Rovigo, che rientrano nella fattispecie di cui ai punti c) e d), dell'art. 136 del medesimo Decreto Legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

   - Verbale della riunione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali in data 1° marzo 1991, (**Allegato A**);
   - Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (**Allegato A1**).

3. di dare atto che i Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella, provvederanno all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1473 del 08 ottobre 2018

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI L.R. 6 marzo 1984, n.11 art. 3

OGGETTO: "Cave Danà" in Comune di Ceneselli.

DESCRIZIONE: In prossimità della riva destra del Canal Bianco, nel territorio del Comune di Ceneselli, sono situate le Cave Danà, la denominazione deriva dalla omonima località che è caratterizzata da un limitato gruppo di fabbricati rurali tra i quali spicca Palazzo Danà. Le cave occupano una superficie di circa 83.000 mq. immersa in una campagna ottimamente coltivata. Come risulta anche da un recente articolo pubblicato nella pagina locale del Resto del Carlino, le cave sono conseguenti allo scavo effettuato per rifornire di argilla la moderna fornace di Zelo.

Si è trattato quindi di un intervento violento che ha comportato una modifica sostanziale all'ambiente preesistente; ora meraviglia certamente come un taglio profondo, artificiale, nella campagna, si sia trasformato in un tranquillo laghetto naturale grazie alla straordinaria capacità che ha la natura di rigenerarsi in funzione delle condizioni climatiche e ambientali del sito.

L'acqua che alimenta il bacino è risorgiva, proviene dal Canal Bianco e arriva alla vasca molto pulita; si è formata così una zona umida di notevole importanza.

Non a caso, poco sopra, abbiamo dato alle cave il nome di laghetto, infatti solamente la forma e le basse rive denunciano l'origine dell'insieme, ma la flora e la fauna sono le stesse che si riscontrano nei gorghi, che, come si sa, punteggiano la campagna altopolesana.

Le cave sono in realtà un unico grande specchio d'acqua segnato all'interno da qualche arginello ove sono stati ricavati dei sentieri percorribili solamente a piedi; il perimetro del bacino, avente una forma pressoché rettangolare, è completamente contornato da uno stradone poderale che lungo i tratti nord e sud corre parallelo ad una scolina di raccolta dell'acqua piovana.

Proprio per le caratteristiche naturali sopra indicate il W.W.F. di Castelmassa ha fatto presente alla Commissione Bellezze Naturali la necessità di sottoporre l'insieme a tutela mediante l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497 del 29.6.1939.

Per raggiungere il laghetto, di proprietà Zebini, si devono necessariamente attraversare delle proprietà private sia arrivando dalla strada arginale del Canal Bianco, dalla quale comunque si può ammirare il vasto bacino, sia arrivando dalla strada provinciale che da Zelo porta a Ceneselli; è pertanto difficile raggiungere quest'area e di conseguenza è poco conosciuta, eppure rappresenta un ambiente naturale di tutto rilievo.

Per cogliere la peculiarità di questo lago è necessario andarvi molto vicino; chiaramente, dato che continua in esso l'orizzontalità della campagna circostante, se lo si osserva da lontano non si può coglier di esso che una vaga, sporadica macchia arborea ed arbustiva, ma avvicinandosi si percepisce come le varie vasche, gli arginelli, le macchie di canneto, di arbusti e gli alberi siano fra loro giustapposti. Si può affermare che in questa area la natura, a propria difesa, ha fretta di riproporsi; si nota infatti come il tempo potrebbe ulteriormente migliorare l'attuale aspetto, e ciò purché non

80763fe9

vengano attuati interventi esterni di modifica.

Purtroppo si è notato che qua là qualche alberello viene tagliato; si tratta di giovani salici o pioppi o robinie, uniche presenze arboree, ma sicuramente altri tipi di alberi potrebbero crescere in questa zona, anche se lo spazio per la piantumazione e la crescita di essenze arboree è effettivamente scarso.

La stagione invernale non permette di ammirare tutta la vegetazione che cresce durante l'arco dell'anno, sicuramente le specie sono molto più numerose di quelle ricordate dal W.W.F. nella lettera trasmessa per l'apposizione del vincolo; il W.W.F. fa presente che nell'area vivono la lepre, la donnola, il riccio, ecc . Si riportano di seguito altre specie animali come indicate dal W.W.F.: "...durante il periodo riproduttivo si possono rinvenire il tuffetto, il Tarabusino, la Marzaiola, la Gallinella d'acqua, la Folaga, gli Acrocefalini con il Cannareccione e le cannaiole ed il Migliarino di palude. Durante i passi si possono rinvenire Ardeidi, soprattutto l'Airone cenerino e quello rosso, la Garzetta, la Nitticora ed il Tarabuso. L'area è anche particolarmente interessante per l'abbondante presenza di rane verdi della Rana agile, della Raganella, nonché del Rospo comune. Tra i rettili vi si segnala presente la Biscia d'acqua, l'Orbettino ed il Biacco. La componente ittica è scarsa qualitativamente ma abbondante numericamente; è rappresentata per lo più dalla Carpa, dal Pesce gatto e dal Pesce persico sole."

Come per i gorghi è da sottolineare l'habitat ideale che il bacino fornisce per flora e fauna autoctone, anche se la mancanza di una vegetazione arborea più fitta non permette

80763fe9

una presenza copiosa dell'avifauna.

Si fa infine presente che l'area ove sono situate le Cave Danà, si trova compresa nel territorio del Comune di Ceneselli però la zona da sottoporre a vincolo in parte ricade anche nel territorio del Comune di Giacciano con Baruchella. Nel P.R.G. del Comune di Ceneselli e così pure nel P.R.G. del Comune di Giacciano con Baruchella l'area suddetta è distinta come Zona E 2 cioè "area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva", e le norme urbanistiche vigenti sono quelle dettate dalla legge regionale 5 marzo 1985 n. 24 di cui agli elaborati allegati.

L'area da assogettare a vincolo risulta identificata dai seguenti dati catastali

COMUNE DI CENESELLI FOGLIO II
Mapp.li n. 41-48-50-47- 1 parte - 23 parte - 14 parte - 28 parte - 59 parte - 58 parte - 57 parte - 26 parte - 33 parte - 32 parte - 12 parte.

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA FOGLIO XII
Mapp.le n. 15 parte.

DITTE PROPRIETARIE REGISTRATE IN CATASTO

COMUNE DI CENESELLI
CRIVELLARI ZEBINI S.P.A.
Fg. 2 Mapp.li 41-48
MANTOVANI DANILO
Fg. 2 Mapp.li 28-32-23-1
ALBERTI LUDOVICA - FURINI ENZO
Fg. 2 Mapp.le 12
MANTOVANI LEO E LINO
Fg. 2 Mapp.li 26-33-14
MANTOVANI NORMA

Fg. 2 Mapp.li 47-50
MANTOVANI AGOSTINO, FRANCO E UGO
Fg. 2 Mapp.li 59-58-57
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
COLLEGIO MISS. STUD. PER LE MISSIONI DEI SACERDOTI
S. CUORE DI GESU' - Bologna
Fg. 12 Mapp.le 15

ALLEGATI:

1 - Planimetria catastale
2 - Norme urbanistiche P.R.G. di Ceneselli
3 - Norme urbanistiche P.R.G. di Giacciano con Baruchella
4 - Lettera del W.W.F.

Alla Commissione si sottopone la seguente PROPOSTA DI VINCOLO

"Di proporre che le "Cave Danà e l'area di seguito specificata ad esse contigua, siano dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 in quanto BELLEZZA D'INSIEME PANORAMICA, di cui al punto 4 dell'art. 1, Zona Singolare, come descritta nella prima parte del verbale.

L'area è sita nei Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella, in località Danà e consta della superficie occupata dalle "Cave Danà" censita in catasto (N.C.T.) al Comune di Ceneselli Fg. II Mapp.li 41-48-50 e 47 e di una fascia circostante profonda 150 metri a partire dal ciglio delle cave.

In detta area, evidenziata nelle allegate planimetrie n. 1 - 2 - 3 che fanno parte integrante del presente verbale i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore dell'insieme protetto ai sensi della legge n. 1497/1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di intervento o di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Per la superficie interessata dalle cave e cioè con riferimento al N.C.T.: Comune Censuario di Ceneselli Foglio II Mapp.li n. 41-48-50 e 47 e della fascia circostante profonda 100 metri a partire dal ciglio (in armonia con la legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985, art. 27, punto 6, lettera c), oltre a sussistere le prescrizioni di cui sopra è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, nonché la modifica delle rive; è

80763fe9

vietato altresì l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, fatto salvo quanto previsto, dal 4° comma dell'art. 1 della legge n. 431 dell'8 agosto 1985.

E' consentito l'utilizzo dei terreni attualmente a coltivazione con l'esclusione delle piantagioni che possono recare permanente modifica all'aspetto esteriore dell'area.

Rovigo, li 26 gennaio 1991

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
- Ass. Pierluigi Valentini -

IL SEGRETARIO
- Arch. Lauro Benetti -

LB/ap
P14

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1984, N. 11.

V E R B A L E
della seduta in data 1.03.1991

Oggi 1 marzo 1991 alle ore 15 e 30' presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo, via D. Piva, 23, previ inviti diramati con raccomandata in data 22.02.1991, prot. n. 5031, si è riunita la Commissione Provinciale per la compilazione degli elenchi delle Bellezze Naturali, istituita con legge regionale n. 11 del 6 marzo 1984 e nominata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1346/4448 del 30 ottobre 1990.

Sono presenti i Signori:

- Ass.re PIRLUIGI VALENTINI — Presidente
- Dr. LUIGI LUGARESI — Componente
- Dr. MARIO DESTRO — "
- Dr. ORAZIO CAPPELLARI — "
- Ing. FABIO ROSSI — "
- Arch. LAURO BENETTI — Segretario

Sono presenti altresì, come auditori, l'Assessore Bimbatti Leonardo del Comune di Ceneselli, l'Assessore Pigaiani Natale del Comune di Giacciano con Baruchella e il Dott. Tino Marchesi della Regione Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta presentando gli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

- Insediamento Commissione nominata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1346/4448 del 30.10.1990;
- Lettura verbale della riunione dell'1.10.1990;
- Proposta di vincolo paesaggistico sulle "Cave Danà" site nei Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella;
- Proposta di vincolo paesaggisto sul gorgo in località Leze in Comune di Pettorazza Grimani;
- Varie ed eventuali.

Relativamente al primo argomento all'ordine del giorno l'Assessore Valentini fa presente che la seduta odierna avviene dopo la nomina della Commissione da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 6 marzo 1984, pertanto dichiara insediata la nuova Commissione Bellezze Naturali; considerato poi che per alcuni Commissari questa è la prima riunione a cui partecipano, li invita a fare domande sul funzionamento della Commissione stessa.

I Commissari chiedono quali vincoli sono stati proposti dalla precedente Commissione e qual'è l'iter burocratico che viene seguito per il perfezionamento di un vincolo. Il Presidente invita il Segretario a

rispondere in proposito, e questi fa un elenco sommario dei vincoli già discussi e precisa le diverse procedure che vengono seguite a seconda che la proposta riguardi una bellezza d'insieme o una bellezza individua di cui all'art. 1 della legge n. 1497/1939; al termine dell'esposizione il Presidente chiede al Segretario di produrre ad ogni Commissario l'elenco delle richieste di proposte di vincolo giacenti e il carteggio relativo alle proposte già discusse in Commissione.

Il Presidente preso quindi atto che i Commissari hanno letto il verbale della seduta precedente, invita il relatore ad illustrare le proposte di vincolo all'ordine del giorno.

Con l'ausilio di materiale fotografico il relatore espone la prima proposta facendo rilevare che: "In prossimità della riva destra del Canal Bianco, nel territorio del Comune di Ceneselli, sono situate le Cave Danà; la denominazione deriva dalla omonima località che è caratterizzata da un limitato gruppo di fabbricati rurali tra i quali spicca Palazzo Danà. Le cave occupano una superficie di circa 83.000 mq. immersa in una campagna ottimamente coltivata. Come risulta anche da un recente articolo pubblicato nella pagina locale del Resto del Carlino, le cave sono conseguenti allo scavo effettuato per rifornire di argilla la moderna fornace di Zelo tuttora in funzione.

Si è trattato quindi di un intervento violento che ha comportato una modifica sostanziale all'ambiente preesistente; ora fa certamente meraviglia come un taglio profondo, artificiale, nella campagna, si sia trasformato in un tranquillo laghetto naturale grazie alla straordinaria capacità che ha la natura di rigenerarsi in funzione delle condizioni climatiche e ambientali del sito.

L'acqua che alimenta il bacino è risorgiva, proviene dal Canal Bianco e arriva alla vasca molto pulita; si è formata così una zona umida di notevole importanza, dove la flora e la fauna sono le stesse che si riscontrano nei gorghi, che, come si sa, punteggiano la campagna altopolesana.

Le cave sono un unico grande specchio d'acqua segnato all'interno da qualche arginello ove sono state ricavati dei sentieri percorribili solamente a piedi; il perimetro del bacino, avente una forma pressoché rettangolare, è completamente contornato da uno stradone poderale che lungo i tratti nord e sud corre parallelo ad una scolina di raccolta dell'acqua piovana.

Per raggiungere il laghetto si devono necessariamente attraversare delle proprietà private sia arrivando dalla strada arginale del Canal Binaco, dalla quale comunque si può ammirare il vasto bacino, sia arrivando dalla strada provinciale che da Zelo porta a Ceneselli; è pertanto difficile raggiungere quest'area e di conseguenza è poco conosciuta.

Per cogliere la peculiarità di questo lago è necessario andarvi molto vicino, se lo si osserva da lontano non si può coglier di esso che una

vaga, sporardica macchia arborea ed arbustiva, avvicinandosi si percepisce come le varie vasche, gli arginelli, le macchie di canneto, gli arbusti e gli alberi siano fra loro giustapposti. Si può affermare che in quest' area la natura, a propria difesa, ha fretta di riproporsi; si nota infatti come il tempo potrebbe ulteriormente migliorare l'attuale aspetto, e ciò a condizione che non vengano attuati interventi di modifica.

Purtroppo si è notato che qua e là qualche alberello viene tagliato, si tratta di giovani salici o pioppi o robinie, uniche presenze arboree, ma sicuramente altri tipi di alberi potrebbero crescere in questa zona, anche se lo spazio per la piantumazione e la crescita di essenze arboree è effettivamente scarso.

Nell'area vivono: la lepre, la donnola e il riccio; durante il periodo riproduttivo si possono ammirare: il tuffetto, il tarabusino, la marzaiola, la gallinella d'acqua, la folaga, gli acrocefalini con il cannareccione e le cannaiole ed il migliarino di palude. Durante i passi è possibile osservare: l'airone cenerino e quello rosso, la garzetta, la nitticora ed il tarabuso. L'area è anche particolarmente interessante per l'abbondante presenza di rane verdi, della rana agile, della raganella, nonchè del rospo comune. Tra i rettili vi si segnala: la biscia d'acqua, l'orbettino e il biacco. La componente ittica è scarsa qualitativamente ma abbondate, è rappresentata per lo più dalla carpa, dal pesce gatto e dal pesce persico sole.

Come per i gorghi è da sottolineare l'habitat ideale che il bacino fornisce per flora e fauna autoctone, anche se la mancanza di una vegetazione anborea più fitta non permette una presenza copiosa dell'avifauna.

L'area ove sono situate le Cave Danà, si trova compresa nel territorio del Comune di Ceneselli, però la zona da sottoporre a vincolo ricade in parte anche nel territorio del Comune di Giacciano con Baruchella. Nel P.R.G. del Comune di Ceneselli e così pure nel P.R.G. del Comune di Giacciano con Baruchella l'area suddetta è distinta come Zona E2 cioè "area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva", e le norme urbanistiche vigenti sono quelle dettate dalla legge regionale 5 marzo 1985 n. 24.

Al termine dell'esposizione i Commissari, convengono sull'opportunità di proporre il vincolo paesaggistico come segue:

"Di proporre che le "Cave Danà" e l'area di seguito specificata ad esse contigua, siano dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 in quanto BELLEZZA D'INSIEME PANORAMICA, di cui al punto 4 dell'art. 1, Zona Singolare, come descritta nella prima parte del verbale.

L'area è sita nei Comuni di Ceneselli e Giacciano con Baruchella, in località Danà e consta della superficie occupata dalle "Cave Danà" censita in catasto (N.C.T.) al Comune di Ceneselli Fg. II Mapp.li

41-48-50 e 47 e di una fascia circostante profonda 150 metri a partire dal ciglio delle cave.

In detta area, evidenziata nelle allegate planimetrie n. 1 e 2 che fanno parte integrante del presente verbale i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore dell'insieme protetto ai sensi della legge n. 1497/1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di intervento o di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Per la superficie interessata dalle cave e cioè con riferimento al N.C.T.: Comune Censuario di Ceneselli Foglio II Mapp.li n. 41-48-50 e 47 e dalla fascia circostante profonda 100 metri a partire dal ciglio (in armonia con la legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985, art. 27, punto 6, lettera c), oltre a sussistere le prescrizioni di cui sopra è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, nonché la modifica delle rive; è vietato altresì l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 1 della legge n. 431 dell'8 agosto 1985.

E' consentito l'utilizzo dei terreni attualmente a coltivazione con l'esclusione delle piantaggioni che possono recare permanente modifica all'aspetto esteriore dell'area."

Terminata la trattazione della prima proposta di vincolo, il relatore, sempre con l'ausilio di materiale fotografico, espone la seconda affermando che:

- O M I S S I S -

Terminata la discussione sulla seconda proposta di vincolo l'Assessore Valentini chiede alla Commissione di convalidare l'invio al Presidente della Provincia di una lettera con la quale si faccia presente l'avvenuta proposta di vincolo paesaggistico sul gorgo in località LEZE di Pettorazza Grimani, proprio nell'anno in cui verrà celebrato il 40° anniversario della grande alluvione del Polesine che ha determinato proprio la formazione del gorgo.

- 4 -

La riunione ha termine alle 17 e 30.

IL PRESIDENTE
- Ass. Pierluigi Valentini -

IL SEGRETARIO
- Arch. Lauro Benetti -

LB/mgt
LB1

COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA di ROVIGO
Pubblicato all'albo pretorio del Comune
dal 29 MAG 1991 al 26 GIU 1991
Ceneselli, li
Visto:
IL SEGRETARIO
IL MESSO COMUNALE

- 5 -

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 **DGR nr. 1473 del 08 ottobre 2018**

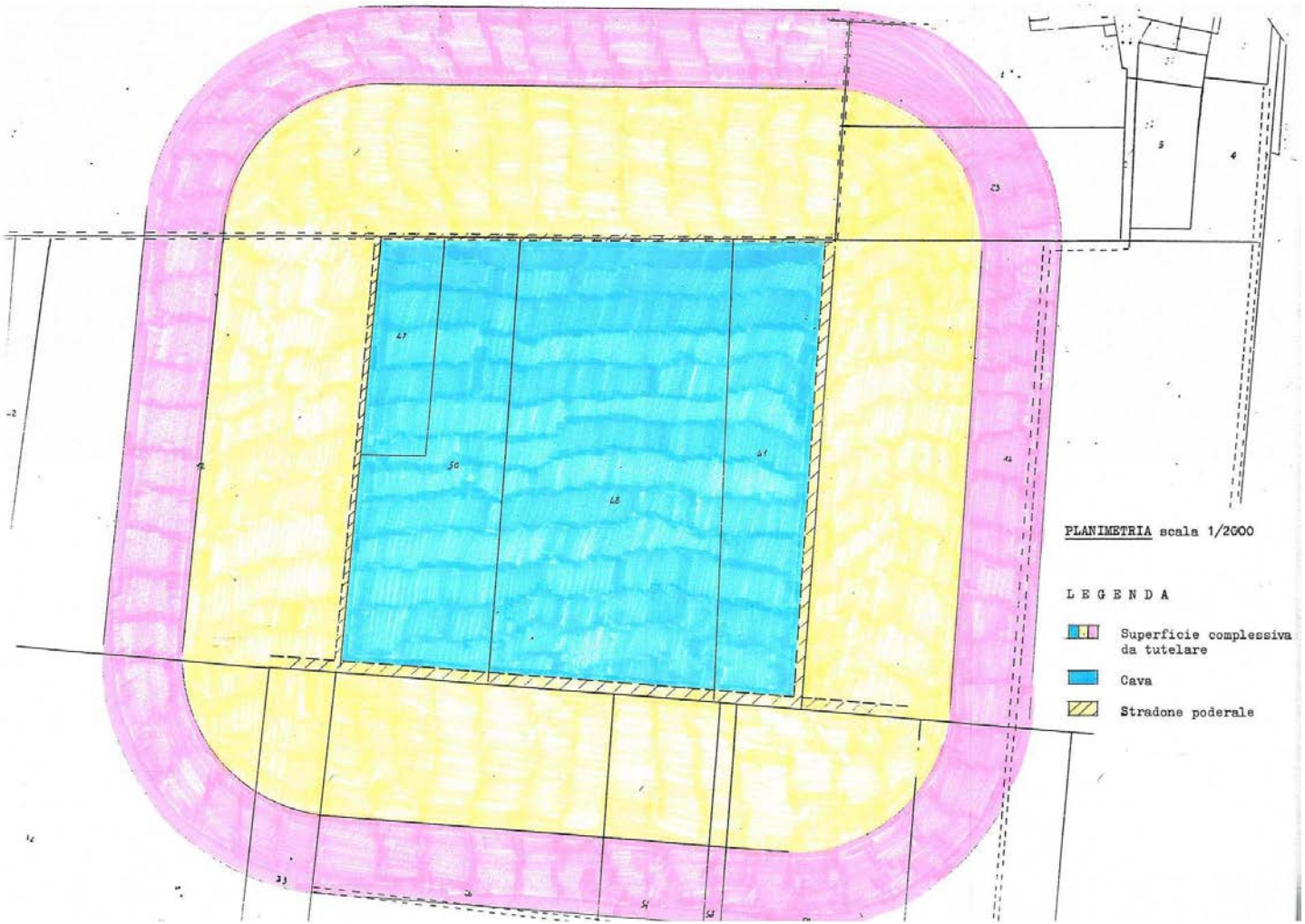

478931c9

(Codice interno: 379526)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1474 del 08 ottobre 2018

Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI). Proposta di vincolo relativa alla "zona collinare e pedecollinare di Lonedo". Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, la "zona collinare e pedecollinare di Lonedo" compresa nei territori dei Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con nota n. 24008 del 7 maggio 2002 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo paesaggistico, formulata ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 139, dalla Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001, sulla "zona collinare e pedecollinare di Lonedo" nel territorio dei Comuni di Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Zugliano in Provincia di Vicenza.

La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:

- Verbale della riunione Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001 (**Allegato A**);
- Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (**Allegato A1**).

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto d), dell'art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. "Codice del Paesaggio".

L'area interessata è posta alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, caratterizzata dalla presenza di dolci colline, compresa fra il torrente Astico e la dorsale che confina con la valle del torrente Chiavone Bianco.

All'interno dell'ambito si trovano le ville Godi Malinverni e Piovene (inserite nel patrimonio UNESCO). La prima e stata progettata dal Palladio intorno al 1537, la seconda non è di sicura matrice palladiana, ma presenta alcune analogie con la vicina villa Godi.

Di grande interesse è il magnifico parco di circa tre ettari, che rappresenta dal punta di vista naturalistico uno tra i più significativi esempi di parchi prealpini veneti.

Nelle immediate vicinanze è stata inoltre realizzata l'oasi naturalistica "Selgea"; si tratta di un biotopo progettato e realizzato dopo la dismissione di una cava nel vecchio alveo del torrente Astico, di notevole interesse didattico-naturalistico ed ambientale.

I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono la zona sono più dettagliatamente descritti nell'**Allegato A**.

Con nota n. 2005 del 8 aprile 2002, il Comune di Fara Vicentino (VI) ha attestato che la proposta di vincolo in oggetto, composta dal verbale della Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001 e relativi elaborati, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13 dicembre 2001 al 31 marzo 2002 e che a seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.

Con nota n. 2119 del 14 marzo 2002, il Comune di Lugo di Vicenza (VI) ha attestato l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del verbale della Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001, della planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica e degli estremi catastali, relativi alle aree interessate, per tre mesi dal 13 dicembre 2001 al 13 marzo 2002 e che a seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.

Con nota n. 10409 del 8 aprile 2002 e del 22 aprile 2002, il Comune di Zugliano (VI) ha attestato l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del verbale della Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della

Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001, e dei relativi documenti, dal 13 dicembre 2001 al 13 marzo 2002, come da certificato di pubblicazione in data 14 marzo 2002 e che a seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.

La Provincia di Vicenza con nota 66543 del 13 dicembre 2001 comunicava l'avvenuta pubblicazione sui due quotidiani a diffusione regionale, e sul quotidiano a diffusione nazionale, come previsto dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 140.

A seguito del periodo di pubblicazione e deposito è pervenuta alla Provincia di Vicenza una osservazione presentata dal Comune di Lugo di Vicenza, che con nota in data 12 marzo 2002, ha chiesto di escludere dal perimetro di vincolo l'area denominata "Valdelette" interessata da alcune abitazioni.

Tale osservazione non risulta accoglibile in quanto l'area in questione rappresenta un punto significativo di belvedere che consente di apprezzare il vasto panorama sottostante.

Inoltre il nuovo perimetro proposto dal Comune di Lugo di Vicenza, oltre che ad escludere le poche abitazioni della contrada Valdelette, include un'area attualmente libera da edificazioni, contraddistinta da un ambito di paesaggio agrario che per le proprie armoniose scansioni risulta pienamente omogenea all'area oggetto di vincolo e quindi contribuisce ad accrescerne il pregio.

In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "*il combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni*".

La pronuncia ha altresì precisato che "*il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza*".

Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.

Nel caso di specie, la Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, e con nota 317813 del 30 luglio 2018, ai Comuni di Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Zugliano, ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non fossero intervenute alterazioni allo stato dei luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento.

Condizioni confermate dai Comuni di:

- Fara Vicentino (VI) con nota 3111 del 26 aprile 2018 e con nota acquisita al protocollo regionale n. 312362 in data 25 luglio 2018;
- Lugo di Vicenza (VI) con nota acquisita al protocollo regionale n. 169755 in data 9 maggio 2018;
- Zugliano (VI) con nota acquisita al protocollo regionale n. 322286 in data 1° agosto 2018.

Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001, si ritiene meritevole di tutela la sopradescritta "zona collinare e pedecollinare di Lonedo" compresa nei territori dei Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI).

Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che la "zona collinare e pedecollinare di Lonedo" compresa nei territori dei Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI) presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 punto d), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia **Allegato A1**, e così come precisato nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;

RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo [...] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, la "zona collinare e pedecollinare di Lonedo" compresa nei territori dei Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI), che rientrano nella fattispecie di cui al punto d), dell'art. 136 del medesimo Decreto Legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

   - Verbale della riunione Commissione per l'apposizione e revisione dei vincoli paesaggisti della Provincia di Vicenza in data 24 ottobre 2001, (**Allegato A**);
   - Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (**Allegato A1**).

3. di dare atto che i Comuni di Fara Vicentino (VI), Lugo di Vicenza (VI) e Zugliano (VI), provvederanno all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1474 del 08 ottobre 2018

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'APPOSIZIONE E REVISIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI

24 ottobre 2001

Presiede l'Assessore alla Pianificazione e gestione del Territorio **Antonio MONDARDO** presso la sala consiliare del Municipio di Lugo Vicentino.

Sono presenti i Componenti la Commissione:

1. ASSESSORE AL TERRITORIO – Presidente	PRESENTE
2. Sovrintendente per i beni ambientali e architettonici	PRESENTE
3. Sovrintendente per i beni archeologici	AG
4. geom. Claudio Bertolin	PRESENTE
5. geom. Ubaldo Capitanio	A
6. arch. Vittorio Carollo	A
7. arch. Ferruccio Meneghetti	AG
8. dr. Marco Vianello	A
9. Dirigente del Corpo Forestale dello Stato	PRESENTE
10 Dirigente Direzione regionale urbanistica,e beni ambientali	PRESENTE
11 Dirigente servizio forestale regionale	PRESENTE
Comune di ALTAVILLA	Presente
Comune di FARA VICENTINO	Presente
Comune di LUGO VICENTINO	Presente
Comune di ZUGLIANO	Presente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Assiste il Segretario: Giovanni SALA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 10.20.

5cd07fed

2/24-10-01 Proposta di vincolo paesaggistico, di cui all'art. 139, lett. D) del T.U. in materia di beni culturali e ambientali: "Zona collinare e pedecollinare di Lonedo"

Sono presenti i Sindaci dei Comuni di Lugo, Fara e Zugliano.

Il dott. Urb. Fabrizio Nascimben relaziona (*omissis*) e dà lettura della proposta di vincolo (allegato sub. 1):

Il SINDACO DI LUGO chiede di stralciare dal perimetro del vincolo la collina sovrastante il centro del paese, costituente la parte nord-occidentale della proposta cartografica.
Il Presidente specifica che il vincolo non comporta divieti, ma solo l'utilizzo di cautele maggiori.
Il Sindaco di Lugo, nel motivare la propria richiesta, spiega di temere che ulteriori vincoli rispetto a quelli esistenti comportino difficoltà burocratiche maggiori.

Il geom. Bertolin chiede di verificare la perimetrazione in territorio del Comune di Fara, rispetto alle aree già edificate.

Il Sindaco di Fara non ritiene che nella relazione sia da indicare l'oasi "Selgea" come un valore ambientale, in quanto modesta e non di rilevante interesse.
Il dott. Adriano Ferraro, per il Comune di Zugliano, ritiene che l'oasi già costituita sia una realizzazione importante, e da valorizzare.

La Commissione alle ore 11.25 esce in sopralluogo.
Il sopralluogo termina alle ore 12.35.

Il Sindaco di Fara propone di modificare il confine del vincolo, in Comune di Fara, tra via Reale e via De Gasperi.
L'arch. Di Stefano sostiene che il fatto che ci siano edificazioni già esistenti o in progetto non giustifica perimetrazioni non organiche. Non si dichiara d'accordo sullo sfrangiamento proposto, che interessa il percorso di entrata alle ville.
La dott.ssa Mavian concorda con tali perplessità.
L'arch. Di Stefano propone un allineamento che elimini le "dentature" nel loro complesso, come da proposta ridisegnata in cartografia, che si allega sub 2).
Il Presidente propone di accogliere la proposta di riperimetrazione dell'arch. Di Stefano, escludendo l'area limitrofa alla strada provinciale tra via Reale e via De Gasperi.
La proposta è messa ai voti con il seguente esito:
Presenti: 6
Favorevoli: 6.

Circa la perimetrazione in Comune di Lugo, Il Sindaco di Lugo esprimere il suo totale disaccordo sull'estensione della perimetrazione alla collina di Lonedo, anche in considerazione del fatto che il Comune ha in progetto la realizzazione di una nuova strada, data la pericolosità di quella esistente.
Il Presidente sottolinea che dal sopralluogo è emersa la soggettività della percezione della valenza paesistica a seconda del punto di osservazione. Indica come riferimento per la decisione l'angolo visuale del ponte sull'Astico tra Zugliano e Fara.
Mette quindi ai voti la proposta, avanzata dal Comune di Lugo, di escludere dall'ambito del vincolo la collina di sovrastante l'abitato di Lugo, e di seguire, come limite occidentale del vincolo, la Valle Sugara, riscontrando il seguente esito:
Favorevoli: 3
Contrari: 1 (Gamba)
Astenuti: 2 (Di Stefano, Mavian)

Il PRESIDENTE della Commissione pone quindi ai voti la proposta di parere sottoesteso, come sopra emendato, con il seguente esito:

Presenti: 6
Favorevoli: 6

LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'APPOSIZIONE E REVISIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, all'unanimità

APPROVA LA SEGUENTE PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI VINCOLO PAESAGGISTICO

VINCOLO PANORAMICO
"LOCALITÀ LONEDO" TRA I COMUNI DI
LUGO VICENTINO - FARA VICENTINO - ZUGLIANO

Carta Tecnica Regionale n. : 103 071 - 103 074 - 103 032 - 103 033 – scala 1: 5.000

Ubicazione: Comune di Lugo Vicentino
Strumento Urbanistico vigente: P.R.G. : z.t.o. B, E1, E2, zona soggetta a salvaguardia ambientale, vincolo ambientale – paesaggistico di piano, area in parte vincolata ai sensi della L. 1089/1939.
Ubicazione: Comune di Fara Vicentino
Strumento Urbanistico vigente: P.R.G. z.t.o. C1, B, E2, E2S a salvaguardia ambientale, F (aree per attrezzature di interesse comune e attrezzate a parco gioco e sport), area in parte vincolata ai sensi della L. 1089/1939 e soggetta a vincolo forestale-idrogeologico.
Ubicazione: Comune di Zugliano
Strumento Urbanistico adottato: P.R.G. zona a parco fluviale ai sensi dell'art. 27 L.R. 40/1984;
Strumento Urbanistico approvato: P.R.G. z.t.o. E2c, ambiti di rilevante interesse ecologico in presenza di corsi fluviali.

RELAZIONE

L'area in esame si estende a sud - est del territorio del Comune di Lugo Vicentino comprendendo parte del territorio comunale di Fara Vicentino e una porzione del Comune di Zugliano. Si tratta di un'area posta alle pendici dell'altopiano dei sette Comuni, caratterizzata dalla presenza di dolci colline, compresa fra il torrente Astico e la dorsale che confina con la valle del torrente Chiavone bianco.
All'interno dell'ambito oggetto della richiesta, si trovano le ville Piovene e Godi Malinverni. La grande importanza di questi manufatti è stata riconosciuta con il loro inserimento nel patrimonio UNESCO (Protocollo n. 712 *bis*).
Villa Godi Malinverni è stata progettata da Andrea Palladio intorno al 1537, ha il carattere severo e l'uso di decorazioni è limitato. Impostata simmetricamente su un asse centrale costituito dalla loggia e dal salone al quale si raccordano i due appartamenti laterali.
Villa Piovene non è di sicura matrice palladiana, presenta alcune analogie con la vicina villa Godi. Fu iniziata nel 1540 ma solo molto dopo, negli anni 70 circa, ha avuto la

5

variante che ha portato alla realizzazione del pronao sulla facciata principale. Motivo che compare nella fase matura della progettazione dell'architetto vicentino.
Di grande interesse è il magnifico parco di circa tre ettari e rappresenta dal punto di vista naturalistico uno tra i più significativi esempi di parchi prealpini veneti.
La presenza delle ville incrementa il valore del sito che con l'alternarsi di pianura e collina coperta, di vegetazione a macchie rappresenta un belvedere di non comune bellezza.
L'insieme quindi rappresenta un ambito di notevole interesse paesaggistico per la specificità propria ed inoltre il vasto ambito mantiene la magnifica vista che ispirò l'architetto A. Palladio il progetto delle ville presenti.
Da segnalare, inoltre, nelle immediate vicinanze, la recente realizzazione dell'oasi naturalistica "Selgea" localizzata in Comune di Zugliano che comprende anche piccole porzioni dei territori comunali di Lugo e di Fara. Trattasi di un biotopo progettato e realizzato dopo la dismissione di una cava nel vecchio alveo del torrente Astico (prima dell'esondazione del novembre 1966), di notevole interesse didattico-naturalistico e ambientale.

Tutto ciò premesso,

in considerazione della valenza che la zona riveste, sia in ordine alla identità ambientale, che in ordine al rapporto con il contesto territoriale in cui si colloca, **si riconosce a tale ambito un interesse paesistico** che concorre alla formazione del particolare aspetto di quest'area, così come oggi si propone al pubblico godimento.

Si ritiene pertanto meritevole di tutelare ai sensi del Decreto Legislativo 27.12.1999 n.490 art. 139, lettera d), l'area collinare e pedecollinare situata nelle vicinanze della località Lonedo nei Comuni di Lugo Vicentino, Fara Vicentino e Zugliano, riconoscendo che la predetta zona ha notevole interesse pubblico in relazione al caratteristico aspetto della località, ove l'intervento antropico e la morfologia del territorio si fondono e concorrono armoniosamente.

Descrizione dell'area:

Partendo da ponte sul torrente Astico si percorre un tratto della Strada Provinciale n. 67 "di Fara"; si devia a sinistra dopo la collinetta, si percorre i margini della zona edificata a confine della collinetta e quindi si svolta a destra sino ad incrociare via Reale.
Si attraversa la strada e si prosegue ai margini della zona edificata e da qui, proseguendo sotto la collina di Fara, si raggiunge l'incrocio di via De Gasperi con la Strada Provinciale.
Si svolta a sinistra per via De Gasperi e, mantenendo la direttrice sud-nord, si procede in salita sino a raggiungere l'incrocio tra la strada Prà Fontana e via San Bortolo.
Si risale a nord la dorsale della collina di Fara lungo via Rialto e Costalunga sino a raggiungere l'incrocio con via Cavallo di Sotto in Comune di Lugo Vicentino.
Da questo punto si percorre a sinistra via Cavallo di Sotto fino all'incrocio con via Valdellette e da qui si devia a sinistra lungo la Valle Sugara che discende, attraversa via Palladio e prosegue a sud in località Collesello fino al torrente Astico.
Si costeggia a sinistra il torrente Astico fino al ponte, punto di partenza.

L'ambito di vincolo risulta descritto nel Catasto come segue:

6

Da questo punto si percorre a sinistra via Cavallo di Sotto fino all'incrocio con via Valdellette e da qui si devia a sinistra lungo la Valle Sugara che discende, attraversa via Palladio e prosegue a sud in località Collesello fino al torrente Astico.
Si costeggia a sinistra il torrente Astico fino al ponte, punto di partenza.

L'ambito di vincolo risulta descritto nel Catasto come segue:

Comune di Fara Vicentino: Foglio n. 3 attraversa il Torrente Astico - mapp. 175 – 177 – canale – 85 – canale – 225 (vertice) – 224 (vertice) – 104 - 224 – 226 – 43 – 42 – 127 – 118 – 28 – 101 – 197 – 377 – attraversa strada vicinale – 372 – 222 – 223 – attraversa torrente Reale - **Foglio n. 2** mapp. 105 – 160 – 630 – 164 – 165 – 174 – 447 – 576 – 678 – 191 – 1288 (vertice) - 195 – 1185 – 1186 – 199 – 1189 – 200 – 201 – 202 – attraversa strada comunale del Cuman – 142 – 788 – 787 – 810 – 784 – 872 – 1309 – 1351 - attraversa strada comunale del Cuman – via San Bortolo – via Rialto – **Foglio n. 1** mapp. 421 – 318 – attraversa strada – 611 – 615 – 571 – 280 - 278 – 276 – 487 - 283 – 419 – 263 – 561 – 537 – 244 – 443 – 626 - 627 – 623 -
Comune di Lugo di Vicenza: Foglio n. 4 mapp. 484 – 481 – 480 – 266 – 482 – 267 - 268 - 269 - 272 - 273 – attraversa strada comunale Crosetta - 452 – 690 – 707 – 323 – 427 – attraversa Valle dei Corbi – 426 – 201 – 453 – 429 – 428 – attraversa strada vicinale di Crosara – 611 – attraversa strada comunale – 227 – 226 – 225 – 216 - 575 – 399 – 401 – 221 – 224 – 228 – 237 – 236 – 244– 728 – 623 – 621 – 622 (vertice) - attraversa strada comunale della Peronia - **Foglio n. 5** mapp. 614 – 617 – 148 – 131 – attraversa strada comunale della Cesara – 134 – 269 – 216 – 524 – 525 – 236 – 232 – 233 – 235 – 497 – 72 – confine tra Valle Collesello e strada vicinale della Campagnova – 73 – incrocio tra Valle Collesello e strada vicinale della Campagnova – 510 – 629 –
Comune di Zugliano: Foglio n. 3 mapp. 1114 – 7 (vertice) – 250 – 7 – 254 – attraversa Roggia Breganzina – 9 – attraversa il Torrente Astico.

IL PRESIDENTE
Antonio Mondardo

IL SEGRETARIO
Giovanni Sala

5cd07fed

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 **DGR nr. 1474 del 08 ottobre 2018**

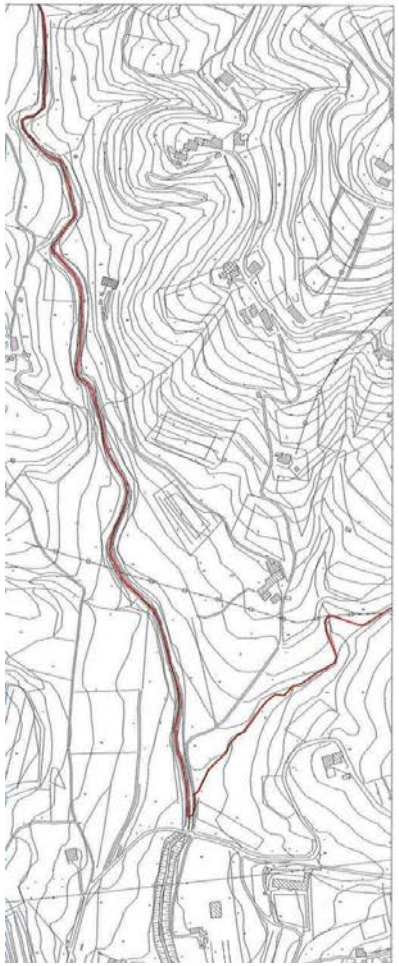

COMUNE di LUGO di VICENZA [VI]
Pubblicato all'Albo Pretorio a partire dal 13-12-01
fino al 13-03-02
Lugo di Vicenza, 14-03-02
Il Messo Comile

COMUNE di LUGO DI VICENZA
13 DIC. 2001
Prot. n. Cat.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
AREA 6 - AMBIENTE TERRITORIO E TRASPORTI

T.U. 490/99 - art.140
L.R. 63/94 - art.5

Allegato al verbale della Commissione provinciale
per l'apposizione e la revisione del vincolo paesaggistico
della seduta del 24-10-2001

Vincolo panoramico
in località "Lonedo" tra i
Comuni di Lugo Vicentino - Fara Vicentino - Zugliano

Scala 1: 5.000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Presidente
(rag.Mondardo Antonio)

Segretario
(dott. Sala Giovanni)

Limiti Amministrativi

Inquadramento C.T.R.N.

Basi cartografiche dai Tipi della Regione Veneto
Segreteria Regionale per il Territorio
C.T.R.N. L.R. 16-07-1976 n.28
Convenzione Regionale del 07-09-1993 n.4109

ALLEGATO A1 **DGR nr. 1474 del 08 ottobre 2018**

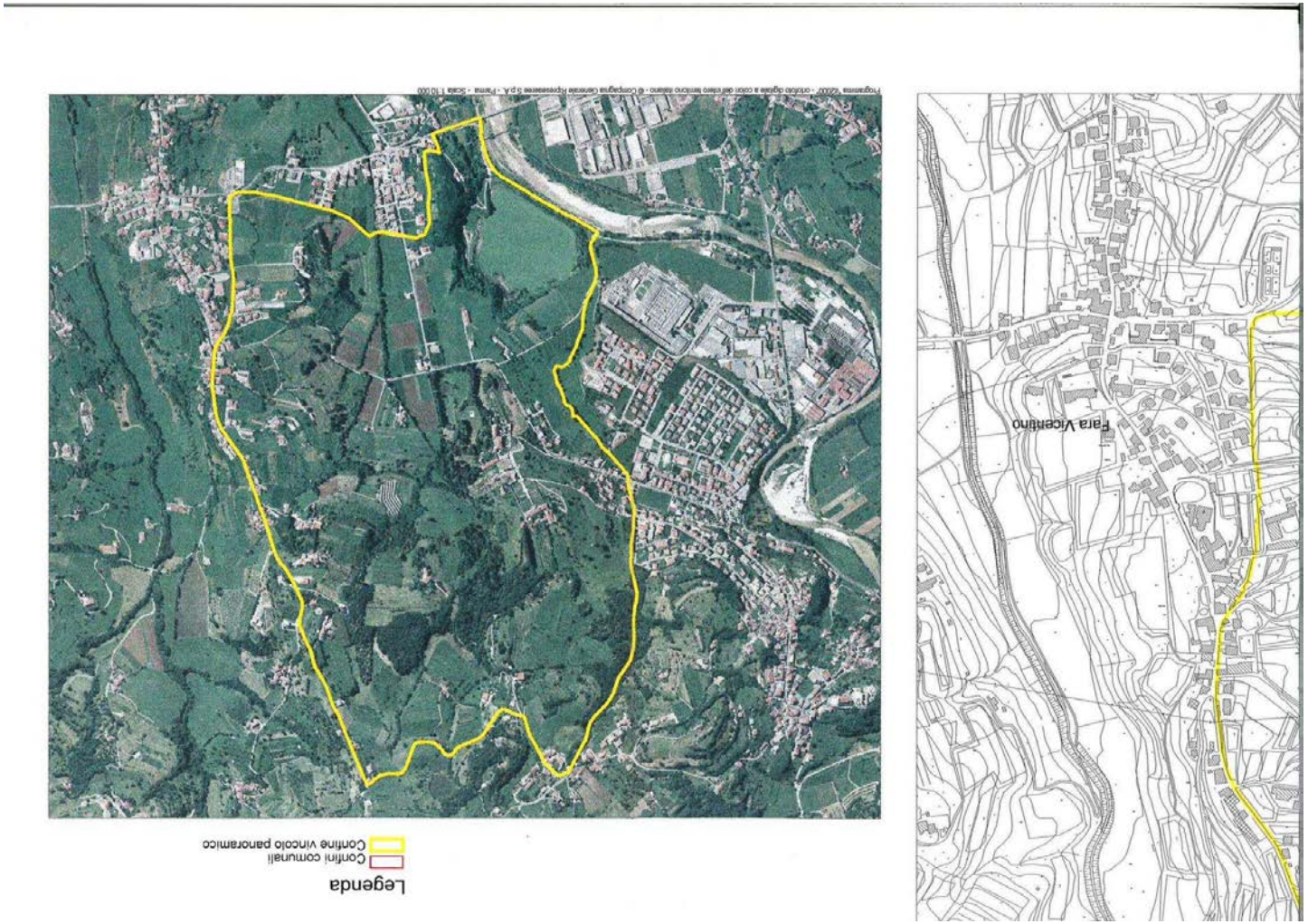

95eba091

ALLEGATO A1 **DGR nr. 1474 del 08 ottobre 2018**

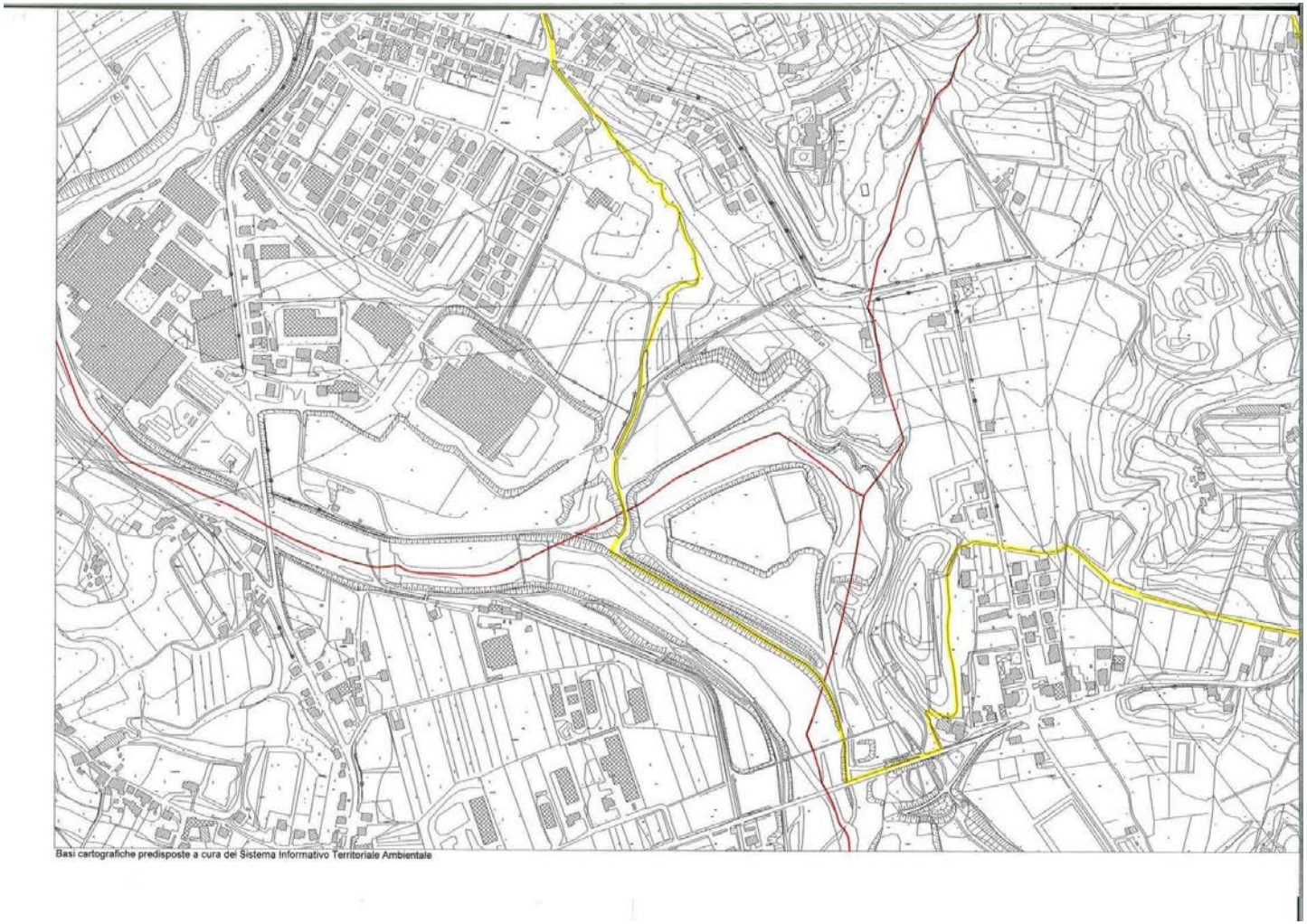

ALLEGATO A1 **DGR nr. 1474 del 08 ottobre 2018**

(Codice interno: 379494)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1475 del 08 ottobre 2018

Acquisizione di un servizio finalizzato alla creazione di un modello di prodotto informatico di supporto all'attività di promozione dell'offerta turistica. Attuazione Piano Turistico Annuale 2018. DGR. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in esecuzione a quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2018 - si approva l'acquisizione di un servizio finalizzato alla creazione di un modello di Applicazione digitale per la promozione dell'offerta turistica, per una successiva integrazione dell'Ecosistema digitale Veneto. Spesa complessiva prevista: € 39.900,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.

Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.

Nel Piano Turistico Annuale si evidenzia come il mercato turistico sia da tempo soggetto a continue innovazioni rispetto alle quali è necessario che il sistema turistico veneto abbia la capacità di adattarsi, di innovare il proprio prodotto e di promuovere la propria offerta nel mercato globale. L'Information Technology ha rivoluzionato molte delle attività quotidiane più comuni e contestualmente ha comportato un profondo cambiamento dei contesti competitivi di molti settori economici, non ultimo quello turistico.

L'avvento e la diffusione di massa di Internet e dei dispositivi di connessione alla rete hanno determinato un cambiamento del comportamento del consumatore turistico comportando la necessità per gli operatori turistici di adattarsi al mutato scenario.

La Regione del Veneto ha infatti provveduto ad avviare un processo di aggiornamento e di restyling grafico e contenutistico del portale di riferimento per il turismo veneto con tecnologia responsive web design. A completamento di tale attività si rende necessario poter disporre anche di una o più applicazioni che permettano di individuare al meglio le necessità e le esperienze degli utenti e consentano la fruizione flessibile delle risorse, nonché la creazione di canali di interazione specializzati e collaborativi, attraverso l'accesso alle diverse piattaforme applicative e di servizio per una migliore offerta del prodotto turistico in generale. I contenuti dell'applicazione dovranno poter essere automaticamente trasferiti dalla piattaforma del portale turistico regionale e contestualmente utilizzati e visualizzati nell'applicazione in modo da creare un ambiente digitale condiviso.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di autorizzare l'acquisizione di un servizio finalizzato alla creazione di un modello/demo di Applicazione digitale nativa per almeno due settori e/o prodotti turistici. Trattandosi di un mercato in continua evoluzione, preliminarmente dovrà essere avviata un'attività di monitoraggio e analisi delle tendenze di mercato sull'utilizzo di questi strumenti. Tale attività consentirà in seguito di sviluppare il modello e di elaborare una progettualità per la creazione anche in più fasi di Applicazioni digitali capaci di interagire con l'Ecosistema Digitale Veneto. Con la creazione del modello dovrà dunque essere predisposto un capitolato generale da utilizzare per la creazione di altre Applicazioni digitali.

Per l'acquisizione del servizio sopra descritto, che si ritiene opportuno affidare ad un soggetto con adeguate competenze e di riconosciuta esperienza nel settore, si prevede una spesa di € 39.900,00 (IVA compresa).

Con il presente provvedimento si incarica pertanto il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio in argomento, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii e dalla DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.

In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, indicato in € 39.900,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e

valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" e sul capitolo sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c.2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di previsione 2018-2020.

Si propone infine di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2018. Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 7";

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'acquisizione un servizio finalizzato alla realizzazione di un modello di Applicazione digitale di supporto all'attività di promozione dell'offerta turistica, per un importo massimo di € 39.900,00 (IVA compresa);

3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione del servizio di cui al precedente punto 2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre 2017;

4. di determinare in € 39.900,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, disponendo la copertura finanziaria a seconda dell'esigibilità delle spese, a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici- acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" e sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c.2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di previsione 2018-2020;

5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto 4, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;

6. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica Internazionalizzazione della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 379519)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1476 del 08 ottobre 2018

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Occhiobello (Ro) per la definizione e realizzazione del progetto denominato "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello". Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di un Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Occhiobello (Ro) per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con la Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.

La Regione del Veneto, attraverso l'utilizzo dello strumento della concertazione con soggetti pubblici e privati, intende consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali, al fine di un'organica valorizzazione e promozione delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e riprodotto. Tale modalità di intervento rappresenta un importante strumento per il coordinamento e lo sviluppo degli investimenti nel settore culturale sul territorio, un'operazione capace di organizzare e rendere più efficienti ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.

La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.

Il Comune di Occhiobello ha proposto alla Regione per il 2018, con nota del 17.08.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.08.2918 al n. 341010 e successivamente integrata con nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 14.09.2018 al numero 373242, il progetto "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello". Il progetto concerne lo svolgimento delle attività propedeutiche e preparatorie per l'organizzazione e l'avvio della stagione teatrale che da anni si svolge nel teatro comunale e che copre un periodo temporale che va da novembre 2018 a marzo 2019, mettendo in scena nove spettacoli serali di alto livello professionale. L'avvio della stagione, che è accompagnata da una campagna promozionale di notevole portata in previsione di un coinvolgimento di pubblico pari a complessivamente circa 2.000 unità, viene fatto solitamente coincidere con il secondo venerdì del mese di novembre, in concomitanza con la commemorazione dell'anniversario della rotta del fiume Po del 14 novembre del 1951.

L'intervento, inoltre, rientra tra le attività di cui all'Obiettivo gestionale per il periodo 2018-2020, approvato con Decreto n. 2 del 25.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione, 05.02.04 "Attivare strumenti di programmazione partecipata nel settore dello spettacolo e delle attività culturali" che prevede la realizzazione, di concerto con soggetti pubblici e/o privati, di iniziative di attività culturali e di spettacolo dal vivo.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dal Comune di Occhiobello, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato: "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello".

L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Occhiobello, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione, volta al sostegno delle attività propedeutiche e preparatorie per l'organizzazione e l'avvio della stagione teatrale, sarà di Euro 15.000,00, pari circa al 18% del costo totale previsto per l'intero svolgimento della stagione teatrale medesima, da imputare, nell'esercizio finanziario 2018, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2018-2020.

Con il presente atto si sottopone all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Occhiobello **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;

VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;

VISTO il D.lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018, che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018 di approvazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 07.08.2018 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la proposta del 17.08.2019 presentata dal Comune di Occhiobello, acquisita al protocollo regionale il 17.08.2918 al n. 341010 e successivamente integrata con nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 14.09.2018 al numero 373242;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Occhiobello, del progetto "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello", che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari a Euro 15.000,00;
3. di approvare lo schema di Accordo di programma con il Comune di Occhiobello di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Occhiobello, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018*;*
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1476 del 08 ottobre 2018

Regione del Veneto

Giunta Regionale

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

Progetto "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello"

sottoscritto con

Comune di Occhiobello (Ro)

SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51

tra

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da……., nella persona del Presidente, o suo delegato;

il Comune di Occhiobello con sede a _____, C.F._____ rappresentato da……, nella persona del Sindaco, o suo delegato;

PREMESSO

- che l'art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 autorizza la Giunta regionale a partecipare ad Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
- che la Regione intende consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali mediante un maggior utilizzo degli strumenti di concertazione con soggetti pubblici e privati, per una organica valorizzazione e promozione delle attività culturali e di spettacolo;
- che l'Amministrazione comunale di Occhiobello (Ro) ha presentato per l'anno 2018 un progetto denominato "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello", relativo allo svolgimento delle attività propedeutiche e preparatorie per l'organizzazione e l'avvio della stagione teatrale che da anni si svolge nel teatro comunale e che copre un periodo temporale che va da novembre 2018 a marzo 2019, mettendo in scena nove spettacoli serali di alto livello professionale;
- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto per l'anno 2018 dall'Amministrazione comunale di Occhiobello finalizzato alla realizzazione di "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello"*;*
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto "Avvio della 18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello", finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e finalità indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il presente Accordo di programma è denominato "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello".

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi dell'offerta culturale nel territorio, promuovendo l'immagine del Veneto, attraverso la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali in ordine alla realizzazione di attività culturali.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Occhiobello e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Beni Attività culturali e Sport, mentre al Comune di Occhiobello è affidata la funzione di realizzazione operativa, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Occhiobello, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto: "18° stagione teatrale nazionale del Comune di Occhiobello". Il Progetto concerne lo svolgimento delle attività propedeutiche e preparatorie per l'organizzazione e l'avvio della stagione teatrale che da anni si svolge nel teatro comunale e che copre un periodo temporale che va da novembre 2018 a marzo 2019, mettendo in scena nove spettacoli serali di alto livello professionale.

ARTICOLO 5
(impegni della Regione)

La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 15.000,00, destinato alla realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore del Comune di Occhiobello, che sarà liquidato a saldo previo inoltro da parte dell'Amministrazione comunale, entro il 31.12.2018, della rendicontazione del progetto.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del progetto, di cui all'articolo 4, è così stabilita:

- attuazione del progetto a cura del Comune di Occhiobello, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Beni Attività culturali e Sport della Regione. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo**;**
- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di programma Regione del Veneto – Comune di Occhiobello e secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali;
- rendicontazione economica del progetto a cura del Comune di Occhiobello da inviare nelle modalità sottoindicate:
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante o dal responsabile del procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto;
  - relazione illustrativa del progetto finanziato;
  - prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato;
  - prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese riferite al progetto finanziato;
  - copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ARTICOLO 7
(durata dell'Accordo**)**

Il progetto verrà realizzato nel 2018, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Occhiobello.

ARTICOLO 8
(inadempimento)

In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del Comune di Occhiobello la Regione procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso. A tal fine il Comune di Occhiobello si impegna altresì ad inviare, al termine della stagione teatrale cui il progetto si riferisce, una relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei relativi costi sostenuti.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Occhiobello